· BIBLIOTECA ·
· LVCCHESI · PALLI ·

BIBLIOTECA LUCCHESI - PALLI
III. SALA
A
IX
7 (3

Cp. Sala S. IV. 10

L4954

Digitized by Google

II.A.U.13

DELLA

GIURISPRUDENZA

MARITTIMA-COMMERCIALE

ANTICA E MODERNA.

Digitized by Google

DELLA

GIURISPRUDENZA

MARITTIMA-COMMERCIALE

ANTICA E MODERNA.

TRATTATO

DELL' AVVOCATO LUIGI PIANTANIDA
MILANESE.

» Fu troppo audace, è vero, = Chi primo il mar solcò,
» E incogniti tentò = Lidi remoti;
» Ma senza quel Nocchiero, = Sì temerario allor,
» Quanti tesori ancor = Sariano ignoti? »
TEMIS. in MET.

» ..... *Placuitque profundo*
» *Fortunam tentare mari.* »
LUCAN.

TOMO TERZO.

MILANO
Dalla Stamperia e Fonderia di GIUSEPPE E PAOLO FRATELLI VELADINI
in Contrada Santa Radegonda N. 964.

1807.

La presente edizione è posta sotto la salvaguardia della legge 19 *fiorile anno IX (E. F.), essendosi adempito a quanto in essa si prescrive .*

ALLA FEDE AVITA
VERSO IL SUO PRINCIPE
DEL VALOROSO CAPIT. IN TERRA IN MARE

PIETRO PIANTANIDA

PREMIATA DALL' IMP. CARLO V.
LA FEDELTA' SUCCEDE

DELL' AVV. LUIGI PIANTANIDA

VERSO L' IMMORTALE E MASSIMO

NAPOLEONE I.

Custode rerum CÆSARE, non furor
Civilis, aut vis exiget otium:
Non ira quæ procudit enses,
Et miseras inimicat urbes.
Hor. L. IV. od. XV.

Questa medaglia, illustrata dal celebre Padre Lamy fu battuta per decreto di Carlo V. Imper. a gloria, premio, e ricompensa del Capitano Pietro Piantanida, che liberato aveva il Mediterraneo dai corsari, e nemici, che ne infestavano le coste. Esisteva nel muséo del Duca di Parma, e fu donata all' Autore di quest' Opera, come spettante alla di lui famiglia, dopochè egli era stato Incaricato speciale di affari dell' istesso Infante di Spagna, della Reggenza a lui successa, e dell' Amministrazione francese colla Repubblica Italiana nel 1802.

Dott. Pietro Bonadei.

TITOLO I.

Dell' Arresto di Principe, e dell' Embargo.

1. Pria di venire a parlare di quegli atti ostili, che in tempo di guerra danno luogo alle prese dei bastimenti, e che sono una conseguenza del terribile flagello della guerra, io mi farò a discorrere di quelle misure straordinarie, le quali anche fuori dello stato bellicoso delle potenze sogliono accadere a danno del commercio, e della navigazione delle neutre, ed amiche nazioni.

2. L'arresto di principe, e l'embargo sono due atti di forza superiore che fuori del fatto della guerra colpiscono le navi, e le merci, e le arrestano, o sequestrano, sicchè interrotta viene la loro spedizione.

3. Il timore della peste, o di una flotta nemica, che circondi, o blocchi il nostro porto, od anche il bisogno di prevalerci noi medesimi delle une, o delle altre nelle urgenze dello Stato, sono tante cause che possono determinare il nostro principe ad impedire, che si aprano i porti, vi sortano i vascelli ivi stazionati, e prosieguano il loro viaggio.

4. L'*arresto di principe* è dunque un atto pubblico, e solenne di qualunque sovrano, o potenza amica, col quale, senza colpa del capitano, o degli interessati nella nave, o nel carico sotto comminatoria di far usare la forza contro i trasgressori del suo divieto, ed ordine, egli decreta che sieno arrestate le tali navi, e mercanzie, e proibisce l'uscita di una, o di tutte le navi che trovansi ancorate nei porti, o nelle spiagge del suo dominio, per cagione di pubblica necessità, non già di guerra.

5. Quando il vascello è arrestato in un porto dopo la dichiarazione di guerra, od in forza di lettere di rappresaglia, l'arresto si

risolve in un accidente marittimo, che partecipa più della presa, che dell' arresto di principe; il quale da essa è affatto dissimile per essenziale differenza, che quella è sempre figlia di un fatto di guerra, e questo dall' amicizia non abborre. Poichè negli estremi bisogni le nostre cose sono comuni agli amici, *partim amici vindicant*, dice Cicerone negli ufficj, e questa comunione forma quel legame sociale, *ut mutatione officiorum alii aliis prodesse possint*, che rende comuni, e reciproci gli umani sussidj, onde nacque il filantropico assioma, che *inter amicos omnia sunt communia*. D' altronde l' oggetto della presa è l' appropriazione della preda, e l' acquisto del totale dominio d' essa senz' altro correspettivo, e l' arresto del principe è sempre accompagnato dall' intenzione, dal disegno, e dal fine di rendere in seguito libera la cosa arrestata, o di pagarne il valore; non avendo esso altro scopo fuor di quello di buonamente prevalersi della cosa altrui senza danno del legittimo padrone.

6. Nè cessarebbe di appartenere al fatto di mero arresto di principe il caso, in cui la nave arrestata non fosse restituita libera, nè pagata. Imperocchè non è dall' esito materiale delle cose, che queste ne riportano il loro carattere; ma sibbene dalla causa per cui avvennero, e dallo scopo, almeno apparente, per cui veggionsi operate. Epperò, sebbene l' effetto sia degenerato in una vera preda; pure alle prese non apparterrebbe, e sarebbe sempre un oggetto di arresto di principe, il quale ove non si determinasse al pagamento delle cose arrestate, darebbe luogo a giustamente agire di rappresaglia contro le navi, e merci de' suoi sudditi.

7. Il sottile Pothier n. 56. si andò immaginando, che l' arresto diferisca dalla presa, in ciò che questa suol essere fatta in alto mare, e fuori delle rade; mentre l' arresto si pratica nel porto, e nelle rade, in cui si trovano i vascelli arrestati. Ma questa distinzione addiviene affatto inutile, se si pone mente, che il luogo può essere accessorio allo scopo principale dell' arresto, ed allora non altera per verun conto la vicenda dell' arresto. Basta infatti che con uno spirito predatore di tutta, o di parte della nave, questa venga arrestata in pieno mare, o nelle rade, perchè si verifichi il caso della

presa; com'è sufficiente per verificare l'arresto, che per causa di pubblica necessità, e senz' alcuno spirito di depredazione, nelle spiagge, od in mezzo al mare venga il vascello arrestato, massime se il colpo avviene nei mari adjacenti allo Stato di un principe amico.

8. Per meglio sottoporre ai sensi questa verità fia prezzo dell' opera il riferire l' esempio giudicato a favor degli assicuratori dalla Rota di Genova, sotto questo titolo citato dall' ordinato Emerigon *ch.* 12. *sect.* 30. §. 1. Eravi carestia di viveri in Corfù, quando le venete gallere incontrarono in alto mare un bastimento genovese carico di biade, ch' esse arrestarono, e condussero a Corfù, ov' il grano fu venduto, e pagato. Convenuti in giudizio gli assicuratori della nave dagli assicurati, questi sostenevano, che il vascello essendo stato preso dai Veneziani, aveva sofferto marino sinistro, per cui erano in diritto di farne l' abbandono. Rispondevano con miglior senno gli assicuratori, ch' esso era un semplice arresto di principe, di cui l'oggetto non era certamente stato quello di prendere la nave, sibbene di acquistarne le granaglie necessarie al pubblico, sicchè la nave veleggiò sempre libera e da mercatante, senza che un istante il capitano avesse cessato di averne il comando, e furono perciò assolti dalle avversarie istanze. *Diversio facta fuit non ad capiendam navim, sed ob publicam utilitatem grani consequendi causa. Licuit frumenta accipere soluto pretio. Patronus enim semper in suo patronatu stetit cum suis fulcimentis. De mercat. decis.* 52. *Roccus h. t. n.* 60. » Il faut donc conclur qu' il » n' est pas de l'essence de l'arrêt de prince, qu' il soit opéré dans » un port; il peut l'être en pleine mer, pour que ce soit *hors le* » *fait de la guerre*. Emerigon = ivi.

9. Può dunque seguire l' arresto di principe ben anche su quelle navi, che si trovano in alto mare destinate a tutt' altri porti, fuor di quelli di esso principe, quando questi, mosso soltanto dal bisogno del suo popolo, e stimolato dalla pubblica utilità fa violentemente sue le cose altrui con animo, ed intenzione, eziandio apparente di soddisfarne il prezzo.

10. Tutto all' opposto va la faccenda, se la ragione di guerra vi

prende parte, ed il vascello venga arrestato sul mare, e condotto a forza nei porti di una potenza belligerante, sotto pretesto ch' esso appartiene all' inimico, o ch' esso è carico di effetti ostili, e di bellico contrabbando. Questo avvenimento sventurato va a prendere posto nelle schiere delle prese, e poco importa al giureconsulto, rispetto ai civili effetti da esso nascenti, che la nave sia stata in seguito rilasciata.

11. L'arresto può cadere soltanto sulla nave per servirsi direttamente di essa, e può riguardare da solo il carico nel progetto di prevalersene del medesimo nei bisogni del principe. Nel primo caso i proprietarj della nave sono obbligati di somministrarla per il trasporto delle derrate, e per le altre pubbliche necessità, mediante quel nolo conveniente, che in quelle tali circostanze era da loro sperabile. *Azuni all' ar. di suppl. a questo titolo*, *L.* 18. §. 11. *ff. de mun. et honorib.*, *L.* 1. *C. de navib. non excus.*, *et ibi Perez*, *Corvin*, *et Pechius*; *Marquard. de jure mercat.*, *L.* 2. *c.* 5. *n.* 38.

12. Nel caso che la nave così arrestata venisse a soggiacere ad un sinistro, se il nolo di essa è tale, che includa anche *la prima* assunta dai particolari per le tanto azzardose assicuranze, questi debbono pensare ad assicurarla, e non facendolo si presume ch' abbiano essi voluto correre tal rischio; e se il nolo non corrisponde al pericolo, questo spetta al noleggiatore, il quale viene a stare in luogo dell' assicuratore.

13. Rispetto poi alle merci arrestate per *diritto di necessità*, e *di naturale comunione* delle cose servienti al pubblico bisogno, il diritto, che dall' arresto nasce agli assicurati per farne l' abbandono, non viene punto in loro alterato dal pagamento, che l' arrestante fa del valore delle medesime, siccome quello che cede in vantaggio degli assicuratori per il pagamento della perdita, al quale sono esposti per il fatto abbandono.

14. Quì però dee avvertirsi, che se l' abbandono ancora non è fatto, e dall' arrestante si pagò intanto l' intiero prezzo della nave, e delle merci al giusto valore, che l' una, e le altre avrebbero avuto nel luogo del destino, non vi resta più titolo agli assicurati per fare l' abbandono; giacchè manca loro quel danno, di cui po-

tcano farsi indennizzare colle vie dell' abbandono, reso inutile da siffatta avventurosa combinazione.

15. Che se il prezzo ricavato in tale incontro è inferiore al giusto, od a quello che potea ricavarsene al luogo del destino, o che fosse stato attribuito alle cose arrestate, io penso essere allora lecito agli assicurati di chiederne il rimborso dagli assicuratori, o di far loro l' abbandono; non mi parendo, che questo debba assolutamente cessare per far luogo a porre soltanto tale diminuzione di prezzo a carico degli assicuratori, come la pensano alcuni, altronde commendevoli autori. Imperocchè col loro sistema si apre l' adito a disputare infinitamente sulla giustizia del controverso valore alle merci attribuito, e rimasto scoperto, e col mio gli assicuratori adempiono il loro dovere; e sia più, sia meno del giusto, quanto si è dalle merci ricavato è un rischio, che nella natura delle assicurauze esser dee a solo carico dei medesimi. Perchè cessi l' abbandono è adunque necessario, che il prezzo dall' arrestante pagato all' assicurato sia tutto quello, ch' egli avrebbe conseguito vendendolo al luogo cui la nave era destinata. » Et si le prince qui fait l' arrêt, » prende les effets de la cargaison: dans ce cas, ou il les paye le » prix qu' ils auraient été vendues au lieu de leur destination, et » allors l' assuré n' à rien à demander aux assureurs. Ainsi jugé » à Aix le 22. Juin 1746., et le 1. Auril 1778. infirmatif de la sentence de l'amirauté de Marseille. *Valin. com. de l' ord. ar.* 49. E sebbene quest' ultima sentenza abbia fatto luogo in certo qual modo a far supplire dagli assicuratori il giusto residuo prezzo del quanto meno furono pagate le merci arrestate ne' sensi dell' ivi citato art. 13. del tit. 9. del Guidone del mare; pure questo vuol essere ritenuto per il solo caso, che in parte, e non tutte le merci siensi arrestate, e pagate, come lo insegna anche il citato Pothier nel suo trattato delle assicuranze p. 55. » Lorsque le prince a pris dans un » cas de besoin, en tout ou en partie les marchandises assurées, » et en a payé le prix, l' assuré etant payé du prix de ses mar- » chandises, ne souffre aucune perte, et n' a par consequent aucun » recours contre les assureurs = Ou il n' en donne, prosiegue il » detto commentatore, qu' un prix inférieur; et pour lors les assu-

» reurs sont tenu de suppléer le juste prix. E siccome se il pincipe vuol dare un tenue prezzo, in senso di Valin, deesi il restante ripetere dagli assicuratori, senza che agli assicurati competa l'azione di abbandono; così ben traluce che in fondo questa teoria conduce gli assicuratori a sopportare la perdita del minor prezzo avuto dagli assicurati, e del tutto se nulla ricevettero, locchè significa lo stesso che sottostare all' abbandono, e pagarne le convenute somme di assicuranza. » Les assurances faites de cas fortuites pour des grains » ne doivent point être exigées, quand ils sont pris par des gens » avec les quelles il n'y a point de guerre, qui ne les prennent » qu'à cause du besoin et de la necessité qu'ils en ont, encore » qu'ils ne le payent qu'à un prix fort modique.

16. Per identità di ragione se l'arresto della nave, e del carico procede dal solo oggetto di togliere alla medesima il capitano, e prevalersene nel pubblico servizio, questo accidente non può, nè dee arrecare la menoma variazione al contratto di assicuranza, quand' anche non fosse in esso stipulata la clausola, o *chi per esso*. Imperocchè, cessando egli dal suo comando per un fatto non proprio, e per una forza maggiore, il rischio, che può nascere dall' essere quella nave comandata da un altro capitano, è tutto al dorso degli assicuratori.

17. Nell' eguale categoria, scrive il lodato Azuni, dee porsi eziandio l'arresto cagionato da mancanza di ossequio o saluto che una nave dall' altra nel loro incontro è in diritto di esigere secondo le leggi di mare, le consuetudini generali delle nazioni, ed i politici trattati delle potenze. *D'Abreu des prises par.* 2. *c.* 2. §. 1. Non mi pare però gran fatto adottabile questa dottrina: poichè risolvendosi tale mancanza in una colpa del capitano, se per essa venisse arrestata la nave, l'azione sarebbe proponibile per la rifazione del danno contro di chi ha preposto il capitano, e non contro gli assicuratori, che dei soli sinistri, e non dei difetti morali altrui deggiono rispondere. Difatti questo rito del saluto, consistendo in una formalità ordinabile dal solo capitano, facendo abbassare la seconda vela del grand' albero, e sbarrando contemporaneamente il cannone sotto vento, e senza palla, se viene ad essere ommesso, il fallo è

tutto del capitano che non l'ordinò, ed altri sottostare non dee al fallo suo. Questa etichetta di saluto anche tra le potenze amiche si vuole in mare tanto scrupolosamente osservata, che ai superbi abitatori d'Albione, così chiamati, al dire di Ossian, dalle alpestri balze abitate dai loro primi padri, diè motivo di mover guerra agli Olandesi negli anni 1654., 1662., e 1667., e formò espressamente l'importante articolo 4. della pace 1764. tra Carlo II., e gli ordini federati del Belgio: non già però come segnale di soggezione, ma di amicizia. *Et hunc morem etiam regiæ naves alterius regis castella prætervigantes observavit, quod tantum abest, ut majestatem, vel quidquam imminuat, cum non sit subjectionis signum, sed amicitiæ.* Stryk. *vol. VIII. diser.* 27. *c.* 2. §. 11.

18. Sebbene quindi l'arresto di principe sia un sinistro di mare collocato nei rischj, cui sono esposti gli assicuratori, per risponderne delle perdite, e dei danni, che derivano sul mare da tale arresto; pure questo dee avere la sua sorgente nella sola opera altrui, e non nel fatto del capitano, o degli interessati nella nave, o nella mercanzia arrestata. Questo solo è il senso che si dà all'arresto di principe, e così cogli altri marittimi giurisperiti lo spiega eziandio il sopraccitato commentatore Valin. » Si le prince arrête » le navire pour s'en servir, s'il avait à faire de portion, ou de » toute la marchandise, s'il ne veut permettre aux navires de sor- » tir qu'en flotte ou rédoublement d'équipage, ou s'il prévoit à » plus grands dangers, les arrêtant pour quelque temps. Si le na- » vire suivant son voyage était arrêté par privilège, ou nécessité » de quelque pays hors le fait de la guerre, comme pour avoir » vivres, ou autres denrées portées dans le navire, dont vente se » fait pour la provision de la terre. Tels sont les cas de l'arrêt » décrits dans le Guidon de la mer; et comme dit l'auteur de ma- » rine, arrêt, c'est lorsque par ordre de souverain, on retient » dans les ports tous les vaisseaux qui y sont, et qu'on les empê- » che d'en sortir, afin qu'il puisse s'en servir pour lui même, et » pour les besoins de l'État. « *Des assur.* §. 49.

19. Dalle premesse cose ne viene, che se l'arresto del principe avesse di mira mercanzie di contrabbando, o proibite, o tali da es-

sere confiscate secondo il diritto delle sue leggi, cui fossero soggetti il vascello, ed il carico, gli assicuratori non sarebbero sottoponibili all'abbandono, per lo stesso motivo che non sono tenuti per la perdita a titolo di confisca della nave, o del carico assicurato, *l. cum proponas* 3. *ff. de naut. fœn.*, *Stracca de assecurat. gl.* 5. *n.* 2. Ma, se il contrabando non fosse rispettivamente all'estero principe, il quale per diritto delle genti fuor dei suoi porti non ha ragione di vietarlo, essendo lecito alle medesime di portare ai rimoti lidi gli oggetti del loro commercio, *l.* 2. *C. de commerciis*; siccome tali mercanzie erano suscettibili di una legittima assicuranza, così dovendosi riputar istruiti gli assicuratori del divieto dell'esportazione, od importazione di quel tal paese, presso cui si fa il commercio di carico, o di scarico, ne rispondono delle prese, e confische, che avvengono sul mare, e sono soggetti all'abbandono.

20. Per escntuarsene deggiono questi dimostrare, che loro era ignota, e dissimulata nella polizza la circostanza del divieto, e la qualità delle merci assicurate, e che perciò furono ingannati sulla buona fede, che tali mercanzie correre non potessero siffatto pericolo, per la teoria che nelle assicuranze la buona fede è tutta l'anima del contratto. *In isto contractu requiritur bona fides, non dolus, non fraus, sed solum æquitas quæ est anima commercii.* Casareg. *dis.* 1. *n.* 2. *Assecuratio facta quantumvis generalis, non comprehendit res vetitas asportari, et quando dominus merciun assecuratarum devehi fecerit res prohibitas, ignorante assecuratore, cujus causa pervenitur ad perditionem merciun, vel navis . . . . non tenetur assecurator.* Roccus *de assecur. not.* 21.

21. In mezzo a queste belle dottrine io non iscuso gli assicuratori per il pretesto, che ignorassero il divieto di tali merci; giacchè quando ne sanno la qualità, ed il loro destino, sono in obbligo di sapere ad un tempo se in quel tal luogo il diritto permetta, o vieti siffatte mercanzie. La loro ignoranza su questo punto delle loro professioni si risolve in una ignoranza di jus, la quale loro dee assolutamente nuocere. *Scientia enim hoc modo æstimanda est, ut neque negligentia crassa, aut nimia securitas satis expedita sit. L.* 6., *et l.* 9. *ff. de juris et facti ign.*

22. Ritenuto che l'arresto di principe è a carico degli assicuratori, e che una tal clausola è anche solita apporsi in tutte le polizze delle piazze marittime d'Europa, e che finalmente dessa non altera in niente gli altri patti del contratto d'assicuranza, chiaro si vede, che se la *prima* è stipulata ad un tanto al mese, essa dee venir pagata per tutto il tempo che dura l'arresto; poichè gli assicuratori rispondono della perdita, che può accadere in questo intervallo. Deesi però a favor loro compensare il ricavo del noleggio, che nel medesimo intervallo se ne fosse fatto coll'uso della nave arrestata, a motivo che due utili ad un sol tempo aver non deggiono gli assicurati, nè due cause di danno i miseri assicuratori. La ragione, per cui durante la detenzione del vascello non si paga alcun nolo, è che la somma si ritiene convenuta per ogni mese di navigazione, ed in tempo dell'arresto non potendosi navigare, questo tempo non fu preveduto, e per esso nulla si è convenuto, o promesso, che s'abbia a mantenere.

23. Che se l'assicuranza fu convenuta per un tempo limitato, e preciso, essa viene a cessare alla scadenza del termine prescritto nella polizza: nè può questo in alcun modo essere protratto, o sospeso per ciò che sia intervenuto l'arresto del vascello, o carico assicurato: e se al momento in cui cessa l'assicuranza, la nave, o la merce non trovasi in libertà, si ritiene involta nel sinistro, e si fa luogo all'abbandono. A favore degli assicurati non v'è allora che il bonifico di quelle somme, le quali col nolo antecedente alla speranza del termine, esser possono percette dagli assicurati.

24. Laddove poi l'assicuranza sia seguita per un intiero viaggio di andata, o di andata, e venuta, mediante un sol prezzo determinato di *prima*, e la nave sia poi presto o tardi giunta al suo destino, gli assicuratori non possono pretendere verun aumento di prima per il tempo in cui durò l'arresto; conciossiacchè questo ritardo sia una forza maggiore, che rimane a tutto carico degli assicuratori. In questo caso il nolo è dovuto tal quale è stato convenuto, senza che possa venire alterato dal pretesto del ritardo, per essere questo l'effetto di una possanza superiore, cui nessuno può resistere, e di cui nessuno può esserne garante.

25. La differenza negli effetti di ragione prodotta da queste due

diverse stipulazioni è ben ragionevole, e giusta. Avvegnacchè nel noleggio fatto a mese, il macstro della nave ossia il capitano, non ricevendo il nolo durante il tempo dell'arresto di essa, non dee far prestare al noleggiatore il servigio de' suoi marinai; e perciò tocca al mercante signore, che fa il nolo, di contribuire durante questo tempo al salario, ed alimento dei marinai per il servizio ch' egli ne riceve.

26. All'opposto il prezzo dei serviggi resi dai marinai per la guardia, e conservazione delle merci, essendo un correspettivo del nolo, quando questo è fatto per l'intiero viaggio, il capitano che lo percepisce per tutta la durata di questo, di cui l'arresto del vascello ne forma una parte, dee per correspettivo far prestare l'opera de' suoi marinai per tutto il tempo del medesimo viaggio, di cui egualmente quello della detenzione n'è una parte. Il capitano dovendo allora fornire al mercante conduttore l'opera dei marinai, durante il tempo della detenzione del vascello così, come durante il restante tempo del viaggio, egli dee nodrire, e pagare i suoi uomini a sue spese per tutti questi tempi, senza che il conduttore sia obbligato di contribuirvi in cosa alcuna.

27. Questi salarj, ed alimenti dovuti ai marinari di una nave arrestata sul viaggio per ordine sovrano si sopportano come avaria grossa e comune, se quella è contrattata a mese, e vanno solo in avarie semplici, se il contratto di essa è per l'intiero viaggio. Ed in entrambi i casi questa contribuzione forz' è che cada sugli assicuratori, che non ebbero la precauzione di stipulare nella polizza la clausola *franchi di avaria*.

28. Prossima alla precedente teoria è quella, che sulle tracce della scienza del jus marittimo determina a carico di chi andare debbano le perdite del vascello, e le spese fatte intorno di esso durante il tempo dell'arresto, sia questo avvenuto prima del viaggio, o sia intervenuto, mentr' era di già in corso, e sul marittimo sentiero.

29. Quando il vascello è arrestato dinanzi di cominciare il suo viaggio, e così pria che cominci a scorrere il tempo in cui i rischj sono a carico degli assicuratori di quello, le perdite, ed i danni occorsi al bastimento, non che tutte le spese fatte intorno ad esso,

durante il tempo dell'arresto, rimangono a carico dei proprietarj, non già degli assicuratori: conciossiacchè per loro non sia per anco venuto il momento in cui effettivamente cominciarono ad essere i veri assicuratori, non potendolo essere che dall'istante in cui la nave si mette alla vela. Questo accidente accaduto al bastimento pria di salpar dal lido è reputato come un danno di terra, di cui gli assicuratori non ne sono contabili. Se quindi, mentre la nave trovasi in istato di arresto, un vento impetuoso la fa rovinare cogli urti, coll'abbordaggio, od in altro modo dal fuoco, o dalle onde viene distrutta, od ingojata, il sinistro è tutto a carico dei proprietarj. Sarà però cura di un giusto principe che l'avesse arrestata per pubblica calamità di fargli indennizzare dei sofferti danni.

30. Nello stesso modo avvenendo l'arresto pria che il vascello sia in attitudine di far vela, le opere, e giornate inpiegate per equipaggiarlo sono soltanto a carico del suo padrone, al quale, non essendo egli la causa della detenzione nè direttamente per un fatto suo proprio, nè indirettamente per quello della sua nazione, è aperta la via ad esserne rimborsato dal principe autore del patito arresto. Imperciocchè, come dice elegantemente il romano giureconsulto Muzio nel testo della legge 66. *ff. soluto matrim.* se il fatto dell'uomo ha parte nella perdita delle cose altrui, egli solo n'è il risponsabile, e le cose deggiono intatte venir conservate al loro padrone, senza che se ne risenta il danno da chi non fu l'autore del fatto. *Nam his in Licinnia Gracchi uxore statuit, quod res dotales in ea seditione, qua Graccus occisus erat, periissent, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Licinniæ præstari oportere* = IBIQUE BART. ET BALDUS §. *nam si* = *Si vero non contemplatione rei quia sic fecisset cuicumque, ut in depredationibus, tunc essent casus fortuiti*: ALEX. *cons.* 105. §. 14.

31. Ma se così propizia è la giurisprudenza per gli assicuratori della nave, pria che sciolse il canape, eguale non lo è per quelli che lo sono delle facoltà, ossia degli effetti, su di essa caricati: avvegnacchè rispetto a questi, trovansi esposti al marittimo rischio dal momento che sono portati sulla nave, e l'atto del loro carico è il segnale del punto, in cui gli assicuratori cominciano ad essere risponsabili per i danni, cui le mercatanzie possono andare soggette.

32. Vuolsi limitare questa loro risponsabilità, quando, non avendo essi convenuto di sottostare ai danni che derivano per vizio proprio della cosa, sieno avvenuti danni di tale natura alle merci caricate, e che per prevenire un maggiore guasto, durante l'arresto, i mercanti le facciano scaricare a loro spese. Tutto l'obbligo degli assicuratori si riduce allora a restituire un terzo della prima nel caso, che le mercanzie non sieno in appresso mai più ricaricate.

33. Evvi eziandio il caso in cui l'arresto del principe non fa luogo all'abbandono, e non gravita sugli assicuratori, quando avviene prima di cominciare il viaggio e siegue nei porti nazionali: mentre allora le cose essendo nel primiero stato, senza che il momento del rischio sia comparso, a ragione più forte l'assicuranza è come non avvenuta, e tutto il bene, ed il male dell'allestito bastimento è a carico dei proprietarj.

34 Ma se il vascello è arrestato in un porto nazionale, dopo aver cominciata la spedizione, e con essa la carriera dei marittimi rischj, non v'è dubbio che il sinistro è verificato, e che non essendovi in esso colpa, o fatto dei mercanti proprietarj, o caricatori, questi possono farne l'abbandono agli assicuratori. Il diritto comune in materia di arresto, o fatto di principe non conosce altra distinzione per far luogo alla rinunzia all'incetta, fuor di quella di essere, o no cominciato il rischio assunto dagli assicuratori: al partir della nave od al caricar delle merci comincia il rischio, e con esso l'obbligo di coloro che il premio ricevettero dell'assicurazione.

35. Il dotto avvocato Ascanio Baldasseroni enumera fra i casi fatali, e fortuiti simili a quelli di arresto di principe anche il fatto del giudice, quando iniquamente pronunzia, diremo per supina ignoranza *citra sordes, et nequitiam*. *Delle assicur. P. V. tit. XI.*: ma con sommissione a questo illustre giureconsulto sembrami non esser questa una massima da stabilire. Imperocchè o trattasi di un arbitro, ed essendo eletto dalle parti, deggiono queste attribuire a loro stesse la cattiva scelta che di lui fecero; tranne il caso di dolo in cui possono dire di nullità del lodo, od anche coll'azione in fatto volgersi contro dell'arbitro. Od è un giudice ordinario, ed in lui non finisce l'esito della lite; giacchè le parti hanno salvo il ri-

medio dell'appellazione, con cui far correggere, e riformare l'iniquo giudicato. Se finalmente l'appello conferma la sentenza di prima istanza, cessa di essere iniqua, a motivo che la presunzione è sempre a favore della cosa giudicata, massime da conformi sentenze. L'unico caso in cui potrebbe entrare la teoria del prelodato autore, sarebbe quello di un giudice, che avesse anche la giurisdizione politica, e consolare, o fosse, come accadeva nel governo oligarchico, feudale, o signoriale, in possesso, o dirò meglio in abuso di ogni potere, come un governatore dispotico del luogo. Questi casi però oggidì più non vi sono, e solo di essi sembrano parlare gli antichi giureconsulti; giacchè allora i giudici avevano col fatto l'iniquo potere di giudicare con manifesta ingiuria, e prepotenza. *Assecurator præstat periculum rerum, quæ in itinere per injuriam judicis ablatæ, vel publicatæ, vel illegitimo arresto detentæ sint.* Santern. *de assec. part. 4. n. 36.*, Coccei *Disp. 86.* Scaccia *de Com. §. 1. qu. 1. n. 135.* Werloff *de instrum. assec. glos. 20. n. 2.*

36. L'arresto di principe, al pari di qualunque altro sinistro, agisce sulla nave come uno slancio di freccia, e tosto gli assicuratori ne sono tenuti per le conseguenze di esso; senza che la loro obbligazione possa venir meno, od estinguersi per la speranza della liberazione, o pel rilascio effettivo della nave arrestata.

37. Anche l'arresto, che si fa della nave da una più forte in nome del suo principe, senza che spieghi l'intenzione di volerla predare, può in certo modo appartenere all'arresto sovrano, ed essere a carico degli assicuratori. Degna quindi della Rota di Genova fu la decisione 12. luglio 1783., in cui quel valente auditore conte Roberto Ondedei così conchiuse, » se la nave in alto mare viene arrestata da qualunque armatore, porti pure egli le insegne di principe nemico, od amico, e sia costretta a proseguire il cammino non dove era indirizzata, ma verso quella parte ove il potere del predatore, dell'arrestante la guida, manca sicuramente in tal caso la condizione, e si fa luogo alla stipulazione del pagamento ».

38. L'arresto del principe nasce da quel principio di natura, che autorizza gli uomini, e le nazioni nelle loro estreme necessità ad appropriarsi le cose altrui sotto il triplice vincolo di fare lo stesso

verso le altre in eguali circostanze, di cessare dall' uso col cessare dal bisogno, e di restituire le cose prese o di pagarne quelle consumate. Grozio ne suggerisce un altro vincolo, quello di tentare prima di ottenere le cose a noi occorrenti col mezzo di negoziazioni presso il governo che le possiede. Dice anche questo sommo pubblicista, che in pari necessità noi non dobbiamo rapire l'altrui per porre riparo alle nostre calamità. Finalmente ci narra come il dominio restatoci sull' antica comunione delle cose non potendosi esercitare che in caso di necessità, e con tutte le maggiori cautele, Xenofonte per tali cause massime nella spedizione di Ciro mettesse sotto arresto le navi altrui, che s'incontravano in mare, per fare il trasporto dell' esercito, ma facesse serbare intatto il carico di esse ai loro proprietarj, alimentare i marinai, pagare i loro salarj, ed il valore delle navi usate, o quello del noleggio di esse. *Græci qui cum Xenophonte erant, cum navibus omnino opus haberent, ipsius Xenophontis consilio cœperunt transeuntes; sed ita ut merces dominis intactas conservarent, nautis vero, et alimenta darent, et pretium persolverent. Primum ergo quod post dominia ex veteri communione restat jus, est id, quod jam diximus necessitatis.* DE J. B. ET P. L. 2. C. 2. §. X.

39. Il Puffendorf sull' argomento della *L.* 12. *ff. de religios.*, e di quanto scrissero i giureconsulti, e gli storici scrive, che tra i popoli è stato frequente l'esempio di mettere le mani sulle navi altrui per rimediare alle proprie necessità; purchè questa non fosse provenuta da colpa da chi la soffèrse, e si fossero pagati i proprietarj delle navi levate colla forza, ad onta che queste poi fossero addivenute inutili, e fossero nel dare l'ajuto perite con quelle della nazione che le rapì. *Denique videtur et necessitas circa res nostras versans veniam indulgere res alienas invadendi; cum hac tamen restrictione, ut citra nostram culpam illud periculum rei nostræ existerit, ut idem commodiore via dispelli nequeat, ut ne pro viliori nostra re alterius pretiosiorem perdamus, ut æstimationem ejusdem præstemus, si quidem ista alias peritura non fuerat, et denique in partem damni veniamus, si alterius res una cum nostra alias peritura erat, quæ nunc sua jactura nostram servat.* DE JURE NATURÆ, ET GENTIUM *l.* 2. *c. VI. §. VIII.*

40. La legge di proprietà cede allora il suo posto alla necessità, che, al dire di Seneca, il sommo patrocinio addiviene dell' umana miseria, *l. 4. controver. c. 27.*, e la forza non istà allora nell'atto illecito di prendere con violento acquisto il fatto altrui, sibbene consiste nell'impero violento delle circostanze, che un tal atto rendono indispensabile per il pericolo che ne sovrasta dalla ommissione di farlo.

Quoties periculum est, ex mea sententia
Necessitati debet et lex cedere.

Euripides in Hippolyto.

41. Hanno adunque i principi questo *jus di necessita*, in forza del quale possono fare degli atti per se illeciti, quando altrimenti è loro impossibile di soddisfare ad una obbligazione indispensabile: ma con sommo rigore di coscienza deggiono poi esaminare, se veramente questa obbligazione sia assolutamente indispensabile, e se l'atto che vogliono fare sia l'unico estremo mezzo per soddisfarla. Se manca una di queste due condizioni, e non v'è necessità, non v'è diritto ad esercitare, e l'azione illecita non trova scampo ad iscusarsi.

42. Prima di decretare l'arresto delle navi di nazioni amiche dee il principe trovarsi nell'assoluto bisogno del loro uso per riparare ad una pubblica calamità, ed altro mezzo non dee restare in suo potere per recare questo riparo, fuor di quello di far uso delle navi altrui, e di que' popoli, che non trovansi in eguale urgenza, e ch'egli è poi in obbligo di soddisfare al giusto valore. » Si une nation a un besoin » pressant de vaisseaux, de chariots, chevaux, ou du travail même » des étrangers, elle peut s'en servir, de gré ou de force; pourvu » que les proprietaires ne soient pas dans la même necessité qu'elle. » Mais comm'elle n'a pas plus de droit à ces choses que la néces- » sité ne lui en donne, elle doit payer l'usage qu'elle en a fait, » si elle a de quoi la payer. La pratique de l'Europe est conforme » à cette maxime. On retient, dans le besoin, les vaisseaux étran- » gers qui se trouvent dans le port: mais on paye le service que » l'on en tire. Vattel *droit des gens L. 2. c. IX. §. 121.*

43. La limitazione di Vattel ad ingiungere alla nazione, che arresta le navi altrui, l'obbligo di pagarle nel caso che ne abbia i

mezzi, *si elle a de quoi payer*, mi sembra appena tollerabile fra uomo ed uomo, il quale trovasi in istato di vera mendicità. Ma rispetto alle nazioni, se non lo sono sul momento, col tempo deggiono certo essere in caso di pagare un tal debito dello Stato. Se un miserabile, quando non muoja nell'inopia, venuto a miglior fortuna dee soddisfare un tal debito; quanto più non dovrà soddisfarlo un principe, una nazione il di cui tesoro, nel senso politico, è inesauribile, e di cui le pubbliche gravezze per estinguere il debito nazionale sono sorgenti immancabili di danaro. Se l'arresto avviene in tempo di guerra, ai primi giorni di pace è speciale dovere del principe di prendere tutte le misure più attive, affinchè un tal debito venga soddisfatto. La limitazione di Vattel è più ipotetica, ed astratta che giusta in diritto, ed è sommamente pericolosa in fatto; giacchè apre l'adito all'evasione de' proprj doveri, all'ingratitudine, ed all'ingiustizia di un principe, che voglia illudere l'obbligo che in lui nacque per correspettivo *al diritto di necessità*.

44. L'arresto del principe somiglia in fondo agli acquisti forzati che il sovrano fa dei beni dei suoi sudditi, la repubblica de' suoi cittadini. Perciocchè si risolve tale arresto in un atto per se illecito di prendere il fatto altrui, ma reso lecito dall'impero della necessità, e dal prezzo che se ne paga al proprietario.

45. Evvi però una somma differenza in ciò che le nazioni sono tra loro indipendenti, ed a nessuna per forte e potente che sia compete verso le altre la podestà che un sovrano tiene verso de' suoi sudditi: ond'è, che se un privato non potrebbe dall'altro egualmente privato pretendere un forzato acquisto delle cose, a ragione più forte un principe non può dall'altro arrogarsi le cose a lui abbisognevoli colla forza, ossia col mezzo di un contratto di violenza, la quale da se sola basta a distruggere ogni idea di contratto civile. *Ab initio libera potestas unicuique est habendi, vel non habendi contractus. L.* 5. C. DE OB. ET ACT. *Emptio consensu peragitur. L.* 1. *ff.* DE CONT. EMP. *Si pater tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona fide gestum est. L.* 1. C. DE RESC. VEND. I soli animali provveggono ai loro bisogni colla forza, e colla sveltezza. Noi abbiamo dei principj di giustizia e di virtù, che altre norme prescrivono alle nostre azioni.

46. Senza quindi abbracciare l'eroismo degli stoici, sulla dottrina dei quali Cicerone insegnò, che il saggio non dee levare ad altri il cibo a costo di perire; poichè la conservazione della vita non ci dee stare più a cuore di quell' affezione di spirito, che ci avverte di non violare per noi i beni altrui : *non enim mihi est vita mea utilior, quam animi talis affectio neminem, ut violem commodi mei gratia. De officiis l.* 3. *c.* 6., io non reputo che il *diritto di necessità* esser debba misurato col *jus del più forte*, riserbato alle sole belve, ed a quegli uomini che non si vergognano di rassomigliare a queste.

47. Se pertanto non vi fosse l' uso costante dei popoli di prendere le navi altrui nei casi di pubblica urgenza, questi arresti di principe sarebbero atti assolutamente illeciti; nè far si potrebbero che dopo il rifiuto di quel sovrano, o magistrato, che ci negasse il chiesto ajuto, e nel caso che dal rifiuto ne derivasse un sommo danno al postulante, ed un vantaggio al suo nemico. Questo rifiuto risentirebbe tutti i caratteri di una indiretta, e celata ostilità; mover si potrebbe la guerra contro l' autore di esso, e la via si aprirebbe ad arrestare lecitamente dentro i confini del jus di guerra le navi, e le cose lui appartenenti. Ma ognun vede, quì riflette il Galliani pag. 214., *dei doveri dei principi neutrali*, che mutarebbonsi i termini della questione, e non sarebbe più un neutrale, ma un nemico alla fine scoperto, e smascherato colui che facesse la ripulsa, e contro di lui si potrebbe usare la forza.

48. Nè tale uso è cotanto ingiusto, e strano quale rassembra al prefato autore. Imperocchè desso è fondato su quel sentimento di natura, alle cui leggi ritornano le azioni degli uomini, quando altrimenti provvedere non possono alla loro sussistenza, e conservazione, e queste leggi comandano che sieno comuni le cose, quando senza partecipare a questa comunione una parte perirebbe del genere umano.

49. L'obbligo di soddisfare quanto si prende da tale comunione non è già quello, che renda meno reprobo, ed odioso l'atto di presa; giacchè anche senza il vincolo del pagamento sussiste da se la ragione di avere per necessità la cosa altrui: ma quello è un giusto

correspettivo al diritto sociale di far un violento uso di qnanto ci è indispensabile alla conservazione propria. Altrimenti ne verrebbe il doppio assurdo, che una nazione intiera perirebbe quest'anno per mancanza di vettovaglie, ed un' altra perirebbe in seguito sotto il ferro dei barbari per non avere ritrovato, fuori d'un acquisto forzato, i mezzi occorrenti alla sua difesa. Questa dissociazione dell' umanità distruggerebbe lo scopo per cui si formarono le società, e sciolto sarebbe quel nodo fratellevole, che loro dà l'anima, ed il sostegno.

5o. Non è per tutto questo vero quanto scrive il dotto Galliani, » che nei casi di carestia, pestilenza, incendio innondazioni, tremnoto, e guerra, il rifiuto de' generi, fatto ad un sovrano amico nell' urgente di lui bisogno, senza vera e ragionevole causa, non dia luogo all'arresto, acquisto forzato, ma solo scopra una inumanità mostruosa, ed un interno compiacimento delle altrui sventure, e dia manifesto segno di alienazione, d' animo, e d' inimistà, sospetto d'inclinazione verso l'altro combattente, e basti a macchiare la limpidezza della neutralità ». Imperocchè l'urgenza della necessità non ammette dilazione, nè tempo a chiedere, e negoziare le occorrenti navi: il provvedimento vuol'essere sul momento ottenuto, e non si consiegue, che coll'arresto. Se vi resiste colla forza il capitano della nave, si riduce al dovere, ed i principi restano fra loro amici: e se quello, cui la nave è nazionale, s'accinge colle armi a far remora, ed opposizione a tali arresti, allora sì che si mutano i termini della quistione, e versiamo puramente in materia bellica.

51. Intanto si ritenga, che l'arresto di nave amica, sotto le prescritte moderazioni, è lecito per diritto di natura, per quello delle genti, e per consenso universale di tutti i popoli.

52. Nè è già che con fatti storici, come declama l'autore *dei doveri de' principi neutrali*, si vogliano definire, e decidere le questioni di puro diritto: sibbene colla storia, maestra degli uomini, e quadro di tutte le azioni umane si veggiono le massime adottate dai popoli più distinti per virtù, e per valore; e dalla costante maniera di pensare, ed agire di tante persone nel giro di tanti secoli ne viene la certezza morale di ciò che giova, o nuoce all'umanità, e la presunzione di jus per la giustizia di quelle massime, che furono

costantemente lodate, ed applandite da uomini insigni, e distinti per varietà d'origine, clima, indole, abitudine, e politica di Stato, in cui essi emisero i loro pensieri. Colla scorta di tali massime sottoposte alla ragione la verità si raggiunge, e la giustizia, che del diritto, e delle leggi sono le due prime colonne, come quelle che Salomone, e Davide avevano fatte porre al tempio di Gerusalemme, come due primi sostegni di quell'augusto edificio.

53. Non perciò la inutile gloria di erudito, ma il verace amor della verità, e della giustizia, suole guidar la penna dei profondi giureconsulti, quando nel loro intelletto, ed in quello dei grandi uomini che illustrarono le storie vanno cercando, colla fiaccola della ragione, e della storia, in tutti i tempi, ed in tutte le nazioni del mondo, quei monumenti che, fatti per l'eternità, istruiscono i posteri sulla scelta del giusto, e del retto, e consolidano i principj dell'umano diritto. Agli occhi del filosofo in ogni età, in ogni angolo della terra l'uomo dovette mai sempre avere una sola idea del lecito, e dell'illecito: la barbarie, o la corrutela, hanno potuto offuscare il sacro lume della ragione, ma eziandio in mezzo alle tenebre dell'ignoranza, qualche lume sempre, qualche scintilla arde, e sfavilla di giustizia, e verità. Appena si può credere che gli uomini sieno stati avvolti in un velo tenace, che lor chiudesse le vie alla ragione, e li facesse pentire di esservi stati. *An credi posset ullum populum aut hominem denique in ea conditione, cujus eum pœniteat diutius quam necesse sit mansurum*. Livius *L.* 8. *c.* 21. Sempre vi è stata una causa esterna, che fece forza all'intelletto, alla volontà. Il clima, il luogo, il tempo non hanno da loro alcuna influenza sulle azioni degli uomini. Il clima, il luogo in cui fiorirono le più celebri nazioni del globo, sono ora abitati dai popoli i più oscuri: il tempo in cui brillarono in un campo le gesta degli uomini più famosi, fu quello in cui vissero le persone, e le popolate le più abjette, le più vili della terra. Agli intrepidi Achilli sottentrarono i torpidi musulmani: ai valorosi Annibali i rapaci corsari dell'Affrica. Alla virtuosa Sparta la dissoluta Morèa: all'operosa Tiro la pigra Sur; alla temuta Cartagine successe la dispreggevole Tunisi. Così al Franco barbaro e rozzo venne dietro in suolo eguale

il gentile, e manierato Francese; ed al selvaggio abitator di Calidonia il colto, e civilizzato Inglese. Deh! perdonami alma grande di Montesquieu, se al cospetto della ragione debbo rimostrare contro l'idea che ti colpì, quando scrivesti, che variano le politiche virtù col variar dei climi, quasi viaggiasse sulla grand'orbita del mondo un differente stuolo di diritti, e di virtù.

54. Il *prezzo* delle navi arrestate non può mai essere quello di rigorosa giustizia; poichè non procede dallo spontaneo, e libero consenso dei contraenti, e sente più lo spoglio che la compera. *Videte majorum nostrorum diligentiam . . . putabant ereptionem non emptionem, cum venditor suo arbitratu vendere non liceret.* Cic. *in Verrem orat.* 9. Nè può esser quello di *civile*, o *naturale equità*, che si pratica fra due cittadini sottoposti all'eguale o differente Stato: giacchè in l'uno, e l'altro si suppone, che vengano apprezzate le cose prima della loro consumazione; ed ordinariamente nell'arresto di principe, le navi o le merci si adoperano, si consumano, e poi molto tardi si viene a discorrere del prezzo di esse per rimborsarne i queruli, e malcontenti proprietarj.

55. Non potendosi più allora ritrattare, e sciogliere il contratto, come nei precedenti casi, per essere già trasferito il dominio delle cose arrestate, e forzatamente acquistate nel nuovo loro possessore, si può far luogo soltanto al prezzo reintegrato della cosa perduta, e chiamasi di *compensa*, o *reintegrazione*; il quale vuole poi essere misurato colle regole di quello di equità naturale, o civile a seconda che le navi, o le merci, sebbene sotto bandiera estera, ed amica, spettano ad un estero, o nazionale padrone.

56. E quantunque sia stato sommo il bene arrecato allo Stato acquirente; pure il prezzo delle cose acquistate non può essere, che in misura dell'anteriore prezzo comune, e corrente del luogo in cui furono acquistate, od erano dirette, ed in ragione composta del guadagno, che ne avrebbe tratto il venditore, se avesse conservate le sue merci, e del tempo che stette privo di tale guadagno per l'arresto da lui sofferto.

57. Ciò sia detto nel rapporto del prezzo fra il proprietario, ed il possessore per titolo forzato; giacchè gli assicurati, e gli assicu-

ratori per liberare questi basta, che quegli abbiano ricavato rispetto alla nave il primo costo della medesima, e rispetto alle merci quella somma che avrebbero riportato al luogo del destino, od anche quello di prima compra, se prima di giungere al destino, vi erano delle spese a fare per colà venderle. Imperocchè ogni altro danno ideale, o profitto sperato non è fra di loro caduto in contrattazione, nè forma soggetto di obbligo per gli assicuratori, i quali per natura del loro contratto non poterono assoggettarsi all' utile che si perde, ma soltanto al puro danno che si soffre, come si è detto al T. II. nel Titolo VIII. *Delle Avarie*.

58. Nei tribunali marittimi si ritiene compito l'arresto della nave, se questa vi rimane sottoposta *per tre giorni continui*. Si considera allora consumato il sinistro, ed il vero caso dell' abbandono. Se per altro vi fosse preceduto un editto del principe che lo intimasse, appena seguito l' arresto, si potrebbe riputar verificato il sinistro: mentre allora non vi resta più dubbio sulla compita esecuzione dell' arresto, e sul trattenimento futuro della nave. In caso dubbio per altro di continuazione dell' arresto io non amerei distaccarmi dalla regola, che ogni volta che la nave, e mercanzia non giunga al luogo del suo destino, ma per lo spazio di tre giorni sia fortuitamente trattenuta, e resti in potere altrui, dicasi avvenuto il caso della commessa stipulazione quanto al sinistro. Allora quindi che non vi è la prova, che l'arresto seguì in conseguenza di un decreto del principe, perchè sia riputato fatale, è d'uopo giustificare che la nave sia stata trattenuta in una detenzione più lunga di tre giorni.

59. Quantunque il testo nelle *LL.* 18. §. 11. *ff. de mun. et honor.*, e 1. *C. de navib. non excus.* non parli propriamente, che delle navi de' sudditi, le quali, così esigendo il pubblico vantaggio, sono comuni, e disponibili per il servigio della nazione = *cum omnes in commune, necessitas exegerit, convenit utilitatibus publicis obedire* =: pure i dottori ne hanno ampliata l' interpretazione, e dal vincolo che passa fra il cittadino, e la nazione ne hanno misurato il rapporto fra un popolo, e gli altri popoli tutti dell' universo. Non avevano essi bisogno di tale testo per appoggiare la loro opinione, diggià fondata sulla ragione naturale, base primaria d'ogni ragione

civile: ma nella difficoltà di stabilire sulla marina una saggia giurisprudenza non sono censurabili, se stimarono prudente consiglio il derivarla dal codice comune.

60. Da quì è che, parlando della nave, l'obbligo dei proprietarj a somministrare i loro bastimenti per il trasporto delle pubbliche derrate, e per le altre nazionali necessità fu esteso fino nei bastimenti stranieri, che si trovano in porto, o presso lo Stato che ne abbisogna, senza che dalla forza di tale diritto rimanga leso il diritto delle genti.

61. Verificato l'arresto della nave, come si debba fare dagli assicurati l'abbandono, e come debbano essi manifestare su di esso la loro intenzione agli assicuratori, subito dopo che furono informati dell'avvenuto sinistro, e che su di questi si sono determinati i primi per la rinuncia all'incetta, o per il solo rimborso dei patiti danni, si è già da me trattato nel T. II. *al Titolo V. dell' Abbandono.*

62. Basterà intanto ritenere, che se dall'assicurato non si fa per l'arresto la rinuncia all'incetta, o dentro i tre giorni dell'arresto, da chi l'ordinò viene pagato l'intiero prezzo della nave, o della merce, secondo la valutazione che avrebbe avuto il carico, se fosse giunto al sito cui era destinato, l'assicurato non essendo allora in danno, nulla egli può ripetere dagli assicuratori. Pothier *des assur. ch.* 1. *ar.* 2. §. 2. *n.* 57. *in fine.*

63. Tale notificazione dell'arresto, e successiva rinuncia da farsi, come si è detto, agli assicuratori dopo 6. mesi, se gli effetti sono arrestati in Europa, o Barberia, 12. in paesi più lontani dal giorno di essa notificazione, non sarà tale da indurre prescrizione nell'assicurato, che ove questi, potendolo, non abbia sollecitamente notificato l'arresto, e successivamente negli indicati termini spiegato il suo abbandono. Poichè ogni azione non decorre, che dall'istante in cui si può promoverla = *ex quo jure competere cœperunt actiones*. *L.* 1. §. 2. *C. de annal. excep. L. sicut.* 3. *C. de prœscrip.* 30., *vel* 40. *an.*, per la ragione che, *agere non valenti non currit prœscriptio*. Non vi è per altro che un solo impedimento, che possa veramente sospendere il corso della prescrizione, quello cioè, per cui l'assicurato ignori la perdita: mentre allora questo impedimento

di fatto è invincibile; essendo impossibile di agire contro gli assicuratori prima di sapere il sinistro.

64. Prossimo all' *arresto* è *l' embargo*, col quale la detenzione della nave avviene per via di sequestro tanto in tempo di guerra che di pace, e può essere commesso dal principe, e da qualunque pubblica autorità dello Stato. Egli è però, che il Park al cap. IV. *Of insurances* stabilisce, che gli assicuratori in Londra per un patto espresso, come altrove per un patto presunto, e legale, assumono il peso della indennizzazione di qualunque danno proveniente tanto dall' arresto, quanto dal sequestro di popolo, principe, o podestà qualunque.

65. Questa parola di *embargo* viene dallo Spagnolo, che significa *arresto*, o *sequestro*: ed ormai tutti i principi d' Europa se ne prevalgono in tale senso nei loro editti, e proclami, per vietare ai vascelli mercantili, che si trovano nei porti, e luoghi a loro soggetti, di non sortire, o partire senza loro permesso. Lo scopo dell'embargo sulle navi è di potersene servire non meno degli equipaggi di esse negli armamenti, che tali potenze hanno risolto di fare. I Francesi spiegano l'embargo coll'atto di far chiudere i porti, *fermer les portes*, in Olanda, ed in Inghilterra un tal atto si esprime colla parola di serrare, stringere le vie di mare, *presses to-press*. La differenza che passa fra queste due espressioni è, che il mettere embargo, chiudendo i porti, tende specialmente a proibire, che i vascelli sortano in mare; ed il senso di urtare, stringere, costringere, più specialmente contiene l'atto di prendere per forza delle genti di mare per farle servire sulla flotta, facendole requisire dappertutto in terra, e sull'acqua. Gli Inglesi hanno delle leggi, che si oppongono a questa leva forzata; ma soltanto per l'armata di terra.

66. » L'embargo, dice l'inglese Efraimo Chambers, è una inibizione, o un divieto, fatto da un sovrano, ai vascelli mercantili, onde s'impedisce il loro uscir dal porto; e qualche volta il loro entrarvi, talor anche e l'uno, e l'altro, per un certo tempo limitato. E sebbene l'embargo sia di gran pregiudizio al commercio di chi lo soffre; pure si pratica come cosa utile a chi lo commette, in tempo di guerra, nei sospetti d'invasione, o di altri mali, ed una grande

opportunità dell'embargo è questa, che il governo può servirsi delle navi mercantili, col loro equipaggio, e colle munizioni loro negli armamenti, nelle spedizioni, ne' trasporti, e simili, quantunque un tale ripiego sia di cattiva conseguenza.

67. Bisogna per altro che nella Spagna, e nel Portogallo non si riconosca dannosa al commercio di quei popoli siffatta straordinaria misura: giacchè ivi anzi è ordinariamente praticata col mettere l'arresto, o embargo su tutte le navi, che si trovano ne' loro porti, alla partenza della flotta spagnuola per le Indie occidentali, e dei bastimenti portoghesi per le orientali. *Wascket of insurances p.* 168.

68. Poco diforme dall'arresto, e sequestro di principe è quello che provviene per abuso di autorità, e forza contro le navi neutrali, le quali hanno diritto di opporsi alla visita, e di continuare il loro cammino senza fermarsi ad aspettarla per evitare il sospetto di baratteria, ed i pericoli del mare. *Baldasser. delle assicur. V. 2. pag.* 174. §. 50. Se pertanto colla forza da una nave che s'incontra, o che l'insegue viene arrestato un vascello neutrale carico di effetti neutrali, sotto pretesto che abbia ricusato di lasciarsi visitare, ed abbiavi resistito colla forza, questo arresto dee considerarsi come una impropria detenzione, per cui l'assicurato ha tutto il diritto di conseguirne il pagamento del sinistro.

69. Del resto, ben riflette lo stesso autore sotto a questo titolo, nel caso che la detenzione si commetta da potenza estera perciò, che in tempo di guerra arresti una nave neutrale per visitarla, e riconoscere se abbia proprietà nemica, tutte le spese derivate dall'atto di visita sono a carico degli assicuratori: ed ove sotto tal pretesto la nave sia ingiustamente trattenuta, o dichiarata di buona presa, si fa luogo al sinistro, ed all'abbandono, come si è detto al *Tit. V. dell'Abbandono, T. II.*, e si dirà sotto quello *delle Prese*, a questo successivo.

70. In mezzo però a quest'obbligo generale di aggravare gli assicuratori d'ogni danno, e spesa, avvenuta ai proprietarj del bastimento, o carico assicurato in conseguenza dell'arresto, o sequestro di principe, ne sarebbero quegli alleggeriti da tale aggravio, se l'assicurato avesse fatto navigare in quei luoghi, nei quali sapeva

essere in vigore l'*embargo*, o leggi tali che vietavano alle navi mercantili l'accesso in quei paesi, o porti in cui vennero sequestrate, o se anche il capitano si fosse sottoposto all'arresto col fatto suo sia facendo ciò che gli era ivi vietato, sia ommettendo di pagare, o fare ciò che ivi era dalle autorità locali ordinato a qualunque navigatore. E sebbene di tale atto, od ommissione del capitano non ne avesse avuta parte l'inscio assicurato; pure non ne potrebbe per ciò caricare agli assicuratori i danni dell'arresto, per essere egli risponsabile del fatto del suo mandatario secondo le regole dell'*azione esercitoria*, di cui al *T. XII. del T. II.*: a meno che non si fossero eglino addossati espressamente ciò che ben di rado accade, il pericolo della baratteria, e questa si verificasse in tutta l'odiosa sua evidenza.

71. Determinandosi l'assicurato per l'abbandono a causa di arresto, prima di esigerne il sinistro, dee far constare di avere già abbandonato, e rinunciato agli assicuratori qualunque atto, o riclamo abbia fatto, od abbia ragione di fare sulle navi, e mercanzie assicurate; e ciò allo scopo che ogni suo diritto trapassi in loro, i quali pagando il sinistro addivengono gli assoluti padroni delle cose sinistrate, e loro abbandonate.

72. Se un capitano viene avvertito, che passando dinanzi di una rada, di un porto, od altro luogo amico, corre pericolo di essere arrestato, può aspettare il convoglio per essere meglio assistito dalla forza, ed evitare così il pericolo dell'incontro, e dell'arresto; e le spese del mantenimento, e trattamento dell'equipaggio, al pari di qualunque altra spesa fatta in tale circostanza, passano per lo meno in avaria generale a carico degli uni, e degli altri interessati nella merce conservata, e nel sinistro evitato.

73. Per analogia di ragione, se una piazza commerciante spedisce ad un'altra un considerabile convoglio di navi mercantili, e per circostanze politiche sia obbligato il comandante ad ordinare un rilascio, una stallia in qualche porto sul corso della navigazione, ove trattenga sotto un positivo arresto il convoglio per molto tempo, non v'è dubbio, che per sostenere le spese fatte in questo trattenimento forzato, i capitani delle singole navi debbono fare le loro

avarie generali dinanzi del tribunale marittimo. Così avvenne nella flottiglia mercantile uscita da Lisbona nel 1799. sotto il convoglio di una squadra di guerra destinata per Livorno, e Venezia, e trattenuta in Maone, poi in Barcellona; e così fu giudicato in quell'anno nel 17. Ottobre dal magistrato dei consoli di mare in Pisa.

74. Avendo luogo per tale causa il regolamento delle avarie generali, vien esso formato colla liquidazione di tutti i danni, compresi quelli della diminuzione dei prezzi, e dell'aumento dei noli, che furono la conseguenza dei forzati trattenimenti, e che deggiono ripartirsi negli interessati, ed assicuratori con geometrica proporzione del rispettivo loro interesse nella conservazione delle cose assicurate.

75. Con identici principj si è giudicato, e si giudicarebbe nel caso di un convoglio francese, che dal Levante dovesse passare in Marsiglia, o da quello ad altro porto, e dovesse venire sotto scorta di bastimento da guerra: ma impaurito dalle vele comparse sul mare, il comandante facesse riunire tutte le navi in un porto, e non avendo che due fregate, o deboli forze, non fosse mai in grado di cimentare la partenza; anzi trovandosi in una stallia forzata, e mancante di provvisioni, e danaro, mediante un processo verbale legittimamente fatto obbligasse i capitani dei bastimenti mercantili a somministrargli l'occorrente, ed anche a vendere porzione del carico per supplire alle urgenze di pagare, ed alimentare i marinaj, e simili. Sarebbe questo un vero arresto, e con esso sarebbe accaduto il sinistro in guisa, che gli assicurati avrebbero ragione di far la loro rinuncia d'incetta all'assicuratore, e questi sarebbero tenuti a pagare le somme assicurate. Volendo però seguire le vie sole di equità in questo speciale caso, come si pratica nei giudizj arbitramentali, si potrebbe assoggettare gli assicuratori al pagamento del 50. per 100. del tocco, rilasciandosi agli assicurati il favore del ricupero che potessero conseguire; e così la finirono in somiglianti affari gli insigni avvocati Antonio Michon, ed Ascanio Baldasseroni, che nomino con vero piacere per la vastità delle sue cognizioni, e la soavità de' suoi costumi.

75. Finalmente allorquando l'arresto di bastimento, sebbene di

bandiera neutrale, accade per sospetto egualmente di un neutro contro di esso, e del suo carico, e per tale trattenimento forzato, o per sottrarsene intervengano dei danni, e dispendj, questi deggiono essere sopportati in avaria comune a carico, ed in proporzione composta del valore del bastimento, e dell' importo dell' intiero nolo. Ma se l' arresto, od il sequestro movesse da un sospetto relativo al solo carico, il bastimento non vi concorrerebbe, che per la metà del suo valore, e per un terzo nell' importo dei noli, rimanendo il restante a peso dei mercanti caricatori, come proprietarj di quel carico che fu il motivo dell' arresto.

77. Se un principe intimasse, per usarne, l' arresto a varie navi amiche, ed appena arrestate, foss' egli vinto dall' altra potenza belligerante, egualmente amica colla nazione da cui vennero le navi sequestrate, per ragione di postliminio sarebbero libere, ed atte a continuare il loro viaggio. Nè il vincitore potrebbe arrogarsi che fossero sua preda: conciossiacchè non lo sarebbero per ragione di conquista; a motivo che non furono mai una proprietà del vinto principe che le arrestò, e non può il vincitore succedere a maggiori diritti di quello che aveva il vinto: nè lo sarebbero per ragione di arresto; giacchè questo tendeva solo ad usarne personalmente il principe vinto, e da persona a persona nel successore singolare non può far transito il diritto di usare la cosa altrui per titolo meramente personale.

78. Potrebbe il vincitore rinnovare egli stesso l' arresto, l' embargo: ma in allora si cambiano i termini della tesi, e bisogna ch' egli sia nelle circostanze, nelle quali il diritto di natura, e delle genti permette di sequestrare colla forza le cose altrui. Se uno degli estremi sovra specificati per fare di queste un uso forzato, manca in lui, l' arresto è illecito, e non può essere che un atto indegno della pubblica fede, e della maestà di un principe.

79. Rispetto agli assicuratori sarebbe lo stesso; mentre egualmente anderebbero soggetti al pagamento del sinistro per l' intervenuto arresto: ma il principe commetterebbe un' ingiustizia che lo disonorarebbe al cospetto delle genti, e della ragione.

80. Non può mai essere lecita un' azione, che si fa con mezzi ille-

citi: quelle navi sono amiche, ed il vincolo di amistà non permette che sieno sequestrate colla forza, sebbene ciò si faccia al solo oggetto non di nuocere ai nostri amici, ma di meglio difendersi dai nemici. La difesa è lecita, ma è illecito modo, e mezzo quello di spogliare i nostri amici per riuscirvi. Debbono i principi, ed i sommi magistrati ricordarsi dell' esempio del *gran* Costantino, il quale disse, amar meglio morire, che lavarsi per guarire della lebbra nel sangue d' innocenti fanciulli, come gli avevano prescritto i barbari, ed ignoranti medici de' suoi giorni. « Se lo scannare i teneri bambini, e tuffarsi nel loro sangue fosse l' illecito sempre, ed abbominevole, ma specifico rimedio di quel malore, morirà l' imperatore di lebbra, ma non debbon morire i fanciulli. Questo è il vero; ed applicandolo al mio proposito dico, che suppongasi giusta, e legittima una guerra quanto si voglia, non darà mai diritto di violar l'altrui proprietà, obbligar a forzose vendite, a forzati noli, a servirsi della violenza, come di un diritto, e trattar gli amici al par dei nemici ». *Omnia regitis, principes, sed suum cuique servatis.* Symmachus *X. epist.* 54.

TITOLO II.

Delle Prese.

1. Fra i diritti che nascono dalla guerra, e dalla forza resa da questa legittima, un sommo luogo viene dai pubblicisti, e dalle nazioni accordato a quello delle prese. Anche gli Ebrei conoscevano questa ragione di guerra, e quanto i privati predavano ai nemici d'Israele in oro, ed argento era di particolare loro proprietà; ma gli armenti, e le altre cose si dividevano fra i combattenti, salvo che una cinquantesima parte veniva lasciata ai Leviti. *Num.* 31. *v.* 26. 29., *e* 53. *Deut.* 20. *v.* 24. Fra i Gentili gli uomini passavano in potere del generale, gli armenti dei soldati, e tutto il danaro al principe. *Coccei Com. n.* 1. *ad §. XX. C. VII. L.* 3.

2. Nasce questo diritto dal primo fonte del gius naturale, quello di difeudere se stesso, ed allontanare i mezzi di offesa dal nostro oppressore. Lo Stato che prende le armi per una giusta causa non solo ha diritto d'indebolire l'inimico su tutti i punti, e metterlo in istato di non poter resistere, ed avere mezzi con cui sostenere un' ingiusta violenza; ma ben anche può mettersi in possesso delle cose appartenenti al nemico, per riparare le spese, ed i danni sofferti nella guerra: mentre senza questa facoltà lo Stato non otterrebbe tutto quanto ha ragione di pretendere dal suo competitore. » Puisqu' il » s'agit, dans une juste guerre de dompter l'injustice, et la vio» lence, de contraindre par la force, celui qui est surde à la voix » de la justice; on est en droit de faire contre l'énnemi tout ce qui » est nécessaire pour l'affoiblir, et pour le mettre hors d'état de ré» sister, de soutenir son injustice ». Vattel *Droit des gens l.* 3. *c. VIII. §.* 138.

3. Se infatti lo Stato offeso fosse obbligato di sopportare da se le spese, e le perdite della guerra, non trarrebbe da quest' estremo violento rimedio il bene per cui la fece, sia conservando ciò

che gli appartiene, sia ricuperando quanto è a lui dovuto. La conquista delle isole, e delle marittime posizioni, non che l'impadronimento delle cose spettanti all'inimico sono l'effetto di questo bellico diritto. Per mezzo di esso si diminuiscono le forze, e risorse avversarie, e si aumentano, e rinforzano le nostre: si apre una strada alla vittoria, la quale spesso è la foriera della pace. L'effetto delle prese è dunque eziandio quello di condurre l'inimico a finire la guerra, e l'opposizione a condizioni ragionevoli, e ad accettare una pace solida, ed equa.

4. E siccome in mezzo alle incertezze, ai tumulti della guerra non è all'uomo possibile di precisare la quantità delle cose che gli abbisogna di prendere all'inimico per riparare ai proprj danni, così non è dal jus delle genti vietato alla potenza belligerante di prendere all'altra più che questa non dee, o da lei si pretende. Il trattato di pace eguaglia tutto: e quel principe che invade un regno intiero per ricuperare un forte, una città, o vendicare l'esecuzione di un trattato, ben intende di nulla conservare per se, fuori della cosa per cui si accinse a decidere colle armi le ragioni, che invano spiegò, e fece valere col mezzo delle ambascerie.

5. Si è veduto Luigi XV. dichiarare all'Europa, che nella guerra della metà del secolo XVIII. nulla egli prendeva per il suo regno di Francia, e rendere effettivameute al trattato di Aix-la-Chapelle tutte le conquiste, ch'egli aveva fatte durante la guerra colle altre potenze d'Europa. Lo spirito della conquista non è sempre la causa delle lunghe guerre che impegnarono i più grandi potentati del mondo: riguardi di Stato, e previdenze politiche hanno non di rado schiuse le porte di Giano, e di Bellona, terribili figli del Nume fulminante.

6. Vide l'Europa essere in un baleno attraversata l'Allemagna, e penetrata l'Ungheria dalle trionfanti legioni dall'immortale *Napoleone I.* condotte alla vittoria sul campo di Austerlitz; eppure padrone di gran parte di tre vasti regni, e della sede dell'impero nemico, non solo res'egli Vienna, e gli altri Stati alla Casa d'Austria, al suo valore soccombuta; ma ben anche sull'idea d'una vicina pace, si astenne dall'entrare nelle capitali delle vinte e conquistate regioni,

per non allontanare i sudditi, i cittadini dall' affetto fedele ch' essi avere doveano verso i, sebbene sconfitti, loro principi. I giusti riguardi che questo *Eroe* monarca ebbe per gli altri sovrani, non fecero, che rendere più illustre il principato, che i popoli hanno a lui conferito.

7. Ove quindi non siavi diritto per la presa, almeno vi è quello della custodia dei beni occupati all' inimico fino che questi non abbia adempito alle proprie obbligazioni, o tolti non abbia gli ostacoli che si videro opposti all' esercizio delle sue facoltà.

8. Se le prese vengono fatte da più armate riunite insieme, ed alleate nella guerra senza speciale convenzione, che sieno socie nelle prese, queste spettano soltanto alla potenza per di cui causa si combatte. I socj ed alleati sono stromenti di difesa per quella potenza; e l' azione, ed il comodo di essa non può essere dello stromento ma della causa. *Atque hæc causa sola jus belli habet, et dominus belli dicitur is solus, cujus causa est. Comment. in Grot. ad §. XXIII. Cap. VII. Lib.* 3. Se quindi comune è la causa dei combattenti, comune esser dee la preda. Infatti Tolomeo, e Cassandro regnanti d' Egitto, e successori di Alessandro mandarono delle truppe ausiliarie ad Antigono per vincere un partito egualmente contrario a tutti tre, e pretendevano giustamente per ciò di dividerne le prede, che questi malgrado i reclami sdegnosi di Tolomeo tutte per lui volle serbare. *Just. l.* 15. *c.* 1. *Appian. bell. Syr. p.* 121.; ma su questo punto vennero i tre collegi a speciale tenzone, e l' esito pronunciatosi contro di Antigono lo fece pentire della sua ingiustizia, ed ingratitudine.

9. Che se molte sono le potenze belligeranti, e ciascuno ha una causa speciale di guerra, e sono tuttavia fra di loro coalizzate, allora ognuna fa sue le prede che fanno i suoi soldati, od armatori; a meno che la distribuzione di queste sia determinata dal trattato della loro confederazione. Di questa specie fu la guerra incominciata nel 1688. dai Germani uniti agli Inglesi, Olandesi, o Brabantesi, e Spagnuoli contro Luigi XIV., ripetuta contro la Francia al principio del secolo XVIII., e fu pur quella finita nel 1698. contro i Turchi dall' impero di Allemagna, dalla Polonia, e dai Veneziani.

10. Alle volte si conviene di dare alle truppe alleate una quantità delle prede, o di danaro, ed allora le prede tutte spettano alla potenza per cui si fa la guerra, e se ne paga la quota in effetti stimati, od in contante alle potenze federate. Di questa specie fu l'infausta guerra, che la Casa d'Austria sostenne ingiustamente contro la Francia, e la Cisalpina nel 1799. coll'ajuto dei Russi interessati in una tanta parte delle finanze, e dei prodotti delle provincie, che si avvisavano d'invadere.

11. Finalmente sogliono le potenze prestare nelle altrui guerre le loro forze a spesa di quella per cui si guerreggia, ed allora tutte le prede attive, e passive spettano a questa principale potenza, la quale è tenuta rimborsare le altre alleate di ogni spesa fatta per il sostegno della guerra sia per le armate, sia per le prese sofferte, od altrimenti, quantunque nulla da lei si fosse acquistato, o preso ai nemici durante la confederazione. L'Inghilterra ha in quest'ultime guerre date delle somme immense alle potenze, perchè entrassero nelle sue viste, e facessero guerra ai di lei nemici: ma in questo caso le prese sono a beneficio, o carico relativo di quelli soltanto che le fanno, o le soffrono. *Si socius suis sumptibus alteri auxilia promisit, hic nihil ei stipendii loco solvere tenetur: si de certa mercede convenit, ea sola debetur, adeoque prædæ partem neutro casu sibi arrogare potest: si plane nihil dictum est de stipendio, sumptus erogare tenetur is, qui socii opera utitur. Addit. ad §. XXIII. c. VI. lib. 3. Grot. in Comm. Coccei.* Ed in egual modo le prese non appartengono a quella potenza socia, che aiuta l'altra nelle guerre per mero spirito di amicizia, e beneficenza, gratuitamente senza stipularsi alcun profitto dai fatti d'armi, o dalle azioni, che durante la federazione riuscir possono vantaggiose alla causa per cui si battono.

12. Il jus delle prese si può dir antico quanto sono antiche le guerre. La sagra storia ci riferisce lo scomparto da Dio ordinato a Mosè delle cose prese ai suoi nemici sconfitti, e soggiogati in guerra: dagli uomini fino alle cose le più comuni fu sotto quel governo teocratico dichiarata da Dio giusta la preda, ed equo lo scomparto degli oggetti predati. *Dixit quoque Dominus ad Mojsem: tollite*

summam eorum quæ capta sunt ab homine usque ad pecus, tu et Eleazar sacerdos, et principes vulgi, dividesque ex æquo prædam inter eos qui pugnaverunt... et separabis partem Domino... unam de quingentis, et dabis eam sacerdoti. Num. *c. XXXI.* §. 26.

13. Nel discorso tenuto da Achille ad Agamennone perchè questi si teneva nelle prese fatte ai Trojani una quantità maggiore degli altri ben si vede, come fosse da quegli antichi abitatori dell' Asia riputata legittima e giusta la ragione di far presa delle cose spettanti all' inimico.

» Nam neque me tecum prædæ pars æqua sequetur
« Si Danaum virtus trojanam everterit urbem.

Homer. Illiad. L. I. v. 163. 164.

» . . . . . Prædæ ducere sortem.

Virg. Eneid. L. IX. v. 268.

14. Alla evidenza del diritto di far le prese non corrisponde quello della loro divisione, se cioè spettano solo al principe, ed allo Stato, o se debbansi distribuire ai soldati, ed al popolo.

15. Variano d' assai su questo punto tanto le teorie di tutti tempi, e di tutti i popoli, quanto le dottrine di tutti i pubblicisti, e dei filosofi, che alle loro meditazioni sottoposero questa politica quistione sulle *prede* terrestri, e sulle *prese* marittime, di cui io parlo.

16. Gli antichi non avevano l' idea che noi abbiamo delle prese marittime: la rozzezza, e semplicità dei loro costumi non gli aveva per anco portati ad alterare il diritto delle genti, e spesso a detorcerlo in odio delle nazioni, sfigurandone i principj, dai quali è derivato. Fecero essi delle prese, ma in modi diretti, e meno coperti da quel velo di giustizia, onde oggidì vengono ammantate le più reprobe azioni. Concepì Temistocle l'odioso progetto di far bruciare negli stessi porti ateniesi la flotta combinata de' suoi alleati per assicurare ad Atene sua patria, all' impero della Grecia quello del mare; ed Aristide il *Giusto* si oppose al barbaro disegno dell' animoso ammiraglio. Si predarono dai Cartaginesi varie navi di mercatanti romani, ma perchè portavano dei viveri a que' loro nemici, che stretti avevano d' assedio, per prenderli colla fame, siccome ottennero. Altri, e ben pochi esempj noi abbiamo in cui si pensasse

dai popoli antichi alle prese marittime. Vi volle la moderna foggia di fare un più esteso commercio per dilatare coi mezzi, e coi confini della navigazione anche quelli delle prese.

17. Gli Ebrei, i Greci, gli Ateniesi, e gli Spartani di ogni preda ne facevano un cumulo, che distribuivano ai cittadini in ragione dei loro meriti sia civili, sia militari. Mosè *d. l.*, Plutarco *vita di Arist. Lisand. Agesil.*, Erodoto *L. IX. c.* 79., e Xenofonte *de Laced. repub. c.* 13. *n.* 11. ci assicurano di questi fatti.

18. La stessa pratica veniva seguita dai Persiani, dai Cartaginesi, Romani, Germani e Franchi, Gotti e Svedesi, presso i quali tutte le prede di guerra si dividevano colla sorte, ed al loro re altro non toccava, che quanto gli era attribuito dalla fortuna: di questi fatti ce ne danno unisona testimonianza Plinio *L.* 23. *c.* 3., Q. Curzio *L. IV. e VIII.*, Diodoro *L.* 17. *c.* 66. 71., Strabone *L.* 15., Livio *L.* 23. *c.* 12., Gregorio Turreno *L.* 11. *c.* 27., e Gio. Magno *L. XI. c.* 11.

19. Coloro, che accusarono Coriolano di avere abusato della podestà imperatoria, si prevalsero d'una legge che vietava agli imperatori romani, ed ai loro generali di disporre delle prede fatte colle armi, altrimenti che in favore del popolo, o vendendole a prezzo da versarsi nel pubblico erario, o distribuendole in natura ai cittadini della repubblica. *Quæcunque ex hostibus per virtutem capta sunt, ea lex jubet publica esse, ita ut non modo privati eorum dominii non fiant, sed ne ipse quidem imperator exercitus; verum quæstor illa accipit, et vendita in publicum refert.* Einec. *antiq. Rom. VII.* 63.

20. Sebbene però il popolo fosse il vero padrone delle prede; pure la distribuzione di queste era devoluta all' imperatore delle armate tanto nei tempi della prima libertà romana, quanto in quelli dell' aristocrazia. Gli imperatori erano autorizzati, in nome della nazione che rappresentavano, a distribuire ai soldati, ed ai semplici cittadini le fatte prede: ma se vi era giusto motivo a credere che l'ambizione, l'avarizia, l'emulazione avessero guidata la mano distributrice degli imperatori, questi potevano da chiunque del popolo essere denunciati al senato, il quale o decretava la sospensione dello

scomparto, o ne faceva rendere altrimenti conto di quello che fosse già seguito. La severità del senato e la gelosia del popolo non permettevano, che i generali comandanti in capo, detti allora imperatori, rovesciassero, ed incitassero a tumulto l'animo de' soldati con un'avara distribuzione, o destassero l'invidia delle civili podestà, ed il timore del popolo con troppo prodighe largizioni. Spesso quindi apparvero citati in giudizio que' valorosi imperatori, ed accusati al senato per titoli di *ambito*, o di *peculato*, entrambi pericolosi alla romana libertà.

21. Ma se sotto tali discipline era serbato agli imperatori, o supremi comandanti militari il diritto di distribuire le prede ai soldati, questi certamente non ne avevano alcun diritto a pretenderle. *In his tamen arbitrium esse imperatoris, non militum. Æmilius apud Livium L.* 37. c. 23. Le prede al par delle conquiste appartengono al sovrano che fa la guerra, od a chi in suo nome vi presiede, e la comanda: egli solo può avere delle pretese contro dell'inimico, che l'autorizzino a prendersi, ed appropriarsi i di lui beni: i soldati sieno nazionali, od ausiliarj non sono che i mezzi dei quali la sua mano si prevale per far valere, e difendere i suoi diritti. Essi sono mantenuti a spese dello Stato, ch'egli amministra, e nulla essi fanno che non sia per suo nome, e per suo conto: deggiono i soldati battersi a favor della patria sotto le insegne del loro sovrano, di cui non sono socj nella guerra, e nelle prede, che per l'onore di avere quella salvata, e questo difeso. Ancor meno vi hanno diritto le truppe ausiliarie, le quali nè sono associate per alcun rapporto nella guerra, nè combattono per se stessi; ma per fare cosa grata alla nazione cui si uniscono, da cui vengono alimentati, ed assoldati, e per cui aspirano all'onore di segnalarsi colle azioni valorose, che sole possono renderli benemeriti al popolo per cui guerreggiano, e rispettabili presso coloro contro i quali portano le armi. Meritano peraltro tutti i riguardi della nazione per cui militano; e quantunque io non ami questo genere di truppa avventizia: pure s'ella è brava, e virtuosa, e si batte per nobili principj, io la reputo degna di somma lode, e di segnalate ricompense. Le truppe polonesi, svizzere, ed olandesi sogliono essere in questo caso.

22. Il sistema dei Romani sembrami il più giusto, e ragionevole che si possa adottare. Il generale che si trovava vincitore fuori dell'impero romano, od in casi che non giudicasse convenire di ritardare il riparto delle prede, faceva vendere il bottino, ne distribuiva parte ai soldati, secondo il loro rango, ed il resto si versava nel pubblico tesoro. Il questore riceveva dall'imperatore la nota degli effetti predati, faceali vendere all'asta, dopochè si erano mostrati al popolo nel publico trionfo; ed il danaro ricavato veniva per ordine dei consoli da esso questore riposto nell'erario dello Stato. Solevano per ciò i questori ordinariamente accompagnare in guerra gli imperatori: somigliavano essi ai commissarj generali di governo, che nelle attuali guerre veggonsi spedire al quartier generale delle armate, affinchè raccolgano le contribuzioni, e le prede, e le convertano a beneficio dello Stato che rappresentano.

23. Le prede pertanto spettano in proprietà alla nazione, cui appartiene la forz'armata da cui sono fatte, se avvengono nel calore dei combattimenti navali; appartengono agli armatori sotto le discipline di cui abbasso, se vengono fatte da un vascello, ed equipaggio armato in corso a privato vantaggio.

24. Se il sovrano comanda in capo le sue armate, egli può disporre una porzione delle prese a favore delle truppe in modo però che il corpo della nazione di cui elleno sono parte, non ne soffra nocumento, *ne quid Resp. detrimenti capiat*: il resto debb'essere venduto, e versato nel tesoro dello Stato. Imperocchè se l'universalità dei cittadini è obbligata per il patto sociale di cooperare alla difesa del corpo morale ch'essi formano, e colle fortune, e colla vita deggiono essi sostenere il peso delle guerre; viene dalla stessa giustizia dettato il dovere nel principe di versare nelle casse pubbliche tutti i prodotti delle vittorie, che sollevar possono i popoli dalle sciagure, e dagli aggravj sotto cui gemono nei tempi di guerra.

25. Non bisogna però soverchiamente angustiare la beneficenza del principe verso le armate; giacchè la bravura di queste, e la loro fedeltà difende la nazione dai nemici dell'estero, e conserva la tranquillità dell'interno. Spediscono esse alle loro famiglie, e spendono nel proprio paese il danaro, che ricavano dal militare bottino, e

tutto il bene ridonda per il medesimo Stato per cui si battono, e trionfano.

26. Se le flotte vincitrici vengono per ciò a predare dei vascelli, e bastimenti, molta parte almeno del carico, e degli attrezzi dee loro essere accordato; altrimenti o sospetteranno che i generali, come non rado avviene, abbiano divise le prime spoglie, o mormoreranno contro l'ingratitudine nazionale. I soldati non se ne intendono molto di politica, e di pubblica amministrazione: il bottino è il compenso delle loro fatiche, e dei disagi della vita militare, e questa idea forma tutto l'oggetto delle loro meditazioni. Gli uomini ebbero sempre le stesse inclinazioni: si videro a Roma mormorare le soldatesche, ed i tribuni denunciare alla plebe come ingrati, e sospetti d'ambizione i due consoli Romilio, e Veturio, perchè avevano fatto vendere le ricche spoglie della loro vittoria, onde far fronte all'inopia del pubblico erario. *Liv. lib.* 3. *c.* 12. *u. c.* 298. Ogni largizione ai soldati era dal senato ordinariamente riputata ambiziosa, improvida, e pericolosa: sotto la dittatura di Camillo il console Ap. Claudio tenne forte, perchè all'esausto erario, non alle truppe si desse il valor delle prede: *largitionem novam*, *prodigam*, *inæqualem*, *inconsultam arguens*. Liv. *l. V. C.* 8. §. 80. *u. c. post.* 359. Nè l'esempio de' più incorrotti, e magnanimi generali poteva essere imitato dall'avido soldato. Aurelio Vittore, Marco Curio Fabricio, Porcio Catone, Pompeo, e tanti altri incliti generali si facevano scrupolo di metter mano alla menoma delle cose predate in guerra: nulla si recavano alle loro case, e se qualche piccola parte era da loro delibata, veniva essa dedicata alla religione in un sagrificio agli Dei. Servio Galba, e Tiberio degenerando dalle civiche virtù de' loro antecessori, ad ogni bottino parlavano di farne la divisione alle truppe, per così arricchirsi eglino medesimi: M. Catone nella celebre sua orazione in senato fece mirare al popolo come i ladri di tenui, e privati furti languivano nei ferri, e sotto le pene; ed i rubatori delle pubbliche fortune andassero fastosi nell'oro, e nella porpora. *Gellius lib. XI. c.* 18.

27. Quando gli effetti bottinati sono di soverchia mole, di difficile vendita, o tali che di essi ne abbisogni lo Stato, è miglior consiglio quello di venderli direttamente al pubblico, od acquistarl

mediante perizia per la nazione, e col valore fare ai soldati la conveniente distribuzione, in ragione del loro grado, e del rispettivo loro merito. *Prædæ decisio, et pro personarum qualitatibus, ac laboribus justa divisio, ac principis portio.* Isidor. *apud Grot. L. III. c. VI. §. 3.*

» Præda sit hæc illis, quorum meruere labores.

Propert. L. III. Eleg. IV.

28. Che se al solo principe, non già al generale è dal diritto riservata la facoltà di far la distribuzione del bottino, esser non dee però vietato ai generali sul campo di battaglia di fare tra le prede qualche scelta sia per essi, sia per gli ufficiali, o soldati più distinti per valore, e bravura. Nestore si era scelta una bella, e virtuosa femmina dalle greche prede. Omer. *Iliad. 2. vers.* 625., Pirro si era scelt' Andromaca; Achille gettò gli occhi su Briseide; Ascanio sul destriero, e sull'armatura di Turno, ove fosse riuscito nella conquista d'Italia.

» Si vero capere Italiam, sceptrisque potiri
» Contigerit victori, et prædæ ducere sortem:
» Vidisti quo Turnus equo, quibus ibat in armis
» Aureus? ipsum illum clypeum cristasque rubentes
» Excipiam sorti.

Æneid. *Lib. IX. vers.* 257.

29. I Romani riconoscevano le prede dovute alle truppe come un quasi-diritto delle medesime, affinchè fossero più pronte, e coraggiose a battersi; e quelle venivano loro divise, o si lasciavano da esse prendere, come nei saccheggi che loro si permetteva d'una città, di un forte, di un vascello. *Præda autem militi concessa aut dividitur, aut diripitur . . . . ut qui operi adfuerant, fructu laboris percepto, ad alias expeditiones fierent promptiores.* Grotius *cit. loc. §. XVII. vers. PRÆDA in princ., et vers. SED HÆC in fine.* Questo genere di preda riesce più efficace ad eccitare il valore militare; poichè più grato, e più lieto riesce al soldato quanto prende di sua mano al nemico, e se lo porta alla casa, di quello che in maggiore quantità egli riceva dall'altrui arbitrio.

30. Anche i soldati al par dei generali possono essere rei di pe-

culato, quando non in palese, ma di nascosto sottraggono degli effetti presi al nemico, e li convertono in uso proprio. *Is qui prædam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur. L.* 13. *ff. ad L. J. peculatus*. Roma, inimitabile per la sua militar disciplina, esigeva dai soldati il giuramento di fedeltà, e di nulla togliere del bottino nel circuito di 10. miglia di più di quanto fosse loro permesso; ed ove avessero ritrovato, e preso degli effetti preziosi, entro 3. giorni dovessero notificarli al console, od al loro superiore.

31. E siccome a questo delitto andare possono soggette le truppe ausiliarie se colle nostre trovansi alla guerra contro i nostri nemici; così sotto gli ordini del capo, per una certa tacita ragione sociale, quelle pure deggiono approfittare della vittoria, e dei frutti di questa sia nel ricevere, sia nel prendersi le predate cose. I teologi vanno in ciò d'accordo coi giure-consulti, e coi filosofi: giacchè la equità ci addita, che s'abbiano comune il premio quegli, che comuni ebbero i travagli, e che ajuto ci recarono nei pericolosi cimenti. *Sane his qui secum fuissent in adjumentum fortasse sociati, partem emolumenti tribuendam asserit* [*æquitas*], *tamquam mercedem laboris. Ambrosius L.* 1. *de Abr. c.* 3.

32. Se tra i vinti vi fosse il principe nemico, il suo vascello, la sua tenda, e i suoi equipaggi, non si dovrebbero ai soldati distribuire, e meno loro permettere che s'inducessero a saccheggio. Fu sempre costume dei popoli più antichi il rispettare il tabernacolo del re nemico. Samuele, Ciro, Alessandro, i consoli, e gli imperadori romani ci attestano questo dignitoso costume tramandato fino dalla più rimota antichità. Se un principe, un capo di nazione ha la sventura d'esser vinto, esser non dee il bersaglio dell'insolente e licenziosa soldatesca. I capricci della sorte non giustificano quelli dell'uomo; e l'essere sventurato non è un titolo per addivenire più avvilito, ed oppresso. In questi casi il vincitore dee protezione, asilo, e sicurezza al vinto principe; barbari erano i Romani quando al carro trionfale gioivano di vedere strascinati i re da loro sconfitti. Le loro fortune, così come le conquistate terre passano al vincitore; ma in modo che l'umanità rattemperi quest'esercizio estremo del jus di guerra.

33. Le cose che si trovano nel territorio dell' inimico, ma che a questo non appartengono, esser non possono di buona presa; poichè non è della naturale ragione che ispogliando l'inimico si prenda il fatto altrui: nè il diritto delle genti potè introdurre il barbaro costume di far male ad un terzo con cui noi non abbiamo nè inimicizia, nè guerra aperta. *Quæ vero res hostium non sunt, et si apud hostes reperiantur, capientium non fiunt.* Grot. *d. l.* §. *XXVI. Quia injuriam non fecere domini, ad quos res illæ pertinent, nec injuriam ejus, qui bellum gerit defendunt.* Coccei *ad d.* §. A meno che su tali cose altrui l' inimico avesse un diritto di pegno, ipoteca, servitù od altro titolo a lui spettante: mentre allora quello qualunque fosse il diritto suo, spettar dovrebbe al vincitore, il quale succede per titolo, e diritto universale in ogni ragione competente al vinto, o soggiogato.

34. Se le cose dell'inimico si trovano in paese neutro, per cui passa il nostro esercito, e vi si guerreggi, ove sieno predate, sono di buona presa: a motivo che il principe neutro può ben opporsi al passaggio nella sua giurisdizione; ma dacchè permette che vi passino le armate, ed ivi si battano, e guerreggino, dee per conseguenza permettere che abbiano luogo tutti i diritti dalla guerra nascenti, e perciò anche quelli delle prese. Ma se non si tollera che il semplice trapasso, le cose all'inimico spettanti, che non sieno destinate all'uso della guerra contra l'armata transeunte, predare da questa ivi non si possono; a motivo che le potenze belligeranti, quando attraversano le situazioni medie, e neutrali sono private persone soggette all'impero, ed al giudizio del principe, che ivi comanda, e loro non è dal jus delle genti accordato di prendervi cosa alcuna colla forza. *Hostes igitur invicem vim sibi inferre in terra media non possunt, non quia pacatus id lege sua prohibuit, sed ex ipsa lege naturæ.* Coccei *ad* §. *XXVI. Grot. vers. Potest lege.*

35. La base della giustizia delle prese consiste nella giustizia della guerra durante la quale, vengono esse fatte: *ac jure naturæ quidem bello justo ea nobis acquiruntur . . . . intra æquum pœnæ modum.* Grot. *L. III. c. VI.* §. 1., all' effetto di far sopportare all' inimico una giusta pena del male, ed affronto che ci ha fatto,

e metterlo fuori di stato di recarcene nuovamente; si fa, per dir così, giustizia a se medesimo, giacchè tutte le nazioni fra di loro sono eguali, e non è che colla forza, che l'una può mettere l'altra in dovere. Il Vattel, non distinguendo su questo punto i principj del gius di natura da quello delle genti, vuole che la causa della guerra sia giusta, od almeno tale di lasciare in buona fede il nemico che la sostiene. Nel dubbio questo autore ritiene che sia la guerra dalla giustizia difesa, ed il nemico in buona fede. *Droit des gens. Prélim.* §. 21. *L.* 3. §§. 40. *e* 162. *Ce n'est donc que l'injustice manifeste, dénuée même de prétextes plausibles ou d'excès dans les procédés, qui donnent à un ennemi le droit de punir* = ivi =

36. Queste eccellenti massime di Grozio e Vattel sono più da filosofo, che da pubblicista; poichè, se la controversia fra due Stati è la causa della guerra, e se la forza sola è il giudice della controversia, non veggo come si possa moralmente decidere, che una guerra sia giusta, od ingiusta. Nella guerra non v'è luogo al raziocinio: la vittoria è quella che col fatto decide la controversia, ed al vincitore è sempre permesso di far contro i suoi nemici buon uso così della guerra, come della sua vittoria. *Cui omnia in victoria lege belli licuerunt.* Salust. *de bello Catil.*

37. Samuele Coccejo, illustrando i commentarj da me sopra citati di Enrico Coccejo all'opera di Grozio, vede in questo autore l'intima persuasione, che una guerra anche ingiusta rende giuste le prese, purchè sia la guerra solenne, e formale. *Jure gentium Grotius aliud statutum esse fingit in bello solemni. Ibi enim etiam eum, qui justam belli causam non habet, vel ultra modum debiti, ac pœnæ aliquid exigit, jure agere, ait: atque hinc capi posse quoque bona subditorum innocentium pro debito civitatis, etiam pro eo quod in bello subnascitur, non vero pro delicto civitatis.* DE DEFENS. JURIUM. *Proem. IX. c.* 8. §. *LXXXIX.*

38. Somma differenza ci dee passare fra l'opinione tratta dal jus naturale, e quella desunta dal diritto pubblico: quello nasce dalle pure massime della fisolofia, e della morale, la quale non suppone mai che un uomo voglia ledere il suo simile, e questo dalla neces-

sità delle combinazioni umane, le quali pur troppo mostrano, che gli uomini col fatto attentano ai diritti altrui più che il ponno, e sorge così da un patto volontario delle nazioni, detto perciò da Wolff, *jus volontarium gentium*: quello è immutabile come la mano divina che lo scolpì nell'umano cuore, e questo dovette variare colle vicende dei popoli, e delle guerre.

» Hinc bellica jura
» Armorum jus.

MAFFEI *in Æneid. II.*

30. Ormai tutte le nazioni del mondo veggono ricevuto nel codice universale delle genti il diritto della guerra risolto e deciso da quello della forza, e l'odio, o l'oppressione da cui un tal diritto è nato, più non viene di questo ad attaccarne la legittimità. *Jusque datum sceleri*, dice Lucano. La gloria del vincitore è di non offendere le leggi del pubblico costume, e dell'umanità; ma le prese ch'egli fa sull'inimico sono lecite per jus di guerra, ad onta che odiosa sia stata la causa da cui essa nacque.

» Tum certare odiis, tum res rapuisse licebit.

VIRG. Æneid. X. v. 14.

40. Vero per altro è, che al cospetto delle altre nazioni, all'occhio dei filosofi, al sindacato della ragione macchiasi d'infamia quel vincitore, che abusando della vittoria con effrenne prepotenza, ed abuso nuoce al suo nemico, anche allora che questi più nol danneggia, ed è fuor di stato di fargli resistenza: o commette, o permette che si commettano empietà, orrori, ed impudenze contro dei vinti popoli. Imperocchè fra le cose che si possono fare, quelle soltanto deggionsi commettere, che convengono di essere fatte. *Quid deceat vos, non quantum liceat vobis, spectare debetis: si enim quod liceat quæritis, potestis tollere e civitate quem vultis.* CICERO *pro Rabir. Posthumo.* I più gloriosi principi della terra camminarono su questi principj di saggezza in mezzo alle loro vittorie. La clemenza di Enrico il *grande*, ridotto alla trista necessità di conquistarsi il proprio regno, fece meravigliosamente brillare il di lui valor militare: e persuaso questo buon re, che sì amabile virtù a chi l'esercita giova assai più di un inflessibile rigore, vide compiuti i

suoi voti colle vittorie, le quali invece di presentargli dei nemici soggiogati col ferro, gli riunirono dei sudditi, e dei cittadini affezionati, e mossi dalla bontà del cuore di un sì caro principe.

41. Ma se il principe in mezzo ad una guerra ingiusta, può della guerra esercitare i diritti, e predare le cose all' inimico, ed ai privati che di questo compongono lo Stato; *hoc ergo modo lædere hosti hostem licet, et in persona, et in rebus: idest non ei tantum qui ex justa causa bellum gerit, qui lædit intra eum modum quem naturaliter concessum, sed ex utraque parte, et indistincte.* Grot. *de jure belli L. III. c. IV.* §. 3.; quanto più un armatore non sarà in buona fede, s' egli munito delle commissioni del suo sovrano va facendo delle prese sui legni, e convogli dell' inimico?

42. È però assolutamente mestieri che la guerra sia *formale*, e *solenne*. Dicesi *formale* quando mediante le solite ambascerie, legazioni, e missioni vengono le potenze ad interrompere la loro politica armonìa, e mettersi in rottura, sia facendo cessare le vicendevoli negoziazioni di Stato, sia rinviando i rispettivi ministri esteri presso di loro residenti, sia collegandosi con potenze alla nostra nemiche, sia facendo, o tollerando atti, che inducono ostilità contro del nostro principe, o della nostra nazione.

43. *Solenne* è riputata la guerra, quando i principi hanno fatto pubblicare il manifesto, che inchiude, ed esprime la dichiarazione della guerra, o le cause di essa. Anticamente un sacerdote, un ministro del popolo si recava con una lance sui confini del suo territorio in faccia del competitore, ed ivi dopo aver chiesto riparo alle sue ricevute ingiurie, o la consegna, o restituzione delle cose al popolo suo spettanti, se non otteneva l'intento, gettando, o rompendo l'asta di essa lance annunciava, che la guerra era intimata; e da quel punto le prede, le aggressioni, le pugne, e le morti erano permesse.

44. Prima di tale manifesto, o pubblicazione non essendovi gli estremi, che accertano l'armatore dell' esistenza di una guerra formale, e solenne, egli non è al par del suo principe abilitato a far preda sull' inimico; e le cose per tal modo bottinate, o rapite non sono di buona presa. Il predatore trovasi allora privo di buona fede,

cioè del jus di guerra spettante al suo principe, e senza questo requisito egli è un corsaro, anzichè un armatore.

45. Sotto questi principj assai bene si comprende, che la *presa* altro non è che l'occupazione, il prendimento d'un vascello nemico, o riputato tale, e degli effetti ch'esso contiene, fatta, o fatto da uno, cui il suo principe diede l'autorizzazione di farlo. » Une » prise est la saisie d'un vaisseau ennemi, ou réputé tel, et des » effets qu'il contient, par quelqu'un à qui son souverain a donné » le pouvoir de la faire = *Traité des prises ch.* 1. §. 9.

46. La presa non solo significa l'atto di prendere un vascello inimico, o riputato tale, ma esprime eziandio la cosa stessa che si è presa, come la nave, o le merce in essa caricata. » *Prise* se dit d'un na» vire pris sur l'ennemi ». *Guyot art. prise*. Il Savary dà a questo nome lo stesso significato, sebbene in modi più estesi, portandolo al prendimento che si fa dei vascelli tanto ai nemici, quanto ai pirati, e di quelli che costoro prendono alle nostre flotte, ed ai nostri mercanti. » *Prise* se dit des vaiseaux, et bâtimens enlevés et » pris sur mer sur les ennemis de l'État, ou sur les pirates, par » des vaisseaux du roi, ou par des armateurs ayant commission de » l'amiral: ce qui s'entend pareillement des vaisseaux, et bâtimens » que les ennemis, ou pirates enlevent sur les marchands. » *Dict. Univ. de Com. art. prise.*

47. Il bravo Emerigon definisce la presa essere un atto col quale uno s'impadronisce di un vascello durante la guerra, nell'idea di predarlo, e con disegno di privarne il vero padrone. » La prise est » lorsqu'on s'empare d'un vaisseau dans le fait de la guerre, ou dans » un esprit de déprédation, et avec dessein d'en priver le veritable » maître ». *Traité des assur. Vol. I. ch.* 12. *sect. XVIII.* §. 1. L'Azuni si attiene in parte a questa definizione, e qualifica la presa essere un arresto di nave seguito in tempo di guerra con animo di depredarla, d'impossessarsi della medesima, e di spogliarne della proprietà il vero padrone: ma non mi pare, che questo autore abbia raggiunto il sentimento dell'avvocato marsigliese, ch'egli volle addottare. Imperocchè nel consulto, di cui lo stesso Emerigon ne fa menzione al citato luogo, viene maestrevolmente stabilita la sensi-

bile differenza, che passa fra l'*arresto* e la *presa*: L'arresto, in suo senso, avviene allorquando per ordine di un principe è trattenuta una nave per cause speciali fuori del fatto di guerra, per servirsene di essa o del suo carico, o per qualsivoglia altra ragione accidentale, in cui non vi sia l'animo di appropriarsi il dominio della medesima: ma la presa si verifica allora, che sotto il diritto, od il pretesto della guerra uno s'impossessa coll'arte, o colla forza di una nave altrui, con animo di depredarla, e di spogliarne della proprietà assoluta, e dell'uso il vero padrone.

48. La definizione, che per ciò a me sembra più esatta è questa, di qualificare la presa per un atto con cui sul mare, ed altro luogo navigabile coll'arte, o colla forza viene preso un vascello o carico nemico, o riputato tale per diritto, o sotto pretesto di guerra, da colui che trovasi a ciò abilitato dal proprio sovrano, e tratto in potere, e dominio del prenditore con animo di tenerselo per suo in libera proprietà, ispogliandone di questa il vero padrone dell'uno, o dell'altro.

49. Colla premessa definizione si ottiene meglio l'intento di decidere le marittime controversie in fatto di prese, le quali veggonsi definite, e spiegate dal cavaliere d'Abreu nel suo trattato sulle medesime al cap. 1. §. 3.

50. La presa è giusta od ingiusta a seconda, ch'essa è fatta da un inimico dichiarato, e secondo le leggi della guerra, od avvenne prima dell'aperta dichiarazione di guerra, ed al di là dei diritti prefissi ad ogni popolo belligerante dal jus delle genti. *Zonch. jur. fœcial. sect. VIII. q. 7. Heinec. in opusc. de navib. ob vect. vet. merc. commis. c. 1. §. 9.* E quando la nave, o la merce proviene da un porto, ed è destinata ad un luogo, il quale sia assediato, o di legittimamente vietato accesso anche ai neutrali, o quando si esercita il commercio proibito, può aver luogo tanto la confisca, quanto la presa a beneficio del prenditore. *Galliani dei doveri dei principi neutrali c. 9. §. 2.*

51. Vero è pure, che il portare vettovaglie, od altre militari sussistenze, o munizioni ad una nazione di noi nemica, darebbe alle nostre navi su tali carichi e navi un diritto di giusta presa, checchè

ci abbiano scritto su questo punto i più illustri autori ; giacchè le potenze marittime tennero sempre mano forte perchè nessun soccorso venisse recato ai loro nemici, e nessuna potenza neutra venisse così a sostenere indirettamente la guerra che contro di loro si fa: *Sed vero clamitabant inde Hanseatici, jura gentium, commerciorum, fœderum violata esse; navibus ab Anglia ita eo solum nomine, quod ad hostem commeatus deficerent, captis: idest, in territorio cujus se dominam ne obtendebat quidem Anglia. Et de de ea re quæstio illustris, atque a viris doctissimis disputata, in quantum hostibus ii, qui hostes non sunt aut dici nolunt, res aliquas jure gentium possint subministrare . . . a transvehendis armis, aliisque bello conducibilibus, et frumento abstinerent, in cæteris vero mercibus transvehendis nihil impediret . . .* Seldeno *mare claus. L. II. c. XX.* Veggasi il tit. X. della Neutralità Tom. III.

52. Se però si trattasse di sole merci comuni ed all'uso della guerra non destinate, nè già acquistate dai nostri nemici belligeranti, io penso che la preda non sarebbe buona a danno di un bastimento, e proprietario neutro: conciossiacchè l'unico avvantaggio delle nazioni neutre sia quello di fare il loro commercio con tutte le altre, senza timore di correre i rischj di quelle che sono in istato di guerra.

53. Per bene giudicare se una nave sia di buona presa, quand' essa non è già addivenuta una proprietà dell'inimico, ma tuttavia appartiene ad una potenza neutra, e commerciante con un' altra contro di noi in guerra, è d'uopo riconoscere primieramente se l'armatura sia di guerra, o no, e se il carico consista in cose che al solo uso della guerra sono destinate, come le armi, e munizioni belliche, od in effetti che non sono di alcun uso guerriero, come quelli destinati al lusso, od alle belle arti, o finalmente in cose che usar si possono in guerra, e fuori di guerra, come i danari, le vittovaglie, le navi, e simili.

54. Nel primo caso di una nave armata in guerra, o di un carico di munizioni belliche non vi è dubbio che la presa è buona; poichè tra i nostri nemici dee riputarsi colui, che fornisce a chi con noi è in guerra i mezzi con cui combattere a nostro danno:

In primo genere verum est in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria hosti administrat. Grot. de jure bel. L. III. c. I. §. V. Qualunque sia il vascello neutro, alleato, o nazionale, su cui si trovino munizioni da guerra, come armi d'ogni sorte, polvere, cavalli, equipaggi, legnami, pece, vele, cordaggi, ed ogni altra cosa atta a far opere di guerra, od a sostenere l'inimico, è irrimissibilmente di contrabbando, e di buona presa. Questa foggia di commerciare coi nostri nemici non è certamente compatibile nè colla neutralità, nè coi doveri di un cittadino verso la sua nazione.

55. Se il vascello neutro, od alleato, o nazionale contiene soltanto degli effetti di genere proibito, o di suolo, o fabbrica dell'inimico senza destinazione alla guerra, od all'uso nemico, essi vengono confiscati, ma il vascello viene rilasciato. » Mais s'il n'y » a que les effets prohibés qui soient sujets à la confiscation, le » navire doit être relaché. *comment. à l'art. XI. des prises de » l'Ordon.* 1681. *de France*. Ainsi le navire doit être relaché » avec le surplus de sa cargaison. On suppose néanmoins, que » ces effets de contrebande appartiennent aux amis, ou neutres: au» trement s'ils appartenoient aux ennemis, ils entraineroint la » confiscation du navire, et du reste de son chargement. *traité » des prises Ch. V. sect.* 6. §. 7. e 8.

56. Nel secondo caso di un carico di cose di lusso, o relative alle belle arti io non veggo, perchè si debbano queste ritenere di buona presa. Il mio nemico non addiviene contro di me più forte, perciò ch'una terza nazione neutra a lui spedisca delle ricche stoffe, dei quadri, od altri sontuosi arredi, o generi con cui questi tenga florido il suo commercio sotto gli auspicj della neutralità, e quegli versi il suo danaro nell'acquisto di cose, che non all'incremento delle forze belliche, ma al puro rabbellimento del proprio Stato si riferiscono. Il commercio di questi generi serve piuttosto ad infievolire anzi che ad ingagliardire il mio nemico, od a confermarne le di lui forze. *Secundum genus querelam non habet.... si beneficium illi neque vires majores daturum est ad exitium commune, neque confirmaturum quas habet. Grot.* ivi.

57. Se poi il carico è di cose servibili a doppio uso, come ap-

punto il danaro, il grano, il filo, la lana e simili derrate, o merci, e sia notorio che io sono in guerra colla potenza cui sono dirette, e che tali cose l'alimento esser possono di una più lunga guerra, la presa sarà buona quanto al diritto di farla; ma io dovrò poi restituirla in natura, o renderne il prezzo, dacchè me ne sarò servito: a meno che vi sieno delle speciali circostanze che stiano contro il padrone del carico, a segno di considerarlo unito a mio danno coi nemici, coi quali io sono in guerra.

58. Ma se i viveri vengono somministrati a piazze assediate, o bloccate fu in ogni tempo dal diritto delle genti ritenuta di buona presa in tempo di guerra quella nave che di essi è carica. LOCEN. *de jure marit. L. 1. c. 4. n. 9.* D'ABREU *des prises part. 1. c. X.*

59. Dicesi che un porto è bloccato allora, che nanzi, o d'intorno ad esso vi stanno due vascelli di guerra almeno che ne vietano l'entrata, od avvi qualche batteria eretta di maniera, che colpisca, e batta i luoghi di entrata, onde le navi, e gli uomini entrare non possano senza un manifesto pericolo. D'ABREU. *P. 1. c. 10. §. 11.*

60. La necessità per se stessa adunque di avere le derrate, o le merci, non ad uso di guerra, dirette all'inimico, non mi dà che il diritto di prenderle in mio uso, sott'obbligo della restituzione. Questo diritto non sorge, che dal principio di natura di prendere, in caso di necessità, dappertutto, ove si trova, quanto ci occorre per la nostra sostentazione: ma l'obbligo ci trasfonde di restituire ciò che si è tolto, dacchè in caso siamo di farne la restituzione. *Nam si tueri me non possum, nisi quæ mittuntur intercipiam, necessitas jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi alia causa intercedat.* = GROT. ivi =

61. Quando infatti i generi caricati non sono per verun conto di contrabbando, i sudditi delle potenze amiche, o neutre, possono di essi commerciare liberamente coi nostri nemici, sia portando loro delle innocue derrate, e mercanzie, sia prendendo in cambio, o pagamento altri effetti del paese nemico, osservando nel resto le convenzioni del proprio Stato, e di quello con cui si contrae, o di quello, a traverso di cui si passa nella navigazione, e nel commercio, e le altre marittime discipline, che al jus delle genti hanno relazione.

62. Ove quindi un vascello è uscito da un porto neutro, e carico di mercanzie nate, o fabbricate nel paese, per portarle direttamente in qualunque Stato, e territorio, ancorchè fosse in guerra col nostro principe, non è permesso ai nostri armatori d' impadronirsi di siffatto naviglio, o carico: a meno che questo carico fosse fatto, od acquistato per conto de' nemici, o che nella nave si trovassero delle merci di contrabbando.

63. Nè maggior titolo avrebbero gli armatori per gettarsi su di un vascello neutro sortito dai porti di qualsivoglia altro Stato, sebbene inimico, ma con carico non nemico, ad onta ch' esso consista in mercanzie prese sull' inimico; semprecchè queste navi se ne ritornino direttamente in uno dei porti della nostra nazione.

64. Che se poi trattasi d' un vascello neutro partito da un porto neutro, per andare in un altro porto egualmente neutro, non è permesso di arrestarlo: ed ove fosse carico di mercanzie nate, e fabbricate in paese nemico, queste sarebbero di buona presa, ma la nave esser dovrebbe rilasciata. Non variarebbe la giurisprudenza su questo punto, quand' anche il vascello, uscito da un porto neutro, fosse diretto ad un porto nemico, ed a bordo non avesse cose atte a sostenere gli ostili impegni.

65. Giusta perciò sarebbe la causa di far buona la presa delle cose altrui senz' alcun obbligo di restituzione, se dal complesso delle circostanze risultasse, che quelle erano dirette espressamente a sostenere gli impegni del nostro nemico; giacchè allora cessa di essere neutra quella nazione, o persona che le spedisce, ed indirettamente viene ad essere con noi in guerra. Lo stesso jus, che ci addita di potere togliere al nemico ogni mezzo con cui a noi può nuocere, ci autorizza a prendere anche ogni altro mezzo con cui un terzo può entrare nelle viste nemiche, e dar nuova lena, e forza all' ostile suo impegno.

66. Un' eguale giusta causa di presa nascerebbe da ciò che il trasporto di quelle merci impedisse l' esecuzione de' miei diritti, o del mio progetto di guerra, e che questo inconveniente esser potesse noto a colui, che autore è del navale trasporto. Se infatti chiusi e bloccati i porti, stretto, e guardato l' assedio, già l' inimico

fosse per abbracciare la resa, o la pace per difetto di viveri, o di danari con cui sostenere la guerra, ed un bastimento neutro venisse speculando su questa congiuntura per vendere le derrate, od introdurre dei danari nelle piazze, o nei porti del nemico, ove fosse preso, sarebbe giustamente catturato. Imperocchè somigliarebbe nel jus civile a colui, che desse appositi mezzi al mio debitore prigione, o nascosto per sottrarsi colla fuga, ond' io non fossi soddisfatto del mio avere; e verso di me colui sarebbe tenuto per il danno a me colposamente dato. Se Demetrio non avesse fatto appiccare il nocchiero di quella nave, ch'era diretta a portar frumento in Atene già vicina a cadere al par di Eleusina e di Ramonti, l'Attica, e la Grecia cadute non sarebbero in suo potere.

67. Nel jus delle genti a causa di guerra più gelose esser debbono le potenze belligeranti, che all' inimico nulla venga somministrato che sostener possa gli ostili di lui impegni; e tanto il sussidio dato, quanto quello diretto all' inimico esser dee veduto come un danno che a noi si arreca, ed una ragione ci porge di ritenere, e prendere le cose a siffatto ajuto destinate, e spedite. Le prese, i sequestri, gli ostaggi sono gli atti leciti a colui che vede un bastimento neutro recar soccorso, ed aita ad un suo nemico.

68. Ancor più leciti, e meno controvertibili sarebbero questi atti, se evidente fosse l'ingiustizia della guerra che si è mossa dall' inimico, e l'ingiusta causa di essa fosse notificata a tutte le potenze neutre. Poichè allora quel soccorso di bastimento neutro tutta l'idea ci destarebbe di una forza sediziosa e tumultuante, che rapisce alla pena, cui fu condannato, un reo di grave delitto.

69. Per quanto sieno sempre dubbie, ed incerte le cause della guerra, e pericoloso ed incauto appaja spesso il giudicare chi abbia torto, o ragione fra le potenze belligeranti, vi sono delle guerre di una ingiustizia cotanto spiegata, che non lasciano dubbio al mondo sul torto di colui che la mosse, o la sostenne. Sogliono quindi i principi magnanimi, e generosi con aperti proclami pubblicare a tutti i popoli le cause, che li riducono a prendere le armi, ed i diritti che sono costretti di ostilmente vindicare, sostenere, o proteggere per il bene delle proprie, od alleate nazioni.

70. Vi sono per altro delle guerre di emulazione le quali hanno la loro sorgente nella vicendevole arroganza della primazia nelle armi, e nel commercio cui aspirano le rivali nazioni. Ana, e Tiro, Atene, e Sparta, Roma, e Cartagine, Parigi, e Londra nella più remota antichità, così come ne' meno vecchj, e più moderni tempi ci presentano l'immagine di quello spirito emulatore, che animando i popoli di una nazionale gara, e contenzione, perpetua nel loro cuore un eterno mai estinto ardor di guerra.

71. Eppure quelle antiche emule nazioni erano sì magnanime, e generose che, riconoscendo la causa delle lor guerre dettata spesso più da un valoroso spirito di conquista, che da un retto senso di giustizia, rendevano le prede di quelle navi neutre che avevano fatte durante la guerra. Narra Polibio al lib. 1. delle sue storie, che alle volte i Cartaginesi presero delle navi romane, che recavano vittovaglie ai loro nemici: ma che riclamando i Romani contro siffatte prede per violata neutralità, venivano loro restituite dai medesimi Cartaginesi.

72. Una nave pertanto che, recando ajuti al nemico, esponga la nostra patria al pericolo, suol essere di giusta presa: giacchè sarebbe incauta, e stolta liberalità quella che si usasse verso colui, che alla ruina, al danno del nostro Stato per qualche via contribuisce, favoreggiando i nostri nemici. *Largiri ei qui conspiret adversus patriam non est probabilis liberalitas.* Ambros. *de off. l.* 1. *c. XXX.*

73. Questo canone di jus marittimo è fondato su quel generale principio della ragione di natura, e delle genti, ond'è permesso di impiegare ogni mezzo per allontanare un male, od un pericolo che ci sovrasta, ed indebolire colui che della nostra rovina esser pretende l'autore, sia ch'egli usi dei mezzi suoi proprj, o di quelli de' suoi amici, ed alleati. Questi hanno comune allora con lui la causa, e riputar si deggiono nostri nemici.

74. Ecco perchè le prese furono autorizzate in tutti i tempi, e da tutte le nazioni colte, e dai popoli barbari, come un seguito inevitabile della ragione di guerra. Hanno esse di vista di giungere più prontamente a farsi rendere giustizia dal nemico, o ad avere con lui la pace: doppio scopo che si cercarebbe invano, se a lui non si fa-

cesse il maggior male, e turbato non si vedesse ne' suoi stabilimenti, e nel suo commercio.

75. La storia di tutti i popoli ci presenta l'uso universale di armare dei vascelli, e di scorrere con questi i mari, per impadronirsi di quelli dei nemici, spogliarli dei loro effetti, ed assalirli fino nel seno delle loro fortune con vigorose discese sulle loro coste. Sono quindi coperti di gloria coloro che generosamente espongono i loro beni, e le loro vite ai rischj della corsa, autorizzati in debite forme dal loro governo, al di cui bene essi propongonsi di servire con zelo, e fedeltà. Più abbasso esaminaremo la tesi sott' altro aspetto.

76. Sono gli armatori, per un certo verso, più a portata di nuocere ai nostri nemici colle corse dei loro vascelli, che lo Stato intero delle flotte più formidabili: e per l'altro favorendo essi alla pubblica economía alleggeriscono il proprio governo dal peso di armare con grave nazionale dispendio una quantità di legni da guerra, che sarebbe costretto di porre in mare, e destinare alla corsa, senza il soccorso di quelli degli armatori.

77. Ma poichè dalla virtù al delitto per l'uomo audace, ed intraprendente spesso non evvi che un breve tragitto, e non rado la causa dal governo protetta va degenerando in abuso, e criminosa rapacità, stabilite si sono delle leggi disciplinari, e delle regole di polizia, di cui occorrerà parlarne in appresso, in forza delle quali la minor delle pene consiste nella perdita delle cose predate.

78. Lungi adunque da noi l'idea truce, e ributtante dell'armatore vorace, ed iniquo, che più si accosta al mestiere infame, e criminoso dell'abborrito corsaro, anzi che al militar esercizio di una corsa brava, e disciplinata. Deono perciò eglino guardarsi dal dare in quegli eccessi, che facendo gemere l'umanità, di questa sono la desolazione, e l'obbrobrio della loro professione. Per quanto terribile sia il mestiere dell'armatore, egli è soggetto almeno alle leggi della guerra, e riconoscer dee dei termini, che non gli è permesso di trasgredire.

79. Terribile, e disumano è infatti quel principio di jus marittimo che fa giudicare di buona presa un bastimento, che per evitare un imminente naufragio, od altro sinistro evento va suo malgrado a

rifugiarsi in nn porto amico, ma con carico, od equipaggio nemico al porto in cui approda. *Bona, vel res inimicorum deprædari recte possunt, licet navis amica, vel inimica vi ventorum tantum, et tempestatis ad littora, vel portus principis inimici accesserit.* Casareg. *dis. XXIV.* §. 31. Azuni *q. t.* §. *XXIV.*

80. Che se nell' atto di rifugiarsi in nemico lido vi apparisce un non so che di volontario, e generoso da canto della nave, che in vece di tentare la resistenza alle procelle, ed ai disastri, siasi abbandonata all'umanità del nemico, io non penso che allora buona sia la preda. Imperocchè ben lontano dal volerci nuocere, quel vascello si dichiara in poter nostro, ed arbitri ci fa della sua sorte.

81. In queste azioni non è d'uopo guardare ciò, che non è vietato dal rigore del jus di guerra; ma, come disse Claudiano all' imperatore Teodosio, è di mestieri soltanto fare quanto è decente:

» Nec tibi quid liceat, sed quid fecisse decebit
» Occurrat.

82. La giustizia non consiste già soltanto in fare ciò, che dalle leggi non è vietato; ma eziandio in astenersi da ogni atto, che all' onestà non è conforme. *Oportet quæ sunt inhonesta non quasi illicita, sed quasi pudenda vitare.* Plin. *Epist. lib. V.* Avvegnachè sieno dal generale buon costume degli uomini, e dalla sana ragione riprovate quelle azioni, che inopportune, ed indecenti riescono al bene della società, ed al carattere dell' uomo probo. *Est enim aliquod quod non oporteat, etiam si licet. Cic. pro Balbo.*

83. Le leggi sono fatte per rendere colte le nazioni barbare, e più virtuose quelle che sono civilizzate: ma un sentimento empio, ed immorale esser non può nè giusto, nè equo; dunque alla giustizia delle leggi non può appartenere un atto che sovverta ad un tempo i sentimenti della virtù, ed estingua i germi della benevolenza sociale.

84. Compreso da questi principj di umanità e giustizia il governatore dell' Avana, presso all' isola Giamaica, sua preda non dichiarò il vascello da guerra *l' Elisabetta*, comandato dal capitano inglese Elward, che nel 1746., in mezzo alla guerra che ardeva fra la Spagna, e la Gran-Brettagna, entrò in quel porto a lui nemico. » Io

» vengo, disse il capitano Edward al governatore della piazza, io » vengo a dare in vostro potere la mia nave, i miei marinari, i » miei soldati, e me stesso; io non vi domando che la vita per il » mio equipaggio. Io non commetterò, rispose il comandante spa- » gnuolo, un' azione disonorante: se vi avessimo presi nel combat- » timento, in alto mare, o sulle nostre coste, il vostro vascello ci » apparterrebbe, e voi sareste nostri prigionieri; ma sbattuti dalla » tempesta, e spinti in questo porto dal timore di un naufragio, io » mi dimentico, e debbo scordarmi che la mia nazione è colla vo- » stra in guerra. Voi siete uomini, e noi pure lo siamo: voi siete » sventurati, e noi vi dobbiamo pietà. Iscaricate dunque con sicu- » rezza, e rimpalmate il vostro vascello; trafficate anche, se vi oc- » corre, per far fronte alle spese che dovete subire; voi partirete » in seguito, e vi darò un passaporto fino al di là delle Bermude. » Se presi sarete oltre di questo confine, il diritto della guerra vi » metterà nelle nostre mani; ma in questo momento io non ravviso » negl' Inglesi, che uomini stranieri, pei quali l'umanità reclama » ogni soccorso » .

85. Questo memorabile monumento della magnanimità spagnuola riferito dal cel. Tomaso Raynal nella famosa sua *storia filosofica, e politica degli Europei nelle due Indie Lib. XIV.* §. 27. per quanto ci additi il caso di un vascello, che sarebbe per avventura perito, se rifugiato non si fosse in quel porto, non lascia per altro di contenere qualche cosa di volontario, e deliberato nel capitano inglese; il quale avrebbe potuto tentare il passaggio al suo destino in mezzo ai contrarj venti del capo di S. Antonio, o rischiare di sfuggire alla vigilanza dei guarda-coste dell'Avana, ed evitare le vicine correnti, e gli scoglj della Florida, piuttosto che darsi volonteroso in poter dei nemici con tanta confidenza, e lealtà. » Si l'on arrive » aisement à la Jamaïque par le vents alisés, en allant réconnoitre » les petites Antilles, il n'est pas aussi facil d'en sortir, soit qu'on » prenne le détroit de Bahame, soit qu'on se determine pour le » passage sous le vent. La premiere de ces deux routes a toute la » faveur des vents durant 200. lieues; mais dés qu'on a doublé le » cap St. Antoine, on rencontre à l'avant le même vent, qu'on avoit

» à l'arrière: ainsi l'on perde plus de tems qu'on en avoit gagné, » avec le risque d'être enlevé par les gardes-côtes de la Hâvane. » De ce péril on tombe dans les écueils de la Floride, où les vents, » et les courans portent avec une extreme violence ». Raynal = ivi =

86. Nel dubbio che l'atto del rifugio sia volontario, o necessario, viene riputato esser l'effetto d'un marittimo sinistro che fece risolvere un vascello a ricoverarsi presso l'inimico, anzichè perdersi infallibilmente in seno alle onde, e nel cuor delle tempeste. La preda allora è buona; giacchè queste sventure esser deggiono di danno a colui che le soffre; e somiglianti eventi sono inevitabili durante la guerra, che per essi addiviene prospera o fatale a chi la sostiene.

87. Egualmente buona per l'accennato riflesso sarebbe la presa di un vascello, che facendo incauto approdamento ad un porto, o lido nemico, da lui creduto neutro, od alleato, venisse in potere di una nazione, ch'esso peranco ignorava che rotta avesse la pace con quella cui appartiene. Imperocchè ogni capitano non dee giammai dimenticare, che in breve tempo cangiar possono le politiche relazioni delle potenze marittime, e che trovandosi in vascelli anche neutri, degli effetti appartenenti all'inimico, le navi con tutte le merci rimangono di buona presa.

88. Deggiono pure ricordarsi i comandanti di vascello, nelle loro spedizioni, che i naviglj neutri usciti da un porto nemico, ove abbiano preso il loro carico in tutto, od in parte, per andare negli Stati di un principe straniero, sia questo alleato, neutro, od inimico, possono essere arrestati, condotti nei porti dell'armatore, ed ivi dichiarati di buona presa col loro carico, ad onta ch'essi fossero caricati per conto del nostro principe, o di un commettente alleato, o neutro.

89. Ai fin'ora esposti canoni di jus marittimo vanno d'accordo le stabili, perenni convenzioni, e consuetudini de' più distinti popoli d'Europa. I famosi regolamenti passati in legge di mare tra la Francia, la Danimarca, l'Olanda, e la Svezia nel 1744.: quelli del 1760. con Amburgo, e le altre città anseatiche; i quali tutti sono

molto conformi al trattato dei Pirenei colla Spagna, seguíto verso il 1704.

90. Vero è non pertanto, che ai Danesi fu per lungo tempo accordato un favore più grande di tutte le altre potenze neutre, in virtù del quale eglino ebbero il privilegio di poter caricare nei loro vascelli, effetti degli inimici, senza rischiarne la confisca, la quale non può assolutamente cadere, che sopra effetti di contrabbando.

91. Anche agli Svezzesi, e Spagnuoli, che si trovavano in faccia ad un armatore francese venivano ad un dipresso accordati gli eguali privilegj: ma rispetto a tutte le altre potenze neutre si tenne ferma la massima generale quì sopra menzionata, in vigor della quale, se a bordo si trovano effetti del nemico, o nati, o fabbricati nel di lui paese, non meno delle merci di contrabbando, vanno soggetti a confisca; ma le navi col resto del carico non vietato debb' essere rilasciato al proprietario s'egli è neutro, e non avviato a sostenere gli interessi delle potenze contro di noi belligeranti.

92. E siccome poi alcuni potrebbero surripere dei passaporti per essere considerati come cittadini di una nazione neutra, ed eludere la vigilanza della polizia marittima, e l'interesse degli armatori; così in tempo di guerra non si dee avere alcun riguardo ai passaporti accordati dai principi neutri, tanto ai proprietarj, che ai capitani di vascello, sudditi, o cittadini degli Stati belligeranti, s'eglino non sono stati legalmente naturalizzati, o non hanno trasferito il loro domicilio negli Stati dei principi neutri, dai quali sieno forniti di passaporto prima della dichiarazione della guerra. Ed ove anche vi concorrano le predette circostanze, essi non possono godere del benefizio delle lettere di neutralità, se dopo di averle ottenute, sono ritornati negli Stati dell'inimico per continuarvi il loro commercio.

93. Può darsi che il carico non sia di genere vietato nè per contrabbando civile, o particolare in forza delle leggi di finanza, nè per divieto di guerra portato dal jus delle genti, ma il proprietario, il capitano, od anche l'equipaggio solo sia di genere proibito rispetto alla ragion di guerra. Nel primo caso la preda è buona soltanto sul carico caduto in commesso; ma nel secondo tutto è di buona presa.

Digitized by Google

94. Laonde non solo i cannoni, e le altre armi, ma eziandio i metalli, e le cose costituenti le materie primarie, che la mano d'opera converte in armi, sono di buona presa in tempo di guerra, per l'immediato rapporto, ch'esse hanno col sostegno ed appoggio dell'inimico, che di quelle se ne prevale.

95. E sebbene le repubbliche barbaresche, stabilite da qualche secolo sulle coste d'Affrica, non esigano assolutamente dai loro amici, che si astengano dal trasportare delle munizioni di guerra ai loro nemici: pure anche queste repubbliche non ignorano la distinzione, che dalla ragione, e dalle potenze europee si fa fra le merci libere, e proibite dal jus delle genti, in tempo di guerra. Il contrabbando di guerra non può essere considerato, che come un atto di ostilità indiretta, e quindi un titolo di buona presa.

96. Sono dichiarabili di buona presa tutti i vascelli stranieri, sui quali trovasi un sopraccarico, un mercante, un commesso, od ufficiale marino di un paese a noi nemico; o di cui l'equipaggio sia composto di marinari nemici al di là di un terzo; o che non abbiano a bordo il ruolo dell'equipaggio, veduto e riconosciuto dagli ufficiali marini dei luoghi neutri, d'onde essi vascelli sono partiti. Ogni dubbio in tempo di guerra genera un fondato sospetto di frode, ed ogni mezzo per evitarla, o reprimerla è giusto, e regolare.

97. Ogni sospetto svanirebbe, e con esso ogni ragione di presa nel caso, in cui il capitano giustificasse con degli atti ritrovati a bordo, ch'egli è stato costretto di prendere degli ufficiali marini, o marinai, nei porti ov'essi hanno rilasciato, per rimpiazzare quelli dei paesi neutri, che fossero morti, o periti, o perduti durante il corso del suo viaggio. Salvo che la perdita di questa gente venisse dimostrata coll'elenco dei disertori, o dei predati dai corsari, del combattimento dei quali non apparissero le prove; giacchè tale mancanza non sarebbe sufficiente per giustificare il capitano, che avesse a bordo del suo vascello uomini di contrabbando di guerra; a motivo che il pretesto di diserzione può servir per colludere coi nemici, ed il solo sospetto della facile collusione esclude il capitano dal godere di questa favorevole limitazione del rigore, cui è per ragione di guerra ordinariamente soggetto.

98. Ancor meno vi sarebbe luogo alla presa, se si trattasse di vascelli usciti dai nostri porti, non aventi a bordo altre derrate, o merci fuor di quelle ivi caricate, e muniti di congedo governativo, od ammiragliale se sono nazionali, od alleati, o di passaporto se sono nemici. Nè i nostri armatori sotto qualunque pretesto di merce ivi esistente sarebbero autorizzati a predare siffatti vascelli; poichè ai privati non è lecito di portar le loro indagini, o censure su quanto è fatto dal proprio principe; ad onta che a primo aspetto le cose appajano ingiuste, ed irregolari. Il mandato, che il principe ha nella libera amministrazione de' suoi Stati, lo tiene collettivamente dalla nazione, e non disgiuntamente dai singoli cittadini che lo compongono. Essi deono eseguire, e non sindacare gli ordini sovrani.

99. Osando gli armatori di violare le sovrane jussioni, o di contravvenire agli obblighi da loro contratti, od ai marittimi regolamenti, il governo dee garantire ai sudditi dei principi neutri, la conservazione, e sicurezza dei loro vascelli, delle merci del loro carico, e di ogni diritto loro appartenente, tranne ciò che può essere soggetto di confisca per altri titoli, e la riparazione di ogni danno, ed interesse, in cui fossero lesi per il fatto degli armatori. A riguardo delle merci soggette a confisca, il vascello neutro, da cui sono portate, può essere catturato in un porto dello Stato dell' armatore; senza che vi sia luogo ad alcun danno, ed interesse, abbenchè la nave si trovi nel caso di essere rilasciata, col soprappiù del suo carico, non caduto in commesso.

100. Se il fondato sospetto di servire all' inimico, o di giovargli è in istagione di guerra un giusto motivo di presa, nulla certamente vi ha, che renda un vascello più sospetto di appartenere all' inimico, o di ricettarne i di lui effetti, e quindi di miglior presa di quello, che sia, all' aspetto dell' armatore, il gettar sollecito le sue carte in mare. Chi tenta celare la verità ben ci dimostra il suo torto, e tutto si dee da lui temere. Ogni presunzione di jus è a lui contraria, e ritener si dee per un fautore almeno de' nostri nemici.

101. Nulladimeno, siccome ogni sospetto, e dubbio potrebbe venir meno nel caso, in cui si trovassero nella nave sufficienti carte per farne ben conoscere il proprietario, ed il destino del carico;

così ove dalle circostanze chiaramente apparisca, che innocente, e scevro di macchinazione fu il getto delle carte, cessar potrebbe il rigor della legge, la quale ben positivamente dichiara, che ogni vascello preso, di cui siensi gettate delle carte in mare, sia senz' altro dichiarato di buona presa col suo carico. » Tout vaisseau pris » du quel on auroit jetté des papiers à la mer, seroit de bonne » prise avec son chargement, sur la seule preuve des papiers jettés » à mer, et sans qu'il fût besoin d'examiner, quels étoient ces » papiers, par qui ils auroient été jettés, ni s'il en restoit suffisam- » ment à bord, pour justifier que le vaisseau, et son chargement » appartient à des amis, ou alliés. Traité des prises *c. V. S.* 7.

102. Parve un po' forte questa legge marittima al cuore del già invecchiato Luigi XIV., ma non meno sensibile alle regole di giustizia, ed equità; e scrisse quel buon re, in cui per temperarla all' ammiraglio conte di Toulose una lettera del 2. febbrajo 1710. » si ri- » metteva inticramente a lui, ed ai commissarj di marina nell' appli- » cazione del rigore di una tal legge, e nell' interpretarla secondo » l' esigenza del caso, e delle circostanze, che avessero obbligato a » gettare in mare le carte del vascello predato ». Ma la bontà di questo gran principe, mentr' era troppo favorevole ai neutri bastimenti, ed alla versuzia dei nocchieri, andava soggetta a mille inconvenienti.

103. Ammiriamo la clemenza di questo monarca, poich' essa è la virtù distintiva dei sovrani, che si fanno amare, *la clemence est la qualité distinctive des monarques*. Montesq. *Esprit de lois L. VI. c.* 21.; ma non abbandoniamo quel rigore di giustizia, che può sola tener a freno gli uomini, e le loro macchinazioni. La presunzione dell' uomo fu sempre un sommo argomento per rintracciare la verità, ed amministrare la giustizia: ma la presunzione della legge sta in luogo della verità, e nessun dubbio ci lascia sull' applicazione del diritto. Chi getta delle carte nel momento in cui l' obbligo suo sarebbe anzi di unirle, e presentarle, ben ci dimostra che queste, auzichè essere innocue ed indifferenti, contrarie sono all' impegno in cui egli trovasi in faccia al suo competitore. Chi poi le getta conscio a se stesso dell' obbligo a lui dalla legge ingiunto di esebirle, evidentemente ci manifesta che le carte da lui gettate, erano il

segnale, il monumento della legge da lui violata. In una parola il getto delle carte, o degli effetti esistenti a bordo in questo emergente serve di corpo di delitto della violata neutralità, e di prova provata della legalità della presa. » En effet quelle certitude pour- » roit-on avoir qu'il n'auroit jetté que des papiers inutiles ou indi- » ferens? ou plutôt comment l'immaginer? On ne jette point en » pareil cas, ce qui ne peut nuire. La présomption est donc de » droit, que ce serout les papiers propres à faire connoitre la ve- » ritable destination du navire, le propriétaire sécrét, tant du bâti- » ment que des effets de la cargaison, qu'auront été jettés; ou si » l'on veut, ce seront des instructions, et paquets de l'ennemi; et » alors l'armateur, ou le capitaine du navire sera encore plus cou- » pable = ivi = *pag.* 79. *vol.* 1.

104. Un altro indizio di violata neutralità, o di contrabbando di guerra è la contumacia, ossia il rifiuto a rispondere all' invito di mare. Dopo che l' invito è fatto a voce, o con un colpo di cannone tirato a polvere sotto bandiera conosciuta del governo dominante, il capitano della nave invitata, sia essa nazionale, amica, alleata, o neutra, dee ammainare le sue vele, e lasciarsi avvicinare, per soffrire la visita del suo vascello, e delle sue carte: e se dopo questa visita, e questo scrutinio, non vi resta alcun dubbio sul di lui vascello, e carico, l'uno e l' altro gli deono venire rilasciati. Ma ogni vascello che rifiuta di ammainare le vele, dopo il ricevuto invito, od avviso fattogli da un vascello armato in guerra, può essere costretto coll' artiglieria, od altrimenti a soffrire la visita, ed in caso di resistenza, e combattimento dalla di lui parte, se viene preso, esso è di buona preda.

105. Questa facoltà di far l'invito, od avviso di mare non è accordata già ai vascelli mercantili. Questi non hanno alcun diritto di corsa sui vascelli nemici, nè loro è lecito d' impadronirsene; e per conseguenza non hanno autorità alcuna d'invitare, od ammonire le navi ch' essi incontrano sui mari, per riconoscerle, e visitarle: a meno che fossero armati in guerra, e mercanzie insieme, e fossero perciò muniti di una commissione che gli autorizzasse ad attaccare l' inimico.

106. Quand' anche però l' incontro avvenga fra due vascelli egualmente armati in guerra, ed il capitano della nave ammonita rifiuti di ammainar le sue vele, ed avvicinarsi, può questi esservi costretto coll' artiglieria, o con altre vie di forza, od arte, senza ch' egli possa mai pretendere verun abbuonamento, per ragione delle avarie, che il suo vascello potesse incontrare a motivo del suo rifiuto, quand' anche dopo la visita, e ricognizione, si trovi esso nel caso di essere rilasciato: rilascio che non si otterrebbe, se il capitano invitato si ostinasse a non ammainare, e s' impegnasse in un combattimento, piuttosto che soffrire la visita, e venisse poi preso dopo una ostile resistenza. » Et si le capitaine s'obstine à ne point » améner ses voiles, et qu'il engage le combât plutôt, que de » souffrir la visite, et qu'il soit pris, il sera pour lors de bonne » prise. Commentar. *à l'ord. de France* 1681. *à l'art. XII.*

107. Questo diritto, che ha un capitano armatore di correre su tutti i navigj ch' egli incontra sul mare per ammonirli, riconoscerli, e visitarli, si può egualmente esercitare sui nazionali, sugli amici, alleati, o confederati, o sui neutri. Cleirac *art.* 23. *de la jurisdiction de la marine.*

108. Incontrandosi l'armatore, o capitano di un corsaro legittimo con un capitano di nave mercantile, questi non dee passare a bordo del primo per la visita delle carte, ove ne sia ammonito di farlo. E' sempre pericoloso per un bastimento mercantile, che il suo capitano passi, colle carte della nave a bordo dell' armatore, che si presenta per farne la visita: e per conseguenza, non essendo dell' interesse di questa nave che una tal visita segua, è giusto, e ragionevole, che spetti al vascello belligerante di mandare i suoi deputati alla nave mercantile per riconoscere le carte, e lo stato in cui essa si ritrova.

109. Generale è su di ciò la pratica, che incontrandosi dei bastimenti mercantili nelle baje, od in alto mare con vascelli armati in corso, o di guerra, questi spediscono la loro scialuppa a bordo della nave mercantile, con due, o tre uomini, ai quali il capitano, od il padrone della nave presenta il suo passaporto, e le sue lettere di mare, ed altre carte occorrenti. L'armatore non può mai bene

assicurarsi se il mercante ha le carte occorrenti, e nulla di contrabbando, senza passare a bordo del di lui vascello, e prevenirne le false esposizioni che gli si potrebbero fare. Trovandosi così a bordo l'ufficiale visitatore è meglio a portata di conoscere lo stato reale del bastimento, non solo per i ricapiti che vi si fa legalmente esibire, ma eziandio per la costruzione del vascello, per il linguaggio della gente di equipaggio, e per altri indizj, che meglio si raccolgono sulla faccia del luogo.

110. D'altronde il bastimento mercantile, quando ha inalberata la sua bandiera, ha fatto il suo dovere: se l'armatore vuol visitare, vedere, esaminare, tocca a lui a farsi avanti. D'Abreu *des prises p. 2. c. 10.* Hubner *saisie des bat. neutr. tom. I. in fine.*

111. Non basta però la qualità della bandiera, e della fabbrica del vascello per sottrarsi all'obbligo di essere visitato, sia perchè questi segnali sono spesso fallaci, e non escludono che il bastimento essere possa inimico, sia perchè, oltre la di lui qualità intrinseca, è d'uopo verificare se, a parte d'essere amico, o neutro, porti delle mercanzie di contrabbando, od altri effetti spettanti al nemico. Questa importante ispezione non può ottenersi senza la visita locale nel vascello incontrato.

112. Fatta la visita, e trovate in regola le carte di mare che accompagnano il bastimento visitato, questo esser dee rilasciato, senza che con esorbitante rigore l'ufficiale visitante infranga le casse, e spezzi le balle per vedere se vi sono effetti di contrabbando, o spettanti all'inimico. Tutto questo dee apparire dalle polizze di carico, e dalle altre carte che si trovano a bordo del vascello. Il solo caso di visitare i recipienti sarebbe quello, che ve ne fossero alcuni di cui non ne apparisse menzione nelle carte di mare; o che vi fosse fondato sospetto di simulazione, e frode da canto del bastimento visitato. Ogn'altra violenza sarebbe una manifesta infrazione del diritto delle genti, un insulto, ed una distruzione del commercio, e della navigazione dei popoli, i quali non sono meno liberi per ciò che sieno soggetti a tale visita delle potenze belligeranti. Questa mia opinione va temperando tanto il rigore dell'ordinanza di Francia adottata dall'autore del *Traité des prises c. IV. S. 1. §. 6.*, quanto

il troppo favore dei bastimenti neutri difeso dall' Hubner nella citata sua opera. *Tom. I. c.* 3. §. *LX. pag.* 240.

113. Se l'armatore, od il vascello di guerra tira il colpo di ammonizione, assicuranza, od invito sotto bandiera estera, dovendosi questo ritenere non per un invito di visita, ma piuttosto per un vero segnale di battaglia, non è vietato all'altro bastimento di far fuoco, e sostenere il combattimento; e venendo preso, non solo l'armatore è privato d'ogni diritto sulla presa, se il vascello fosse riconosciuto nemico, od altrimenti di buona preda, ma insieme del suo capitano sarebbe eziandio tenuto alla rifazione d'ogni danno, spese, ed interesse a favore dello stesso vascello, che venisse dichiarato neutro, e non di contrabbando. Nè per sottrarsi a queste rigide pene sarebbe a tempo l'armatore d'inalberare il suo stendardo nazionale, dopo aver già tirato il colpo di cannone di assicuranza sotto estera bandiera. *D' Abreu par.* 2. *c.* 8. Siccome però la colpa in questi casi suol'essere tutta del capitano, e degli ufficiali superiori, e non dell'equipaggio; così a spese dell'armatore esser dovrebbe in qualche modo indennizzata la gente di equipaggio, se nel fallo non avesse complicità alcuna.

114. Nè si può dire che le leggi della guerra permettano agli armatori questo stratagemma di tirare il colpo di cannone d'avviso, sott'altro stendardo che quello della nazione, sotto pretesto che bisogni trattare l'inimico colla stessa maniera ch'egli tratta con noi, e che basti di non combattere poi sotto estera bandiera. Imperocchè un uso, o per meglio dire un abuso, che fa torto all'onore, ed alla probità della nazione che lo pratica, non può mai prevalere ad una legge positiva, ed universale; ed un atto di bassezza, e perfidia non può mai essere giustificato dall'esempio de' nostri nemici, o di quelle nazioni, che osano di abusare francamente del diritto di mare, e delle genti.

115. Egualmente arbitraria, ed illecita è la presa d'un vascello anche nemico, se questo ha un passaporto del nostro principe, ed il capitano sia per ogni rapporto in regola. Non è raro il caso, in cui il governo a seconda delle circostanze suole accordare ai bastimenti delle nazioni anche belligeranti contro di lui dei passaporti per por-

tare nel loro paese delle derrate, o mercanzie: e quell' armatore che osa di opporsi alla sovrana volontà in catturando siffatti bastimenti, non solo dee sottostare alla resistuzione del bastimento preso, ed alla rifazione di ogni danno, e spesa; ma sibbene dee egli stesso essere imprigionato, e punito, molto più se il vascello dopo la presa venisse a perire.

116. Potrebbe però la presa essere buona, se il passaporto fosse spirato, estinto, od inefficace a riguardo del tempo, del luogo, e degli oggetti per cui è accordato: e se anche una burrasca, od altra forza maggiore, avesse impedito al bastimento di giungere in luogo di salvamento, ed al suo destino pria che spirassero le forze del passaporto, o venisse buttato dai venti, e dalle onde in luogo non compreso nel passaporto. Questo addiverrebbe allora inoperoso, e questi eventi sarebbero tutti a solo rischio del bastimento predato.

117. Non meno illecita, e riprovevole decsi giudicare una presa fatta in un fiume, benanche situato presso all'inimico, o nei porti, o sotto il tiro del cannone di una fortezza, o piazza marittima di una potenza amica, alleata, o neutra. Nessun armatore può entrare a far corsa nei fiumi dello Stato altrui, sotto pena, ove sia preso, di essere condannato alla galera, tanto il capitano, quanto l'equipaggio, e ad onta che questa gente sia munita di una regolare commissione di guerra.

118. Nè a giustificare l'armatore varrebbe la circostanza, che la caccia, o l'attacco contro il bastimento da lui inseguito fosse principiato in alto mare, e fuori della portata del fiume, o del cannone; mentre all' avvicinarsi ai suddetti luoghi riservati, doveva egli cessare dalla sua corsa, e volgere altrove la sua caccia. *D'Abreu des Prises par. 1. c. 4. §. 10. et suiv.*

119. La presa sarebbe buona se il porto, od il fiume appartenesse ad un nemico del principe, da cui il corsaro tiene la sua commissione, ovvero ad alleato, o confederato al medesimo nemico contro di esso principe belligerante. Tutti questi luoghi sarebbero di proprietà di gente contro del nostro principe impegnata, e nessuna neutralità di territorio sarebbe violata, facendo sul loro delle caccie, e delle prede ai bastimenti nemici, o ritenuti tali per i rapporti ostili che contro di noi conservano.

120. Ogni nazione veramente grande, e stimabile dee guardarsi d'infrangere queste leggi, e costumanze favorevoli alla neutralità, per seguire quelle soltanto, che nel momento sono avvantaggiose ai loro interessi. Rispettasi il diritto delle genti, ed il mondo intiero ci applaudirà, quando verremo alle armi per vindicarne la violazione ch' altri facesse a nostro danno. Se i Romani avessero colla coltura, e protezione del commercio da loro negletto, meglio conosciuta l'importanza di esso, il gran Pompeo nella famosa guerra col re di Ponto non avrebbe fatto porre delle navi a guardare le coste del Bosforo per fare intercettare, e punire di morte tutte le navi, e tutti i nocchieri, che avessero ivi osato di navigare per causa di commercio. Questa massima non era certamente conforme all'equità ond' è animato il codice universale delle società sovrane del mondo. Spesso nella pratica più che nella legislazione dei grandi popoli la giustizia ha ceduto il suo posto alla potenza, ed all' ambizione: ma se col fatto, e colla condotta non mancarono nazioni antiche, e moderne, che immolarono il jus delle genti alle viste di una sfrenata cupidigia, e di un' arroganza senza pari, col linguaggio almeno, e cogli scritti non osarono di portar cambiamento alle massime di pubblica ragione. Bisogna dare alla Francia questa lode, che il suo governo con tante ordinanze marittime con cui dilatò le sue forze di mare nei secoli XVI. e XVII., non ha giammai preteso di turbare la navigazione, ed il commercio ordinario degli Stati neutri coi suoi nemici. Anche la celebre Elisabetta, che tanto fece brillare il soglio d'Inghilterra nel 1575. col mezzo de' suoi ministri Guglielmo Winter, e Roberto Beàl notificò all' Europa, che gli Olandesi non avevano ragione di predare i suoi vascelli destinati ai porti di Spagna, perciò che questa fosse coll' Olanda in aperta guerra. Ma gli Inglesi non trovarono il loro conto a seguire queste massime nelle successive guerre sia verso le città anseatiche, sia verso i Danesi, ed i Polacchi, sia verso i medesimi Spagnuoli: solo che il parlamento britannico nel 1653. fece rispondere all' inviato di Svezia, che tranne le munizioni di guerra, gli Svedesi erano padroni di commerciar di tutto, ed ovunque, e con chi volessero. *Pufendorf. Rer. Suec. Lib. XXV.* §. 46. E sebbene quella regina nell' annuire su queste

regole alle istanze degli Olandesi abbia presa l' aria di fare un volontario suo accordo; pure non è meno vero che venne a riconoscere la libertà del commercio neutrale. *Selden mare clausum. Lib. II. C. 20. versicul. scilicet primo*. E ne' tempi a noi più vicini lord Carteret segretario di Stato a Londra nel 1744. dichiarò a nome del suo re al ministro di Prussia, che ai sudditi di potenza neutra era libero di commerciare dappertutto; purchè si astenessero di portare munizioni di guerra ai nemici della gran Bretagna, o provvisioni, o viveri alle piazze assediate, o bloccate dalle sue forze di terra, e di mare „ qu' au surplus le commerce demuroit libre aux puissances „ neutres, sur le même pied qu' il étoit en tems de paix ", e questo fu ripetuto dal suo successore alla segreteria di Stato. *Exposition des motifs du roi de Prusse à mettre arrêt sur les capitaux de la Silésie*. §§. 2. 3. 8. e 9.

121. Ancor meno esser dee perciò arrestato un vascello in mare, il di cui capitano abbia fatto ammainare le sue vele, sofferta la visita, e rappresentate tutte le occorrenti carte giustificative del buon ordine del vascello, e della spettanza di esso, e del suo carico ad un nazionale, o ad un suddito di potenza amica, alleato, o neutro, e di non avere al suo bordo alcuna merce proibita. Ma se dopo essersi adempiuta legalmente questa pratica, il capitano corsaro prende, o permette alla sua gente di prendere la menoma cosa nel vascello visitato, questo atto viene riputato una rapina corsara, e la pena di morte dee punirlo insieme de' suoi complici di un atto, che disonora l'armatore, ed il governo da cui ebbe le commissioni.

122. Poichè dopo la formale dichiarazione di guerra, e fino ch' essa dura le prese dei vascelli non neutrali sono buone, e legittime, queste deono cessare al momento della conclusione della pace. Ma poichè questa viene spesso più vociferata, che conchiusa, ed alle volte stipulata senz' essersi saputa, massime dai corsari in mare, è giusto e necessario, che nel trattato di pace venga stabilito un tempo, dopo il quale, secondo le distanze dei luoghi, le prese che si potessero fare da una parte, e dall' altra sieno illegali, nulle, e soggette a restituzione.

123. Siccome poi siffatta dilazione non è convenuta fra le parti

pacificanti, che per supplire alla mancanza della notizia della pace ne' remoti luoghi del mare; così questo tempo intermedio non si terrebbe accordato a que' corsari, e capitani, che fossero convinti di aver saputo molto prima la conclusione, e pubblicazione della pace: ed in questo caso la presa vuol essere restituita in uno coi danni, ed interessi da rifarsi al vascello predato.

124. Se quindi la presa avviene pria che spiri il menzionato termine, essa ritiensi buona, quand' anche il fatto della pace sia riconosciuto vero in seguito: a meno che si provasse ad evidenza che il prenditore in quell' istante sapeva realmente, che la pace era seguita; prova però che non potrebbe dedursi dalla sola dichiarazione del capitano del bastimento preso, sia che questi la faccia al momento della presa, o subito dopo. Somigliante dichiarazione può essere sospetta, e dettata da tutt' altro sentimento, che da quello della verità in qualunque tempo venga essa fatta.

125. Che se la presa avviene dopo essere spirato il surriferito termine, non può essa sottrarsi di andare soggetta a restituzione; ma non istrascinarebbe seco l' obbligo di rifare al bastimento preso le spese, i danni, e gli interessi, a meno che contro del prenditore vi fosse la citata prova, che al tempo della presa egli era istruito della già avvenuta pace.

126. Questa giurisprudenza non è difforme da quella sostenuta dall' Hubner, il quale dicendo, che non sono punibili quegli armatori, che ignorando la pace, continuano a predare i bastimenti, altro non vuol dire, se non che, appunto, sono soggette tali prese a restituzione, ma non già alla riparazione di spese, danni, ed interessi, cui sarebbero i prenditori sottoposti se in mala fede, e con cognizione di pace avessero seguitate le corse, e le prese. E' per altro troppo metafisico il principio di far cessare sul campo ogni diritto di presa dal punto ch' è segnata la pace, e di ritenere che gli armatori predando, quand' anche la ignorino, agiscano contro le intenzioni delle potenze contrattanti, le quali, se sono state di buona fede, sottoscrivendo il trattato, od i preliminari di pace, hanno senza dubbio voluto far cessare in quell' istante tutte le ostilità. Imperocchè appunto per farle realmente cessare, e ristabilire col fatto

la tranquillità della navigazione, e del commercio è imprescindibile di avvertirne gli armatori, e tale avviso in ragione della loro lontananza può essere a proporzione più lungo: e fino che ignorano la pace, essi sono in buona fede, ed in facoltà di predare. *De la saisie T 2. c. IV. §. X. pag.* 121. La fissazione di un tempo dunque per far generalmente cessare le ostilità è giusto, ragionevole, e conveniente.

127. Il cavaliere d'Abreu, facendo, dirò così, l'antigonista dell' Hubner, ritiene per buona la presa ogni volta che l'armatore, quando la fece ignorò la pace. Questo autore non fa distinzione alcuna, passa sotto silenzo l'accennato termine che si costuma di stipulare fra le potenze pacificanti per far cessare le prese, e tutto rimette alla buona fede dell' armatore. *Des prises par. 2. c. 11.*

128. Se dunque le potenze nello stipulare la pace non hanno prefinito alcun termine per la cessazione delle ostilità, queste s'intendono cessate per diritto, e fatto dal primo momento della pubblicazione della pace; da quel punto in poi ogni presa è nulla, e dee restituirsi. La sola distinzione consiste nell'assolvere gli armatori da ogni risponsabilità, e riparazione di danni, s'essi la fecero in buona fede, ignorando la pace in qualunque luogo essi si trovino; assoluzione, ch'eglino non otterrebbero, se venissero convinti di averla saputa, e di avere ciò non pertanto continuato nelle corse, e nelle prese.

129. Di buona presa senza eccezione è sempre ogni bastimento comandato da gente che scorra i mari senza commissione d'alcun principe, od altra legittima autorizzazione la quale dimostri, che il vascello non è nè inimico, nè corsaro pirata. Imperocchè qualunque nave da guerra, o mercantile vada in mare senza commissione, congedo, o passaporto di alcun principe, o Stato sovrano, o qualsivoglia altra carta di mare equivalente, essa è riputata come una nave corsara, o nemica, od almeno tale da non essere abilitata a navigare con sicurezza.

130. Ma non basta, che il capitano esebisca all' atto della visita le sue carte di mare, è d' uopo ch' egli non vi abbia contravvenuto; poichè se la commissione avesse a lui permesso di navigare in certi

luoghi, e con certe merci, ed egli avesse altrove navigato, o fatto altro carico, come contravventore dei proprj documenti, esser potrebbe giustamente preso.

131. Queste carte poi non potendo servire, che per un sol viaggio, la presa del bastimento addiverrebbe buona, se apparisse che il capitano ne avesse fatto un doppio uso: giacchè allora s' introdurrebbero le frodi, e più non si potrebbe conoscere se la condotta di lui fosse d' amico, alleato, o da nemico.

132. Per l' eguale riflesso sarebbe buona la presa, se il bastimento incontrato non fosse stato spedito da uno dei porti del principe da cui ebbe il congedo, od il passaporto; il quale addiviene inetto, e nullo, se risulta che fu accordato ad una nave, che non istette per essere riconosciuta, e registrata agli ufficj di marina nei porti dello Stato, che l' accordò.

133. Quantunque sia per avventura permesso agli armatori di avere a bordo varie bandiere, per servirsene all' uopo di quelle ch' essi giudicano a proposito, massime nei vascelli mercantili, sia per riconoscere più facilmente le navi che incontrano, sia per evitare la caccia di quelle, ch' essi stimano più forti di loro, o per meglio provvedere alla loro navigazione; pure è altamente vietato di tirare il colpo d' invito sotto stendardo forastiero, ed ogni vascello combattente sott' altro stendardo, che quello dello Stato, da cui ha la commissione, od avente più commissioni da due differenti principi, o Stati suol essere di buona presa per essere per lo meno sospetto di piraterìa, ed ostilità. Ed ove siffatto vascello fosse armato pienamente in guerra, oltre la sua confisca, il capitano, e gli ufficiali sarebbero al par dei pirati puniti coll' ultimo supplicio. Al solo equipaggio si accordarebbe l' indulgenza di esentuarlo dal personale castigo; mentr' egli essendo costretto ad obbedire, non può essere ritenuto colpevole pel fatto de' suoi superiori.

134. A parte del dolo, e della falsità che commette un vascello, che si prevale d' una finta bandiera, ed oltre l' ingiuria ch' egli fa al principe da cui prese la commissione, in dispregiando così il di lui stendardo, per combattere sotto quello di un altro, si rende colpevole di macchinata ostilità, e piraterìa per l' abuso, che impren-

de a fare di un segnale di verità, e buona fede qual' è la bandiera, introdotta dai popoli per assicurare il commercio, e garantire la navigazione dai sinistri incontri.

135. Non meno di buona preda si giudicano que' vaseelli col loro carico, i quali non tengono a bordo nè carte di noleggio, nè polizze di carico, nè fatture, od altri ricapiti atti a precisare la quantità, la proprietà delle merci ivi contenute: poichè allora tanto la destinazione della nave, che il suo carico appajano incerti, e sospetti. La loro alterazione e contraffazione è evidente; e ciò induce una legale presunzione, che tutto appartenga all' inimico, od almeno sia per suo conto caricato.

136. Nè qualunque carta, o ricapito esistente a bordo, o la dichiarazione del capitano e della gente di equipaggio sarebbero bastanti a garantire il vascello della presa, se quelle non fossero in buona e regolare forma, e se questa non fosse sostenuta da altre prove legali: tanto più che in tempo di guerra sia per ispeculazione degli avidi mercanti, sia per uno stratagemma degli infidi navigatori, nulla è più comune di mascherare le navi, ed il loro carico, sia da canto dei nemici, sia da parte dei bastimenti neutri, ed alleati: » ainsi » on ne sauroit être trop attentif à découvrir ces déguisemens, pour » le punir par la prise de ces navires. *Des prises c. V. S.* 3. §. 2.

137. Non è per altro di assoluta necessità, che il bastimento visitato per essere rilasciato libero aver debba a bordo collettivamente i tre summenzionati ricapiti; conciossiacchè basti, che abbia esso distributivamente uno soltanto di essi, cioè o la carta di noleggio, o la polizza di carico, od anche la fattura, semprecchè tali carte, qualunque sia quella che vi esista, sieno in buona forma, e superiori ad ogni eccezione. Ogni altro rigore sarebbe sovverchio, ed ingiusto, molto più se vi fosse a bordo il passaporto, il quale è il miglior d' ogni ricapito: esso supplisce a tutto, ed assicura superiormente, anche in faccia dei Barbareschi, la libertà del commercio.

138. Trattandosi d' un vascello di forma, o costruzione dei paesi in guerra, esso dee presentare la prova o di essere acquistato prima della dichiarazione della guerra, ed il contratto di vendita è allora indispensabile, o di essere stato preso ai nemici, giudicato di

buona presa, e poscia legittimamente venduto, ciò che dee risultare dal giudizio, o decreto pronunciato sull' identica presa di detto vascello.

139. Anche il ruolo dell' equipaggio getta un gran lume sulla questione se un bastimento sia ben predato, o no. Imperocchè se vedesi che la maggior parte di quella gente sono di paese nemico, vi è tutto il motivo per crederlo sospetto almeno di ostilità. Questa conghiettura sola però da se non basta nè per assolvere, nè per condannare.

140. Più importante e decisiva è la carta di noleggio fra il negoziante, ed il proprietario del vascello: mentre da essa vedesi il nome de' contraenti, la qualità, e spettanza delle merci, il luogo da cui partono e dove sono destinate, e le altre convenzioni fra le parti stipulate. Quest' atto autentico, ed esprimente tutti gli interessi dei compadroni della nave, e del carico è da esso solo più che sufficiente ad assicurare la nave, che ne è fornita, dagli accessi di qualunque armatore.

141. Le polizze di carico vanno del pari colla carta di noleggio, ad onta che questa comprenda il contratto di nolo dell' intiero bastimento, e quelle non sieno che ricevute particolari, che si rilasciano a coloro che affidano le loro merci per essere condotte ad un tal sito; sicchè quelle riguardano una parte del carico, e questa il tutto. Epperò con una tal carta di noleggio si è giustificato per l' andata, e per il ritorno del vascello: ma le polizze vi abbisognano ogni volta che si caricano nuove mercanzie, e tante quante sono le persone cui appartengono; e quando vi è quella, queste addivengono inutili per la sicurezza del vascello.

142. La fattura per se stessa non è atta per dimostrare la neutralità d' un bastimento, ma sibbene a fissare il prezzo che un mercante attribuisce alle sue merci che invia per conto altrui, o che spedisce a vendere per conto suo: ad ogni modo in via indiretta supplisce ottimamente alla dimostrazione dell' innocenza del vascello arrestato, perchè sia posto in libertà, quando in esso nulla vi appare di sospetto, e contrabbando.

143. Le lettere di oriondità, o cittadinanza del capitano sono di

poca influenza in questi giudizj; a meno che nel concorso di altre circostanze, questa sola prova mancasse, e vi fosse ragione di credere che il comandante della nave appartenesse ad un popolo nemico.

144. Il giornale di mare, sebbene sia un atto più istruttivo, e curioso che legale; pure contenendo esso la storia del viaggio, mette gli armatori a facile portata di verificare la condizione della nave, e del di lei carico, ed equipaggio.

145. Anche l'inventario, o sia registro degli effetti, che si trovano a bordo del bastimento, sebbene non riguardi che l'interna economìa della navigazione; ad ogni modo non lascia di servire alla dimostrazione della qualità del vascello, e del suo carico: e così mentre quegli atti non sono essenziali per l'atto di visita, sono utilissimi per l'oggetto della visita stessa, quello di conoscere il bastimento visitato.

146. Finalmente il certificato di sanità, col di cui mezzo il capitano giustifica di essere partito da un luogo non infetto, massime quando egli ha fatto vela nelle scale del Levante, e sulle coste di Barbarìa, ove il flagello della peste suol essere frequente, e desolatore, quantunque tenda piuttosto a schivare la quarantena; pure in modo indiretto può supplire alle giustificazioni, che il vascello arrestato dee esibire per essere sciolto, e liberato.

147. Contasi fra le *carte di mare* anche il libro detto *di sottobordo*, ma desso non verrebbe ammesso, che come prova suppletiva di quelle superiormente enunciate. I ricapiti debbono essere chiari, generali, e contenenti tutti gli oggetti componenti il carico, in difetto ciò che non è compreso si ritiene di contrabbando.

148. Quando però il complesso delle congliettture fa presumere la neutralità del bastimento, io sono dell'opinione del cavaliere d'Abreu *par.* 2. *c.* 13. *e* 14., che tocca all'armatore a provare, che gli effetti ritrovati nel vascello preso spettano all'inimico; in difetto della quale prova si ritengono appartenere ad un bastimento neutro, od amico.

149. Ma se le carte di mare non si trovano a bordo, e se ne vogliano esibire dei pretesi duplicati, o vi sieno altre mancanze, e circostanze, che facciano nascere la presunzione contro il vascello

predato, allora la presa si reputa buona, fino che con prove squisite, e genuine non ne venga dimostrato il contrario. Chi mai infatti non abbrevierà la mano alla frode pronta a fabbricare ricapiti all' opportunità, ad introdurre polizze, e carte non sottoscritte dalle parti, sotto pretesto che sono conformi a quelle da loro segnate? Io però non posso pensare col commentatore dell' ordinanza, che le deposizioni contrarie della gente dell' equipaggio preso, debbano prevalere alle carte ritrovate a bordo, per il motivo ch' essere possono frodolentemente concertate. Perciocchè verrebbe con tal massima distrutto quel principio di ragione, che un testimonio scritto non può essere vinto, e superato da uno non iscritto. *Contra scriptum testimonium, non scriptum testimonium non fertur. L. 1. C. DE TESTIBUS Nov. 90. L. 14. C. de contrah. stipul. L. 27. C. de testam. Hanc legem restituit ex Basilicis Cujacius L. 13. obser. c. 38., quam Antonini esse existimat: illius autem ea est sententia: ne testes recipiantur adversus tabulas, vel instrumenta quœ etiam testium subscriptionem habent: et eam expressit Harmenopolus his verbis L. 1. tit. 6. L. 22. D. 5. Nov. 90. EXORDIUM COD. DE TESTIBUS.*

150. Ma se si trattasse di carte private, fattibili da un solo, o da mano del capitano, o di altra persona per mascherare il vascello, e non sottoscritte dalle parti, e dai testimonj, o che si procedesse allo scoprimento della verità nelle vie criminali, o politiche, io non avrei difficoltà di accedere alla teoria del preopinante commentatore; giacchè in questi giudizj, ove cessa la buona fede, ivi la legge si arma di rigore contro l' autore della frode, ed ogni mezzo è legittimo per arrivare a scoprirla, e castigarla.

151. Questa giustizia volendo essere distributiva, fa sì che anche contro gli armatori venga usato lo stesso rigore, se abusano dei loro poteri a danno dei bastimenti che incontrano. Più infatti il giudizio è rigido sulla qualità delle prove, che un vascello dee dare per esentuare se stesso, ed il suo carico dalla presa, più gli armatori corsari potrebbero essere tentati di disperdere, o sottrarre le prove; che atte fossero a rapire la preda alla loro avarizia. Per porre un freno a questa facile tentazione il jus marittimo sottopone alla pena

corporale tutti coloro, che osano fare scomparire delle carte giustificanti la neutralità, o l'inprendibilità del vascello catturato; degradansi gli ufficiali, che giungessero a macchiarsi di questa colpa infame, e vanno soggetti ad ogni danno, e spesa, cui i proprietarj del vascello preso avessero succumbuto.

152. Questo attentato alla pubblica fede, può essere provato eziandio colla gente d'equipaggio del bastimento predato, e molto più colla confessione di alcuno, che si trovasse a bordo del vascello dell'armatore. Il complesso però delle circostanze può determinare la prova di questo fatto, il quale appunto per essere doloso, suole commettersi con tutta la segretezza, e disinvoltura.

153. Ove quindi risulti, che il vascello incontrato non ha in modo alcuno violata la neutralità, egli non puo essere assalito, e preso. La sola forza non sarebbe fra i popoli liberi un giusto titolo per prenderlo: degli uomini non accade come delle bestie, che si possano ridurre a segno col vigore; questo non dà autorità o diritto, nè obbligazione. Le nazioni si considerano fra di loro nello stato sociale, come le persone in quello di natura: tra due potenze, la più forte rispetto alla più debole ha quel vantaggio, che sente in se l'uomo robusto sul suo simile a lui di forze inferiore; ma questa forza, e robustezza non forniscono alcun diritto in chi le possiede per opprimere chi n'è privo. Se la sola forza fosse la misura dei diritti, le piccole società, così come i gracili uomini, non ne avrebbero alcuno. Ma le leggi della natura, e delle genti con linguaggio espressivo, e convincente proclamano, che l'eguaglianza dei diritti regge anco a fronte della sproporzione delle forze, condannano ogni sorta di oppressione, legano la podestà degli Stati, sieno essi grandi, o piccoli entro i confini del loro territorio, e del pubblico diritto, e giudicano non essere mai la forza maggiore un modo, un titolo di giustizia per acquistare alcuna parte di dominio. Mentre così gli Stati vasti, e potenti si difendono colla forza, i piccoli, e deboli si mantengono per la giustizia, e la generosità di chi li difende, e di chi potrebbe ad ogni tratto a suo talento invaderli, e trarli in servitù. Più uno Stato è grande, più esser dee maguanimo, e generoso coi piccoli, in facendo a loro riguardo

rispettare religiosamente ogni ragione delle genti, ed ogni patto sociale espresso, o tacito. E' questo un sentimento di natura comune anco agli animali più fieri.

Leon ch' errando vada = Per la natìa contrada,
Se un agnellin rimira = Non si commove all' ira
Nel generoso cor. = Ma se venir si vede
Orrida tigre in faccia = L' assale, e la minaccia,
Perchè sol quella crede = Degna del suo furor.

METAS. *nella Didone.*

154. Non sarebbe egualmente di buona presa il vascello di una nazione neutra, che sulle doglianze di una potenza belligerante, avesse fatte cessare le sue corrispondenze col popolo assediato, o combattente, e si fosse con ciò rimessa sul piede di una esatta, e fedele neutralità. La causa di temere sarebbe cessata, e tolto sarebbe ogni sospetto di ostilità, e con essa ogni ragione di presa.

155. Nè per avere una nazione neutra coll' ordinaria sua industria tenuto vivo, e fiorito il commercio colle potenze belligeranti su di cose indifferenti alla guerra, può una di esse trarre argomento di ostilità, e predare i bastimenti, che in siffatto commercio si trovassero occupati. Imperocchè quando ciascuna delle nazioni in guerra può egualmente approfittare delle merci, e delle produzioni della potenza neutra, questa non può essere molestata ne' suoi vascelli, ad onta che una di esse potenze avesse saputo trarne un migliore partito dalla sua industria. Questo avvantaggio sarebbe un fatto particolare della stessa potenza belligerante, e non già della neutra, la quale rispetto a se ha trattate con eguali riguardi tutte le guerreggianti nazioni; e da un fatto altrui, nessuno dee risentirne danno, massime nel libero esercizio delle comuni facoltà.

156. Non è infatti per rinunciare all' industria, ed al commercio che i popoli amano di restare neutri; ma sibbene per evitare i disastri della guerra, e trarne da essa partito con un più attivo smercio delle proprie derrate alle potenze belligeranti che ne abbisognano, e per aumentare così la prosperità dei proprj concittadini. Basta che questo commercio venga esercitato lealmente senza parzialità, e favore di alcuna delle potenze belligeranti.

157. Epperò tutti quei bastimenti, che, navigando innocentemente rispetto alla guerra, per una delle parti guerreggianti, non si rifiutano di usare gli stessi riguardi per l'altra in caso eguale, non sono per verun conto soggetti a legittima presa.

158. Non sono egualmente di buona presa que' vascelli, che si trovano fare il commercio coi nostri nemici, ma per una invincibile necessità indotta dalle territoriali loro circostanze. Un popolo abitatore di una terra ingrata, ed infeconda è costretto di trovare nell' industria la propria sussistenza: non avendo frutti del suo suolo, egli è costretto a fare il conduttore, il vetturale, dirò così, delle merci altrui. Interdirgli il trasporto delle mercanzie, ed il di loro commercio, è lo stesso che privarlo di sussistenza: e se questo fosse in lui un obbligo di quella neutralità ch' egli prescelse per far meglio il suo mestiere, assai meno crudo, e spietato per lui sarebbe il fare la guerra con un nemico fiero, ed accanito.

159. Illegittima è pur anco la presa di un bastimento neutro, che si trova in un porto nemico, al momento in cui esso porto è invaso, occupato, o preso dalle forze della parte avversa; a meno che vi si trovasse per avere mancato ai doveri del neutrale suo Stato. Sarebbe perciò legalmente predato se vi fosse entrato volontariamente, senza necessità, e permissione dell' occupante, durante il blocco, o l'assedio del porto, o della piazza; od in questo intervallo vi avesse portate munizioni di guerra, o di bocca; o vi avesse aperte, o mantenute delle corrispondenze illecite, e pericolose, od altrimenti contribuendo di buon grado, e senz' essersi costretto, alla difesa della piazza, e del nemico, sia facendovi servire il suo equipaggio, sia altrimenti cooperando al sostegno delle ostilità.

160. Il danese pubblicista, il celebre Hubner porta più lontano il favore dei bastimenti neutri, e sostiene con vigorosa eloquenza, che i vascelli riconosciuti serbare una stretta neutralità, se trovansi in alto mare, non sono di buona presa, qualunque sia il loro carico, ed il loro destino. Sentì questo autore la difficoltà della sua proposizione, e cominciò per preoccupazione a farsi carico delle contrarie opinioni: ma la dissertazione ch' egli fa sulla giustizia della sua opinione, dimostra che questa non è senz' appoggio. „ Ainsi le droit

„ de saisir en pleine mer les bâtimens neutres, reconnus pour tel, „ n'étant fondé ni sur l'état des belligerans; ni sur celui des neu- „ tres; ni enfin sur l'empire des lieux; il d'ensuit, qu'il n'est fondé „ sur rien, et que par consequence il est nul, ou chimérique; „ puisque le fondement ne scauroit s'en trouver ailleurs." *De la Saisie T. 1. pag. 149. edit. à la Haye.*

161. La generosità dell' opinione di Hubner non si sarebbe certamente da lui adottata, se alla testa fosse stato di una flotta, o di una nazione. Risente egli stesso le difficoltà del suo teorema, e procura di limitarlo coi rigori, cui assoggetta i bastimenti neutri, che trovansi in alto mare con effetti proibiti, ad uso di guerra, od appartenenti all' inimico. Dichiara quindi esser buona presa quella delle navi da guerra, costrutte in un porto neutro, per conto, ed uso dei belligeranti, sebbene condotte in alto mare dai medesimi neutri; o che sono dirette ad intraprese guerriere, ed a prendere anche indiretta parte nelle ostilità; o che si portano con un contegno che le qualifica per ostili: giacchè val più ciò che si fa di quello che si finge di fare; o che servono di trasporto alle spie, ed alle secrete corrispondenze, e relazioni degli inimici.

162. Finalmente il citato autore si riduce a riflettere, che se i belligeranti predano le navi neutre in alto mare, perchè sieno cariche di merci vietate in tempo di guerra, si sottopongono eglino stessi ad essere presi in caso eguale. Ma ognuno comprende, che questo riflesso anzi che giovare al suo assunto, gli nuoce terribilmente: poichè lasciarebbe esso invalere un uso, od a meglio dire un abuso reciproco in un punto dal diritto vietato, ciò che non potrebbe mai essere, non potendo dall' usurpazione illecita trarsi argomento di diritto alcuno, nè potendo mai l'altrui colpa servire di giustificazione alla propria.

163. Illecita non solo, ma criminosa, e piratica sarebbe una presa fatta non già sul mare, ma nei porti, nelle baje, e sotto la portata del cannone d'una potenza neutra. Colpa sarebbe soltanto il vicinarsi per visitarvi i vascelli; ma delitto di rapina sarebbe il farne di essi la presa. Nessun pretesto può rendere permesso un atto violatore dell' altrui giurisdizione.

164. La sovranità del territorio, detta anche superiorità territoriale non permette, che nei luoghi a quella appartenenti, i vascelli da guerra, o gli armatori delle nazioni belligeranti, osino di andarvi a visitare, o predare i vascelli dei loro nemici; e molto meno quelli delle potenze neutrali. Imperocchè tutte queste navi, qualunque esse sieno, si trovano sotto la protezione, e la giurisdizione passaggera del principe del luogo; e sarebb'essa offesa, se venissero sui navilj violate le leggi della podestà territoriale, e turbata la giurisdizione dello Stato ivi dominante. Nè, per i sovra ricordati principj, alcun principe straniero dee permettere, che i proprj sudditi macchino le di lui bandiere con atti violenti negli Stati altrui. *Supremi enim, optimique principis est omnium jurisdictiones licet inferiores tueri, et non turbare, et infringere.* REINCKING. *de regimine L. 1. class. V. c. 1. §. 4. Et hoc quod nos vocamus superioritatem territorialem idem cum eo esse videtur, quod Galli etiam vocant* LA SOVRAINETÉ. *Intellecto autem semel, superioritatem territorialem in subditorum, et degentium in nostro territorio cohercendi jure consistere.* LEYBNITZ. *de jure supremat. c. X.* Non appartenendo infatti che al sovrano legittimo, ed attuale dei luoghi l'esercitarvi una piena giurisdizione, nessuno straniero può esercitarvi alcun atto, che importi autorità, o potere, senza farsi colpevole di avere violata la podestà territoriale.

165. Che se la visita, o la presa seguisse sopra navi estere rifugiate nelle rade, e nei seni delle nostre coste, ma fuori della portata del cannone, ed ove giungere non potrebbe l'artiglieria dei nostri porti, quella sarebbe buona; nè dir si potrebbe che sotto i nostri occhi violata si fosse la neutralità, e la giurisdizione. Poichè per quanto l'una, e l'altra sieno raccomandabili per allontanare dalle nostre coste ogni via di fatto ostile, e sieno sacre per quelle navi, che vengono a mettersi sotto la protezione delle nostre coste per mettersi al coperto dei flotti, e dei venti, esse non giungono a tanto di estendersi sulle navi, che trovansi ancorate, o poste fuori delle nostre spiagge, e dei nostri porti, in modo che più su di esse non arrivi la marittima nostra giurisdizione: mentre, per i principj ricordati sotto al *Tit. VIII. del Tomo I.*, questa cessa ove inutile

addivenc il colpo dell' artiglieria de' nostri porti, e delle nostre fortezze, che il monumento additano, e conservano del marittimo dominio.

166. D' altronde ogni favore, che diminuisca ed attenui i diritti altrui esser dee restrittivamente accordato: e negar non si può, che alle potenze belligeranti competa per universale jus delle genti la ragione di predare le navi tutte dei loro nemici, e di quelli che a costoro recano direttamente soccorso, e mezzi con cui sostenere, e prolungare il bellicoso impegno.

167. Fino che le navi si trovano tranquille ed inermi, od almeno fuori di stato di attiva, ed attuale offesa nei nostri porti, l' asilo che loro accordiamo dee venir rispettato dai popoli, che contro di esse guerreggiano: non è allora alla nave, ma al luogo in cui esse trovansi che è voluto il rispetto, ed il favore di cui essa gode. Ma se più facendo conto della naturale posizione delle nostre coste, e rade, l' estere navi vi si ritirano per mettersi al sicuro di una tempesta da cui sono minacciate, o per evitare l' incontro di una nave nemica, e malgrado siffatte precauzioni vengono sorprese, e colte nel luogo del loro ricovero, io non veggo motivo, perchè il nostro governo abbia a mettersi in moto per vindicare un torto non fatto nè a lui, nè alle sue bandiere, e sostenere una protezione che sarebbe oltre i confini del jus marittimo.

168. La presa sarebbe in tal caso buona, e legittima; a meno che il vascello predato si trovasse da se in uno stato di vera neutralità, e nè per il suo carico, nè per il destino del suo viaggio, nè per altre circostanze fosse convinto, od urgentemente indiziato di avere violata quella parzialità ed indifferenza, colla quale egli dee trattare e fare il suo commercio colle potenze guerreggianti.

169. Ove poi le navi stazionate in grembo ai porti del nostro Stato dimenticassero i riguardi ch' essi deono al luogo in cui si trovano, e si permettessero delle ostilità contro le nostre navi, o contro quelle degli esteri ivi pure ricoverate, allora più non goderebbero di tale protezione, nè del favore del luogo in cui si trovano, ed essere potrebbero giustamente prese, e sottoposte anche oltre la perdita del carico ad un esemplare castigo. Godere del ricovero in

un porto altrui, approfittare della protezione, e difesa del principe cui il porto appartiene, e movere le armi, e le ostilità contro le altre navi che rispettose, e tranquille stanno nell' eguale porto, è un atto perfido, oltraggiante, e meritevole della più rigida pena.

170. Come pria della dichiarazione di guerra sia illecita ogni sorta di presa, si è già più in alto dimostrato. Questa dichiarazione non è già una semplice cerimonia, ma un atto legittimo solenne, con cui le nazioni vengono avvertite che, ove le loro navi assistano in qualche modo l'inimico, verranno prese, e tratte in dominio delle altre potenze belligeranti. Al bene del commercio, e della navigazione deesi la solennità di un tal atto, onde ogni popolo, ogni negoziante sappia, se gli convenga un tal viaggio, od un tal genere di mercatura, o rapporto su di un tal mare, o con una tale nazione. La dichiarazione può essere tutt' al più ommessa in faccia al solo offensore; l' offesa tiene luogo di prova, e la giusta riparazione di essa sta per la formale dichiarazione di guerra: poichè quì il diritto di farla sta per il fatto di dichiararla al provocante offensore. Rispetto alle altre nazioni prima di questa dichiarazione, siccome ignorando la guerra, pensar non debbono all' obbligo di astenersi da un certo ramo di commercio, e da certi atti sociali; così non avrebbero gli armatori alcun diritto di considerare per nemici, popoli, ed uomini, che nulla sanno di ostilità, nè di guerra.

171. Basta però che siffatta dichiarazione venga fatta da una soltanto delle potenze belligeranti: non essendo necessario ch' essa si faccia da quella che pretenda di essere offesa; ed in questo senso se l'offensore dichiara al pubblico di volere attaccare un altro Stato, o manifesta il suo animo nell' atto stesso che adempie il suo progetto, dal momento di tale pubblicazione, o manifesto le prese si possono validamente fare ne' termini di ragione marittima, e delle genti.

172. Prima della dichiarazione di guerra, e dopo il manifesto di pace, o di una tregua generale è egualmente vietato di far preda di alcun vascello sia esso neutro, od inimico; poichè non evvi bastimento nemico, ove non havvi ostilità col principe cui appartiene. Pretendere che la tregua generale non somigli alla pace, e non ne

produca gli stessi effetti, a motivo che le potenze armate si conservano sul piede di guerra, è un cavillo, un soffismo mentale indegno della maestà, e della buona fede di uno Stato libero e sovrano. La cessazione delle ostilità è il segnale veritiero della pace, e questo si ottiene colla tregua: e dessa da quella non diferisce, che per il tempo cui è limitata; mentre la pace definitiva suole sempre, almeno negli stipulati, presentare un' idea di solidità, e perpetuità sulla sua durata, e conservazione.

173. Se la tregua non è che per un dato luogo, ed in particolare per una data situazione delle flotte, o delle armate, nulla viene cangiato allo stato di guerra, e tutto continua ad essere regolato da una bellica giurisprudenza. Gli eserciti, le flotte non sono più allora conservate dalle potenze belligeranti per una misura di cautela, ma sono in istato di attività; e mentre su di un punto stanno in tregua per una speciale circostanza, su gli altri si battono, e contendono con bellicoso ardore.

174. In mezzo alle vampe della guerra un bastimento neutro non può mai essere di buona presa, s' esso tacito, e tranquillo se ne torna al suo paese da una indifferente commerciale spedizione. Ma s' esso viene carico di effetti avuti dall' inimico, o fuori portati da una piazza, o da un porto di assedio, o blocco; od altrimenti fosse accidentalmente provato, che il medesimo viene da nemiche sponde, per avervi portate merci di guerriero contrabbando, non v' è dubbio, che avendo mancato alla sua imparzialità, essere possa dichiarato di buona presa. Non può questo bastimento allora sostenere di essere innocente come lo era quello di Enea, quando ramingo, dalla perduta patria solcando il mediterraneo, un' altra ne venne a cercare in Italia.

Litusque rogamus
Innocuum, et cunctis undamque, auramque patentem.
VIRG. *Eneid.*

175. Le potenze belligeranti non rispettando le bandiere neutre non adempiono i doveri loro imposti dal jus delle genti, nè favoriscono i loro proprj interessi. Occupate tutte nell' impegno della guerra, il loro Stato non può esercitare alcuna specie di commercio

esterno: nè i cittadini sono così poco prudenti di avventurare le loro fortune. Il principe proclama il bando delle nemiche merci, e l'inimico va in traccia delle nostre per confiscarle. Non vi sono dunque che i neutri che possono fare un commercio libero, ed utile a se stessi, ed alle medesime nazioni guerreggianti. Ma come mai essi lo faranno, se la loro bandiera, per niente considerata, a nulla giova per coprire il carico dalle prese, ad onta ch' esso non sia soggetto al contrabbando di guerra? Accordare ad un popolo il libero esercizio della propria industria, e non permettergli alcun mezzo per conservare la libertà del suo commercio, e per esercitarla nel servigio di quelli che ne hanno bisogno, è lo stesso che impedire loro formalmente ogni industria, ed ogni commercio.

176. Nè a questa violazione dei sociali diritti viene posto riparo col rilascio, che il bastimento preso può ottenere dopo il giudizio sulla validità della presa. Imperocchè chi mai indennizza il cittadino, e lo Stato neutro dal danno di vedersi catturati i suoi vascelli, interrotto il commercio, sospesa la navigazione, scoraggita, e vilipesa l'industria, e condotte le proprie navi, le sue fortune in estraneo porto in figura di reo, per ivi sostenere un lungo dispendioso processo? L'esempio dell'altrui sventura diffonde una generale diffidenza negli Stati neutri, e nessuno più osa di coltivare il marittimo commercio. Il mare somiglia allora ad una vasta pianura, le di cui strade infestate dagli aggressori gettano lo spavento nell'animo de' viaggiatori, e nessuno più osa di praticarle nemmeno per recarsi a coltivare le sue proprietà.

177. Quando perciò non consta, che il carico sia nemico, od ai nemici impegni destinato, esso non dee venir turbato, se da bandiera neutra è coperto. Violare i riguardi d'una bandiera neutrale è l'atto più ingiusto che far possa un uomo, oltraggiando l'umanità, ed il più indegno di un principe, opprimendo quelli che non pensano ad offenderlo.

178. Gli Europei, ambiziosi di passare per i popoli più colti del mondo, pnonno ben avere la mortificazione di vedere meglio obbedite le leggi della natura, dell'umanità, e del jus delle genti da quelle nazioni ch' essi chiamano *barbare*. I Musulmani, questi abi-

tatori d'un clima fertile, e giocondo, avendo bisogno di sottilizzare le regole della marina commerciale per farsi ricchi colle prede, e coi bottini nautici, e per dominare i mari con una bellicosa navigazione, con più di buona fede, e miglior giustizia adempiono i marittimi regolamenti. I Turchi, e le repubbliche barbaresche di Algeri, e Tunisi, e le altre situate sulle coste d'Affrica, sebbene vivano in continua guerra colla maggior parte dei principi cristiani, e facciano il mestiere dei corsari, degli schiumatori di mare; pure lo fanno all'antica, e così alla grossolana, che mentre mettono dappertutto il ferro, il fuoco per predare a forza aperta i bastimenti altrui, e porre in catene l'innocente equipaggio, si guardano religiosamente dal turbare i vascelli amici, e neutri sulla proprietà del loro carico, quando le bandiere annunciano l'amicizia, o la neutralità.

179. La storia di quelle orientali contrade ci assicura, che lo stendardo francese, danese, svezzese, inglese, ed olandese mette il carico del bastimento al coperto di ogni presa: e che eccettuati i momenti critici di guerra aperta, o dichiarata rottura, ne' quali per prudenza non si porrebbe nelle tratte il nome d'un negoziante spagnolo, portoghese, e napolitano, questa precauzione addiviene inutile per le scale del Levante, ed a Costantinopoli.

180. Contenti quei popoli meno colti, ma forse meno viziosi, delle naturali dovizie del loro paese, non vanno in traccia di nuove cause per aumentarle coll'industria, e con una marina mercantile, e guerriera. Per essi non sono più d'alcuno stimolo i vasti progetti di Cartagine, e di Atene, e le mai paghe voglie dell'ambizione, e dell'avarizia di non pochi Europei. Non hanno quindi i Turchi veementi ragioni di Stato, e di pubblica economia per uscire dal sentiero della ragione, e distinguere con parlaogiche separazioni *l'utile* dall'*onesto*, e violando la ragione della natura, e delle genti immolare le cose altrui ai proprj vantaggi. *Illud quidem natura non patitur, ut aliorum spoliis, nostras facultates, copias, opes augeamus. Neque vero hoc solum* NATURA, *idest* JURE GENTIUM, *sed etiam legibus populorum, quibus in singulis civitatibus resp. continetur, eodem modo constitutum est, ut non liceret sui co-*

modi causa nocere alteri. Cicero de officiis. De utilit. et just. pugna. L. III.

181. Una delle forti presunzioni legali contro l'innocuità, e neutralità di un bastimento, è quella di trovarlo a veleggiare senza *convoglio* alcuno, e così senza un segnale certo, e manifesto del carattere neutrale, che atto sarebbe a renderlo non soggetto alla visita dei vascelli belligeranti. Il *convoglio*, consistendo nell' unione di alcuni vascelli di guerra, che conducono, o scortano le navi, e flotte mercantili, tende non solo a guardarsi dai pericoli di mare, ed a resistere ai pirati, ed ai nemici, ma ben anche a farsi riconoscere dagli alleati, o come neutrali, o come amici. Lettere di *convoglio*, o di *conserva*, chiamansi anche a tale effetto i biglietti, o scritti, che il comandante della scorta navale dà a ciascun capitano, o nocchiero di nave mercantile, coi quali egli gli permette di porsi sotto la protezione del convoglio. La *conserva* però non è che l'unione di due, o più navi mercantili, che fanno una specie di società, o compagnia di viaggio per essere più sicure dagli incontri marittimi: ad ogni modo dicesi anche sotto conserva, così come sotto convoglio ogni nave, o flotta mercantile che vada scortata da uno, o più vascelli di guerra. Solo che dicesi *andare in convoglio*, quando la scorta delle navi da guerra è data dalla nazione propria, o da una potenza amica; e *viaggiar sotto convoglio*, quando le navi armate, che scortano le mercantili, sono di esteri Stati, indirizzate per lo stesso viaggio.

182. Quand' anche però la nave non veleggiasse sotto alcun convoglio nazionale, od amico, e fosse manifestamente spettante all' inimico, ma portasse un carico spettante a sudditi di una potenza neutra, od amica, non vi è dubbio che la nave sarebbe di buona presa, ma il carico si dovrebbe restituire ai proprietarj. Imperocchè noi vediamo per identità di ragione, che i belligeranti non possono ritenere come prigionieri di guerra, nè come parte del militare bottino, i sudditi neutri, che in qualità di semplici viandanti colle loro provate fortune si trovano a bordo di un vascello nemico.

183. Per una conseguenza dello stesso principio se il bastimento è neutro, ed a neutrali proprietarj appartiene il carico, ed il capitano, e l'equipaggio posti in non cale i riguardi della neutralità,

commettono atti ostili contro le parti belligeranti, il suo fallo nuocere non potrebbe ai terzi innocenti proprietarj del carico; purchè di questo, e di quelli egli non fosse nè il proprietario, nè il rappresentante durante quella navigazione di cui egli ne ha il comando. Risultando allora che le merci appartengono in proprietà a persone amiche, o neutrali, e veramente tali per il loro stato, e per la loro condotta, essere deggiono restituite ai rispettivi proprietarj. Nè si dee pensare che la guerra sia una pirateria organizzata, per ispogliare a mano salva collo stesso furore i nemici, come i neutrali, e gli alleati. Tutte le leggi di giustizia, ed umanità vietano altamente che i mali della guerra si estendano al di là di coloro che ne sono gli autori, o la favoriscono: e se le prese sono un castigo della violata neutralità, esse non possono colpire altre teste che le colpevoli.

184. Nè soscrivere io potrei all'opinione di coloro, che sostengono non doversi misurare come i diritti e gli obblighi di un cittadino nella civile società, quelli delle nazioni, le quali, a loro credere, non essendo soggette alle leggi particolari di alcun corpo politico, possono far uso della forza che hanno nelle mani, e non consultare che i proprj interessi, come se per loro non fosse giusto, che quanto ai medesimi riesce utile e vantaggioso. Imperciocchè nessun popolo, per quanto sia forte ed indipendente, può manomettersi dal jus di natura, e dal fare ciò che è universalmente giusto: mentre un tal diritto universale è appunto lo spirito creatore del codice delle genti e del comune loro diritto. La morale diviene la legge delle nazioni, e loro addita ciò che debbono fare, o non fare rispetto alle altre: ogni trasgressione di essa è un atto ingiusto che si commette verso il suo simile: e la potenza più, o meno grande di un popolo non toglie l'idea dell'ingiustizia all'atto immorale; giacchè a tutti i popoli quella ingiunge di essere giusti, sia che si governino da loro, sia che ad un capo abbiano conferito l'autorità suprema di governarli.

185. *Giusto* è quindi che sieno dichiarate di buona presa quelle navi, le quali portano delle mercatanzie di *contrabbando marittimo di prima classe*, come le persone, e munizioni di guerra, e le cose

specialmente destinate al sostegno delle ostili imprese: ma *ingiusta* viene riputata la presa di un vascello cariço di merci di *contrabbando di prima classe*, cioè di quelle che possono bensì essere indirettamente vantaggiose anche alla parte belligerante, ma che i mercanti neutri sogliono somministrare tanto all' una che all' altra parte delle potenze guerreggianti, e che tanto servir possono alle opere militari, quanto alle costruzioni e bisogne più pacifiche, e tranquille. Ove per altro constasse che, atteso il momento critico della guerra, fosse gravemente pernicioso agli interessi del vascello prenditore, che tali merci pervenissero al suo nemico, l'arresto, od anche l'appropriamento di esse sarebbe per avventura lecito: ma appena cessata la crisi, ogni cosa dovrebbe essere restituita, o pagata ai proprietarj, assegnando loro eziandio un equitativo abbuonamento per i danni sofferti in causa dell'arretrata o non seguita navigazione. Altrimenti ne avverrebbe che sotto pretesto di nuocere ai nostri nemici, e d' indebolirli, affinchè cessino di farci danno, si recarebbero sommi pregiudizj a' nostri amici, ed alle neutre nazioni, che con quelli non hanno nè interessi, nè rapporti contrarj ai nostri impegni.

186. Dalla esposta teoria risulta, che nel contrabbando di guerra di prima classe, le potenze belligeranti sono in diritto di arrestare, prendere, e far giudicare di buona presa i vascelli anche neutri: ma in quello di seconda classe, possono tutt' al più farli arrestare, giammai può prenderli, e confiscarli; tranne le limitazioni testè riferite.

187. Se una nazione non vivesse che dalla mano d'opera, e questa attese le miniere del paese, consistesse nella fabbrica dei cannoni, e dei fucili, e simili armi, io non vedrei ragione perchè queste merci non si avessero a considerare di seconda classe. Non avendo questo popolo un terreno fecondo di biade, ed essendo costretto per nudrirsi di acquistarle colla vendita dei suoi travagli, egli sarebbe sommamente infelice, e con iniqua inegualianza trattato in faccia degli abitatori di fertili campagne, i quali continuarebbero in tempo di guerra un avventuroso commercio delle loro derrate, mentre egli trafficare non potrebbe colle stesse potenze senza pericolo di

vedersi confiscate le sue merci, e di perire di fame per mancanza di mezzi con cui truccare il suo ferro colle altrui biade.

188. E sebbene, non giudicando di buona presa le navi cariche di siffatte merci, atte a sostener le ostilità, paja che si metta in conflitto il jus della pace colla ragione di guerra; pure questo conflitto viene facilmente tolto, se si usa di un temperamento atto a conservare senza lesione l'uno, e l'altra. Il codice dei popoli non può esser che quello dell'equità, e questa si esercita coll'accordare ai belligeranti la facoltà di sequestrare, e prendere i vascelli carichi di siffatte munizioni, ma coll'obbligo di rilasciarle, o pagarle ai legittimi proprietarj. Non viene così inceppata la navigazione, nè turbato il commercio a danno dei neutri; e questi non addivengono infausti, o propizj in ispecie ad alcuna potenza guerreggiante con disuguale partito, e litigiose somministrazioni.

189. Che se i belligeranti ritrovano più dannoso ai loro interessi l'acquisto di tali merci, od il costoso reintegro da farsi ai mercanti neutri, di quello che riuscir potesse ai loro impegni il trasporto ai nemici degli effetti anche al guerresco uso destinati, essi non hanno che a lasciar libero il corso, ed il passaggio ai vascelli, che somigliante carico tengono a bordo, ed astenersi da ogni presa, od opposizione marittima.

190. Sia pure che coi trattati delle nazioni, e degli Stati sovrani si faccia, per dire così, un *codice positivo*, *secondario*, e *convenzionale*, con cui si può in qualche modo deviare dal *codice primitivo*, *ed universale* delle genti; ma questi trattati non deggiono distruggere colle speciali loro modificazioni il jus primitivo di tutti gli abitatori del mondo; nè possono giungere a ledere il libero esercizio di tal diritto, spettante a terzi, che entrati non sono nei trattati, e nelle capitolazioni delle potenze belligeranti, o pacificate. Ove quindi siffatte capitolazioni sieno dichiarate nulle per vizio che alteri la loro legale essenza, o le parti contraenti cessino di adempirle, e rispettarle, cessano di essere operative, e le cose rientrano nel primiero stato di natura, ed altra legge non vi resta a seguire che quella dell'universale diritto delle genti. Fino che gli uomini vivranno in società, questo jus universale sarà sempre l'oracolo di

tutti i popoli: sia esso adempito, o violato, è sempre ugualmente l'unica legislazione delle genti, come il sole è sempre il gran pianeta del cielo, ad onta che i suoi raggi veggansi alle volte oscurati, o tolti dalle tristi meteori che vi si frappongono.

191. Alle citate regole un' altra ne succede, ed è che i vascelli di guerra, e gli armatori delle nazioni belligeranti sono in obbligo di costantemente attenersi alle leggi, ed ordinanze dei rispettivi loro sovrani; ma ove queste non deroghino in punti essenziali al jus universale, o convenzionale delle altre potenze: altrimenti sarebbero i principi esposti alla mortificazione di vedere impunemente, e fors'anche con giustizia violati i loro marittimi regolamenti dalle altre nazioni, che più leali si attenessero alla esatta osservanza del jus delle genti, ed alle accettate capitolazioni.

192. Questo diritto universale esser dee come la bussola direttrice di ogni convenzione politica delle potenze pacificate, o belligeranti. La primaria legislazione delle nazioni non dee mai essere negletta ne' trattati dei principi; altrimenti di troppo si allontanerebbero da quella precisione, che è indispensabile nelle questioni di pubblico diritto, e moltiplicandosi gli inconvenienti della legislazione con vaghi, e bizzarri bisogni e diritti delle civili società, nell' esecuzione dei trattati sovrani s' insinuerebbe quella versatile sottigliezza, che i privati fanno tanto agire nei tribunali civili.

193. Ma sebben'anche i principi, vaghi di far adempiere dai loro sudditi con rigore, ed esattezza il diritto delle genti, e rispettare quello dell' umanità, ogni studio pongano perchè giuste, e regolari sieno le prese; pure gli armatori non lasciano per questo di essere soggiogati dall' impeto del privato interesse, di quella rea passione, che riservata solo all' uomo per suo avvilimento, tiranneggia il di lui cuore, e peggiore lo rende dei bruti, che non la provano; e mai perciò non cessano coloro di gettare le mani sulle navi che incontrano, solleciti soltanto di rintracciare un titolo colorato per autorizzarne la preda.

194. L'avarizia de' corsari esser dovea repressa con regolamenti vigili, e severi; e questi sono appunto i modi legittimi coi quali l' armatore è obbligato di giustificare la sua presa, sotto pena di perderla interamente, quand'anche fosse buona, e giusta, ove gli avesse negletti.

195. Appena quindi il capitano corsaro, l'armatore, ha fatto una presa, sia che la meni egli stesso nei porti del regno, sia che ve la invii sotto la scorta di un capo da lui eletto, con una proporzionata quantità di gente per condurvela, egli, od il suo commesso, o rappresentante, dentro ore 24. dall'arrivo nel porto, o nella rada dee fare la sua dichiarazione agli uffizj di marina del porto in cui la presa arriva.

196. Questa *dichiarazione*, o questo *rapporto* è il primo atto indispensabile del processo sulle prese, e dee contenere la indicazione del tempo, e del luogo della partenza del vascello prenditore, quando cominciò le sue corse, la data della commissione ottenuta per armare in guerra, e corso, e l'originale medesimo di essa commissione, il giorno, l'ora, ed il luogo, la posizione, o l'altura in cui la presa avvenne, i motivi che vi hanno dato luogo a farla, cosa sia accaduto di rimarchevole pria, e dopo tale avvenimento, il modo con cui si effettuò la presa, se in pace, e senza strepito, o con difesa, ed ostinazione, sotto quale bandiera si trovasse il vascello predato, come sia seguito l'incontro dei due vascelli, come il loro avvicinamento, se abbia fatte altre prese, e che di queste ne sia seguito, se siensi fatti degli spogli, o dei ladroneggi, se siensi usate frodi, e come, se siensi gettate delle carte, od altre cose in mare, se siensi condotti tutti i prigionieri, e che di essi, o degli altri ne sia avvenuto, s'egli abbia armato sotto di un'altra ammiraglità, e perchè non abbia condotta la presa nel porto del primo armamento, e quali insomma sieno le singole circostanze, che accompagnarono il viaggio, e la presa.

197. La forma, e la materia di questo rapporto sono cotanto essenziali, che se il vascello prenditore non venisse che a rilasciare, sempre dovrebbe esser fatto entro ore 24. dal fatto rilascio; e ciò all'effetto che l'armatore, o la sua gente non approfitti del tempo in questo intervallo per levar del vascello preso, e mettere segretamente degli effetti a terra.

198. Fra tanti regolamenti marittimi di varie potenze, che stabilirono questo tempo per fare il rapporto delle prese, avvi quello del 6. giugno 1672., formato con tanta precisione, che meritò di essere

distinto dai più illustri scrittori di jus marittimo. Fu esso formato per ordine di Maria Teresa d'Austria, figlia di Filippo IV., e moglie di Luigi XIV., da cui fu dichiarata reggente, attesa la di lui partenza dal regno per la conquista dell'Olanda, alla quale aveva egli dichiarata la guerra nel 6. aprile di quell'anno. Questa giovine principessa colse con trasporto di gioja il momento di pubblicare sotto il suo nome leggi, e regolamenti che riguardavano il diritto dei mari: soleva dire al suo ministro, che colle leggi terrestri non regnava che in Francia, ma colle marittime segnalava la sua reggenza in tutto il mondo.

199. Se l'armamento della nave corsara non è seguito in quel porto, in cui è menata la presa, è d'uopo che il capitano, prima di venire ammesso a fare il suo rapporto, rappresenti la sua commissione in guerra, onde risulti in lui la qualità di legittimo armatore. Che se il prenditore è un vascello del principe armato dai particolari, il capitano dee presentare un estratto autentico della convenzione seguita col governo, o dell'ordine in forza del quale seguì l'armamento, oltre la commissione di guerra di cui esser dee fornito qualunque armatore.

200. Nè da questo rapporto che dee farsi entro ore 24 dall'arrivo nel porto, possono andare esenti i capitani dei vascelli del principe, per le prese che possono aver fatte; giacchè vi sono essi egualmente soggetti al dovere del rapporto, al pari di ogni altro corsaro: solo che nel farlo, trattandosi di vascelli prenditori armati in corso a spese e per conto del governo, basta che si presenti il capitano, od il capo della presa ne presenti un di lui ordine. Infatti sono troppo conosciuti i capitani comandanti i vascelli dello Stato, per esservi bisogno di vederne la loro autorizzazione a predare.

201. Questo rapporto vuol essere fedelmente eseguito, ad onta che i vascelli nazionali, autori della presa, si trovassero insieme in isquadra di 4., o più navi, quando la fecero: poichè la giustizia tiene appunto gli occhi bendati per non vedere oggetti, e cose che la traggano a farè distinzione alcuna, allorchè si tratta di bilanciare le ragioni che decidono della proprietà degli uomini sommessi al di lei impero; ed una presa esser potrebbe illegale, ed ingiusta, mal-

grado che non solo una squadra, ma una flotta intiera avesse assistito al momento, in cui essa avvenne.

202. Fatto che siasi il menzionato rapporto, dee tosto il capitano prenditore rappresentare all' ufficio di marina le carte, e le persone della presa, ed ove non ve ne sia nè di queste, nè di quelle, bisogna ch' egli ne riferisca i motivi, e le cause.

203. Nè per sottrarsi a questo suo dovere gli sarebbe sufficiente di allegare, che rispetto alle scritture, egli abbia stimato meglio di gettarle in mare, o darle al fuoco, sotto pretesto ch'egli le ritenesse inutili: conciossiacchè non tocchi all' armatore, ma al giudice di conoscere, e decidere quali sieno i documenti necessarj, od inutili per l'oggetto di dichiarare buona, o cattiva una presa. Quand' anche poi fossero esse carte assolutamente inutili per tale oggetto, dovrebbero non pertanto venire conservate come una proprietà della famiglia cui appartengono, ed a cui essere non possono che di utilità per gli affari suoi domestici, o per il commercio; e quindi esser debbono restituite dopo il giudizio delle prese, qualunque fosse stata la loro influenza nel merito di esso giudizio, e qualunque fosse stato il di lui esito.

204. Anzi, se al cominciare del giudizio si vede, che le carte, e lettere ritrovate a bordo del vascello predato sono di nessun uso nel giudizio delle prese, deggiono essere restituite al rispettivo proprietario, tanto che il vascello preso sia inimico, quanto sia neutro. Ma se le lettere, e carte sono di un carattere, ed effetto dubbioso, o sospetto, si deggiono conservare unite al processo fino al termine del giudizio per trarne quegli schiarimenti che possono giovare alla validità della presa.

205. Per conoscere se tali lettere sieno da unirsi agli atti d'ufficio, o da rendere alle persone cui appartengono, si rende indispensabile di aprirle; tanto più che le viste di polizia, e di giustizia qui coincidono nel bisogno della loro lettura, sia per giudicare sulla validità della presa, sia per mettersi al coperto di quelle insidie, alle quali essere potrebbero dirette somiglianti lettere.

206. La dichiarazione del capitano, non meno che la consegna ch' egli fa delle carte ritrovate sul vascello preso si fa da lui al

cancelliere del tribunale marittimo, alla presenza del procuratore nazionale, o del principe, il quale assiste alla firma di esso capitano sotto l'inventario numerizzato di esse carte, come parte necessaria vegliante tanto sui diritti, ed interessi della nazione, o del principe, quanto su quelli dei terzi privati assenti, cui la presa può appartenere, buona, o cattiva sia essa dichiarata.

207. A questo rapporto sarebbe tuttavia soggetto quel capitano che invece di avere menata, o spedita al suo destino la presa, l'ha restituita al proprietario mediante una somma di riscatto: anzi insieme della solita sua relazione deporrà presso del cancelliere marittimo la somma, o la lettera ricevuta in prezzo del riscatto, e dichiarerà cosa ne abbia fatto dell'ostaggio, che si costuma di prendere in simili occasioni dal riscattante. In questo caso deesi far comparire l'ostaggio nanti del tribunale marittimo, per essere interrogato sulla quantità della somma pagata per il riscatto, sull'identità dell'obbligo rilasciato per tale oggetto, e sulle circostanze che avvennero in tale incontro, come meglio verrà spiegato nel seguente Titolo *del Riscatto*.

208. E' rimarcabile nei giudizj delle prese, che ognuno è bene citato, tutta volta che la citazione è fatta, ed esposta nella cancelleria del tribunale marittimo; ad onta che si sapesse il domicilio delle parti interessate: a meno che queste si presentassero da loro in giudizio, e notificassero l'abitazione alla quale avessero ad essere diretti gli atti loro appartenenti.

209. La commentata *relazione*, o *dichiarazione*, detta anche *rapporto*, vuole ordinariamente essere fatta in persona dal capitano, o dal capo della presa, e loro sostituti; ma se sono impediti per qualche cagione legittima, quella può essere fatta da qualunque loro commesso, purchè sia dell'equipaggio. I Nesmond, i Trouin, e tanti altri celebri marini non arrossivano di andare eglino stessi a fare le relazioni delle prese operate coi vascelli che comandavano: nè mi pare che un capitano di vascello, nessuno eccettuato, debba essere esente dall'obbligo di fare personalmente il suo rapporto agli uffici dell'ammiragliato, ai consiglj delle prese, od ai tribunali marittimi, secondo il costume del suo paese, o del luogo in cui il rapporto esser dee praticato.

210. Le persone molto più delle cose predate essere vogliono religiosamente consegnate agli ufficj dell' ammiragliato, o della marina: la loro sorveglianza è affidata direttamente ai commissarj di marina del porto cui è condotta la presa, se questo non è piazza di guerra; mentre se lo fosse la guardia dei prigionieri fatti su di un vascello predato spetta ai comandanti d'armi della piazza forte. Stanno essi negli arresti militari fino tanto che sieno sciolti con un cambio, con un riscatto, o con un giudizio assolutorio della fatta presa. Intanto rimangono con umanità guardati nelle case di forza militare, e possono essere anche chiamati ad esame durante il giudizio della loro presa. Allora il presidente del consiglio, o tribunal marittimo ne fa prevenire il comandante del forte, od il commissario di marina, perchè ad una tal ora, sotto conveniente scorta, sieno condotti alla sala delle udienze processuali; ma ciò non arriva che allora quando la presa non è evidentemente buona.

211. Appena fatta la relazione della presa gli ufficiali dell' ammiragliato, o della marina essere deggiono solleciti di trasportarsi a bordo del vascello preso, sia ch' esso siasi ancorato nella rada, od entrato sia nel porto, ed ivi immediatamente formeranno un processo verbale della quantità, e qualità delle merci, dello stato in cui si trovano gli attrezzi nautici, ed i varj locali, e ripostigli della nave, faranno a questa porre i sigilli, onde non venga alterato lo stato delle cose, e vi metteranno delle guardie o dei semplici custodi per vegliare alla conservazione dei sigilli, e per impedire il trafugamento degli effetti.

212. Anche senza ricevere la relazione dell' armatore sono abilitati gli ufficiali di marina a passare alla visita della nave predata. Tosto ch' eglino ebbero notizia che giunse nel porto, o nella rada un bastimento preso, sono in obbligo di trasferirsi a visitarlo, per togliere ogni campo alla dispersione degli effetti, primo, e sommo scopo di tale visita ufficiale.

213. I finanzieri che vogliono ingerirsi dappertutto cogli inestinguibili loro diritti, non hanno autorità d'intervenire a questo processo verbale: salvo che a loro spese possono chiederne una copia per gli oggetti del loro crudo istituto, rispetto a quelle mercatanzie

che fossero per avventura di contrabbando civile. Se quindi per parte della finanza si riclamano degli effetti per titolo contrabbandiero, ed il carico venga ad essere levato dalla nave, od altrimenti si tolgano i sigilli, gli uffiziali delle ferme hanno giusta ragione d' intervenire all' alzata dei sigilli, ed allo scarico del bastimento, e di avere una chiave del magazzeno in cui gli effetti venissero in seguito riposti.

214. Perchè questo processo verbale sia fatto colle debite solennità, vuol essere redatto alla presenza del capitano del vascello predato, od in sua mancanza di due più anziani ufficiali, o marinai del suo equipaggio, dell' armatore, o del suo commesso, e di quelle parti interessate, che trovandosi sul luogo si presentano all' atto medesimo.

215. Fino che la presa non è giudicata buona, essa è una proprietà del primo suo padrone, il quale perciò ha uno speciale diritto, ed interesse non solo per intervenire all' atto di visita, e sequestro, ma sibbene a firmare per il primo il processo verbale eretto sulla sua nave.

216. Se questa visita viene praticata su di una nave, che si trovi ancora a fondo nella rada, pria di chiudere il verbal processo, gli ufficiali di marina ordinano, che la presa sia collocata in luogo sicuro, e per evitare le spese dello scarico, sogliono farla condurre nel porto, o nel luogo più vicino, ove l' entrata non fosse nè agevole, nè praticabile.

217. Se la presa non è capitata che per rilascio in quel porto in cui fu assoggettata alla visita, essi ufficiali non hanno diritto di ritenervela, sotto pretesto di sottrarla al pericolo di cadere nelle mani dell'inimico, che ne infestasse le coste, od altrimenti: anzi appena ricevuta la dichiarazione del capitano prenditore, sono in dovere di lasciarla in libertà, per aspettarne gli ordini del suo armatore, e partire senza la menoma opposizione per quella volta che avrà destinato esso armatore, cui solo incumbe di notificarla per ogni effetto di ragione all' ufficio della marina.

218. Non è per altro tolta la facoltà all' armatore di far seguire questo processo verbale anche nei porti degli alleati, o neutri, nei

quali si trovi per causa di rilascio, ov'egli creda di farne lo scarico per mettere in sicuro le mercanzie, fino che dura il pericolo, che sieno riprese; ma ciò dee seguire a condizione di ricaricare la presa, e condurla in un porto nazionale, o di riportarne dal proprio governo il permesso di venderla colà, dopo un regolare giudizio, in estero paese. E siccome non vi possono essere in luogo che i consoli, o vice-consoli della sua nazione; così l'atto di visita dee seguire coll'intervento di alcuno di questi nazionali rappresentanti.

219. La grandezza dell'interesse, che hanno le potenze di vietare che si giudichino, e vendano in estero lido dai proprj armatori le prese da questi fatte, le rende caute a non accordare siffatto permesso, che nei casi da loro conosciuti, e quando il bene dello Stato non è per verun conto leso da ciò che altrove sieno giudicate, e vendute le prese. E' perciò che le navi corsare armate delle potenze marittime d'Europa, ove sieno le prenditrici, non possono condurre alle isole d'America, sebbene nazionali, le prese fatte al di quà del Tropico: ma sono in dovere di menarle nei porti del proprio paese. E sebbene la nave rifugiata colla presa in un porto di potenza alleata, o neutra, incontri l'eguale pericolo, e sia per questo per avventura più grande, secondo la situazione del porto, e le circostanze; pure non viene da questa causa autorizzato a fare colà, senza la concessione del suo principe, il giudizio, e la vendita della presa; essendo necessario che tali cose si facciano assolutamente nel luogo dell'armamento, od almeno in qualche porto del regno.

220. Questa regola di condurre la presa nel porto dell'armamento del vascello prenditore non si può sempre osservare, e spesso è pericolosa. Si è perciò introdotto il generale costume d'inviare, o condurre il bastimento preso nel primo porto nazionale, cui si possa approdare: e se il rischio della burrasca, o dei nemici rende più prudente di ricoverarsi in un estero porto, o lido, ivi si potrà menare la presa; semprecchè dal condottiero di questa al direttore dell'armamento se ne dia immediatamente notizia del di lei arrivo nel luogo in cui giunse a far rilascio, o due almeno dei comproprietarj della nave sieno interpellati, nel caso che si trovino sul luogo. Imperocchè, sebbene il rilascio della presa segua in un porto

amico, alleato, o neutro, e non duri che 24. ore, o fino che cessa la procella, pure in questo intervallo è giusto che ne sia avvertito l' armatore, sia per fare assicurare la presa per il suo ritorno, sia per dirigerla al luogo meglio conveniente, sia per farla scaricare, ove occorra, sotto l'osservanza delle sovra descritte formalità, sia finalmente per dare al capitano, od all' equipaggio quegli ordini ch' essere possono necessarj per la conservazione della presa, e successiva aggiudicazione di essa.

221. L' obbligo che hanno le straniere navi predanti di uscire dai porti, e dalle rade col loro bottino entro 24. ore dal fatto arrivo procede dal dovere dei principi, di serbare una intemerata neutralità fra le potenze belligeranti; guardandosi così dal favorire l' una a pregiudizio dell' altra. Ma se il vascello predatore è nazionale, od il capitano ha la sua commissione del principe del luogo in cui rilascia, o sieno bastimenti amici, o neutri, che senza presa si rifugiano soltanto nei porti, soggetti non sono a questa legge che intima l'uscita entro delle ore 24.

222. Non soggetti a questa legge, temporariamente almeno, sono eziandio quei vascelli, che colle loro prese sono forzati dalle tempeste, non già dall' inimico in guerra, ad entrare nei nostri porti: mentre allora vi possono tranquillamente restare fino che il cattivo tempo loro permette di rimettersi in mare, o di ristorare la loro nave, che senza raddobbo non fosse in istato di continuare il suo viaggio.

223. Quando la presa è fatta non può essere abbandonata fuori delle vie regolari: giacchè su tale oggetto all' interesse del privato si accoppia il pubblico. Nessun capitano di vascello sia privato, o nazionale può quindi lasciare le prese in mare, a motivo che si veda incrocciato dai nemici, ed ancor meno può rilasciare alcun prigioniero colla vista di risparmiarne la pena di custodirlo, e la spesa di alimentarlo. S'egli non può assolutamente senza grave pericolo incaricarsi del trasporto de' prigionieri, nè venire a patti col capitano preso, il quale non ami convenire del riscatto, si prendono a bordo con lui i primi ufficiali dell' equipaggio; affinchè alimentati a carico dello Stato servano di ostaggio fino all' effettuazione del cambio,

e si mettono su d'una barca, o si lasciano sulla loro i marinai, che altrimenti non si possono via tradurre, e salvare, brucciando il loro vascello; ma alle merci, ed agli effetti predati si dà rapidamente il fuoco, ove non si possano menare a salvamento.

224. Alcuni marinai, o prigionieri sono indispensabili anche per interrogarli su quanto può riguardare la validità della presa, ed in ciò hanno tutte le parti un interesse comune. Si può per altro incaricarsi del trasporto di soli due, o tre prigionieri per sincerare il fatto della presa, quando fra le potenze belligeranti si è convenuto di rilasciare da una parte, e l'altra i prigionieri che si fanno in mare. Ogni occasione allora è buona per rimandare gli altri sia su vascelli neutri, sia per terra; conciossiacchè non vi sia fra gli due Stati in guerra quel rigoroso cambio da uomo ad uomo, che suole ordinariamente praticarsi; nel qual caso mancando i viveri, od essendovi altra giusta causa per lasciarli andare, tutto si dee fare perchè o sulla parola d'onore promettano di essere considerati politicamente come in istato di prigionia per farne il rimpiazzo, o cambio con altri in faccia del loro governo, o passino in qualche porto amico sotto la vigilanza d'uno dei nostri consoli, che li faccia scortare fino al nostro territorio. I Danesi con un crudele ma utile regolamento del 5. aprile 1710. all'art. 8. vietarono ai loro armatori sotto pena della vita di condurre le prese altrove che nei porti del regno.

225. Nulla vi è in fatto che più indebolisca l'inimico, che il privarlo di soldati, e marinai: e la presa di questi serve nel cambio de' prigionieri a riacquistare sempre degli uomini utili allo Stato, e spesso dei cittadini benemeriti per le civiche loro virtù, e per le militari loro spedizioni. Ogni studio dee quindi porsi per condurre via nei proprj porti l'equipaggio, che si trova a bordo del bastimento predato.

226. Il permesso poi, che sogliono gli armatori ottenere per condurre le prese nei porti neutri, non è mai speciale di presa in presa, ma generale per tutte quelle che potessero mai essere fatte dall'armatore che lo ottiene. Anzi un tal permesso può essere anche tacito, e presunto, ogni volta che col fatto il principe per incoraggire

gli armamenti, e le corse sull' inimico chiude gli occhi sul traducimento delle prede in esteri porti, e dà mano all' esecuzione dei giudizj, e delle vendite ivi praticate. Quando le guerre sono ardue, e pericolose è sempre della gran politica di un principe di rallentare le redini del rigore ai corsari; affinchè colla rapidità, e molteplicità delle prede, e colla libertà di usarne in qualunque porto neutro le conducano, maggiore danno arrechino alle altre potenze nemiche, e loro infievoliscano i mezzi con cui continuare nella guerra, e nelle ostilità. Ciò però valga nell' attuale ordine di cose.

227. Per meglio assicurarsi dello zelo, e della fedeltà degli armatori, ed altri capitani, nell' esatto trasporto nei porti nazionali dei prigioni che avranno fatti, è della munificenza dei grandi principi l' accordare conveuienti ricompense ai prenditori per ogni uomo che vengono a prendere sui vascelli nemici. Mai l' amore del pubblico bene, e l' interesse per lo Stato è tanto vivo ed operoso, quanto allora che il bene, e l' interesse personale vi si trova unito a favore di colui che dee promoverlo.

228. Fuori dunque dei menzionati casi, e delle proposte cautele non è assolutamente lecito ai capitani corsari, di disporre da loro, senza permesso del proprio governo, dei prigionieri che avessero fatti sul mare, e nelle prese, sia rimettendoli a bordo di que' bastimenti neutri che incontrassero nel viaggio, sia sbarcandoli sulle coste delle potenze amiche, o neutre, sia lasciandoli altrimenti uscire dalla loro custodia.

229. Ove quindi il numero de' prigioni ecceda il terzo dell' equipaggio del vascello prenditore, il capitano potrà, giustificando la necessità di lasciarli, farne la loro consegna al console, od altro suo rappresentante; affinchè questi li renda ai consoli, o commissarj della nazione nemica, ritirandone una ricevuta, ed una obbligazione di farne tener conto nel cambio dei prigionieri; ovvero potrà il capitano medesimo imbarcare il resto di essi prigioni sulle navi neutre, che s' incontrassero in mare, ritirando a piè della lista dei prigionieri ritenuti, e consegnati un' obbligazione sottoscritta dal capitano del bastimento preso, e degli altri principali officiali, di fare cambiare, e rimandare un eguale numero di prigionieri del medesi-

mo grado di quelli rilasciati. Questa carta, al primo rilascio in un porto nazionale, viene spedita in originale ai commissarj della marina, od ai consoli della nazione nei porti esteri, affinchè venga inviata cautamente al ministro della marina. Intanto a ciascuno bastimento neutro che s'incarica del trasporto di tali prigionieri è dovuto il rimborso degli alimenti, che vengono a questi somministrati.

230. Versano quì nell'errore tanto quegli armatori che, fatta una preda, pensano di esserne gli arbitri delle persone, e cose predate, quanto coloro che, presi essendo, e poi rilasciati dall'armatore, o comandante del vascello prenditore, o sottratti colla fuga, od altrimenti evasi dall'ostaggio, e dalla prigionia in cui si trovano, s'avvisano di essere liberi dal momento, che mettono piede sul territorio, o sulle navi di una potenza neutra. L'asilo non è che momentaneo; giacchè non è bensì lecito di strapparli da colà senza il consenso della potenza neutrale: ma questa mancarebbe alle leggi della neutralità, se si rifiutasse di farne la loro consegna a quel vascello, cui appartengono gli ostaggi per un titolo anteriore, e prevalente a quello dell'asilo, e del ricovero in estero Stato.

231. La legalità della presa non può essere riconosciuta, che dopo avere sentito anche il capitano del bastimento preso, e della sua gente. Senza sentire la parte convenuta non vi può essere nè regolare procedura, nè imparziale amministrazione di giustizia. Ecco perchè non basta la formale dichiarazione del capitano prenditore, e l'attestato di due individui principali del suo equipaggio; ma è necessario di raccoglierne le prove anche dall'esame del capitano preso, e del suo equipaggio. Poichè non è nè naturale, nè giusto che si possano giudicare, e condannare gli uomini senza ascoltarli: d'altronde all'occasione della presa esser vi possono passate delle cose interessanti a sapersi, che il capitano può aver avuto motivo di non manifestare.

232. A parte quindi del rapporto del capitano prenditore è di assoluto ordine processuale marittimo, che i prigionieri sieno sentiti ad esame sul fatto della presa, per saperne tutte le circostanze, e conoscere se nel farla siensi seguite le regole della corsa, o se l'arbitrio, o l'irregolarità ne abbiano avuta parte; ed anche per isco-

prire se mai la condotta dei prenditori in tale congiuntura fosse stata riprovevole, e punibile con pene afflittive, oltre la perdita del profitto della presa.

233. Le interrogazioni ai marini della nave predata, dopo le cose generali di nome, stato, oriondità, sogliono cadere sulla persona cui appartenga il vascello, od il carico, s'eglino ne abbiano parte, od interesse, da chi sieno state caricate le merci, ed a chi sieno dirette, e di quali carte si trovino essi muniti. S'interrogano pure sulla qualità in cui s'imbarcarono; sulla portata del vascello; sul quantitativo dell'equipaggio; sulla quantità, e qualità delle armi che si trovano a bordo; sul porto da cui partirono, e dove sieno destinati; sotto quale bandiera, o commissione siasi navigato; s'eglino stessi abbiano fatto delle prede, in che consistessero, e cosa di queste ne sia seguito. Le circostanze del luogo, tempo, e modo con cui essi furono presi, se vi sia intervenuto getto di carte, od effetti in mare, od altro atto spogliativo, e violento, e chi lo abbia cominciato, sono pure oggetti di altrettante interrogazioni. Queste addivengono vieppiù importanti, se la presa viene contestata, e sia di un'equivoca apparenza.

234. Rilevandosi della contestazione fra la deposizione della gente presa, e la prenditrice, il giudizio essere dee più cauto e circospetto, in giudicando a favor di quella parte, le di cui circostanze veggonsi meglio provate: *A cose eguali* però io non penso già, come gli autori oltremontani, che si debba giudicare buona la presa. Dicono essi che rispetto ai bastimenti neutri, una lunga esperienza non ha che troppo insegnato, come dalla maggior parte prestisi il nome agli inimici per favorirli a tutta possa nei loro disegni. Ma se vi sono di queste congetture contro il naviglio predato, già non siamo più *a cose eguali*, ed allora si fa luogo a giudicare per la validità della presa: altrimenti non può mai essere sovvertito quel canone di comune giurisprudenza, che se l'attore non giustifica il suo assunto, il reo dee venire assolto; mentre chi vuol attaccare l'altrui proprietà dee legittimare il diritto ch'egli intende di avere sulla medesima, senza questa legittimazione, non vi è diritto, e l'atto di spoglio si risolve in una aggressione marittima, in una pirateria.

235. Vanno però d' accordo essi autori nell' ammettere, che se la gente presa riclama di essere stata maltrattata con violenze, e spogli, ove non vi traspaja passione, esser debba creduta di più della gente del corsaro prenditore; mentre anche quì a cose veramente eguali, io non saprei dipartire dalla massima di assolvere la parte convenuta dalle pretese di quella postulante. Imperocchè sebbene spesso manchi la prova, e non il fatto; pure dee considerarsi come una sventura quella di soccombere nella prova ad onta di essere certo del fatto.

236. Per uscire per quanto più è possibile da tali ambiguità, ed incertezze è sovente di sommo vantaggio l' interrogazione, se qualch' altro vascello abbia contribuito alla presa: giacchè allora i fatti si possono meglio appurare. Ove poi due vascelli contendessero di avere avuta sola parte nella preda, la gente del vascello preso, come quella cui riesce indifferente il deporre da chi veramente sia stata presa, è naturalmente la più attendibile per decidere questo punto.

237. Egualmente preferibile sarebbe la voce dell' equipaggio preso ove alcuno se ne potesse rintracciare, quando la di lui nave fosse condotta in porto senza prigionieri, e senza le carte che soglionsi trovare a bordo del vascello, a motivo dei gravi urgenti sospetti, che un tal fatto indurrebbe contro la gente del corsaro; la quale perciò dovrebbe severamente, e separatamente essere sottoposta ad esame, ed escussa dal giudice per rinvenire le cause di questo straordinario evento. Senza una concorde, chiara, e verosimile loro deposizione sarebbero indiziati da vicino di frode, e pirateria, e come tali si farebbe luogo al loro arresto, finchè coll' uso delle perquisizioni, e delle più esatte informazioni giunto non si fosse a scoprire la verità di un fatto, che tanto interessa lo Stato, ed i cittadini.

238. In tale congiuntura addiviene imprescindibile la visita, e perizia del vascello preso, e delle merci ivi caricate, per riconoscere in qualche modo su di chi la presa sia seguita. Possono anche i periti dalla forma, e costruzione del vascello, dalla natura delle merci, e da varie altre circostanze rilevare a qual gente appartenesse la presa.

239. Ad ogni modo se con tutte queste pratiche, e diligenze non

è possibile di venire a capo di sapere su di chi sia la seguìta presa, ogni cosa che la compone viene inventariata, stimata, e posta in sicuro per essere restituita ai proprietarj, che si presentano a chiederla entro l'anno, ed un giorno, pagandone le spese del salvamento, e della conservazione in ragione del tempo, e del travaglio consumato per salvare il bastimento, ed il carico. Nessuno presentandosi entro un tal tempo, se ne fa la distribuzione come di una cosa ricuperata dalle onde, cioè di un terzo a chi ha travagliato per salvarla, e conservarla, e di due terzi nella cassa ammiragliale per le spese occorrenti in tali bisogne, e per gli oggetti di relativa istituzione.

240. Se la presa viene fatta in alto mare ad un nemico, ad onta che sia seguìta senza combattimento, e senza rischio reale, dessa può essere buona, e legittima sì perchè non si è mai senza pericolo quando si corre sopra di un bastimento per prenderlo, e farlo prigione, sì perchè spesso la sorpresa, e la destrezza tien luogo della forza nei fatti d'arme anco i più importanti.

241. Ho detto che la presa per essere buona esser dee fatta in alto mare, a motivo che se venisse fatta su di un vascello arrenato, investito nelle secche, fra gli scogli, nei banchi, o sulle coste, la preda non sarebbe dell'armatore, ma si dovrebbe regolare l'occupazione del bastimento arrenato, investito, o naufrago coi principj di giurisprudenza da me esposti nei Titoli I., e II. *del Naufragio*, *dell'Arrenamento* Tomo II. A meno che l'armatore incalzando, od investendo, e cacciando il vascello nemico, lo avesse fatto dare nelle secche, o tra gli scogli, ed ivi fosse perito: giacchè allora essendo opera sua l'arrenamento del vascello preso, egli avrebbe ragione di pretenderlo, ad onta che non avesse avuto tempo, e campo di levarlo dall'imbarazzo pria dell'arrivo degli ufficiali dell'ammiragliato.

242. Il luogo in cui avviene la presa ha tanto d'influenza sulla di lei validità, che un vascello ritrovato sulle alture del mare da un armatore, può essere fatto da lui sua preda, quantunque esso non fosse che derelitto, e lasciato in balìa dei flotti. Dee però siffatto vascello essere a certi segni riconosciuto per inimico, o di una potenza neutra gravemente indiziata di cospirazione a favor dei ne-

nici; mentre se scoprire non si potesse di quale nazione fosse, non apparterrebbe già all' armatore, ma verrebbe considerato come una cosa abbandonata alle onde.

243. In quest' ultimo caso l'armatore percepirebbe un terzo del valore della cosa salvata, il qual terzo spetta per metà a lui, ed all' equipaggio: ma non sarebbe come *armatore*, ch'egli avrebbe parte in questo emolumento; sibbene come qualunque individuo, che salvato abbia un bastimento dalle fauci del mare.

244. Pendente il processo, ed il giudizio sulle prese può accadere che alcuni effetti sieno di malagevole conservazione, e per evitarne la perdita convenga di venderli. Allora sopra istanza delle parti interessate, e segnatamente dell' armatore pria di levarli dal vascello se ne fa l'inventario e la stima alla presenza del procuratore nazionale, o regio, e delle parti interessate, che vi si sottoscrivono, ed in seguito si consegnano le merci ad una persona risponsabile perchè le custodisca, o ne procuri la vendita al miglior prezzo possibile, anche col mezzo di un incanto, se l'oggetto a vendersi merita questa spesa.

245. Più, o meno facile esser dee il tribunale marittimo ad accordare lo scarico, e la vendita delle merci prese, in ragione della chiarezza, o dubbiezza della validità della preda: mentre, se vi trasparisce motivo a non ritenerla buona, a nessun patto se ne potrebbe accordare lo scarico, eccetto che il bene del proprietario lo esigesse per evitare il guasto, od il deperimento delle cose caricate.

246. Ma quando ovunque traspira la giustizia della fatta presa, ogni motivo è buono per accordarne all' armatore la facoltà dello scarico, ed anche della vendita; purch' essa avvenga sotto le cautele dell' incanto, e della cauzione del prezzo. Da quì nacque lo stile di porre nelle sentenze delle prese, che la presa è dichiarata buona, e che può essere venduta, ove non lo sia diggià = *si fait n' a été*. =

247. Lo scarico provvisorio può essere eziandio accordato ad istanza del capitano, o proprietario del vascello preso, quando la presa è apparentemente dubbia, e molto più quando vi è pericolo nel ritardo; il quale pericolo di danno alle merci, ove fosse sommo, ed

evidente, e non vi fosse in luogo nè l'armatore, nè altra parte interessata, potrebbe dare motivo al procuratore nazionale di chiederne egli medesimo lo scarico: tranne questo caso, esso procuratore non è mai autorizzato a chiedere siffatta provvisionale cautela.

248. Scaricate le merci, e queste descritte, e stimate si collocano in un magazzeno, di cui le parti aventi interesse ne hanno la chiave, e nominano un custode, o magazziniere che ne risponda della conservazione: la stima può essere diferita, non già l'inventario.

249. Se le merci hanno sofferto delle avarie considerevoli, od altrimenti non sieno conservabili senza una notabile perdita, si possono pendente il giudizio vendere all'incanto, sopra istanza di una delle parti interessate, alla presenza delle altre, e del procuratore della nazione, o del re, e degli agenti delle ferme per quanto può riguardare le viste di finanza, o delle persone che ciascuno di loro crede d'inviare per assistere a tale vendita.

250. In qualunque tempo, e modo questa venga a seguire, è sempre vietato agli ufficiali dell'ammiragliato di comperare direttamenmente, o con sottomessa persona gli effetti presi, e subastati sotto pena di perderne il prezzo sborsato, e l'impiego di cui osarono di abusarne. Nelle Spagne, ed in Francia vi è contro tali persone anche una multa di circa 50. luigi d'oro: bisogna che l'ordinanza di Filippo V. del 21. agosto 1702. sia stata sotto gli occhi di suo avo Luigi XIV. da cui era già emanata l'ordinanza dell'agosto 1681. all'art. *XXXIV. des Prises*.

251. Il giudizio delle prese vuol essere fatto colla massima rapidità: se questa si rallenta, ed illanguidisce, viene meno anco il coraggio degli armatori, e la lena per le corse, e lo Stato ne risente forse più dei privati. Ogni ritardo, e lentezza è adunque di sommo pregiudizio in queste cause, che giudicare si debbono colla saviezza dei giureconsulti, e colla celerità dei militari. Un armatore non ha altro intento che di veder l'esito della sua presa, sia per ritirarne il profitto s'essa è buona, e trovare così il prezzo de' suoi travagli e rischj sostenuti nelle corse, sia per avere minori danni, ed interessi a pagare ov'essa sia giudicata invalida.

252. Dal bisogno di un celere giudizio nacque presso le grandi

potenze marittime l'usanza di serbare alla persona dell' ammiraglio la facoltà di giudicare riservatamente le prese senza tanti giri di procedura da un tribunale ad un altro. Questo potere negli ammiragli giunse ad essere sì esteso, e sovrano, che più non dipendea dalle corti di giustizia, e dai tribunali supremi, e ne fece ingelosire gli stessi re che l'avevano accordato. *Vedi sotto al Titolo dell' Ammiragliato* §. 22. *Tit. IV. Vol. I.*

253. Il tribunale marittimo è il competente per il giudizio delle prese: non è che in grado di appello che deesi ricorrere ad una sezione del consiglio di Stato, la quale viene scelta dal re, e si organizza, ed unisce *in alta corte di appello dei giudizj delle prese*, e viene preseduto dall' ammiraglio, o dal suo luogotenente, od in sua mancanza dall' anziano dei membri eletti nel consiglio per farne le veci, col titolo di *pro-presidente*.

254. Non si dee però con questo delle prese confondere il tribunale o la camera di commercio sedente in ogni dipartimento di uno Stato per le ordinarie liti de' negozianti; mentre il marittimo consesso esser dee composto da tre *assessori del consiglio di Stato* specialmente delegati, da due *avvocati* più distinti, e da due *negozianti* più accreditati della capitale, o della piazza marittima, in cui crederà il governo di stabilirlo, e di un regio, o nazionale commissario di marina, tutti di nomina del principe. Nelle città dipartimentali gli assessori di Stato possono essere suppliti da due membri delle autorità politiche, ed amministrative. Le sentenze non possono emanare che in nome del principe, o dell' ammiraglio, in qualunque luogo esse vengano pronunciate.

255. *Il procuratore, o commissario del principe*, può anche avere il nome di *avvocato nazionale, o regio* presso il consiglio o tribunale marittimo, sostenendo il doppio ministero d' immediato procuratore dell' una, o dell' altro negli affari delle prese, ed altre cause marittime in cui il principe ha un diretto interesse, e di parte pubblica in quelle, nelle quali non si agita che il diritto de' privati cittadini.

256. Questi giudici di prima istanza nel tribunale marittimo godono del titolo di *consiglieri delle prese, e cause marittime*: rife-

riscono per turno in pieno consiglio gli affari loro distribuiti dal presidente, e giudicano dopo aver sentito il voto del relatore, l'avvocato del principe sulle sue conclusioni, e quello delle parti sulle rispettive loro deduzioni.

257. Se in un luogo trovasi un consolo, od altro agente marittimo della potenza neutra, od amica, cui appartiene la presa, dovrà, seguendo il piano da me proposto, essere sentito in consiglio per quell' interesse politico che può avere il suo principe nella decisione della presa.

258. Fino tanto però che questo mio piano non venga accolto dai principi, e dalle nazioni, è duopo seguire la consuetudine universalmente ricevuta, e riconoscere la giurisprudenza in oggi praticata, in forza della quale ogni potenza in guerra ha diritto di giudicare le prese neutre introdotte ne' suoi porti, con giudizj conformi alle leggi veglianti ne' suoi Stati, od alle convenzioni, ed ai trattati che vi possono più o meno avere derogato.

259. Gli autori delle due opere *de la saisie des bâtim. neutres*, *tom. 2. par. 1. c. 1.*, e *traité des prises c. XIV. §. 37. etc.* non sono d'accordo sul piano dei tribunali, e giudizj marittimi; ma non possono entrambi disconvenire, che se una presa condotta in un porto di nazione belligerante viene giudicata buona quand' essere dovea cattiva, dee trovarsi il rimedio del riclamo, colle rimostranze che deggionsi fare da corte a corte, onde colle politiche negoziazioni ottenere quella giustizia, che ottenuta si sarebbe da un tribunale meglio organizzato. Vanno pure unisoni in ciò, che una presa neutra condotta in un porto egualmente neutro, non però tale che vi appartenga il vascello preso, ivi non può essere nè giudicata, nè venduta.

260. L' immortale Galliani, che al dire dell' Azuni §. LI. si è più gloriosamente innoltrato in questa materia è venuto a stabilire in via di massima generale, che della legittimità delle prese il solo giudice competente è il sovrano, cui appartengono per sudditanza, e cittadinanza i conduttori di esse. *De' doveri dei principi cap. 9. §. 8.* Bisogna però eccettuarne il caso che il prenditore conduca la preda in un porto neutro per venderla; mentre allora ivi dee certa-

mente precedere il giudizio sulla validità di quella, come ho marcato sotto al Titolo IX. *dei Giudizj marittimi* §. 223. *Vol. I.*

261. Questo piano giudiziario marittimo conserva tutta la dignità dovuta ad un tribunale sì maestoso, e tutti i riguardi dovuti all' eminente carica di ammiraglio, senza renderne illimitato, e pericoloso il potere. Fu a stento che il *gran maestro di navigazione* de Brezé, successo al cardinale de Richelieu, potè far uso degli estesi poteri ereditati dal famoso Enrico di Montmorenci, che fu il primo ammiraglio che in Francia pervenisse a liberamente esercitarli; ed il consiglio di Stato venne ad avere molta parte nei giudizj delle prese sotto i gran-mastri de Vendôme, e de Beaufort, e l' ammiraglio de Vermandois.

262. Nemmeno agli altri tribunali ordinarj è conveniente di lasciare la giurisdizione negli affari marittimi: occupati essi nelle altre contestazioni di materia puramente civile, o criminale non possono essere veramente grandi ne' loro giudizj che dentro i confini degli attributi della loro giusdicenza. Quando i parlamenti di Francia intrapresero di proferire giudicati in materie di jus marittimo, sebbene pronunciassero delle giuste decisioni; pure si rischiava spesso di far invalere una debole ed incerta giurisprudenza, per la varietà delle massime che potevansi addottare da differenti magistrati. Insorsero i consigli di Stato a rivendicare i lesi loro attributi, e con una grandine di decreti o cassarono i giudicati degli altri tribunali, o loro vietarono di prendere cognizione di somiglianti cause, o intimarono alle parti litiganti di astenersi di rivolgersi altrove a promovere le loro azioni sotto pena di nullità di tutto il processo, e di cassazione di ogni atto che fosse intervenuto fuori della giurisdizione dei medesimi consigli, e fino di perdita di tutto quanto avessero ottenuto con incompetenti giudicati. *Traité des prises vol. I. c. XIV.* §§. 19. e 20.

263. Se da un armatore solo si conducessero in un porto molte prese, sarebbe d'uopo fare tanti giudizj, e giudicati, quante sono le prese: a meno che fossero state fatte in un solo atto, e con una sola azione, nel qual caso per non dividere la continenza della causa, far si potrebbe di esse un solo rapporto, ed una sola sentenza.

264. Nè gli armatori, nè gli ufficiali di marina sono autorizzati a scegliere fra le carte ritrovate a bordo del naviglio preso quelle ch' essi credono influenti alla causa per innoltrarle al consiglio delle prese: ma tutte quante sono deggionsi al consiglio fedelmente rimettere, senza ritenerne una sola, quand' anche affatto inutile, ed insignificante. E' riservato al pubblico ministero il conoscere l'importanza di esse carte, o la loro inutilità; giacchè possono riguardare l' interesse dello Stato non meno di quello dei cittadini.

265. Appartenendo in certo qual modo alle prese anche la materiale interina occupazione dei bastimenti, che sbattuti dalle tempeste vengono a naufragare, od arrenarsi sulle nostre coste, e sui nostri lidi, durante la guerra, le loro carte essere deggiono visitate dal consiglio delle prese, il quale conosce se sieno spettanti ad una potenza amica, od alleata, o neutra, o se mascherati di un' apparente neutralità favoriscano un vietato commercio delle forze ajutatrici ai nostri nemici. In tempo di pace non evvi questo timore, o sospetto, e le navi arrenate, o naufraghe vengono protette colle sole viste di umanità e di beneficenza.

266. Per ottenere il rilascio delle cose predate possono presentarsi al giudizio soli, od uniti gli armatori proprietarj, ed i caricatori. La domanda del rilascio è totale se a questi è unito il capitano, o l' armatore, e sostengono che la presa è mal fatta, istando per il rilascio del vascello e del carico. Se poi la presa è dichiarata buona, l' armatore succumbe, e perde tanto il corpo della nave, quanto gli effetti ivi caricati, sieno questi di sua pertinenza, o di altrui, senza che i terzi proprietarj possano sperare alcun ristoro ai loro danni a motivo di aver essi di buona fede fatto il carico delle loro mercanzie. Ma se i caricatori fanno una domanda a parte, e provano con documenti superiori ad ogni eccezione, che le merci da essi riclamate, sebbene caricate su d' un vascello caduto in contrabbando di guerra, sono di effettiva loro proprietà, e sono dirette ad una innocente spedizione, vengono rilasciate; non essendo giusto che abbiano a perdere per il solo motivo di averle caricate su di un bastimento, che ha contravvenuto nel corso della sua navigazione alle leggi della guerra, o della neutralità. Mancando queste squisite giustificazioni,

la semplice buona fede ne' caricatori non basta ad esimerli dalla perdita delle loro mercatanzie, quando la presa viene giudicata buona, e ben fatta.

267. Possono gli armatori mercanti, ed i caricatori ed i loro legittimi rappresentanti sperare di ottenere dagli armatori corsari la rifazione di ogni danno, spesa, ed interesse, se la presa è riconosciuta mal fatta; ma è d'uopo provare, che il corsaro prenditore non aveva alcun appiglio plausibile, nemmeno apparente per passare alla presa. Se i corsari non avessero a scagliarsi che sulle prese credute buone, la deliberazione sul campo sarebbe impossibile a farsi, poichè in un momento non si può decidere se sincero, o simulato sia il contegno delle navi che s'incontrano in mare; il loro ardore si rallenterebbe per l'enormità dei danni cui anderebbero esposti; impunemente si mascherebbero i vascelli nemici ove un'apparenza mentitrice bastasse a salvarli dalla presa; il velo della neutralità addiverrebbe perfido, insidioso, ed infesto alle potenze belligeranti, e molte prese legittime si lascerebbero sfuggire per timore di non isbagliare sui contrassegni, e sulle prove della loro legittimità. Gli armatori corsari sono anche troppo esposti ai danni quando dopo tante spese, e fatiche, si avvedono di aver fatta una cattiva presa, che un giudicato dal tribunale loro strappa dalle mani, e restituisce ai proprietarj, abbastanza felici di averla ricuperata.

268. È inutile di accennare che appena uscita la sentenza, e venuto il giorno di eseguirla sia liberamente, sia sotto cauzione, ogni ufficiale di marina dee sollecitamente prestarsi, in quanto lo concerne, allo scarico delle navi, ed alla vendita degli effetti rilasciati sia al corsaro, sia al proprietario. Dirò piuttosto che se in essi ritrovansi delle munizioni di guerra, esenti da contrabbando civile, ovvero masse di oro, od argento, il bene dello Stato vuole, che quelle sieno versate nel magazzeno nazionale, e queste alla zecca per essere pagate a termini delle veglianti tariffe; salvo che dal governo si ottenesse di condurle altrove, e farne di esse un privato commercio.

269. Quantunque col consenso di tutte le parti interessate si possa in fatto distribuire la presa in natura: pure attese le difficoltà che

s' incontrano in siffatta distribuzione, e l'inverosimiglianza che uno voglia ricevere dall'altro la sua quota, come il capitano dall'armatore, si è generalmente stabilito, e praticato di vendere tutto all'incanto, e farne poi il riparto sul prezzo; tanto più che le cose non hanno legalmente altro valore fuor di quello cui essere possono vendute.

270. Non però tutto il prezzo, che si ricava dalla vendita delle prese, essere dee distribuito alle parti interessate nelle medesime. Prima di fare riparto alcuno bisogna prelevare dalla massa le spese giudiziarie, e quelle dello scarico, e della custodia del vascello, e delle merci, compreso il fitto, o nolo dei magazzeni, o recipienti in cui furono deposte le mercanzie, i diritti di lido, e spiaggia, ossieno di passo, e calle, nei luoghi in cui la nave fu legata, e posta, ed i dispendj fatti per riparare alle avarie sofferte dalla nave, o dal carico. Queste spese sono tassate dall' ufficiale tassatore del tribunale marittimo, o dall'ufficio ammiragliale, ove di un tale attributo è rivestito. In secondo luogo si levano i dazj, ove sienvi delle merci soggette ai tributi di finanza. Finalmente si deducono sei dinari per lira a favore degli invalidi della marina. Questo stabilimento di pubblica beneficenza è dettato dall'umanità, voluto dalla prosperità commerciale, e prescritto dalla giustizia di un popolo filantropo, e rimuneratore.

271. Più avventurosa peraltro è la sorte di queste vittime dei marittimi pericoli se trattasi di una presa fatta dalle navi del principe. Imperocchè sulle prese degli armatori spesso nulla, o ben poco resta per gli invalidi dopo aver prelevate le spese dell' armamento, dei rilasci, dei ristori, del disarmamento, dei giudizj, e della conservazione, e realizzazione del vascello, e del carico: ma in quelle del principe e della nazione non si deducono che le spese giudiziarie, e della vendita. È naturale che più si ottenga dal padre, che dal fratello, se quegli in primo, e questi in secondo grado è all' uomo legato.

272. Dopo le somme che si prelevano dalla massa delle prese vi sono delle altre particolari deduzioni a fare, prima di passare al riparto del valore delle medesime: come il coffano del capitano preso,

il quale spetta al capitano prenditore ove non ecceda il valore di lire 1500., ed ogni altro premio particolare accordato dall'armatore al capitano, ove questi con valore si conduca nelle prese. Ma queste particolarità non deggiono cadere, che sulla parte dell'armatore, non già sulla porzione dell'equipaggio, quando questo si trova nel caso di vedersi toccare poco, o nulla di sua tangente; mentre a nessuno in danno del terzo è permesso di avere due cause lucrative nello stesso soggetto.

273. Io non posso adottare il piano di fare una sola liquidazione delle prese nel luogo dell'armamento del vascello, quando questo ha fatte molte prese, che furono condotte, e giudicate in differenti porti. Questo sistema produce dei ritardi, e delle confusioni che mal si fanno coi giudizj marittimi. Ove fu giudicata la presa, ivi esser dee liquidata, tanto sia essa fatta da un vascello del principe, che da un corsaro, sì perchè ov'è cominciato il giudizio ivi dee essere ultimato, sì perchè ove non si divida la continenza del giudizio, ogni amminaglità, o tribunale marittimo ha diritto di definire, ed ultimare le controversie sottoposte alla sua giurisdizione.

274. La liquidazione più adottata nelle distribuzioni delle prese fatte dai vascelli di guerra armati dal governo è quella di darne un quarto al comandante del vascello, ed un quarto agli ufficiali dello stato maggiore, in modo che il capitano in secondo, ed ogni altro capitano, se ve ne sono, ne abbiano in ragione di 4. parti per ciascheduno, tre parti ad ogni tenente; due a ciascun banderale, e scrivano; ed una per ogni elemosiniere, e chirurgo maggiore; al commissario di marina 4. parti, 3. allo scrivano principale, ed una sola all'ajutante di porto, al brigadiere, e sotto brigadiere delle guardie di marina. I capitani di fregata hanno 3. parti come i tenenti di vascello; ed i capitani dei brulotti, e tenenti di fregata due parti, come gli alfieri di vascello, e gli ufficiali volontarj una parte come gli ajutanti di porto. Supposto quindi che in un vascello vi sieno due capitani in secondo, 4. tenenti, un alfiere, uno scrivano, un elemosiniere, un chirurgo, un commissario, un ajutante, ed un brigadiere le parti nel suddetto ragguaglio ascenderebbero a 34., e queste formerebbero il secondo quarto distribuibile della presa.

275. Rispetto agli altri due quarti, che spettano all'equipaggio, la divisione si fa in modo, che al primo piloto, ai capitani d'arme, al capo cannoniere tocchino 4. parti, alle guardie di marina, ai sotto ufficiali, sergenti, caporali, sotto-chirurghi, capo, ed ajutante armajolo, ai piloti sopranumerarj, 3. parti; agli altri ufficiali non marinaj, ai commessi del munizioniere, e domestici degli ufficiali, 2. parti per ciascheduno; al macellajo, al vivandiere, ed a tutti i marinaj, e soldati una parte, ed un mezzo di questa ai mozzi di vascello. Se pertanto nel bastimento vi sono un piloto, due armajoli, due commessi, 25. marinari, e due mozzi, i due quarti contengono 40. parti, e di più a proporzione del numero della gente ond'è composto l'equipaggio.

276. Ove poi la liquidazione ceder debba a favore di un vascello mercantile la disciplina è differente. Il capitano forma un quadro delle parti interessate, e divide in tante parti il totale importo della presa. Dodici parti se ne tiene per se, oltre il coffano del capitano preso che non valga più di lir. 1500., dovendo il di più essere posto nella massa comune. Dieci parti al capitano in secondo, 8. ai due primi tenenti; 6. agli altri tenenti, allo scrivano, ed al primo nocchiero; 4. agli alfieri, al capo-chirurgo ed ai due maestri di nave: 3. ai capi delle prese, contro-piloti, al capitano dei marinaj, ai capitani d'armi, ai primi cannonieri, ed operaj: 2. ai sotto-lavoranti, al quartier-mastro, ed al secondo chirurgo; ai volontarj una o due, secondo il loro merito, esercizio, e così ai marinaj in proporzione del loro travaglio, e della loro capacità; ai soldati una parte, o qualche cosa meno in ragione della loro condotta, ed un quarto, od un ottavo ai mozzi a seconda delle loro forze.

277. Se alcuni dei marinai fossero morti di malattia durante la corsa, o per ferite nel combattimento, che diè luogo alla presa, i loro eredi avrebbero diritto a succedere in quella parte che loro sarebbe toccata se fossero vissuti: non esistendovi dei figli, le vedove sarebbero sole ammesse a questa successione, oltre una equitativa ricompensa che loro si dee per sollevarle dalla perdita dei loro mariti.

278. I feriti, o storpiati per causa del combattimento, a parte della loro quota, essere debbono curati a spese dell'armatore fino

che sono in istato di guarigione; e se hanno la sventura di non giungere ad essere perfettamente guariti, passano al corpo degli invalidi, ed approfittano dell' assegno destinato a questo benefico stabilimento.

279. Fra gli individui componenti l' equipaggio, quelli che si sono distinti durante la corsa con una coraggiosa azione essere debbono premiati con un aumento della loro quota, il quale viene prelevato sulla massa del terzo degli utili della presa spettante all' equipaggio.

280. Questi aggravj però sia della massa comune, sia dell' armatore, sia dell' equipaggio non possono aver luogo, che in quanto si facciano delle prese, e da queste ne emerga un utile netto divisibile fra le parti interessate: fuor di questo caso, ogni altra sventura è a danno di colui al quale tocca.

281. Se la presa è fatta da un vascello privato, e simultaneamente armato per guerra, e mercanzie, non si passano già in conto all' armatore il valore del suo navilio, e tutte le spese da lui anticipate, come in un armamento soltanto destinato alla corsa: ma nelle vie di equità a lui si abbona quanto ha speso di più, di ciò che avrebbe fatto, se non avesse equipaggiata che una nave mercantile. Dopo tale bonifico, anche questa nave nelle prese da essa fatte va soggetta a prelevare dalla loro massa la quota dei sei dinari per lira destinata al sollievo degli invalidi marinari.

282. Fatte le predette deduzioni sul ricavo delle prese, il resto verrà distribuito fra le parti interessate a termini del loro contratto; ed ove questo manchi, o non sia eretto in forma provante se ne farà la distribuzione secondo i regolamenti marittimi universalmente ricevuti, o secondo la consuetudine del porto in cui quella avviene, ov' una ve ne fosse di legalmente stabilita, ed osservata.

283. Bisogna peraltro osservare che rispetto all' equipaggio le spese fatte dall' armatore per l' armamento, raddobbo del vascello, e simili, non possono essere prelevate a danno dei marinari, mentre non è appunto che per queste spese, che l' armatore ottiene i due terzi delle prese. Tra lui, e l' equipaggio non vi sono ad abbonargli, che le spese fatte per lo scarico, la custodia, la conservazione, ed aggiudicazione della presa, per la vendita delle merci, e per la

liquidazione, e per gli atti relativi a tutta questa bisogna; oltre però sempre l'assegno agli invalidi, il quale dee gravitare sulla massa comune.

284. Deesi pure eccettuare a favore dell' armatore il caso in cui la presa sia stata obbligata di far rilascio, sia per cattivo tempo, sia per tema di cadere in mano dei nemici; mentre queste spese accidentali essendo fatte per la conservazione della preda, essere debbono della categoria di quelle che si prelevano dalla massa.

285. Anche la spesa per ottenere la commissione di percepire il prodotto della vendita delle prese, se dall' armatore fu essa commissione pagata ad un terzo, per essere quelle vendute fuori del suo domicilio, e coll' opera di un commesso, o corrispondente, o con il giro del cambio, od il trasporto del danaro comune per giungere ad incassarlo, esser gli dee abbonata; altrimenti egli sarebbe in perdita, e sopportarebbe solo un carico sostenuto per la conservazione della cosa comune. Ma se la vendita è seguita in luogo, l'armatore per le sue diligenze, e cure, usate per avere il ricavo delle prese nulla può pretendere, a motivo che ha fatto per l' equipaggio quanto era già in obbligo di fare per se stesso; e qualunque sia il modo con cui senza effettivo necessario dispendio l'armatore venga ad ottenere il totale della presa, egli dee sempre all'equipaggio passarne il terzo intatto da ogni aggravio; tanto più che questo terzo serve di pagamento, e salario ai marinai.

286. Queste deduzioni però, e le altre delle quali se ne parlerà in appresso non percuotono la massa comune che nel senso di essere atte a ridurre la quota divisibile fra l'armatore, e l'equipaggio: più sono le deduzioni, e meno è quello che resta a formare il terzo dovuto agli ufficiali, e marinai.

287. Sebbene abbiano questi un salario corrispondente al loro grado per gli impegni assunti nella marina; pure nell' accordarlo si ha di mira tanto i maggiori rischj che possono incorrere, imbattendosi in navi nemiche, o corsari, o tali da essere predate, quanto gli emolumenti che appunto possono compensare i loro pericoli, e le loro fatiche scorrendo i mari. Questi cimenti, e questi beneficj sono dunque fra di loro correspettivi, ed onerosi, e tali da non potersi

negare all' equipaggio, che li sostenne, e meritò nell' adempimento de' proprj doveri.

288. La regola quindi meglio accetta nel jus marittimo è quella di accordare due terzi della presa agli interessati nell' armamento, che hanno fornito il vascello colle munizioni, e vettovaglie, in ragione geometrica del rispettivo loro interesse, e l' altro terzo agli ufficiali, marinari, e soldati componenti l' equipaggio della nave prenditrice. Qualche decreto è uscito dai parlamenti, il quale ritenne che questo riparto debbasi intendere per un vascello assolutamente da guerra, e che se si trattasse di un bastimento armato, ma eziandio mercantile, all' equipaggio non sarebbe dovuto che un decimo del prodotto netto della presa; e ciò per il favore più distinto che merita un vascello armato in guerra, e quindi più utile allo Stato per l' attività, e la forza delle sue corse sull' inimico. Siffatta teoria però non venne generalmente addottata, e pare anzi che disconvenga alla giustizia di un diritto pubblico, qual' è il marittimo, il discendere alla minuta differenza della nave armata e mercantile, non verificandosi assolutamente che interessi allo Stato di togliere alla gente di equipaggio, qualunque sia la nave in cui trovasi, l' emolumento del terzo di ogni preda, per averlo egli legittimamente guadagnato coi rischj ch' egli ha incontrato per fare la presa. » Que la prise ait été » faite par un navire armé en guerre et marchandise tout à la fois, » ou par un navire armé simplement en marcandise, mais avec com- » mission de l'amiral ; ou enfin par un vaisseau armé uniquement » pour la course; le droit de l'equipage doit toujours être le même; » c'est à dire que le tiers de la prise ne peut lui être disputé, puis- » que notre ordonnance ne fait aucune distinction à ce sujet. *Traité* » *des Prises Cap. XVIII.* §. 10. » D' altronde non è in faccia dello Stato, di cui i vascelli armati ne vantano il favore, che si fa la liquidazione della presa fatta da una nave mercantile, ma fra due privati qual' è l' armatore, e l' equipaggio, negli interessi dei quali il governo ha nessuna parte a prendere, ed ai suoi occhi sono egualmente benemeriti, se fors' anche non lo è di più l' equipaggio dell' armatore, per essere assai più facile di trovare degli uomini avidi, che mettano dei bastimenti in mare per farsi ricchi, che dei bravi, corag-

giosi marinari che osino esporre la loro vita alle procelle per guadagnarsi il vitto, e l'onore di contribuire al pubblico bene.

289. Gli Inglesi che il massimo partito sanno trarre dalle prese, tutto accordano all'equipaggio, tranne il carcame del vascello che rimane per il governo, quando la presa è fatta dalle navi della nazione: ma se queste sono dei privati, e mercantili loro non è discaro il riparto equo, e proporzionato di due terzi all'armatore, ed uno all'equipaggio...

290. Noi non saremo così generosi come gli Inglesi, i quali hanno dei motivi particolari per usare questa prodigalità verso i loro soldati, e marinai, quella di non pagarli tanto, e farli travagliare molto, colla speranza di un pingue bottino, riunendo così il valore brittanico ad una marittima speculazione. Noi ci atterremo alla esposta regola, e serbaremo al principe la facoltà di aumentare questo terzo nei casi straordinarj, in cui il pericolo della patria non potesse altrimenti essere allontanato; o là di lei gloria e prosperità non avesse altro mezzo per essere sostenuta, e promossa.

291. Dopo che la liquidazione è ultimata, l'armatore è tenuto entro di giorni 3., da che ne ha conseguito il prodotto, di pagare, o far pagare a ciascuna parte interessata la rispettiva quota; salvo che rispetto all'equipaggio basta ch'egli la dia al capitano comandante, e rispetto all'assegno per gli credi dei morti, per i feriti, storpiati, per le vedove, e per gli invalidi, è obbligato di pagarlo nelle mani del tesoriere dello stabilimento di questi, al quale ciascuna delle indicate persone s'indirizzerà per ottenere la sua porzione, e si atterrà a quelle prescrizioni, che sono in vigore rispetto alle successioni delle cose naufragate, e delle persone rese defunte sui mari.

292. Se l'armatore avesse fatto assicurare la presa, od una somma sul valore di essa, comprensivamente al terzo spettante all'equipaggio, od indistintamente sull'intiero valore della presa, senza il consenso di esso equipaggio, sebbene l'assicuranza fosse riuscita proficua, chieder non ne potrebbe il rimborso della prima da lui pagata. A meno che fosse il mare infestato, od esposta ad evidenti perigli la navigazione; mentre allora vi sarebbe il tacito consenso dell'equipaggio ad amar meglio di pagare la sua porzione di prima, assicu-

rando il suo terzo, di quello che lasciarlo esposto ai marittimi rischiosi eventi, e rischiare di perderlo. Vi sarebbe allora almeno legalmente quell'assenso dell'assicurato, senza del quale nessuno può fare assicurare per gli altri, quand'anche si tratti di una cosa comune, ed indivisa.

293. Indivisa, e sociale non può mai dirsi una presa, se dalla società non consta per atto scritto, e solenne: le prove testimoniali senza un principio di prova scritta, e chiara non sono per verun conto attendibili per sostenere l'assunto di essere socio in una presa. Nello scritto sociale essere debbono redatte, e convenute le condizioni relative alle prese, che far si debbono per comune vantaggio. Dee anche essere convenuto, che i capitani faranno la corsa insieme, e che se il cattivo tempo od altre circostanze gli obbligassero a separarsi, essi non lascieranno perciò di comunicarsi reciprocamente le prese, che verranno rispettivamente fatte, e di ajutarsi a far quelle, in cui l'uno avesse bisogno dell'ajuto dell'altro. Nè vi è ragione per impedire che siffatte società marittime seguano anche fra i capitani dei corsari pirati, ed i capitani dei vascelli nazionali. Il bene dello Stato è sempre quello in tutti i casi, d'indebolire i nemici, onde meno vi portino di nocumento coll'attività delle armi, e del commercio. Vedremo in seguito l'assurdo politico di questa massima.

294. Si videro spesso uscire dai porti, e solcare a gonfie vele il mare vascelli corsari, e nazionali; e mentre i primi incalzavano la flotta nemica, e le predavano le navi, i vascelli della nazione combattevano quelli che le servivano di scorta, e li mettevano a cattura.

295. Può darsi eziandio una tacita società fra il vascello prenditore e quello che ajutò alla presa, ove questo abbia combattuto, e concorso effettivamente in mezzo ai rischj a far abbassare la bandiera all'inimico. Non bastarebbe quindi che un tal vascello si fosse soltanto trovato presente all'attacco, o non fosse che accorso allo strepito del cannone, e della mischia, od altrimenti si fosse presentato alla zuffa, senz'avervi in alcun modo cooperato alla presa. Se questo fatto viene controverso fra i due vascelli, l'esame dei prigionieri può essere decisivo.

296. Può aprirsi il campo anche ad un'altra società simbolicamente

contratta in via di fatto fra molti corsari che si trovino in mare, e vedendo dalle alture a comparire delle navi nemiche si separino a disegno, e con intelligenza d' inseguire tutti insieme ad un sol tempo le dette navi. Possono a tal oggetto convenire con dei segnali di ammettersi reciprocamente all' ajuto, e riparto delle differenti prese ch'essi faranno, dimodochè quello che si separa, facendo un segnale di bandiera rossa, sia ammesso a dividere la presa, che avrà abbandonato d' inseguire, e sia anche obbligato di consentire al riparto del vascello che avrà preso, se gli altri armatori che continuano la loro caccia, gli rispondono con segnale identico; ed ove gli altri facciano il segnale di bandiera bianca, questo segno sia un indizio di rifiuto, ed escluda la società, e l'obbligo di coadjuvare alla presa, ove vi fosse il bisogno.

297. Avvi un' altra tacita società contratta non già cogli scritti, e coi segnali, ma dall'unità dell'azione in cui s'impegnano i contraenti. Se in fatti due o più armatori, o capitani di navi, sieno mercantili, o sieno di guerra, si slanciano d'un sol tratto contro di una flotta, ed agiscono dirigendo i loro impeti al solo fine di far preda sull'inimico, non vi è dubbio che si contrae fra loro una tacita società, atta a rendere fra loro comuni tutte le prese, ch' essi fanno rispettivamente in questa occasione, siccome quegli, che tutti egualmente hanno contribuito a farle.

298. Nei casi in cui vi sono dei vascelli del re con quelli degli armatori, od altri bastimenti armati dai particolari, senz'aver riguardo alla forza delle navi, e dei loro equipaggi, od al calibro dei cannoni, non se ne ha nel riparto riguardo che al numero dei cannoni. Se quindi un corsaro comparticipante è montato con 20. cannoni, ottiene la metà di una presa fatta in una fregata del re montata di un egual numero di pezzi di artiglieria, od un terzo se la fregata è di quaranta cannoni.

299. Che se la presa è comune a molte navi corsare, ed armate da soli particolari, ogni armatore privato vi partecipa in proporzione della forza dei vascelli, e dei loro equipaggi, e del numero, e calibro dei loro cannoni. Le navi sono allora di un' eguale qualità, e non è che la quantità delle loro forze, e della loro armatura, che

può ad esse dare maggiore importanza. La misura dei vascelli si fa in tante parti, ed ogni piede della chiglia è una parte: e quella dei cannoni si fa contando ogni tre libbre di palle ch' esse possono portare, ond' è che un cannone di sei libbre vale due parti: tre *petriere*, ossieno cannonciui valgono una parte: una ne vale un uomo, ed un mezzo di essa ciascun mozzo, o garzoncello della nave. Nel resto alla divisione legale si procede colle regole già stabilite: e se un armatore non fosse abilitato a correre sul mare, la sua porzione essere dovrebbe non pertanto stralciata dalla massa comune; ma caderebbe in commesso, e spettarebbe al fisco.

300. Finalmente se alla presa avessero contribuito in comune i soli vascelli del re, formati in isquadra, od altrimenti, senza che alcun bastimento armato dai privati vi avesse parte, la misura del riparto sarebbe quella desunta dal numero, e calibro dei cannoni in batteria, cominciando da quelli di sei libbre di palla, andando insù in proporzione aritmetica, e della forza di ciascun equipaggio: a meno che alcuno di essi si fosse segnalato con particolare valore; mentre allora anche tale qualità meritarebbe giusto riguardo nella divisione della preda.

301. Quanto interessa allo Stato di fare delle prese sui nostri nemici, altrettanto essere dee cura del principe di mantenere una legislazione marittima, che renda molto difficile, ed arduo di far delle prese su di noi, o dei nostri alleati. L' atto legislativo del 22. settembre 1638. del cardinale di Richelieu in Francia, che ben ebbe infatti la forza, ed il carattere di legge, attinge questo utile scopo, e fa ben degna mostra della saggia politica del celebre porporato, che la fece, quando come primo ministro di Stato governò quel vasto regno.

302. Quell' atto, che *marittima dichiarazione* si chiama, ben merita di essere qui testualmente citato. » La facilité que les ennemis de » notre état, ont trouvé de débiter aux pays de ceux qui les favo- » risent, même dans notre état sous le nom des étrangers, les mar- » chandises qu' ils prennent en mer sur nos sujets, leur a donné la » hardiesse de venir dans les côtes plus librement qu' il n' auroient » fait, s' ils n' avoient trouvé ce sécours, et des étrangers, et des » marchands de notre royaume, qui préférant leur profit au bien

» de l'état, et à la compassion qui doivent avoir de la perte faite » par ceux de leur pays, achetent librement les dites marchandises; » a quoi étant nécessaire de pouvoir pour empêcher la ruine des » nos sujets qui trafiquent sur mer, des quels nous voulons avoir » un soin particulier, nous n'avons trouvé meilleur moyen que de » défendre d'apporter dans notre royaume, et y débiter les mar- » chandises prises en mer, et déprédées sur nos sujets. A ces cau- » ses . . . nous avons fait très-expresses inhibitions, et défenses à » toute personne, soit de nos sujets, ou autres de quelque royaume, » pays, et seigneurie qu'ils puissent être, d'apporter, et vendre, » dans notre royaume, sous quelque prétexte que ce soit, les biens, » et marchandises prises en mer, et déprédées sur nos sujets; et à » tous nos sujets, et autres d'en acheter si elles y étoient apportées, » à peine contre ceux qui les y apporteront de confiscation de leur » vaisseau, et des dites marchandises, et autres qui pourroient ap- » porter dans les dits vaisseaux; et contre ceux qui les acheteront » de la confiscation des dites marchandises par eux achetées . . . . » Et s'il arrive que ceux, sur lesquels les dites marchandises ont » été prises, ou déprédées, justifient les dites marchandises leur ap- » partenir, nous voulons que les deux tiers des dites marchandises » leur soient restituées, le tiers d'icelles demeurent au profit du » dénonciateur. N'entendons toutesfois comprendre en la présente » déclaration les marchands, sur lesquels les marchandises auront été » prises en mer, lesquels pourront les râcheter, ou faire râcheter » hors du royaume, et les rapporter en icelui «.

303. Sebbene questa legge paja di primo aspetto penale, e contraria al diritto comune; pur essa è d'assai favorevole alle genti per i provvidi effetti ch'essa ne produce a vantaggio del commercio, e delle nazioni. Togliendo essa ai nemici la facilità di spacciare le mercanzie da essi predate sui nostri concittadini, si viene a rallentare l'audacia, che quegli hanno di venire sulle nostre coste, tratti dalla speranza di venderci gli effetti predati, e loro viene frenata l'animosità delle crociere, facendo ad essi per dir così riuscire d'imbarazzo le stesse spoglie a noi rapite. Sarebbe infatti un prestare coraggio, e favore alle corse degli armatori nemici, se loro procurando

un facile, pronto spaccio delle mercatanzie provenienti dalle prese, ch' essi possono fare, si dessero loro più spediti mezzi a nuocere al nostro commercio, e farsi ricchi, e forti a nostre spese.

304. Questa provvida legge, che tanto interessa il bene del commercio, e l'avvantaggio degli Stati in cui è osservata, non potrebbe venire negletta, ed abbandonata dall' indolenza dei principi, o dei popoli senza alimentare le prede ai corsari, e togliere affatto agli antichi proprietarj, ch' ebbero la sventura di essere predati, il mezzo di riacquistare a buon mercato le merci di cui furono spogliati.

305. Victando di portare, e vendere nel nostro Stato, e sui nostri lidi le merci a noi prese sotto pena della loro confisca insieme del restante carico, e del vascello in cui trovansi a bordo, si ottiene il secondo fine di sì bella, e saggia legge, quello di rendere il riscatto meno gravoso, e pregiudicievole a quelli cui le merci furono predate. Sarebbe invero un mancare di compassione a loro riguardo, privandoli della trista, ed estrema risorsa di potere comperare, o far comperare fuori del regno gli effetti loro tolti nelle prese, e riacquistati ricondurli nel suo paese.

306. Gli Inglesi sempre vigili, ed accorti sul miglioramento dei loro interessi, nella guerra seguita verso la metà del secolo XVIII. non mancarono di tentare di far condurre, e vendere a Marsiglia le prese fatte ai Francesi, stimolando alcuni di questi negozianti a sollecitare dal loro governo un permesso di far acquistare a Porto-Maone, e Gibilterra ed altri luoghi di dominazione inglese le merci delle prese fatte dagli armatori dell' Inghilterra sui legni francesi: ma nè i commissarj del commercio francese, nè il loro ministro sig. de Machault annuirono a cotanto insidiosa domanda.

307. Deggiono quindi i popoli commercianti tenere mano ferma, perchè sia altamente vietato di portare e vendere nei loro porti, e sui loro lidi merci predate ai proprj vascelli. Il solo trasporto delle mercanzie prese è una violazione di tale divieto: giacchè da esso nasce la presunzione di diritto, *juris et de jure*, che ivi consumare se ne voglia la vendita; e perciò tale trasporto avvenendo, dee aver luogo la confisca sulle merci trasportate così, come nel rimanente carico, e sul bastimento che le portò.

308. Non vi abbisogna la vendita delle merci perchè abbia luogo la pena fiscale: il delitto è già commesso col solo trasporto. La vendita non è che una continuazione, ed una più compita esecuzione del delitto di già commesso; ossia la vendita in se stessa è piuttosto un nuovo delitto, che raddoppia quello di già incorso col vietato trasporto. Sono dunque due delitti diversi, per i quali può essere uno punito per il trasporto, e l'altro per l'acquisto delle mercanzie predate; purchè in quest'ultimo sia convinto di avere saputo, che gli effetti da lui acquistati erano di quelli presi ai bastimenti del proprio Stato.

309. Disputano quì alcuni autori, se conducendosi isolato un bastimento preso nel lido, o porto spettante allo Stato da cui uscì esser debba soggetto alla confisca al pari delle altre merci predate. Senza tener dietro alle scolastiche loro quistioni, io penso che se il bastimento è nudo, e solo, a nessun altro fine condotto che per essere venduto, esser debba soggetto alla confisca al pari delle altre merci predate; giacchè la provvidenza della da me proposta teoria cade su di ogni cosa predata, che si conduca nel porto, da cui provenne, per essere spacciata, ed allora ogni cosa è merce. *Merx, res est ea quæ a mercatoribus venalis importatur, vel exportatur*. Calepin. Verb. *Merx est species ipsa quæ emitur venditurque*. Stracca *de mercatur. p.* 1. *n.* 89.

310. Ma se il vascello, che ritorna dopo la presa nel suo paese, è carico di altre merci, e non vi capita che per navigare, e negoziare effetti indifferenti, esso non può essere soggetto alla fiscale censura, e per nessun conto andar può confuso colle merci predate, e cadenti in commesso. Sarebbe infatti troppo contrario al jus delle genti, ed alla libertà naturale, se imponendo a somiglianti bastimenti un eterno impronto di contrabbando marittimo, più non fosse loro lecito approdare a quelle sponde da cui salparono pria di essere predati. L'interesse dello Stato è che si navighi, e si faccia un esteso commercio; e nessuna macchia della presa più non ci resta quando, giudicata buona, o cattiva, il bastimento che la portava è venduto, ed appare sotto terzi padroni destinato al trasporto di altre merci affatto indifferenti e di legittima provenienza.

311. Che se agli occhi dei miseri proprietarj spogliati apparirà il loro vascello in porto colle stesse merci che furono ad essi prese, non vi ha dubbio alcuno, che per una ragione più forte esser debba il vascello non meno del carico soggetto a confisca; giacchè abbiamo veduto, che benanche qualunque altro straniero vascello che vi avesse portate simili merci soggetto sarebbe stato a confisca. E' perciò giusto allora che questa ripresa giudiziale, e legittima vada a profitto degli antichi proprietarj, i quali riclamando ciò che loro appartiene, riuniscono in se medesimi la doppia qualità di denunciatore, ed interessato, sicchè per intiero ottengano la restituzione delle loro spoglie.

312. Deggiono le nazioni tanto più essere ferme in questo rigore di confiscare ogni nave carica di effetti presi ai di loro cittadini, in quanto che, tollerandone la vendita, l'abuso ingigantirebbe a dismisura, e più non avrebbe una potenza belligerante che a dichiarare in istato di blocco tutti i porti del mare, anco neutrali, per ispogliarli dei loro vascelli, e carichi, al primo uscire, che facessero dai loro porti, dalle loro rade, e vendere poi colla stessa rapidità le spoglie opime da loro rapite ai proprj concittadini. Le potenze neutre, così tollerando che sieno dichiarati in istato d'assedio i proprj porti, affatto si vedrebbero interdetto il loro commercio, ed un misero armatore, un corsaro audace, che incrociasse a quelli dinanzi, basterebbe per predare i più importanti vascelli, e far così dichiarare buona la più iniqua delle prese.

313. Vero è che quest'attentato alla neutralità la violerebbe a segno, che il principe offeso avrebbe ragione di rompere egli pure i suoi vincoli neutrali, e dichiararsi in aperta guerra collo Stato offensore: ma questo estremo rimedio ruinerebbe affatto il suo commercio, metterebbe troppo spesso le genti contro le genti, e darebbe luogo ad una sommossa troppo fatale ai popoli navigatori. D'altronde qual diritto si ha di violentare una nazione ad uscire dalla neutralità, e rinunciare al beneficio di essere, come neutra, autorizzata a fare un placido avventuroso commercio con tutte le potenze belligeranti? Chi può arrogarsi la ragione barbara, ed immorale di scagliarsi sulle cose altrui, ed offendere un terzo che non gli nuoce, per il

solo reo disegno di spingerlo alle ostilità, e così spogliarlo delle sue fortune, e del suo commercio?

314. Nessuna potenza belligerante ha diritto di fare dichiarazioni belliche che facciano considerare come bloccate le piazze marittime, e l'entrate ed uscite dei porti di un principe neutro. Il blocco non può cadere che sui porti dell'inimico, o di quello Stato neutrale che col suo contegno viola apertamente le leggi della neutralità, e favorisce partitamente con modi rispettivamente all' altra ostili gli impegni di una delle parti belligeranti. Cos'è questo dichiarare bloccati i porti tutti dell'Oceano, o del Mediterraneo, se non un violare con prepotenza il diritto delle genti? Se i nostri nemici fanno il loro commercio nei porti neutrali, noi pure dobbiamo sapere che ciò non è da tal diritto vietato. Fare un commercio innocuo, e comune a tutte le parti guerreggianti non è già un favorirne alcuna: e questo solo favore sarebbe un titolo giusto per dichiarare bloccati i porti neutrali.

315. Ben lungi pertanto i principi neutri di lasciarsi strascinare in una guerra desolatrice del loro commercio, e ruinosa ai proprj interessi, o di soffrire vilmente le arroganti dichiarazioni di blocco di un'orgogliosa potenza in guerra con altre a lei nemiche, e conseguentemente le prese facili, e famigliari dei proprj vascelli, e la loro vendita colle merci nei proprj porti, deggiono tenersi fermi al posto con una neutralità armata, e vigorosa che li garantisca dagli assalti dei corsari, e faccia irremissibilmente confiscare quelle navi, e mercanzie che predate, ricapitano ne' loro porti per farvi un insultante traffico, o per qualsivoglia altra cagione che ivi le tragga in loro potere.

316. Ove perciò avvengano delle prese seguite in conseguenza di una illegittima, ed irregolare dichiarazione di blocco, esse non possono essere riconosciute che cattive, e reprobe: giacchè nessun diritto, e meno quello delle genti, che nella purità di quello di natura attinge, può essere sostenuto dalla violenza, dalla frode e dalla ingiustizia.

317. Tali prede non sarebbero meglio buone di quelle, che si facessero da un armatore, che oltre di non avere alcuna ragione

apparente, e legittima di fare, si trovasse aver egli a bordo varie bandiere, colle quali certamente altro uso non potevasi fare, fuor di quello di trarre nell'errore le navi che avesse incontrato.

318. Di tutte queste prese se ne possono fare due classi, alla prima delle quali appartengono quelle che hanno per oggetto d'impadronirsi della nave, e del carico, e quest'è una presa propriamente detta, ed assoluta. La seconda tende soltanto a prendere gli effetti del nemico, o quelli che vi si trovano soggetti a confisca per titolo di contrabbando; e questa è una specie di sequestro parziale della nave, che si può fare anche su di un bastimento neutro. Ed entrambi queste sorti di prese esser possono giuste, od ingiuste, a seconda che sieno fatte o nò colle regole del jus delle genti di sopra riferite. Ma rispetto agli *assicuratori*, qualunque sia la presa, giusta, od ingiusta, sono eglino sempre tenuti a risponderne a favore degli *assicurati*.

319. *Gli assicuratori* sottoposti a tutti i rischj del mare, lo sono eziandio a quelli delle prese fatte dagli amici, neutrali, od inimici. *Si navis etiam ab amicis injuste capta fuit, præcipue ob pacta in apoca apponi consueta, nempe tam ab amicis, quam inimicis, juste, vel injuste occuparetur, assecuratores tenentur.* CASAREG. *disc.* 1. *n.* 118. *Arg. L.* 18. *ff. commodat.*

320. Se però il capitano, anche mercantile colla manifesta sua codardìa, e negligenza, e molto più col dolo ha contribuito alla presa sia abbandonandola all'inimico, sia non difendendola, o traviando dalla scorta che lo poteva garantire, o più non raggiungendo il convoglio da cui era scortato, al primo istante che ha potuto farlo, od altrimenti agendo con vera colpa, gli assicuratori non ne sarebbero risponsabili di tale presa a meno che caricati si fossero ben anche della baratterìa del capitano. Arg. *L.* 13. §. 7. *ff. locati.* STRACCA *de nautis p.* 3. *n.* 50. *Rocc. de navib. not.* 70. *resp.* 22. *Casar. disc.* 23. *n.* 75.

321. Se per altro il patto di partire sotto scorta non fu espresso nella polizza, il capitano non ha obbligo di star vicino al convoglio, e gli assicuratori non possono di lui dolersene, s'egli usando delle sue facoltà di naturale libertà, diede un'altra direzione al va-

scello, e staccossi, navigando, dalle navi del convoglio. Salvo che il capitano avesse nelle sue istruzioni, o nei regolamenti della marina l'ordine di non allontanarsi dal convoglio, nel quale caso dovendosi ritenere che gli assicuratori abbiano avuto di vista siffatti di lui obblighi, s'egli vi manca eglino ne sono disonerati.

322. Sebbene, quando una preda viene per intiero ricuperata, o restituita, possa per un verso assomigliare ad un arrenamento semplice, avvenendo il quale e rimediandovisi col ricupero della nave, la cosa si rimette in istato pristino, come se non fosse accaduta, arg. *L.* 71. 164. *ff. de V. S. Roccus. not.* 34., e 66. *Emerigon des assur. ch.* 12. *sect.* 18. §. 4., pure in fatto di presa non si guarda che il tempo attuale, e momentaneo, ed una volta che la presa è fatta, si fa tosto luogo all'abbandono, qualunque poi sia l'esito della medesima. S'essa viene ricuperata colla forza, colla convenzione, o con sentenza, essa più non è che una proprietà degli assicuratori, ai quali fu abbandonata. *Pothier n.* 118. *Valin. art.* 46. *des assur.*

323. Lo spagnuolo autore del *Labirinto del commercio navale* apre l'adito all'abbandono a carico degli assicuratori in qualunque caso in cui la merce, o nave assicurata sia presa, perduta, od altrimenti tolta dal popolo, o dal principe in un fermento, giudizio, decreto od in qualsivoglia altro modo. *Quod si a judicibus, aut a populo, aut alio aliquæ merces ablatæ fuerint per vim, nec earum pretium solutum fuerit, illud solvere debet ille, qui assecurationem præstitit, si dantur illi documenta, quibus probare possit rapina, et petere, et exigere illud.* DE HŒVIA *Cap. XIV. n.* 27.

324. Affatto peregrina riesce dunque al giudizio degli assicuratori l'ispezione, se la presa cui soggiaquero le cose assicurate sia stata giusta, od ingiusta: è il fatto, e non il diritto della presa che qui ne determina gli obblighi loro. Essi hanno garantita la cosa assicurata da qualunque infortunio di mare: la presa è appunto una marittima sventura; dunque ne deggiono di essa tosto rispondere agli assicurati.

» Il n'importe que la prise soit juste, ou injuste, et qu'il y aie quel-
» que lieu d'esperer en consequence la restitution. Car la perte
» n'est pas moins née pour le présent, et qu'il suffit pour donner

» ouverture à l'action, et les assureurs ne peuvent prétendre autre » chose que le délaissement que l'assuré leur fera, et les droit pour » en suivre à sa place, et aller risquer la restitution. » *Pothier n.* 18. *Valin des assur. n.* 46.

325. Sebbene l'arresto di principe somigli alla presa, e soglia anche ad un dipresso produrre gli stessi effetti rispetto alle assicurazioni; pure l'uno è dall'altra differente in ciò, che questa tende ad impossessarsi della cosa altrui con animo di spogliarne della proprietà il suo padrone, e quello non mira che a trattenere una nave per servirsene di essa, o del carico, o per qualsivoglia altro motivo, senza però l'intenzione di appropriarsi il dominio della medesima. È pertanto giusto che l'azione dell'abbandono sia più spedita nelle prese, che negli arresti di principe.

326. Pagato che gli assicuratori abbiano il sinistro della presa, sono autorizzati a presentarsi in giudizio a disputare la validità di essa, e farsene rendere conto dal predante. Non possono perciò sotto pretesto di muovere, e sostenere lite sulla legalità delle prese ritardare all'assicurato quella indennizzazione, ch'essendo convenuta, eglino sono in obbligo di pagargli per natura di tale contratto, e che non ammette in tal caso eccezioni di fatto nè di ragione.

327. Se per altro la preda fosse seguìta non già per titolo meramente politico di contrabbando marittimo, ma per avere esercitato un commercio proibito, e di contrabbando finanziere, non contemplato nella polizza di assicurazione, la presa allora sarebbe piuttosto una confisca derivante dalla colpa dell'assicurato, e non crederei ch'essa dovesse rimanere a carico degli assicuratori, i quali sono bensì tenuti a rispondere degli infortunj che si affacciano ai marittimi viaggiatori, non già delle conseguenze dell'altrui colpa, ed assai meno di quella degli assicurati.

328. Per un seguito della stessa teoria se la presa, o la sentenza che fu causa di far perdere le predate cose proviene dal fatto, o dall'imprudente contegno del capitano del vascello preso, ed egli sia stato preposto al comando della nave dagli assicurati, gli assicuratori sarebbero sciolti dall'obbligazione assunta nella polizza. Ed ove il danaro delle prese per qualunque speciale convenzione fosse a loro

carico, avrebbero eglino il regresso contro il capitano, la nave, e gli stessi armatori, per quei delitti, e quelle mancanze, che loro produssero il danno della perdita.

329. Una fra le colpe del capitano è quella di non difendere dagli assalti dei corsari il vascello a lui affidato. Ma s' egli comanda una nave mercantile, non dee certo avere il coraggio, e la fermezza di chi è al comando di una nave da guerra. Privo di mezzi di cui questa è fornita per una lunga, e vigorosa resistenza, basta ch' egli si regoli colle viste di prudenza: e ben lungi di meritare reprimende, o castighi, egli è degno di lode, se incontrandosi con un corsaro, o nemico, e conoscendosi di forze inferiore, ammaina le sue bandiere, e senza codardia, o colposa negligenza si arrende a colui che gl' intima la presa. » Si les assureurs mettoient en fait que le » vaisseau a été pris par la lâcheté, et la poltronnerie du capitaine, » qui a rendu le vaisseau au premier coup de cannon, lorsqu'il » pouvoit se défendre, on m'assuroit que dans les tribunaux on n'ad- » mettoit pas cette preuve, et que le capitaine qui s'étoit rendu, étoit » présumé n'avoir pû faire autrement. *Pothier t.* 54. *Emerigon ch.* 12. *Sect.* 18. *pag.* 442.

330. E sebbene pur troppo talvolta accade che i capitani, somigliando ai deboli amanti, amino di esser vinti pugnando, od anche bramino l'apparato dell' attacco per giustificare la loro resa, avendo più interesse di perdere, che di conservare la loro nave, a motivo delle eccedenti sicurtà, che hanno fatto sul valore della medesima: pure se la loro mala fede, o negligenza colposa, non viene, come dice, posta in essere, e debitamente manifestata, gli assicuratori non possono sottrarsi dalla regola generale, che li ritiene indistintamente tenuti a corrispondere per qualunque depredazione.

331. Queste prese sono meno frequenti non tanto in ragione della lealtà dei capitani che sono alla testa dei vascelli, quanto eziandio in ragione della magnanimità, e buona fede dei principi, o dei popoli cui i corsari appartengono. Se la navigazione altrui viene per ogni pretesto molestata, attraversata, predata, si mettono gli altri nella necessità di usare dello stesso violento mezzo, e così per azione, e reazione si rendono frequentissime, ed inevitabili le prese a

danno del commercio che le soffre, ed a rovina dei privati che lo esercitano, non senza finale pregiudizio degli Stati che le autorizzano, e rendono famigliari.

332. L'imperatrice di tutte le Russie, la famosa Cattarina II., non degenerando dall' illustre suo avo, e volendo mantenere la libertà del commercio marittimo, fece rimettere alle potenze europee, mentre sui loro mari ardea la guerra, una dichiarazione del 28. febbrajo 1780., in cui proclamò che i vascelli neutri potessero navigare liberamente da porto in porto, e sulle coste delle nazioni in guerra, e che gli effetti appartenenti ai sudditi di potenze in guerra, fossero liberi sui vascelli neutri, tranne le mercanzie di vero contrabbando; e determinò che il carattere, e la denominazione di porto bloccato non fosse mai riferibile, che ad un porto, ove, per disposizione della potenza che lo investe con vascelli vicini, ed infesti, siavi un evidente periglio per chi vuol entrare. » Pour déterminer » ce qui caractérise *un port bloqué*, on n'accorde cette dénomina- » tion qu'à celui, où il y a, par la disposition de la puissance qui » l'attaque avec des vaisseaux suffisamment proches, un danger évi- » dent d'entrer. *Code des traités marit. de Russie*. Gran fatto, che le nazioni, e le podestà, da noi chiamate rozze, e barbare, abbiano a scuotere la gran face della virtù dinanzi alle popolazioni, e potenze, che si arrogano di essere le più colte, e civilizzate del mondo!

333. Ove non avvi guerra guerreggiata, od almeno attiva contro un porto, od una piazza marittima sia coll' assedio armato, sia coll' investimento belligero, ivi non vi può essere blocco, ed ove questo manca, cessa la ragione di dichiararvelo, ed il pretesto manca di predare le navi che da tai luoghi escono neutrali.

334. Queste massime già qui sopra da me svolte nel decorso di questo titolo furono sempre sostenute dai pubblicisti, e dai giureconsulti marittimi nei loro trattati, che pubblicarono sotto gli occhi dei popoli più grandi, e dei principi più potenti. Grozio *lib.* 3. *c.* 6. §. 6. Comment. di Puffend. *L.* 8. *c.* 6. §. 8. Burlemaq. *Droit politiq. part.* 4. *c.* 7. §. 22. *e* 23. Vattel *L.* 3. *c.* 7. §. 115. *e* 116. Hubner *T.* 1. *p.* 2. *ch.* 2. Roccus *resp.* 33. Marquard *L.* 2. *c.* 4.

n. 31. Bouchard *ch.* 12. *sect.* 1. Suarius *de usu maris cons.* 2. *n.* 6. Cleirac *pag.* 405. e 443. Valin *des prises ar.* 7. Casareg. *disc.* 24. *n.* 19. e 30. *disc.* 116. e 174. Emerigon *des assur. ch. XII. sect.* 19. Queste massime furono pure quelle dai sommi principi, e dalla Francia specialmente addottate nelle guerre anco più impegnate ch' ella ebbe sui mari del nord, e del sud-ouest verso la fine del secolo passato. Fa onore a Luigi XVI. la lettera ch' egli scrisse al Duca di Penthièvre, ultimo ammiraglio di Francia sotto la razza dei Borboni. „ Mio cugino, scrisse quel buon re, la guerra nella quale » io mi sono impegnato, non avendo altro oggetto, che il mio » attaccamento ai principj della libertà dei mari, io non ho potuto » vedere senza una vera soddisfazione, che le potenze del nord » abbiano addottato questo medesimo principio, e si mostrino riso- » lute a mantenerlo. Io aveva già fatto conoscere ai comandanti » delle mie squadre, col mezzo di regolamenti a quest' effetto pub- » blicati, quali fossero le mie intenzioni relativamente ai riguardi, » che i comandanti dei miei vascelli, ed altri bastimenti debbono » avere per le navi appartenenti a' sudditi di potenze neutre, ch' essi » possono incontrare sul mare. Io vengo ancora a replicare gli or- » dini, che avevo dato a questo proposito, ed a prescrivere ai co- » mandanti delle mie squadre, dei vascelli, ed altri bastimenti, di » usare la più grande circospezione verso tutte le navi russe, sve- » desi, danesi, olandesi, ed altre neutrali; e di loro dare secondo » le circostanze, tutti i soccorsi che potessero da essi dipendere; di » non recare alcun turbamento alla loro navigazione, ad onta che la » destinazione del loro carico fosse per un porto nemico, e di non » arrestare i bastimenti, che nel caso in cui vi fossero le più forti » ragioni di credere, essere quelli delle navi inglesi, che masche- » rando la loro bandiera, avessero inalberata quella delle potenze » neutrali, per così sottrarsi alle indagini, o nel caso che questi » legni navali portassero all' inimico mercanzie di contrabbando, » come armi, o munizioni da guerra. Io vi scrivo questa lettera, » affinchè questi principj sieno esattamente seguiti dai commissarj » dei consigli delle prese, negli affari che interessassero i bastimenti » neutri: e desidero che per la piena esecuzione della mia volontà

» a questo riguardo, voi la facciate conoscere in tutti i miei porti, » di maniera che i capitani corsari ne siano istruiti, e vi si conformino non meno degli uffiziali delle ammiraglità. E la presente » non essendo ad altro fine, io prego Dio, che vi abbia, o mio » cugino, nella sua santa, e degna custodia. Scritto a Versailles li » 7. agosto 1780. Sott. *Luigi*, e più basso *de Sartine*.

335. La giurisprudenza francese su questo punto è assai liberale, e degna di que' grandi giureconsulti che l'hanno illustrata. La fede pubblica, la garanzia del comune commercio, ed il generale vantaggio della navigazione ci vengono ad ispirare ogni sorta di riguardi per i vascelli neutri, od anche nemici, che al solo fine di un innocente commercio si trovano nei nostri porti al momento in cui scoppia la guerra fra il loro, ed il nostro principe. Quegli che viene sui nostri lidi per negoziarvi, non dee trattarsi da nemico: la fede dei popoli gli tiene luogo di salvaguardia. » Celui qui est venu chez » nous, dicono i Francesi, pour y négocier, n'est pas traité en en» nemi, par cela seul que la guerre suivient entre sa nation, et la » notre. La foi publique lui sert de sauve-garde, si dans certaines » occurrences on le détient, c'est seulement par forme de gâge, ou » par rapprésailles. *Traité des assuran. pag.* 453. §. 3.

336. Dalla sorgente della stessa teoria scorre l'altra, che buona presa non abbiasi a giudicare quella fatta su di una nave, che ignorando la sopravvenienza della guerra, entra di buona fede in un porto allora divenuto inimico. Molti esempj sembrano venire al sostegno di questa massima, e gli Spagnuoli, ed i Francesi ne diedero luminosi esempj di averla sostenuta a favor di quelli che capitarono nei loro porti, ignorando che i proprj principi erano con essi in guerra. Ma gli Inglesi non vi trovano il loro conto in questi tratti di liberale giurisprudenza. Non appena il capitano Inglis era ritornato alle isole brittaniche a raccontare ai suoi, com' egli ignorando che il forte di S. Fernando d'Omoa non era più in potere della sua nazione, vi abordasse come a lido amico, e nazionale, e che gli Spagnuoli lungi di mettere a profitto il suo errore, ebbero la generosità di lasciarvelo stazionare per tre giorni, duranti i quali i rispettivi comandanti si fecero delle vicendevoli visite, e poi lo Spagnuolo

diede all' Inglese sufficienti viveri, e mezzi per ritornarsene in Giamaica, non appena io dico avvenne questo fatto, che gli Inglesi, visto ad incappare nel porto di Granata il capitano Nalin di Marsiglia, il quale non sapeva ch'eglino se ne fossero impadroniti, gl' intimarono tosto ch'era prigioniero, e che di buona presa era il suo vascello. Tutta la grazia che accordarono alle di lui rimostranze, fu di lasciargli prendere la sua misera paccotiglia.

337. La ragione di Stato, che suole sempre dirigere le azioni, e le mosse dei governi accorti, e destri, bisogna che abbia fatto tacere negli Inglesi i sentimenti di riconoscenza, e di equità, quando nel 1805. sordi ai clamori di tanti innocenti negozianti, e capitani di nave, si gettarono su tutte le navi spagnuole, che si trovavano sui mari, e nelle rade, o nei porti, ov' essi capitavano, facendole di buona presa, sotto pretesto che il gabinetto di S. James avea dichiarata la guerra alla Spagna. Andavano gridando i presi equipaggi che questa guerra era loro ignota, e che l'ufficiale dichiarazione non era pervenuta a nessun porto, in cui essi trovavansi ancorati, o passaggeri, ma i feroci Inglesi dicevano, che loro bastava che la notizia fosse da essi saputa, e che si verificasse di poi. Tutto quello che ottennero le navi spagnuole dalla longanimità inglese fu di ricoverare le merci prese negli emporj di varie piazze marittime, dai quali però non si sa se sieno, o se verranno mai più restituite ai loro proprietarj. Se i grandi uomini che tanto illustrano il suolo inglese fossero sempre adoperati nei consigli marittimi, questa truce giurisprudenza non verrebbe a sfigurare la storia, ed il codice di uno de' più rispettabili popoli del mondo.

338. Se però il termine stabilito a seconda delle distanze dei luoghi per notificare la guerra fosse già trascorso, non v' è dubbio che nuocerebbe al capitano l' ignoranza in cui versasse della sopravvenuta guerra; e la sua buona fede su questo proposito non lo sottrarrebbe dal vedersi giudicato di buona presa il proprio vascello. Anzi per le osservazioni, già qui sopra da me fatte, dir si dovrebbe di buona presa quel vascello, che spinto dalla forza dei venti venisse cacciato nei nostri lidi, od altrimenti vi fosse volontariamente condotto da un capitano conscio della intervenuta guerra; ad onta

che rispetto alla distanza dei luoghi, ivi non fosse peranco il tempo di esserne istrutto: ma in questo caso il prenditore dee documentare in modi certi, e manifesti tale scienza nel capitano preso; in difetto avrebbe luogo la presunzione di legge a suo favore, e la presa sarebbe illegale. Lo stesso dicasi nel caso contrario di una presa fatta innanzi tempo della pubblicazione della pace, già nota al corsaro: la presa sarebbe egualmente illegittima. *Valin Traité des Prises ch. 4. sect. IV. Chev. d'Abreu part. 2. c. 11.* » Car puis- » que la connoissance présumée par l'échéance du terme opere la » nullité de la prise, à plus fort raison la connoissance positive doit » produir le même effet. » EMERIGON *des assur. ch. 12. sect. 19. §. 4.*

339. Sebbene colle accennate prese debitamente fatte si abbia un legittimo mezzo di acquistare il dominio delle cose altrui durante la guerra: *jure gentium, non tantum is qui ex justa causa bellum gerit, sed et quivis in bello solemni, et sine fine modoque, dominus fit eorum quæ hosti eripit . . . Quod dominium quo ad effectus externos licet appellare* GROT. *lib. 3. c. 6. §. 2. Puffend. L. 8. c. 6. §. 17. Vattel L. 13. c. 13.*; pure questo dominio non passa già nel prenditore come un colpo di dardo nell'istante medesimo in cui avvenne la presa: può essere di poi perduto, o non giustificato.

340. Nè per ciò, che i Romani sull'opinione di Gajo alle *Leggi 5. e 7. ff. de adquir. rer. dom.* abbiano usata l'espressione che *subito* passi nel prenditore un tal dominio delle cose all'inimico levate, io stimo di abbracciare la dottrina di Burlamaque *droit polit. p. 6. c. 7. n. 16.*, del cavaliere d'Abreu *p. 1. c. 3. e 5.*, e di altri, che afferrando la lettera delle citate leggi per queste materialmente si pronunciarono.

141. Sia pure che in certo qual modo per jus delle genti la presa sia *subito* del prenditore. *Quæ ex hostibus capiuntur, jure gentium* STATIM *capientium fiunt: cit. l. 5.* Ma i vocaboli di *capere*, e di *statim* vogliono essere intesi con criterio, e temperamento: e si dee dire presa una cosa, quando con effetto passata in nostro potere, senza che da altri l'abbiamo ricevuta. *Aliud est capere, aliud accipere: capere cum effectu accipitur. L. 71. ff. de V. S. Capere enim dicitur, qui sic accipit ut habeat. L. cap.*

non videtur quis capere, quod erit restituturus, seu, quod ei necesse est, alii restituere. L. 51. *ff. de R. J.* CAPERE, *in captivitatem redigere. L.* 6. *ff. de stat. lib. L.* 39. *ff. de relig.* VICAT. *vocab. Juris*. In fatti non si può dire che un soldato è *cattivo* se non vedesi condotto sul suolo nemico *ubi fines nostros excessit*, e nel campo nemico *inter præsidia hostis*; pria di esservi condotto egli è sempre nostro cittadino, *manet civis*, che può sottrarsi colla forza, o colla fuga dalla cattività cui è destinato. Lo *statim* poi dai medesimi giure-consulti romani è inteso con quel temperamento che conviene alle circostanze. *Quod dixi* STATIM, *cum aliquo temperamento temporis intelligendum est. L.* 1. §. 8. *ff. ad L. fal. L.* 105. *ff. de sol. et liber.* Se quindi la persona predata subito dopo la presa è condotta al vicino luogo nemico, o neutro, non vi è dubbio che il *subito* si ottiene materialmente; ma se il campo de' nemici, od i porti neutri sono lontani, il *subito* è relativo al momento, in cui la preda è condotta in altro dei menzionati luoghi di sicurezza per il prenditore.

342. Fino che questi non è giunto nel suo paese, od in luogo atto a serbargli la presa, egli può essere spogliato da un altro che la riprenda, e questo atto che chiamasi *ripresa*, e che si regola colle stesse discipline della presa formerà l'oggetto del titolo successivo. Imperocchè la preda non appartiene all'autore di essa, che dopo essere condotta in luogo di sicurezza, ed al coperto di essere ripresa. Quest' è l'opinione dei citati autori, e quest' è la pratica generalmente addottata da tutti i popoli belligeranti sulla terra così, come sul mare. *Cæterum in hac belli quæstione placuit gentibus, ut* CÆPISSE *rem is intelligatur, qui ita detinet ut recuperandi spem probabilem alter amiserit, ut res persecutionem effugerit, L. Pomponius* 44. *ff. de acqu. rer. dom. Hoc autem in rebus mobilibus ita procedit ut capta dicentur, ubi intra fines idest præsidia hostium perducta fuerint. L.* 5. §. 1. *L.* 19. §. 3. *ff. de cap. et postl.* GROT. *cit. loco* §. III.

343. Questo diritto delle prese verrà un giorno meno, e spirerà collo spirar di quello delle corse. L' astro della filosofia colpirà io spero, colla pura sua luce tutti i regnanti dell' Europa, e delle

colte nazioni del Mondo, e come nebbia, o nevosa falda si discioglierà la legislazione civile delle corse, e degli armatori. Fu già mio pensiero di combattere questa politica giurisprudenza che alle corse di mare si riferisce: e più io ravvolgeva nelle mani questa parte di marina legale, più s' accendeva l' ardore di farla proscrivere dal codice delle nazioni. Al mio spirito servì di sprone l' annuenza onorevole di alcuni dotti, e distinti miei amici: la conversazione, e la corrispondenza coi letterati, e coi filosofi più rinomati d'Europa, ed il cenno approvatore de' più grandi principi del secolo. Ho data vita al mio progetto, e mi risolsi di scrivere, alla fine del Tit. VII. di questo volume, quanto importi ad ogni ben regolato governo di proscrivere con un trattato solenne, e generale a tutte le genti l'uso degli armatori, e delle corse, e limitare la ragione delle prese ai soli vascelli da guerra contro i nemici armati, e le navi dei pirati.

TITOLO III.

Della Ripresa.

1. Nel linguaggio del giureconsulto la *ripresa* significa generalmente l'atto di forza col quale si leva una persona, od una cosa, che si trova in potere altrui.

2. Se la *ripresa* viene fatta in odio di un' autorità, e forza legittima, come quando si leva un arrestato dalle mani della giustizia, o dalla forz' armata della nazione, o del principe, essa è un delitto, il quale viene castigato colle stesse pene alle quali era soggetta la persona *ripresa*. In questa parte la dottrina di Giulio Claro, e Prospero Farinacio non è nè barbara, nè antiquata. Molti giudizj sono emanati sotto questa giurisprudenza, e fra i più celebri avvi quello del 10. Ottobre 1582. del parlamento della Senna, da cui un certo Duval fu condannato alle forche per avere ajutato a fare la ripresa di Claudio Chouard d'Etampes, già condannato all' eguale pena per avere sedotta la figlia del presidente della corte, di cui era commesso di studio, e famigliare.

3. Ove poi la *ripresa* venga fatta ad una forza illegittima essa è permessa, e dalle leggi autorizzata, come un atto nascente dal diritto di natura, e diretto a ricuperare quanto ci è rapito, ed a reintegrarci di uno spoglio ingiustamente sofferto.

4. Nel codice marittimo la *ripresa* è un atto col quale entro 24. ore dalla seguita presa si riprende agli armatori, ai corsari le cose, e le persone che furono da essi predate, e dicesi anche *riscossa*, o *ricupero*. » *Recousse* terme de commerce de mer, qui veut dire » *Réprise* sur les corsaires, pirates, forbans, écumeurs de mer, et » ennemis de l'état, des vaisseaux marchands, et autres effets qui » ils avoient volés, et pris sur mer. Savary *Diction. de commerce*.

5. Queste voci adunque di *ripresa*, o *riscossa* sono sinonime, ed in entrambe deggionsi osservare le stesse regole, che abbiamo

veduto stabilite per le prese dirette nel Titolo precedente; ed il profitto che da quella ne risulta al liberatore varia od in ragione del tempo che la presa è restata nelle mani del predatore, od a seconda che la nave sia stata ripresa su dei nemici, o dei corsari, come vedremo in appresso.

6. Quantunque ne' termini dell' antico diritto romano la presa non fosse compiuta, se non era condotta in luogo di sicurezza, nel campo nemico, ed al coperto dell' inseguimento dei nemici *LL.* 5. §. 1., 19. §. 3. *ff. de captiv. et postlim.*, e che i pubblicisti abbiano abbracciata questa teoria, *Grot. L.* 3. *c.* 6. §. 3. *Puffendorf. L.* 8. *c.* 6. §. 17., *e Vattel L.* 3. *c.* 13. §. 196.; pure con una via di mezzo fra questi autori, e quelli che riputavano trovare nel diritto romano, *L.* 5. §. 7. *ff. de adq. rer. dom.*, un appoggio all'opinione loro, che cioè appena, *subito* fatta la presa spettasse per dominio al predatore, si è da moderni giureconsulti, e legislatori adottata la pratica giurisprudenza, che la *presa* non appartenga al suo autore pria delle ore 24. dal momento in cui essa avvenne. » Enfin, un » troisième avis (qui est adopté dans la pratique actuelle) est que » la chose prise n'est censée appartenir au capteur, qu'après qu'il » l'a gardée en son pouvoir pendant 24 heures, quoique il ne l'ait » pas encor mise en lieu de sûreté. *Emerigon ch.* 12. *sect.* 23. §. 1. » C'est l'usage observé en France, en Espagne, en Hollande, et » chez les autres nations commerçantes par mer. Valin *des Prises ch. VI. sect.* 1. §. 4.

7. Lo spazio di ore 24. induce la presunzione legale da un canto, che la presa sia stata condotta in luogo di sicurezza, durante questo intervallo, e fa nascere quel sufficiente tranquillo possesso, che in tempo di guerra ed in cose di mare è bastevole per trasferire il dominio nel possessore. La notte che passa nel giro di ore 24. dà luogo ad un nuovo giorno, e col levare del sole, sorge al nuovo dì un nuovo ordine di cose, onde quasi cancellata la memoria di jeri, si moderino i diritti in vista dello stato in cui si trovano le cose allo spuntar del nuovo sole. La notte quietatrice dei mortali, sopisce coi sensi le querele, e le dissensioni dei tumultuanti coabitatori: il velo notturno copre in mezzo all' oscurità le azioni umane,

involge in un solo manto, dirò così, le cose, e gli avvenimenti del dì passato, e più non si rammentano che le situazioni in cui si viddero le persone, e le cose allo spuntare del nuovo giorno. Questo principio è così naturale all'uomo, ed alle cose del mondo, che noi vediamo in alcuni popoli più oggi non formare che una sola famiglia col rapitore quella figlia che jeri rapita ebbe con lui a pernottare. Il silenzo, e l'oscurità sembra riunire le cose non meno delle persone; e colei che anzichè darsi in braccio al rapitore avrebbe lottato mill'ore, se tanto fosse lungo il dì, cede la notte, e già dimesticata e vinta si alza coll'aurora del vegnente giorno. Quel dovere cedere al sonno, comune bisogno, e ristoro dei mortali, quel trovarsi nell'eguale stato, in una certa società di vicende, e sentimenti, quella confidenza che ci permette di dormire, o che ci viene ispirata anche nostro malgrado da questo stimolo imperioso della natura, trae seco una certa dimestichezza, e famigliarità con chi ci avvicina, che a poco a poco raddolce ogni ostilità, ammorza ogni sdegno, e neglette, e difese succedono poi le deboli compiacenze, e spesso le soavi brame, e gli altri desiri. Così sotto qualunque aspetto si consideri il nuovo dì, sempr' esso porta seco una nuova posizione di cose, ed una cert' aria di legittimo od almeno naturale placido possesso in chi tranquillo gode il frutto delle sue violenze nell' altro giorno commesse. La metafisica dell' umano cuore ci persuade intimamente di questa verità: ed il giureconsulto non dee sdegnare di averla dalle mani del filosofo, quand' egli la cercarebbe invano nel codice delle civiche legislazioni.

8. D' altronde se ore 24. non bastassero a calmare il proprietario sulla perdita de' suoi diritti, e mettere in quiete l'armatore sul loro possesso, ne sorgerebbe un sommo inconveniente, quello di raffreddire l'ardore degli armatori in corso. Come mai sperare infatti, che s'accingano volontieri a cimentare i rischj di venir presi eglino stessi nel tentativo della ripresa, senza l'allettativo del guadagno che solo può renderli superiori alla tema ed al periglio? L'incertezza di sapere, se la presa sia divenuta una proprietà dell' occupante disarmerebbe il loro coraggio, e si nuocerebbe a quelli che sono proprietarj; giacchè nè prima, nè dopo le ore 24. nessuno

osarebbe esporsi per una ripresa, che gli riuscirebbe fatale spesso, ed inutile sempre. È anche troppo che la loro ricompensa sia limitata al terzo del valore della presa, se la ripresa è fatta innanzi delle 24. ore.

9. É dunque universalmente ricevuto nel jus marittimo, che se un vascello è ripreso al corsaro, al nemico, dopo di essere restato 24. ore nelle loro mani, la presa è buona; e se questa succede prima delle 24. ore, essere dee il vascello restituito al proprietario con tutto quanto vi si trova a bordo, tranne un terzo del valore, che viene accordato in ricompensa a colui che fece la ripresa.

10. Se dunque da un terzo, spirate le ore 24., la presa viene ricuperata in via di ripresa, essa è buona, e ne esclude ogni ragione di riclamo nel proprietario del vascello preso, e ripreso, *Locenn. de jure marit. l.* 2. *c.* 4. *n.* 4., *e* 8., per l'accennata ragione, ch'essendo la presa già passata in dominio del predatore, la ripresa non può più godere della ragione di *posliminio*, vale a dire del ritorno in possesso del primo proprietario.

11. Il diritto di posliminio solo entrarebbe allora, che il preso equipaggio si liberasse egli stesso dalle forze dell'inimico predatore, sia pria, o dopo le ore 24.: giacchè l'equipaggio coll'aver fatto il dover suo non fece che obbedire alle leggi dell'onore, e della fedeltà, e non potrebbe mai pretendere nè il terzo del valore, nè il vascello; ma soltanto una equitativa ricompensa in proporzione dell'importanza dell'oggetto ricuperato, e dei pericoli sostenuti. L'importo di questa doverosa ricognizione esser dee sopportata come avaria grossa e comune, a motivo ch'essa ebbe per iscopo la comune salvezza della nave, e del carico.

12. Quando infatti non l'opera di un terzo, o la sorte, ma la destrezza, e bravura dello stesso equipaggio giunge a liberarsi dalle mani del nemico prenditore tornano le cose nello stato di libertà naturale, e somigliano a quelle fiere che fuggono dal poter nostro in cui le abbiamo ridotte, *arg. l.* 3. §. 2. *ff. de adq. rer. domin.*

13. Il vascello liberato al pari di un popolo soggiogato, se può spezzare le sue catene, e scuotere il giogo rientra in ogni primevo suo diritto, ed è come se patito non avesse il vincolo della cattività.

» Si ce peuple secoüe le joug lui même, et se remet en liberté, il » rentre dans tous ses droits. §. 23. »; od anche se il popolo da se solo si dissoggetta dal nemico per ritornare al suo principe, » C'est » ainsi que, malgré l'usage qui réserve communément aux troupes les » operations de la guerre, si la bougeoisie d'une place forte prise par » l'eunemi ne lui a point promis, o juré sa soumission, et qu'elle » trouve un occasion favorable de surprendre la garnison, et de » remettre la place sous les lois du souverain, elle peut hardiment » présumer que le prince approuvera cette généreuse entreprise. *Vat-* » *tel liv.* 3. §. 228. ». Nella guerra del 1744. i Genovesi non esitarono a prendere questo rischioso partito: misero le mani alle armi tutto ad un tratto, e scacciarono gli Austriaci dalla loro città. In memoria di questo avvenimento che la rimise in libertà, quella repubblica soleva ogni anno celebrare una festa popolare. Un secolo prima si erano già veduti simili esempj nel popolo portoghese, quando scacciò dal suo territorio le truppe spagnuole, e nel 1640. mise sul trono il duca di Braganza, cui pria agognava Filippo II. loro re, che invase aveva quelle fertili contrade fino dal 1580. La gloriosa pace che il Portogallo conchiuse nel 1668. assicurò la corona al suo monarca, ed alla nazione il commercio delle Indie, e di una parte dell' Affrica.

14. Non lasciano qui alcuni giureconsulti di pensare, che se l'equipaggio, od il capitano preso si sottrae colla fuga, e poi raccogliendo uomini, e forze tanto fa, che riduce la presa nave in istato di salvezza, e libertà, possa pretendere come qualunque altro estero liberatore il terzo, o l'intiero valore del bastimento, e del carico, a misura che non sieno, o sieno passate le ore 24. S' ingannano però essi a gran partito: mentre, se la gente che fa la ripresa non è munita delle regolari lettere di marco, o commissione per andare in corso, non ha alcuna ragione di partecipare ai benefiej degli armatori, o le ha, e fa da se la ripresa, ed allora come un terzo, o compartecipante può in tutto, od in parte godere dei diritti della ripresa, a misura della quantità dell' impegno ch'essa ebbe nella riscossa, e del valore di questa. D' altronde il dovere primario del capitano, e dell'equipaggio è di conservare, e difendere, e per con-

seguenza ricuperare la nave a lui confidata; nè può egli giammai divenire corsaro di quello stesso vascello di cui è ad un tempo *maestro*, e *padrone*. Egualmente l'equipaggio assoldato al servizio della nave è tenuto per obbligo del suo stato a fare ogni sforzo per riprenderla, quando la cosa è possibile: nè per altri avrebbero gli ufficiali, ed i marinai agito che per loro stessi, quando avessero ricuperata la libertà, e la salvezza alle loro persone, ai loro effetti.

15. Da quì è che i migliori giuristi marittimi altro non accordano a questi bravi navigatori, che delle generose ricompense, che il loro spirito sferzino a sempre nuove, e più rischiose imprese. Da quì è che le ammiraglità delle piazze più accreditate, se assolsero i proprietarj della nave, e del carico dalle incompetenti istanze degli equipaggi che si erano da loro liberati, accordano a questi in via di equità, e con prudente arbitrio del giudice delle congrue gratificazioni al capitano, al nocchiero, agli ufficiali, ed ai marinari. *Valin des Prises ch. VI. sect.* 1. §. 18. *Emerigon ch.* 12. *sect.* 25. §. *Sentence*.

16. È questo il caso in cui a seconda delle circostanze vi entra quell'aggiudicazione di equità, e quell'arbitrio *boni viri*, quel giudizio *ex bono et æquo*, che meglio si sente nell'animo dell'uomo esperimentato, e probo, di quello che si possa esprimere in parole dal giurista illuminato, e dotto. La legge precede, come una fiaccola a questo giudizio di equità, la ragione lo accompagna; ma il solo senso intimo è quello che lo produce, e lo determina. Le circostanze del tempo, del luogo, del mezzo, e del valore, e della qualità delle persone, e delle cose, esser deggiono tratti moventi l'animo del giudice in questa aggiudicazione di equità.

17. Questa equità riprende tutto il rigore della giustizia, quando un terzo armatore è l'autore, od il compagno della riscossa: allora più non basta che il giudizio spiri un' aria di giustizia, questa vi dee campeggiare in tutto il suo splendore. La voce del giudice più non supplisce a quella della legge: il solo di lei testo è l'arbitro del giudizio; e se l'azione non ha seco tutti i caratteri dalla legge voluti, dessa nulla può sperare dall'equità. Se un terzo è il ripreenditore, egli dee adempiere la prova di essere armatore autorizzato

alla corsa, e di avere fatta la ripresa dopo il termine, e nei luoghi voluti dalle leggi per guadagnarsela.

18. Se peraltro un vascello nemico fosse preso, e dai nemici ripreso, ed inseguito nuovamente ripredato entro le ore 24. da un bastimento nazionale, non vi sarebbe più bisogno che il prenditore abbonasse alcun terzo al proprietario: mentre questo riguardo non si vuole usare, che verso dei nostri amici, od alleati, non già a favore dei nemici.

19. Ove poi non per un fatto di ripresa, ma per un caso fortuito, di tempesta, fuga od altro evento il vascello preso venga smarrito, od abbandonato dai corsari, o nemici che l'avevano predato, e cada perciò in potere dei nostri cittadini, pria di essere condotto in alcun porto nemico, essere dee restituito al proprietario che lo riclama entro l'anno ed un giorno; abbenchè non per uno ma per più giri di ore 24. sia rimasto nelle mani dell'inimico.

20. Ma se la ripresa avviene contro dei pirati veramente tali, essa sempre vuol essere restituita ai proprietarj che la riclamano entro l'anno ed un giorno, sia ch'essa succeda prima, o dopo le ore 24., a motivo che i pirati non hanno alcun titolo legittimo per acquistare, nè possono per conseguenza far perdere di sorte i diritti del proprietario, che questi debba far valere la ragione di postliminio per riacquistarli. *Ea quæ piratæ nobis eripuerunt, non opus habent POSTLIMINIO, quia jus gentium illis hoc non concedit, ut jus dominii mutare possint. Arg. L. 24. et 27. ff. de captivis.* Locennius *L. 2. c. 4. n. 4.* Questa dottrina però fu molto combattuta dall'altra di Barbeirac nei suoi commenti di Puffendorf; opinione sostenibile, facendo brillare l'osservazione, che la politica, ed il pubblico interesse persuadono della giustizia di abbandonare a profitto degli armatori tutto ciò, ch'essi possono togliere ai pirati. Tale opinione piacque per lunga serie d'anni ai Veneziani, agli Olandesi, agli Spagnuoli, ed anche ai Francesi, ad onta che, contro la decisione 22. aprile 1624. del parlamento di Parigi, vi scrivesse direttamente da oppositore il celebre Servin avvocato generale d' quel magistrato. In appresso i seguaci di quell' eccelso giureconsulto stabilirono l'opinione *Serviniana*, la quale se non è gran fatto conforme

ad una destra politica, fa almeno onore alla nazione francese che l'introdusse, facendo in lei supporre che l'ardore con cui i suoi cittadini corrono sui pirati sia piuttosto eccitato dall'amor della gloria, e del pubblico bene, che dalle attrattive del guadagno, e del proprio interesse. Io però sono del fermo sentimento, che se gli schiumatori o ladri di mare, come i corsari algerini, ed altri barbareschi, e simili infestassero sovverchiamente i mari, possano, e debbano i principi autorizzare a tempo ogni armatore a gettarsi sui corsari, e far suo tutto quanto si può torre a costoro, senza veruna distinzione delle persone proprietarie, e delle robbe che si trovano a bordo dei rapaci loro vascelli; ma l'aggiudicazione delle robbe levate non può essere fatta che col ministero del giudice: salvochè si trattasse di cose spettanti ai proprj concittadini, mentre allora dovrebbero essere loro restituite, come si è detto trattando *delle Prese*, e si dirà nel titolo *degli Armatori* parlando dei pirati, i quali non acquistando giammai alcun diritto sulla cosa da essi rapita, non possono trasmetterla ad alcun altro, in nessun modo questi vengano a conseguirla, sia colla ripresa, sia nemmeno con un contratto.

21. Questo favore del reclamo entro l'anno, ed un giorno oltre ai nazionali si estende anco agli alleati, ed ai neutri, e ciò per l'identico principio di ragione, che la presa fatta dai pirati, non può operare il cangiamento, il trapasso della proprietà; epperò tutti i proprietarj che non sono nemici, sono di eguale condizione, e sono ammessi allo stesso beneficio, quando pagano il terzo del valore degli effetti ripresi.

22. Che se l'alleato, od il neutro non avesse con noi l'osservanza del reciproco, la ripresa sarebbe tutta a suo vantaggio; giacchè anche i nostri armatori riprendendo ai corsari le prese a lui fatte non sarebbero tenuti ad alcun rilascio. Nè fra due popoli che seguono una differente giurisprudenza si può usare l'eguale riguardo; altrimenti non vi sarebbe la dovuta reciprocanza, e ne restarebbe ferita, e lesa quell'eguaglianza di giustizia che gli Stati si debbono rendere fra di loro.

23. Viene infatti riferito dal *Cleirac* il caso di una sentenza emanata dal parlamento di Bordeaux dell'8. marzo 1635. in conferma

di un giudicato dell' ammiragliato di Guienna, uscito in favore di un armatore olandese, che aveva ripreso su di un corsaro d' Affrica un bastimento della Brettagna. *De la jurisdiction de la marine art.* 34.

24. Nelle Spagne però tutte le riprese fatte sui pirati dai nazionali, alleati, o neutri vengono giudicate colle stesse leggi, e nell' istesso modo di quelle che comunemente si fanno sull' inimico; si osserva però se le leggi del forastiere sieno reciproche con quelle del paese di colui che reclama a suo favore le pratiche spagnuole, per quanto ci scrive il cavaliere D' ABREU, *de las Presas p.* 2. *c.* 6.

25. Se questa ripresa sui pirati succede per un accidente fortuito il proprietario non va soggetto a debito alcuno: ma se vi interviene il fatto di un terzo che faccia la ripresa, questi ha diritto ad avere un terzo del valore del vascello, e delle merci per rimborso, e compenso della fatta riscossa.

26. Sebbene in istretto rigore fiscale si possa dire, che un vascello stato oltre 24. ore in poter del nemico sia una proprietà nemica, e tale da essere soggetta a confisca ove venga abbandonata, o spinta dalla sorte nei nostri lidi; pure non essendo stato che la forza che lo rapì per ragione di guerra, lo Stato non dee approfittare sulla rovina dei cittadini, i quali in qualche modo essere possono sollevati col ricupero degli avanzi almeno delle cose predate: è una specie di posliminio atto a giovare all' antico proprietario delle medesime. *Commune jus gentium esse, ait . . . . in causa postliminii*. LOCENN. *de jure marit. L.* 2. *c.* 4. *n.* 5. Nè il principe in generosità lasciar si dee vincere dai privati; e questi già ne diedero nobili esempj. Una nave di Dunkerque fu presa dagli Inglesi, ed otto giorni dopo ripresa da un Francese, il quale tosto la rendette all' anteriore proprietario. EMERIGON *T. I. des assur. ch.* 12. *sect.* 13. §. 4.

27. Le stesse regole sono applicabili al caso di una nave messa a riscatto da un nemico, il quale sia in seguito preso col biglietto di riscatto, e coll' ostaggio ricevuto a bordo del suo vascello: poichè l' uno, e l' altro rappresentano la nave posta a riscatto; e così il corsaro che ha preso l' inimico da cui fu messa a riscatto una nave del suo paese, approfitta del riscatto, e del vascello nemico che ve lo porta.

28. Questo guadagno, che viene diretto all' incoraggimento degli armatori, essere dee lontano dai capitani di vascello nazionale. Il principe non dee mai approfittare sulla sventura de' suoi cittadini: destinato egli alla tutela delle private loro fortune, non può vedere senza ribrezzo che si tragga partito dall' infortunio dei sudditi per risentirne vantaggio. Memorabili esempj vengono citati dal Valin, di varj principi che non permisero che le loro fregate prendessero guadagno dalle riprese, che facevano delle navi predate ai loro nazionali. Gli stessi ammiragli, gelosi d' imitare l' esempio dei loro re, ebbero la generosità di rinunciare alla loro decima, quando questa parte era devoluta agli attributi della loro carica. Ma gli ufficiali, i marinai che si distinguono nelle riprese con azioni di coraggio, e bravura esser deggiono dal principe ricompensati con degne gratificazioni, che tengano luogo di quel premio che avrebbero percepito dividendo la preda, od il valore del terzo della medesima ove la riscossa fosse seguita prima delle ore 24. *Puffendorf. L.* 8. *c.* 6. §. 25.

29. Diedero i popoli colti dell' ampiezza a questa liberale giurisprudenza, e quanto si accorda per la ripresa d' un vascello nazionale, si estende eziandio alla ripresa delle navi amiche, ed alleate, che sieno state prese dal comune nemico. *Vattel liv.* 3. *c.* 14. §. 207. Se vogliamo godere i beni che ridondano da una vicendevole corrispondenza, è d' uopo che siamo facili a compartire noi stessi quegli ufficj, che bramiamo dagli altri ottenere nei nostri sociali bisogni.

30. Se si trattasse di un vascello neutro, di cui l' inimico si fosse impadronito legittimamente, per aver quello contravvenuto alle leggi della neutralità, il proprietario non goderebbe del favore accordato agli altri vascelli che furono presi ai nostri concittadini, od agli alleati, che non cadettero in alcun commesso in faccia al diritto di guerra. Imperocchè in questo caso la presa fatta dal nemico sarebbe buona, ed irretrattabile, e non sarebbe ammissibile il reclamo da parte di questo neutro, il quale, dal momento che la presa avvenne, ha perduto ogni suo diritto sulla nave, e sugli effetti del suo carico. La ripresa di questa nave allora si risolverebbe in una preda diretta, mentre al nemico si toglierebbe un' assoluta sua

proprietà; conciossiachè tale sarebbe addivenuta per ragione di guerra la nave, ed il carico del neutro da lui giustamente predato.

31. Da questa censura pregiudizievole alle navi dei neutrali è non pertanto d'uopo di eccettuare il caso, in cui il vascello neutro, destinato per uno dei nostri porti, non sia stato arrestato dall'inimico, che per ragione degli effetti di contrabbando di guerra o di altro ch'esso ci portasse. Sarebbe allora giusto di regolarsi nella ripresa di questo bastimento, come in qualunque altro dei nostri nazionali, o degli amici, e confederati: poichè s'esso ha rischiato di essere predato legalmente, violando per amore, e bene di noi le regole della neutralità, la sua colpa non dee nuocere a lui solo, ma bensì a tutti coloro cui essere dovea di vantaggio. La lealtà per altro delle potenze neutrali dee loro altamente vietare di eludere i doveri della neutralità, e segretamente favorire il partito di una delle belligeranti nazioni. Se a noi vi guida l'amore, o l'interesse, unitevi nella difesa: ma fatelo a visiera alzata, e senza frodi, senza simulazioni, che riprovevoli nelle azioni dei privati, sono più disdorose in quelle dei principi, e delle nazioni. Fra le arti di far la guerra, la perfidia non vi dee trovare il suo posto: le destrezze, gli stratagemmi sono leciti, ma deggiono uscire da una mano dichiarata nemica; chi è neutrale non può prendere alcuna parte nei movimenti ostili, sieno questi fisici, o sieno morali.

32. Ma se il bastimento neutro è indebitamente preso dall'inimico, rientrano i principj di ragione a favor dei proprietarj, e la ripresa su di lui fatta avanti, o prima delle ore 24., non dà al corsaro che l'ha ripreso, un diritto che il nemico stesso non aveva. Bisogna allora restituire la presa al proprietario neutrale, ov'egli la reclami entro l'anno, ed un giorno, senza nemmeno ritenere il terzo per titolo di riscossa, come si usa rispetto alle riprese fatte sui pirati. Se l'inimico in questa occasione si è portato da vero pirata, noi non dobbiamo imitarlo: e la sua presa, che infallibilmente sarebbe stata dichiarata invalida, non può essere giudicata con impari diritto della ripresa, la quale fatta su di lui dee operare come la stessa presa, vale a dire come un atto irrito, e nullo.

33. Questa teoria del Valin può soggiacere alle sue eccezioni,

giacchè non è la qualità di buona, o cattiva presa, che dee influire sugli effetti della ripresa a segno di privare di ogni avvantaggio colui che la fece. Lo zelo degli armatori illanguidirebbe, ed estinto sarebbe affatto, se tutta volta che una presa può essere dichiarata indebita, senza premio avesse a rimanere la ripresa. Nel caso, pur troppo frequente, di dubbio sulla legittimità della presa, il vascello preso guadagnerebbe di più in faccia del suo liberatore, che in concorso di colui che lo predò: mentre questi difendendo la fatta presa sarebbe meglio a portata di sostenere la legittimità; ciò che riesce più difficile ed ingrato per il liberatore, il quale è costretto disputare contro di un suo concittadino, od alleato, su di un punto addivenuto odioso per le sue conseguenze, e che non dovrebbe essere discusso che fra il prenditore, ed il proprietario del ripreso vascello.

34. Per queste ragioni io penso, che se la presa è manifestamente illegale, e cattiva, un terzo debba bastare per chi ne fece la ripresa, sia prima, sia dopo le ore 24., ed una metà questi ne abbia a percepire se dubbia appare la bontà della presa: ma questo dubbio esser dee tale che provenga da un fatto di un terzo, non già della parte avente interesse a rendere dubbio, ed intralciato lo stato della questione, ed il punto della causa.

35. Fra le celebri dispute che nacquero in materia di prese evvi quella decisa dal consiglio di Stato francese nel principio del secolo XVIII., e citata da Guyot nel suo *Repertoir universel* articolo *prise.*

36. Un vascello inglese era stato preso da un armatore francese, che lo tenne per tre giorni: quando i due vascelli insieme predato, e predatore vennero presi da un altro vascello inglese, il quale dopo 16. ore fu egli stesso ridotto in potere di un secondo armatore francese. Disputarono i due armatori francesi, sull'appartenenza della presa inglese, pretendendo il primo che fosse sua, col solo obbligo di dare al secondo il terzo del valore per la ripresa, ed insistendo il secondo per avere in suo dominio sì la prima che la seconda presa, a preferenza di colui che anteriormente predò la nave inglese. Rispetto al vascello francese, preso, e ripreso, non vi era alcuna quistione, ed erano i contendenti d'accordo, che il secondo armatore non avesse diritto maggiore del suo terzo per la riscossa da lui fatta.

37. Portato l'affare della preda inglese in giudiziale tenzone il primo armatore francese faceva brillare a suo vantaggio la teorla delle ordinanze moderne, che la presa conservata oltre le ore 24. appartiene di pieno diritto al suo autore, di sorte che dopo questo termine il vascello inglese doveva essere considerato come francese. D'onde ne veniva che nella ripresa non eravi alcuna differenza a fare tra questo vascello, ed il francese; giacchè l'inglese che gli aveva ripresi tutti e due non ebbe campo di tenerseli per ore 24.; sicchè io soggiungo che quest'atto della loro ripresa è come non avvenuto. Nè vi abbisogna per essere vero, ed assoluto proprietario della presa, ch'essa venga costantemente serbata dal prenditore, e fino che sia giudicata valida: il giudizio non forma già il diritto sulla presa, esso non fa che confermarlo. Dopo le ore 24. il diritto è ritenuto nato col momento stesso in cui la presa avvenne; epperò il secondo armatore francese non ha ripreso altro che una proprietà già acquistata dal primo, di cui non potevane essere spogliato che ove il riprenditore inglese l'avesse posseduta oltre lo spazio di 24. ore.

38. Dal suo canto il secondo armatore, per quanto mi pare, trovava il suo appoggio nella dottrina di Burlemaque *Droit polit. p. 6. c. 7. n. 16*, e nel testo di Giustiniano §. 14. *Inst. de rer. divis. item ea quæ et hostibus capimus, jure gentium statim nostra fiunt*, obbliando così che queste massime possono dalle genti abbandonarsi, e si abbandonano infatti per il maggiore loro bene. » Mais les or» donnances de chaque état peuvent en disposer autrement entre les » citoyens, soit pour éviter les contestations, soit pour encourager » les vaisseaux armés à réprendre les navires marchands que l'enne» mi a enlevés. Vattel *Droit des gens liv. 3. c. XIII.* §. 196.

39. Colla scorta delle leggi romane iva egli dicendo non essere dubbio, che il possessore di una cosa in virtù di un titolo, che gli diè ragione d'impadronirsene, fino dal primo istante, in cui si è esso verificato, ne acquistò la proprietà: che però l'armatore essendo stato autorizzato a far le prese ed avendole fatte in forza della dichiarazione di guerra, e della sua commissione, egli giunse ad acquistare veramente in proprietà il naviglio predato; ma che questa proprietà non è incommutabile. Imperocchè chi ha potuto acqui-

stare in un quarto d'ora, in un altro quarto egli ha potuto perdere, ciò appunto che avvenne per la ripresa fatta su di lui, qualunque sia il tempo in cui essa succedette.

40. L'effetto della ripresa è tale, che ciò, che pria era in suo potere, e quì egli possedea legittimamente, ha cessato sull'istante di appartenergli, come se mai egli non vi avesse avuto il menomo diritto. E' la ripresa un fulmine che rapido distrugge ogni effetto della presa. Per tal modo il secondo armatore, da cui è ripreso il primo colla presa che questi aveva fatto, diviene realmente proprietario del vascello nemico, che il nemico stesso aveva ricuperato, e nel quale il primo armatore non aveva più alcun diritto.

41. Del resto non è quì il caso di esaminare se l'inimico ha conservata la sua presa più, o meno di 24. ore: la distinzione non è opportuna che riguardo ad un vascello nazionale, non già perchè la regola generale dello spazio di 24. ore decida della validità, od inefficacia della presa in se stessa, mentre non v'ha dubbio che nell'istante della presa non si faccia un vero cambiamento di proprietà; ma perchè in favore del nazionale è sembrato giusto di temperare la regola con una modificazione, ed un accomodamento di convenienza, limitando il diritto della ripresa ad un terzo, ove questa segua pria delle ore 24. Questo temperamento per altro del jus romano non può influire sulla ripresa d'un vascello nemico, che l'armatore nazionale aveva già preso; poichè secondo l'additata regola, egli aveva perduto ogni diritto su questa preda nell'istante medesimo, che l'inimico gliela aveva rapita, prendendola per se stesso.

42. In queste circostanze il primo armatore dee ben riputarsi felice, che siagli sopravvenuto il secondo corsaro a fare a sua posta un'altra presa, che gli fa ricuperare la nave che aveva perduta, senz'altro aggravio fuor di quello di pagare il terzo del valore di quella per diritto di riscossa.

43. Quantunque il Valin ci dica essere naturale che queste ragioni del secondo prevalessero, e che più felice del primo armatore, ottenesse dal consiglio delle prese un favorevole giudicato nel 2. gennajo 1695., e che molte altre si citino a conferma di questo: pure bisogna convenire che questa decisione nasce piuttosto dal politico

fine d'incoraggire gli armatori a gettarsi sull'inimico, di quello che dalle regole ordinarie della marittima giurisprudenza, agli occhi della quale l'ultimo prenditore non è avventuroso a segno di ritenere tutta la preda amica, e nemica, ad onta che 24. ore non sieno passate dal momento della presa. Ma il favore che il pubblico bene accorda agli armatori coraggiosi, ed intraprendenti diè luogo ad una selva di decreti ed atti legislativi delle potenze marittime, in forza dei quali si è costantemente giudicato, che i vascelli nemici presi e ripresi dai nazionali, ripresi su di questi, ed in seguito ripresi ancora da altri nazionali appartengono intieramente all'ultimo prenditore, e che l'obbligo di restituire al proprietario il vascello nazionale riscosso entro le ore 24., non sia applicabile alle navi tolte ai nemici dello Stato, e di prima loro ragione.

44. Questa giurisprudenza eccita una nobile gara negli armatori a prendere, e riprendere le navi nemiche, ed a colmare il beneficio che dalle corse ne ridonda allo Stato, quello di spogliare definitivamente i nostri nemici dei mezzi con cui sostengono la guerra a danno della nostra nazione e delle prede ch'essi giungono a fare sui nostri concittadini, o sui vascelli dello Stato.

45. Può darsi eziandio che la ripresa si faccia da un vascello estero tanto alla nave prenditrice, che alla presa, ed allora, se la nave presa, e ripresa è nazionale, ed alleata quella che riprende prima delle ore 24., quella esser dee resa al proprietario, e questi dee al riprenditore il terzo del valore del vascello, e del carico.

46. Narra in fatti il citato Valin al capo IV. sez. I. del suo trattato *des Prises*, che una nave olandese verso la metà del secolo passato, ritornando da S. Domingo in Francia cui era destinata, fu presa da un corsaro inglese, e poi ripresa da un corsaro francese. L'olandese che per vincoli di alleanza aveva noleggiata la sua nave a dei mercanti francesi, reclamava la sua nave per titolo di proprietà, ed il francese riprenditore ne dimandava la confisca.

47. Ammetteva il batavo negoziante, che il corsaro francese era surrogato ai diritti dell'ultimo prenditore; ma per decidere sulla sorte della ripresa fece sorgere il punto di quistione, se la presa fosse, o no legittima nelle mani degli Inglesi, e ne sostenne la di lei

illegittimità, appoggiandosi ai trattati di pace, alleanza, e commercio fatti tra l'Inghilterra, e l'Olanda. Conchiudeva quindi che i tribunali marittimi della Brettagna avrebbero fatto rilasciare il suo vascello, se rimasto fosse in potere dell'armatore inglese, e che per ciò la ripresa era illegittima.

48. Questa teoria non andava a garbo del capitano francese, il quale faceva riflettere che per lui bastava che il disputato vascello fosse stato in possesso, e sotto bandiera degli Inglesi, perchè la ripresa fosse legittima, indipendentemente della validità, od invalidità della presa; e che invero non poteva negarsi che la nave ripresa, era nelle mani degli Inglesi addivenuta un effetto inglese, un'arma offensiva ch'eglino avrebbero impiegata contro la Francia, se le loro forze fossero state bastevoli; e perciò un tal effetto era confiscabile, salvo il regresso degli Olandesi contro gli Inglesi, che al loro vascello avevano fatta subire una tal sorte.

49. Inoltre lo spiritoso francese spingeva più innanzi il suo raziocinio dicendo, che sebbene anche la questione della ripresa fosse subordinata a quella della legittimità della presa, non pertanto non poteva essere spogliato di quanto acquistò come ultimo prenditore. Imperocchè, qualunque fosse la libertà del commercio accordato agli Olandesi coi trattati dell'Inghilterra, desso non si poteva ritenere esteso fino alle colonie; mentre ogni nazione europea approvigiona ella stessa le sue colonie, ed ogni potenza mantiene con leggi severe questo esclusivo commercio, il quale è sempre considerato una cosa a parte da quello dell'Europa; sicchè non era presumibile che gli Inglesi avessero inteso di accordare agli Olandesi la libertà di commerciare in America entro stabilimenti, che sono stranieri all'Olanda.

50. Ma ognuno vede che se un trattato non distingue i paesi entro i quali esser dee osservato, ragion vuole che si adempia indistintamente in tutti gli Stati sottoposti al governo che lo fece, sieno essi situati in Europa, od in America, od in qualsivoglia altra parte del globo. Per inferirne questa limitazione è d'uopo che il trattato sia espressamente particolare ad un tal paese, o Stato: giacchè essendo esso generale, ed indefinito, generale, ed indefinita esser pur dee la di lui osservanza.

51. Questa ripresa fatta dal Francese era nella classe delle ordinarie riscosse, e perciò gli fu accordato il solito terzo dalla legge assegnato al secondo prenditore per incoraggire gli armatori alla corsa, e procurare loro un' indennizzazione al tempo ch' essi impiegano, ed ai rischj ch'essi corrono, tentando di liberare i vascelli che veggiono nelle mani dell' inimico, o dei pirati.

52. Più complicato fu il caso avvenuto nel 5. agosto 1759. in cui una nave svezzese, presa da un vascello condotto sotto bandiera prussiana, ma comandato da un ufficiale, da un piloto, e da più d' un terzo d' equipaggio inglese, fu ripresa da un vascello francese, mentre la Svezia e l' Inghilterra, così come la Francia e la Prussia non erano in aperta guerra, ed era soltanto dichiarata tra la Svezia e la Prussia, la Francia e l' Inghilterra. Tutta la difficoltà consisteva a qualificare il vascello sotto bandiera prussiana s' esso fosse nemico, o neutro alla Svezia, ed alla Francia: ma la posizione subdola ed insidiosa di questo vascello lo rendeva per lo meno urgentemente indiziato di violata neutralità in concorso delle due potenze rispettivamente in pace per la bandiera, e per l' equipaggio che lo rendevano bifronte nella sua apparenza: dunque lo stato sospettissimo in cui esso si trovò, dovette dar luogo ad una giusta ripresa, e successiva confisca tanto del vascello prenditore, che della nave svedese da lui predata.

53. Di coerenza alle già esposte massime secondo la famosa ordinanza di marina fatta sotto Luigi XIV. all' art. IX. se un bastimento senz' essere ripreso è abbandonato dal nemico, o se per tempesta od altro evenimento ritorna in possesso di alcun nazionale, pria di essere stato condotto in un porto marittimo, viene come sopra restituito al proprietario che lo reclama entro l' anno ed un giorno, sebbene esso sia rimasto più di 24. ore nelle mani nemiche. Ma se bene si riflette la limitazione del caso in cui sia stato in un porto nemico, mi pare che sia di nessuna influenza per variare la dottrina, ov' essa vi concorra. Imperocchè l' inimico non ha sulla nave acquistato maggiore diritto per ciò, ch' egli l' avesse per ragione di guerra condotta in uno de' suoi porti, se il tempo, e non il luogo determina l' acquisto della proprietà. Cosa importa mai per questo

punto di quistione che la nave menata in un porto, ne sia stata poi respinta da una burrasca, od altro caso fortuito, o ch' essa gli sia scappata, e smarrita in alto mare, pria di giungere in porto? Non è che la durata dell' occupazione che induce in jus di guerra un titolo di dominio: il luogo in cui essa avviene non può meritare il menomo riguardo. Se d' altronde l' essere stata la nave nel porto nemico fosse un segnale del di lei passaggio in altrui dominio, un eguale connotato vi sarebbe quando consta che per più di 24. ore fu in potere de' nemici; eppure ad onta di questa operazione di legge, che fece nel nemico passare il dominio del vascello predato, se viene ad essere casualmente in libertà, desso appartiene al primo suo padrone.

54. La legge ha dunque provveduto per metà, quando accordò ai proprietarj le cose loro predate, e ritenute dal nemico oltre ore 24., e non quelle condotte dopo la presa in lidi, e porti ostili. Un' eguaglianza di principj dee produrre eguali conseguenze; e tanto nell' uno quanto nell' altro caso il vascello preso venir dee restituito ai proprietarj senza che la rapacità del fisco vi entri ad accrescere il lutto di quelle misere famiglie, che spesso con una sola presa, ch' elleno soffrano, perdono l' intero compendio delle limitate loro fortune. La vista di questo terribile evento gettarebbe lo spavento nei commercianti, e somme difficoltà si affacciarebbero allo sviluppo del commercio, ed all' ingrandimento della navigazione.

55. In mezzo però al rispetto che i Francesi professano alla rinomata loro ordinanza, non lasciano di pensare che le riprese fatte sui pirati deggiono essere giudicate al par di quelle fatte sul nemico, e che rispetto ai corsari schiumatori riesce inutile di esaminare se abbiano guardata la presa più di 24. ore, o se l' abbiano condotta in qualche loro porto: poichè nè l' una nè l' altra di queste circostanze può mettere ostacolo al giusto riclamo del proprietario. E sebbene rispetto ai pirati la ragione di questo teorema sia più forte, mentr' essi in verun caso non avendo potuto acquistare la proprietà della cosa da loro presa, non poterono per conseguenza farne perdere il diritto al proprietario, qualunque sia il luogo in cui abbiano condotta la cosa rapita, o qualunque sia il tempo per cui l' abbiano

serbata; pure riguardo ai nemici valendo per ragione contraria la causa di posliminio, tanto questo dee giovare ai proprietarj se la cosa è derelitta dopo le ore 24., quanto per essere scacciata e retrospinta da un porto nemico; poichè in entrambi i casi l'effetto di ragione è lo stesso, *res redit ad causam postliminii navibus lungis atque onerariis propter belli usum postliminium est, L. 2. in princ. Retro creditur in civitate fuisse, qui ab hostibus advenit, L. 16. Postliminium enim est jus amissæ rei recipiendæ ab extraneo, et in statum positivum restituendo, inter nos ac liberos populos regesque, moribus, legibus constitutum. Nam quod bello amisimus, aut etiam citra bellum: hoc si rursus recipiamus, dicimur postliminio recipere, L. 19. in princ. ff.* DE CAPT. ET POSTLIMINIO.

56. Cos'è in fatti il posliminio, se non il ritorno che fa la cosa legittimamente presa dal nemico, non già dal ladro, o corsaro, *Arg. l. 24. ff. de cap. et postlim.*, al primo suo padrone? Egli è per ciò che Giustiniano abbracciando l'opinione di Scevola §. 5. *Inst. quib. mod. jus pat. potes.* definisce etimologicamente il posliminio per un ritorno *al limitare dopo* essersene partito. *Dictum est postliminium a LIMINE et POST. Nam limina sicut in domibus finem quemdam faciunt, sic et imperii finem, limen esse veteres voluerunt. Hinc et limes dictus est, quasi finis quidam et terminus, ab eo postliminium dictum, quia eodem limine revertebatur, quo emissus fuerat.* VICAT *Vocab. juris art. postliminium.* GROT. *de jure belli et pac. l. III. c. IX. §. 1.* MENAG, *amœnit jur. civil. c. 39.* Altri autori danno l'etimologia di questo nome dalla parola *post limina ædium*, cioè al didentro, ossia *dopo il limitare della casa*, per ciò che i Romani ove si fosse vociferata la loro morte, essendo reduci dalla cattività non venivano già ricevuti nelle case, entrando nel limitare della porta, che per loro sarebbe stato un cattivo augurio, ma sibbene si slanciavano nella casa o da qualche apertura che vi fosse ad altro uso *dietro al limitare* dell'edificio, od anche fino sormontando i tetti, e gettandosi nelle stanze, o nelle corti dalla parte dei soggrondj, i quali in quei tempi solevano essere sostenuti nella sommità della casa da pilastri, o colonnette alla foggia di quanto

vedesi oggidì nelle torri, e castella. Heinec, *Antiq. Rom. ad Inst. lib.* 1. *tit.* 16. §. *IV.* Plutarc. *Quæst. roman. V.* Vicat. *cit. art.* in fine.

57. Se nell' usare del favore di questo marittimo posliminio vi concorre l' opera e fatica del terzo, che abbia cooperato al ricupero della nave, e cosa predata, sia nel levarla dalle onde, sia nello svilupparla dalle secche, e simili, si deggiono allora osservare le regole del naufragio sia pagandone il terzo del valore a colui che l' ha salvata dai fiotti, sia rimborsandone le pure spese, e fatiche del salvaggio, se il vascello è stato dai venti spinto sulle coste, e gettato sulle arene.

58. Ancor più certi esser deggiono i proprietarj di riavere le loro cose state predate in mare, se al ricupero hanno posto mano marinari, o soldati di vascelli nazionali. Il sovrano, il capo della nazione essendo tenuto a mettere in sicurezza, e difendere i beni dei sudditi per quanto gli è possibile, egli dee ben anche far loro ricuperare quanto hanno perduto. Nè importa che sieno i soldati che l' abbiano ripreso dall' inimico, o salvato dagli scogli, mentr' essi non sono che i ministri dello Stato, e destinati al pubblico servigio, e quanto essi prendono è a profitto dello Stato, e dei cittadini, e non già di essi medesimi. Sarebbe quindi ingiusto che lo Stato serbasse per se i beni, di cui erano stati spogliati i sudditi; ed è doveroso ch' egli li renda ai loro antichi padroni, siccome quelli che concorrono in adempimento del patto sociale a sostenere quella pubblica forza da cui essi sperano protezione, e difesa delle persone loro così, come delle loro fortune.

59. Senza quindi quì citare il virtuoso esempio della liberalità di P. Scipione *l' Affricano*, il quale dopo avere presa Cartagine, fece dai tubatori dell' esercito pubblicare un editto, con cui s' invitavano tutti i Siciliani a venire a riconoscere, e ritirare le sontuose statue che loro erano state dai nemici rapite durante la guerra punica, *Cicero Verrin. VI. Plutar. De apopht. regiis*, bastar deggiono le leggi romane, e gli esempj di quel popolo grande, e liberale, il quale dopo le guerre terrestri, e marittime faceva rendere le cose predate agli antichi loro proprietarj. *L.* 20. §. 1. *ff. de capt. l.* 44. *ff. de*

adq. rerum domin. Livius *l.* 3. *c.* 10. *l.* 5. *c.* 16. *l.* 10. *c.* 20., *e* 23. *Nam cum civitati incumbat quantum fieri potest bona civium defendere; ejusdem quoque erit, quantum in se est curare, ut quæ ipsis erepta sunt, recuperentur. Neque obstat, quod illa a militibus sint recepta. Hi enim ministri tantum sunt civitatis, et quæ adquirunt, civitati, non sibi proprie adquirunt. Cum autem iniquum sit, ut ista bona civibus erepta sibi adquirat civitas, nihil aliud supererit, quam ut ea pristinis dominis restituantur.* Pufend. *L.* 8. *c.* 6. §. 25.

60. Ognun vede che questi riflessi cavati dal patto sociale e dai rapporti d'indi derivati, e posti fra il cittadino, ed il governo cui appartiene, non riguardano le riprese dei privati armatori, i quali soli esponendo le loro fortune, e vite per correre sui nemici dello Stato, meritano ogni favore; e quanto riscuotono esser dee di loro proprietà, tutt'al più sotto le modificazioni già dinanzi riferite.

61. Queste modificazioni sono sempre le stesse sia che il vascello ripreso sia nazionale, ovvero sia degli ausiliarj, e degli alleati, ed amici. Quelli che si uniscono ai nostri interessi per sostenere la guerra, non fanno con noi che una sol parte, ed una causa comune, ed unico esser dee il diritto marittimo per noi, e per loro. Essi non possono da noi sotto questo rapporto considerarsi che come formanti con noi un sol corpo morale. Ove quindi le cose dei nostri alleati vengono predate, e da noi riprese, si ritiene lo stesso come se quelle fossero nelle loro mani; e così per ragione eguale le persone, e le cose prese dall'inimico, se vengono riprese dai nostri alleati, od ausiliarj, o cadano in qualch'altra maniera nelle loro mani, quanto all'effetto di ragione, è precisamente l'eguale, ch'esse si trovassero immediatamente in nostro potere; giacchè in una tal causa non è che una, ed indivisibile la nostra potenza, e quella dei nostri alleati.

62. Sebbene abbia avuto luogo la riscossa, o ripresa dentro le ore 24., pure si verifica a favore degli assicurati la facoltà di fare l'abbandono agli assicuratori della nave, e merce assicurata. Questi sono allora obbligati di pagare le somme assicurate; ma la nave riscossa loro rimane in proprietà a misura della loro interessenza nell'

assicuranza. Imperocchè come si è detto a suo luogo, *Tom. II. Tit. V. Dell' Abbandono*, e *Tit. XI. Delle Assicuranze*, agli assicurati basta per fare l' abbandono che si appuri anche di un solo istante la condizione, quella cioè di essere stata presa, o perduta la nave, e la mercanzia assicurata.

63. Se la presa è originariamente nulla perchè l'inimico se ne sia impadronito contro le leggi della guerra, come spesso hanno fatto gli Inglesi, gettandosi in mare con delle scialuppe armate, e prendendo i legni mercantili, anche nella giurisdizione altrui, e malgrado i tiri di cannone dalle torri, o dai porti vicini, *Emerigon des assur. ch. 12. s. 23. §. 7.*, la ripresa non è un atto sufficiente per acquistare il dominio della cosa predata, per il noto principio di ragione, che ricade in un punto da cui non poteva nascere diritto di presa, *incidit in causam a qua incipere non potuit*. Il riprenditore dee in questo caso accontentarsi di conseguire dal proprietario il terzo del valore della nave, e del carico per le spese della riscossa, restando gli altri due terzi a profitto dei padroni, o dei loro assicuratori ove ne fosse seguito l'abbandono.

64. Quando il vascello ripreso spetta alla nazione, od al principe, qualunque sia il tempo decorso dall' istante della presa, sempre esser dee restituito, non potendo quello ricuperato rientrare in diritti di altri fuori che del suo sovrano. La virtù del riprenditore vuole per altro essere premiata: epperò il Targa dice, che la restituzione si debba fare mediante la reintegrazione delle spese e dei danni, ed un condegno regalo, c. 46. n. 5.

65. Questo regalo dee regolarsi sul piede di quanto ottengono i riprenditori delle navi del loro paese, cioè il terzo del valore di esse, e del carico. La legge civile quando percuote il mio, ed il tuo, ed ogni altro diritto dell' uomo in società dee spiegare la stessa forza per il suddito così come per il principe. I più grandi re, gli imperadori romani, mentr' erano i padroni del mondo scrissero di loro mano, e dimostrarono coll' esempio che il sovrano è al dissotto delle stesse leggi ch' egli ha fatto, e che della sua grandezza e dignità è il vivere secondo le leggi. L' autorità del principe è nel farle, od abrogarle, ed in questo senso egli è sciolto dal freno delle leggi

che alla pienezza del suo potere deggiono la loro sussistenza. *Licet enim legibus soluti simus, attamen legibus vivimus. §. ult. Inst. quib. mod. testam. infirm.* Se un atto è nullo od imperfetto, sebben sia in favor del principe, questi non è di miglior condizione del privato che di un tal atto si prevalga. *Ex imperfecto testamento nec imperatorem vindicare posse, sæpe constitutum est. Licet enim lex imperii solemnibus juris imperatorem solverit: nihil tamen tam proprium imperii est quam legibus vivere.* Così scrive l'imperadore Adriano ad Antigono suo governatore. *L. 3. C. de testam. L. 7. C. de prox. L. 23. ff. de leg. 3. L. 4. C. ad L. Falc. L. 91. in fine ff. de hæred. instit.* Il segnale di un governo veramente liberale è la magnanimità del principe; e l'impero, il principato è allora maggiore di se stesso quando si fa un dovere di tutto far dipendere dalle leggi dello Stato. *Digna vox est majestate regnantis, LEGIBUS ALLIGATUM SE principem profiteri: adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et revera majus imperio est, submittere legibus principatum. Et oraculo præsentis edicti, quod nobis licere non patimur, aliis indicamus. L. 4. C.* DE LEGIBUS. Gli imperadori Teodosio, e Valentiniano scrissero questo famoso editto in Ravenna a Volusiano pro-pretore di Roma onde in tutto l'impero romano fosse pubblicato ad universale esempio della sovrana loro giustizia. E per quanto l'adulazione in que' miseri tempi della servitù giungesse a segno di *divinizzare* la persona del principe, spesso indegna di reggere i popoli, ed a chiamare *divina* fino la reale magione, come se fosse stata un tempio, un' ara; pure quei savj regnanti che sostenevano l'onore della porpora replicavano editti, perchè alle leggi fossero rigorosamente soggetti anco gli impiegati, ed inservienti della imperiale loro casa. *Omnes legibus regantur, etiam si ad divinam domum pertineant. L. 10. Cod.* DE LEGIBUS ET CONSTITUT. PRINCIP. ET EDICTIS.

66. I Federichi II. di Prussia, i Giuseppe II. d'Austria, gli Enrichi IV., ed i Luigi XIV. di Borbone seppero imitare sì luminosi esempj. Se in materia di leggi marittime si presentava il caso, che un vascello del principe avesse riscosso un vascello privato, tosto lo facevano rendere al loro padrone; e se un corsaro aveva fatto una

ripresa, riceveva una ricompensa degna della sua bravura, e proporzionata al servizio reso allo Stato. Finalmente i fausti giorni di Augusto, e di Trajano che vissero principi, e cittadini ad un sol tempo, noi li vedremo risorgere con augurata aurora nell' impero, e nel regno del nostro monarca, che *nume* nel mio cuore, eguale lo è ne' miei scritti, che vado pubblicando sotto gli avventurosi auspicj della sua Maestà.

67. Ove quindi un corsaro riprenda un vascello della nazione, o del principe, egli non dee già dal governo avere, come dice il Targa, la reintegrazione delle spese, ed un regalo, nè quanto otterrebbe un vascello del re, se facesse la riscossa di una nave privata; ma sibbene quanto egli avrebbe ottenuto, se avesse riscossa una nave mercantile di un suo compatriota. Il premio della ripresa, da qualunque legno sia fatta, dee apparire certa, ed invariabile, e determinata egualmente dalla legge per gli uni, e per gli altri. In questi casi deggiono, per tutto ciò, avere luogo le regole di già stabilite per ricompensa dall' autore della ripresa; salvo che rispetto ai vascelli del principe non militi la teoria dell' intiero effettivo acquisto, quando le ore 24. sono già passate dalla seguita preda. Basterà allora che al liberatore se ne paghi mediante perizia il valore totale della nave ricuperata, od un sol terzo se la ripresa avvenne pria del suddetto termine.

68. Gli Inglesi per altro sempre impegnati a far degli intrepidi, ed azzardosi marinari, anche nel caso delle riprese di un vascello di guerra del loro re, dopo le ore 24., accordano ai riprenditori l' intiero carico, e l'armamento della nave, ch' essi vendono a loro profitto al miglior offerente; non vi è che la carcassa del vascello che rimane per il governo.

69. Presso di loro la ripresa dopo le ore 24. non differisce niente affatto dalle prese, nelle quali sieguono lo stesso regolamento, tanto che i vascelli del re sieno prenditori, quanto lo sieno i bastimenti dei particolari. Abbiamo recente il fatto di un bastimento spagnuolo che portava a bordo una magnifica guarnizione di letto fabbricata alla China, e mandata in regalo al principe della Pace, e che fu predato verso la fine di luglio 1806. da un vascello di guerra in-

glese. L'equipaggio n'ebbe l'intiero bottino, ma bisogna che lo vendesse a buon prezzo al sig. Goldsmith, giacchè gli furono offerte 500. lire sterline di profitto, pria che lo desse in dono al principe di Galles, il quale incantato di così superbo regalo lo ha fatto collocare nella camera da letto del suo padiglione chinese a Brigton. Il fondo della guarnitura è d'un bellissimo raso giallo, e nella coltre si rappresenta l'imperatore della China assiso sul trono, in atto di dare udienza ad un gran numero di personaggi, assai ben disegnati secondo lo stile, ed il gusto di quel paese. *The Times* 31. *July* 1806.

70. Sebbene la nave portante questo prezioso carico, essendo assicurata, fosse stata tosto ripresa da uno spagnuolo bastimento, od altrimenti fosse scappata dalle mani inglesi, e ritornata al natio padrone, l'assicuranza sarebbe consumata, e gli assicuratori non potrebbero dispensarsi dal pagamento delle somme assicurate. Laonde in questi casi è in facoltà dell'assicurato, o di prevalersi dell'abbandono, o di agire contro gli assicuratori per essere rifatto dei danni sofferti in causa di questo fatale evento, quand'anche nella polizza vi fosse la clausola favorevole agli assicuratori, *franchi di avaria*.

71. Ben contraria alla memorata giurisprudenza inglese è la spagnuola, mentre al dire del Cleirac *jurisd. de la marine art.* 34. in Ispagna le prede ricuperate sono fedelmente restituite agli antichi proprietarj, quando la ripresa è fatta dalle navi del re, od in qualunque modo avvenga il loro ricupero per un fatto del principe, sia colla forza, sia per convenzione, o trattato di commercio. E sebbene l'Azùni *al §. XXXIX. delle Prese* dica che questo uso si pratica in Olanda, nella Svezia, e nell'Inghilterra; pure dalla storia di quest'ultima potenza io veggo che tutto si suole accordare alla bravura dell'ultimo prenditore, quand'anche l'equipaggio sia all'immediato servizio del re.

72. Il possesso delle ore 24. ha nulla perciò a che fare colle cose rapite dai pirati quando vengono riprese, esse non soggiaciono a questa pretensione, e deggiono essere restituite agli antichi loro proprietarj, i quali per una ragione contraria non hanno mai potuto perdere il loro diritto sulla propria robba di cui ne soffrirono un

ingiusto violento spoglio. Grozio che citò la legge spagnuola, e che fu seguito dal Casareggi *disc.* 24. *n.* 6., e dal cavaliere d'Abreu *des Prises p.* 2. *c.* 6. §§. 4., *e* 6. ben ci confessa che la restituzione ai proprietarj delle loro robbe tolte ai pirati si faceva dagli Spagnuoli per jus comune anzichè per la loro legge, che a' suoi tempi le dichiarava dell'ultimo prenditore. *Et quæ piratæ aut latrones nobis eripuerunt non opus habent postliminio, ut Ulpianus, et Javolenus responderunt* [*L. hostes* 23., *et latrones* 27. *ff. de capt.*]; *quia jus gentium illis non concessit ut jus dominii mutare possint: quo innixi Athenienses Halonesum, quam ipsis prædones, prædonibus Philippus eripuerat, ut redditas a Philippo, non ut donatas volebant accipere. Itaque res ab illis captæ ubicumque reperiuntur vindicari possunt, nisi quod ex naturali jure alibi censuimus ei qui suo sumptu possessionem rei adeptus est tantum esse reddendum, quantum dominus ipse ad rem recuperandam libenter impensurus fuerat, §. XVII. Potest tamen lege civili aliud constitui: sicuti lege hispanica navis a piratis captæ eorum fiunt qui eas eripiunt piratis: neque enim iniquum est ut privata res publicæ utilitati cedat, præsertim in tanta recuperandi difficultate. Sed lex talis non obstabit exteris quominus res suas vindicent. L.* 3. *c. IX. §. XVII. de J. B. et P.*

73. Anche gli Inglesi, ed i Veneziani avevano imitati gli Spagnuoli con regolamenti, che deviavano dalla ragione universale: ma quanto un governo trova bene per il suo Stato, non è sempre accettato dagli altri; e l' impressione delle leggi civili emanate nel recinto del suo territorio non è uguale presso le altre nazioni. Dubitarei peraltro moltissimo, che un saggio, e grande principe dovesse seguire questi esempj nel suo paese, onde la civile sua legislazione, in una materia di pubblico diritto, fosse discorde da quella del jus delle genti, fuori di un caso estremo, ed accidentale.

74. L'ordinanza di Francia fu adunque più giusta di quelle uscite in altre regioni, e più si avvicinò alla purezza del jus delle genti; mentr'essa dispose che i vascelli, ed effetti dei sudditi od alleati ripresi sui pirati, e riclamati dentro l'anno ed il giorno della dichiarazione fatta all'ammiragliato, fossero resi ai proprietarj, pa -

gando il terzo del valore della nave, e delle merci, per indennizzare l'autore della ripresa.

75. Questa giuriprudenza fu imitata nell'editto sardo uscito a Torino nel 15. luglio 1750., e fu confermata da tante sentenze, le quali furono attinte nel diritto comune da me citato, e nell'equità del principio, che rende al proprietario le cose a lui ingiustamente tolte, mediante una retribuzione che questi dee per le spese cagionate dal ricupero. *Ei tamen qui suo sumptu possessionem rei alienæ adeptus est, tantum ex naturali æquitate est repetendum quantum dominus ipse ad rem recuperandam libenter impensiturus erat.* Locenn. *de jure marit. l.* 2. *c.* 3. §. 7.

76. Quando il principe sa colle leggi, e coll'esempio far isviluppare nel popolo i germi della virtù, e dell'onore, questi premj bastano per incoraggire tutti quelli, che vogliono tentare a loro pericolo, e spese di strappare dai pirati le prese fatte ai proprj concittadini. Le riprese allora sono frequenti, lo Stato ottiene il suo intento di frenare l'insolenza dei pirati, che gli turbano il commercio, e la navigazione, ed i proprietarj dividono coi riprenditori il beneficio di ricuperare le proprie fortune.

77. Questa ragione delle riprese, figlia per altro del diritto delle prese, non è a dir vero, nè più giusta nè più umana. Imperocchè fa sì che preda dei nostri nemici, noi lo diveniamo dei nostri concittadini, se il vascello che ci portava rimase cattivo oltre il giro di un intero sole. Essa non è un vero bene, che contro dei pirati.

78. Tutto è pericoloso, ed inconcepibile in questo punto di marittimo diritto. La sola specificazione, e misura del termine di 24. ore, punto di mezzo fra una rapina senza limiti, ed una limitata decima del fatto altrui, è, e dee ben essere una sorgente inesauribile di litiggi. Il minuto, che precede questo termine fatale, e quello che gli viene in seguito, lorch'è passato, producendo due ben differenti effetti, dee mettere in tutto l'orgasmo contrario i proprietarj del vascello ripreso, e quelli che furono i prenditori.

79. Come fissare nei giudizj con precisione matematica, giacchè altra misura di verità non vi può essere in materia di tempo, quel punto, che ordina la divisione, o l'abbandono intiero del fatto mio?

L'esame dell'equipaggio, la giurata relazione dei piloti non basta in questa questione per iscioglierla con giustizia. Sarebbe d'uopo che sui vascelli corsari vi si trovassero degli abili astronomi oltre dei buoni piloti, e che insieme dei cannoni vi fossero dei perfetti gnomoni per determinare il punto in cui spirano le ore 24.

80. L'ora non è più facile a verificar delle distanze, e noi veggiamo quanto vago, ed arbitrario sia il contrabbando sui confini dello Stato. I commessi di finanza sono costretti nel dubbio a fare giornalmente dei falsi rapporti per comprendere nello spazio di contrabbando i bastimenti, e le merci che vi capitano nell' equivoco recinto. Quanto imprudente è la legge che espone i cittadini alla necessità di essere spergiuri, o sagrificati! Il corsaro sosterrà sempre che sono passate le ore 24. per avere l'intiero bottino, ed il padrone di esso, per conservarlo, anderà gridando che tale periodo di tempo non era per anco trascorso. Ciascuno dalla sua parte condurrà il tempo, affinchè serva al proprio interesse: e nel disputarne la di lui durata il giudizio assorbirà gran parte delle loro fortune. Che incertezza, che arbitrio dominerà mai in questa giurisprudenza! » Il » en sera de même que de limites circonscrites, autour des rivages » de la mer, à la navigation qui fait circuler les marchandises pro» hibées: à deux lieux de la côte, il n'y a point de contrabande; » en-deça de cette dénarcation fiscale, on est réputé fraudeur. » Linguet *Annal. Politiq. Vol. VI. pag.* 126. Sollicoffre, *Memoire* » *contre le droit de récousse.*

81. Dopo avere trattata, come giureconsulto questa legge vivente, e la materia delle *Corse* al Tit. VII. di questo Tomo, mi terrò aperto il campo a dimostrare a quanta ragione quelle deggiono venire soppresse. Questo decreto di soppressione delle corse menerà seco quella delle prese, e delle riprese: salve quelle modificazioni, che possono essere dettate dalla comune difesa dei mari, e dalla pubblica sicurezza del marittimo commercio.

TITOLO IV.

Del Riscatto, e degli Ostaggi.

1. Il *riscatto* tanto può significare il *riacquisto* della cosa perduta, o venduta, quanto il *prezzo* che ottiene il prenditore di una nave, o di un equipaggio, rilasciandolo alla stessa persona cui fu presa, o la *convenzione* colla quale viene rilasciata la presa nave, o merce, o persona.

2. I Francesi in questa parte più abbondanti di termini per esprimere le differenti idee che ci presenta la parola riscatto, hanno la parola *rachàt*, che significa il ricupero di una cosa nostra passata in potere altrui, mediante un dato prezzo a chi la possiede; e trattandosi di persone liberate, significa la redenzione di uno schiavo, o cattivo. Hanno anche il vocabolo di *rançon* esprimente sia il prezzo che si dà per la liberazione di un cattivo, o prigioniero di guerra, sia la composizione, o l'accordo che si fa a danaro, col mezzo del quale un vascello di guerra, od un corsaro rilascia un vascello mercantile nemico ch' egli ha preso. Mettere quindi una nave a riscatto *à rançon* significa mettere in libertà un legno preso contro il pagamento di una buona somma di danaro.

3. Il riscatto è perciò un contratto di diritto delle genti, col quale mediante un determinato prezzo od un certo profitto, il capitano si dimette dalla ragione ch' egli ha sulla preda, la rilascia, e ne trasferisce il dominio della cosa agli antichi proprietarj, i quali con tal mezzo vengono in certo qual modo a nuovamente comperarla.

4. Del riscatto nelle antiche ordinanze marittime dei popoli navigatori non se ne vede alcuna traccia. Gli antichi codici marittimi non parlavano che di avanie, le quali erano fatte dai corsari tanto ai nazionali, che agli amici, ed alleati, prendendoli a riscatto, e sottoponendoli a delle contribuzioni. La barbarie dei legislatori non differiva da quella dei popoli per i quali si facevano le leggi. Un tal

atto dei corsari non presenta che l'idea di un delitto di pirateria, che far si doveva sotto la scure del manigoldo, anzi che sotto gli auspicj del legislatore.

5. Ora che la fiaccola della filosofia rischiara così il gabinetto del filosofo, come le aule dei principi più degne dell'uomo sono le leggi ch'egli ad un tempo fa, ed osserva, ed il riscatto non è più che una volontaria convenzione, colla quale un capitano, persuaso della legittimità della patita presa, la riacquista dal suo prenditore: è un combattente che rende al vinto il presogli bottino, e ne riceve il prezzo della sua vittoria.

6. L'ordinanza di marina uscita in Francia ai tempi di Luigi il *grande* fu la prima legge, che organizzasse in vie legittime il diritto del riscatto, permettendo agli armatori di rilasciare le prede contro un certo prezzo, o profitto, anzichè di condurle in un porto francese. Ma appena se ne fa cenno di questo permesso nel caso che non si possa condur la nave predata in porto; e se ne parla in nube, col termine generale di *composizione*, senza chiaramente significare quel riscatto che fu tanto praticato dappoi. » Et où les pre» neurs, ne pouvant se charger du vaisseau pris ni de l'équipage, » enleveroient seulement les marchandises, ou relacheroient le tout » par composition. *Art. XIX. des Prises*.

7. Prima del secolo XVII. il commercio avea dei limiti molto angusti, la navigazione cominciava appena a conoscere delle regole grandi, e sicure, nè tra le nazioni belligeranti era ben anche stabilita con fermezza la ragione di convenire, ed esigere com'altro debito legittimo le somme convenute per il riscatto; ed i titoli che per l'esazione di queste ora soglionsi dare al prenditore nei biglietti di riscatto erano allora affatto ignoti, e fuor di mano.

8. Sul suo bel principio questa pratica di trattare, e convenire sulla presa coll'inimico parve allo Stato, ed agli interessati nell'armamento assai meno vantaggiosa del condurre in porto la stessa preda; sì perchè rilasciando al nemico i toltigli prigioni, questi non rimane indebolito nelle sue forze, e viene lo Stato ad esser privo con il loro rilascio di un mezzo per liberare nel cambio dei prodi cittadini, che per avverso fato fossero caduti in prigionia; sì perchè il

prezzo del riscatto è sempre molto al dissotto dall'intrinseco valor della presa, ed assai più di quel valore che trar se ne può da un incanto, in cui nel calore dell' asta sogliono le cose esser vendute ad alto prezzo; sì perchè finalmente non ponendo in circolazione le cose predate viene privato il commercio della nazione, ed il negoziante interessato nella presa sia della qualità delle merci rilasciate, sia del di più del valore della presa che ricavato si sarebbe in porto: e viene anche leso il vantaggio della dogana, la quale tanto più miete per la finanza, quanto più grande è la quantità delle merci e del valore di quelle che girano nello Stato.

9. Ma se nel dettaglio singolo d'ogni presa è per lei meno avvantaggioso il riscatto di quello che sia il menarla in porto, avvantaggiosissimo esso è considerato in grande, e nel rapporto della quantità delle prede che si possono col di lei mezzo fare in mare senza interrompere la corsa, e la caccia, e senza perdere del tempo a cercare ad ogni tratto dei porti per menarvi la presa. Sotto questo aspetto il riscatto è il mezzo più sicuro, ed utile di togliere persone, e merci all' inimico, arricchire lo Stato, ed i proprj armatori, e rendere esteso, e prospero il nazionale commercio. Possono i corsari così trattare di più riscatti successivamente, senza fermare il corso, ed esporsi al rischio di una ripresa: ed ogni riscatto è una presa fatta all'inimico, di cui gli armatori non ne avrebbero forse tratto lo sperato profitto, se avessero dovuto condurle prese ad una ad una, ed inviarle in porto. D'altronde col biglietto di riscatto, a parte del pericolo di soggiacere ad una ripresa per la difficoltà sempre maggiore di strascinar seco una nave, ed un equipaggio che si può rivoltare ad ogni per lui favorevole momento, si evita anche il dubbio di un giudizio sulla validità della presa. Molte prese si fanno, e con un biglietto superiore ad ogni eccezione si ammassa sommo danaro, e si raccolgono mezzi con cui far fronte più robusta all'inimico, e si dà risalto alle forze commerciali, e belliche della nazione.

10. D'altronde vi sono dei casi, in cui il capitano corsaro non può far meglio, che di mettere a riscatto la cosa predata. Quando infatti le circostanze sono tali, che vi sarebbe dell'imprudenza ad incaricar-

sene, massime coi prigionieri, di condurla, o mandarla in luogo di sicurezza, sempre migliore consiglio è rilasciarla, mediante composizione di riscatto.

11. Qual imbarazzo non sarebbe mai per un armatore s'egli avesse a condurre in porto una presa, lor quando è rovinata dal combattimento, o da colpi di mare, o fa tanto di acqua da far temere di colare a fondo? Qual azzardo di volerla serbare, quando appena a stento si può far andare il preso vascello, e si va così incontro al rischio della ripresa, o quando viste sulle alture a comparire navi nemiche, si rende necessaria la fuga, ed a questa serve d'impaccio il bottino che seco si strascina?

12. Ma questi rischj, queste lentezze, e questi imbrogli che si affacciano per ricondur la preda in luogo sicuro sono ancora più forti, e dannosi, se l'armatore si trova di molto lontano da' suoi porti, o la presa è di sì piccolo valore, e di sì grosso volume, che non meriti di essere spedita, o convogliata a migliore destino. A meno di una ben ragguardevole presa non converrebbe certo d'indebolire l'equipaggio per farla scortare in porto, e mettersi così nello stato di più non poter continuare con successo le marittime corse: eppure questi gravi inconvenienti seguirebbero per necessità, se l'armatore avesse già fatte altre prese, e spedite le avesse con tali mezzi in luogo di sicurezza.

13. In questi casi se il riscatto è urgente, ed il preso vascello non ama sottoporsi al riscatto, è d'uopo metter fuoco alla predata nave, farla colare a fondo, insieme delle merci meno preziose, e di più rischiosa conservazione, e solo ritirarsi al suo bordo i prigionieri, e tentar poi migliore ventura colla forza, e col coraggio.

14. Anticamente all'occasione del riscatto oltre di condur seco in ostaggio i due primi ufficiali del vascello preso, metodo ancora usato, si levavano anche le carte per giustificare la legalità della presa; ma queste oggidì non sono più necessarie all'armatore. Quando il corsaro rilascia la preda per volontario accordo, non trattandosi più che del pagamento del biglietto di riscatto, affatto inutile è la precauzione di prendere le carte del vascello preso per giustificarne la presa; poichè la convenzione, ed il biglietto che in virtù di essa si rilascia, e paga, fa prova che quella fu legittimamente fatta.

15. L'eccesso dei riscatti, ed il loro abuso può giungere a tanto di essere dannoso allo Stato, ed agli equipaggi che vi travagliano nelle corse. Bisogna che tali inconvenienti si sviluppassero in Francia, mentre noi vediamo, che ad onta della dichiarazione regia del 24. giugno 1778. registrata al parlamento nel 24. seguente luglio, che al §. 41. autorizzava i capitani dei corsari particolari a mettere a riscatto in mare i bastimenti mercantili secondo le circostanze, emanò un decreto nell' 11. ottobre 1780. con cui venne proibito ad ogni capitano di corsaro di mettere in mare a riscatto alcun bastimento mercantile, sotto pena di essere privati della loro parte nel riscatto, ed interdetti per tre mesi dalle loro funzioni.

16. Questa foggia di realizzare le prese, lasciandole riscattare, si era talmente estesa, e moltiplicata, che anche indipendentemente della perdita reale che ne risultava per gli equipaggi, ed invalidi della marina: giacchè col riscatto se ne ricava sempre un prezzo inferiore al valore della preda, veniva a mancare, ed essere totalmente deluso il primo scopo della corsa, quello d'indebolire le forze dell'inimico col levargli i suoi equipaggi, e privarlo de' bastimenti, delle armi, e derrate, ed altre cose di commercio, e navigazione.

17. Mentre nel riferito modo si era ovviato a questo inconveniente, si erano dal divieto del riscatto eccettuate le prese, che si fossero fatte sui mari d'Irlanda, nel canale de Bristol, in quello di S. Giorgio, e nel nord-ouest della Scozia. Ma in questi casi i capitani dei corsari erano obbligati di giustificare, con un processo verbale sottoscritto dallo stato maggiore, del corsaro prenditore, e di una parte dell'equipaggio, la necessità assoluta in cui si ebbero a trovare per far uso del riscatto.

18. Anche queste limitazioni vennero col tempo a servire di pretesto per eludere lo spirito delle leggi, sicchè ne avveniva una considerevole diminuzione degli avvantaggi che doveansi aspettare dalle corse, ed una perdita manifesta dei profitti devoluti tanto agli interessati nell'armamento, quanto per i marinari impiegati, e per gli invalidi della marina; ond'è che per far cessare un abuso cotanto pregiudizievole, coll'ordinanza 30. agosto 1782. si è dovuto fare un' assoluta proibizione di mettere a riscatto le prede che fatte si fossero dai corsari francesi, in qualunque mare fossero esse avvenute.

19. Nel regno d'Italia con un decreto del vice-re, il principe Eugenio, del 27. febbrajo 1806. si è presa una via di mezzo sulla permissione dei riscatti. Fu assolutamente proibito ai capitani di legni armati di mettere a riscatto bastimenti scortati da passaporto di potenza neutrale, quand'anche il passaporto andar potesse soggetto a qualche eccezione.

20. Per porre a riscatto un legno nemico, cioè navigante con passaporto rilasciato da potenza nemica, il capitano aver dee l'autorizzazione del suo armatore, il quale abbia fatta la dichiarazione in iscritto al capitano del porto dell'armamento, chiedendogli il numero dei trattati di riscatto, ch'egli intenda rimettere al suo capitano; altrimenti questi è destituito dal comando e privato del suo salario, e delle quote a lui toccanti sulla preda, o sul riscatto, e dichiarato incapace di comandare alcun bastimento armato in corso sia da guerra, sia mercantile. Di questi trattati, e delle dichiarazioni degli armatori, ogni capitano di porto ne tiene un registro, che ogni mese comunica per estratto al ministero della marina.

21. Il capitano prenditore del riscatto dee dal vascello preso menar seco in ostaggio in un porto del regno almeno uno dei primarj ufficiali, e 5. marinai, se l'equipaggio, è di 30. e più uomini, 3. se non è che di 20., e 2. se è di meno, i quali per quanto è fattibile si scelgono fra quelli della più alta paga. Dee anche farsi dare dai comandanti dei legni messi a riscatto sufficienti viveri per la sussistenza degli ostaggi, fino al porto cui deggiono essere condotti, non che una copia dei loro passaporti, rimettendone una ai medesimi del trattato di riscatto. Non dovrebbe però esser lecito di condurre via il maestro della nave; perch' essendo egli necessario per la condotta del vascello, e la direzione del carico vi sarebbe una specie d'ingiustizia, ed un eccesso di durezza a privarne così la nave de suoi soccorsi, e delle sue guide.

22. Anche i cinque marinai sono di sovverchio: poichè la completa prova della presa si ottiene egualmente presentando il biglietto di riscatto, riconosciuto da un ostaggio, ed il rapporto del capitano, attestato da due de' suoi primarj ufficiali. Il volere spogliare la nave presa, e riscattata di parte della sua gente è una inutile

crudeltà, ed un' ingiusta durezza per togliere ciò che ad essa è di assoluta necessità. Diffatti nelle ultime guerre gli armatori delle potenze belligeranti si sono sempre contentati di un solo ostaggio, purchè fosse uno de' primi ufficiali dopo il *maestro*, o *nostromo*. » Quelque fois on a ammené avec l'ôtage d'un moindre rang, quel- » qu'autre homme de l'équipage: mais le plus souvent, on s'est » borné à l'ôtage quelqu'il fût, dont l'aveu du rançonnement, sou- » tenu de la réprésentation du billet de rançon par lui reconnu, et » du rapport du capitaine, attesté par deux de ses principaux offi- » ciers, a toujours suffi pour la preuve complette de la prise, et » pour faire déclarer en consequence la rançon de bonne prise. Valin *des Prises ch. XI. sect.* 2. §. 9.

23. È altamente vietato ai capitani di porre a nuovo riscatto un bastimento che già ne avesse subìto uno: il secondo sarebbe nullo, e gli armatori sarebbero quì risponsabili per la multa di lir. 500. milanesi. Ma il legno che si è liberato col riscatto, se s' imbatte in un altro corsaro può essere preso, e condotto tanto nei porti del regno, quanto in quello degli alleati, o dei neutrali; e questo prenditore addiviene risponsabile di pagare egli stesso il riscatto al primo, e di sollevarne gli ostaggi, sicchè più non sieno che semplici prigionieri di guerra, o di abbandonargli la preda. Non dovrebbe peraltro essere impedito agli armatori, e capitani di corsari di arrestare una seconda volta il vascello già riscattato, se lo incontrano fuori della rotta a lui permessa, ed accordata, od al di là del tempo a lui prescritto. Possono allora condurlo in un porto del regno per ivi essere dichiarato di buona presa.

24. Ritornando dalle loro crociere i capitani dei corsari deggiono rendere conto per iscritto al capitano del porto dei trattati di riscatto ad essi rilasciati prima della partenza, restituendo quelli di cui non ne avessero fatto uso, perchè sieno tosto distrutti, e consegnare gli ostaggi che avessero ricevuti, non che i trattati sottoscritti dai comandanti dei legni riscattati.

25. In seguito è cura del capitano di porto di procedere indilatamente all' esame degli ostaggi, e degli ufficiali, e marinai del corsaro per verificare la legalità, e sincerità del riscatto. Le obbliga-

zioni che fossero corse fra le parti rimangono in deposito fino al giudizio definitivo. Se questo è a favore dei predati per giustificata neutralità, od altro titolo che gli sciolga dagli obblighi contratti col riscatto, deggiono essere reintegrati nei danni, nelle spese, e negli interessi, mediante condanna in solido dell' armatore col capitano. Non giustificando essi il loro assunto, e rimanendo tuttavia nullo per altri titoli il seguìto riscatto, le cose occupate rimangono a profitto del principe.

26. La frode del capitano in ricevere altri obblighi fuor di quelli menzionati nel riscatto è punita colla condanna di lui alla restituzione di queste illecite percezioni, oltre una multa di lir. 300., e colla destituzione del suo comando per tutto il tempo della guerra, durante la quale ha commessa l'infedeltà.

27. Questi trattati di riscatto consistono in carte stampate aventi in bianco lo spazio per i nomi delle parti, e per le somme che vengono stabilite, aventi un numero progressivo del registro, ed una annotazione del nome del vascello, e del capitano al quale vengono rilasciate, e dell' ufficiale di marina che le rilascia. Senza di queste carte ogni riscatto è nullo, ed illegale.

28. E siccome non di rado avvenne che i capitani dei nemici presi rifiutavano di sottoscrivere i biglietti di riscatto, sotto pretesto che non intendevano la lingua in cui erano scritti; così è giusto, e ragionevole che in una colonna vi sia il bianco in cui scrivere le stesse cose nella lingua conosciuta dal capitano preso, ond' egli sappia a quanto si è obbligato colla propria firma. Questo metodo sembrami preferibile a quello de' Francesi, i quali distribuiscono ai loro corsari dei biglietti fatti già in due idiomi, e con quella traduzione di lingua, che ad un dipresso conviene alle nazioni colle quali sono in guerra, e che presuntivamente incontrar si possono dai corsari. Sono troppo varj gli accidenti di mare, e della guerra, perchè si possa sapere con quale nazione si abbia ad avere a che fare durante il corso di un armamento.

29. Ottima cautela è pure quella di prescrivere ai capitani, ed armatori di marcare nel trattato di riscatto il porto al quale il bastimento riscattato dee andare, ed il tempo in cui vi dee giungere,

il quale non suole ordinariamente essere più lungo di 15. giorni per le navi pescarecce, e di 6. settimane per gli altri bastimenti; e di non permettere ai vascelli, che hanno posto a riscatto, di andare in altro porto fuor di quello, in cui essi hanno preso il loro carico. È però lecito di accordare ai bastimenti riscattati di recarsi al luogo del loro destino, se è più vicino di quello da cui partirono, od anche di continuare il loro viaggio se vengono dall' America, o dalle coste d' Affrica, o si trovano arrestati al di quà de' Tropici, o dello Stretto, o se partiti dal nord dell' America, o del Levante, furono incontrati al di là dei Tropici, o dello Stretto.

30. In alcuni paesi vi era il costume che i capitani dei corsari non potessero ammettere al riscatto alcuna nave nemica da loro predata, che dopo avere spedite nei proprj porti tre prede effettive, fatte dopo l'ultima sortita in corso di ciascun armatore. Ma questa restrizione era di sovverchio pregiudicievole alle corse, ed i legislatori hanno fatto bene di abrogarne l'uso, o la legge che l'aveva introdotta.

31. Più giudizioso è il divieto, tuttora vigente, agli armatori in corso, di porre a riscatto alcun bastimento nemico, quando sono già entrati nelle rade, e nei porti del regno. Un riscatto che si fa in simile circostanza non può essere che in danno degli interessati, e si tira addosso la presunzione legale di essere seguìto in frode altrui: giacchè non essendovi più alcuna delle menzionate cause, che consigliano di rilasciare a riscatto la presa, il rilascio non può essere che l'effetto di un frodolento ripiego del corsaro.

32. Non è però tolto il caso, in cui un capitano ad onta delle presunzioni di jus, ed anche della disposizione di legge possa dall' impero delle circostanze essere determinato a far uso del riscatto, come il mezzo il più proficuo allo Stato, ed ai privati: ma allora egli dee garantirsi con un processo verbale in buona forma, da cui risulti che la sua opinione fu seguìta da quella della maggior parte dell' equipaggio, che sottoscrisse la deliberazione.

33. Un eguale bisogno di consultare il suo equipaggio ha il capitano allora, che non solo si tratta di riscatto, ma eziandio di risolvere se convenga di brucciare la preda, o di mandarla a picco,

dopo averne levate le mercatanzie, e ritirati i prigionieri che vi si trovano a bordo. Sono troppo violente, e terribili queste due misure, perchè si addottino senza prima avere fatte tutte le più mature considerazioni in concorso di tutte quelle persone che giovare possono coi loro consigli.

34. Quantunque allorchè si tratta di convogliare, e spedire una presa, e d'indirizzarla ad un porto del regno, possa il capitano deliberare colla sola sua autorità, ed opinione, siccome puro oggetto che non riguarda che la corsa, di cui egli solo ne ha l'ispezione, ed il comando; pure sarà sempre di un capitano prudente il non prendere giammai misura alcuna, senza l'avviso almeno de' suoi primarj officiali.

35. Fuori di quando vi sia un'apparente necessità, non è lodevole consiglio quello di mettere a riscatto, e rilasciare le navi nemiche armate in corso; poichè per un tenue prezzo si lascierebbe campo al corsaro di nuocere alle forze, ed al commercio della nazione; massime quando il vascello preso fosse d'importanza, e tale di recar sommo bene a chi lo possiede. È duopo allora condurlo in porto, o porlo alle fiamme se non si può via menarlo, o non è più in grado di fare la corsa insieme del legno prenditore. Fino che le cose sono in istato dubbio, l'arbitrio dell'armatore, o del capitano può decidere: ma quando il bene dello Stato è manifesto, forz'è seguirlo malgrado qualunque apparente sagrifizio.

36. In ordine al capitano preso, a meno ch'egli abbia coi suoi armatori un impegno contrario sia per ordine ricevuto, o promessa fatta di non convenire di alcun riscatto, nel caso ch'egli fosse preso, o che accordato non gli avessero di riscattarsi al di là di una data somma, non v'è dubbio alcuno ch'egli si possa riscattare dalla presa, mediante quella somma, e quelle condizioni ch'egli stipulerà col capitano prenditore. Nè a me sembra, che gli armatori possano vietare ai capitani di riscattarsi ove abbiano la sventura di essere presi; giacchè a nessuno può essere impedito di usare del primo diritto della natura, quello di ricuperare la perduta libertà.

37. Questo diritto vuol' essere però usato con moderazione e senza sagrificare alla propria sicurezza tutto il vascello, ed il carico: chi

si affida agli elementi, esser dee disposto ad incontrarne i rischj, che vi s'incontrano scorrendoli. Dee a tale scopo guardarsi il capitano preso dal convenire per il riscatto un prezzo che eguagli, e molto più che sorpassi il valore della nave, e del carico, come spesso avviene nei piloti e capi di bastimenti da pesca. Sono costoro della gente pusillanime, e tanto è sulla loro immaginazione potente la tema di essere fatti prigionieri, che gelano d'orrore se si veggono presi.

38. Un somigliante abuso non potrebbe nuocere agli interessi dei proprietarj, e dei caricatori del bastimento, i quali disapprovando, e non riconoscendo il convenuto riscatto, se la cavarebbero dal pagarne l'importo, facendo l'abbandono della nave, e del carico; e così rimarrebbe alle spalle del capitano, o padrone preso, il carico di pagare il riscatto, e di liberare gli ostaggi a sue spese.

39. Potrebb'egli allora vendere a suo grado il bastimento, e gli effetti a lui abbandonati: ma se questi non fossero sufficienti a pagare il convenuto riscatto, lagnar non si avrebbe che di se stesso, se piuttosto che sottomettersi ad un esorbitante pagamento, rimasto a suo conto, e perdita, per il fattogli abbandono, e rischiare una misera figura per non essere in caso di soddisfarvi, avesse avuto il coraggio di lasciarsi via condurre dall'inimico, presso al quale poi non era destinato a vivere coi ferri, e coi ceppi, o tra le fiere, e negli orrori.

40. Il prezzo del riscatto dee dunque essere al dissotto del valore della presa, altrimenti il capitano del navilio predato si guarderebbe dal convenirlo. Bisogna ch'egli riscattandosi trovi un avvantaggio sensibile che ve lo determini: senza di questo sarebbe per lui meno male lasciarsi via condurre col vascello, conservando la speranza di una ripresa.

41. Da qui nasce che, sebbene più comunemente sia il capitano preso che propone il riscatto; pure non di rado avviene, che non solo è il capitano prenditore il primo a farne la proposizione, ma dura molta fatica ad indurre l'altro ad accettarla, ad onta che il capitano preso sia evidentemente interessato a procurarsi la libertà della sua persona, ed un sicuro mezzo per continuare la sua navigazione.

42. Il prenditore se vede di aver a che fare con un capitano, ed equipaggio fermo, e coraggioso, trova miglior consiglio l'accettare una somma sicura, di quello di avventurare una presa che al primo accidente gli può fuggire dalle mani con suo danno, e disdoro. Egli è anche stimolato a sollecitare il riscatto dalla lusinga di fare qualche altra preda più vantaggiosa, continuando il suo corso, senza interromperlo per iscortare di convoglio la presa, e senza troppo infievolirsi, mandandola in un porto con una parte del suo equipaggio. L'abilità dei capitani consiste allora a non manifestare ciascuno dal suo canto troppo genio per il riscatto: la condizione è sempre migliore per colui che con manco ardore brama di contrarre.

43. Sebbene il riscatto sia una negoziazione libera fra due persone, che si fa alla vista delle carte, che si trovano a bordo del vascello predato; pure essa contiene rispettivamente degli avvantaggi per il preso, e per il prenditore. A favor del capitano preso evvi ch'egli tratta a cognizione di causa, a colpo sicuro: mentre l'altro agisce ad occhi chiusi e può essere ingannato; a motivo che per quanto sia versato nelle cose navali non può avere che un'imperfetta cognizione del vero valore della presa. A vantaggio del prenditore vi è, che traendo partito dalla sorte sempre infelice del vinto, e dal timore ond'è ordinariamente investito il preso capitano, può tener alto il prezzo del riscatto sulla speranza che l'altro vi aderisca piuttosto di azzardarsi ad una prigionia, le di cui temute conseguenze fanno sempre gran ribrezzo sull'animo di chi la dee subire.

44. Il trattato di riscatto non solo vuol essere a grado dei due capitani, ma eziandio di consenso dei rispettivi equipaggi; giacchè quello che è preso può col suo valore ridurre molto basso, e tenue il prezzo di esso riscatto, e l'altro vincitore può consigliare una prudente moderazione, od una franca deliberazione a seconda delle circostanze, anzichè una stolta deliberazione troppo fiera, o troppo debole rispetto alla situazione del vascello predato. Il trattato si fa in doppio, e si chiama *biglietto di riscatto*.

45. Quantunque siasi detto quì superiormente, che resta vietato ad ogni capitano di mettere a riscatto alcun navilio, quando il numero dei ricevuti biglietti di riscatto è già consunto, sotto pena di essere

confiscato il prodotto di un riscatto seguito senza il modello, che si rilascia ai corsari dal capitano di porto, o dall' ufficio di marina, a norma dei veglianti regolamenti; pure il capitano corsaro sarebbe al coperto d'ogni biasimo, s' egli avendo preso il solito numero dei modelli di biglietto di riscatto, avesse nel caso ritrovato una maggiore quantità di vascelli a far riscattare, ed avesse perciò supplito con un biglietto semplice, e conforme a quelli a lui legalmente a tal uopo consegnati.

46. Questa dottrina, puranco abbracciata dall' illustre Valin commentatore dell' ordinanza di Luigi XIV. nel suo *Trattato delle prese c. XI. s. 2. §. 5. vers. malgrés*, vuol essere ricevuta con assai di moderazione, e nei soli casi straordinarj; mentre aprirebbe un vasto campo agli armatori di emanciparsi dai marittimi regolamenti, e non rendere così quell' esatto conto, che deggiono allo Stato, dei riscatti ch' essi hanno avuto durante il loro corso.

47. L' effetto del riscatto è di accordare al prenditore il diritto di esigere dagli armatori il pagamento della somma contenuta ne biglietto, e di non rilasciarne gli ostaggi prima di averlo conseguito; quando però non sia preso egli stesso col biglietto alla mano: mentre in questo caso egli perde col riscatto la sua propria nave, il carico, l' equipaggio, e dirò così, se stesso; poichè tutto passa in potere del nuovo prenditore per ragione di conquista, e di egualmente legittima occupazione.

48. Se l' ostaggio non è riconosciuto per uomo capace a mantenere la parola d' onore, dopochè sbarcò dalla nave in cui è prigione, può essere collocato negli arresti militari, perchè non fugga, finotantocchè si paghi il riscatto, o si presenti qualche persona risponsabile, che si obblighi a presentarlo, od a pagarne il difetto della presentazione dell' ostaggio. Il mallevadore dell' ostaggio dee allora nell'atto di sicurtà convenire della somma ch' egli sborserà all'armatore, se mai quegli venisse a fuggire, ed eludere il pagamento del riscatto.

49. Quando il poco nome dell'ostaggio esige questa misura di rigore, chi ne ha interesse ad usarla dee anticipare al custode la spesa degli alimenti almeno per giorni 15., e così di mano in mano

fino al termine degli arresti. Ma questa spesa dee venire rimborsata a chi la fece nell' egual momento in cui si paga il riscatto, e prima che l'ostuggio sia posto in libertà. Se fossero avvenute spese aneo per vestiario, e malattie dell' ostaggio, essere deggiono indennizzate colla stessa regola.

50. Nel dubbio fia sempre più prudente consiglio il sagrificar l'anticipazione di queste spese, e mettere l'ostaggio in luogo di sicurezza: *qualche volta è pietà l'esser crudele*. L'ostaggio fugge, viene trattato come disertore, e viene ad essere avvinto di catene, quando se non avesse potuto fuggire, avuto non avrebbe che una piazza, un forte per arresto. Pur troppo io n'ebbi esempio dei tristi effetti di questa facilità nel fidarsi dell'ostaggio, quando ottenni di stare in luogo d'arresto a certo impune Antonio Terras, scultore di professione, ed agente poi del genio militare nelle armate francesi. Confessò costui di avere cooperato alla falsificazione di molti *buoni* emessi dall' amministrazione della regia militare, denunciò i colpevoli, ed ottenne l'impunità, costituendosi in istato di arresto militare. Vi stette per qualche tempo, fino che corrotta la guardia che l'accompagnava, ed ajutato egli stesso da due complici che lo vennero a visitare, si sottrasse a quegli arresti, da cui non sarebbe fuggito, se non una semplice custodia con permesso di uscir per la città di Novara, ma uno stretto arresto avesse in carcere subìto. La fuga di questo colpevole diè nuova lena agli accusati, le prove mancarono al processo, ed il tempio della giustizia non potè sfavillare col più esemplare dei giudizj contro gli autori di una falsità, che tanto nuoceva al commercio dello Stato, alla pubblica fede del cambio, ed alle fortune dei particolari che vi erano interessati.

51. Che se in mezzo a tutte le diligenze per conservare l'ostaggio egli fugge, o muore, nel primo caso costui viola il diritto delle genti, e nel secondo si riduce la cosa al deperimento del pegno per caso fortuito, il quale non diminuisce per niente il valor dell' obbligazione del riscatto. Imperocchè la perdita del pegno non trae seco lo scioglimento del debito, che nel caso in cui tal cosa è dalle parti convenuta, a motivo ch' esso viene dato e per trovare più di facilità ad aver fede nel corsaro prenditore, e per esser questi più

sicuro di esigere il suo avere dal vascello riscattato. *Sed quia pignus utriusque gratia datur, et debitoris, quo magis pecunia ei credatur, et creditori quo magis ei in tuto sit creditum: placuit sufficere, si ad eam rem custodiendam, exactam diligenter adhibuit: quam si præstiterit, et aliquo fortuito casu rem amiserit: securum esse, nec impediri creditum petere.* Instit. *quib. mod. re. contr. ob. §. ult., L. ult. C. de luit. pign., L. 5. §. 2. ff. commodati, L. 6. C. de pign. act.*

52. Abbiamo osservato, che se il corsaro prenditore viene egli stesso predato col biglietto di riscatto, o coll' ostaggio, questo, e quello sono perduti, e passano a profitto del nuovo prenditore; poichè entrambi rappresentano il primo vascello preso, e riscattato. Non accade però sempre che il biglietto, e l'ostaggio sieno conservati insieme a bordo della nave predatrice; mentre alle volte il corsaro approdando alla prima costa, manda il biglietto al suo armatore, e si contenta di conservare l'ostaggio.

53. Questa teoria è appoggiata a quel jus di guerra, e delle genti, in forza del quale si acquistano colla preda anche le cose incorporali, non già direttamente, mentre come tali non sarebbero occupabili, e prendibili; ma come una proprietà della persona predata. *Unde refellitur aut certe restringitur eorum sententia, qui dicunt incorporalia belli jure non acquiri. Nam verum est non primo ac per se acquiri, sed media persona cujus ea fuerunt.* Grot. *L. III. C. VII. §. 4.*

54. Vediamo infatti che negli antichi solevasi tale dominio esercitare anche sui diritti spettanti alle persone più cospicue che venissero prese. Cneo Cornelio console, preso dai Cartaginesi, fu spogliato di ogni suo avere. *Qui consul a Pœnis apud Luparas captus cum belli jure omnia perdidisset.* Valer. Max. *Lib. VI. C. IX. de Cn. Cornelio.*

55. Anche Quinto Curzio, e Quintiliano ci narrano, che Alessandro il *grande* avendo presa, e rovinata la città di Tebe, trovò ne' di lei archivj l'atto di obbligazione, colla quale i Tessali riconoscevano, e confessavano di dovere ai Tebani cento talenti da questi loro dati ad imprestito, e regalò tale atto ai Tessali, che lo avevano

in tale guerra ajutato. Ristabiliti i Tebani da Cassandro, pretesero che quell'atto non poteva essere nè preso nè donato dal conquistatore, e domandarono il loro danaro a quei della Tessaglia. Dicevano quindi i cittadini di Tebe, che in questo caso dinanzi i tribunali il diritto della guerra, volevan dire della forza, non era un titolo ammissibile; poichè nulla si può dire conseguito, ed acquistato colle armi, se colle armi non è conservato, e ritenuto: che il vincitore non acquista se non quanto si può prendere col fatto, ed occuparlo, non già un diritto, che non essendo corporeo, non è per conseguenza tale da potersi afferrare: che il titolo del vincitore è materiale, e singolare, non civile, ed universale come nell'erede: e che ciò che è dovuto ad un popolo, è dovuto ancora a ciascun cittadino; epperò fino che vi resta un solo del popolo, il di lui credito sussiste. *Dicamus primum, in eo quod in judicium deduci potest, nihil valere jus belli: nec armis erepta, nisi armis posse retineri. Itaque ubi illa valeant, non esse judicem: ubi judex sit illa non valere . . . . Tum secundo gradu non potuisse donari a victore jus, quia id demum sit ejus, quod ipse teneat. Jus quod sit incorporale apprehendi manu non posse . . . ut alia sit conditio hæredis, alia victoris: quia ad illum jus, ad hoc res transeat. Proprium deinde materiæ, jus publici crediti transire ad victorem non potuisse, quia quod populus crediderit, omnibus debeatur: et quamdiu quilibet unus superfuerit, esse eum totius summæ creditorem: Thebanos autem non omnes in Alexandri manu fuisse.* QUINTIL. INST. ORAT. *L. V. C. X.*

56. I Tessali dal loro canto rispondevano che Alessandro aveva benissimo il dritto di esigere egli stesso tale somma, poichè sua era egualmente, che se l'avesse trovata in natura nell'erario tebano; che i Tebani non avevano ragione di ripetere quello, di cui vennero spogliati con atto di legittima ostilità, e legittimo è quello che si esercita in una guerra pubblica; che quindi il dritto della guerra è un buon titolo, allegabile avanti i tribunali civili; che il frutto della pace è l'imperturbabile possesso delle cose acquistate durante la guerra; che i diritti dei prigionieri di guerra non possono essere nè più liberi, nè in miglior condizione delle loro persone; che succedendo nei di-

ritti del prigioniero, si succede anco nei di lui crediti, ed il debitore cambia di creditore; che se Alessandro, ove fosse stato debitore di Tebe, poteva fare compenso colle sue ragioni di presa, ivi ritrovando il proprio chirografo di debito all'atto della conquista, ha potuto anche rimettere ai Tessali quello ch'essi avevano verso di Tebe, usando della stessa ragione di guerra; che finalmente non regge che un solo cittadino di uno Stato distrutto rappresenti il corpo della cittadinanza; mentre quei che restano del corpo morale di uno Stato dopo la intiera sua distruzione, non sono più membri dello stesso, nè possono attribuirsi i titoli che lo Stato godeva. È necessario che la forma almeno dello Stato esista in quella parte dei cittadini che vuole rappresentarlo, per dire con Catone = *Son' Roma i miei fidi, Roma son' io* = altrimenti sono inutili membra di un estinto corpo, *disjectaque membra corporis extincti*. Conchiudevano perciò i Tessali che la remissione del loro debito era basata su quel diritto di guerra che regola tutte le genti, e le ragioni del mondo. *Dicentibus Thessalis hoc jure belli regna, populos, fines gentium, atque auxilium contineri*.

57. Portata questa famosa lite al giudizio degli Anfizioni, questi non osarono di giudicare contro il fatto di sì celebre conquistatore. Questi giudici erano ordinariamente cento, detti perciò anche *centumviri*, scelti dalla Grecia intiera, per giudicare le liti nel recinto delle Termopili, ed ogni popolo greco nominava alcuni dei suoi, che doveano far parte di quel tribunale.

58. Il commentatore di Puffendorf al lib. VIII. c. VI. §. XIX. nota (1), facendo l'oratore per i bravi abitatori della Tessaglia cita l'opinione di Grozio, e di Erzio, e sostiene che coll'aver preso nel bottino qualche viglietto di obbligazione, se non si tiene in suo potere il creditore, a cui è stato fatto, non si acquista il diritto di esigerlo: ma preso il creditore col viglietto, si acquista allora la ragione di farselo pagare dal debitore.

59. Convengo io pure, che se il prigioniero ad un tempo, e creditore viene a sottrarsi alla cattività, il prenditore perde il diritto di esigere i crediti di colui che non è più in suo potere. Noi vediamo infatti che i Romani in origine chiamarono *servi* i loro cattivi, per

ciò appunto che li *servavano* per ritenerseli in loro uso, e presenza, e farne di essi una legittima proprietà. *Servorum appellatio ex eo fluxit, quod Imperatores nostri captivos vendere, ac per hoc SERVARE nec occidere solent. L.* 239. §. 1. *ff. de V. S. qui etiam MANCIPIA dicti sunt, eo quod ab hostibus manu capiuntur.* Inst. *de jure person. L.* 4. §. 2. *ff. de st. hom.* Se il vincitore non addivenisse padrone anco delle persone prese colla forza, usarebbe del truce diritto di ucciderle, anzichè lasciarle in altrui potere a proprio danno, ed eccidio, come pure si praticava nelle antiche guerre, quando il jus delle genti non era peranche generalmente ricevuto, ed osservato.

60. L'Emerigon declinando in qualche modo da quel sentiero di pubblicista, che pur deesi battere in materia di jus marittimo, si diede all'opinione dei civilisti, i quali con sottili distinzioni vanno sempre a ristringere i diritti degli uomini. Nè io negarò, che molte azioni rese lecite dalla ragione di guerra sono vietate dal jus civile. Non è quindi meraviglia che l'Olea *tit.* 4. *quæst.*. 10., esaminando se le obbligazioni nascenti da un biglietto ritrovato nelle spoglie del nemico appartengano al vincitore, decida negativamente, sul riflesso, che il chirografo è la prova della obbligazione, e non la obbligazione stessa. *Ex sola chirographi, seu nominis præda, et bellica apprehensione, nullum jus vel actio adquiritur privato militi, nec per eum principi belli* = ivi = *n.* 47. Dicono quindi i civilisti, *Titius in compend. Lauterb. obs.* 1438. *Ottoman. quæst. illustr. V.*, che il prenditore non acquista niente di più del bottino che prende; che le obbligazioni sono diritti metafisici, incapaci di occupazione reale, e propriamente detta; che il biglietto di riscatto è un pezzo di carta, atto a rappresentare nè la nave riscattata, nè il riscatto medesimo, e che i diritti del corsaro nemico svaniscono colla sua disfatta.

61. Ma ognuno vede che queste civili sottigliezze non distruggono il jus delle genti, e non tolgono che il biglietto del cattivo sia una cosa materiale, e cadente sotto i sensi, e quindi tale da potersi occupare. Ora verificato il trapasso del diritto del preso nel prenditore, giacchè quello diviene in potere di questo, si verifica ad un

punto anche il trapasso della ragione di esigere il chirografo posseduto dal prigioniero, e vinto creditore, e per un colpo eguale di dardo questi cessa di essere il possessore del chirografo, ed il vincitore viene in legittimo possesso della ragione naseente dal predato chirografo. Del resto v'è niente di metafisico nel conseguire col fatto un titolo di credito, possederlo legittimamente, ed usarne per esigerlo.

62. Il medesimo avvocato del parlamento di Provenza cita un esempio di un corsaro, che avendo messa a riseatto una barca francese, fu egli stesso predato da una corvetta del re di Franeia, la quale trovò a bordo del preso vaseello l'ostaggio franeese, ed il biglietto di riseatto. Dall'amniragliato fu giudieata buona la presa fatta nel corsaro, ed il riscatto si aggiudieò spettante al re, per essere quella stata fatta da un navilio del principe; ma questi eon sua ordinanza 9. agosto 1748. annullò il biglietto del riseatto, e ne liberò quello ehe l'aveva fatto per riscattar dal corsaro la predata barca. Quest' atto di generosità può per avventura aprire il campo ad una nobile, e virtuosa giurisprudenza, ma non decide ehe fosse ingiusta l'aggiudieazione fatta del biglietto di riscatto a favor dell' ultimo prenditore.

63. Che se ripugna di vedere, che l'ostaggio rimanga prigioniero di guerra dei suoi proprj eoncittadini, eom'io stesso abborrirei di vederlo, faeil cosa è togliere siffatto inconveniente, rilaseiando, com'è ragionevole, in assoluta libertà l'ostaggio, e ritenendo il biglietto come un altro ehirografo semplice importante obbligazione civile contro colui ehe l'ha firmato.

64. L'ostaggio eonveniva allora, che il biglietto era nelle mani nemiehe, e diseonviene adesso che un nazionale, essendone il possessore, può agevolmente convenirne il debitore riscattato nanti i tribunali del proprio paese. Più non vi abbisogna di un mezzo straordinario per assicurare il pagamento di un obbligo, che avendo vincolata una persona forastiera può essere facilmente tentato di non adempirlo. Più non vi esiste la diffidenza di Stato, e tutto si risolve in un atto civile obbligatorio di una persona, che ha mutato di creditore.

65. Sia pure che tutti i diritti del corsaro nemico sieno svaniti colla sua disfatta, e colla da lui sofferta preda; ma collo svanire essi passarono nell'armatore che lo vinse, e predò, e con essi trovasi il biglietto del riscatto. E sia pur anco che i diritti del corsaro amico sieno limitati alle cose ch'egli ha realmente preso: ma fra queste trovasi anco il viglietto di riscatto, il quale altro non è che un rappresentante del danaro che avrebbe dovuto pagare la nave riscattata, e che sarebbe rimasto a bordo di essa se il pagamento fosse seguito, e se minore indulgenza si fosse usata dal primo corsaro prenditore.

66. Mentre quindi penso in via di massima che il biglietto di riscatto nelle mani di un corsaro amico, o nazionale non rimanga senza valore, e che l'ostaggio solo ricuperi la sua libertà, senza che il prenditore nemico possa giammai per tal causa nulla pretendere, non voglio già ritenere che il corsaro amico abbia a domandare, ed ottenere l'intiero prezzo del viglietto di riscatto, oltre del bottino reale ch'egli ha fatto. Io ritengo che il viglietto sia un surrogato al vascello da pria predato, il quale, se fosse stato ripreso, per un terzo del suo valore sarebbesi perduto dal proprietario per le spese della ripresa; e che perciò anche un terzo dell'importo del valore del viglietto spetti all'ultimo prenditore per eguale titolo di compenso, ed i due altri terzi rimangano a beneficio di quello, che per riscattarsi lo ha rilasciato al nemico armatore. Un' eguale cagione dee produrre un' eguaglianza di conseguenza: è il viglietto una specie di carta monetata che rappresenta il valore per cui è fatto, e non vi può essere nel rappresentante meno valore di quello nel rappresentato, nè il surrogato può avere diverse tempre di quelle della cosa in di cui luogo è posto colla surroga.

67. E siccome tali viglietti soglionsi fare all'ordine s. p., ed anche al presentatore; così il terzo possessore venir non potrebbe frustato del diritto che gli compete ad esigerne l'importo: nè vi è legge, o ragione che vieti all'ultimo prenditore di mettere nel commercio, e realizzare somiglianti carte di riscatto.

68. Anche il valoroso Emerigon, che tanto sostiene la nullità di tale obbligazione, ammette che, se il biglietto di riscatto è accompagnato da una lettera di cambio, tratta dal capitano riscattato, e

questa sia stata negoziata di buona fede di ordine di un terzo per *valuta avuta*, esser dee pagata dai proprietarj della nave riscattata, sebbene l' ostaggio ritrovato a bordo del corsaro preso, sia divenuto libero. Ma se la lettera non si vede negoziata per valuta avuta, e l'ostaggio sia in libertà, ne' sensi di questo autore, il navilio riscattato è da quel momento sciolto da ogni obbligazione verso del corsaro preso, il quale per la sofferta preda ha perdute le azioni che la crociera gli aveva procurati. Imperocchè un' azione, essendo un diritto intellettuale, è egualmente incapace di possesso manuale, e di riscossa fisica: e qui perciò l'ostaggio è un amico, ed il biglietto di riscatto è nulla più di una semplice carta. Questa carta però è l' immagine delle cose predate, e dovute da colui che la firmò, ed è un corpo fisico che ha potuto realmente essere preso, e detenuto, ed anche ceduto ad un terzo: dunque essa fu acquistabile in quel modo che fu prendibile.

69. Nè questa teoria abbracciata già, e fatta eseguire dal grande Alessandro è ora meno addottata dalle potenze belligeranti. Noi vediamo nelle guerre dei nostri dì, che i vincitori sequestrano, e dichiarano di spettanza del loro demanio i crediti che gli esteri nemici hanno sui popoli, o sulle persone appartenenti alle nazioni conquistate, e ne esigono il loro importo. E sebbene i negozianti per essere fedeli ai loro corrispondenti sogliano tenere celati i crediti degli esteri; pure non è meno vero in fatto, che senza le restrizioni mentali, e le evasive interpretazioni ch' essi danno alla legge del vincitore, sarebbero in forza di questa obbligati a manifestare siffatti crediti, e ben anche a soddisfarli a quel conquistatore, che presentasse i da lui posseduti atti obbligatorj, da pria rilasciati ai nemici commercianti, od ai nemici stessi militari.

70. In mezzo a questo se l'ostaggio messo a terra dal primo corsaro prenditore è detenuto come prigioniero di guerra, è d' uopo procurargli la libertà, sia a spese della nave riscattata, sia altrimenti, quand' anche il biglietto di riscatto non si fosse trovato presso del corsaro preso. La causa della libertà è troppo cara all' umanità perchè non debba andare innanzi ad ogni altra vista di guadagno, ed interesse.

71. Se quindi il corsaro, che mise l'altro a riscatto, arrivato alla prima costa spedì il biglietto di riscatto al suo principale armatore, conservatone l'ostaggio, viene in seguito ad essere predato col medesimo ostaggio, nessun vantaggio egli ne ottiene da tale precauzione. Imperocchè il viglietto è come si trovasse peranco nel navilio, ed il riscatto ben dee ritenersi perduto da colui che è predato egli stesso, quantunque in realtà l'ostaggio non sia che una specie di cauzione del pagamento del riscatto.

72. Difatti se l'ostaggio muore, o si sottrae colla fuga, e vi resti il viglietto a bordo del vascello, il prezzo del riscatto non dee per ciò lasciarsi di pagare: esso è egualmente dovuto, per la ragione che perito il pegno non è perito il debito, quando questo non è da quello integralmente rappresentato. Poichè fino che vi resta nella nave o l'ostaggio, o il biglietto, ancorchè non vi sieno entrambi, la presa del navilio trae sempre seco assolutamente la perdita del riscatto.

73. Ma se il corsaro che fece la prima presa, e la cedette a riscatto, nel tempo che spedì il viglietto di esso riscatto al suo armatore, mise eziandio l'ostaggio a terra, od altrimenti dal vascello si fosse scampato il ricevuto ostaggio, e solo continuò la sua crociera, venendo egli stesso predato non perde già il pagamento del riscatto a lui dovuto; ma egli col viglietto alla mano se lo farà debitamente pagare da colui che glielo emise. Imperocchè non avendo egli più, quando fu preso, cosa che potesse rappresentare la prima nave posta a riscatto, nulla di essa poteva essere preso dal secondo predatore; e succeder dee allora del riscatto come delle prede effettive che quel corsaro avesse inviate, e che fossero giunte in luogo di sicurezza pria di essere egli catturato, le quali allora non essendo state effettivamente prese dal nuovo corsaro, sarebbero conservate al primo, non ostante la successa presa del suo vascello. Gli effetti più non esistono nel vascello preso, e far non se ne potendo la loro occupazione, eseguir non si può la loro presa: giacchè la ragione di presa non è un titolo legittimo universale per succedere in ogni diritto del vascello predato.

74. Dalle cose ora passando alle persone, per quanto concerne il

capitano del bastimento preso, e riscattato, il viglietto di riscatto, che gli viene rilasciato per essere fatto in doppio, a lui serve di salvocondotto, all' effetto di garantirlo di essere ripreso, o posto a nuovo riscatto dagli armatori sia della stessa nazione, sia di altra potenza loro alleata. Se infatti fosse soggetto ad essere ripreso dai suoi nemici, a questi sarebbe costretto di pagare un nuovo riscatto per ottenere la sua libertà; presentando quel viglietto egli non può più essere molestato da alcuno, fino che non è giunto al porto del suo armamento, od altrimenti al suo destino.

75. Per godere però di questa garanzia è necessario che dalla data del viglietto all' epoca in cui viene ritrovato in mare non sia scorso maggior tempo di quanto, come si è detto, si accorda dai marittimi regolamenti, o negli stessi viglietti ai capitani presi, e riscattati per andare al loro destino, nè sia divertito dal cammino a lui prescritto nello stesso viglietto, od altrimenti. S' egli batte un' altra direzione, o si trattiene più a lungo in mare, la sua condotta addiviene sospetta e clandestina, e può essere arrestato, e dichiarato di buona presa.

76. Nel caso che vengi nuovamente preso il vascello col capitano riscattato, alcuni autori hanno preteso, che questo capitano arrestato, e preso per essersi trovato in contravvenzione al viglietto di riscatto, debba pagare il prezzo del riscatto oltre della confisca del suo vascello. Si appoggiano essi alla teoria di ragione, che ogni danno essere dee riparato da chi ne fu l' autore, e che il fallo solo del capitano essendo stata causa di questa nuova ripresa del bastimento, solo debba sopportare quel danno che ingiusto sarebbe di addossare sia al possessore del viglietto di riscatto, sia al proprietario del bastimento riscattato, o sia al nuovo corsaro prenditore; mentre ciascuno di questi ha diritto alla conservazione dei suoi titoli, e delle sue proprietà; ed altronde se il suo bastimento è stato messo a riscatto per un dipresso del suo valore, il capitano non ha gran ritegno a cadere in contravvenzione, giacchè in allora si tira facilmente d' impaccio riperdendo la sua nave, senza ulterior obbligo di pagarne il riscatto. Egli niente rischia; e quello che può guadagnare colla contravvenzione è tutto certo, e libero a suo profitto.

77. Tuttavia questa giurisprudenza apparve troppo odiosa al capitano, al quale spesso manca la prova, e non il fatto che lo difende. Imperciocchè non di rado avviene che la contravvenzione non è che apparente, ed il cattivo tempo, i venti contrarj, e le altre vicende di mare sono le vere cagioni, che gli vietarono di approfittare in tempo della dilazione accordatagli, o di seguitare la rotta che gli fu prescritta. In mezzo a questi marittimi rischj è troppo dura cosa il pretendere che un capitano, se non giunse in tempo al suo destino, e viene arrestato, e preso, oltre la disgrazia di essere prigioniero, abbia eziandio ad essere aggravato del pagamento del riscatto a colui che ve lo pose nella prima sua presa. L'eccesso del rigore sempre confina coll'ingiustizia. Dee quindi in tal caso bastare ch'egli perda il suo bastimento, e sia con ciò sciolto dall'obbligo di pagarne il riscatto, salvo all'armatore che lo aveva stipulato, il diritto di farselo pagare sull'importo della vendita della presa, in modo che il secondo corsaro predatore che seco menò la preda, non approfitti che del di più: e se il vascello predato è venduto per 10., ed il valor del riscatto ammonti a 6. l'ultimo armatore non avrà a suo vantaggio che il ricavo di 4.

78. Anche il corsaro che mette l'altro a riscatto dee guardarsi dal contravvenire colla forza, o colla frode ai regolamenti marittimi dei rispettivi principi che vi hanno giurisdizione; altrimenti egli può al par d'ogni altro contravventore essere arrestato, e giudicato di buona presa, ove venga da un altro ripreso.

79. Vero per altro è che per identità di ragione anche il corsaro prenditore, se viene arrestato per titolo di contravvenzione al jus marittimo, non può essere multato di più che nella perdita del riscatto, il quale, dedotto sull'importo della presa, viene confiscato; senza che il capitano preso, e ripreso andar possa soggetto ad altre perdite, nel caso ben anche in cui l'arresto, o la ripresa sua avvenisse per una contravvenzione, o per un fatto proprio, o del corsaro, che lo ha posto a riscatto. La sola differenza consiste in ciò, che nel caso di contravvenzione da parte del capitano riscattato, il prezzo del riscatto, dedotto sull'ammontare della presa, viene pagato all'armatore che lo ha stipulato, e nel caso di colpa di costui ha luogo la

confisca su tale prezzo come su di qualunque altro oggetto caduto in commesso, o contrabbando.

80. Ogni volta quindi che il capitano riscattato si trovi viaggiare in regola ne' termini del suo biglietto di riscatto, e che questo viglietto sia conforme ai regolamenti di mare, egli non può essere nè preso, nè legittimamente arrestato: ed è assolutamente proibito a qualunque capitano, ed armatore sotto qualsivoglia pretesto, e sotto pena di rifarne ogni spesa, danno, ed interesse al capitano ingiustamente catturato, di mettere le mani addosso ad un vaseello riscattato, che s'incontri navigando, e non si trovi in istato di contravvenzione ai suoi doveri.

81. Nè io posso che altamente riprovare l'abuso di alcune potenze belligeranti, che si era colla forza introdotto nelle ultime guerre di lasciar catturare, e prendere i vaseelli nemici, senz'avere alcun rispetto, o riguardo ai biglietti di riscatto, ond'erano garantiti. E sebbene questi avidi riprenditori s'incaricassero di pagare col prodotto di quell'ingiusta presa il convenuto riscatto a profitto dell'armatore, e dell'equipaggio della nave, che invece di condur seco la presa, meglio aveva amato di porla a riscatto; pure veniva sempre violato il jus delle genti, da cui è vietato di prendere una nave che viene d'essere posta a riscatto, e spesso non si adempiva la condizione di pagare il riscatto, quando al valore di questo non era superiore il ricavo della nave; anzi sotto questo pretesto quasi mai il prenditore della nave riscattata si prestava al pagamento del convenuto riscatto. Con tutto ciò, si facesse, o si trascurasse siffatto pagamento, la presa non era per se stessa meno ingiusta, e violenta, e le nazioni avevano ben forte ragione di dolersene contro sì manifesta infrazione del diritto della guerra, e delle genti.

82. Considerando anche l'interesse della corsa, è ben evidente che sarebbe pericoloso, ed incauto il permettere di catturare i navilj riscattati nelle buone regole. Un capitano, per farsi del merito presso de'suoi armatori, sulla semplice idea vera, o falsa, che il vascello non sia stato posto a riscatto ad un prezzo convencvole, si scaglierebbe addosso e farebbe preda senza distinzione di tutte le navi riscattate, ch'egli incontrasse, a rischio ben anche di perdere la sua

presa col suo proprio navilio, e di sopra più aggravare colla sua imprudenza i suoi armatori di pagare il riscatto. Imperocchè non vi ha dubbio, che non ostante la ripresa fatta dal nemico, l'armatore il di cui capitano non avesse avuto riguardo al viglietto di riscatto, sarebbe obbligato di pagarlo al primo prenditore, senza che potesse opporre eccezione alcuna; salvo a lui soltanto il regresso contro il suo capitano.

83. D'altronde se chi è per riscattarsi, è conscio a se stesso che non viene con tal mezzo a porsi in sicuro, si terrà lontano da un tal ripiego come inutile, ed amerà di tutto rischiare per tutto perdere, o tutto salvare col più ostinato dei combattimenti, e renderà il mestiere del corsaro incompatibile coi civili accordi, e colle vicendevoli pratiche di umanità. Le crociere verranno così ad essere più rischiose, e truci a chi le esercita, e meno utili allo Stato, ed agli armatori, che un lecito, e frequente guadagno avvrebbero tratto dalla lealtà, e sicurezza di un legittimo riscatto.

84. Così ben si vede che la politica, e la polizia della corsa s'accordano colla legge per sostenere e conservare illesa da ogni abuso la proibizione di catturare sotto qualsivoglia pretesto, un vascello riscattato nelle regole, il di cui capitano non abbia trasgredite le condizioni del suo viglietto di riscatto.

85. Molte, e celebri cause hanno occupati i tribunali marittimi, gli ammiragliati, ed i consigli di Stato sulla validità delle prese di un vascello già posto a riscatto, ma sotto i buoni principi, e fra le colte e virtuose nazioni si è sempre tenuto forte contro siffatte prese. Il consiglio di Stato del re di Francia con suo giudicato 4 maggio 1759. dichiarò cattiva, ed indebitamente fatta una somigliante presa commessa a pregiudizio di un biglietto di riscatto, che si presentò dal capitano riscattato. E sebbene il bastimento ripreso appartenesse ad un Inglese il di cui Stato era in guerra colla Francia; pure fu ordinato, che il prodotto della nave, e del suo carico fosse reso al proprietario, tranne il riscatto dovuto al primo prenditore. Nè all'eloquente difensore, che perorava per la validità di questa presa, valse il declamare sul principio della reciprocanza, allegando che tale si era la pratica costante degli Inglesi, perpetui nemici del nome e com-

mercio francese, e che era giusto per conseguenza di usarne a loro riguardo, per trattarli con eguale misura, con cui eglino agivano verso dei Francesi. Inoltre fecesi campeggiare il riflesso, che privando gli armatori della facoltà di prendere una nave riscattata, si apriva un facile adito alle frodi contro la corsa. Ma questi paralogismi più non reggono a fronte del mio riflesso che non si può giustificare la propria coll'altrui infedeltà, nè coll'allegare degli inconvenienti si possono sciogliere le difficoltà, o stabilire delle tesi.

86. La disposizione della legge dei mari è d'altronde sì universale, sì costante, sì chiara su questo punto, che non ammette interpretazione di sorte alcuna: ogni altro sistema è un attentato che distrugge la giustizia, ed il buon ordine delle cose. La formola stessa del biglietto di riscatto, ricevuta, ed usata dalle nazioni europee, ci addita letteralmente l'incontrovertibilità della da me esposta teoria.

87. Senza quindi entrare nelle cause, in cui sembrami almeno col fatto essersi più volte dagli Inglesi abbracciata una diversa giurisprudenza, io certamente, con pace di quella rispettabile nazione, non la posso, nè debbo approvare, e seguire. All'opposto io convengo ampiamente nella riferita giurisprudenza francese, sanzionata anco dal regolamento 27. gen. 1706. all'ar. 7. » Fait sa majesté très-espresses » défenses à tous capitaines et armateurs d'arrêter les vaisseaux en» nemis, munis de billets de rançon en la forme ci dessus, sous » quelque prétexte que ce puisse être, à peine de tous dépens, » dommages, et intêrets ». Questa foggia di trattare coi propri nemici fa onore alla nazione che la tiene in vigore; ed il governo che la sostiene dà in tal modo all'universo un esempio luminoso del suo amore per la giustizia, rendendola anche religiosamente, e con esattezza a que' medesimi nemici, che a lui la rifiutano in eguali circostanze.

88. Vero è però che il da me citato regolamento marittimo 27. febbrajo 1806. del vice-re d'Italia all'art. 41. permette che il legno messo a riscatto, ed incontrato da un secondo corsaro possa venir preso, e condotto tanto nei porti del regno, quanto in quello degli alleati, o de' neutrali: ma io tutt'al più adotterei questa teoria, quando il riscatto fosse seguito con una nave neutrale, non già con una

alleata, ed ancor meno con una nave nazionale. Imperocchè nel caso del neutrale potendo essere invalida, o simulata la carta di riscatto non è giusto che un nostro corsaro lasci fuggire una buona occasione di fare una presa sui legni nemici; ma nel caso che il bastimento incontrato appaja posto a riscatto da uno dei nostri armatori, essendo certa fra di loro la guerra, e le ostilità, non vi può cadere dubbio sulla validità del riscatto, e quindi non può il legno riscattato soggiacere a nuova presa, e così a doppio danno, quand'esso si contiene nell'adempimento esatto dei proprj doveri. Conciossiachè allora esso cessa di essere nemico nel senso legale: od almeno si colloca in una certa neutralità, e sotto un certo amparo di fede pubblica, che mettere lo dee al coperto di ogni ulteriore marittimo rischio per parte di quei nemici dai quali si è già redento col prezzo del convenuto riscatto.

89. È questo una transazione fra i due armatori che in ciò rappresentano il loro Stato, il quale col riscatto ha esaurito l'intiero suo diritto di guerra verso il nemico. Sarebbe lo stesso che arrestare un soldato nemico, che dopo esser fatto prigioniero, mediante un accordo collo Stato dalle di cui armate fu preso, ricuperatasi la libertà, se ne ritorna al suo paese. Mi pare che sarebbe una giurisprudenza barbara, ed assassina quella di lasciar nuovamente predare un vascello già sottoposto alla presa, e da questa redento col viglietto di riscatto, e sotto lo stretto obbligo di nulla fare di ostile, e ritornarsene quieto, e tranquillo al suo destino.

90. Eccettuato adunque il solo caso di legale sospicion di frode, nel riscatto, io non penso che debbasi rallentare il rigore del divieto di predare legni nemici già riscattati dai nostri corsari, o dagli alleati, durante la guerra in cui siamo uniti di causa, ed interessi.

91. Nelle ultime guerre dei Borboni contro gli abitatori delle isole brittaniche si è veduto un viglietto di riscatto accordato per ispeciali motivi da un comandante la fregata del re, *le Zephire* ad un capitano di bastimento inglese, carico di 200. uomini di truppa per l'America settentrionale. Ci narra Mr. Valin, uomo dotto senza contrasto, che in quel viglietto era stipulato che il riscatto sarebbe stato nullo, se il bastimento continuando il suo viaggio nel

tempo fissato, fosse perito in alto mare, e che sarebbe stato altrimenti, se il bastimento fosse giunto alle coste; e ciò per la ragione che in questo secondo caso, nascere potrebbe un legittimo sospetto che i nemici vi avessero macchinato, e disposto l'arrenamento, od il naufragio sulle coste, all'effetto di eludere il pagamento del riscatto, e ritirare poi con dolosi preparamenti dal naufragio un prodotto superiore a quello del valore del riscatto. Nè questo sospetto era strano, ed ingiusto, dacchè si aveva a fare con gente che in tante volte insegnò ai Francesi di non fidarsi delle loro finezze, e dei loro progetti.

92. Ma questa condizione non dee servire di esempio agli armatori, onde porre nei biglietti di riscatto siffatte clausole. Imperocchè la perdita che può sopraggiungere del bastimento riscattato sia in alto mare, sia presso le coste, non è mai capace in punto di jus, di annullare il biglietto di riscatto, il quale produsse un genere di obbligazione non estinguibile che col reale pagamento. Non è più il bastimento ch'esso rappresenta: esso ha denaturata la presa riducendola ad un atto civile di debito, e credito, il quale non ha più nessun rapporto, per la seguìta novazione, colla nave per il riscatto della quale esso fu edito, e rilasciato. Bisogna ben dire che nel sopraesposto caso del vascello *le Zephire*, questo facesse già molt'acqua, quando fu preso, e che vi fosse molto a temere, che render esso in quello stato non si potesse al suo destino. D'altronde, per quanto scrive Mr. Valin, vi fa un'altra cagione per fare quella speciale clausola di riscatto, ed era che la fregata francese non era in istato di ricevere al suo bordo un sì gran numero di prigionieri, mentr'essa ne aveva già 80., e vi mancavano di viveri. Nella specialità del caso fu dunque prudente la strana inusitata clausola di biglietto praticato in quel riscatto: ma essa non dee mai venire imitata, come contraria ai veri principj della marittima giurisprudenza. Conciossiachè, considerata la cosa anche sotto altro aspetto, appaja che il riscatto sempre molto al dissotto del valor della presa, altro non è che un trattato all'ingrosso, od un contratto di sorte, il quale perciò trasferisce pienamente libero nel prenditore il dominio del riscatto, ed il diritto di esigerlo, qualunque possa essere in

seguito la sorte della nave riscattata. Se la facenda andasse altrimenti si verrebbe ad accordare al nemico un mezzo facile di eludere il pagamento del riscatto: egli non avrebbe, dopo aver subita la presa, da cui si riscattò, che di accingersi a provare la perdita del suo bastimento in pieno mare; e vi riuscirebbe senza difficoltà colle congiunture che s'incontrano in mare di passare il corsaro riscattato con tutto il suo carico su di un altro vascello della sua nazione, o di una a lui amica, abbandonando, o cedendo ad un altro armatore la sua nave, ed asscrendo poi ch' essa fosse perita. Queste, e somiglianti frodi di cui i corsari non sogliono giammai mancare, debbono metterci in guardia per non accordare mai alcuna clausola, che alteri la natura del riscatto, e le civili conseguenze di esso; giacchè questo non può mai essere annullato dalla perdita accidentale del navilio.

93. È affatto inutile l'obbjetto che si può far dal corsaro redento, che il riscatto rappresenti la nave, che il capitano preso non si sia obbligato a pagarlo, che ove il suo vascello arrivi a buon porto al suo destino, e che accadendone la perdita, esso sarebbe perito in mare egualmente sotto la condotta del corsaro che lo prese, e mise a riscatto. Imperciocchè il viglietto per la seguìta novazione, più non rappresenta che il prezzo che per estinguerlo si dee sborsare; ed il capitano preso non assume di pagarlo, che per liberarsi dall'istante presa, e redimendo con tal mezzo la sua nave, questa rimane a tutto suo rischio, e pericolo, come ogni altra cosa è a rischio del suo padrone. Nè la speranza di andar salvo in porto viene meno nel caso della perdita, che per un fatto o tutto proprio del capitano redento, o della fortuna di mare che lui solo può riguardare; dacchè col riscatto è ritornato ad essere libero, ed assoluto padrone della nave, e del carico. Arbitro del cammino che gli resta a percorrere, egli solo dee risentire il bene, ed il male dei marittimi eventi, che succedere gli possono dal momento che avvenne il riscatto.

94. Non è insolito il caso, che oltre la somma contenuta nel viglietto, il capitano corsaro ne stipuli qualche altra a suo profitto particolare, od altrimenti si assegni uno speciale lucro, od anche ritiri dalla nave predata, qualche effetto, o mercanzia. Queste cose non si possono

fare senza particolari ragioni, ed è perciò ch' egli ne dee dare esatto conto nel suo rapporto all'ammiragliato, od all'ufficio di marina sotto pena della restituzione del quadruplo di quanto egli avrà taciuto, o soppresso, e della privazione della sua parte nella presa, e proporzionatamente nel prezzo del riscatto.

95. Per prevenire ogni reticenza che in questa materia può essere fatta dal corsaro prenditore suole venire ingiunto agli ufficiali dell'ammiragliato d'interrogare a parte gli ostaggi per sapere dalla loro bocca, se mai oltre i viglietti di riscatto, che loro si presentano per essere riconosciuti, non vi sia stato l'esigimento di qualch'altra somma, od il carpimento di qualche altro particolar viglietto, o se abbiasi posta mano a levare dalla presa qualche porzione del carico, nel quale caso è d'uopo farsene dare i dettagli della specie, e della quantità. Senza queste pratiche nè gli ufficiali avrebbero fatto il loro dovere, nè i capitani sarebbero contabili delle contravvenzioni, e licenze che loro venissero imputate.

96. Può anche darsi il contrario, che il capitano corsaro rimetta, rilasci, o dia degli effetti al capitano del bastimento preso, e questi deggiono andare a profitto del proprietario del vascello preso o riscattato, non già a vantaggio di quel capitano che ebbe a riceverli. Ma se questi effetti fossero non già parte del carico, o di spettanza del vascello, ma sibbene di sola proprietà del capitano che li rimette, non vi è dubbio, che il donativo, o la consegna sarebbe a tutto utile del capitano che li riceve: nè più vi sarebbe luogo a temere, o sospettare degli abusi da canto del donante, o del donatario.

97. Quando il riscatto è fatto nelle regole, il prezzo cui esso ascende, esser dee a luogo, e tempo convenuto pagato dall'armatore proprietario della nave riscattata, anche per liberarne il capitano che lo convenne, e sottoscrisse. E se il capitano per malizia, od ignoranza si fosse, per riscattare il preso suo vascello, sottommesso ad un riscatto sorpassante il valor del bastimento, e del suo carico, non solo può essere disapprovato, e rifiutato dal proprietario, e dai mercanti caricanti, ma questi possono anche evitarne le conseguenze, e le molestie del convenuto riscatto, abbandonando ogni cosa a

questo capitano, e lasciando lui solo esposto personalmente a pagare del proprio il riscatto, e le spese dell' ostaggio.

98. Gli armatori però sono i primi ad essere, fino alla concorrenza del valor della nave riscattata, risponsabili del pagamento del riscatto, e della liberazione dell' ostaggio: nè possono reagire contro del capitano, che in caso di dolo, o di una supina ignoranza. Questa alla frode si assomiglia in lui, che per suo istituto essere dee avveduto, ed esperto nelle convenzioni di riscatto, a stipulare un prezzo che sia, come si pratica, sempre di assai al dissotto del valore del navilio, e del carico redento dalla sofferta presa.

99. Supposto poi che vi concorrano i termini abili per sottoporre il capitano, od il padrone della barca al pagamento del prezzo di redenzione, e non sia egli solvibile, nemmeno dopo fatto il calcolo del valore della nave, e della caricagione riscattata, in tal caso non è lecito già al corsaro prenditore di rivolgersi tutt' anco verso degli armatori del navilio preso, e redento, nè di ritenere l'ostaggio fino che da qualcuno siasi pagato l' intiero prezzo del riscatto; ma dee accontentarsi di quanto si può ricavare dalla vendita all' incanto del vascello, e carico redento. Imperocchè il prenditore in forza del biglietto di riscatto non può essere di migliore condizione rispetto alla nave redenta, di quello ch' egli sarebbe, se l' avesse via condotta al suo paese: e sarebbe altronde ingiusto, ed assurdo che il prezzo del riscatto avesse a sorpassare il valore reale della presa effettiva; mentre ognun sa che nessuna cosa può valere di più di quanto può essere legalmente venduta.

100. E siccome spesse volte non avvi in luogo chi rappresenti legalmente ambe le parti interessate, ed accade che movasi querimonia sulla giustizia della vendita; così è ricevuto dalle colte nazioni, che tali vendite si facciano giudizialmente in concorso di un curatore alla parte assente, e del procuratore del principe, ne' modi solenni delle altre pubbliche aste: giacchè lo Stato esser dee rappresentato in ogni atto civile in cui aver vi può interesse, o rapporto. Questo metodo tranquillizza le parti interessate, e fa sì che il menomo sospetto di collusione, ch' elleno osassero di manifestare, sia un insulto al pubblico ministero.

101. Può essere quindi costretto il creditore del riscatto a contentarsi della somma ricavata dalla vendita del vascello, e carico riscattato, e ricevendo questo pagamento egli è tenuto rilasciarne l'ostaggio, il quale sebbene non sia necessario per la validità del viglietto di redenzione, pure per un uso generale delle nazioni europee si accostuma di prenderlo in maggior sicurezza del pagamento di esso viglietto. Sarebbe infatti sempre difficile, e non di rado impossibile, di procurarsi durante la guerra il pagamento del riscatto, se la ritenzione dell' ostaggio non impegnasse più da vicino il capitano che lo diede, l' armatore, ed i parenti a tutto fare per redimerlo dalla cattività.

102. Questo impegno è ancor più grande, se l' ostaggio è un officiale di rimarco, i di cui amici, e parenti sogliono essere meglio a portata di aver mezzi efficaci con cui far pagare il riscatto, e liberare lui stesso dallo stato di prigionia in cui è costretto di vivere presso de' nemici. Egli è perciò che nei viglietti di riscatto, che soglionsi dare già stampati ai capitani corsari, vedesi ordinariamente una nota di avvertenza a canto, o dorso del foglio in cui vi sta scritto, che il prenditore non debba contentarsi di prendere per ostaggi dei semplici marinari, o dei novizj, ed ancor meno dei semplici mozzi, o garzoni.

103. Qualunque peraltro sia il soggetto accettato in ostaggio non è minore l'obbligo nel nemico di trattarlo con umanità, e nell' armatore del vascello riscattato di liberarlo al più presto possibile col pagamento del riscatto. Chi sa mai se il navilio al di cui bordo esso trovasi, non venga esso medesimo preso dai barbari, o da gente sì truce, che non gli raddoppino la sua disgrazia? In mare più che altrove sono pronti i miseri eventi, e non rade volte avvenne che gli ostaggi furono caricati di pesanti catene, tratti in carceri orribili e penosi, e trattati colle più inaudite crudeltà.

104. È adunque di tutta giustizia, e dell' interesse di ogni nazione, che i loro ostaggi dati per sicurezza e garanzia del pagamento dei riscatti, sieno redenti, e salvati il più presto fattibile coll' effettivo pagamento del prezzo per tal causa convenuto, e di tutte le spese accessorie per il trattamento, e le occorrenze dei loro bisogni.

L' umanità spiega qui insieme della giustizia tutto il suo impero, perchè ogni cura sia posta nella sollecita ricuperazione di questi esseri destinati a sostenere colle loro pene gli interessi degli armatori e dello Stato. L'arresto in estraneo lido è un più doloroso esiglio, che di acerbo cordoglio empie l'anima di chi lo soffre. Ogni soccorso manca all'ostaggio; e più gli resta a temere dalla durezza dei nemici, che a sperare dalla loro filantropia.

105. E siccome questo sentimento alle volte illanguidisce benanche nei nostri amici, ed i proprietarj delle nostre navi riscattate trascurano di sciogliere gli ostaggi; così come buoni padri di una vasta famiglia sogliono vegliare i savj principi con degli ordini provvidi, e rigidi ai loro ministri, affinchè sieno costretti questi proprietarj ingiusti, ed indolenti a ritirare i loro ostaggi. Per prevenirne a questo proposito le cattive loro intenzioni è ingiunto l'obbligo agli ufficiali di marina di formare, al primo arrivo dei vascelli riscattati, un processo verbale esatto, ossia un annotamento della quantità, e qualità dei riscatti, ed un elenco del nome degli ostaggi che si sono fatti duranti le differenti crociere, e per le prese avvenute nel corso delle medesime. A questa cautela un'altra se ne aggiunge col far ritenere in una specie di sequestro temporario le navi coi loro carichi, fino che tutti i riscatti non sieno stati adempiti col rispettivo loro pagamento, o che i proprietarj armatori abbiano dato sufficiente cauzione di soddisfarli ne' tempi, e modi convenuti; in guisa che non venga a soffrire ritardo alcuno il ricuperamento degli ostaggi, la di cui causa è troppo cara allo Stato per essere trascurata.

106. Con questi provvedimenti dell'ufficio ammiragliale non viene tolto l'adito ai parenti, agli amici, ed a qualunque cittadino di ricorrere perchè sia liberato l'ostaggio. L'azione per conseguire la libertà di un ostaggio della sua patria è comune e popolare, e chiunque del popolo può promuoverla presso delle competenti autorità; solo che chi non ha interesse di parantela dee giurare nel preliminare del giudizio, ch'egli non agisce con animo di calunniare, o molestare il reo convenuto, ma per solo unico dovere di liberare dalla cattività un suo concittadino, ch'egli crede essere detenuto oltre il tempo dalle leggi permesso, e dalle parti convenuto.

107. Supplendo così al languore dei pubblici regolamenti l'attenzione dei privati, la moglie, i figli, i genitori, e gli altri parenti interessati nella liberazione degli ostaggi, possono promovere la loro azione in giustizia contro i proprietarj dei bastimenti riscattati; affinchè ne'termini delle loro convenzioni sieno costretti a ritirare gli ostaggi entro di un discreto termine, commisurato alle circostanze, in difetto essere tenuti depositare in giudizio la somma necessaria per il totale ricuperamento dell'ostaggio, sotto comminatoria degli atti esecutivi in caso di non fatto deposito.

108. Quest'azione non può essere contrariata da eccezione alcuna, solo che, se il proprietario armatore, cui incumbe di fare il pagamento del riscatto, opponesse, e giustificasse di aver fatte tutte le diligenze che dipendevano da lui per ricuperare l'ostaggio, senz'esservi riuscito, può il giudice accordargli un nuovo congruo termine perentorio, passato il quale debba effettuare il menzionato deposito.

109. Ove poi nessuno pensasse al ricupero dell'ostaggio, il procuratore del principe adempiendo il suo dovere coll'esaminare alla fine di ogni mese le tabelle degli ostaggi presso gli ufficj di marina sarebbe incaricato d'ufficio a promovere siffatta istanza contro gli armatori, ed a farli condannare all'esatta osservanza dei riferiti loro obblighi.

110. Nè vi dee recare meraviglia, che un corsaro possessore di un viglietto di riscatto frapponga dilunghi, e raggiri per ritardare l'incasso del suo avere; mentre questa sorte di gente agogna a tutta possa a prendere robba o danaro come frutto delle loro corse, e crociere. È troppo naturale, dice il Profeta figliol di Amoro, che lieto il vincitore acceleri il momento di dividere, e godere della fatta preda. *Exultant victores capta prœda, quando dividunt spolia.* Isaias *c. IX. v.* 3., ma è altrettanto vero che lo stesso spirito di avarizia fa sì, che spesso si ritardi a ricevere il danaro per riceverne in maggior copia, e con maggiori usure.

111. Il creditore del riscatto può avere interesse a ritardare la ricevuta del pagamento, quando si è stipulata una somma a suo vantaggio per ogni giorno di ritardo dopo quello fissato per il pagamento del riscatto. Questo tanto per giorno per la custodia dell'

ostaggio non comprende ordinariamente le spese alimentarie, e molto meno quelle che possono avvenire per bisogni i più urgenti. E per quanto appajono ingiuste queste convenzioni dettate dall'avarizia dei nostri nemici, forz'è di accettarle, ed eseguirle, se non vogliamo perdere la speranza, ed il modo di liberare l'ostaggio. Ecco adunque perchè in sì disaggradevoli circostanze il proprietario del bastimento debitore del riscatto per sottrarsi alle esorbitanti usure del creditore ha tutto l'interesse a ciò che il riscatto coi suoi accessorj sia prontamente pagato; ed è allora che può dal giudice ottenere una proroga per soddisfare agli altri suoi impegni, e riuscire ad ottenere lo scioglimento dell'ostaggio.

112. Queste sinistre combinazioni però non diminuiscono per niente nel proprietario armatore l'obbligo di venire a capo del ricupero dell'ostaggio, o di depositarne il danaro occorribile per tale scopo ne' modi più sopra riferiti.

113. Che se trattasi di un ostaggio nemico, e che egli pure non venga ricercato nè dall'armatore cui apparteneva, nè dai suoi parenti, od amici, nè dal pubblico ministro del suo paese, e di sovverchio vada passando il tempo della sua prigionia, il riguardo di umanità, e l'onor della nostra nazione vogliono che si scrivi al ministro del paese nemico, affinchè dia gli ordini opportuni onde sia posto termine all'affare, e sieno costretti gli armatori a pagarne il riscatto per ricuperare i loro concittadini. Possono anche i medesimi privati creditori del riscatto far ricorso al proprio governo, al ministro della marina, onde si rivolga all'estero governo, acciocchè più oltre non si ritardi il pagamento del riscatto, ed il ricupero dell'ostaggio. Il cambio di quest'uomo col prezzo del riscatto è di jus delle genti, e non può essere dilazionato al di là del tempo convenuto. Il governo dee vegliare che nessun cittadino venga in sì strano e fiero modo sagrificato all'avarizia, ed alla ingratitudine dei negozianti, e degli armatori. Il mestiere del corsaro loro indurisce ordinariamente il cuore, e non è che col rigore delle leggi, che tener si possono in freno.

114. Nè anche dopo seguìto il ritorno dell'ostaggio in patria il proprietario può chiamarsi affatto sciolto dai suoi impegni verso di

lui, quando di ogni spesa, e danno non lo abbia reintegrato. Imperciocchè, sebbene l'ostaggio non abbia per la subìta vicenda diritto a chiedere ricompensa, o gratificazione dal proprietario del bastimento riscattato, nè dai suoi compagni di equipaggio, per essere la prigionia un infortunio di guerra, ed un puro accidente che su di lui anzichè su di un altro sia caduta la scelta d'andarsene prigione; pure oltre della sventura personale, vi sono delle altre cose che deggiono a lui essere indennizzate, e che come in quella non si soddisfano colla sola gloria di aver fatto coraggiosamente il suo dovere. Di questa natura sono le spese legittime da lui fatte durante la sua detenzione, le quali esser gli deggiono rimborsate; ed eziandio esser dee indennizzato delle perdite reali da lui sofferte per essere stato in ostaggio, e di quanto a lui compete nel suo salario fino al giorno del suo ritorno.

115. In alcune piazze marittime si pratica di accordare all'ostaggio, oltre il rimborso delle sue spese legittime, il mezzo soldo, o la metà dei noli, e dei proventi ch'egli avrebbe guadagnato sulla nave riscattata, e ciò durante il tempo della sua cattività fino al momento del suo effettivo ritorno. Ma più ragionevole cosa è di farlo partecipe dello stesso soldo degli altri marinari, e degli stessi proventi come s'egli fosse peranco al travaglio sulla nave. Perocchè non avvi ragione di porre la condizione dell'ostaggio, di già abbastanza infelice per aver perduta la libertà, al dissotto di quello della restante parte dell'equipaggio, il quale non sarebbe libero, e sicuro a continuare nelle corse, e nelle crociere, se nessuno si fosse posto in ostaggio per fare il riscatto della nave, e dell'equipaggio. È l'ostaggio il principale garante del riscatto, e senza di lui l'armatore sarebbe egli stesso vittima di quelle prede che va facendo sugli altri. L'utilità del riscatto dipende tutta dalla consegna dell'ostaggio; giacchè nessuno prenditore si accontenta del solo biglietto per quanto facoltoso, e risponsabile sia il preso armatore. Non dee dunque l'ostaggio aver meno soldo di quello che percepiscono gli altri che sono in attività di servigio.

116. Queste spese ancora sono una parte accessoria del riscatto, le quali egualmente cadono sul proprietario del bastimento riscattato:

giacchè non è consumata l'operazione del riscatto, se soddisfatte non si sono tutte le persone, e tutte le cose che contribuirono a perfezionarlo. Nè le cose riscattate si possono con verità dire appartenenti al proprietario che le ha redente, se tutto non è pagato il prezzo, ed adempite non si sono interamente le condizioni della redenzione.

117. Ma poichè chiunque di questa ne sente vantaggio dee risentirne un proporzionato aggravio, è non meno giusto che sia salvo al padrone del navilio riscattato il regresso contro i mercanti caricatori per farli contribuire in tali spese, come in un' avaria grossa e comune, la quale venne a procurare la comune salvezza della nave, e del carico.

118. Nè da questa contribuzione il Valin esentua gli stessi marinai rispetto ai loro salarj; giacchè in punto di riscatto la redenzione si opera con eguale vantaggio di ogni parte che compone la nave, ed il caricamento, di cui certo l' equipaggio n' è una porzione: » même les matelots pour leur loyers, comme en fait de rachat, » puisque la rançon avec toutes ses suites est realement un rachat du » navire, et de toute sa cargaison. *Des prises chap. XI. sect* 3. §. 10.

119. Noi però non saremo così facili a far contribuire fino i marinai al pagamento del riscatto, e de' suoi accessorj; conciossiachè il bene primario, ed effettivo che ne ridonda dalla redenzione sia propriamente dell' armatore, e dei negozianti interessati nell' armamento, e nel carico, ed ogni sventura di mare gravitare non debba che sui proprietarj della cosa esposta alla navigazione. I marinari adempiono il loro dovere tanto nell' attività del servizio, quanto nella situazione dell' ostaggio: il loro travaglio così, come la loro detenzione tende al solo fine di arricchire l' armatore, ed i mercanti, e questi soli deggiono sottostare ad ogni danno, e spesa che può ne' marittimi rischj addivenir necessaria per la conservazione delle loro fortune. Ove quindi non vi sia una convenzione, od una legale consuetudine che passi nei marinaj siffatta obbligazione di contribuire coi loro salarj nei casi di riscatto, pare che andar ne debbano esenti da tale aggravio.

120. Dalle premesse cose ne risulta, che sebbene il capitano come

legittimo amministratore, e procuratore dei proprietarj della nave, e del carico possa stabilire il riscatto, e conseguirne egli stesso il prezzo; pure quanto egli viene a percepire per tal causa non l'acquista già a se medesimo, ma sibbene ai suoi committenti, e proprietarj, per conto dei quali avviene sempre il riscatto. *L.* 18. *e* 42. §. 1. *ff. de adquir. posses.*, *l.* 13. *ff. de adq. rer. dom.*, *l.* 6. §. 1. *ff. de precar.*, *l.* 10. §. 2., *l.* 20. *ff. mandati*, *l.* 23. *ff. de n got. gest. Ex mandato apud eum, qui mandatum suscepit, nihil remanere oportet.* Paul. *in dicta l.* 20. *Nam possidet cujus nomine possidetur. Procurator alienæ possessioni præstat ministerium.* Celsus *in d. l.* 18. *Quia placet per liberam personam omnium rerum possessionem quœri posse, et per hanc dominium. L.* 20. *ff. de adq. rer. dom.*

121. Sarà eziandio prudente cautela del capitano di convenire nel riscatto previo il consiglio dell'equipaggio, e degli interessati se ve ne sono, e mediante quelle condizioni che gli sembrano più vantag- » giose. » Le maître ne doit faire ce rachat que de l'avis des prin- » cipaux de l'équipage, et si toute fois le pris n'en excede la valeur » des effets rachetés. *Comment.*^r *de l'ordon. à l'art. LXVI. Des* » *assur.*

122. Se quindi il capitano agli assicurati, e questi agli assicuratori avessero avuto campo di far passare la notizia della presa, non sarebbe più nè a quello, nè a quelli lecito di trattare, e conchiudere il riscatto della nave, e del carico senza loro ordine, o consenso; a meno di correrne l'uno, e gl'altri i rischj di aver fatto un cattivo anzichè un buono contratto. Ma se non vi fu tempo e modo di dare avviso alcuno, e più ancora se il caso fu urgente, il capitano da lui solo può colle regole di prudenza trattare, e conchiudere il riscatto a misura delle circostanze, in cui egli si trova colla nave, e col suo equipaggio all'atto della presa.

123. Nel regolamento d'Olanda per le assicuranze articolo 16., e nell'ordinanza di Svezia ar. 12. per il caso del riscatto, si pratica di chiaramente distinguere nella polizza la somma fino alla quale può giungere il capitano nel fare il riscatto, e come gli assicuratori debbono continuare a correre il rischio sopra le navi, e le merci

fino che arrivino al luogo destinato per lo scaricamento. Sono essi di più obbligati ad abbuonare in forma di grossa avaria sulla nave, e sul carico le spese fatte per ostaggio; regolandosi però in modo che venendo la nave presa, e riscattata prima d'essere giunta alla metà del suo viaggio, le merci sieno stimate secondo il loro prezzo reale, con tutte le spese fino a bordo, compresavi la prima di assicuranza. Che se il vascello è oltregredito il mezzo del suo cammino, le merci deggionsi ritenere a quel prezzo cui si sarebbero vendute. Non è che la nave, la quale, sia prima, o dopo la metà del viaggio, esser dee sempre ritenuta del valore che ad essa fu nella polizza attribuito. Venendo poi le già riscattate navi, e merci nuovamente predate nella continuazione del viaggio, e condotte in altro luogo, o altrimenti si perdessero, e perissero interamente, l'assicuratore rimane risponsabile delle spese risultanti del primo riscatto, oltre a quelle procedenti dall'ultimo sofferto sinistro. Gli assicuratori in virtù della polizza addivennero i legali proprietarj della nave, e del carico, e deggiono per ciò sopportare tutti i pesi annessi all'obbligo di conservare l'uno, e l'altra.

124. Nelle parti della Spagna in cui si osserva il famoso regolamento di Bilbao, porto magnifico, e capitale della Biscaglia, l'assicurato può redimere i suoi effetti, poi darne contezza agli assicuratori, da pria non potuti istruire; e questi hanno la scelta o di prendere le cose assicurate per conto loro proporzionatamente a quello che da ciascuno è assicurato, pagando al negoziante le somme assicurate, e la spesa del riscatto, o di continuare a correre il medesimo rischio della sicurtà fino al suo compimento, oltre il pagamento del vascello, cui essi sono sempre obbligati, ad onta che non vogliano ricevere per loro conto le cose assicurate, e redente.

125. Sembra che i Danesi non si fidino molto dei loro capitani; mentre a questi non viene bonificata per mezzo di contribuzione in avaria grossa, che quanto essi giustificano con legittime prove di avere realmente dato al nemico predatore sia in danaro, sia in effetti, o mercanzie, giacchè tanto in un modo che nell'altro si può fare il riscatto. *Codex Leg. Danic. l. IV. c. 3. ar.* 19.

126. Meglio si rispettano dagli Amburghesi le determinazioni, che

soglionsi prendere in mare dai capitani di navi che vengono predate. Al 2. art. del tit. 14. del loro regolamento si conferisce al capitano il diritto di fare il riscatto della nave, e del carico: anzi si ritiene ch'egli sia a ciò tenuto per suo dovere, quando nell'eseguirlo si promove il vantaggio de' suoi proprietarj, e noleggiatori. Gli assicuratori dal loro canto deggiono approvare tutto quanto si è in tal conformità operato dal capitano; e venendo la nave riscattata a perdersi nel viaggio, od a subire una nuova disgrazia, debbono gli stessi assicuratori soccombere alla perdita della nave, e del carico, non meno che alla spesa del già seguito riscatto. Nel resto il regolamento di Amburgo non si allontana dalla comune giurisprudenza, la quale sola in modo costante, ed uniforme regolare dovrebbe tutte le nazioni del mondo.

127. In qualunque modo si faccia il riscatto sia rilasciando il capitano predato una lettera di cambio a favor del predatore, oltre la consegna degli ostaggi, sia consegnando sull' atto della redenzione una somma in contanti, per essere tosto in libertà, e continuare il viaggio, gli assicuratori che prendono a loro profitto questa operazione deggiono senza dilazione contribuire al pagamento della somma in tal càusa sborsata sotto pena di essere esclusi dal totale beneficio dell' assicuranza. Nel caso della emissione di una lettera di cambio per viglietto di riscatto, essi approfittano del ritardo che va unito al tempo in quella fissato per il pagamento.

128. Deesi però qui avvertire, che la facoltà accordata agli assicuratori di prendere parte, o di rigettare il riscatto, o il reclamo della presa viene ritenuta alloraquando si è operata la redenzione senza il loro consenso, facile essendo ad aversi; ma se questo non si fosse potuto avere nel tempo occorrente, essi rifiutar non si potrebbero all' eseguimento dei loro obblighi. E siccome non sarebbe giusto ch'eglino lasciassero l' assicurato nella incertezza, se vogliano, o no acconsentire al riscatto; così appena sono interpellati deggiono dichiarare per iscritto le loro intenzioni: ogni silenzo si prende per un rifiuto, e le cose si regolano, e giudicano di conformità.

129. Nè sotto pretesto che in quel tal caso di riscatto vi sia luogo ad effettuare una generale avaria, possono gli assicuratori dife-

rire il rimborso del loro contingente a colui, che ne ha pagato il totale importo; poichè essendo essi addivenuti comproprietarj degli effetti riscattati, vengono essi in seguito a partecipare tanto attivamente, che passivamente alla generale avaria, la quale viene regolata a termini di ragione, ove la nave riscattata giunga felicemente a buon porto. L'obbligo di pagare il riscatto come assicuratori di ogni rischio marittimo non intorbida per niente il diritto ch'essi hanno poi di partecipare come compadroni alla contribuzione e divisione dell'avaria comune, e del valore delle cose rimaste salve, o riscattate.

130. Se quindi gli assicuratori non hanno voluto accettare il riscatto a loro rischio, possono immantinenti essere costretti al pagamento delle somme assicurate: giacchè ogni pagamento di prima ha per base il patto commissorio di sottostare a tutti i danni, che possono intervenire alla nave, ed al carico durante la navigazione; e fra questi vi è quello di pagare il danaro sborsato per la redenzione della nave, od il viglietto di cambio emesso nell'occasione del riscatto.

131. Ove poi l'assicuratore abbia riscattato la nave, ed il carico senza il consenso dell'assicurato, non è più ascoltabile s'egli viene ad offrire a questo la cessione della nave, e degli effetti di essa per dispensarsi dal pagare la somma assicurata. Perciocchè, al momento che ha avuto luogo la presa, si è tosto fatto campo all'azione dell'assicurato contro l'assicuratore, il quale allora non può più convenire il riscatto, che per suo particolare conto, ed interesse. Egli agisce intorno ad una cosa sua senza impegnare in alcuna maniera l'assicurato, il quale restringe il suo diritto a chiedere dall'assicuratore il pagamento delle somme stipulate nell'assicuranza.

132. Nè potrebbero gli assicuratori eludere l'obbligazione di adempiere siffatto pagamento alla scadenza del viglietto cambiale per ciò, che trovandosi nelle mani del nemico, a questo non corra l'obbligo di mantenere la data fede. Imperocchè qualunque sia l'obbligazione contratta col nemico è legittima, e vuol essere adempiuta. La fede pubblica è il nodo più rispettabile delle nazioni anco belligeranti: la destra che i contraenti si porgono all'atto che danno la

loro parola è il segnale mistico, e naturale esprimente l'unione che in tal punto si fa fra le due persone contraenti, unione che non può essere disciolta senza un delitto. *Hujus immagine ante oculos posita venerabile fidei Numen dexteram suam, certissimum salutis humanæ pignus ostentat.* VALER. MAX. *L.* 6. *c. VI.* Non vi è giustizia ove non vi è fede, che di quella è il fondamento; ed ogni fede scompare quando con verità, e costanza non si faccia quanto si dice, e si promette. *Fundamentum est autem justitiæ fides: idest dictorum conventorumque constantia, et veritas . . . ex quo credamus, quia fiat quod dictum est, appellatam fidem.* CIC. DE OFFIC. *L.* 1. *c. VII. Si quid singuli hosti promiserint, est in eo fides servanda.* CIC. *de off. Est autem jus bellicum, fidesque jurisjurandi hosti servanda . . . Regulus vero non debuit conditiones pactionesque bellicas et hostiles perturbare perjurio; cum justo enim et legittimo hoste res gerebatur.* DE OFFIC. *L. III.* E questa fede non è qual debbe, se non viene mantenuta religiosamente ai nostri nemici, dacchè con loro l'abbiamo impegnata. *Adversus eosdem hostes parem fidem tuendo patres conscripti exhibuere.* VALER. ivi *de eodem Senatu . . . Se tunc Senatus, non eos, quibus hoc præstabatur, aspexit.* I Romani amavano meglio non vincere il nemico, sebbene per loro terribile, anzi che vincerlo con poca fede. *Claros illos fecerat tantum hostium ducem, Hannonem, vincere potuisse, sed multo clariores facit noluisse.* VALER. *cit. loco.* Eppure il senato così agendo misurava la sua fede da se stesso, e non da quella dei Cartaginesi, da cui tante volte furono i Romani traditi. *Sed senatus aspexit tunc se, idest, quid se deceret, aut fidem suam, non eos videlicet fedifragos Pœnos, quibus hoc præstabatur, quia indigni erant, quibus tanta fides servaretur.* COMMENT. *in dic. loc. Valer. Max.*

133. Abbiamo anche veduto dei valorosi ufficiali resistere all'incitamento della gloria di trionfare dell'inimico, perchè a questo aveano data la parola di non militare che fino ad un certo tempo. Catone chiese di essere disciolto dal primo giuramento, quando si era dimesso dal comando della sua legione, e di farne un altro nelle mani del console P. Emilio pria di combattere: *quia juramento priore*

ammisso, jure cum hostibus pugnare non poterat. Adeo summa erat observatio in bello movendo. Cicer. *de off. l.* 1. *c. XII.* §. 11. *in fine.*

134. Questa fede fra le potenze belligeranti è quella che stabilisce fra di loro una certa comunicazione innocua, anzi vantaggiosa ai loro interessi, ed una specie di *commercio* di vicendevoli officj; ed essere non può violata per alcun titolo fuor di quello, che il nemico cominciasse a mancare in quell' oggetto, di cui egli ne chiede l'adempimento. La guerra sarebbe di troppo accanita, e disumana se non amasse queste commerciali operazioni, che in certo qual modo ne temperano l'orrore, e la durezza. » La guerre deviendroit trop cruelle » et trop funeste, si tout *commerce* etoit absolument rompu entre ennemis. *Vattel droit des gens l.* 3. *c. XVI.* §. 233. Il pio Enea rifiutando l'oro di Turno, che glielo proponeva, perchè cessasse con lui la guerra, lasciando di vendicar la morte di Pallante, ben dimostrò, che appunto non voleva impegnare con lui alcuna fede, per non essere poi astretto a servarla.

. . . . . *Belli commercia Turnus*
Sustulit ista prior.

Virg. Æneid. X. v. 352.

135. L'eguale rigore di fede non pare che debbasi serbare coi pirati, e ladri di mare, comuni nemici del genere umano; giacchè civilmente non varrebbe la promessa, che in istato di concussione un viandante facesse ad un aggressore per evitare il proprio assassinio, e mettere così a prezzo la salvezza della propria testa. L'opinione dell'avvocato Azuni *art. riscatto* §. XV. non mi pare che sommamente generosa, senz'essere appoggiata alla giustizia civile. Cicerone non riconosce gli estremi della vera fede in quanto si promette per uscire da guai del ladro, ed aggressore. *Ut si prædonibus pactum pro capite pretium non attuleris, nulla fraus est, ne si juratus quidem id non feceris: nam pirata non est ex perduellium numero definitus: sed communis hostis omnium, cum hoc nec fides esse debet, nec jusjurandum commune.* Cic. *de off. l. III.* E sebbene l'Azuni ed il Baldasseroni T. 2. pag. 193. limitano la loro proposizione *a ciò che riguarda l'interesse pecuniario*, in materia di ri-

scatto: pure anche *in ciò* io non veggo che si possa riconoscere obbligatorio il dettato dalla forza, e forza illegittima qual' è quella del corsaro; giacchè non è che l'armatore, o corsaro munito di commissione, che rappresentando la nemica potenza, cui appartiene, può nel diritto delle genti per ragione di guerra fare od accettare degli atti obbligatorj. Io limiterei la validità del viglietto di riscatto emesso a favore, ed ordine del corsaro, quando vi si trovasse in virtù delle facoltà di girarlo in terze mani: mentre allora l'innocente giratario per titolo oneroso non potrebbe essere contabile della forza, e della rapina che seppero estorquere il biglietto cambiale da lui posseduto. Citano i prefati autori l'opinione dei pubblicisti; ma questi suppongono il caso, in cui il ladro cessando dall' usare la forza, e la concussione lascia l'uomo assalito in istato di libertà. *Nam quando mecum extra metum paciscitur, sane non ut latro, sed ut quivis alius homo agit . . . . Nihilominus dici potest, quemadmodum, fatente Cicerone, status hostilis non obstat, quominus fides hosti data sit servanda, sic nec communem illam latronis hostilitatem prohibere, quominus pacta cum illo inita sint servanda, præsertim cum actus hostilitatis, dum pacta init, latro non exerceat . . . . Enimvero qui ultra cum latrone paciscitur, quem talem novit, eo ipso censetur renunciasse exceptioni illi, quam ex persona ipsius petitam validitati promissionis poterat opponere: quia alias nihil inter illos fuisset actum. Unde si latro me errantem in rectam viam promissa mercede deduxerit, non dubium mihi est, quin eam persolvere debeam. Sicuti et L. 31. §. 1. ff. Depositi tradit, latroni depositum esse reddendum siquidem non adpareat is, cui ea res a latrone erepta fuit, si modo depositarius malitiam deponentis ignoraverint. Nam si quis et istum latronem, et hæc spolia alteri detracta noverit, non video, quomodo eorum custodiam recipere posse, ut inde crimen non contrahat.* Puffendorf *l. III. c. VI. §. XI.*

136. Da tutto questo squarcio dell' illustre successore di Locennio alle cattedre di Lunden, ed Heidelberg chiaramente si vede ch' egli non intese già di parlare dell' atto violento con cui il pirata, forse per evitare il difficile trasporto della nave, e delle merci predate,

minacciando la cattività, e la morte al misero equipaggio, strappa dalla mano del comandante un viglietto di riscatto. Poichè in questo caso abbiamo colla mia l'opinione di *Seneca*, che toglie ogni validità a somigliante convenzione: *et iniquum illi videtur, id ratum esse, quod aliquid non quia voluit, pactus est, sed quia coactus est. Lib. IV. controv. 27. Enimvero* [continua l'illustre Puffendorf] *invalida judicamus illa pacta, et promissa, ad quæ ab illo ipso, cui promittit, aut qui cum paciscitur, injusta ejusdem vi quis compellitur. . . . Ac stolidum foret sponte, quod ob vim promissum fuit, solvere, ubi jam quis in loca tuta evaserit, ac deinceps damni sui pensationem velle repetere.*

137. Samuele Puffendorf intese di parlare di quelle convenzioni, che far si possono in via di commercio od altrimenti con quei corsari che, non già nel momento, che vi predano, o vi minacciano, ma in tempo di calma, e di quiete con noi si concertano, e vengono a patti, non più come uomini che vi spaventano colle vie di fatto, ma che trattano la faccenda a parte di ogni tema, e come qualunque altro uomo, *sane non ut latro, sed ut quivis alius homo agit*; e senza esercitare con noi alcun atto ostile; *præsertim cum actus hostilitatis, dum pacta init, latro non exerceat.*

138. Anch'io in questo benigno supposto la penso coll'alemano autore, ma con sua pace debbo dire, che simili casi somigliano all'araba fenice, di cui tutti ne parlano, senza sapere ov'ella esista. I crudeli pirati non appena predano una nave, che ogni attentato essi commettono sulla merce, e sulla gente che ha la sventura di trovarsi a bordo. Minacciano di ferro, e di fuoco il vascello, di morte l'equipaggio, e di brutalità le donne che di lui fanno parte. In mezzo allo squallore degli uomini abbattuti, ed ai gemiti delle femmine languenti che mai farà l'infelice capitano? Dettino costoro il viglietto di riscatto a qualunque prezzo egli lo firmerà: vogliano essi gli effetti più preziosi, egli aprirà i forzieri alla loro discrezione.

Promittam, nec enim rogitat tunc temporis HOSTIS,
LATRO rogat; res est imperiosa TIMOR.

Martial. L. IX. Epig. 54.

139. Nè perchè il corsaro potendoci allora levare la robba, e la

vita, ce l'abbia lasciata al prezzo del riscatto, può acquistare un diritto a farselo pagare, giacchè lasciandola egli si astenne da una più grave sceleraggine; e non benefica chi ci non toglie quant'è di nostra proprietà. *Vitavit denique culpam, non laudem meruit.* Horat. *de arte poet.* Somigliarebbe questo beneficio acquistato colla redenzione a quello, che Antonio rinfacciava a Cicerone di avergli data la vita in dono; poichè a Brindisi non lo avesse fatto trucidare come tanti altri cittadini, che colla proscrizione si andavano mietendo sul suolo della repubblica. *Quale beneficium est, quod te abstinueris nefario scelere? quod est aliud beneficium lutronum, nisi ut commemorare possint, iis se dedisse vitam, quibus non ademerint.* Cicero *Philip. II. c.* 3.

140. Se i pirati, come nell'ipotesi puffendorfiana, si astengono da ogni atto minaccioso, e crudele dacchè la preda è fatta; nè presentano l'idea spaventosa di essere condotta la gente dell'equipaggio a gemere nei ferri sulle terre affricane, od in altra barbara schiavitù, ma lasciano tutta la libera facoltà di redimersi senza far uso di modi fieri, e crudeli, io tanto allora solamente mi arrendo alla validità della promessa, e contrattata obbligazione di pagare il prezzo del riscatto. E tanto più m'induco a questa magnanima giurisprudenza, in quanto che se mai non vi fosse il caso in cui fosse valido, ed obbligatorio il viglietto di riscatto, diffidati di un tal esito i furbi corsari, unqua verrebbe il caso, ch'essi accondiscendessero al riscatto, e consci di nulla potere sperare dalle carte di riscatto, amerebbero sempre meglio di strascinare seco a crudo destino la nave, e l'equipaggio; e la sventurata gente che vi fosse a bordo, nemmeno colla ferma volontà di farla adempiere, potrebbero ottenere la convenzione del riscatto. Un tanto male riuscirebbe alla società più fatale di quello di serbare la fede, e la promessa anco a costoro, che l'infame mestiere del pirata esercitano contro del mondo intero, essendo così nemici di tutti, e facendo dappertutto una guerra ch'essi non hanno realmente con alcuno.

141. Finalmente senza dubbio deesi pagare il prezzo del riscatto ai corsari, se a questi oltre del viglietto si è anche dato l'ostaggio. I riguardi sociali, e d'umanità, che a questo nostro concittadino sono

dovuti, c'impongono un sagro dovere di adempiere il pagamento delle lettere di redenzione: e questo dovere si può ben dire che mai sempre quasi esiste, dacchè i pirati sono sempre abbastanza accorti per via menare un ostaggio in pegno del convenuto riscatto.

142. Gli astratti principj di una rigida filosofia deggiono qui cedere al bene della società, ed alle regole di prudenza, che ci additano di scegliere quel sentiero che al minor male ci conduce. Le opinioni stoiche anzi che no dei sommi due filosofi moralisti Cicerone, e Seneca saranno sempre trionfanti dell' umano intelletto, e guideranno ovunque la mente del legislatore, e del giureconsulto, a non far trasandare in rilassatezza i pubblici costumi, e le pubbliche opinioni. La virtù debb' essere il fuoco animatore di ogni legislazione.

143. Tutte adunque le lettere di cambio, tratte dal capitano preso all'ordine del predatore per prezzo del convenuto riscatto, sono ordinariamente obbligatorie per i proprietarj delle navi, e del carico, ed essere deggiono religiosamente pagate ai rispettivi possessori, al pari di qualsivoglia rigorosa operazione di commercio.

144. Ad onta di questi favori che si accordano ai viglietti di riscatto sempre più svelto, e bravo viene riputato quell' armatore, che fatta una presa non accetta, che in caso di necessità, o manifesta convenienza, l'offerto riscatto, e conduce il suo bottino nei porti della sua nazione per ivi far dichiarare buona la preda. Con tal mezzo si viene ad indebolire molto più l'inimico, e meglio si raggiunge lo scopo della guerra.

145. Non è quindi senza ragione, che i re di Francia fecero dei regolamenti, e degli ordini, nei quali si proibiva ai corsari di quel vasto regno di mettere a riscatto i bastimenti da loro presi, a meno che le circostanze non permettesser loro di ammainarli, e condurli in uno dei porti francesi. *Emerigon des assur. ch.* 12. *sect.* 21. §. 10.

146. E sebbene la nave posta a riscatto non possa più continuare nella sua operazione, p. es. di pescare s'ella fosse pescareccia, di vettovagliare s'essa fosse fornitrice, e simili, sotto pena di essere di buona presa, sia nuovamente catturata, ad onta del seguìto riscatto; pure è migliore provvedimento quello di non porre quanto si può a riscatto quelle navi, che redente hanno facile occasione, o

forse motivo per seguitare la loro bisogna, e mancare così ai contratti impegni dacchè si è allontanato il vascello prenditore.

147. Concorrendo circostanze, che persuadano di mettere il vascello preso a riscatto, dee almeno aversi la precauzione di non accordare alla nave riscattata altro tempo fuor di quello assolutamente necessario per andare al luogo del suo destino: il quale tempo per le navi pescarecce bastar può di giornate 15., e di sei settimane per gli altri bastimenti. Bisogna pure, nella carta che si rilascia, avere l'avvertenza di non permettere al vascello riscattato di poter andare in altro porto fuor di quello in cui si è preso il carico; a meno che il luogo del suo destino fosse più vicino di quello da cui partì; mentre allora gli si potrebbe accordare di colà recarsi.

148. Nel trattato di redenzione possono gli armatori anco permettere di far la sua rotta al capitano del vascello riscattato, veniente dall' America, o da altre remote parti del globo, ed arrestato al di quà dei Tropici o dello Stretto, od al di là di questi punti, s'egli è in viaggio per quelle lontane regioni. Egli è ben giusto che un vascello arrestato nel corso di sì estera navigazione possa continuare nella medesima, ad onta ch'egli siasi riscattato: peggio per lui se incappa in nuovi guai, e distrigandosi da una preda, ad altre viene esposto. Ma s'egli ha il destro di fare dappoi un ottimo cammino in sì lontane parti, egli dee sentirne il vantaggio, e la protezione che si merita; il bene della marina, e della nautica non permette che si mettano ostacoli a spedizioni di sì alta importanza.

149. Che se questo capitano nel continuare la sua navigazione non adempie volontariamente le a lui prescritte condizioni, se viola la convenzione del riscatto, più non si lagni se viene ripreso anche in seno alle estremità dei mari del Nord, e del Sud: ivi ogni fatica è vana, e l'oltraggiata fede non può ch'essere vindicata, perdendo il bene che ne avea sperato.

. . . . . *Ibi omnis*
Effusus labor, atque immitis rupta tiranni
Fœdera.

Virgil. Geor. L. IV. v. 491.

150. La legge sempre eguale ed imparziale tanto nell'attribuire

dei diritti, che nell'ingiungere degli obblighi non permette a nessun armatore di levare di viva forza, o con frode altre somme, od effetti non compresi nel trattato di redenzione: chi commettesse una di queste colpe, sarebbe reo di piraterla, e meriterrbbe di essere trattato come un ladro di mare. Questa razza di gente nemica di tutto il mondo senza avergli dichiarata la guerra può essere tolta di vita come qualunque altro aggressore, e sotto le comuni regole del moderame d'incolpata tutela: è il fatto, non il nome, che fa il pirata.

151. Non lasciamo perciò mai in materia di riscatto di far debita distinzione fra le somme di danaro e le cose materiali, che vengono promesse, o date in via di convenzione di riscatto all'armatore che fece la presa, e quelle oltre che colla forza, o la frode sono rapite e tolte da un corsaro, o pirata: mentre quelle vanno in avaria o contribuzione generale, e comune, e queste cadono in sola particolare, e privata avaria; ad onta che colla rapina di quelle il corsaro fosse rimasto satollo, e pago, e lasciato avesse in libertà senz'altra convenzione il bastimento da lui assalito, e preso.

152. Ma non solo può darsi, che il corsaro prenditore, ed il preso si allontanino dai loro doveri, e lascino così l'ostaggio in una indebita schiavitù, potendo eziandio avvenire ch'entrambi non manchino ai loro doveri, facendo ciascheduno in quanto lo concerne tutto ciò che la legge prescrive, e non pertanto l'ostaggio soffra una cattività ingiusta, ed inumana. In tal caso mancando egli per qualche accidente di azione diretta contro i privati, ricorrere dovrebbe al principe, che padre essendo di tutti i cittadini, porrebbe riparo a tanta sventura. Eccone l'esempio.

153. Fingasi che un capitano di nave italiana preso dai Russi si riscatti, e per prezzo della redenzione, tiri sugli armatori una lettera di cambio, e dia in ostaggio uno de' suoi officiali, e che la nave così riscattata nel suo ritorno a Venezia faccia naufragio; in modo però che il capitano e l'equipaggio si salvino a terra, e la nave coll'intiero carico perisca, e vada in malóra, ed intanto l'ostaggio sia detenuto nelle prigioni della Russia. Se nessuno pensa a liberarlo dove si volgerà questo infelice per ottenere che sieno a lui rotti i ferri, e ridonate le primiere facoltà di libero cittadino? S'egli si

rivolge al magistrato russo per reclamare giustizia, dicendo di nullità contro il biglietto di riscatto a motivo del seguìto naufragio, e fa quindi valere la nullità dell'obbligazione dell'ostaggio, come a quello accessoria, il corsaro prenditore si difenderà sul tenore della convenzione di riscatto, non alligata ad alcuna condizione.

154. Se infatti si fosse convenuto, che la cambiale redentrice addivenisse senza effetto allorquando il redento navilio, continuando il suo viaggio, venisse a perire, certamente che l'azione del riscatto sarebbe perita nello stesso naufragio. La condizione del salvamento del navilio sarebbe mancata, e per difetto di essa il prenditore non potrebbe far valere la cambiale posseduta, e metter dovrebbe in libertà l'ostaggio da lui ritenuto. Ma la promessa di redenzione fu pura, e semplice, il naufragio è straniero alla obbligazione che da essa nasce, e la perdita della nave non è in punto di jus un giusto titolo per annullare il biglietto di riscatto.

155. Abbiamo già veduto che il vascello divenuto colla presa una proprietà assoluta dell'armatore che lo predò, ritorna in proprietà di colui che lo riscatta per il prezzo stabilito nella redenzione. Dunque dee perire a quest'ultimo possessore, giacchè la cosa non perisce che al suo padrone, ed il pericolo di essa da che è venduta è tutto del compratore.

156. Nè più avventurosa addiviene l'istanza dell'ostaggio, s'egli la rivolge contro del suo capitano da cui fu scelto, e dato in poter dell'inimico, affinchè una volta adempia il pagamento del riscatto, e con esso ottenga di lui la libertà. Imperocchè o il capitano è citato in persona propria, ed egli ha facile l'uscita da questo giudizio chiedendo d'esserne assolto dalla osservanza del medesimo; a motivo che quanto ha fatto, seguì in nome, e per interesse dei suoi committenti: dai quali non avendo avuto proibizione di liberarsi col riscatto dalle prese cui avesse potuto soggiacere la nave da lui comandata, non ha egli ecceduto i suoi poteri, e mandati, ed ha potuto convenir del riscatto, e dar l'ostaggio al prenditore, senza contrarre con alcuno la menoma obbligazione personale.

157. Che se il capitano viene per un tal fatto convenuto, ed attaccato come l'istitore dei suoi committenti in loro concorso, o ven-

gano, a dir meglio, eglino medesimi citati dall'ostaggio, perchè si prestino alla di lui liberazione, siccome quelli che sono interessati nella nave, e nel carico per cui ebb'egli a perdere la sua libertà; e questi insieme dei mercanti caricatori rispondono ad una sol voce, che quantunque sieno risponsabili per il fatto del loro capitano, pure essi possono liberarsene coll'abbandonare la nave, il carico, ed i noli che ne potevano indi sperare, e che non possono rimanere obbligati al di là del valore degli effetti ricuperati. Dato quindi che nulla siasi potuto ricuperare, nullo egualmente sarebbe sotto questo rapporto l'effetto della loro obbligazione.

158. Se gli armatori, ed i negozianti avessero a sotto stare al pagamento di questo riscatto, ne avverrebbe in loro senso l'assurdo che le fortune di terra sarebbero assorbite da quelle di mare: ed è ricevuto nel jus marittimo, che col sagrificio delle sostanze di mare nulla più si dee temere dai marittimi sinistri incontrati nella navigazione. Nè questi limiti alle sventure poste dalla prudenza, e dalle leggi sarebbero sufficienti a garantire i navigatori, se oltre di soffrire i rischj della navigazione avessero a tollerare anco la perdita dipendente dal riscatto, quando tutta è perita la cosa riscattata. Coll'abbandono dei loro effetti, e diritti deggiono dunque gli uni, e gli altri essere dispensati dal sopportare, o contribuire al pagamento del riscatto per liberarne l'ostaggio.

159. Ad onta di queste riflessioni io non esiterei punto a riconoscere nell'ostaggio un'azione diretta contro i proprietarj della nave, e del carico, i quali pel nuovo acquisto ch'essi fecero del vascello mediante il riscatto dal nemico, deggiono soli pagarne il prezzo, e correrne i rischj posteriori al seguito riscatto. Il difetto del buon esito non gli esentua dall'adempiere quanto in loro nome, per l'autorità di cui lo rivestirono, il capitano ha fatto in buona fede, e nella certa opinione di far il bene de' suoi committenti. *Sed sufficit si utiliter gessit, et si effectum non habuit negotium. L.* 10. §. 1. *Ita et, licet diversus exitus sit. L.* 12. §. 2. *ff. de negot. gest.* E sebbene i proprietarj non sieno risponsabili delle spese del ricupero, che fino alla concorrenza del valore delle cose ricuperate; pure una volta che queste sono riavute, ogni ulteriore perdita è

per conto di coloro cui esse appartengono; giacchè il vascello riscattato somiglia ad una cosa comperata, e consegnata sotto fede del prezzo pattuito, e se quella viene a perire, oltre il danno della cosa l'acquirente ha quello di doverne sborsare il prezzo convenuto. *Periculum rei venditæ statim ad emptorem pertinet. Inst. de emp. et vend. §. 3. L. 1. et 4. C. de per. et com. rei vend.* Que' proprietarj che avrebbero sentito vantaggio dalla nave riscattata se fosse andata a buon porto, deggiono soffrirne il danno s'essa è perduta. » Il doivent donc payer le prix d'une acquisition, qui leur » étoit devenu propre, et dont ils auroient perçu les benefices, si » le navire racheté fût venu à bon port. » *Traité des assurances ch. 12. sect. 21. §. 12. n. 4.*

160. Concludiamo adunque essere senza contrasto tenuti i proprietarj del bastimento, ed i mercanti caricatori a redimere l'ostaggio sia col patrimonio di mare, sia con quello di terra. Ma se di questo non ne avessero, e fossero così ridotti insolventi colla perdita della loro nave, e merce, meno disperato per lui non sarebbe l'esito delle sue querele, se le dirigesse contro gli assicuratori, massime quando ignorarono il seguìto riscatto. Se infatti loro si fosse notificata la presa, avrebbero potuto, in misura del loro interesse, prendere parte nel trattato di redenzione; ed allora un nuovo contratto si sarebbe operato fra loro, e l'assicurato. E siccome non si possono essi giovare coll'abbandono quando sono aderenti al riscatto, ma deggiono sempre soddisfarlo, qualunque sia il ripiego da essi addottato, così essendovi la loro scienza, ed adesione anche tacita costretti verrebbero a pagarlo, e redimere l'ostaggio. Poichè dovevano essi prevedere questo accidente, come una conseguenza non isolata dalla loro marittima spedizione, e metterscne al coperto, sia vietandone il riscatto al capitano, sia inserendo nella primitiva assicuranza un patto che gli esentuasse da siffatto danno: ma fino che sono eglino rimasti al posto dei proprietarj, rispetto ai rischj marittimi, tutti questi qualunque sieno sono a loro carico; ed il naufragio della nave riscattata altera per niente l'obbligazione contratta verso il corsaro nemico, la quale se sarebbe stata pagata dal proprietario, che non avesse fatta l'assicuranza, esser dee soddisfatta

dall' assicuratore, che ricevette la prima in prezzo di tutti i rischj di mare cui si espose ponendosi in luogo, e stato del proprietario. Quegli non si può salvare, che o col patto, o colla pratica di non aver parte, che ai riscatti di cui ne ha intervento, o notizia, od anche colla esplicita, od implicita esclusione del caso del riscatto nel contratto di assicuranza.

161. Allora per difetto del consenso, e della scienza degli assicuratori quel nuovo contratto non sarebbe intervenuto, ed essi non rimarrebbero vincolati che dalla loro polizza, la quale non parlando del caso del riscatto, non vi si potrebbe ritenervelo compreso a loro danno. Perchè sieno astretti a riconoscere un titolo non espresso nella polizza è duopo che sia presunto dalla legge, o dal fatto della loro volontà: se manca la prova della loro adesione, essi sono sciolti di ogni risponsabilità, il riscatto non percuote che i proprietarj della nave, e del carico, e non espiano la perdita della nave stessa, che col pagamento delle somme da loro assicurate.

162. Nè queste somme possono per alcun verso essere legate a favor dell' ostaggio; giacchè sono esse estrinseche alle cose naufragate, e procedono dal contratto di assicuranza, il quale forma sul vascello un oggetto accidentale, e passaggero affatto disgiunto dall' intrinsicità del corpo, e delle merci, ed è perciò che alle vicende dell' uno, e delle altre esse non vanno soggette per ciò che riguarda le lettere di cambio, che il capitano può tirare nelle necessità della navigazione, sia per riparare la nave, sia per riscattarla.

163. In tale sventurata combinazione tutti gridano che questa vittima della comune disgrazia non dee più oltre rimanere abbandonata al tristo suo stato, ma nessuno ammette di avere obbligo a prestarsi a tale salvamento. Che ne sarà allora se al privato interesse il pubblico non sottentra, quello della difesa, e conservazione dei proprj cittadini? La pubblica fede, l'onor della nazione, e l'oggetto più sacro del patto sociale, quello di una mutua difesa, di un vicendevole ajuto, e soccorso intimano allo Stato, cui l'ostaggio appartiene, l'obbligo di redimerlo dalla schiavitù: se l'uno manca gli altri hanno a supplire: *sæpe premente Deo, fert Deus alter opem*. La dignità del governo, la maestà del principe vogliono, che si dia

una mano liberatrice a questo infelice figlio della patria. Sarebbe un' infamia il mancarvi, una perfidia contro l'universalità dei cittadini, ed una violazione dei diritti delle genti, e della guerra. Ben degna di un savio principe è il prender cura col governo estero, onde anche coi danari del pubblico erario sia liberato l'ostaggio:

Non Deus intersit, nisi dignus vindice modus
Intererit.

HORAT. *de arte poet.*

164. La giurisprudenza degli Inglesi è su questo punto molto savia, e ben ordinata, mentre *obbliga* assolutamente i proprietarj del vascello a soddisfare la tratta cambiale del capitano per l'importo del riscatto; salvo ai medesimi per il rimborso il regresso contro gli assicuratori tanto per la somma cui ascende il riscatto, quanto per quella che importa la perdita del vascello.

165. Questo sarebbe per avventura l'unico caso in cui gli assicuratori verrebbero astretti a pagare di più del cento per cento, contro delle ordinarie conseguenze dei loro impegni: ma non vi è per ciò da stupire, giacchè se i proprietarj, senza la fatta assicuranza, coll'abbandono della nave perita non rimarrebbero sciolti, e tuttavia sarebbero tenuti anche col patrimonio delle loro sostanze di terra, per identità di ragione anche gli assicuratori sottentrati a questo straordinario danno deggiono, se fortuna viene, per il riscatto di nave perduta, pagare anche al di là del 100. per 100.

166. E tanto più a questo rischio sono sottoposti gli assicuratori inglesi, in quanto che le loro polizze di assicuranza sogliono provvidamente avere la clausola efficace, che in caso di perdita, o sventura, sia facoltativo agli assicurati, o loro commessi di fare tutto quanto occorre per la difesa, conservazione, e ricupero del bastimento, e del carico, senza pregiudizio dell'assicuranza, obbligandosi ciascuno degli assicuratori a contribuire, per rata delle somme da loro rispettivamente assicurate alle spese fatte in tale congiuntura.

167. Nei casi adunque, in cui dalla polizza risulti apertamente che gli assicuratori non si vollero per qualunque futuro evento obbligare al di là delle somme assicurate, il regresso dei proprietarj verso di loro non può essere trascendente il cento per cento; ed il sopra più

rimane a solo aggravio dei medesimi proprietarj per le ragioni già sopra motivate. Deggiono infatti gli armatori, e caricatori della nave imputare a propria disgrazia, se col riscatto ritornando ad essi la proprietà della nave, e del carico sono rimasti sotto al giro dei nuovi pericoli, e se non hanno potuto, o voluto convenire coi loro assicuratori sopra il riscatto, o formare nuove sicurtà; giacchè le prime hanno avuto il loro fine col primo sinistro effettuato nella seguita presa.

168. Il viglietto di riscatto può eziandio seguire sotto la condizione, che il pagamento non debba aver luogo, che al salvo arrivo della nave redenta. Questo patto che non sarebbe nè ingiusto, nè esorbitante, ma sibbene conveniente, e conforme alle regole di equità, non si vede in fatto praticabile, nè facilmente sperabile dalla rapacità dei corsari, i quali nei loro contratti non seguono molto nè lo scrupolo, nè la discrezione, nè l'equità: l'interesse è il solo scopo, e movente delle loro mire, ed azioni, ed ogni equità è un nome voto di senso al cospetto del lucro ch' essi adorano come divinità di primo rango.

169. Gli antichi a dir vero molto non amavano di riscattare i prigionieri di guerra, e le cose prese dall' inimico, nè di porle a riscatto mediante oro, od argento. Pirro rifiutò ai Latini siffatta sorte di riscatto, loro rispondendo ch' era colà venuto a farvi la guerra, non già a seco loro mercantare, *non cauponantes bellum, sed belligerantes*. Simile risposta diede Alessandro a Parmenione, che proposto gli aveva un lucroso riscatto: *non mercatorem memini esse, sed regem*. Quin. Curt. *L. IV.* Un egual sentimento sublime, e degno di Goffredo è quello, ch' ei disse ad Altamoro generale ottomano, lorchè gli propose dell' oro e delle gemme per il suo riscatto:

» Il Ciel non demme
» Animo tal che di tesor s'invoglie.
» Ciò che ti vien dall' indiche maremme
» Abbiti pure, e ciò che Persia accoglie;
» Che della vita altrui prezzo non cerco:
» Guerreggio in Asia, e non vi cambio, o merco.

Tasso *Gerusal. C. XX. St.* 152.

170. Non pertanto, sebbene vi fossero dei Regoli, che nell' ardore di un civico eroismo rifiutassero di essere riscattati, obbligo non minore sarebbe dello Stato di redimere gli ostaggi, ed i prigionieri rimasti presso del nemico o per forza, o per capitolazione.

171. Non sarà discaro ai miei concittadini di leggere al termine di questo titolo una digressione, che io bramai per soddisfazione del mio cuore sulla grande causa da me sostenuta dinanzi il governo della repubblica italiana a favor di que' cittadini, che trattenuti vennero in ostaggio dalla Casa d' Austria, e tratti furono in dura cattività, nell' abbandonar ch' ella fece le itale contrade. Eccone l' originale testo dell' orazione, qual io la scrissi nel 26. ottobre 1802. (*)

(*) AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Che privati colpevoli cittadini non vogliano riparare i torti, e li danni da essi arrecati ai loro simili non è uno spettacolo nuovo ai Tribunali di Giustizia.

L' uomo ingiusto aspetta quasi sempre ad obbedire alla ragione, quando la forza delle leggi lo costringe col braccio de' giudici a sagrificare i proprj interessi ai suoi doveri.

Ma che una nazione intiera, che la patria rifiuti d' indennizzare i suoi cittadini, che furon lesi nel di lei seno, che furono sagrificati alla di lei salvezza; ch' ella mal conosca i bisogni, e li diritti di quelli che sono confidati alla di lei difesa; ch' ella resista ad impegni così onorevoli che assoluti, in una parola ch' ella non sappia farsi giustizia pria d' essere condannata, è senza dubbio il più raro avvenimento che fermar ed istupidir possa l' animo dei cittadini.

Perchè la Repubblica comincerà ora per la prima volta a non più rassomigliare a se stessa, e cesserà d' essere l' asilo degli infelici che hanno diritto ai di lei soccorsi?

Nell' indirizzarsi i ricorrenti al proprio Governo, cercando le ristorazioni che il diritto delle genti, e della cittadinanza loro accorda s' avvisano di rivolgersi ad un padre. S' altri fu sordo ai loro reclami, voi ne sarete intenerito: voi gli troverete giusti, e legittimi: e la religion dello Stato vi reggerà la mano al più sacro de' vostri decreti quello del loro ristoro.

Senza quindi ridestare alla vostra sensibile rimembranza la fatale catastrofe delle vicende sofferte dai Deportati alle Bocche di Cattaro, ed alle tombe di Sebenico, voi pur sapete che timori di polizia furente, gelosie di Stato monarchico, e pretese d' un nemico perdente trassero negli anni 1799, e 1800 infinite vittime della persecuzione nel carcere, di cui molti senza processo, tutti senza giudizio vennero deportati fra le balze della Stiria, e le rocce della Dalmazia. Voi pure sapete che fasciati di ferro servile passarono le contrade, le lacune, e i flutti d' Adria; che illustri magistrati della Repubblica; che genj d' arti, e di scienze; che vecchi rispettabili per senno, e dignità; che padri di poveri, e molti figli; che giovani sfolgoranti di talenti, e di virtù vennero alla ritirata anzi al rovescio dell' armata austriaca strappati dal loro arresto, dal lor ritiro, dalla loro famiglia, dai loro studj, dal loro commercio, e dalle loro fortune. Chiamavansi ostaggi, prigionieri di Stato, ed erano nei ferri.

172. L'imperatore austriaco non vorrà colla sua longanimità saperne malgrado a me che l'oratore fui dei miei concittadini, e che non meno dell'Europa tutta sono intimamente conscio di essere egli stato mal obbedito dai perfidi, e corrotti suoi magistrati, che disonoravano le aquile romane dell'augusto loro capo, in facendole precorrere alla tirannide, ed ai delitti; e che nell'ombra di una profanata religione vi facevano dappertutto passare lo spirito di vendetta, ed oppressione sotto le insegne della reale maestà.

Voi pure sapete ch'altri morirono esuli egregj in estraneo lido, e trassero nella tomba il personale sostegno delle vedove spose, degli orfani figli, e derelitti loro parenti.

Egli è troppo facile il rappresentarsi al pensiere gli affanni, e gli orrori, e le pene che accompagnarono nella loro deportazione questi cittadini oltraggiati, e percossi dalla piu rea fortuna. Ma in questa causa già abbastanza triste per se stessa, còrviene di allontanare quegli oggetti di orrore che si possono risparmiare. S'altri ha già delineato, e pinto il quadro generale di sì crudele avvenimento, questo schizzo bastar dee per innoltrarci nella dimostrazione del diritto, in cui sono questi Esseri infelici d'essere ristorati dalle onte, e dei danni da loro sofferti.

Questa domanda è sì semplice, sì toccante, risulta sì necessaria dai fatti che la precedono, essa è sì evidentemente dettata dall'umanità, approvata dalla ragione, consacrata dalle leggi, che basta esporla perchè ne appaja la di lei prova.

La prima di tutte le leggi è che li torti, e li patiti danni deono essere riparati. Ogni Essere sente in se scolpita questa legge dalla mano della natura, ed il bene sociale non fa che confermarla. Ma giacchè pur troppo tali Esseri sfigurarono in gran parte anco le leggi della lor gran madre, adoperiamo gli uomini per convincere gli stessi uomini. Tutte le opinioni dei dottori, le sentenze dei giudici, di cui vanno pieni i codici della giurisprudenza, non sono che derivazioni di questo principio fondamentale. Si dee rendere all'uomo ciò che a lui si è fatto perdere.

Lorchè dunque un cittadino ingiustamente leso domanda di essere indennizzato delle sue perdite, invoca un assioma scritto nel puro fondo dell'equità primitiva da cui sortono tutte le leggi; nè vi abbisogna per dimostrarlo di sfogliarne gli archivj per rinvenirne la testimonianza. Egli dee provare solo che i torti e li danni di cui si conduole sono reali, e sono ingiusti.

Ma il prospetto di quelli sofferti dai Deportati è troppo presente allo spirito, perchè io lo descriva ancora. Ogn'un conosce l'ingiustizia, e l'enormità delle loro perdite: deono essi adunque avere dei risarcimenti, e dei ristori proporzionati alle loro disgrazie. Vediamo ora chi sia in debito di accordarli.

I Deportati ritornando in patria consci per anco, e memori degli iniqui autori delle loro sciagure, usar potevano contro di costoro dell'azione di legge aquilia traendoli in giudizio, affinchè ivi o calunniatori espiassero il loro delitto con una debita riparazione di danni, ed interessi, od oppressori rifacessero l'ingiuria, e li danni derivati agli offesi dalla loro oppressione. *Tertio capite L. A. de omni cætero damno injuria dato agitur, ut teneatur le-*

173. I trattati di Campo-Formio sulla ricognizione della repubblica *cisalpina* fra le potenze d'Europa nel 1797., quelli della resa di Mantova, occupata dalle armate repubblicane nel 1799., e della memoranda giornata di Marengo nel 1800. ben ci additano che le giuste, e generose viste dei principi tendevano ad accordare ai cittadini, e sudditi delle due potenze un gratuito riscatto, rispetto a quelli che per sola opinione politica erano stati dal ministero austriaco presi, ed imprigionati.

---

dens quanti res fuerit plurimi §. 13. *Instit. h. t. L.* 27. §. 5. *ff. h. t. æstimatione facienda secundum communem hominum opinionem* VOET *ad L. A.* n. 6. = *Et si plures simul damnum dederint adversus singulos hæc æstimationis et ejus quod interest persecutio in solidum concessa est, sic ut unius præstatione cæteri non liberentur, cum sui quisque non alieni delicti pœnam solvat* = *dicto loco n.* 6. *Competunt vero hæc actiones directæ, et utiles adversus eos qui damnum dederunt: etiam maritum aut uxorem eum non infament L. prim. ff. h. t., et illos qui eum prohibere potuissent ac debuissent damni illationem, illud inferri passi sunt L.* 44. l. 1., e 45. *ff. h. t. quive opem tulerunt facientibus, aut fieri jusserunt L.* 37. *ff. h. t. vel se se damnum dedisse confessi sunt L.* 23. §. *ult. L.* 24. 25. *ff. eod.*

Queste leggi ci obbligano ancora per un istante a richiamare al pensiero le tragiche scene di cui le nostre contrade, e le nostre piazze ne furono il rivoltante teatro, e nelle quali il delitto scorrea per dir così la nostra patria su d'un carro fatalmente trionfale. Quanti mesti giovani inseguiti, e percossi a colpo di bastone venivano consegnati alle carceri dai loro nemici? Quanti rispettabili vecchj oltraggiati, ed in ludibrio consegnati ai satelliti del dispotismo? Quanti strappati dalle loro case in cui cercavano secreto asilo, o rovesciati dal cocchio con cui cercavano mettersi in salvo, e fra li geniti d'una dolente famiglia abbandonati alla crudeltà delle barbare soldatesche, che dalle illiriche balze erano scese a desolar le patrie contrade? Più non si risparmiava nè alle fortune, nè all'onore, nè al sesso, nè all'età, l'eccesso dell'oltraggio. Le case spogliate d'ogni corredo: i campi devastati d'ogni frutto, e d'ogni messe: gli uomini strascinati dal capestro e feriti dalle aste dell'inumano Russo: le oneste matrone, e le vergini zitelle date in preda del brutale Giannizzero furono gli spaventevoli monumenti di colpa dei nostri concittadini, che pur anco in questi giorni segnar si potrebbero a dito, ed accusare nel tempio di Temi come gli istigatori, i complici, gli autori di tanti eccessi, e delle tante sventure, che la causa, e l'occasione furono della patita deportazione.

Tratti per tal modo nelle prigioni i Deportati chi nel 1799., chi nel 1800., essi non rividero i loro penati che nel 1801. in già matura estate.

Quali danni abbiano sofferto durante il carcere, e la traduzione, e la loro deportazione egli è ben facile di ravvisare: le terre incolte, e gli abbandonati negozj dai teneri figli, e dalle afflitte spose: la vendita degli effetti di prima necessità: i debiti contratti per l'alimento dei figli, e dei poveri genitori, che il sostegno traevano dall'industria, e dal travaglio del deportato parente, sono i segnali dei sofferti guai = *Uxori, et liberis actio datur in id quod religioni judicantis æqui videbitur habita ratione victus, quem occisus* (*hic depor-*

174. Il loro ostaggio cessava col cessare della guerra; ed il riscatto dei nostri simili non poteva essere nè venale, nè arbitrario in chi lo prese, nè più lungo della stagione, che produsse la politica cagion di quello. Ogni venalità in questo riscatto sarebbe stata dalla ragione proscritta; giacchè qui gli uomini non erano prigioni per sicurezza della merce predata di cui se ne dovesse pagare il convenuto prezzo. L'uomo, e non la cosa era qui presa, e tolta allo Stato, ed alle famiglie. L'arbitrio sarebbe stato egualmente barbaro, ed ingiusto: poichè nessuno può disporre della vita, e libertà de' suoi simili, ed ancor meno un principe, un magistrato di quella de' cittadini di estero dominio, quando nel paese rimasto a lui soggetto di nessun fallo essi sono colpevoli in faccia alle di lui leggi.

---

situs) *uxori liberisque suis, aut aliis propinquis ex operis potuisset, ac solitus esset subministrare*. Il citato autore al *n.* 11.

La deportazione altro non essendo, che una civile morte, che negli effetti comune ha sorte colla naturale, e peggior l'ha forse sulle alme grandi, e sensibili, dee considerarsi sotto lo stesso rapporto, che si riferrebbe una perdita naturale del capo di famiglia, o di chi la sostiene.

Ogni danno vuol essere quindi riparato, e dee con esso rifondersi ogni lucro che si è perduto per la patita sventura = *Atque præter æstimationem hanc adhuc præstatur id, quod interest, ratione lucri cessantis, aut damni emergentis L.* 33. §. 10. Voet *ad L. Aq. dummodo certum sit*. Richieri T. XII. §. 1380.

Certi pertanto essendo i sofferti danni, e li perduti vantaggi, e certi gli autori di questi patimenti, più non restava ai Deportati, che d'invocare il ministero del giudice per esserne riparati.

Non anco era sciolto il nembo della passata guerra, non anco i trionfi di Marengo aveano infrante le catene d'Italia, non anco era balenato un raggio di speme al cuor dei Deportati nelle ultime rocce della Dalmazia, e nei deserti burroni della Pannonia, che quelle vittime del destino si erano disposte a tranquillamente disprezzarlo, a portar per sempre con civica fermezza il peso delle loro catene, a chiudere il loro petto ai sensi di legale vendetta, e di personale persecuzione ove fosser tornati in patria, e ad offrire alla di lei gloria, alla di lei salvezza il tremendo olocausto delle infortunate loro vicende. Nudriano essi i generosi sentimenti d'un popolo libero, in cui l'eroismo, e la magnanimità son fra i cittadini domestiche virtù, e questi sensi loro consigliavano perdono.

Sepolte già si erano in un' eterna notte d'obbrobrio, ed abbominazione quegli infausti dì e quelle tetre notti, in cui le più vili passioni erano le podestà governative di questa maldestinata provincia. Più non respiravano che pace, e desio di stringere liberi in patria il parente, e l'amico, e volgere sereno il ciglio sui loro oppressori.

Il lieto giorno arriva che il voto loro è sciolto: Il popolo applaude al ritorno, e ne deplora i lor martori. Il Governo gli accoglie, e loro promette ajuto, e ristoro.

175. Il riscatto di simili ostaggi non dee avere altro prezzo che l'intima soddisfazione di avere secondati i sensi di giustizia, ed

---

Dato alla patria il primo tributo vanno solleciti cercando le loro famiglie per ritrovarvi in seno pace, e conforto. Ma quale nuovo oggetto di terrore si presenta allo sguardo? E qual nuovo genere di miserie riprende a funestarli? Seminudi i figli, e languenti di fame, non hanno che uno scarso sussidio della civica pietà: spogliate le stanze d' ogni suppellettile, vi mancano vesti di che coprirsi, e letto su cui coricarsi: si volgono alle podestà per ottenere ajta, e loro vien tolto ben anco il parco sussidio che gli davano dappria: rifugiansi alle leggi per essere indennizzati dagli autori dei loro danni, e delle loro miserie, e nuove leggi si oppongono all'esercizio di tale facoltà: offrono al Governo i loro talenti, e le loro vite per procacciarsi un' onorevole sussistenza, e non s'impiegano nel pubblico servizio: gridano *pane*, e smunti, e lividi sono costretti a cercarlo mendicando da quei pochi amici, che pur gli restarono nel recente loro stato di umiliazione, e di avvilimento.

Novelli Temistocli ameremmo sempre la nostra patria sebben ci fosse ingiusta, e la difenderemmo ingrata: ma come resistere al torrente dei bisogni di prima necessità? come soffrire tranquilli l'insultante spettacolo delle pingui cariche nei nostri oppressori senza poterli chiamare all'ara della giustizia? come senza lamento morir d' inopia in grembo alla patria che cotanto festeggiò sensibile il nostro ritorno?

Se principj di sublime morale, se oggetti di rispettabile politica dettarono al Governo l' eroica determinazione di vietare ogni reazione, che rinnovar potesse le passate inciviche contese, egli dovea limitarla alle sole personali persecuzioni, lasciar dovea intatta la reale postulazione d' un legittimo risarcimento, che il diritto ci accorda di promovere ben anco contro gli eredi de' nostri offensori. *Cæterum ex quo nostris, et aliorum moribus obtinuit, non pœnalem amplius, sed rei persecutoriam esse, hanc legis aquiliæ actionem, exemplo cæterarum ex delictis descendentium ac læsis accomodatarum, sic ut solam damni vere illati, et ejus quod interest æstimationem actor consequatur, consequens fuit hæredes quoque ad integri damni reparationem hodie obligatos esse, licet neque lis cum defuncto contestata fuerit, nec quidquam ex dolo, culpave defuncti ad eos pervenerit, nec bona defuncti solvendo sint.* VOET *ad L. A. n.* 12. Questa specie di azione è pur quella, che dal giureconsulto Ulpiano viene chiamata *azione in fatto*, per cui l' ingiuriato, e l'offeso ha un titolo incontrovertibile ad essere risarcito dall'autore de' suoi mali, *actio ex facto est quotiens ex eo teneri quis incipit quod ipse admisit: veluti injuriam commisit, vel damnum dedit. L.* 25. §. 1. *ff. de act., et obl.*

Trattandosi di un diritto già dalle parti acquistato, che nemmeno il principe avrebbe potuto con una sua legge levare, *quia jus quæsitum non potest tolli de principis potestate, quia juri gentium potestas inferior est.* DONDE. *cons.* 45. *n.* 1. è fuor d' ogni dubbio, che meno dovea ciò essere riserbato ad un Governo repubblicano, in cui la sovranità risiedendo nell' universalità de' cittadini, i loro diritti non possono essere impunemente lesi, o limitati. La facoltà di chiedere una congrua estimazione è una legittima proprietà del cittadino così, come qualunque altro bene acquistato in società, e da nessuno di quello può il cittadino essere spogliato per politici riflessi » C'est un paralogisme de dire que le bien particulier doit » céder au bien public. Cela n'a lieu que dans le cas où il s'agit de l'empire de la cité, » c'est a dire de la liberté des citoyens; cela n'a pas lieu où il est question de la proprieté » des Liens, parceque le bien public est toujours que chacun conserve inviolablement la pro-

umanità verso coloro ch' ebbero la sciagura d' essere presi, e rimanere ostaggi per servire alla nostra sicurezza, e di avere fatto ces-

» prieté qui lui donnent les loix civiles. *Esprit des loix liv.* 26. *chap. XV.* » E quando sembri ai primi maestrati della repubblica, che il bene della comune salute esiga questo sagrificio, ella dee riparare ai singoli le dannose conseguenze che derivar debbono da questa circoscrizione delle legittime loro facoltà.

Nè ripararvi puote senza estendere la remunerante destra nei tesori della nazione. A qual uso migliore in fatti mai possono essere riservate le casse del pubblico tesoro, che ad ogni tratto con nuove imposte si empiono colle contribuzioni dei singoli cittadini? » S'ils » portent au trésor de leurs villes leurs tributs, leurs octrois, n'ont ils les citoyens rien à » exiger d'elles? N'est il pas d'elle à eux une convention reciproque que, s'ils lui doivent et » service, et respect, elle leur doit rendre protection et défense? . . . . . assuré le citoyen » que sans cesse sa patrie veut, et doit le garantir at le venger, il se depouille de sa pro- » pre volonté, sans se permettre ni vengeance ni précaution. S'il lui consacre ses travaux, » elle se charge de le garder, et c'est la loi qui fixe seule l'equilibre de ces mutuels de- » voirs. . . . . C'est donc à vous qui nous enlevez nos appuys, nos fortunes, nos esperan- » ces, à nous ouvrir ces trésors que vous enflez de nos tributs communs pour la santé » générale » Così scrivea presago a favor dei Deportati il celebre Loiseau de Moleon in faccia al trono, e contro la città di Lione T. I. p. 334., e 535. E qual più nobil uso io ripeto, la patria può fare delle sue entrate patrimoniali, che d' impiegarle nel religioso adempimento di questo contratto di sociale diritto? Come meglio dedicarle, che all' onorevole scioglimento di questa politica obbligazione, che l'essenza costituisce della società, e ch' è la conservazione di tutti i suoi membri. Sarebbe un indebolire lo splendore di tanto illustre autore, se a lui scrivente sotto al gallico regno nella metà del passato secolo non fossimo ora grati di avere nella causa di Muguet difesa quella dei Deportati patrioti, che per impetrare una modica riparazione agli infiniti loro mali sono costretti ad invocare, e trattar quasi in contestazione in una repubblica i principj d'una civile, e comune giurisprudenza che fu tanto rispettata nel governo dei re.

» Le préjudice, qu'un défaut de police (continua con eguale gravità il lodato autore) a fait » aux citoyens, est donc à la charge des fonds publics. C'est la dette de la patrie. La patrie » est imparfaite (et quoi de parfait chez les hommes!) la patrie est imparfaite dans son admi- » nistration, puisqu'elle ne peut aller au devant de tous le maux qui s'y melent: mais elle » seroit injuste si elle réfusoit d'appliquer les rémedes dûs à des maux qui derivent de sa » constitution. «

Le nostre podestà governative furono tanto convinte di queste verità, e di questi sublimi principj, che prima della legge 18. fiorile anno. 9. in cui indistintamente si concesse un' intiera ed assoluta amnistia ai titoli provenienti da politica opinione, aveano già coll' organo del comitato di polizia mediante due decreti circolari del 3. messidoro, e 8. termidoro anno 8. proclamato di voler provvedere a que' cittadini, che riclamavano contro l'arresto sofferto per titolo d' opinione durante l' invasione degli Austriaci, e s' invitarono i giudici a far ragione alla giusta domanda di costringere gli accusatori alla reintegrazione dei danni, dacchè gli offesi rinunciavano da buoni repubblicani all' azione criminale.

sare il lutto in quelle lagrimose innocenti famiglie, che per una fatale combinazione dei tempi ebbero a gemere nell' infortunio prive

---

Per una conseguenza dello stesso principio derivante dall' obbligo che ha la nazione d' indennizzare per quanto è possibile le perdite di que' cittadini, che sagrificarono se stessi alla pubblica causa, il corpo legislativo col suo atto 23. piovoso anno IX. assegnò una congrua *indennizzazione per quelli ex-rappresentanti che durante l'invasione nemica si recarono, e trattennero in Francia, o ne' paesi occupati dalle armate francesi, od anche patirono il personale arresto*. Questo compenso era giusto: ma non lo è meno quello dei Deportati, che la sorte pria non ebbero di essere rappresentanti del popolo cui appartengono. Ed a schietto favellare lo zelo con cui i nostri oratori discussero tale atto 23. piovoso dalla tribuna legislativa sarebbe addivenuto più generoso, se esposto per avventura non si fosse alla censura del romano console. *Qui pro domo sua potius quam pro Quiritibus disputavit.*

I Deportati aspettar si doveano un eguale trattamento sì perchè eguale fu la causa per cui soffrirono, sì perchè egualmente, e a dir vero più grandi furono i danni da loro patiti.

Nè obbiettar si potrebbe che gli esuli ed arrestati legislatori avendo incerto qual modo la nazionale rappresentanza, avessero con la nazione un più stretto vincolo per indennizzarli delle loro perdite. Imperocchè i Deportati voglionsi pure considerare sotto un differente aspetto, vale a dire di singoli privati come vittime della oppressione de' loro propri cittadini, contro cui non potendo per pubblica sponsione agire, esser denno dalla patria riparati, e di cittadini riuniti in un corpo morale dall' inimico levati, come un pegno, un ostaggio che la assicurasse di una reazione contro dei fautori d'un contrario regime. Compreso l' austriaco governo dell' impeto con cui un giusto risentimento cader poteva sui di lui partitanti rimasti nel suolo cisalpino fece levare all' atto della sua fuga tanti ostaggi, per far cadere all' occorrenza il ferro dalle mani del littore. Si sarebbe detto in caso d' una pubblica vendetta = *Rendimi il padre*, o *qui t' uccido il figlio* =

Scorrendo infatti le antiche storie di tutti i popoli bellicosi ad ogni tratto si trovano ostaggi rapiti a forza dall' oste fuggitivo, e sconfitto per salvare dappoi qualche illustre personaggio, o qualche città caduta nelle mani del vincitore. Le giovini Clelia, e Valeria in poter del re Porsena: Toante in mano di Learco, e di Giasone al ferro esposta Eurinome: i fratelli Fileni nelle forze di Giugurta: Demostene nella cattività d' Alessandro: gli Sperzj, e i Buli in quelli di Serse, sono altrettanti monumenti di celebri vergini, e matrone, di oratori, e guerrieri chiesti o levati a forza dal nemico belligerante. Nè scorreva in altra guisa l' imperatore Barba-rossa queste sempre misere provincie per soggiogarle, quando levava da ogni città que' bravi magistrati che al servaggio si opponevano. Quante volte i consoli di Milano viddero sotto le mura assediate di questa città legati alle torri ruotate i lor concittadini, perchè le civiche truppe o fossero di lor carnefici, o sagrificassero la patria al barbaro Federico. *Verri stor. di Milano C. VII. T. I.*

A questa classe pure appartengono i ricorrenti, che tratti nelle carceri senza titolo, deportati senza processo, incatenati senza delitto, puniti senz' essere ascoltati vennero dalla loro patria la maggior parte staccati, quando l' austriaco esercito fugato, e vinto a nulla più aspirava che a ricoverarsi sulle sue frontiere, colpito egli stesso dallo spavento che avea poc' anzi sparso su queste contrade. Fu al solo valor del Primo Console ch' essi deggiono la libertà.

Alle grotte di Sebenico, alle caverne di Cattaro, agli antri d' Ungheria, e della Schiavonia

del loro capo, e sostegno. Amano i principi di essere chiamati i padri della patria; ma perchè sieno degni di sì bel nome, deggiono

---

non furono i patrioti deportati, che dopo il ritorno dalle puniche alpi dell'Eroe Italico. E se la memoranda convenzione di Marengo 27 pratile anno 8. fra i due Comandanti in capo le armate combattenti all'articolo 13. decise, che nessun individuo essere potesse maltrattato in causa di servigi resi all'armata austriaca nè per opinioni politiche; ed in concambio il generale in capo dell'armata austriaca fatto avrebbe porre in subita libertà gli individui ch'erano stati arrestati nella R. C. per opinioni patriote, e che si trovavano nelle fortezze sotto il di lui comando, egli è indubitato che per un patto reciproco bilatterale correspettivo, essendo amnistiate le relative opinioni, i Deportati altro carattere aver più non potevano, che quello di nazionali ostaggi destinati ai fini politici d'un nemico gabinetto, che forse cessato non avea di calcolare su i confini del combattuto territorio, e sul prezzo della loro redenzione. *Tertio loco obsides deducuntur ex civitate ne illam hostis aggressurus lædat aut evertat. Barbeirac. cement. in Puffen. lib.* 3. *c.* 24. *v.* 13. « Quelque fois après qu'on a enlevé quelq'un aux ennemis on leur fait savoir qu'on le leur rendra dès qu'ils auront fait certaine chose, qu'on exige d'eux comme par exemple, dès qu'ils auront livré un tel lieu, ou autrement. VICAT *droit des gens t. CXCI. Chap.* 17.

A sempre più convincersi che i cittadini deportati dall'imperiale regime vestirono il carattere, e godettero il trattamento di veri ostaggi, conviene di riflettere che nell'ordine sovrano dato nel 12. febbrajo 1801. al consiglio aulico di Vienna, parlando del loro rilascio il monarca si esprime comandando, *che tutti i prigionieri di Stato levati in Italia debbano essere posti su d'un piede libero . . . . . Ed il generale Bellegarde li farà consegnare ai posti avanzati dell'inimico.*

Per il più facile acquartieramento nelle rispettive sezioni, e per la più comoda requisizione de'necessarj carriaggi tanto per li prigionieri di Stato, che per i loro bagagli saranno essi spediti in due divisioni. Non sono dunque dei colpevoli inquisiti questi illustri esuli, ma prigionieri di Stato, vogliamo dire ostaggi rapiti dalla loro patria: non sono dunque schiavi del delitto, ma *levati in Italia* dalla forza politico-militare: non si dimettono dal luogo di pena, ma *sono posti su d'un piede libero*: non si conducono disonorati al confine del bando, ma *si consegnano ai posti avanzati dell'inimico*, ed un commissario di guerra francese ha la consolante missione del loro accoglimento: finalmente non si traducono alle mannaje sui carri dell'infamia; ma con treno di militari *carriaggi per essi, e per i loro bagagli vengono scortati al quartier generale del comandante in capo le armate imperiali.*

Nè dee ommettersi che nel loro ritorno si frappose ritardo alla consegna dei prigionieri di guerra fino che seguita non fosse quella dei prigionieri di Stato, che ostaggi essendo della nazione, da cui furono levati per diritto delle genti, doveano essere i primieri alla loro libertà restituiti.

Reduci al patrio suolo ottengono da tutte le autorità nazionali attestati di giubilo, e riconoscenza; ed il Governo in loro con solenne apparato ravvisa, e conosce la coraggiosa mano della fedeltà, che seppe nell'ostaggio resistere al ferro, ed al fuoco della oppressione, e della schiavitù.

Hanno dunque i deportati eziandio nella qualità di civili ostaggi acquistato un nuovo titolo ad essere dalla nazione riparati delle loro perdite, delle loro spese, e delle lor traversie.

almeno col pensiero, e col cuore scendere dal trono, e visitare i privati abituri degli infelici loro sudditi per essere spettatori delle

---

Qui tutti i giuspubblicisti, e li filosofi si danno la mano coi giureconsulti a pronunciare sovra della nazione il più sagro dei doveri quello di ricompensare gli ostaggi. Grozio è per dir così l'antesignano di questa comune sentenza. *Obsides diximus dari aut sua voluntate, aut ejus qui imperium habet. Nam in summo civili imperio comprehenditur et jus in actiones subditorum, ut in bona. Sed civitas aut ejus rector tenebitur illud incommodum ei qui patitur, aut proximis repensare.* DE JURE BELLI ET PACIS *l.* 3. c. 20. *n.* 52. Coccejo, Puffendorf, Wolfio, Einecio altro non fecero che ripetere coll'eco ne' loro trattati le decidenti parole di sì autorevole pubblicista. *Princeps obsides habere, et dare potest etiam invitos . . . . sed ipsis vel hæredibus eorum damna pensare tenetur, utpote quæ ex communi causa sentiunt . . . Quia hactenus causa communis est, et pro omnium salute impensum est (opibus, et operis) ab omnibus sustineri debet.* COCCEI AD HUG. GROT. CIT. LOCO. *Quod si longo tempore obsides sint retinendi, æquissimum erit novis substitutis cæteros liberare. Uti et hoc operam dare civitas, ut quod oneris extraordinarii præ cæteris obsides suscipiunt, id ipsis quantum ejus fieri potest, aliunde pensetur.* PUFFEND. *de jure nat. et gent. l.* 8. c. 2. §. *VI. Et quia obsides ire onus est, quod boni publici causa fertur consequenter ad quod civis quivis obligatur, non soltem is qui obses datur, civitas aut ejus rector incommodum obsidi quod patitur, aut cognatis suis repensare tenetur.* WOLF. DE JURE NAT. ET GEN. *p. IV.* c. *V.* §. 1152. . . . . *sed cum (obsides esse) ex dominio eminente fluat, sequitur ut resp. damnum huic obsidi datum repensare teneatur.* HEN. IN GROT. CITATO LOCO §. 62. *in fine.*

Questa massima scritta per mano della ragione nel codice di tutte le nazioni, di tutti i popoli non abbisogna di maggiore autorità per essere illustrata. Scolpiti in eterno bronzo i sublimi precetti, di cui Dio ne pose il germe nelle nostre anime, bisogno non avremmo di nuove dimostrazioni. Ma poichè spesso simili ad un gregge gli uomini non sanno marciare, che sulle orme di chi li precedette, e poichè queste orme appajono nelle opere de' famigerati scrittori d'ogni età che manifestarono conforme la loro opinione, conviene pure riferirli ad ornamento almeno della dimostrata verità.

Il dottissimo Vattel nel suo diritto delle genti desunto dalla legge di natura così si pronuncia sul fatto degli ostaggi deportati in ostile territorio » On ne doit rien negliger pour » délivrer ces ôtages infortunés, et l'état ne peut réfuser de les de dedommager de leur souf- » frances, de les récompenser, soit en leur personne, soit en celle de leur proches. *Liv.* 2. » *Chap. XVI.* §. 259. *in fine.* Je dis donc, siegue il citato Vicat, qu'à l'egard de ce droit » qui continue d'appartenir au citoyen, s'il arrive que le souverain l'enfreigne et cause ainsi » des dommages à quelq'un des citoyens ses sujets . . . . il est obligé de les réparer autant » que le ferait un particulier, et s'il réfuse sous ce prétexte qu'étant le souverain il ne peut » rien devoir à personne dans le sens de droit exterieur, il sera un violateur du droit d'autrui » et de l'une des regles fundamentales du droit publie universel.

Se nella toga, o nelle armi essere possono i reduci utili a se stessi, ed alla patria, il Governo dee ad essi affidare quella carica, o quell'impiego che conforme appare ai loro studj, alla loro abilità. Se avaro, e crudo il destino loro negò o tolse facoltà morali, o fisiche, il Governo dee stipendiare la misera loro famiglia riparando le perdute fortune. Se il padre, il figlio, il fratello ce lette al fato fra le pene della deportazione e dell'ostaggio,

loro calamità, ed oppressioni, e diffondere così con provvidi regolamenti, ed esempj a comune sollievo i tratti benefici, e giusti di

il Governo dee ricompensare il parente, la vedova, la prole della sussistenza che perdettero nella lugubre privazione del loro congiunto. Ciò è ispirato dalla natura, dettato dalla ragione, voluto dalla giurisprudenza, confermato dalle genti, e consagrato dalla consuetudine.

Questa riparazione è pur quella compendiosamente riportata dall' Almici nel suo *Puffendorff. illustrato* al citato luogo » E' conveniente anche (allo Stato) di risarcirli al possibile » de' danni, che possono aver risentiti (gli ostaggi) negli interessi suoi per la loro lontanza, e delle spese eccedenti, che avessero dovuto fare in quel paese straniero. *T.* 4. » *p.* 36. *ediz. ven.*

Questi interessi sono pure quelli contemplati nella già commentata reintegrazione, che discende dalla sovrariferita legge aquilia, e dessi sono appunto i medesimi che testè si sono come un debito del nazionale tesoro emunerati.

La ragione pubblica, la volontà generale, il gran principio d' un ordine sociale, e per tutto dire in una sol parola, la legge naturale e scritta impone, e comanda questa riparazione.

Quest' è senza dubbio il più sacro dei doveri ch' io possa rammentare ad un Governo giusto, e benevolo: il di lui adempimento forma ad un tempo per esso la più solida gloria, ed il più sicuro interesse » Que seroit ce en effet (prosiegue francamente il citato » Mauleon) qu'une cité, qui sans harmonie, sans justice, réfuseroit tyranniquement à ses » membres une dette de la nature de celles dont ils rougiroient de ne pas se faire raison » entr'eux .... Si elle (la patrie) les (citoyens) repousse du centre fait pour les rassembler tous, quelle influence veut elle avoir sur le esprits? Quel empire obtiendra-t-elle sur » les cœurs? Tout s'ébranle, tout se détache, et l'amour de la patrie n'est plus qu'un vain » nom qu'un fantôme. *T. I. p.* 335. »

Tali concetti erano giusti, erano necessarj in faccia d' un trono, da cui l' uomo scendere non sa per portare il suo sguardo sui mali dei miseri, che le carceri, e le capanne sono costretti ad abitare. La sensibilità d' un governo repubblicano sente da se stesso la forza degli invocati principj, ed oserei ne' miei magistrati entro vedere i movimenti ond' è di già commossa, ed agitata la loro grand' alma. Essi sanno che la sola cecità dei popoli mal conscj della vera grandezza loro fa credere, che il fasto nazionale marciar possi davanti alla giustizia. Se la pubblica magnificenza fa aprire il tesoro della nazione per innalzare agli ornati dei mucchi di pietra, e degli emblemi di pompa, esso non deesi certo chiudere lorchè si tratta di adempire il più assoluto, il più importante dei sociali doveri.

La saviezza dei nostri maestrati sa pure comprendere, che un siffatto dovere costituisce quel fedele commercio di sociali vincoli, quel felice concorso di benefici a vicenda prestati, e resi dai cittadini alla patria, e da questa ai membri che la compongono, e che di lei fanno la forza, il sostegno e la conservazione. Chi mai diede ad Atene, a Roma tanti eroi, tante glorie che si ripetono ancora per venerazione di quegli avventurati secoli, se non questo social dovere? Il cittadino allora non possedeva che per la patria: se fra la povertà avea i natali, non pensava che ad istruirsi, a segnalarsi con eroiche gesta: la patria pensava alla di lui sussistenza, ed a quella de' suoi figliuoli. Madre veramente degna di tutto l' amore de' tuoi figli, tu conoscevi il prezzo degli uomini, e de' loro travagli. La morte del virtuoso potea solo coprirti di gramaglie: ma deplorando la perdita, tu la tristezza non lasciavi sulla bisognosa prole del defunto.

una paterna sovranità. Cerchino allora i principi e tributi, ed uomini allo Stato, e tutti i capi di famiglia gli offriranno i frutti delle

---

Io ripeterò rispettoso al mio Governo le istruttive parole d'un moderno politico *Lanthénds* nel suo piano di pubblica beneficenza » Plus on veut faire fluir une république naissante : » plus aussi le gouvernement doit s'intéresser aux citoyens qui la composent; et si les ma- » lheureux a droit à la sensibilité de tous les hommes lorsque ses réclamations sont justes, » sa patrie doit de sécours, et non pas une sterile pitié, qui ne diminue ou rien les maux » dont il est assailli ».

Dopo tante prove del mio assunto, che più mi resta a bramare, che il palpito riconoscente di tanti infelici, che uno sfogo permisero alla tenerezza del mio cuore, e la consolante approvazione de' miei maestrati, che angustiar non sanno le veridiche espressioni d'un filantropo oratore. L'immortale CAPO delle due Nazioni scioglierà il loro voto, e saranno contenti.

Fruttifere occupazioni nel pubblico servizio a chi ne ha li mezzi, e la dignità di sostenerlo; congrue pensioni a chi non ebbe, od ha perdute le necessarie facoltà; ecco la meta de' miseri Deportati, e delle giuste loro istanze, ecco il comun voto de' nostri concittadini, e ch'io pieno di fiducia innalzo al miglior de' maestrati, quello d'un bene ordinato governo.

In questi sensi, ho io creduto di addottrinare il mio consulto con massime ricevute, e conte pei celebri pubblicisti, e memorandi esempj che il palladio formano dei civici Deportati. Io provai che non colpa di suddittanza li trasse nei ferri, e nell'esiglio: poichè non è ribelle chi solo, ed inerme fugge, o si nasconde per evitar le furie della oppressione.

Il Gallico EROE vinse, conquistò, ed un Governo stabilì, che nuove leggi dalla tribuna al popolo prescrisse, e il cittadin seguille. Eranvi d'intorno duchi, sovrani, e re, ed i loro ministri strinsero, se non d'interna fè, di aperta alleanza i nodi. Lo Stato avea coll'Austria a comporre i sociali rapporti, e noi pur ebbimo a Rastad un illustre Deputato. Questi erano pegni di fede, ed amistà; e se poi furon larve, il delitto non pende dal furor di Marte.

Furono ostaggi, ed ogni causa delle lor pene il prova: ma gli ostaggi che pegni, e stromenti sono della pubblica tranquillità non si traggono nell'inedia alle carceri, alle catene, agli obbrobrj, alle caverne di morte.

Gli ostaggi tornano sicuri, e fieri del lor coraggio in patria, che salva lor offre soccorsi, e dignità: ma padri, e figlj orfani sono qui costretti lottare colla necessità, e colla disperazione per reggere in vita, ed altri cedettero al fato, e son periti.

Il secolo di ferro passò, ma negli ostaggi restano le cagioni di lutto: ed i lor casi in questo Elenco scritti destano pietà. Solo il Governo segnar puote con genereso decreto il sacro alla virtù memorabile dì del loro ristoro, e della civica beneficenza.

L'Avocat Loüis Piantanida orateur deputé à réclamer le sécours du Gouvernement en faveur des Déportés, au Citoyen MURAT *Général en chef de l'armée d'Italie.*

CITOYEN GÉNÉRAL.

L'honorable commission de présenter au V. P. les réclamations des citoyens deportés, qui ont d'abord occupé les soins du PREMIER CONSUL sur le champ de gloire à Marenge où il a brisé leurs fers, me donne l'honneur d'être l'organe auprès de vous, Cit. Général, des sentiments de confiance qui les anime à tout esperer de votre puissante intercession.

loro terre, dei loro travagli, e novelli Abrami loro presenteranno i proprj figli di obbedienza in segno, e di divozione.

Convaincu des rapports respectables, qui vous allient au Chef illustre de la R. I., ils vous prient de vouloir associer votre sensibilité à celle du gouvernement, qui doit une juste réparation de ces malheurs réels, qui ne rendent que trop triste la vüe de leur sort infortuné.

La foiblesse de l'orateur sera ainsi renforcée par la vaillance du plus grand des Intercesseurs.

Je suis avec le plus profond respect

Milan 6. fevrier an 1803.

Loüis Piantanida.

TITOLO V.

Delle Rappresaglie.

1. Questo nome di *rappresaglia*, che al dire di *Calvino*, *lexicon jurid.* è brutto, e barbaro, trovasi per altro usato da più antichi giureconsulti, e di esso veggonsi le tracce tanto negli scritti de' romani leggisti, quanto nelle costituzioni degli imperadori. *Repprœsaliarum usum non consuetudine novaria receptum, sed a vetustissimis romanis legibus radicem sumpsisse: . . . . vocabulum fœdum esse, et barbarum, sed nunc apud Juristas usurpatum.* Calvin. *h. verbo*. Zoesio commentando la *L. 2. ff. de orig. juris* pensa, che le rappresaglie sieno state anticamente praticate fino sotto i primi re di Roma; che siensi costituite sotto Numa Pompilio successore di Romolo dai medesimi Feciali, ai quali per ufficio incumbeva di vigilare, che nessun atto ostile ed ingiusto si facesse dai Romani ad alcuna città confederata. E se violate erano queste discipline, ripetere si potevano le cose involate, ed a chi non le rendeva s'intimava la guerra. Andava il Feciale sacerdote alla città sedifraga, ed ammoniti i cittadini di adempiere i loro doveri, se non obbedivano, invocati i Dei garanti della pubblica fede, loro minacciava la guerra. Dionisio d'Alicarnasso, Tito Livio, e Plutarco ne fanno chiara menzione di queste solennità dei Feciali, che d'indi ne autorizzavano le rappresaglie, che dai Greci si chiamano col nome di *androlepsia*. *Hinc dicimus androlepsiam exercere, pro pignorare homines, et pignorationes latine pro repræsaliis appellare licet.* Gail *liber. sing. de pign. ob. 2. n. 7. in fine*. L'imperadore Giustiniano nella sua novella 52. a Giovanni prefetto pretorio ne fa espressa menzione. *Pignoratio est jus alium pro alio detinendi . . . clarigationem alii vocant et repræsalias; Galli droit de marque.* Gottofred. *n. 18. ad d. Crov.*

2. La rappresaglia viene definita per un diritto di riprendere ciò,

che colla forza dagli altri ci fu rapito. Il Ducange ne trae l'etimologia dalla parola francese *réprendre* = *Repræsaliæ, jus recipiendi quod cuipiam per vim ablatum fuerit, a voce gallica* réprendre. Glossarium. Il Besolde espone, che, le rappresaglie sogliono chiamarsi anco *presaglie* dal vocabolo italiano *presa*, appunto perchè si prendono le cose altrui per quelle a noi ingiustamente tolte. *Repræsaliæ quæ et* PRESALIA *ab italico* PRESA, *quod capturam sonat, derivantur, vel a* REPRIMENDO, *quod iis aliorum injustitia reprimatur.* Thesaur. practic. *Adaucti lit. R.* Altri perciò deducono questo nome dal vocabolo latino *reprehendere*, perchè si reprime l'altrui insolenza, ed ingiustizia; ed altri dalla parola *rappresentare*, per ciò che le cose che si levano al rapitore rappresentino quelle dovute e tolte allo spogliato rappresagliante. *Gher. Joh. Vossius. Ex eo deduci repræsalias, quod spoliatori ereptum reprœsentet illud, quod debetur spoliato.* Besold. *dic. lit. R. in fine.*

3. Di questo diritto noi non ne usiamo già coi nostri concittadini, sibbene cogli esteri, quando ci hanno qualche cosa a rendere, e render nol vogliano, nè li possiamo far costringere dai loro magistrati, che ci negano giustizia. *Moribus nostris hoc jure utimur non in nostrates sed in exteros, nec nisi permissu principis: ut si negotiatori Gallo merces diripuerint Hispani: idem quem primum offenderit Hispanum, pari jure diripiat.* Cujac. *ad L. un. C. ut nul. ex vican. lib. XI.*

4. La facoltà dello spogliato ad ispogliare lo spogliante di altro estero territorio è dunque il vero jus di rappresaglia. *Repræsalia est potestas pignorandi contra quemlibet de terra debitoris, data creditori pro injuriis, et damnis. Repræsaliæ dicuntur, quando aliquis oriundus de una terra spoliatur, vel damnificatur ab alio oriundo ab alia terra, vel etiam si non debitum solverit ei: tunc enim datur potestas isti spoliato, quod ei satisfaciat contra quemlibet in terra illa, unde est spoliator, vel debitor.* Ducange *Glossar. hoc verbo.*

5. E siccome questa foggia di farsi giustizia è affatto strana, ed inusitata, e fuori di ogni regola di ragione; così vengono le rappresaglie usate nei casi estremi, e per un rimedio straordinario tante

contra le cose, quanto le persone sottoposte ad altro principe, che mettendosi col nostro in istato di guerra ascoltar non vuole le giuste istanze de' nostri concittadini. *Est jus quoddam extraordinarium, detinendi pro alterius debito alterius loci civem, vel bona ob protractam denegatamve ab illius principe vel magistratu justitiam, a superiore concessum.* Calvin. cit. loco. Nella Grecia, al dire di Demostene, e di Giulio Pollucc, era lecito ad una città cui fosse stato ucciso un uomo, di prenderne tre da quella città, o comune, in cui l'uccisore si fosse rifugiato, se questi non veniva restituito all'offesa città.

6. Sebbene poi gli antichi usassero il vocabolo di pignorazioni per esprimere in certo qual modo le rappresaglie; pure fra tali due cose vi passa una sensibile differenza: giacchè queste tendono a rifarsi da una negata giustizia, e quelle per una turbata, od usurpata giurisdizione *reprœsalias dari ob justitiam denegatam: pignorationes vero imperiales ob turbatam jurisdictionem, vel possessionem.* Gottofr. *d. l.*

7. La specie di guerra, che contengono le rappresaglie, rendono necessario assolutamente il consenso del principe insultato nell'offesa fatta ai suoi cittadini. Nè basta che sia di un principe qualunque; sibbene da quello cui appartiene l'offeso cittadino; ed è duopo che questi non avendo a sperar giustizia da un suddito di altro Stato, non abbia a chi rivolgersi per ottenerla, e che in se stesso il debito sia liquido, e grande; mentre per ogni piccola cosa non è dal jus delle genti permesso di far uso di estremi violenti rimedj. Senza di questi estremi non vi è alcuna ragione di rappresaglia, e questa medesima si converte in un atto violento, ed ingiusto. *Neque enim promiscue reprœsaliæ probantur, sed sub certis conditionibus, sc. ut concedantur* 1. *a principe*, 2. *ut impetrans civis noster sit*, 3. *ut ei denegata sit justitia, ab iis quibus alter subjectus*, 4. *ut aliquem superiorem non reperiat, apud quem de injuria queri possit.* Calvin. *d. l.*, 5. *ut debitum sit liquidum, et grande* Besold. *lit. R. T. II.*

8. A seconda poi delle persone, o cose, e dei modi cui le rappresaglie sono dirette, si dividono in *personali*, *reali* o *miste*, ed in *generali*, e *speciali*; e misurano la loro giustizia dalla legittimità

della guerra che precedono, accompagnano, o séguono; conciossiachè praticare non si possano, che con uno Stato il quale sia, o si ponga verso di noi in attuale guerra, e ci riduca così al bisogno della difesa.

9. Quando vi concorrono gli accennati requisiti le rappresaglie sono consone al jus divino, naturale, e civile; mentre mettono gli uomini in quello stato primitivo, in cui è lecito a ciascheduno di rendersi giustizia, quando dagli altri non è sperabile. *An autem hujusmodi reprœsaliæ jure divino, naturali, gentium, et civili valeant, in utramque partem varie disputatur, sed communi doctorum voto concluditur eas regulariter valere, esseque speciem justi belli, ne pereat justitia: nam jure divino dicitur, quod contra illam gentem, quæ nobis negligit facere justitiam, bella geri possint, ut dicit Augustinus, et per consequens subditi illius domini, qui justitiam facere neglexit, capi, et eorum bona auferri poterunt.* Gail. *de Pignorat. Observ. II. n. 2.*

10. Gli imperadori romani per altro ad onta che si trovassero in ardente guerra coi loro nemici avevano la magnanimità di essere spesso sordi, e difficili alle preci dei loro sudditi, che cercavano il permesso di usare delle rappresaglie. Vedevano quei savj principi quanti incomodi, e disordini traggano seco le rappresaglie, e quante volte esse aprano il campo ai ladroneggi, ai saccheggi, ai massacri, ed altri terribili disordini, e delitti, ai quali il principe dee guardarsi di dare ansa, e protezione.

11. A togliere sì pregiudicevoli inconvenienti suole il principe rilasciare ai postulanti delle così dette *lettere di marca*, colle quali si esprimono le cause che lo indussero ad accordarle, ed il tempo per cui debbono durare: sembra però, al dire di Grozio, che i re di Francia sieno stati i primi ad accordare le accennate lettere. *De Jure B. et P. l. 3. c. II. §. IV.* Vanno quindi d'accordo ormai i pubblicisti ad accordare il jus di rappresaglia tanto sulle persone, quanto sulle robbe degli esteri cittadini. *Buddeus Philos. Pract. P. 2. c. 5. sect. 3. §. 6. Bynkersoek. quæst. jur. publ. lib. 1. c. 24. De reprœsaliis, sive violentis executionibus in cives aut bona civium alterius reipubl., quæ justitiam administrare detrectat, quibus singulorum civium bona tenentur hactenus, ut extranei, quibus de-*

tur, istis apud se deprehensis, manus injicere queant, sufficienter tradit Grotius. Puffendorf *de jure N. et G. l.* 8. *c. VI. §.* 13. Salvo che con molto criterio l'Erzio, commentando questo passo di Puffendorf, non è dell' opinione di Grozio l. 3. c. II. §. 9. n. 3., che nei singoli come in Atene vi sia la ragione di rappresagliare, e che così un privato cittadino erigere si possa in vindicatore delle offese ricevute da un estraneo magistrato; e se negli antichi si trovano esempj di queste barbare costumanze, o legislazioni essere non deggiono imitate; nè dall'abuso, e dall' ingiustizia può nascere diritto alcuno. Fa quindi per ciò nessun elogio al reame di Francia quel tratto di storia, che ci riferisce, che non considerandosi, al dire di Bodino *de Repub. L. I. c.* 10., fra i diritti del sommo imperio quello di esercitare le rappresaglie, colà al par degli altri paesi di barbara, e rozza legislazione, fino a Carlo VII. fosse un tal diritto comune ai magistrati, e per antico jus anche ai privati. Non pertanto è già lunga serie di tempo che, cessate le turbolenze che laceravano gli imperj, e le repubbliche, è dall'Europa intiera ricevuto il jus delle rappresaglie fra i diritti del principato, siccome quello che ve lo interessa egualmente della guerra, ond'è attaccato, o si minaccia di attaccare lo Stato. *Ziegler de jure majest. l.* 1. *c.* 34. §. 8.

12. Posti questi principj, a dir vero, le rappresaglie non si possono praticare che da nazione a nazione, per farsi giustizia da loro stesse, quando non si può ottenerla altrimenti. Ove quindi un popolo s' impadronisca di ciò che appartiene ad un altro, o rifiuti di pagare un debito legittimo, o di dare una giusta soddisfazione, l'offeso, od inesaudito può impossessarsi di qualche cosa appartenente al primo, ed applicarlo a suo profitto, fino alla concorrenza di ciò che gli dee essere restituito, o gli è dovuto cogli interessi.

13. E siccome nel rapporto sociale del jus delle genti i beni dei cittadini fanno parte della totalità dei beni della nazione cui appartengono, e da Stato a Stato tutto ciò che spetta in proprietà ai suoi membri è considerato appartenente al corpo; così rimangono quelli vincolati per i debiti di questo, e per conseguenza nelle rappresaglie si mettono le mani sui beni dei sudditi, come se fossero dello Stato, o del sovrano. In tempo di guerra lo Stato non è più che

una sola famiglia, ed i beni dei privati si predano come spettanti allo Stato, il quale perciò finita la guerra dee indennizzare i suoi cittadini dei sofferti danni. Se questi non ci costituissero un debito pubblico, l'innocente cittadino sarebbe vittima del proprio Stato, e rovina anzi che vantaggio risentirebbe dal patto sociale che lo avvinse ai civili legami. » C'est allors au souverain à dédommager celui » de ses sujets, sur qui sont tombés les réprésailles; c'est une dette » de l'état, ou de la nation, dont chaque citoyen ne doit supporter » que sa quote-part. VATTEL *Droit des gens. l.* 2. *c.* 18. §. 345.

14. Emana pure da questa sorgente la massima, che i danni sofferti dai cittadini durante la guerra per causa della devastazione, o delle rapine dei nemici, o per il loro passaggio, od anche per il loro alimento, non che per quello delle nostre truppe, e per ogni altra causa dalla guerra derivante, deggiono essere sopportati dallo Stato, cui incumbe di rimborsarne tutti quelli che indistintamente n'ebbero a soffrire. Gli effetti ai privati requisiti, non meno di quelli rappresagliati vuole la giustizia che loro sieno soddisfatti.

15. Sogliono però tali effetti conservarsi come in un provvisorio sequestro, od arresto, finochè sia entro di un nuovo termine perentorio eccitato il nemico a fare giustizia, od a rendere la debita soddisfazione, e sia perciò passata ogni speranza di ottenerla: mentre allora si dichiarano confiscati, e si perfeziona l'atto della rappresaglia. » *Dés que cette esperance est perdue, on les confisque; et* » *allors les représailles s'accomplissent.* VATTEL *Droit des gens* » *l.* 2. *c.* 18. §. 342. *in fine.*

16. Questa speranza si può anche dire svanita, quando la dichiarazione di guerra è già seguìta, o si è manifestata un' aperta rottura: mentre allora alle prime ostilità fra le due nazioni disputanti, la rappresaglia appena fatta è perfezionata colla confisca, e si fa tosto luogo all' aggiudicazione, ed al rilascio alla parte lesa delle cose rappresagliate.

17. In mezzo a ciò è fuori di dubbio, che dee il rappresagliante giustificare debitamente che non si può altrimenti ottenere giustizia, sia che l'abbia domandata invano, sia che le circostanze sieno tali da non potersela sperare, » ou au moins que l'on ait tout lieu de

croire, qu'on la demanderoit vainement. » *Vattel, Droit des gens l. 2. c. XVIII. §. 343.*

18. Potrà eziandio dirsi vana ogni speranza, se in un affare anche litigioso l'altra nazione sia sorda ai riclami dei nostri cittadini, e vieppiù del nostro governo, se si rifiuti alle vie di conciliazione, o di ricognizione dell'oggetto controverso, se artificiosamente eluda ogni amichevole disimpegno, nè si presti di buona fede all'amichevole componimento delle vertenze, e finalmente s'ella agisca direttamente in opposizione alle nostre istanze, e molto più s'ella venga da se contro di noi per la prima alle vie di fatto. In questi casi non vi resta più dubbio che si possa far uso delle rappresaglie: queste addivengono allora o l'ultimo tentativo della conciliazione, od il primo segnale di un'aperta guerra; e possiamo con tal mezzo da noi farci quella giustizia che ci viene dagli altri negata.

19. Il rapporto immediato che passa fra sovrano, e sovrano fa sì, che le rispettive nazioni non si possono considerare che come tante società d'uomini rappresentate dal loro capo, ed aventi un comune interesse, sia che effettivamente siavi l'interesse del popolo direttamente impegnato, sia che il principe non faccia che proteggere, com'è suo principale dovere, l'interesse dei privati cittadini. Possono perciò le rappresaglie venire impiegate contro di una nazione non solo per i fatti del principe avversario, ma sibbene per quelli dei suoi sudditi; ed all'opposto si può dal sovrano far uso delle rappresaglie non tanto per i suoi proprj affari, ma eziandio per quelli dei suoi cittadini, la causa dei quali è sempre quella della nazione.

20. Non tutti però i beni appartenenti ad una nazione, od ai membri che la compongono vanno soggetti alla rappresaglia; bisogna eccettuare i depositi confidati alla pubblica fede. Sarebbe troppo contrario alla sicurezza, al riposo, ed alla lealtà delle nazioni, al mutuo loro commercio, ed a tutti i doveri sociali onde sono vicendevolmente legate, se tutto di un colpo fosse lecito di predare in rappresaglia coi beni dei nostri nemici anche quelli di un terzo Stato innocente, contro cui non abbiamo veruna ragione di querela. Questo deposito non trovandosi nelle nostre mani, che per un effetto della confidenza, che il proprietario ha riposto nella buona fede

di noi cui lo ha confidato, essere dee rispettato ben anche nel caso di un' aperta guerra.

21. Eziandio verso dei nemici stessi deesi usare di questa fede, che tanto distingue le nazioni giuste e virtuose. Se noi fossimo in rottura cogli Inglesi, e questi in tempo di pace avessero collocati i loro capitali a deposito, anche fruttifero sui pubblici nostri banchi, io non penso che da questi fondi cominciar si dovesse la rappresaglia, ove fosse il caso di farne uso; sibbene io veggo tutta la ragione per lasciarli intatti, ed illesi da questo atto ostile. Così dicono i pubblicisti, si costuma di fare in Francia, nella Gran-Brettagna, ed altrove, rispetto ai danari, che i forastieri hanno collocato nei fondi pubblici.

22. Ancor meno senza paragone si possono praticare le rappresaglie a favor di nazioni estere, e non di noi medesimi. Accordare ad un popolo di poter rappresagliare i beni di un' altra nazione, sarebbe lo stesso che farsi giudice delle differenze altrui; e stolto sarebbe colui che da un principe straniero invocasse la facoltà di mettere a rappresaglia le cose del suo nemico. Ben a ragione quindi si lagnarono gli Olandesi, che l'Inghilterra nelle guerre del 1662. avesse accordate delle rappresaglie contro le Provincie-unite in favore dei cavalieri di Malta, i quali certamente non erano nè sudditi inglesi, nè dipendenti dalla Gran-Brettagna, che nessun interesse dovea avere per gli affari di Malta. E sebbene col prendere il partito di una nazione belligerante, noi in certo qual modo assumiamo l' obbligo di unirci a lei, e giovarle in quanto può da noi dipendere; pure non è detto da nessuno pubblicista, nè io il credo, che nell' impegno di dare soccorso ad una nazione contro di un' altra vi sia quello di arrestare, e rappresagliare a questa le genti, e le cose ch' ella si trova di avere presso di noi sotto il suggello della pubblica fede. Imperocchè col primo atto ostile che noi facciamo, s' intende a lei data la facoltà assoluta di ritirare dal nostro Stato i suoi sudditi, ed effetti: arrestarli, e prenderli prima di un tempo congruo a far uso di questa facoltà sarebbe una ributtante violazione di ogni diritto delle genti, ed una manifesta infrazione della pubblica fede.

23. Quei cittadini che col loro fatto, sia non volendo pagare, o rendere quanto dovevano ai sudditi esteri, sia altrimenti furono la prima causa di far succedere delle rappresaglie, fatte legalmente sul proprio Stato, sono obbligati d'indennizzare quelli che le soffrono. Il sovrano fa verificare queste circostanze, e fa costringere quelli alla reintegrazione di questi, tanto più se forse da coloro a lui si fosse con poca ingenuità rappresentato l'affare, quand'egli non porse ascolto ai riclami dei forastieri, che cercavano il fatto loro sia da lui direttamente, sia dai suoi magistrati. Ad ogni autore dell'altrui danno incumbe l'obbligo di ripararlo: nè varrebbe a salvarlo l'errore addottato dal principe di coadjuvare a questi danni, impedendo che si amministrasse giustizia contro del proprio suddito a favore dell'estero.

24. Noi abbiamo in porto un bastimento carico di merci spettanti ad un Maltese, egli viene a chiederle, noi le neghiamo, e con noi i nostri magistrati gli negano giustizia. Quello dei nostri concittadini che negò la restituzione delle merci altrui, e se le tenne in proprio uso, fu certamente la causa delle rappresaglie, che poi i Maltesi esercitarono sopra mercatanzie di altro dei nostri compatriotti, ed egli dee indennizzare le persone a cui furono rappresagliate le merci, ad onta che in certo qual modo il principe vi abbia data la mano, ed abbia col suo contegno provocate le rappresaglie sui propri sudditi innocenti. » Et bien que le souverain en refusant ju- » stice a l'offendé, ait attiré les répresailles sur ses sujets; ceux » qui en sont la première cause, n'en deviennent pas moins coupa- » bles: la faute du souverain ne les exempte pas de réparer le suites » de la leur ». *Du droit des gens l. c. §. 349.*

25. Può eziandio accadere, che i cittadini convenuti da un estero sieno disposti a rendere a questo ragione, e che ciò saputosi dal principe, lo abbia per fini politici vietato, sicchè siasi fatto luogo alle rappresaglie, e queste sieno poi ingiustamente cadute su di un privato, che non ha rapporto alcuno con quelli che furono causa della da lui pátita rappresaglia. Allora questi ha diritto ad essere indennizzato; giacchè nessuno può essere molestato per un debito altrui. *Certissimum enim est ex alterius contractu neminem obligari. L. 3. C. de ne uxor pro marito. Authent.* SED OMNINO, *ut non*

stant pignora pro aliis. §. 1. *coll. V. tit.* 7. Novell. 52. *c.* 1. *Non enim habet rationem alium quidem esse debitorem, alium vero exigi: sed nec alteri molestum esse pro altero quodam tanquam invasionem, aut injuriam committentem*. Dee però rivolgersi per tale indennizzazione al principe come l'autore dei suoi danni, e come quello che amò meglio che i suoi sudditi fossero esposti alle rappresaglie, anzi che rendessero nelle vie di giustizia ragione all'estero che l'addomandava. Ma il sovrano non darebbe in questo caso che il soprappiù dei danni sofferti per il suo divieto: giacchè quelli ridondanti dal fatto dei sudditi, i quali avessero potuto prevenire le rappresaglie, senza venir contro gli ordini del loro principe, e non lo hanno fatto, essere deggiono a loro carico. Il consiglio di Stato giudica fino a qual punto sieno per tali danni responsabili i cittadini, e dove sottentri l'obbligo del governo a favore dei danneggiati: ed un magistrato destinato alla liquidazione del debito pubblico riconosce la quantità dei sofferti danni.

26. La ragione di rappresagliare non nasce da ciò che un nostro concittadino sia siato condannato in un giudizio regolare con sentenza fatta nelle forme da un tribunale estero. Sebbene il rapporto fra nazione, e nazione non sia lo stesso di quello fra i cittadini di un medesimo Stato; pure è sempre tale, che, ove non vi appaja la manifesta ingiustizia, l'ordine sociale esige che una nazione rispetti i giudicati di un'altra. Quel giusto accordo che dee regnare fra i popoli fa sì che i rispettivi cittadini sieno docili all'adempimento delle cose giudicate dai tribunali dello Stato, in cui fu legalmente decisa la loro controversia. Il rifiutare simili sentenze, e sostenere i sudditi che tentano di sottrarsi si risolverebbe in un mezzo ingiusto, e disonorevole, ed atto ad eccitare continue turbolenze.

27. Tutta l'ispezione del governo su tali sentenze esser dee di farle riconoscere dal primo magistrato civile della repubblica, nel di cui territorio se ne addomanda l'esecuzione. Il tribunale supremo in questa guisa vi osserva se la lesione dei diritti giurisdizionali, o la ingiustizia sia manifesta, o se trattisi di un giudicato emesso in uno Stato in cui non si osservi il reciproco. Se mancano queste cause speciali, il tribunale, sentite le parti sulle loro rispettive de-

duzioni, accorda l' esecuzione dell' estera sentenza contro i proprj concittadini, senza che questi possano far riclamo di sorte alcuna.

28. Se la rappresaglia, come nei sovra menzionati esempj delle antiche repubbliche cade sulle persone, la quale dai Greci chiamavasi *Androlepsia*, queste non possono essere trattate che come semplici ostaggi, senza che sia lecito di loro infligere la menoma pena, o dare tormento alcuno. Ogni infierimento che contro di loro si usasse sarebbe un atto inumano, ingiusto, e vietato dal jus delle genti; giacchè anche al nemico in guerra togliere non si può la vita s' egli non è colle armi alla mano, ed in istato di offesa.

29. Se quindi alcuno si oppone all' esecuzione delle rappresaglie, nè si possa altrimenti sorpassare il di lui ostacolo, che coll' ucciderlo, il principe potrà far uso di questo estremo rimedio: giacchè l' ingiustizia della forza che colui oppone mette il rappresagliante nello stato di respingerla fino all' eguale estremità; ed i condottieri delle nazioni non deggiono mai arrestare la loro marcia, quando il bene, e la salute dei popoli non ammettono debolezza, od indulgenza verso i loro oppositori. La ragione di Stato vince allora quel virtuoso sentimento di umanità, di rinunciare ad un proprio diritto, piuttosto che attentare alla vita di un uomo. *Grot. de J. B. et P. L. 3. c. 2. §. VI.*

30. Ma se il capo della nazione non dee lasciarla in disprezzo alcuno, altrettanto egli non dee gettarla ad ogni passo nelle vicende della guerra. Se quindi contro i suoi sudditi avviene una giusta rappresaglia, voglio dire, quand' egli ne fu causa in negando agli esteri quella giustizia che gli addomandarono nelle vie regolari, non dee un savio principe provocare le onte per vendicarle, e trovar così un pretesto politico per fare la guerra alla potenza, che usando del suo diritto fa moderato uso delle rappresaglie. Imperocchè se in queste vi fosse dell' eccesso sia nel modo, sia nella quantità, un' offesa, un' ingiuria si farebbe al territorio rappresagliato, ed il principe avrebbe giusto titolo per intimare la guerra all' offensore. Se in fatti la rappresaglia è un mezzo lecito per farci giustizia, noi dobbiamo adoperarlo con quei riguardi di umanità, e di dolcezza, che i cittadini fra di loro sogliono usare, quand'uno agisce in giustizia, e pro-

cede agli atti esecutivi contro di un altro. Le misure violenti, e funeste al par di quelle della guerra sono egualmente abborrite dal sentimento dell'umanità, che dai codici delle nazioni, e del pubblico diritto, che dalla naturale giustizia deggiono derivare.

31. Da qui è che quando trattasi di riparare un torto, ottenere una soddisfazione, non potendo altrimenti ottenere giustizia è meglio far uso dei sequestri, e delle rappresaglie fino ad un certo segno, anzichè prendere le armi, e venire alle vie dirette di guerra. Per ogni piccola cosa scendere ad una rottura aperta, e correre alle armi sarebbe un atto troppo feroce, e superbo: e quegli che adottassero questa politica si riputarebbero avidi dell'umano sangue, più che di ottenere giustizia, flagelli del genere umano, inimici della società, ribelli alle leggi della natura, ed oppressori ingrati dei medesimi popoli di cui trovansi alla testa. In questi casi adunque non v'è d'uopo di far precedere la dichiarazione di guerra alle rappresaglie, perchè queste sono i primi segnali di un principe che è disposto ad intimarla a quello che persiste a non volere ascoltar giustizia.

32. Possono le rappresaglie essere una conseguenza della dichiarazione di guerra, quando questa procede da un diritto contestato, da una massima di Stato controversa fra le due potenze. Allora le ostilità deggiono assolutamente essere precedute da una formale dichiarazione; e questa non è plausibile, se pria non si sono fatti gli esperimenti di conciliazione, e sieno riusciti vani per ostinatezza, o delusione dell'avversario.

33. Essendo quindi le rappresaglie una specie di atto di ostilità, ed un certo preludio della guerra, nessuno, come si è detto può usare legittimamente di questo diritto senza esservi autorizzato dal proprio sovrano; il quale pria di permettere che si giunga a queste estremità, dee esaminare se vi è fondata ragione di farle, e se il pubblico interesse non vi si oppone.

34. Per poter dire di essere autorizzato è d'uopo avere ottenuto dal principe delle *lettere di rappresaglia*, o come dicono i Francesi delle lettere di marca, *lettres de marque*, che da lui si accordano ai suoi sudditi per riprendere su beni di qualcuno del partito nemico l'equivalente di quanto fu loro tolto, e di cui la potenza nemica non ha voluto loro fare giustizia.

35. Il nuovo commentatore della famosa ordinanza di Francia del 1. agosto 1681. all'art. I. del tit. X. lib. 3. dice che si chiamano di *marca* tali lettere, a motivo eh' esse permettono di potere oltrepassare i confini dell' estero Stato per ivi giungere a rappresagliare. *Quia est jus transeundi in alterius principis marcas, seu limites, et bona eorum occupare, qui nostra usurparunt.* Il Glossario del Ducange spiega egualmente questa voce di *marca* per termine, confine. *Marca, marchia, terminus, limes, seu fines cujusque regionis . . . . Facultas a principe subdito data, qui injuria affectum se vel spoliatum ab alterius principis subdito queritur, de qua jus vel rectum ei denegatur, in ejusdem principis marcas, seu limites transeundi, sibi jus faciendi.* Ducange *T.* 2. *p.* 447.

36. Questo autore usa anche *marca* per territorio, paese, contrada; e noi veggiamo in Italia essere in questo senso usato un tal nome: *la marca di Ancona, la marca di Treviso*, e simili, le quali voci altro non significano che una estensione di paese. Un officiale che in benemerenza de' suoi servigi avesse avuto dal principe in dono un paese confinante, o fosse incaricato della difesa dei confini chiamavasi *marchese*.

37. In quel modo adunque che le *lettere di marca* permettono di passare i confini dell' altrui Stato per farvi la rappresaglia, le lettere di *contro-marca* sono lettere contrarie per opporsi ai corsari, già muniti delle prime, ed allontanarli dalle rappresaglie. Quando cessano fra i principi i motivi di doglianza, quegli che avea diritto alle rappresaglie, le fa cessare colle lettere di contramarco che accorda a coloro ch' essere possono rappresagliati.

38. Se le rappresaglie sono generali, più non si distinguono da un' aperta guerra, e per usarne è necessario che le rotture fra le due potenze sieno manifeste, e precedute da patenti ostilità. Una riparazione di un torto, o debito tenue, o dubbio non è più una causa legittima per venire a queste estremità. Più non sono una *guerra imperfetta*, ma assoluta, ed il *moto proprio* del sovrano che le accorda è allora una strepitosa dichiarazione di guerra.

39. Qualunque però sia la specie delle rappresaglie, gli assicuratori già sottoposti a tutte le perdite, e sventure di mare, rispondono

anche delle rappresaglie giuste, od ingiuste ch'esse sieno da canto della nazione che le fa; samprecchè l'assicurato non vi abbia data causa direttamente, o col mezzo de' suoi rappresentanti.

40. Dal genere passando alla specie, quando fuori della guerra, i sudditi di un estero Stato hanno spogliato, arrestato, o preso dei vascelli, ò degli effetti appartenenti ai nostri concittadini, o regnicoli, e questi nelle vie ordinarie di giustizia non possono ottenere il fatto loro, o con dei raggiri, e dilunghi affettati sono delusi nelle loro domande, o con risposte evasive date agli ambasciadori, e consoli del nostro Stato, per cui ne chieggono ragione, vengono frodati nelle loro speranze di ricuperare il maltolto, riescono essi dal nostro principe con lettere di marca abilitati a sequestrare, e prendere per forza i beni, le navi, le merci, o gli effetti dei sudditi del principe che ci ha negata giustizia, o tollerato, è passato sotto silenzio il torto a noi fatto, ed il nostro riclamo.

41. Prima però di ottenere queste lettere è duopo giustificare, che il postulante sia nostro concittadino, sia per nazionalità, sia per incolato, per naturalizzazione ottenuta o per altro titolo che lo renda meritevole della protezione del nostro Stato, sotto la di cui bandiera egli faccia il suo commercio, e le marittime sue spedizioni.

42. S' egli è tale, ed a lui fuori di un fatto di guerra sieno stati presi, o sequestrati i vascelli, o gli effetti dai sudditi di un estero Stato, dee corredare il suo ricorso della prova di avere precisamente fatto costare, dinanzi al giudice marittimo più vicino al luogo del suo approdamento, della subìta presa, o detenzione dei suoi effetti, della stima dei medesimi, eseguita col mezzo dei periti d' ufficio, ai quali deggionsi pereiò consegnare le polizze, le carte di nolo, e le altre pezze giustificanti lo stato, e la qualità del vascello, e del suo carico. Poichè nella navigazione in molte guise può essere un armatore spogliato delle cose, sia sequestrandosi la nave in un porto estero, sia ingiustamente prendendolo in alto mare, o confiscando senza ragione delle merci che si trovino a bordo: e tutte queste circostanze essere deggiono notificate al giudice, ed ai periti, per gli oggetti del rispettivo loro istituto.

43. Bisogn' anco provare, che queste ingiustizie si sono sofferte fuori

della guerra: mentre durante il corso di essa, questi atti ostili sono una naturale conseguenza della medesima, e nessuno se ne può lagnare; a meno che seguissero delle prese fatte contro le stesse leggi della guerra. Ma per ripararsi da queste rapine ed indennizzarsi delle medesime è più pronto, e miglior mezzo quello di armarsi in corso, e prendere nelle crociere i legni, e gl' effetti dei nemici.

44. Data così la prova del seguìto danno, e giustificato in che esso consista, ogni cittadino può rivolgersi al suo principe per ottenere delle lettere di rappresaglia, al quale però non è abbreviata la mano di accordarne per moto proprio, quand' egli è altrimenti informato delle offese sofferte dai proprj sudditi, e delle persone che trovansi in questo caso. È però della dignità del governo che tutto si faccia regolarmente, e che le cose che deggiono dare spinta alle dette lettere sieno verificate dal giudice ammiragliale, o marittimo meno lontano dal porto, o dalla costa in cui il postulante venne ad approdare. Vi debb' essere un estremo male per usare di sì estremo rimedio.

45. Questo giudice oltre di essere il competente, trattandosi di fatti relativi alla navigazione è anche il meglio a portata di assumere sull' avvenimento le più accurate informazioni; giacchè per luogo dell' approdamento s' intende quello, cui per causa di rilascio approdò il vascello al quale furono in tutto, od in parte ritenuti, o tolti gli effetti del carico, o cui sono ritornati a metter piede a terra su di un altro vascello i navigatori offesi, e danneggiati, ai quali fu tolta, e sequestrata la propria nave. In tal luogo è più facile di assumerne le informazioni sia per essere le parti lese meglio memori del patìto sinistro, sia per avere piu in pronto i testimonj del fatto nei compagni del loro viaggio, i soli capaci di attestare le circostanze che determinare deono il principe ad accordare le rappresaglie.

46. Se la stima del vascello, o del carico fatta dai periti sembrasse alle parti lese troppo inferiore al valore reale, nè avessero con loro i ricapiti per giustificare il proprio assunto, e fuori d'ogni facilità riuscisse di farli venire dal luogo del loro domicilio, o dal porto nel quale il bastimento fu equipaggiato, non vi sarebbe inconveniente alcuno, che il giudice dopo aver assunta l'informazione per verificare il fatto di cui si condolgono, li rimettesse per l'oggetto della stima al giudice del domicilio, o del porto dell' armamento.

47. Qualunque però sia l'operazione che il giudice, o tribunale marittimo faccia nel divisato scopo, di ottenere delle rappresaglie, ommettere non dee di far intervenire il procurator nazionale: giacchè si tratta di una cosa che può dar occasione alla guerra, e perciò interessa il principe, e lo Stato di farla con tutta cognizione di causa.

48. Giustificati gli estremi voluti per impetrare tali lettere dal principe, questi non passa tosto ad accordarle, ma fa esaminare l'affare dal suo consiglio di Stato: ed intanto pria di darne il permesso, coll'opera de'suoi ambasciadori, ministri, e consoli fa innoltrare le istanze alle potenze, ed agli Stati, i di cui sudditi fecero le depredazioni, ed i sequestri, affinchè questi a seconda dei trattati di pace, e di commercio, se vi sono, od a termini della ragione delle genti, facciano rilasciare, e rendere le cose levate ai proprj sudditi.

49. Qui il diritto naturale, e delle genti viene corretto dal jus civile, il quale non solo vieta ad ogni cittadino di ricorrere alle rappresaglie senza il permesso speciale del suo principe, ma vuole altresì da questo che pria di accordarlo, faccia all'altro Stato le debite interpellazioni, onde si tentino le vie di conciliazione. Laonde un tal permesso fu sempre riservato alla sovranità in qualunque forma di governo si trovasse il popolo che ne avesse di quelle bisogno. Chi può dichiarare la guerra, solo può accordare le rappresaglie: e questo diritto del principato non può essere nè conferito, nè comunicato, nè delegato ai governatori, agli ammiragli, amministratori, ed a nessun altro magistrato, o funzionario pubblico, che non occupa la prima, e somma magistratura dello Stato. I parlamenti hanno qualche tempo arrogato a se questo diritto, e giunsero fino a pretendere di esserne in possesso; ma questo non era nè diritto nè possesso, era un abuso proveniente dalla debolezza delle nazioni, o dei loro capi. Carlo VIII. in Francia, e Cromwel in Inghilterra seppero ben ritogliere ai parlamenti un cotanto illegittimo potere.

50. Quando vi sieno dei trattati fra le due potenze è riservato alla prudenza del principe il regolare la foggia, qualità e quantità delle istanze ch' egli giudica a proposito di far all' altro passare col mezzo delle sue legazioni, e delle persone da lui mandate a risedere in esteri Stati; ed è pure della sua prudenza, e saviezza il delibe-

rare quando consti del rifiuto di giustizia da parte dell' altro sovrano, e sia però il caso di lasciare libero il corso alle dimandate rappresaglie. È questa una materia dilicata, che vuol essere veduta, e maneggiata con molto riguardo per non essere vilipesi dagli altri, e per non impegnarsi innanzi tempo, e senza bisogno in una guerra che può essere la rovina del commercio, e lo sterminio della nazione. Se la Casa d' Austria avesse seguiti questi principj di cautela nè vista avrebbe la sua capitale, la sede dei suoi antenati in poter nemico, nè la battaglia d' Austerlitz l'avrebbe spogliata di molta parte dei suoi regni, e rapito forse per sempre quel sommo lustro che in lei rendeva maestosa, ed influente sull' Europa la dignità d' imperatore de' Romani: dei Cesari così cambiò la sorte!

51. In mezzo a queste viste di prudenza se le istanze, e le trattative amichevoli, fatte con lealtà, nulla seppero produrre, il principe mancarebbe alla sua gloria, ed alla protezione, e difesa, che dee ai sudditi, ed allo Stato, se rifiutasse di accordare delle lettere di rappresaglia sotto pretesto che possono aprir l'adito ad una guerra, e che altri regnanti si ebbero poi a pentirsi di averle accordate. L' esito può essere qualche volta infausto; ma l' esempio di que' principi, e di quelle repubbliche che noi veggiamo nelle storie avere costantemente negate le lettere di rappresaglia, ci desta piuttosto l'idea della loro debolezza, ed indolenza, di quello che ci provi la loro moderazione, e l'amore per la pace, e per il bene della loro patria.

52. Non fu quindi degno di una nazione grande, e valorosa l'atto replicato di umiliazione con cui la repubblica di Polonia iva cercando riparo ai torti, ed agli affronti fatti allo Stato, ed ai suoi cittadini. *Locennius de jure marit. L.* 3. *c.* 5. *n.* 4. Sia nell' addomandare giustizia all' estero Stato, sia nell' accordare contro di lui le debite rappresaglie vi abbisogna di magnanimità, e fermezza. *Jacob. a Canibus tract. de repræsal. p.* 1. *n.* 29. = *Bruchel Bibliothéq.* = *verbo* = RÉPRESAILLES. *Stypman ad jus marit. p.* 5. *c.* 1. *n.* 22.

53. Il trattato di Riswik, non meno di quello di pace, e commercio conchiuso ad Utrecht nell' 11. aprile 1713. fra la Francia e

l'Inghilterra è conforme, per quanto scrivono Valin, Guyot, de Mirbek, ed altri giuristi, al diritto comune delle altre nazioni. Ivi è stipulato che nessuna delle due potenze accorderà lettere di rappresaglia contro i sudditi dell'altra, se prima non consta di un ritardo eccessivo, o di un positivo rifiuto di manifesta giustizia. Per verificare l'uno, o l'altro di questi due estremi è d'uopo che l'istanza di colui, che domanda lettere di rappresaglia, sia stata presentata al ministro, od ambasciadore estero residente nel paese; affinchè nello spazio di 4. mesi, possa verificare il contrario di quanto è a lui esposto, o far in modo che il suddito del suo principe adempia sul momento quanto è in debito verso del postulante. Ed ove in luogo non si ritrovi alcun rappresentante del principe estero, non si accordano le lettere che 4. mesi scaduti, dacchè l'istanza sia presentata al principe, od al governo dello Stato, contro i di cui sudditi vengono esse addomandate.

54. All'effetto di togliere gli abusi che potrebbero invalere nell'esecuzione delle rappresaglie è antico, e lodevole costume quello di farne concepire le lettere in modo, che facciano menzione del valore degli effetti ritenuti, o tolti; esprimano il tempo durante il quale deggiono avere forza, e vigore; e spieghino il permesso di sequestrare, e ritenere le navi, e gli effetti dei sudditi dello Stato che ha ricusato di far restituire il mal tolto, o trattenuto.

55. Il valore degli effetti non può meglio risultare che dal sovramenzionato processo verbale di perizia; e tende appunto a far sì, che non si ottenga di più di una giusta, e congrua soddisfazione del torto ricevuto, o negato diritto. Fissato il limite della rappresaglia, le prese, o gli arresti fatti per un valore eccedente quello espresso nelle lettere, deggiono nel di più essere restituiti per quanto è possibile di liquidarne l'importo cogli ordinarj mezzi di ragione. Le spese fatte nell'esecuzione delle rappresaglie, deono essere a carico di chi ha dato causa a questo estremo violento rimedio.

56. Gli armatori, che in forza di queste lettere armano in corso i loro vascelli, possono correre sopra indistintamente a qualunque suddito della potenza che ci negò giustizia, e farvi delle prese: giacchè sarebbero le rappresaglie moralmente impraticabili se non si

avessero ad esercitare che personalmente contro coloro che ne furono la causa; ed altronde la nazione, e tutti quelli che la compongono sono solidalmente responsabili dei fatti, e delitti di cui i singoli individui si sono resi colpevoli in faccia ad un estero Stato, cui si neghi di lasciare che il delinquente sia giudicato a termini di ragione. Ma se i bastimenti da rappresagliarsi si trovano in lidi, e paesi alleati, perchè la presa sia buona è d'uopo aver impetrato il permesso dal principe del luogo, altrimenti vi sarebbe una violazione di giurisdizione, e territorio. Orsù è di mestieri che in questo caso la rappresaglia si faccia coi rimedj di ragione, e nelle vie giudiziarie, e non con quelle di fatto, o di privata autorità; a meno che il caso fosse urgente, e vi fosse pericolo nel ritardo, perchè il legno soggetto a rappresaglia fosse in moto a far vela, ed a sottrarsi colla partenza al pericolo che gli sovrasta.

57. Queste lettere vengono prescritte col passaggio del tempo per cui sono rilasciate. Può quindi il capitano della nave presa per rappresaglia farsi mostrare le lettere patenti per esaminare la quantità del valore, e del tempo sino alla quale è permesso di rappresagliare: e se il capitano ne vuole una copia di esse lettere, a lui esser dee accordata colla firma del rappresagliante. In ogni azione degli uomini esser vi dee lealtà, e fede.

58. Siccome però pur troppo la fede degli uomini viene soggiogata dal privato interesse; così oltre le già dette cautele è necessario di sottoporre le lettere di rappresaglia al vincolo della notificazione, e del registro, e di dare una sicurtà per la metà almeno del valore delle cose che si propongono di rappresagliare.

59. La notificazione si fa alla cancelleria dell'ammiragliato, od ai distrettuali officj della marina a norma dei rispettivi regolamenti dei differenti paesi. Si fa o negli ufficj del luogo in cui il postulante fa armare il suo vascello, s'egli intende di esercitare sul mare le impetrate rappresaglie, od in quelli del sito in cui egli ha di mira di far seguire i sequestri, e le prese, se queste hanno ad accadere in un porto di mare; ed allora tante sono le notificazioni, quanti sono i luoghi in cui si eserciteranno le rappresaglie. Col mezzo di questa notificazione viene il governo a sapere che se ne vuol fare di tali

lettere, e le misure che l'impetrante vuole impiegare per venire a capo di avere il fatto suo, od una congrua indennizzazione; ed egli impone con tale cautela a se stesso un freno a non abusare delle ottenute lettere.

60. Ad ogni notificazione non è però necessario che si faccia un atto di sicurtà, bastandone un solo prestato in altro dei luoghi in cui si è fatta la notificazione, ed una copia autentica della medesima, od un certificato di essa, da presentarsi all'evenienza di fare nuove notificazioni. Ma la cauzione dovrà contenere l'importo della metà del valore delle cose delle quali se ne pretende rappresagliare il pagamento, o la restituzione: poichè se il rappresagliante eccedesse nelle prese quanto gli compete, lo spogliato ne verrebbe agevolmente rimborsato. Si è stabilita la metà, giacchè non si presume che a cognizione di causa il creditore di 10. voglia prenderne più di 15., ma se questo accadesse, rimarrebbe ognora salva l'azione diretta contro l'impetrante per il di più tolto, e dei danni, ed interesse, di cui col suo eccesso può essere tenuto.

61. Questa sicurtà è tanto più necessaria, in quanto che le lettere di rappresaglia non sogliono essere accordate che per cose della massima importanza, le quali vanno ad eccedere di molto il valore degli armamenti in corso che si praticano in tempo di guerra, e per le quali si presta una congrua cauzione, come abbiamo rimarcato sotto il Titolo II. *delle Prese*, e si vedrà sotto a quello VII. *dei Corsari* Tom. III.

62. Non basterebbero però queste lettere per uscire dal porto, e portarsi alla corsa, se dall'impetrante non si è ottenuta anche la commissione, ossia il permesso di correre sui mari, il quale viene rilasciato dall'ammiraglio, o dal ministro di marina. Il principe coll'accordare delle lettere di rappresaglia non intende di esentuare il postulante dall'adempimento delle altre formalità prescritte per il bene della navigazione in generale, le quali vietano a qualunque suddito di sortire con navi armate in corso dai porti della sua nazione senza di avere impetrato la commissione, ed il congedo dell'ammiragliato, o dal ministro di marina incaricato di tali oggetti.

63. Se le rappresaglie si fanno con successo, e si ottengono delle prede, queste esser deggiono conosciute, e giudicate nello stesso

modo delle prese marittime, che si fanno dopo la dichiarazione della guerra sui nemici dello Stato. Mi riporto quindi su questo punto al Titolo IX. *dei Giudizj marittimi* nel I. Tomo, ed a quello II. *delle Prese* nel III.

64. I tribunali marittimi conoscono sempre le cause delle rappresaglie ad onta che vi si mischi qualche cosa di soggetto ad altro giudice dello Stato; e competente è quel tribunale del luogo ove la presa viene condotta. Lo stesso avviene se la lite cade sopra effetti rappresagliati in un bastimento stazionato nei porti, e nelle rade, o su di un sequestro di effetti esistenti nelle mani di un terzo debitore verso qualche suddito dello Stato, contro il quale emanarono le lettere di rappresaglia, semprecchè il debito sequestrato proceda da commercio marittimo; altrimenti se il debito avesse un' altra causa come mutuo, locazione, e simili, rispetto a questo gli atti dovrebbero farsi dinanzi del giudice ordinario civile. In qualunque modo però si ottenga il sequestro, e la vendita delle cose sequestrate, non può essere rilasciato il prezzo al rappresagliante, che sino alla concorrenza delle somme per cui tali lettere a lui furono concesse, non avendo queste altro scopo che una congrua soddisfazione della parte lesa.

65. Che questa soddisfazione sia seguita risulta dalla restituzione che l'impetrante fa delle lettere di rappresaglia, a tergo delle quali fa la ricevuta delle somme percette a saldo di quanto egli poteva riclamare, ed ottenere colle rappresaglie; e questa carta insieme del residuo prodotto delle medesime rimane nello stesso deposito presso il cancelliere dell' ufficio marittimo per chi di ragione, cioè dei proprietarj delle navi, sulle quali quelle furono esercitate: salvo ai medesimi il regresso contro chi le ha occasionate, od anche verso della nazione, s'ella ne fu causa, come si è a suo luogo dimostrato.

66. Venendo con tale metodo dichiarata buona la presa fatta dal rappresagliante, si passa alla vendita dinanzi agli ufficiali di marina, ed il prezzo viene rilasciato agli impetranti fino alla concorrenza della somma per la quale furono accordate le lettere; ed il soprappiù rimane in deposito alla cancelleria per essere restituito a chi di ragione, vale a dire a colui sopra del quale si sono esercitate le rappre-

saglie, come proprietario di una cosa che nulla più dee scontare, dacchè ha riparato il torto che diede luogo alle lettere di rappresaglia. Ho quindi già detto, che questo proprietario ha fondata la sua intenzione nel limite del credito del rappresagliante per dimandare in giustizia l'eccedente del prezzo depositato, e per il resto ha salvo il suo regresso contro colui dei suoi concittadini, che ha data causa alle rappresaglie per farlo condannare al pagamento di quanto ha perduto colla presa sofferta, insieme colle spese, danni, ed interessi.

67. Questo regresso è tanto più giusto, in quanto che il residuo da depositarsi non può essere che tenue, a motivo che col ricavo della presa deesi primamente soddisfare alle spese dello scarico, della condotta, e della guardia del vascello, non che alle spese giudiziarie, ed a quelle dell'armamento fatto dagli impetranti per ottenere la presa da essi proposta per la loro indennizzazione, di maniera ch'eglino ricevendo siffatto rimborso, percepiscono l'intiera somma per quale chiesero, ed ottennero le lettere di rappresaglia, e rimangono soddisfatti di ogni spesa, che dovettero fare per godere degli effetti delle impetrate lettere.

68. Tutti i pubblicisti vanno d'accordo nel riconoscere nel jus delle genti la massima, che gli effetti rappresagliati spettano di pieno diritto a colui che gli ha presi, e se n'è impadronito, fino alla concorrenza di quanto gli è dovuto, e delle spese ch'egli ha dovuto fare per venirne a capo, senz'essere obbligato di ricorrere alla giustizia per ottenere l'aggiudicazione di questi effetti.

69. Mettendosi però all'atto pratico la preaccennata massima di ragione, il jus civile vi entra a fare la sua parte, affinchè l'esercizio di un tal diritto pubblico venga sottoposto a certe formole che ne allontanino l'abuso. Egli è perciò che gli impetranti, dopo aver fatta una presa, hanno l'obbligo di farla giudicar buona dai tribunali marittimi, e di citar, se è possibile, le parti interessate, affinchè tutto accada con quell'ordine, che si è già detto procedere nelle altre prese; tanto più che gli uomini senza il ministero del giudice stentarebbero a rendere il di più di quanto loro compete per la riparazione del danno da essi patito. *Jure gentium ipso facto dominium rerum captarum acquiritur ad summam debiti, et sum-*

ptuum, ita ut residuum reddi debeat. Jure civili solent citari quorum interest, res publica autoritate divendi aut addici iis quorum interest. Grot. *de J. B. et P. L. III. c. 2. §. VII.*

70. I rappresaglianti deggiono scorrere i mari ed i lidi per trovare delle prese a fare che gli indennizzino del loro avere; ma appena s'avveggono che le cose predate equivalgono al sofferto danno, sono in dovere di cessare dalle loro corse, e di tosto rivolgere in patria le loro navi per ivi far vendere giuridicamente le cose predate, e soddisfarsi legalmente del proprio avere. La loro avidità dee cessare quando cessa la ragione di essere oltre reintegrati: anzi io penserei essere cosa conforme alla naturale equità di avvertirne i proprietarj delle cose predate, affinchè se vogliono pagare quanto è dovuto al rappresagliante, riprendano, e ricuperino le loro navi, ed i loro effetti. *Ut rapta si vellent æquo pretio redimerent.* Strabo *Lib. XI.* I Greci, per quanto fossero di poca fede, solevano così mettere un confine alle loro prese marittime.

» Ipsi etiam raptus avidi, qui aliena pererrant
» Littora, concessu Superum si præda reperta est,
» Navibus impletis abeunt, et vela retorquent.

Homer. *Odisse. Lib. I. vers.* 85.

71. Questo principio di equità servì di guida ai Veneziani, quando presero le navi ai Genovesi, e si astennero dal mettere mano sul carico delle medesime; ma religiosamente le conservarono intatte, finochè ricevuto quanto essi avevano ragione di pretendere, restituirono alla repubblica di Genova le navi loro predate.

72. Se i legati, gli ambasciadori esser possano predati in via di rappresaglia è una quistione dilicata fra i pubblicisti. Grozio sta per la negativa, e Coccejo nei commenti a questo autore sostiene l'affermativa. Quegli dà per sostegno della sua dottrina, che gli ambasciatori per una certa quale finzione legale si ritengono come i principi da cui sono spediti, e perciò come non fossero nel territorio, in cui risiedono, e quindi essere costume generale a tutte le genti di far l'eccezione a favor dei legati. Questi all'opposto confuta un tal privilegio dicendo, che appunto perchè gli ambasciatori rappresentano, e difendono il fatto della città da cui sono inviati,

esser deggiono soggetti alla rappresaglia come qualunque altro di lei cittadino. *Comment. in H. Grot. de J. B. et P. cit. loco.*

73. In mezzo alle dotte opinioni di questi due rispettabili autori io penso che se l'ambasciadore, che si trova sul nostro territorio non è inviato ad una potenza a noi nemica (giacchè allora se non possiamo togliergli la vita, la libertà almeno gli si può levare, e porre il sequestro de' suoi effetti) non si possa assolutamente assoggettare alla rappresaglia. Egli gode di questa franchiggia anche durante le più arrabbiate guerre, ed i popoli più barbari. Gli Irochesi, che si divorano fra di loro, rispettano gli ambasciadori, e li considerano come un rapporto sociale di pubblica fede fra popolo, e popolo. Possiamo battersi col di lui sovrano che ce lo spedì, congedarlo dal nostro Stato, e farlo partire dal territorio: ma fino ch'egli vi si trova, egli non rappresenta già isolatamente nè il popolo, od il principe nemico ed offensore che lo inviò; sibbene lo stromento, l'organo di conciliazione, ed amistà, finch'essa può aver luogo, fra il suo committente, e la nazione presso cui va a risedere.

74. Anche il suo seguito gode di questo privilegio; e se sotto i suoi occhi vede farsi delle rappresaglie su gli altri suoi concittadini ivi dimoranti, egli ne dee render parte al suo principe; ma se quelle sono giuste, questi non può lagnarsi che sieno avvenute; lagnanza che sarebbe fondata nel jus delle genti, se le rappresaglie fossero cadute nella persona, o nelle cose dell'ambasciadore, e del suo corteggio.

75. Egualmente esenti dalle rappresaglie sono i forastieri pellegrini, che non hanno domicilio, o sede di fortune, o commercio sul nostro Stato, ma che vi sono di passaggio, e per cagione di piccola dimora: giacchè non essendo essi tenuti a seguitare le disposizioni dell'originario principe, nè a difenderlo, od a godere delle di lui disposizioni territoriali fino che sono in istato di pellegrinaggio, non puonno nemmeno rimanere obbligati, e contabili per un fatto della nazione, o della loro città natìa. Se quindi su di un vascello si trovassero dei pellegrini, o viandanti, che scorrono il mondo per affari di commercio, o per genio di far lunghi viaggi, o per amore delle arti, e delle scienze, non v'è dubbio che le loro persone, e

cose andarebbero esenti dalle rappresaglie, cui fossero soggetti gli abitanti dell'originario loro paese. Se si trattasse del jus di guerra anche i pellegrini potrebbero essere presi. *Jus reprœsaliarum non est in advenas, et peregrinos, quia statim ac discedant, desinant esse subditi: neque princeps lœdens horum intuitu moveretur ad satisfactionem: at aliud est jure belli.* Hen. Coccei. *ad H. Grot. Vol.* 3. *ad l.* 3. *c.* 1. §. 2. *pag.* 632.

76. Le donne, i figli, i vecchi da Grozio favoriti coll'esclusione dal rischio delle rappresaglie, vi sono a dir vero assolutamente soggetti. Anzi queste persone che in tempo di guerra non è lecito di far prigioniere, possono venir prese per diritto di rappresaglia: salvo che i combattenti possono essere uccisi in guerra, ed i rappresagliati non possono essere che catturati, tranne il caso che oppongano una forza ostile, ed omicida.

77. I giovani studiosi, ed i loro effetti sono benissimo soggetti a rappresaglia al par di quelli dei mercanti e degli altri sudditi dell'estero Stato. Il privilegio che hanno i primi, di non potersi sequestrare i loro effetti, è solamente di jus civile, quando cioè la questione è fra sudditi dello stesso principe: ma quando vi entra la ragione di Stato, il jus delle genti prevale al jus civile. Questo può entrare a moderarlo non mai a distruggerlo. Il diritto di natura colla ragione di rappresaglia dà il diritto di prendere anche al di là della somma predata, perchè il di più si prende quasi in sicurezza del debito, e se questo viene soddisfatto colla vendita, o coll'aggiudicazione, il sopra più esser dee restituito: ma questa vendita, aggiudicazione, e restituzione non può essere giustamente fatta senza il canale del diritto civile, che mette per così dire in forma ed esecuzione il naturale, e pubblico diritto.

78. Ad un eguale rigore del jus civile vengono sottoposte le petizioni degl'impetranti, ai quali, se privi di prove giustificanti il loro assunto sorprendono la religione del principe, sia esagerandone i fatti, sia alterandone le circostanze, od altrimenti esponendone di quelle che poi non si trovano fedeli, e sincere, non solo viene rigettata l'istanza, o quella dichiarata nulla e surretta, a seconda che lettere non sieno, o sieno già accordate; ma i postulanti deggiono rifare

ogni danno ed interesse, che avessero recato ai terzi, e subire una pena anche afflittiva nel caso di aperto dolo, o soltanto di multa nel caso che questo non sia evidente.

79. I Romani sotto gl' imperatori Arcadio, ed Onorio, per reprimere l' audacia di coloro che frodavano, e predavano ingiustamente gli effetti delle altrui navi, condannarono alla pena del quadruplo chiunque fosse convinto di tale colpa. *L. ab his 5 C. de navicul.* I Francesi adottarono questa legge, e dopo averla anticamente ritenuta nella loro giurisprudenza, la sanzionarono con un atto legislativo, e solenne nell' ordinanza del 1681. infligendo la stessa pena contro coloro, che sotto falsa causa avessero impetrate delle lettere di rappresaglia. *L. 3. T. 10. ar. 8. Guidon de la mer ch. X. art. I.* Siccome chi sotto pretesto di rappresaglia si fa pagare delle somme che non gli sono dovute, commette implicitamente un furto; così pensavano quei vecchi giureconsulti, che vi si potesse infligere la stessa pena che i Romani avevano attaccato a questo delitto.

80. Oggidì coll' obbligo, che incumbe a questi, che surripono delle lettere di rappresaglia, o che ne abusano, d' indennizzare la parte lesa, resta bastantemente provveduto al di lei interesse, mediante il giuramento estimatorio in lite, ch'ella può prestare tanto per le spese sostenute, che per il danno emerso in causa dell' ingiustamente ottenuta, ed esercitata rappresaglia. È allora della grandezza, e lealtà del governo il fare dai suoi giudici rendere pronta, e facile giustizia a favore dell'estero, che da' nostri concittadini venne senza causa danneggiato; e sono essi colpevoli di avere tentato di turbare la pubblica pace in esponendo lo Stato alle rotture della guerra, ed alle ostilità delle altre potenze col non amministrare quella imparziale giustizia, la quale solo forma il maestoso impronto di un popolo virtuoso, e di un governo veramente grande, e liberale. *Illud vivendi genus, quod maximis copiis, opibus, principatibus nititur, si cum justitiæ dignitate conjungitur, divinum sit: sin disjungitur a fera et agresti vita nihil distat.* Plut.

TITOLO VI.

Dei Contrabbandi, e delle Confische.

1. Se la guerra, o la sofferta ingiustizia di un estero Stato ci autorizza a correre sugli effetti altrui, prenderli, e convertirli in nostro uso, e dominio, la pace, e la concordia delle potenze tranquille ci vietano altamente non solo di predare il fatto altrui, ma ben anche di frodare con astuzie i diritti degli altrui principi, e vieppiù quelli del nostro sovrano.

2. Lo stato naturale delle nazioni, considerate le une verso le altre, è uno stato di vera società, e di pace; e questa società è un vincolo di eguaglianza, e d'indipendenza, che fra di loro stabilisce un equilibrio di diritti, solo atto a mantenere il bene comune, e che gli obbliga ad avere gli uni per gli altri gli stessi riguardi, e le stesse attenzioni. Burlamaque *Introduct. au droit polit. p.* 1. *ch.* 1. §. 7.

3. Le nazioni somigliano fra di loro ciò che sono gli uomini fra di essi in istato di natura: elleno sono naturalmente libere, ed indipendenti. Questi due caratteri dei popoli sono illusorj, se non si lasciano nel tranquillo godimento dei loro diritti, e nella facoltà di regolarsi con quelle leggi ch' esse giudicano migliori per il bene del proprio Stato. La possanza, o la debolezza sotto questo politico rapporto non produce alcun divario nei diritti fondamentali delle nazioni; e ciò che una può fare all' altra non può essere vietato, e quanto ad una non è permesso, non è in facoltà dell' altra; giacchè ognuna è padrona delle sue azioni, quando queste non interessano, od intaccano il jus perfetto delle altre, e nessuna di esse può arrogarsi delle prerogative, o ritenersi maggiori diritti, o minori obblighi delle altre, giacchè sono tutte perfettamente eguali. Grande, o piccolo sia un popolo è sempre l' immagine d' un uomo libero, che dal più forte non può essere dominato. » Un nain est aussi bien un

» homme qu'un géant: » une petite république n'est pas moins un » État souverain que le plus puissant royaume. » Vattel *D. des G. Prelim.* §. 18.

4. Se adunque noi passiamo sotto la giurisdizione di un altro Stato, siamo in obbligo di sottomettersi alle leggi di quel paese, e rispettarne le jussioni di quel principe, qualunque esse sieno: *si Romæ es, romano vivito more.*

5. Il generale bene delle società vuole, che gli individui di una passino liberamente a contrattare con quelli delle altre; ma questo commercio, questo libero passaggio negli esteri Stati, viene loro accordato sotto la tacita condizione, che sieno sottoposti alle leggi, e pratiche del pacse. I diritti della nazione, e del principe, la pubblica sicurezza, ed il buon ordine dello Stato esigono assolutamente questa condizione.

6. In forza di questa presunta sommissione negli esteri, questi non solo deggiono astenersi dall'entrare come nemiche persone dello Stato che li riceve; ma eziandio recar con loro non possono effetti, ai quali ne sia proibita l'entrata, o non sia permessa che sotto l'adempimento di certi obblighi.

7. Al dovere negli stranieri corrisponde in ciascun sovrano il diritto di proibire ne' suoi Stati l'importazione, o l'esportazione di certe derrate o mercanzie, senza che gli esteri, che hanno la stessa autorità in casa lóro, possano lagnarsene. Imperocchè il guadagno ch'essi possono fare con tale traffico non dà loro alcun diritto di pretenderlo da quella nazione che lo rifiuta, non volendo che altri vi guadagnino a di lei spese. *Consequenter si qua gens nolit res certas peregrinas in regionem suam transportari, genti a qua veniunt injuriam non facit.* Wolff. *de J. N. et G.* §. 1098. L'atto che violentarebbe ed eluderebbe il rifiuto di un principe a tale importazione sarebbe un'ingiuria, un attentato al libero esercizio della di lui sovrana indipendenza. *Quod jus auferri nescium cum sit, si quis verbis, vel factis contrarium declarat, injuria committitur.* §. 1120. *Quamobrem cum ex obligatione partis unius nascatur alteri jus eidem respondens, genti cuilibet competit jus non patiendi, ut lædatur ab alia.* §. 1121.

8. Nè può esser lecito ad una nazione di voler conoscere se l'altra rifiuti a lei un tal genere di commercio per mera emulazione, e cattiva volontà anzichè per giusto motivo, e per essere quello nocivo al proprio stato: conciossiachè sarebbe questo un volersi immischiare nelle cose altrui, e ledere sotto un altro aspetto la libertà, e l'indipendenza di uno Stato, e sarebbe altronde assai malagevole il giudicare con accerto se questo Stato avesse o no ragioni solide di fare un simile divieto. *Ac per consequens jus non patiendi ut alia quædam gens regimini suo se immisceat, id quod etiam libertati gentium repugnat.* Wolf. *d.* §. 1121.

9. Ognuno pertanto è in istretto dovere di astenersi da quelle esportazioni, od importazioni, che sono vietate dal principe del nostro, od estero Stato; ed ogni arte che s'impiega per violarne le leggi portanti questo divieto, costituisce un atto di contrabbando che colpevoli ci rende tanto nel foro esterno, quanto nell' interno; giacchè non solo per timore della pena, ma eziandio per rimorso di coscienza dobbiamo obbedire le sanzioni dei principi, i quali tutti divengono nostri, quando entriamo sotto la loro giurisdizione.

10. Varj, e distinti moralisti con una sottile scolastica distinzione fra i doveri di jus naturale, e positivo hanno pensato, che la violazione di quello, e non di questo intaccare potesse la coscienza dell' uomo probo. Vedevano essi nel diritto di natura la volontà divina affatto superiore, e progenita alle leggi umane: ma nelle civili leggi, che cose positive ordinano, o vietano cose non cattive per se stesse, essi non si persuadevano che la coscienza vi fosse interessata. Tutta la folla però di questi casuisti è ben contraria ai più savj, e più giusti precetti dell' apostolo delle genti, il quale non vede, che i sudditi possano distinguere sui casi nei quali hanno ad obbedire alle leggi: la loro obbedienza al principe essere dee indistinta, e generale, e dettata dall' intimo senso del proprio obbligo anzichè dalla sola tema delle confische, e penali sanzioni. *Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.* Paul. *epist. ad Rom. c.* 13. *v.* 5. Ogni suddito cristiano riguarda la fedele sottomissione al principe non già come un giogo pesante, ma come un' obbligazione di coscienza, ed un do-

vere indispensabile della religione. Adempiendo le leggi non è già uno schiavo condotto dallo spavento delle pene, ma un libero cittadino che per l'amor delle leggi reputa ad onore la loro osservanza. Ogni loro distinzione è frivola; e la coscienza e la legge non possono ch'essere d'accordo nel placido adempimento della volontà del principe in materia di pubblica amministrazione.

11. Ma se il contrabbando è un delitto contro la pubblica economia dello Stato, desso vuol essere dalla sapienza del principe adattato alle circostanze, e reso conforme al bisogno, ed alla prosperità del commercio nazionale. Una somma gravezza nei dazj eccita il contrabbando anzi che frenarlo. È meno imprudente il rischioso mercante, che tenta il contrabbando per evitare un enorme tributo, di colui che si assoggetta a pagarlo ogni volta che si avvisa d'introdurre una merce forastiera. Se il tributo è moderato ognuno preferisce di pagarlo al pericolo di non giungere colla frode all'introduzione della merce victata, ed espiare colla perdita di questa, e colla rigida multa il proprio ardimento.

12. Non essendo possibile di regolare gli uomini quali essere dovrebbero, forz'è di guidarli quali sono. La grand'arte del legislatore consiste adunque nel collocare i cittadini nella situazione di trovare meglio il loro interesse nell'osservanza delle leggi, che nella violazione: e se pure queste loro impongono dei sagrifizj, sieno tenui in faccia al comune bene; altrimenti l'eccesso del rigore della legge verrà sempre equilibrato dal raffinamento nell'arte di eluderla. Mettere l'uomo nello stato di violenza è lo stesso che metterlo nella necessità di trasgredire i suoi doveri: esigere dai cittadini la perdita di un vantaggio sommo senza lasciar loro un mezzo legittimo per ripararne il maggior danno è un porli nell'occasione prossima d'ingannare la vigilanza dei magistrati.

13. Un piano di finanza il più rigoroso è sovente il più rovinoso allo Stato per il minor vantaggio che ne ritrae il pubblico erario, e per le maggiori trasgressioni che si commettono anche da que' probi cittadini, che pur amerebbero pagare i tributi, se questi non fossero al di là di ogni misura, e proporzione.

14. Non vi sono che i popoli rozzi, e di semplici costumi, i quali

non avendo gran fatto bisogno delle estere mercanzie, soddisfanno al proprio colle natie loro derrate; essi non hanno nè utile, nè genio per il contrabbando. Ma nei paesi di lusso, questo non può sussistere senza le merci straniere, che gli servono di fomite, ed alimento: e se il tributo è oltremodo grave, la frode viene a prender parte per evitarlo, ed il gusto del contrabbando si rende generale. Si finge che le merci passano di transito, e passano infatti al primo punto di estero dominio in cui sia più facile, e pronto il contrabbando, coll' essere vicino al territorio in cui sono vietate, ed in cui si vogliono riportare. Altri accorti negozianti, nel supposto che sieno vietate le merci inglesi, le fanno venire dall' Amburghese nell' Allemagna, e passando in territorio terzo, si rimballano e spediscono come provenienti e fabbricate da quest' ultimo Stato, e per tal guisa la legge addiviene inoperosa, e deluso rimane il di lei scopo.

15. La finanza dee servire al miglioramento del commercio, e non a soggiogarlo; giacchè questa non può essere a quella subordinato; altrimenti sarebbe lo stesso che sottoporre la fonte al ruscello che nacque dal di lei seno. Il commercio è un principio della potenza dello Stato; esso è la sorgente delle sue forze, e delle sue ricchezze. Il lusso è quello che queste svolge, e mette nella circolazione: ma le imposte sugli oggetti di lusso non deggiono essere esorbitanti. Lo stabilimento di queste imposte dee andar conforme al bene del commercio, e stare circoscritto nei confini, che il circolo di questo al finanziere prescrive. Il di più addiviene contrario al bene dello Stato, e fatale al medesimo principe, che si avvisa di trarne smoderato partito. » Ces impôts deviennent contraires au bien de l'État, et » pernicieux si on les étendoit au déla. Le terme en est fatal. » *Principes de l'administration v. 2. l. 18. c. 2.*

16. Bisogna quindi porre nessuna, o ben leggera imposta sulle derrate di cui noi abbondiamo, onde il di più del bisogno dei cittadini abbia facile la sortita, ed il trasporto alle nazioni forastiere; altrimenti queste non ne vorranno, ne proibiranno l' entrata dalla nostra parte sul loro territorio, ed andranno altrove a provvedersi se sono produzioni di natura, o si fabbricheranno dei lavoratoj se sono oggetti d' industria.

17. La stessa cautela dee praticarsi nelle merci che ci vengono dall' estero, se se ne vieta l' introduzione o troppo se ne carica il loro dazio, il danno della loro esclusione è maggiore di quello della introduzione, ad onta che questa fosse sfavorevole all' interno dello Stato. Ogni paese non è atto a tutto: gli elementi, i clima vi hanno gran parte.

18. Questi divieti sono odiosi, ed indispongono gli esteri, ai quali appartengono le merci proibite; e sono essi stimolati a vendicarsene col proscrivere nei loro Stati l'entrata di quelle che noi avremmo bisogno di vendere. Privandosi di uno sfogo del superfluo nazionale, si verrebbero a risentire perdite più gravi di quelle che si vogliono evitare, e si verrebbe così a mettere le armi nelle mani dei nostri emuli per castigarci dell' improvvido, ed impolitico nostro rigore. Il bando che sotto Luigi XVI. la Francia fece delle opere di lana, e filo d' Olanda, fu causa che questa Repubblica vietasse i vini, e gli spiriti del territorio francese. Gli Inglesi le proibirono l'introduzione dei di lei linoni, e delle batiste, ed ella proscrisse tosto ogni sorta delle loro chincaglie: così la Francia, e l'Inghilterra venne più danneggiata dai suoi bandi, che dalla loro soppressione.

19. Vero è che sugli oggetti di lusso, i quali non possono ordinariamente riguardare che i facoltosi cittadini, si possono aumentare le imposte delle merci di bando, quando circostanze straordinarie mettono lo Stato in bisogno di risorse: ma eziandio allora essere dee il dazio ne' modi men onerosi al popolo, il quale generalmente lussureggia, quando la passione del lusso è dominante nello Stato.

20. Ora siccome queste circostanze possono variare da un momento all' altro in ragione degli avvenimenti, ai quali uno Stato può andare soggetto; così non è mai certo il reddito delle finanze quando queste sono esorbitanti, e straordinarie, e questa incertezza necessaria al bene dello Stato dee assolutamente proscrivere l' uso delle ferme pubbliche, ossia l' uso di dare ad alcuno in appalto le nazionali finanze.

21. Coloro, e ve n' han pochi, i quali sono in caso di prendere questi appalti ogni studio adoperano per esserne investiti a vile prezzo, e quando lo sono ogni mezzo impiegano per far ingrandire dappertutto il peso delle pubbliche gravezze. Vanno magnificando, che un

prezzo certo, e fisso val sempre meglio di un reddito dubbio, ed incerto. Essi ottengono dai magistrati, e dal principe con dei pretesti di pubblico bene degli atti legislativi che servono ai loro interessi; e senz'essere legislatori gli arbitri addivengono della finanziera legislazione. La cupidigia, e l'avarizia fa loro immaginar delle nuove imposte, che presentano come un aumento di pubblico bene, ed il campo si aprono alle vessazioni del popolo, ed allo sterminio dell'agricoltura, e dell'industria. I fermieri tutto al fine divorano in nome del popolo che opprimono, e del principe che ingannano, e disonorano.

22. Il principe, ed il suo ministro dee rimanere l'amministratore delle finanze: padre di famiglia, anzi che finanziere, dee da se amministrare le pubbliche entrate con ordine, ed economia, aumentando o diminuendo i pubblici tributi in ragione delle differenti circostanze dello Stato che viene chiamato ad amministrare. Cesare scacciò tutti i fermieri dall'Asia per riparare con una saggia amministrazione pubblica i danni dalla loro ingordiggia arrecati ai popoli di Macedonia, e dell'Achaja. La Persia, e la China a' nostri giorni ha pure addottato questo piano di reggere le finanze in nome del principe; e desso non è a lui meno salutare di quello, che lo sia ai popoli. » La » regie est l'administration d'un bon père de famille, qui leve lui » même avec économie, et avec ordres ses révenus. Le prince est le » maître de presser, ou de rétarder la levée des tributs ou suivant » ses bésoins, ou suivant ceux de ses peuples. *Montesquieu. Esprit de Lois l.* 13. *c. XIX.*

23. I popoli più infelici sono quelli che veggono il loro principe a concedere ai privati in tante ferme le finanze dei porti di mare, e delle città marittime, e commerciali. Costoro impoveriscono lo Stato con infinite maniere: forniscono allo Stato un danaro che è la menoma parte di quello che hanno succhiato al popolo; e questo rimane afflitto dallo spettacolo insultante delle rapide loro fortune; e riempiono le città, e le ville di cattive leggi, ch' essi surripono al principe coll' insidioso apparato di un avvantaggio presente per aver luogo a far poi dei regolamenti funesti all'avvenire. » La catastro- » phe est précipitée lorsque le fisc a récours aux fermes pour faire ses

» récouvremens . . . Le fermier immagine les impôts, son talent est » de los multiplier. Il les envelloppe de ténebres pour leur donner » l'extension qui lui conviendra. Des juges de son choix appuyent » ses intérêts: toutes les avenues du trône lui sont vendues, et il » fait à son gré vanter son zêle ou calomnier les peuples, mécontens » avec raison de ses vexations. RAYNAL. *Hist. Philos. L. XIX. c. X.*

24. La pubblica amministrazione rimedia a tutti questi mali, ed il danaro dei tributi passando in poche mani, e tutte risponsabili al pubblico della loro gestione, va direttamente al principe, allo Stato, e da lui prontamente ritorna al popolo. È un alimento che va direttamente al punto da cui parte il nodrimento e la sussistenza di tutti i membri del corpo che lo riceve.

25. Le repubbliche sogliono addottare questo bel piano di finanza, e fino gli Stati dispotici gli corrono dietro per meglio fissare l'onor del principe che lo adotta, e la felicità dei popoli sui quali viene esercitato. Il principe è sempre uno in qualunque forma di governo; e perchè le monarchie non possono attingere il buono dalle repubbliche nella pubblica amministrazione?

26. Il salario de' finanzieri essere dee fisso, certo, ed a carico dello Stato, senza che essi abbiano la menoma parte nel prodotto della loro vigilanza, ed attività. Le virtù del pubblico impiegato esser non deggiono nè venali, nè mercenarie in ragione del lucro ch'essi procurano col loro rigore. Imperocchè addiverrebbero fermieri in parte per lor medesimi; e lo zelo per il pubblico servigio sarebbe confuso col privato interesse, che la vincerebbe sempre a danno del popolo, e disdoro del principe. L'avarizia è sempre un pessimo giudice.

27. Se i sudditi sanno che hanno a che fare con gente interessata nel guadagno dei dazj, l'amministrazione di finanza decade dalla pubblica confidenza, ed ogni studio impiegano per eluderne i regolamenti, e le pene. Il contrabbando acquista un certo credito di opinione, e tutti si danno la mano per agevolargli le vie di un prospero successo. Si avvisano di non offendere nè il principe nè lo Stato, e non hanno nè per l'uno, nè per l'altro quei riguardi di stima, ed affetto che impegnano il suddito ad osservare le leggi del suo paese. Lo spionaggio domina il ministero; ed ognuno l'abborre.

28. Supposto quindi che le finanze sieno bene amministrate, il contrabbando addivicne un delitto grave, e punibile anche con pene afflittive; giacchè non è esso meno di un furto indiretto, che si fa alle rendite dello Stato, senza delle quali nessuna forma di governo può avere forza, e consistenza.

29. La parola di *contrabbando* è affatto italiana, ed è composta da *contra*, e *bando*, cioè contro l'editto, o la pubblicazione dell'editto: giacchè in lingua italiana *bando* vuol dire editto, a motivo appunto del suono del tamburo, delle trombette, o delle campane con cui si accostumano di pubblicare le leggi, gli ordini, e gli editti. *Sed potissimum* BANNUM *trino significatu, ut plurimum accipitur: ac primo quidam pro edicto publico, rursum pro multa judiciaria, tertio denique pro districtu ac jusisdictione . . . . Interea suæ ditionis bannum, idest, interdictum, misit, quod est prohibitio, ut nullus etc.... Interdicta est omnibus per bannum regula, etc.* DUCANGE. *Glossar. v. Bannum.*

30. La parola *bando* spiegando così più opportunamente un divieto, una proibizione, ne viene che il contrabbando in genere è una contravvenzione al divieto; ed in ispecie nel senso comune degli uomini, e delle leggi civili, consiste nel comperare, vendere, introdurre, od esportare, o commerciare altrimenti una derrata, merce, o cosa qualunque in pregiudizio, e contro le leggi, gli ordini, ed i regolamenti dello Stato, e del principe. Dicesi quindi che una cosa è di contrabbando quando l'uso che di essa si fa è contro il pubblico divieto.

31. Ora gli oggetti di contrabbando non solo sono soggetti essi soli a confisca, ma vi assoggettano altresì tutte le altre merci permesse, e ritrovate con essi nella medesima cassa, o balla, od involglio non meno dei cavalli, carretti, ed altri stromenti che ne fanno la vietata condotta; a meno che innocente sia la loro posizione.

32. Vi erano dei paesi in cui le pene del contrabbando giungevano fino all'ultimo supplicio. I drappi, le tele, ed altri articoli erano proibiti sotto pena di morte nella Francia, nell'India, e nella China. Ma i tempi sono più moderati, ed il raddolcimento dei costumi, e l'estensione del commercio diedero causa a temperare sì fiere legislazioni. Appena con orrore io posso di esse farne ricordo.

33. In Inghilterra uscirono degli editti che fra gli altri fissarono due contrabbandi principali per l'esportazione. Nell'uno si è proibito a tutti gli stranieri di portar fuori delle Isole Brittaniche le lane, e le pecore vive sotto pena del taglio della mano destra; e nell'altro sotto l'eguale pena si è vietato ai forastieri di esportare le pelli di pecore, e di vitello; ma però i sudditi d'Inghilterra possono nel loro paese introdurle dalla Francia. Molti altri oggetti di nazionale produzione, ed industria furono dagli Inglesi dichiarati di contrabbando: ma col tempo dovettero tollerarne l'esportazione, siccome quella che il maggior nerbo faceva delle loro ricchezze.

34. Tanto era l'impegno inglese nel vietare dal regno le esportazioni di qualunque sorte, che il parlamento negli anni 1719. e 1720. tentò di far passare un decreto che metteva nella classe dei contrabbandi l'esportazione dell'oro, od argento fuso, o coniato in moneta: ma non vi riuscì per le forti opposizioni di coloro, che si fanno ricchi coll'esportazione di questi metalli, e perchè le leggi del regno non vietano che si mandino fuori; purchè se ne faccia la notificazione, e se ne paghi il dazio di uscita, e si presti il giuramento che detti metalli sono di pasta forastiera, cioè non prodotti nè da moneta coniata, nè d'argenteria fusa nel regno.

35. Si può giudicare, dice l'erudito Efraimo Chambers, se i promotori del decreto favorissero l'interesse della nazione da questo, che nel solo mese di settembre 1720. furono registrati nelle dogane di Londra 468119. once d'oro, e 28988. once d'argento; cioè 34302. once d'oro, e 4000. once d'argento per l'Olanda; 12320. once d'oro per la Francia; 197. once d'oro e 5648. once d'argento per il Portogallo; e 19340. once d'argento per le Indie orientali; oltre quello che fu esportato fraudolentemente dai privati senza pagare le gabelle. Ciò mostra, seguita il citato autore, quanto sia grande in Inghilterra l'abbondanza dell'oro, e dell'argento; ma nel tempo stesso fa vedere il pericolo, in cui coll'andar del tempo, quel regno si espone a rimanerne esausto.

36. A meno che vi fossero delle miniere feraci, e copiose non sarebbe improvvido un editto che dichiarasse di contrabbando l'esportazione dell'oro, ed argento in massa, non meno che degli altri

metalli, che noi medesimi possiamo ridurre ad opera, e venderli poi a caro prezzo agli esteri negozianti, ed agli Stati medesimi che ne abbisognano.

37. Il contrabbando non essendo che un delitto non può essere mai a carico di altri che di chi ne fu l'autore. Gli assicuratori perciò non rispondono delle perdite, e dei danni occorrenti per motivo di contrabbando commesso dall'assicurato, dal capitano, o dai marinari, tanto che la contravvenzione sia alle leggi del proprio principe, quanto a quelle del paese col quale si tratta, e si commercia.

38. Per identità di ragione gli assicuratori non sono risponsabili di alcun danno se la nave, o le merci sono confiscate per non aver pagati i tributi delle gabelle, o per non essersi procurate le necessarie patenti; giacchè vi è una specie di contrabbando anche in chi ommette di pagare i dazj, o di fare quanto prescrivono in materia di navigazione, e commercio i marittimi regolamenti.

39. Non può essere su questo punto più letterale la disposizione dell'imperiale lettera di Diocleziano, e Massimiliano relativamente ai convogli, che da Roma venivano diretti in Affrica, e che in mare potevano essere confiscati per avere sulle navi dei carichi di contrabbando. Derivando questo dall'avarizia ed audacia del conduttore, egli ne rimaneva risponsabile di ogni danno che avessero sofferto i padroni delle merci confiscate. *Illicitis comparatis mercibus, quæ navis continebat, fiscum occupasse; amissarum mercium detrimentum, quod non ex marinæ tempestatis discrimine, sed ex præcipiti avaritia, et incivili debitoris audacia, accidisse adseveratur, adscribi tibi* [*assecuratori*] *juris publici ratio non permittit. L. cum proponas 2. C. de naut. fœn.*

40. Trattandosi di un contrabbando nascente da un divieto delle leggi del proprio paese, gli assicuratori non ne rispondono in alcun caso, quand'anch'eglino ne fossero stati istrutti; mentre l'assicuranza può allora essere assolutamente nulla per l'oggetto su cui è fatta, e nessuna conseguenza che possono trarre gli assicurati a loro favore senza confessare la propria turpitudine, ciò da cui abborre la giustizia, ed il buon costume.

41. Se però gli assicuratori avessero osato di garantire nella sicurtà di assicuranza anche *la baratteria del capitano*, o *del padrone* del naviglio, allora per questa espressa clausola sarebbero risponsabili eziandio del contrabbando; quand' egli commettendolo ha compromesse, e danneggiate le cose assicurate, occasionando colla sua frode la confisca della nave, o del carico.

42. Può avvenire la confisca eziandio per frode di un mercante di sudditanza neutra quando nelle cose da lui assicurate evvi della simulazione, ed in questo caso gli assicuratori non ne sono in verun conto risponsabili. Se infatti un negoziante neutro ha caricata come sua una mercanzia spettante ad un suddito delle nazioni belligeranti, e questi non sia stato notificato agli assicuratori, essi non ne rispondono nè della presa, nè della confisca. La loro responsabilità vi entrerebbe se il nome del vero proprietario coperto sotto quello della simulata spedizione fosse loro stato noto; mentre la cosa non avendo nulla d' illecito in se stesso, il contratto su di essa stipulato avrebbe tutto il suo vigore. Non essendo giusto che il commercio di una nazione neutra sia intorbidato da una guerra a lei straniera, esser non le dee vietato di far uso di ogni mezzo anche di sveltezza per mettersi al coperto delle vessazioni altrui.

43. Gli Inglesi in materia di contrabbando all' estero hanno una giurisprudenza meno scrupolosa. Lo statuto di Giorgio II. di cui parla Blackston al capo 3. del tom. 3. permette di fare delle assicuranze sulle navi inglesi che commerciano nella Spagna, e nel Portogallo, ad onta che si trattasse di frodare gli interessi, ed i diritti di quelle due nazioni.

44. Per una specie di rappresaglia gli Spagnuoli praticano lo stesso verso gli Inglesi, ed entrambi trattano collo stesso metodo i Francesi in tempo di pace, sicchè si può ben dire che questo contrabbando all'estero è un vizio comune a tutte le nazioni commercianti.

45. Distinguesi quindi il contrabbando che si fa alle leggi del proprio paese, e chiamasi *interno*, da quello che si commette a danno, e frode delle leggi delle altre nazioni, e questo chiamasi *esterno*. Ed i giuristi opinano che su quello l' assicuranza sia assolutamente nulla; ma che su questo nell' estero si possa benissimo fare delle si-

curtà marittime, ed ove vada male la spedizione agire di rimborso contro gli assicuratori, come per qualunque altro sinistro di mare.

46. Veramente la filosofia, la buona morale si oppone a questa teoria legale, poichè quelli che commerciano in un paese qualunque, sono per legge naturale, e per diritto delle genti obbligati di conformarsi nel commercio alle leggi del paese, ov'essi lo fanno; ed è un' ingratitudine, un' ingiustizia manifesta quella di frodare le leggi della stessa nazione di cui ci prevaliamo per il prosperamento delle nostre commerciali intraprese. Imperocchè ogni sovrano ha impero, e giurisdizione su tutto ciò, che si fa nel paese, ov' egli ha diritto di comandare, e per conseguenza ha la ragione di stabilire, per il commercio che si fa ne' suoi Stati, delle leggi, e dei regolamenti che obblighino tutti quelli che ve lo esercitano, sieno essi nazionali, o forastieri. E se indisputabile è in un sovrano il diritto di ritenere ne' suoi Stati certe mercanzie, e vietarne l'esportazione di queste, e l'importazione di quelle, delle quali egli non crede utile, e non ne vuole l'entrata, l'esportarle, o l'introdurle contro i suoi ordini è un attentato al diritto di sua sovranità, e quindi un' ingiustizia contro l'esercizio delle sue facoltà. Ove anche si consideri che ordinariamente queste speculazioni si fanno coll'opera dei sudditi di quello Stato medesimo, di cui se ne vuole violare la giurisdizione, l'azione non lascia di essere vieppiù illecita: giacchè s'invitano, ed ajutano i sudditi a fare il contrabbando al proprio principe; ed è egualmente colpevole chi direttamente infrange i doveri verso del suo Stato, di colui che gli porge ajuto, e mezzo per eseguire l'infrazione. Considerato quindi sotto questo doppio rapporto il contrabbando di qualunque natura esso sia è sempre un delitto, ed il delitto non può mai servire di base ad un contratto civile di buona fede qual'è l'assicuranza. » Le commerce est donc illicite, et con» traire à la bonne foi, et par consequence le contrat d'assurance » qui intervient pour favoriser et assurer ce commerce, en chargeant » l'assureur des risques de la confiscation auxquels il est exposé, est » pareillement illicite, et ne peut par consequence produire aucune » obligation ». *Pothier. des assur. n.* 58.

47. Ma questi principj giusti, e degni del rispettabile autore che

gli adottò sono troppo generosi e sublimi, perchè sieno adottati dai negozianti che dai pericoli del mare traggono tutte le loro fortune, e da quei popoli che si veggono ad ogni tratto frodati con questo genere di contrabbando. La frode, e la forza sono sventuratamente sottentrate alla lealtà, ed alla giustizia: e quando gli altri per queste vie con noi agiscono, e contrattano, il male addiviene generale, ed altro rimedio non evvi che far lo stesso per ragione di rappresaglia; altrimenti le nazioni magnanime, e fedeli ai doveri sociali sarebbero sole ad adempierli, e non sarebbero meno per ciò violati i loro diritti. Io non inclino che con sommo riserbo a questa opinione.

48. Il commercio è una scienza, che rende più necessario di conoscere gli uomini che le cose: essi non hanno in fondo altra guida che l'interesse, e l'interesse dell' uno non si può ordinariamente fare che col disavvantaggio dell' altro. Bisogna dunque trattare con loro in apparenza, come se fossimo sicuri della loro buona fede, e prendere in sostanza precauzioni tali come s'essi non ne avessero alcuna. In questo caso il macchiavellismo perde la sua crudezza.

49. Quasi tutti gli uomini, dice il famoso Raynal, sono onesti fuori della loro professione: nelle cose del suo stato raro è l'uomo che sia veramente probo. Questo difetto regna in tutte le condizioni le più elevate così, come le più basse, e passato per dir così in costume, viene tollerato dai tempi che lo hanno introdotto, e che lo hanno lasciato praticare; ed una specie di uso comune toglie a questo vizio l'odiosità delle genti. » L'intérêt personel, et l'habitude géné» rale en dérobent le crime, et la bassesse; *je fais*, dit-on, *com*» *me font les autres*; et l'on se plie à des actions contre lesquelles » la conscience cesse bientôt de réclamer. *Hist. Philos. L. XIX. C. VI.* Tutto possono su di noi l'esempio, e l'abitudine.

50. Sotto un sistema di generale ingiustizia le cose si compensano egualmente, che sotto un regolamento di esatta giustizia. Questo principio disonora l'umanità, ma quando il male non è rimediabile, bisogna accontentarsi di non renderlo maggiore. La migliore legislazione non è quella che si può dare, ma quella che gli uomini possono ricevere. Lo stato d'innocenza non vi è più, nè più verrà fra noi quello della primiera semplicità; gli usi inveterati sono santificati dal tempo, e forz' è di seguitarli, anch'in mezzo ai loro mali.

51. Questa rappresaglia di contrabbando tiene viva, e scuote la fiaccola della rivalità fra i governi, e fra i popoli, ed impaccia vieppiù l'industria, ed il commercio colle reciproche proibizioni, e colle pene quasi sempre dei contrabbandi. La libertà generale dell'uno, e dell'altro essere dovrebbe il solo trattato delle nazioni marittime: negoziare fra di loro, come fra i negozianti di una sola comune. Il popolo che introducesse questo bell'uso, sarebbe il benefattore del genere umano. Coi travagli in terra, coi vascelli in mare otterrebbero meglio quelle ricchezze, e quei beni che cercano coi trattati, e colle guerre. Il progresso delle facoltà di un popolo dipende dall'industria dei suoi vicini: il commercio è un fiume d'oro che arricchisce tutti coloro che lo fanno scorrere nei proprj poderi. L'industria formar dee la sola emulazione dei popoli.

52. Ma questa libertà sarebbe stata illimitata nel forte, e senz'effetto nel debole; dunque vi abbisognarono le leggi di finanza per determinare eguale a tutti il confine, e l'uso. Ogni Stato ha fatto le sue, ma ogni cittadino non ha colle leggi degli altri paesi quello stretto vincolo che lo astringe ad adempire quelle del suo. Non è quindi sì grave il contrabbando all'estero come lo è quello nell'interno del proprio Stato.

53. Dobbiamo servire anche le altre nazioni in quanto può da noi dipendere, ma se la nostra è lesa dobbiamo rinunciare a qualunque speculazione. Questo sentimento è reciproco, e quelli sui quali guadagniamo coll'introdurvi delle nostre derrate, o coll'esportarvi delle loro merci, lo stesso studiano di fare rispetto a noi, ove lo possano. » Je réprends dans la bourse de ceux qui traitent avec moi, ce que » ceux avec lesquels j'ai traité ont pris de trop dans la mienne. » *Raynal d. l.*

54. Anche il *contrabbando improprio*, vale a dire quello che consiste nell'evitare il pagamento dei tributi imposti all'esportazione delle merci viene dal gius delle genti tollerato, se è commesso a danno di una potenza estera, ed il frodante sia già passato in estera giurisdizione. È quindi valida l'assicuranza qualora fra i rischj vi sieno i diritti da pagarsi in estero paese, e per evitarne il loro pagamento sia colà confiscata la nave assicurata.

55. Sia che il contrabbando sia *proprio*, cioè di merci vietate, od *improprio* cioè di tributi non pagati, ed imposti alle mercanzie condotte la nave è sempre esposta alla confisca, ogni volta che il capitano, od il proprietario, o l'equipaggio di superiore consenso misero nella nave delle merci proibite, o via passarono un dazio senza pagarne le gabelle. Che se contro, o senza l'assenso del capitano, o proprietario assente i marinai, od il pilota vi pongono delle merci, queste cadono in commesso, e si puniscono gli autori del contrabbando, ma la nave viene restituita; e se coloro non pagano in vita, possono per il contrabbando essere molestati anche i loro eredi quando in vita dei loro antenati, autori del contrabbando n'è promossa l'azione. *Dominus navis si illicite aliquid in nave, vel ipse, vel rectores imposuerunt, navis quoque fisco vindicatur. Quod si absente domino, id a magistro, vel gubernatore, aut proreta, nautaque aliquo id factum sit: ipsi quidem capite puniuntur commissis mercibus, navis autem domino restituitur. Illicitarum mercium persecutio hæredem quoque adfligit. L.* 11. §. 2. 3., *L.* 14. *ff. de public. et vectig. Sed si unus ex pluribus hæredibus rem communem causa vectigalis subripiat, portiones cæteris non auferantur. L.* 8. §. 1. *ff. eod., L.* 3. §. 6. *ff. de jure fisci, arg. L.* 12. §. 1., *L.* 16. §. *ult. ff. de publ. et vectig.*

56. Sarebbero eziandio esenti dalla confisca le navi il di cui capitano avesse ragionevolmente dovuto ignorare la nuova imposizione dei diritti, o proibizione delle merci, come nel caso che la legge non venisse che di essere pubblicata, od altra giusta ragione ne discolpasse la sua ignoranza. *L.* 16. §§. 6. *e* 10. *ff. eodem. Cum quidam non per fraudem, sed per errorem in causam commissi incidisset.*

57. La stessa esentuazione di pena correrebbe a favore di quel naviglio che avesse bensì delle merci vietate, ma fossero soltanto a privato uso del capitano, e dell'equipaggio. Il consumo giornaliero di tali derrate essendo allora un oggetto di assoluta necessità siccome non è in frode di alcuno, così non può essere soggetto nè a sequestro, o confisca, nè a pagamento di diritto alcuno; semprecchè la quantità sia registrata dal capitano, e se ne tenga registro del

consumo di essa. *L.* 4. §. 1. *ff. eod. Res exercitui paratas præstationi vectigalium subjici non placuit. L.* 9. §. 8. *ff. eod.*

58. Quali poi sieno gli oggetti che una nave può ritenere per suo uso, e quali sieno i tributi ch'essa dee pagare, in difetto di legge positiva deggiono essere determinati dalle consuetudini del luogo, in cui nasce la controversia per il fatto che vi diè causa: l'uso è allora il codice dominante dei marittimi regolamenti. *L.* 4. §. 2., *L.* 9. §. 6. *ff. eodem.*

59. Avvi anche un contrabbando, che dicesi di *guerra*, il quale consiste nelle mercanzie di genere vietato, che in tempo di guerra trovansi a bordo dei bastimenti di potenza neutra, e che sono diretti all'inimico, o che non possono essere considerati che come una violazione dell'apparente neutralità. Questo *contrabbando di guerra* propriamente detto, e di cui ne abbiamo fatta menzione sotto al Titolo II. delle *Prese* può essere *in primo*, e *secondo grado*.

60. Al *primo* appartengono le provvisioni di guerra, e di bocca, ed altre derrate, o merci destinate per un porto, una piazza, o per un luogo qualunque, assediato, bloccato, od investito; le truppe, reclute, marinai, od altra gente di equipaggio, per il servigio delle potenze belligeranti; i bastimenti, e qualsivoglia nave di trasporto, destinata alle militari spedizioni; i vascelli di guerra costruiti in un porto neutro per conto, o servizio delle nazioni guerreggianti, ed inviati verso i loro Stati; le armi, le cose occorrenti per le navi, flotte armate degli Stati in guerra, e generalmente tutto ciò che i popoli neutri non possono fornire, e trasportare ai belligeranti, senza sortire da quella inazione perfetta, e da quella indeferenza assoluta per la guerra, e per le operazioni militari, che forma il carattere essenziale della neutralità.

61. Contrabbando di guerra in *secondo grado* è tutto ciò, che non costituisce l'essenza dell'ostilità indiretta, ma che può essere ad uso della guerra, e che una potenza neutra fornisce ad una potenza belligerante, e non alle altre. Lo sono i ferri, i legnami, i canapi, le vittovaglie, ed altri oggetti senza dei quali non si può continuare nella guerra, e che si vedono diretti all'uso, e servigio delle fortezze, squadre, ed armate nemiche; e che da noi chiesti ci

vengono negati sotto pretesto di aver già impegnato il di lei commercio colle altre potenze. Se tutte queste cose si trovano a bordo di un bastimento neutro diretto verso le potenze in guerra, o riunite per di loro uso, e conto, ciò che può risultare anche dalle carte che vi si trovano a bordo, e che a noi si rifiutino, esse sono di contrabbando, e si possono prendere, e confiscare. *Hubner. Des bâtim. neutr. par. 2. ch. 1. vol. 1., par. 2. ch. 2. vol. 2.*

62. Sogliono i principi nei loro trattati specificare gli oggetti di contrabbando di guerra, come fra gli altri avvenne in quello fra la Spagna, e la Danimarca nel 18. luglio 1748., in cui non si fece che ripetere quello del 1742. fra la Corona danese, e la francese. Ecco quanto si era convenuto agli art. 26., e 27. » Sous le genre » de marchandises de contrebande sont comprises seulement les ar- » mes, tant à feu, que d'autres sortes, avec leur assortissemens; » comme cannons, mosquets, mortiers, pétards, bombes, grénades, » cercles poissés, affûts, fourchettes, bandouliéres, poudre, mêches, » salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, halle- » bardes, lances, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de » pistolets, baudriers, et généralement tous autres assortissemens » servant à l'usage de la guerre, de même que le goudron ou » poix-résine, les voiles, charures, et cordages . . . . . Dans ce » genre de marchandises de contrebande l'on ne comprend point » les fromens, bleds, et autres grains, de quelque nature et espèce » qu'il soient, et beaucoup moins les légumes, huils, vins, sels, » et généralement tout ce qui appartient à la sustentation de la vie; » et ainsi toutes ces choses pourront se vendre, et transporter com- » me les autres marchandises, même aux lieux tenus par un enne- » mi de l'une de deux Couronnes; porvû qu'ils ne soient point » assiegés, ou bloqués.

63. Il trattato della Danimarca col re delle due Sicilie del 1748. sembrami più ragionevole in ciò che le merci già formate ad uso di guerra non sono di contrabbando, che ove sieno dirette all'inimico. » Lesquels effets, et marchandises ne seront pourtant pas » réputés de contrebande, si ce n'est dans le cas où on les porte » dans quelque pays ennemi et pas autrement », e che quelle cose

che possono servire alla costruzione di vascelli, od armi, ed altri stromenti da guerra non sieno di contrabbando, che nel caso vadano trasportate in luoghi assediati, o bloccati. » Dans ce genre » de contrebande on ne comprend pas .... tout ce qui concerne » les alimens, et la sustentation de la vie; on n'y comprend pas » non plus le goudron, ou poix-résine, les voiles, chanures, et » cordages, ni les bois de construction, et de charpente, le fer, » l'acier ...., et tout ce qui peut être fabriqué de ses métaux, » sont toutes marchandises bien permises... pourront se transporter ... même aux lieux tenus et occupés par un ennemi ...; » pourvû qu'ils ne soient pas assiegés, ou bloqués. » Art. XVII. e XVIII. Questo giudizioso trattato si adottò esattamente in quello di commercio della repubblica di Genova, uscito nell' anno 1758.; e la stessa cosa ad un dipresso venne convenuta nel trattato di marina, e navigazione fra la Gran-Brettagna, e le Provincie-unite al principio del secolo XVIII. *Dumont Corps diplomatiques, Tom. VIII. pag.* 348. L'Olanda, e la Svezia, l'Inghilterra, e l'Allemagna ne' loro varj trattati di commercio, e di pace degli anni 1660., 1663,, 1667., 1674., 1713., e 1725. adottarono quasi affatto l'eguale metodo nel fissare le cose di contrabbando. Non vi è che la Francia nel citato suo trattato, ed in quello dei Pirenei colla Spagna del 1758., che sia stata rigorosa a considerare indistintamente di contrabbando anche le materie atte a far cose di guerra, come i legnami, i metalli, ed i lini, le stoffe, e cose simili.

64. Fino gli Algerini nel loro trattato di pace coll' Olanda del 23. novembre 1757. esentuarono dalle censure del contrabbando le cose servibili per la guerra, quando non sono dirette all'inimico, ed all'uso di piazze forti bloccate, investite, od assediate. Viene infatti troppo inceppato il commercio, se ogni cosa atta a servire agli usi delle potenze belligeranti essere dee soggetta al contrabbando. La guerra è già troppo dannosa al genere umano, senza che si renda più rovinosa coll' opprimere la libertà della navigazione, e del commercio delle potenze neutre.

65. Le armi adunque, ed altre cose già costrutte, ed atte a far la guerra esser deggiono di contrabbando allora, che il vascello

neutro, su cui si trovano è destinato ad un porto, o luogo nemico qualunque, o che la nazione che le fornisce al nemico, a noi le rifiuta. Le persone, come le reclute, i soldati, i marinai sono sempre, ed in ogni caso oggetti di contrabbando in primo grado, senza veruna limitazione: giacchè costituiscono esse l'atto più ostile che si possa commettere da una potenza neutra. Rispetto poi alle cose di vittovaglia, od anche alle materie atte a fare delle armature, o degli stromenti di guerra esse non sono di assoluto contrabbando, che ove sieno vendute, e trasportate all'inimico, e dirette ad un porto, o forte assediato, o bloccato. Verificandosi il caso del contrabbando sia in genere, sia in ispecie nelle cose che si trovano a bordo del vascello, questo sempre cade in commesso, e viene confiscato insieme delle merci, ond'è caricato.

66. Alcuni pretendono che la bandiera copra il carico, cosicchè essendovi delle merci di contrabbando sotto una bandiera amica, questa debba essere rispettata, e libere dall'arresto si deggiano lasciar andare le merci sotto di essa esistenti nel bastimento sul quale trovasi inalberata. Questa massima non è contraria al jus delle genti, anzi è ricevuta dai più grandi pubblicisti: ma va soggetta ad alcune modificazioni, e di essa ne trattaremo con migliore precisione sotto al Titolo *delle Bandiere*, Tomo IV.

67. Intanto giova sapere che se tale contrabbando contiene una violazione aperta dei trattati, o della manifestata neutralità, od una manifesta frode alla nazione, che s'imbatte nella nave che agogna di coprire colla bandiera il suo carico, non v'è dubbio che nessuno potendo trarre partito da un atto illecito, a nulla servirebbe il privilegio della bandiera, e il contrabbando sarebbe giustamente incorso, e si farebbe luogo alla confisca della merce caduta in commesso.

68. Alfeno Vario nella famosa legge *Caesar*, 15. *ff. de pub. et vect.* fa il caso che il principe vieti l'estrazione dei grani dal paese dopo un dato giorno, e che pria dello spirar il termine, uscita una nave dal porto carica di granaglia, risospinta dai venti sia obbligata di rientrare nel porto, e risponde, che, sebbene i porti sieno una parte del territorio nazionale, pure dee ritenersi che quella nave sia uscita

fino da quando fece vela la prima volta, e che nulla le debba nuocere il ritardo necessario, cui fu astretto il nocchiero per cagione della subita burrasca.

69. Se molti sono rei di contrabbando in un sol capo di mercanzia l'obbligazione loro non è già solidale, ma ciascheduno è tenuto nella sola sua parte, e se uno non è in grado di soddisfarla, scontar la dee nel carcere. Se non vi fosse la pena afflittiva, in sussidio dei complici miserabili dovrebbero sottentrare i facoltosi: ma in tal pena la legge può essere espiata in ciascheduu reo, ed una doppia espiazione non può seguire nello stesso delitto.

70. Nè possono i rei di contrabbando improprio liberarsi dalla pena colla pronta esibizione del pagamento dei tributi, dacchè sono già caduti in commesso: mentre con questa via si eluderebbe sempre la sanzione penale, ed i contrabbandieri avrebbero sempre buon giuoco nelle fraudolenti loro speculazioni.

71. Venendo dimostrato che una burrasca fu causa di non potere avvicinarsi al porto, o di fare un dato cammino, o che altra forza superiore condusse la nave in luoghi in cui l'esportazione delle merci del suo carico è vietato, il contrabbando mancarebbe di frode, e non sarebbe punibile. *Si propter necessitatem adversæ tempestatis expositum onus fuerit non debere hoc commisso vindicari, Divi fratres rescripserunt: L.* 16. §. 8. *ff. de publ. et vectig.*

72. In modo non differente anderebbe esente dalla confisca quella nave, il di cui capitano si fosse presentato alla gabella per pagare i tributi, ed il doganiere, come spesso accade, avesse rimesso il pagamento all'indomani, ed intanto fossero sopraggiunti i commessi di finanza a fare le loro ispezioni. Questo carattere nei finanzieri era comune anco ai tempi dei Romani sotto gl'imperadori Severo, ed Antonino: di notte, all'ora del loro pranzo, o riposo amano coloro i loro comodi, e spesso per loro indolenza i viaggiatori soffrono dei gravi fastidj, e delle indebite vessazioni. *Si quis professus apud publicum fuerit, non tamen vectigal solverit, hoc concedente publicano (ut solent facere), rescripserunt res in commissum non cedere, d. l.* §. 12.

73. Esenti pur anco esser deggiono dalla pena quei contrabban-

dieri che senz' animo di frode, ma per assoluta necessità, e per un esorbitante rigore fiscale sono costretti ricorrere alla violazione delle leggi per ottenere ciò che dovrebbero avere sotto la di lei protezione, e che dalla natura è destinato all' alimento, ed agli oggetti di primo bisogno per l'umanità. Vegliate, o principi, contro gli eccessi insidiosi dei vostri ministri, ed agenti di finanza, e contro i vostri magistrati fiscali: si ridurranno ad essere crudeli senz' essere giusti nè provvidi verso i popoli che governate. » Que de prison, de galére, » de gibets, pour un foule de malheureux qui 'ont été poussés à la » fraude, à la contrebande, à la révolte même par l'iniquité des lois fiscales! RAYNAL. *lib. IX. art. Impôts. pag.* 312. *v. X.*

74. L'amministrazione delle finanze debb' essere pubblica, solenne: le transazioni sul contrabbando non deono accordarsi che all' onest' uomo, a cui è in qualche modo scusabile di averlo commesso. Le sorde, e violenti inquisizioni essere debbono proscritte, come pratiche che si hanno dal popolo in orrore, ed esecrazione. Il principe dee scegliere ministri istrutti, fedeli, economi: e vegliare attentamente che gli affari si trattino a forza di danaro, e di protezione, e che lo spirito di corruzione ne sia il movente. La saggezza fa il re capace di governar da se stesso: e la bontà del suo cuore lo porta non solamente a sorvegliare egli stesso i differenti rami di finanza, e pubblica amministrazione, ma eziandio a vietare per giustizia verso i magistrati ogni vile spionaggio, e per amore verso il suo popolo ogni sorta di eccesso, e di vessazione nel piano finanziere.

75. Persuasi i cittadini della bontà del loro principe meglio obbediscono alle leggi che immediatamente da lui emanano, anzi che ai decreti che si fanno dai ministri, i quali sembrano sempre agire da loro capo per aumentare il pubblico tesoro col sangue del popolo. I tributi di finanza sono meglio sopportati, e gli esecutori sono al coperto delle invettive di chi ne soffre le loro durezze, nè lo Stato s'avvilisce a divider con loro le spoglie di un misero contrabbando, od a salariarli. » C'est une taxe sur le pauvre industrieux, pourque » le fruit de ses sueurs serve à engraisser des scélérats de cette » trempe. ROCKINGHAM *des Finances*.

TITOLO VII.

Degli Armatori, e Corsari.

1. L'*armamento* nel senso nautico significa la preparazione, l'allestimento di una nave sia degli stromenti necessarj alla navigazione sia dell'equipaggio, sia di tutte le armi, e del bisognevole per difenderla in caso di ostile attacco.

2. Nel senso politico l'armamento è l'allestimento di un vascello armato per iscorrere i mari, scagliarsi adosso ai pirati, ai nemici, predare le loro navi, per fare delle discese sulle coste nemiche, e predar uomini, ed effetti altrui per il bene del nostro Stato.

3. Coloro che fanno fabbricare tali navi armate, le mettono alla vela, ed ottengono dal principe le opportune facoltà per correre con esse i mari sui nemici, chiamansi *Armatori*.

4. Questi armatori si chiamano anche *Corsari* a motivo delle *corse* che fanno in mare, scorrendolo colle navi armate per distruggere i pirati, ed i nemici dello Stato. Non bisogna confondere questi *corsari* autorizzati dalla legge con quei *corsali*, o *pirati* che fanno delle *scorrerie*, od *incursioni* sui mari, massime sul Mediterraneo senza commissione di principe alcuno per depredare i vascelli mercantili. Questi sono abborriti da tutte le nazioni, e quelli sono adottati da tutte le potenze; questi sono trattati come ladri, ed assassini, e vengono appiccati, ed uccisi come tali, e quelli si trattano da prigionieri di guerra se vengono presi; questi finalmente nuocciono a tutti, ed infestano i mari anche nel seno della pace, e quelli li custodiscono, e liberano corseggiando, e giovano alla loro patria, non nuocciono che ai nemici dichiarati tali colla guerra, e cessano col finire delle ostilità delle potenze belligeranti. Dei corsari ne parleremo ancora assai più diffusamente nel corso, ed alla fine di questo Titolo.

5. Molto interessante per la marittima giurisprudenza è la distin-

zione fra l'armatore legittimo ed esatto osservatore dei regolamenti di mare, ed il corsaro che mascherando la bandiera, nasconde il proprio nome, e quello della sua nazione, scorre vagando il mare senza certa dimora, e senza disciplina, e mentre non si sa d'onde venga, nè dove vada, viaggio facendo, rubba, spoglia, ricatta, prende per forza ora la gente, ed ora i viveri, ora gli attrezzi di qualunque bastimento inerme, o mal difeso gli cada fra le unghie ».

6. Nel caso di costui la nave non si può dire propriamente armata in corso, non è munita di alcuna sovrana patente, e non ha verun diritto di correre sopra i nemici, od altri navigatori. Se quindi da simile corsaro viene fatta la presa di una nave assicurata, gli assicuratori non sono tenuti a correre su di essa il rischio, quando nei sinistri si è collocato quello dei corsari, od armatori. Non supponendosi che vi sieno dei pirati che osino infestare il mare, sotto il nome di corsari semplici s'intendono quelli che hanno regolarmente armate in corso le loro navi. L'odioso nome del pirata non è sottinteso in quello del corsale, quando si parla in materia di polizze, od altre operazioni di rapporto civile: nel linguaggio legale il corsale non è il pirata: questo da quello diferisce come dalla specie al genere, e da un tal uomo all'uomo in genere, come in senso migliore dal cittadino all'uomo non corre l'argomento. Un corsaro può essere pirata, ma tutti i corsali non sono pirati; ed all'opposto un pirata è sempre un corsale.

7. Venendo una nave legittimamente armata in corso a fare una presa di un vascello assicurato, l'assicuratore è tenuto per questo sinistro, e la presa stessa può essere assicurata in modo, che se viene questa ripresa, gli assicuratori sono egualmente obbligati al pagamento del sinistro. Imperocchè l'armatore corsaro facendo sua la preda, può anche farla assicurare: ma se fosse presa da un corsaro pirata, che non acquista alcun diritto sulle cose da lui predate, non sarebbe suscettibile di veruna assicuranza. È questo un contratto di buona fede che non può avere la sua origine nel delitto, nella rapina: non è che la presa degli armatori che si può fare in buona giustizia, e coscienza, e perciò quella è capace di essere assicurata.

» Il n'y a point de doute que les sujets ne puissent en bonne con-

» science servir leur patrie en armant des vaisseaux pour le course. » Vattel. *Droit des gens l.* 3. *c.* 15. §. 229. *Sed inter piratam et latronem nulla alia est differentia, nisi quia pirata depredator est in mari.* Santern. *p.* 4. *n.* 50.

8. Sebbene anche la nave non armata in corso possa difendersi, se viene attaccata da un nemico, o pirata, ed in tal caso gli assicuratori sieno tenuti alla refezione del danno ch'essa soffre, come procedente da un dovere di natura, e dall'avere evitato un male maggiore; pure se il vigore, ed il successo della difesa giunge a tanto, d'impadronirsi del legno da cui fu attaccata, e di farlo sua preda, di questa non ne acquista la proprietà, ma viene acquistata a favor della nazione, o del principe sotto la di cui bandiera navigava questa nave felice, e vittoriosa. Dal suo canto il governo dee indennizzarla di ogni patimento, e segnalare così la nazionale riconoscenza verso i cittadini benemeriti dello Stato.

9. Gli Inglesi distinguono il *corsaro* dall'*armatore*, ed iscrivono quello alla classe dei pirata. Chamber. *dict. univer. art. corsaro*. Giustino nelle sue storie antiche *l.* 43. *cap.* 3. riconosce il corsaro in quegli antichi abitatori delle isole deserte, e sterili, i quali per difetto di commercio non avendo comunicazione cogli altri paesi da cui ritrarre quanto loro occorreva per il proprio sostentamento erano obbligati di procurarselo colle incursioni, e colle piraterie correndo sopra a tutte le navi che incontravano nei mari. La miseria, e la perversità degli uomini furono dunque i primi motivi dell'arte piratica. *Ægestate, et improbitate coactus piraticam ipse fecisset.* Cic. *in orat. post redit. in Sen. n.* 5. Ristretti in un territorio infecondo, quasi privi del necessario, e senza il soccorso che a sollievo, ed onore dell'umanità ha quindi somministrato il commercio, il mestiere del pirata nei primi tempi non aveva tutto l'orrore, e l'ingiustizia ch'oggidì ispira a tutte le colte nazioni. Il mondo è perciò debitore al commercio di quello spirito di frugalità, economia, moderazione, travaglio, saviezza, ordine, e regola, che, al dire del celebre Montesquieu, mentre si oppone direttamente al ladroneggio, alla rapina, alla frode, allarga la fede, promove l'opulenza, unisce i popoli, e produce naturalmente la pace, e la concordia delle nazioni.

10. L'etimologia del vocabolo di *pirata* che Ambroggio Calepino nel suo Dizionario a questa voce deriva dal nome greco *allato*, *pirata prædo maritimus a nomine græco allato*, non è molto conforme a quella che il P. Vanieri dà nel suo Lessico a questo nome, il quale, in di lui senso procede dal nome del primo che si è reso famoso in quest'abbominevole mestiero. *Pirata nomen latronis, qui primus mare infestavit, a quo cæteri prædones piratæ dicti sunt.* Lucano parlando delle vittorie riportate da Sesto Pompeo, sembra pensare secondo alcuni interpreti, che i primi pirati fossero della Sicilia, isola nella quale si erano rifugiati gli antichi Saraceni.

Scillæis grassatus in undis
Polluit æquoreus Siculos pirata triumphos.

11. Nell'incertezza di queste opinioni a me pare che la voce di pirata derivi dalla voce greca *pir*, fuoco, sia perchè questi corsari tenessero un fuoco ardente sulla prora delle loro navi per gettare lo spavento in quelle che assalivano, sia perchè solessero mettere sempre a fuoco le navi, che spogliavano. Nè sono solo in questo parere; giacchè dopo averlo concepito, e redatto, scorrendo i libri antichi ritrovai, che anche il greco commentator di Sofocle, ed egli stesso nel suo Ajace meco la pensano, salvo che vi aggiungono *atticos*, cioè Ateniesi per essere in quelle spiagge per avventura comparsi i primi pirati. *Peira, atticos, dolos cai techni othencai piratai, oi catà thalaaian cucurgoi.* Questa etimologia se mai fosse perchè gli Ateniesi realmente fossero stati distinti nella piraterìa non farebbe molto onore a quell'antica sede delle virtù, e dei talenti. Atene peraltro che metteva al Mediterraneo, all'Arcipelago, ed ai vicini mari era molto a portata per far uscire dal suo porto, e dalle vicine coste degli avidi corsari. *Piratæ sunt prædones marini, ab incendio navium, vel insularum, quas capiebant dicti.* Papias *in Gloss. antiq. mss. schol. Sophoclis*. Il Glossario del Ducange sotto questo nome riferisce la stessa opinione. *Pyrata*, LARRON DE MER, *et dicitur a* PIR, *quod est ignis, quia ferunt ignem in manu sua, et sternunt alias naves cum prora, quia est acuta, et ferrum ponitur in principio navis cum quo frangunt alias naves.*

12. Il nome di pirata, secondo Spelmano, dinotò in alcuni tempi

bassi un capitano, o soldato di mare, di cui se ne prevalevano i principi come degli armatori, e delle navi da guerra. Assero nella vita del re Alfredo scrive la stessa cosa. *Rex Elfredus jussit cymbas, et galeas, longas naves fabricari per regnum, ut navali prælio hostibus adventantibus obviaret. Impositisque piratis in illis, vias maris custodiendas commisit*; sicchè furono sinonimi pirata, piloto, e marinajo. *Pirata, nauta, vel miles maritimus*. Ducange. *Robertus vero comes attentavit venire in Angliam cum magno exercitu, sed a pyratis regis, qui curam maris a rege susceperant, repulsus est*. Annal. Gisburnens. *in Willelmo Rufo c.* 1. Fino i re non isdegnarono di far il pirata per quanto ci riferisce Matteo Parigi negli annali del 1215. *Ipse autem rex interim cum paucis ministris, piratæ exercens officium nautarum sibi quinque portuum gratiam reconciliare vacavit*. I re danesi, ed altri del nord solevano perciò esercitare, e proteggere la pirateria come cosa onesta, e lecita. *Piratica olim honesta ac licita erat, atque in ea crebro se reges ipsi, aut eorum liberi exercebant, ascitis famosioribus atletis corpore, et virtute præstantibus. Constabat autem piratica hæc certis legibus*. Olaw Wormius *ad Monum.* Bisogna però dire che questi sovrani non formavano l'onore della monarchia, in cui erano, Dio sa, in che modo collocati; come non formò l'elogio di Atene l'esercizio di una professione che tanto ripugnava alle generose virtù di quella famosa repubblica.

13. Pare peraltro che questi scrittori abbiano qui confusi i pirati coi legittimi corsari; giacchè non è verosimile che una repubblica virtuosa volesse permettere ai suoi cittadini di esercitare la pirateria, il violento ladroneggio di mare, e che i principi volessero prevalersi dell'opera di questi ladri, e scellerati per difendere le loro terre, e portar le derrate alle loro flotte, ed alle città assediate. I pirati di cui si prevalevano erano corsari, o marini che scorrevano i mari in nome delle podestà civili, e delle nazioni, e con loro autorizzazione, onde non era in quelli che originario, e derivativo, e non proprio il nome di pirata, o corsale. Essi erano armatori, ossieno corsari legittimi, alla fede de' quali si poteva benissimo consegnare la difesa di un porto, il soccorso di una città, come avvenne nell'assedio di Bari sotto l'imperatore Basilio.

Nuntius imperio, Bari legatus, ad urbem
Supplicat ut miseris jam civibus auxilietur.
Piratis aptæ naves ex more parantur,
In quibus efferri frumenta jubentur et arma,
Classe quibus tuta transire posset ad urbem.

GUILLELM. APULIENS. *de gest. Norman. l.* 3.

14. In ogni tempo questi armamenti, e queste corse furono autorizzate dal diritto della guerra tra le nazioni incivilite così come fra i popoli più barbari. *Unde laudandus est mos eorum populorum, apud quos navigaturi instruuntur mandatis a publica potestate ad persequendos piratas, siquos in mari repererint; ut data occasione uti possint, non quasi ausu suopte, sed ut publice jussi.* GROT. *de J. B. et P. l. II. c. XX.* §. 14. In seguito dall' inseguire i pirati si è passato a correre sopra ogni nave nemica, ed i corsari dappertutto furono impiegati come attivi mezzi per giungere più prontamente alla pace, o per farsi rendere giustizia nelle vie di rappresaglia, facendo, com' è dalla politica ragione permesso, il maggior male possibile all' inimico, intorbidandolo nel suo possesso, nelle sue spedizioni, e nel suo commercio.

15. Ma siccome la *corsa* poteva divenire una *scorreria*, l'*armatore corsaro* un *corsale pirata*, uno schiumatore, un ladro di mare, dando così negli eccessi che fanno gemere l'umanità, e di lei ne sono l'obbrobrio, e la desolazione; così il diritto delle genti mise dei confini alle corse, e dei regolamenti agli armatori, oltre dei quali vengono quelle represse, e questi castigati. La sovverchia libertà di scorrere i mari avrebbe agevolmente potuto degenerare in abuso, e ladroneggio, e perciò venne questa ristretta colle leggi, e colle discipline di polizia sotto diverse pene, di cui la prima è la privazione degli avvantaggi ottenuti correndo sull' inimico.

16. All' effetto quindi che sieno osservate le leggi marittime dagli armatori, questi non possono correre i mari se non sono abilitati con un permesso del loro principe. E sebbene nelle dichiarazioni di guerra, che sogliono fare le potenze belligeranti, si trovi ordinariamente la clausola colla quale i sovrani ordinano rispettivamente a tutti i loro sudditi di correre sopra i nemici; pure ad onta dell'

antichità di questa clausola, non fu mai permesso in fatto ad alcun cittadino di prendere, senza una speciale facoltà del principe, le armi contro il nemico, salvo il caso della necessità di fare la propria difesa. Allora il permesso è tacito, ed il principio di natura ci porge giustamente le armi alla mano per la nostra difesa; ma fuori di quel caso senza l'ordine, od il permesso del sovrano nessuno può privatamente far la guerra, e battersi col nemico. Grot. *de J. B. et P. l.* 3. *c. XVIII.* §. 1. Puffendorf. *l. VIII. c.* 6. §. 18. Vattel *lib.* 3. *c.* 14. §. 223.

17. Nessun cittadino fuor del caso di salvare la patria da un imminente pericolo, può andare a battersi contro i nemici dello Stato pria di avere offerti i suoi serviggi al capo della nazione, di averli questi accolti, e di aver il volontario militare prestato il giuramento di fedeltà ai suoi civili doveri. Quando un reggimento, un corpo militare è congedato, se uno di quelli che lo componevano rientra in un'altra legione dee nuovamente prestare il giuramento da cui fu sciolto coll'ottenuto congedo. Non è che per tolleranza che un militare congedato se ritorna al militare servizio, si ritiene sotto la fede del primo giuramento: il buon ordine vuole ch'egli lo presti ancora pria di combattere contro i nemici sotto le insegne del suo sovrano. I Romani rigorosi in tutto, lo erano religiosamente anche in questo punto di militar disciplina. Essendosi congedata la legione in cui sotto il comando del console Pompilio militava il figlio di Catone il vecchio, questo giovine pieno d'ardore per il mestiere delle armi continuò a restar nell'armata. Lo seppe il padre, e scrisse al generale, che se suo figlio voleva ancora servire sotto di lui, gli facesse prestare un nuovo giuramento; giacchè il vincolo del primo giuramento era disciolto col seguito congedo del suo corpo, e perciò più non poteva legittimamente combattere contro l'inimico. *Quia, priore ammisso, jure cum hostibus pugnare non poterat.* M. Catone scrisse ad un tempo al figlio Marco, che si trovava in Macedonia nella guerra persiana, e gli vietò di trovarsi in alcuna militare spedizione pria che non avesse rinnovato il suo giuramento; poichè a colui che non è soldato non è permesso di attaccare l'inimico. *Negat enim jus esse, qui miles non sit, pugnare cum hoste.* Cic. *de off. l.* 1. *c.* 11.

18. Le forme che usavansi per dichiarare la guerra ai nemici, esigevano che altre se ne adoperassero per dichiarare soldato un cittadino, ed abilitarlo a combattere contro del nemico. *Ac belli quidem æquitas sanctissime feciali populi romani jure præscripta est. Ex quo intelligi potest nullum bellum esse justum, nisi quod aut rebus repetitis geratur, aut denuntiatum antea sit, et indictum ... adeo summa erat observatio in bello movendo.* Cic. *ivi.*

19. Questo permesso di battersi non solo può essere concesso a quelli che militano soldati sotto le insegne dello Stato; ma eziandio a coloro che a proprie spese sostentano la guerra, ed il pubblico interesse od offrendo del danaro per sussistenze militari, od istruendo delle navi per agire contro i nemici: ed un tal permesso, o speciale mandato chiamasi rispetto agli armatori *commissione in corso*, o *lettere di marco*, perchè appunto il commesso, il mandatario in ciò rappresenta il suo governo, il suo principe. *Speciale mandatum habere possunt non hi tantum qui stipendia percipiunt, sed et qui suo sumptu militant, et qui, quod plus est suo sumptu partem belli administrant, ut qui naves instruunt, ac sustentant suis stipendiis, quibus vice mercedis concedi solet ut capta sua faciant.* Grotius *de J. B. et P. l.* 3. *c. XVIII.* §. 2.

20. Le corse, e gli armamenti essendo un' emanazione, o dirò così, una porzione del diritto della guerra, il quale tutto risede nel sovrano, a questo spetta di scegliere coloro che deono agire offensivamente contro del nemico, e di prescrivere ai medesimi fin a qual segno portar debbano gli atti di ostilità. Non quindi tutti i sudditi hanno diritto di chiedere al sovrano la facoltà di armare in corso; ma senza far torto ad alcuno la volontà sovrana può ad alcuno accordarla, e ad altri negarla.

21. Da qui è che tutto quello che i particolari tolgono all' inimico di proprio capriccio, e privata autorità senz' ordine, mandato, o permesso del loro principe, non solo non appartiene loro per esserne impadroniti, ma il tutto va soggetto a confisca insieme delle stesse navi, e deggiono essere puniti come nemici dell' ordine pubblico, come autori di attentato all' autorità sovrana, e come ladri di mare. » D'où il s'ensuit que les particuliers, ou les armateurs

» d'un État, quoique belligerant, doivent être munis de lettres de » marque, ou d'une commission expresse de la part de leur souve- » rain; faute de quoi, l'on peut les saisir, et envisager comme des » pirates, puisqu'ils se rendent coupables, non seulement envers » leur souverain dont ils usurpent l'autorité suprême; mais encor » envers la grande société humaine dont ils troublent le repos, » sans y être autorisé, en usant d'un droit qui ne leur appartient » pas. Hubner. *De la saisie des bâtim. ch.* 3. §. *VI. par.* 2. *vol. I. Nec enim aliud meruerunt publicæ fidei violatores, et innocentium sanguinis, ac fortunarum prædones.* Loccennius *de jure marit. l.* 2. *c.* 3. *n.* 9. Da questo principio politico desunto dal sacro deposito che i singoli cittadini fecero della loro autorità in quella del proprio sovrano ne naque appunto la citata legge militare, che in tutti i popoli colti infligge pene severissime contro gli ufficiali delle truppe che osano impegnarsi in un affare ostile senza l'ordine del loro capo. Il potere sempre grande, e spesso terribile di far la guerra risede soltanto presso il sovrano, il quale può punire di ribellione tutti coloro che si arrogassero di fare da loro degli atti ostili, sia correndo in mare sui nemici, sia portando le armi contro le altre nazioni.

22. Perchè questo tumultuario generale armamento fosse legittimo vi abbisognarebbe di una convocazione generale, che negli estremi pericoli della patria il principe facesse ai suoi sudditi; come spesso avveniva in Roma quando il console in mezzo al tumulto diceva quelle tremende parole: *qui rempublicam salvam volunt, me sequantur* » a salvare la repubblica, ognun mi segua ». Avevano i Latini dei segnali che incitavano indistintamente alla guerra, alla battaglia tutti i cittadini, senza verun ordine speciale, ed era un tristo segno alla pubblica causa. Turno così raccolse tutti i suoi sudditi perchè lo difendessero nel forte di Lorento dalle armate di Enea.

» Ut belli signum Laurenti Turnus ab arce
» Extulit et ranco strepuerunt cornua cantu;
» Utque acres concussit equos, utque impulit arma;
» Extemplo turbati animi: simul *omne* tumultu
» Conjurat trepido *Latium*.

Virg. *Æn. VIII. in princip.*

23. Fuori di questi casi dai Romani veniva sempre punito colui che moveva le armi contro del nemico senza il permesso del governo: quell'augusto senato, e quel civico tribunato erano rigidissimi su questo punto di pubblica militar disciplina. Il console T. Manlio Torquato fece decollare il proprio figlio, perchè contro l'editto dei consoli, e l'ordine del padre avea combattuti, e debellati i nemici Toscani, uccidendone il loro generale. *T. Livio l. 8. cap. VI. n. 7. In bello qui rem a duce prohibitam facit, aut mandata non servavit, capite punitur: etiamsi res bene gesserit. L. 3. §. 15. ff. DE RE MILITARI.*

24. Sebbene tutti i cittadini sieno egualmente tenuti a concorrere con tutte le loro forze alla difesa della causa comune, quella dello Stato; pure l'uno per l'altro non essendo tenuto a far di più per la comune salvezza, se uno lo fa, od è disposto a farlo esser dee indennizzato, e premiato delle sue spese, e delle sue fatiche.

25. Questa ricompensa si ottiene colla facoltà di armare per suo conto, e di far sue le prese fatte nelle corse. Imperocchè se l'armatore perde la sua nave il danno è tutto suo, senza che possa rivolgersi verso lo Stato per esserne reintegrato. Benefica egli quindi lo Stato col nuocere ai nemici correndo su di essi, ed inseguendoli nelle crociere, e benefica se stesso nell'avere una legittima rappresentanza del principe per fare una specie di guerra a proprio vantaggio.

26. Da questa facoltà di prendere a privato vantaggio i vascelli nemici gli Olandesi ai loro armatori ne indussero il nome di *Caapers*, i Tedeschi quello di *Kaper*, e gli Inglesi *Privateer*; come se fossero corsari, direbbero i Latini, *privatim capientes. Capere enim dicitur, qui sic accipit, ut habeat. Ideoque non videtur quis capere, quod erit restituturus, seu quod necesse est, alii restituere. L. 71. ff. de V. S. L. 51. ff. de R. J.* VICAT. *Voc. jur.*

27. Il bisogno di chiedere dal principe questa facoltà non nasce già da un'obbligazione di diritto delle genti verso al nemico sul quale si vogliono fare le corse, sibbene dal buon ordine politico, e da un certo jus pubblico generalmente ricevuto dalle nazioni, e da quel principio di leggi politiche che sono essenziali a tutte le società, onde non caggiano in rovina, o dissoluzione. Poichè per

quanto riguarda il nemico, egli non ha alcuna ragione per pretendere che i sudditi d'una potenza con lui belligerante sieno autorizzati dal loro governo a portar contro di esso le armi. Quest'autorizzazione è un fatto per lui affatto straniero; e se un suddito può rispingere la forza d'un altro suo concittadino, quando gli manca la difesa del principe, ed il soccorso del magistrato, a ben più forte ragione può egli rintuzzare le offese del nemico, da cui, ove s'imbattesse in lui navigando, verrebbe predato per diritto di guerra. Dopo la dichiarazione di questa la facoltà è presso di tutti per battere l'inimico; ma l'uso di essa dee dal principe venir approvato in quelli, cui egli stima di accordarne l'esercizio. Non ha dunque diritto il nemico di lagnarsi delle ostilità, che i privati di una potenza in guerra fanno contro di lui senz'ordine, o permesso del loro governo: ma questo può reprimere, e punire coloro che indipendentemente da lui si arrogano di esercitare un potere che non è in privata loro balìa di esercitare.

28. Sommi in realtà sarebbero i mali, che aumenterebbero l'orrore della guerra se come nelle prime guerre, e nelle antiche repubbliche avessero a combattere tutti i cittadini. La ruina delle potenze e la distruzione dei popoli sarebbero le fatali conseguenze di questo truce disordine. I soli soldati deggiono fare le ostilità, e gli altri cittadini hanno a stare in riposo; nè possono essere maltrattati se inermi cadono nelle mani dell'inimico, sia viaggiando per causa di commercio, sia venendo assaliti nelle loro dimore. Se quindi alcuno fuor dei soldati, e degli ordini del suo superiore osasse commettere delle private ostilità nel paese nemico quantunque fosse in tempo di guerra, sarebbe ben processato, e punito come assassino, e brigante colla pena di morte. Non avendo più il nemico a rispettare il diritto delle genti nella politica rappresentanza onde il vascello corsaro è distinto dal suo governo, non ha che a ravvisarlo come un ladro di mare, e come tale col mezzo de suoi tribunali criminali sottoporlo all'ultimo supplicio. L'ordinanza francese del 5. settembre 1718. pronuncia la pena di morte contro i pirati, o chi ne fa il mestiere, colla totale confisca dei beni, e la galera in vita contro i loro fautori e complici. Le pene capitali sono da ogni popolo riser-

vate contro questa razza di gente, che turba il pubblico riposo, ed infesta i mari, e la navigazione.

29. Sebbene quindi nelle ancor vigenti pratiche di dichiarar la guerra siavi l'antica formola, che autorizza ed invita tutti i sudditi non solo a romperc e far cessare ogni commercio coi nemici, ma benanche a *correrví sopra* ; pure l'uso e la ragione servirono d'interprete a quest' ordine generale, lo modificarono ad una comune facoltà di arrestare le persone, e le cose dell'inimico, s'esse ci cadono nelle mani, e lo tolsero per ciò che riguarda l' intraprendervi delle spedizioni offensive senza commissione, od ordine speciale del proprio principe. Quest' ordine non si presume, e vuol essere giustificato col materiale possedimento della carta che lo presenta: altrimenti ogni pretesto apparente terrebbe luogo di presunzione, ed il governo ignorando le persone da lui autorizzate a correre sull'inimico sarebbe ogni tratto compromesso in faccia delle nazioni per la licenza, e gli eccessi che dai proprj sudditi verrebbero commessi. Si presumerebbe allora soltanto, che non a privato vantaggio, ma per comune bene della nazione, e del principe gli abitanti di una piazza forte presi dal nemico, si mettessero alle armi, liberassero la città, ed il porto per darlo nelle mani del loro sovrano, e si avventassero contro la flotta nemica, e la disperdessero. Questi casi sono rari, e non sono ordinariamente che i popoli repubblicani capaci di farli avvenire per la loro patria: poich' essi più degli altri possono dire di averla, e difficili riescono per il terrore che ordinariamente spirano le armate vincitrici; onde i popoli contro i quali si fa la guerra non osino di tentare colpi cotanto arditi, perigliosi, e funesti ove ne vengano a capo. In se stessa però l'azione non sarebbe illegittima, nè contraria al diritto della guerra; giacchè ogni cittadino il suo dovere adempie, quando difende, e vendica il poter del suo principe, ed i di lui dominj, il mandato a queste intraprese è indivisibile dalla sua qualità, e nasce dal patto sociale che lo lega al suo sovrano, per avere e prestare una reciproca difesa.

30. Che se il mandato, o sia la commissione per armare in corso non si presume mai, se ordinariamente non può essere in taciti modi, anche quando vicne espressamente dall'ordine sovrano può es-

sere viziosa se la guerra è manifestamente ingiusta. L'evidente ingiustizia della guerra, e la notoria innocenza del popolo contro cui viene fatta rendono vergognoso il mestiere dell'avido armatore, e la commissione del suo principe può assicurarne l'impunità in chi lo esercita, ma non ne cava l'infamia di cui è impinto.

31. Siccome però il suddito non è da lui autorizzato a diffidare, ed ergersi in censore scrupoloso delle sovrane determinazioni, nè spesso egli è a portata di conoscerne le cause; così egli dee accontentarsi di obbedire, riportandosi al giudizio, ed alla deliberazione del suo governo. Se questo ha dichiarata nelle forme la guerra ad un' altra potenza, i sudditi possono impetrare delle commissioni per armare dei vascelli in corso sopra i nemici dichiarati, e servire in buona coscienza la loro patria, ad onta che le cagioni della rottura non sieno al pubblico cospetto indubitatamente giuste, e che l'odio dell'oppressione, e l'amore della virtù, anzi che la sete dell'ambizione, e dell'oro non sieno veramente in fondo le belle cause di queste rischiose intraprese. Sarà per altro di somma lode per un armatore il far vedere che l'amore della patria, e l'attaccamento al suo principe lo invitano al generoso sforzo di esporre fra i cimenti del mare, e della guerra le sue fortune, e la propria vita; e che il privato interesse non è che secondario alle viste del pubblico bene.

32. Se infatti gli armatori abusando della commissione loro accordata trasgrediscono le regole della marittima polizia, e commettono degli eccessi riprovati dalle leggi, ed abborriti dalla ragione possono coi loro equipaggi venir trattati come gente corsara, che infesta i mari a detrimento della libera navigazione, come veri pirati, che senza vocazione, e senz'autorità insultano il commercio, e le nazioni con un' industria frodolente, e pericolosa all'umanità. Somigliarebbero a quei feroci, e barbari vincitori, e que' mostri dell'umano genere, che dopò avere soggiogati i popoli, espilate tutte le loro fortune, non ancor paghi della propria rapacità, e fierezza, violano la religione, ed i costumi del paese colle più abborrite empietà, e colle più nefande brutalità. Contro chi è capace di simili orrori non è reo dell'estremo supplicio colui, che sebbene vinto, porta su di costoro una mano vindicatrice, e micidiale a difesa della propria vita, e dell'onor suo, e del pubblico pudore.

33. Questi abusi in varj incontri commessi dagli armatori hanno dato luogo a molti saggi, ed eruditi scrittori come Linguet nei suoi *annali politici t. 5. p. 518., t. 6. p. 104.*, l'abate Mabli nel virtuoso suo Trattato, che ha per titolo *Droit public de l'Europe fondé sur les traités. Tom. II. c. 12.*, il prelato Galliani nel filosofico suo libro *dei Doveri dei principi neutrali verso i principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali. Lib. I. c. X. §. 2.*, di opinare con altri non meno saccenti, che l'uso del corseggiare è poco alla giustizia conforme, e non vantaggioso allo Stato che lo promove. » Queste considerazioni mi movono a proferire risoluta» mente, che se mai nello stato di natura brutta ed isolata non si » disdiceva agli uomini ancor selvaggi la pirateria quando tutta la » forza delle nazioni altra non era, che la volenterosa esibizione » d'ogni cittadino a guerreggiare; certamente nello stato attuale » delle nazioni civilizzate, armate di forza pubblica stipendiata, » commercianti, collegate, o piene di relazioni politiche verso le » altre, è cosa crudele, inutile, dannosa, e quindi illecita il per» mettersi ai privati il divenir corsari. » *Galliani d. l.*

34. Non dirò già che basti al sostegno di questa opinione il riflesso, che il corseggiare sia un resto dell'antica rozzezza, e barbarie degli uomini; che i popoli uscendo da tale stato di fierezza abbiano odiate, e sbandite le corse; che i Romani seguendo la filosofia, ed i costumi dei Greci non tollerassero, che la loro gente con privata forza per suo conto, ed a proprio capriccio corresse ad offendere sul mare i nemici della nazione per ispogliarli delle loro fortune, e che quel popolo bellicoso non usasse che navi da guerra, e con queste ne liberasse i mari dai pirati, decretando medaglie, e trionfi ai liberatori, come a Pompeo colla leggenda PRÆF. CLAS. ET . ORÆ . MARIT. S. C., e ad Augusto coll'iscrizione trovata ad Ancira MARE . PACAVI . A . PRÆDONIBUS per averne entrambi purgato il Mediterraneo dalle piratiche incursioni. Imperocchè si potrebbe agevolmente rispondere, che queste cose riguardano i *corsari*, e non gli *armatori* riconosciuti, ed autorizzati dal loro principe. Ma dirò sempre, che grandi ragioni di commercio, e di pubblica utilità, le quali si oppongono all'uso del corseggiare, possono rendere accetta

l'opinione che al principe lo dissuade, come un mezzo atto a compromettere le fortune de' suoi cittadini, a fare spesso gran danno allo Stato senza riportarne un proporzionato vantaggio, ed a rendere risponsabile sovente il decoro, e la maestà dello Stato, e del principe per gli abusi, le frodi, e le colpe private degli audaci armatori; giacchè essi rappresentano la persona del loro sovrano, ed un officiale di guerra, che, riguardo all'armamento del suo vasello, ha lo stesso potere economico, e la stessa giurisdizione di un generale sulla sua armata. *Casareg. de com. disc.* 214. *n.* 57.

35. E siccome quando un autore ragiona sui principj della sua filosofia, senza motivo di essere circondotto da una causa esterna, e soggiogatrice della verità, e della ragione, deesi presumere che ragioni di buona fede; così non veggo come il Valin nel suo *Traité des pris. ch.* 1. §. 3., e dopo lui l'Azuni che lo copiò nel suo *Droit maritime de l'Europe. V.* 2. *ch. V. art.* 3. §. 1. abbiano potuto tacciare d'impostura, e di bassa ignoranza coloro, che tanto bene non riconoscono nell'uso delle marittime corse. Questi due valorosi scrittori deposero in quel momento, convien dire, il linguaggio del filosofo, e dell'uomo moderato, e prudente, per assumere quello del cittadino focoso per tutto ciò che è legislazione del suo paese. Non si può peraltro dire, che gli antigonisti delle corse di mare abbiano confuse con queste le piraterie: sarebbe un crederli ingiustamente sciocchi il volerlo supporre. Senza dubitare del delitto del corsaro pensarono, che l'armatore non fosse già uno scellerato, sibbene un legittimo scorritore dei mari: ma che dalle sue corse non ne ridondasse allo Stato un bene reale, e che il principe accordandole si allontanasse dai giusti principj del jus pubblico di guerra. Se gli armamenti in corso, dicono quegli scrittori, si usassero tra nazioni le quali non avessero altra via di usare le ostilità fra di loro, potrebbero in qualche modo scusarsi: ma noi lo vediamo usare da nazioni potentissime, le flotte delle quali sono bastanti sole a compiere ogni ardua, e più decisiva impresa. E poi quali ostilità si possono fare dallo Stato cogli armatori? Cercano essi la preda, e non la pugna. Audaci contro gli inermi, fuggono al solo aspetto degli armati; e mirando sempre alla spesa occorsa nell'

armamento della nave, se la conservano scansando di esporla a qualunque rischio di procelle, e di battaglia. Non giovano così nè alla marina, nè alle militari imprese: utili solo riescono a que' popoli incolti, e poveri, ai quali nulla si può togliere. Per gli altri è eguale almeno la perdita all' acquisto; ed è lo svantaggio deciso per chi ha più esteso commercio, e maggior numero di navi mercantili. Finalmente gli armatori non rendono mai fedelmente tutte le loro prese, e la sicurtà che sono obbligati di prestare non è un mezzo sicuro per garantirci dalle loro frodi. Tutto questo non riguarda certamente il corsaro, ma l' armatore. Sulla convenienza di mettere d' accordo tutte le nazioni a sopprimere il barbaro uso delle corse ne fo riserbo per meglio discorrerne alla fine di questo Titolo.

36. Anch' io nell' uso comune delle corse ne comprendo la convenienza di sostenerle, ma poi il bene che da esse ne ridonda, non lo veggo già direttamente per il vantaggio, che da quelle sole ne deriva allo Stato; sibbene in via indiretta per evitarne il male ch' altri le eserciti preventivamente contro di noi, e sieno i nostri cittadini vittima della propria generosità, e dell' altrui astuzia, e rapacità. Vi entra allora la dottrina del celebre segretario della repubblica di Firenze, che giusto è quel mezzo che giova allo Stato, e più giovevole è quello che meno di male mena alla patria. » Nè » creda mai alcuno Stato poter pigliare partiti sicuri, anzi pensi di » aver a prenderli tutti dubbj; perchè si trova questo nell' ordine » delle cose, che mai non si cerca fuggire uno inconveniente, che » non s' incorra in un altro. Ma la prudenza consiste in sapere co- » noscere la qualità degli inconvenienti, e prendere il manco tristo » per buono. *Macchiavelli. Il Principe c.* 21.

37. Non è quindi senza ragione, che il mestiere di pirata dicesi molto vicino a quello dell' armatore, e che la gente di mare si presume cattiva, ed inclinata alle rapine. Noi veggiamo che la voce italiana *mariuolo*, nata per dinotare chiunque va per la via di mare, perdette il primo suo valore etimologico, e finì ad essere sinonima di ladro, e furfante. Ma se questo vizio del pirata è facile nell' armatore, dobbiamo con rigide leggi, e vigili discipline tenerlo a freno, e prevalersi di lui in modo a trarne il miglior partito possibile coll a minor lesione del pubblico diritto, e maggiore utilità dello Stato

38. Se gli armatori violano le loro costituzioni, e regole deggiono essere puniti dal principe, il quale non dee già mandare vagamente i querelanti ai tribunali, senza ingiungere a questi di tener mano forte sull' esatto adempimento dei marittimi regolamenti. Vero è che i giudici altamente compresi della santità del loro ministero debbono cecamente amministrare giustizia: ma chi sono quelli che lo fanno? Tutti stanno ad espiare le viste, le intenzioni del principe; e questi spesso manda alle magistrature le petizioni ch' egli non vuol graziare, e per cui ama far cadere sui tribunali l'odiosa figura. *Responsum est ut senatum rogaret*, dice Tacito *L. 2. annal.* parlando di Tiberio che voleva morto Libone, ma voleva rigettar la colpa della crudeltà sopra il senato, il quale ben vedea che il rifiuto di grazia da canto del principe era segno che questi volea una sentenza di morte. » E così, scrive il Boccalini, commentando le » citate parole di Tacito, oggi giorno sogliono fare, e praticare i » Grandi, che non disposti a graziare i supplicanti li mandano a » questo, ed a quel magistrato, affinchè ottengano una tardissima » negativa »: e così per ragione di Stato quei miseri negozianti che sono ingiustamente predati non ottengono mai la libertà dei loro effetti, o la ottengono dopo avere fatte spese maggiori del loro importo. La giustizia si nega a nessuno; si può processare l'armatore per la preda illegale: ma o non si vede mai condannato il predatore, od avviene quando, deteriorato, e corrotto il vascello, ed il carico coi dilunghi, e trattenimenti, sono gli spogliati costretti ad accettare un disperato accomodamento.

39. Perchè un armamento in corso si dica legittimo, e legali sieno le prese da lui fatte è duopo: 1.° che l'armatore sia munito della sua patente di corso, detta dagli oltremontani *lettre de marque*, o di una commissione speciale di una delle potenze belligeranti; 2.° che l'armatore si presenti ai tribunali competenti a giustificare che la presa da lui fatta è legale; 3.° ch'egli chiegga, ed ottenga che la presa dichiarata legittima sia a lui aggiudicata come una sua proprietà disponibile.

40. Questi tre requisiti non deono andare disgiunti dalla prova di avere l'armatore osservati tutti i marittimi regolamenti. Vero per-

altro è che nella loro esecuzione, quando sono di un certo rigore, fa mestieri piuttosto restringerli che ampliarli; e fra le diverse interpretazioni, di cui sono suscettibili, dee preferirsi quella, che è più favorevole alla giustizia, ed alla libertà. Imperciocchè i regolamenti deggiono nascere dal diritto, e non questo da quelli: e non essendo essi in fondo che leggi particolari, essere vogliono sempre eseguite nella maniera la più conforme ai principj della ragione universale, e del diritto comune: massime in materie di marittima giurisprudenza, le quali appartengono al jus delle genti. Epperciò, scrisse il celebre sig. Portalis nel giudizioso suo rapporto, ch'egli fece come commissario di governo al consiglio delle prese in Parigi sulla presa della nave americana la *Statira*, del 5. termidoro an. VIII., nelle materie marittime i legislatori si sono sempre gloriati di essere i rispettosi interpreti della legge naturale, applicando le altre leggi civili con temperamento, e colle viste di saggezza, ed equità.

41. E siccome far non si può, che in questa giurisprudenza non vi entri la *ragione di Stato*, la quale senza curarsi della probità del filosofo, e della severità del giureconsulto, consiste nella *scienza di far sempre ciò che conviene:* così variando spesso colle vicende dei tempi questa *politica convenienza*, ne viene che variar pur dee con essa anco la marittima legislazione. Ma in questa varietà di tempo, e circostanze, che assoggetta l'esecuzione delle leggi fino alla *politica del momento*, alla *massima del giorno* non si può, nè dee discostarsi sostanzialmente dal generale jus delle genti, e dalla ragione universale, in cui ogni legge debb' essere temperata. Inclinino i regolamenti sulle corse verso l'estremo rigore al cominciar della guerra, e si riconcilino coll' equità, e si appressino alla dolcezza, quando le stanche nazioni risentono ancora il bisogno di gioire della pace: ma questo rigore, e questa temperatezza deggiono, dirò così, avere come per centro, il punto di ragione comune.

42. Vanno gridando le potenze, e le nazioni fino che sono neutre, che i regolamenti sulle corse sono di soverchio estesi, ed illimitati a danno del loro innocente commercio, e vanno invocando il maltrattato diritto delle genti a loro riguardo: ma lo invocheranno

indarno fino che gli uni saranno gli emuli dell'altro, e tenteranno reciprocamente di cogliersi alle reti.

» Come uom' che a nuocer luogo, e tempo aspetta »

Petrarca.

43. Se i neutrali amano, che tutto sia regolato con giustizia quando ardono le guerre, deggiono lorchè sono vicini ad essere belligeranti, e con essi lo deggiono tutti i principi del mondo, fare dei saggi, e solidi trattati generali, ed andare in essi d'accordo sui veri principj del diritto delle genti, onde servano di base ai marittimi regolamenti, ed alle istruzioni degli armatori, e dei vascelli di guerra.

44. Allora se nelle istruzioni vi saranno delle oscure espressioni, la lettera del trattato universale basterà per dichiararle: e se neppur questo bastasse, se ne troverà certo la decisione nel codice delle leggi comuni, o nella collezione degli usi ricevuti, ed invariabilmente osservati dai popoli nella navigazione: il tempo, l'uso, e la tolleranza dei principi pone allora il suggello legislativo a queste sanzioni consuetudinarie, le quali sono oggimai il codice morale di gran parte della marittima giurisprudenza.

45. Questa teoria addivien tanto più necessaria rispetto alle corse, in quanto che per sagge e provvide che sieno le leggi, e le ordinanze, non possono mai prevedere tutti i casi, che si presentano nell'esercitare corseggiando delle ostilità sull'inimico. La ragione comune scritta, o consuetudinaria addiviene il punto fisso, che serve allora di regola invariabile nelle circostanze, che possono sfuggire alla provvidenza del legislatore.

46. Quando gli armatori adempiono fedelmente gli obblighi del loro stato godono della pubblica estimazione, e di sommi avvantaggi. Oltre dei vantaggi reali ch'eglino percepiscono sulle prede, che vanno facendo sui mari, come si è già veduto sotto il Titolo *delle Prese*, hanno eziandio degli altri avvantaggi personali, i quali non sono comuni alla gente di equipaggio.

47. Gli armatori sogliono andare esenti dei dazj relativi alle cose di vittovaglia ad uso dei loro corsari; possono vendere al principe, cessate che sieno le ostilità, tanto le loro navi ancora in istato di servire, quanto quelle prese all'inimico; ed hanno dei premj in ra-

gione della grandezza, ed armatura dei vascelli nemici, ch'essi hanno preso. In Francia si costumava di pagar col tesoro regio lir. 100. per ogni cannone preso al dissotto del calibro di 12., lir. 200. per quelli di maggior calibro, e lir. 20. per ogni prigioniero fatto nella zuffa sul vascello nemico; e si accordava agli armatori, per incoraggirli a distinguersi con armamenti, e spedizioni considerevoli, fino il salario, e la porzione delle prese spettanti ai marinari disertori del proprio vascello, quando questo era armato di 24. cannoni almeno.

48. Ma siccome il solo coraggio dell'armatore in simili imprese non basterebbe senza la bravura, e fedeltà degli ufficiali, e dei marinai; così Luigi XV. nel 15. maggio 1756. decretò all'art. 2. che le gratificazioni che dovevano essere pagate con danari del tesoro reale consistevano 1.° nella somma di 100. lire per ogni cannone del calibro di 4. al 12., che si fosse trovato su di una nave mercantile: di lir. 150. per ciascun cannone di eguale calibro trovato sui corsari nemici, e di lir. 200. per quelli che presi su vascelli, e fregate di guerra; 2.° nella somma di lir. 150. per ogni cannone di 12., e più di nave mercantile, di 225. per quella corsara, e di lir. 300. per una di guerra.; 3.° nella somma di lir. 20. per ogni prigioniero di legno mercantile, 40. per uno da corsaro, e 50. per quello da guerra. E quando la presa è accompagnata dal combattimento, le gratificazioni sono accordate per il numero di uomini effettivi, che vengono trovati sulle prese al principio dell'azione. Vengono poi aumentate da un quarto in su tanto nel caso di vascelli, e fregate di guerra, quanto di navi corsare, che sieno state prese all'abbordaggio.

49. Siffatte gratificazioni appartengono intieramente ai capitani, ufficiali, ed equipaggi della nave prenditrice, ad esclusione degli armatori, e fra quelli si dividono proporzionatamente alle rispettive qualità loro attribuite nelle prese. Il pagamento viene fatto al capitano, od a chi ha la sua rappresentanza; ed in prova onorevole della sua condotta suole il principe far sì, che dal tesoriere sia rilasciata al capitano una copia dell'ordine di detto pagamento avente a piedi la personale quietanza del fattogli sborso, nel qual ordine vi è la sovrana riserva di accordare a simili ufficiali altre particolari

ricompense, sia nell'avvanzamento del loro grado nella marina, sia in altri modi benevisi alla reale munificenza.

50. Di più; pervenendo al principe favorevoli rapporti sulla valorosa condotta degli officiali e volontarj di legno corsaro, vengono essi dal governo dispensati di una, od anche dalle due campagne, che sono in obbligo di fare sui vascelli nazionali per aver diritto al grado di capitano, o di piloto sui medesimi bastimenti.

51. Per effetto di queste distinzioni gli officiali, ed equipaggi corsari, resi invalidi a militare per le ferite ricevute nelle zuffe navali, vengono parificati agli ufficiali, e soldati di marina nel loro trattamento di mezza paga, e nell'assegnamento delle pensioni delle vedove di quelli che sono morti nel combattimento, colla continuazione di quelle ai figli, durante la loro minor età, ove sieno orfani anche della madre.

52. Finalmente, per sempre più accendere lo zelo per le corse, il comando di un legno corsaro può essere anche dato ad un giovine intraprendente, e bravo, quand'anche non sia ancora ricevuto e graduato capitano dall'ammiraglio, o dal ministro di marina.

53. Viene anco accordato agli armatori di associarsi colle loro navi corsare ai vascelli di guerra del re nelle militari, e bellicose spedizioni, e di approfittarne vicendevolmente delle rispettive prese, in proporzione, e relativamente al numero dei cannoni dei legni corsari; senza però avere riguardo alla differenza del calibro, alla grandezza del bastimento, ed alla forza dell'equipaggio.

54. Era necessario che questi avvantaggi non fossero tutti puramente pecuniarj, e venali; giacchè essendo molti cittadini più sensibili all'amore della patria, e della gloria, che all'interesse, siffatte ricompense non avrebbero potuto fare un'eguale impressione sul cuore di tutti gli ufficiali della marina. Bisognava animarli con un motivo più potente a correre sui legni del nemico corsale, al pari che sui vascelli di guerra, e prometter loro per ciò delle più nobili, e particolari ricompense secondo il loro grado, la forza del legno da guerra, o corsaro da essi preso, e le altre circostanze dell'attacco che hanno dato, o sostenuto.

55. Dei legni, e vascelli, che vengono dati alla nazione, non che

di questi effetti presi, o di ragione degli armatori, che possono convenire agli arsenali di marina, dopo cessate le ostilità, ed il bisogno delle corse, se ne fa una stima, ed il valore viene pagato all' armatore con danajo del pubblico tesoro.

56. In mezzo a tanti eccitamenti ad armare dei legni marittimi per correre sui nemici è alle volte avvenuto, che i sudditi temendo di rischiare le loro fortune con somma lentezza si prestarono alle chiamate del loro governo, e poche, o nessuna nave corsara metteasi in mare. Furono allora costretti i principi di fare a loro spese gli armamenti, e cederli poi ai sudditi perchè le equipaggiassero, e scorressero i mari; e furono ridotti i capi delle nazioni a confidare ai privati dei legni navali già equipaggiati, e forniti di tutto per istimolarli più agevolmente alle corse, sui nemici dello Stato; Luigi XIV. per dare nuova lena alle corse introdusse quest'uso, e di tutti i vascelli da guerra, ch' egli avea copiosamente fatto armare per suo conto, molti furono ceduti ai particolari per fare le corse. Ma poichè le occorrenze, ed i bisogni dello Stato non erano più così pressanti, non esigettero più sì grandi sagrificj del pubblico interesse, e divennero le corse più comuni, e facili, sì grand' uso non si fece di così estremo pericoloso rimedio, e Luigi XV. ben pochi ne accordò dei suoi vascelli per la corsa, e questi pure sotto ben rigide, e strette condizioni.

57. Gli ufficiali marini, ed i marinai necessarj per l'equipaggio dei vascelli non si potranno impiegare, e destinare ad arbitrio dall' armatore; ma dovranno essere levati d' autorità, o confermati dall' ammiraglio, e dal ministro della marina: e lo stesso metodo si dee usare per fissare loro il salario, ed il regolamento.

58. Nei paesi, ne' quali evvi l'ammiragliato generale, la patente, ossia il permesso, la commissione per armare in corso è naturale che sia rilasciata dal grand' ammiraglio, il quale, agendo in questa parte in nome del principe, del capo della nazione, ed in virtù del sommo potere annesso all' eminente sua carica, rappresenta il governo del principe sovrano, o della repubblica in cui egli esercita le ammiragliali sue funzioni.

59. L'oggetto della marina è sì esteso, ed importante che richiede

tutto l'uomo, ed un solo ministero. La marina quando si organizza è sempre troppo debole per farsi rispettare, e non è sempre sicuro il sostenerla colle navi alleate, e corsare; giacchè la venalità di queste fa trascurare la sicurezza degli armamenti, e spesso espone la bandiera nazionale ad essere maldifesa, ed insultata, e dall'altra parte questa collettizia marina eccita l'ardor della piraterìa anco in tempo di pace, e colla prepotenza si resiste alle discipline della pubblica autorità.

60. Per rimediare a questi inconvenienti, e reprimere sì gravi disordini altro mezzo sicuro non si conobbe dalle nazioni, che di ampliare, e rendere continue le funzioni dell'ammiraglio, dandogli una generale ispezione su tutti i vascelli armati, ed assoggettando tutti i cittadini che avessero voluto equipaggiare legni mercantili, corsali, o da guerra all'obbligo di prendere da lui il permesso, e l'approvazione pria di mettere alcuna nave in mare sotto pena dell'immediata confisca.

61. Tanto è antico questo bisogno delle nazioni marittime, altrettanto lo è la prerogativa attribuita dai re, e dalle repubbliche ai grandi ammiragli, conferendo loro costantemente, oltre il generale comando delle armate navali, il sommo diritto di ordinare tutto ciò che poteva concernere gli armamenti delle flotte nazionali. E ben posso io qui ripetere, quant'ho già detto sotto al Titolo *Dell'Ammiragliato Tit. IV. Vol. I.*, che l'interesse delle corse, il prosperamento della marina, il mantenimento del buon ordine, della polizia, e sicurezza generale della navigazione hanno non poco contribuito allo stabilimento permanente di una carica sì grande ed importante.

62. I diversi regolamenti dei savj principi e dei colti governi comparvero in seguito a mettere nella marina quel bell'ordine, e quella consistenza, che oggidì si ammira nella navigazione, e negli armamenti corsali di varie potenze marittime dell'Europa.

63. La necessità di non potere armare in corso senza il permesso del suo governo non deriva soltanto dal diritto di sovranità, che bisogna avere per fare degli atti di militare ostilità, il quale emanar non può che dal proprio principe, come si è già da noi superiormente dimostrato; ma nasce eziandio dall'interesse che ha lo Stato,

che le corse si facciano nelle regole, e secondo le leggi della guerra, senza turbare il diritto delle genti, sia fuggendo gli eccessi rispetto all'inimico, sia non offendendo gli amici, e gli alleati, onde maggior danno non ne abbia a ridondare dell'utile, che si spera dai corsari armamenti.

64. In quelle regioni dove l'ammiraglio è circondato dallo splendore di tutte le sue prerogative la sua patente è tanto necessaria per rendere lecita la corsa, che un permesso del principe non ne dispensarebbe, quand'anche si trattasse di un vascello di guerra, da lui accordato ad un suddito per fare la corsa o di un legno armato da un particolare, comandato da un officiale del re. Questa patente non abbisogna soltanto per i vascelli, che il principe fa armare a sue spese, ed affida al comando di alcuno de' suoi officiali.

65. M. Valin dopo aver citati degli autori spagnuoli ad appoggio di questa massima cita un esempio del suo paese in cui, essendosi cedute a due particolari varie fregate del re di Francia per fare la corsa, sebbene fossero comandate da distinti officiali di S. M., furono dal consiglio delle prese nel 31. gennajo 1761. dichiarate illegittimamente poste in corso, e soggette a confisca a favore dell'ammiraglio, il quale però ebbe la generosità di rinunciarvi. *Traité des Prises ch.* 3. *sect.* 1. §. 10.

66. La qualità dell'armamento non produce alcun divario; giacchè, sia il vascello armato tutto in guerra, od insieme in guerra ed in merce, come spesso sono le navi mercantili, sempre vi abbisogna la patente del governo. Senza questa facoltà nè l'armatore, nè l'equipaggio potrebbe attribuirsi alcun diritto sulle prede che venissero fatte durante la loro corsa.

67. Nè alla commissione, ossia patente dell'ammiraglio, o ministro della marina potrebbe supplire un semplice congedo: poichè questo non riguarda che la navigazione pel commercio, e non ha al par di quella inchiuso il permesso di scorrere i mari. Volendosi per ciò attendere alle corse, e caricare mercanzie addiviene indispensabile, che l'armatore si procuri l'una, e l'altro, la commissione cioè per la corsa, ed il congedo per la navigazione: a meno che la commissione fosse collettiva di armare in guerra un legno con carico di

merci; mentre allora non vi sarebbe bisogno di congedo, per essere questo come minor cosa compresa nella più importante concessione.

68. Bisogna qui distinguere gli armamenti meramente mercantili da quelli fatti a scopo di guerra. Imperocchè se durante la guerra un vascello mercantile viene equipaggiato, ed armato di più che in in tempo di pace, all'effetto di porsi nello stato di più vigorosa difesa, un congedo sarebbe sufficiente al capitano per continuare legalmente nella sua navigazione, ma dovrebbe ben guardarsi dal fare delle corse: giacchè mancando allora della opportuna patente si esporrebbe alla pena dei pirati, e come tale sarebbe trattato per avere contravvenuto ai marittimi regolamenti, essendo una cosa ben diversa il navigare armato per difendersi dai nemici, e dai corsari, dal fare egli stesso il corsaro senz' averne le abilitazioni del suo sovrano.

69. E sebbene avvenir possa che nel calore della difesa un legno mercantile tanto abbatta il vascello assalitore, che questo rimanga preso in suo potere; pure ciò non gli può essere attribuito a delitto, o contravvenzione per non essersi munito di una commissione di corseggiare, e fors' anche verrà encomiato pel suo valore; ma non avrà alcun diritto alla presa sebbene buona, e legittima rispetto all'inimico catturato, quand' essa sia stata eseguita secondo le leggi della guerra. Altrimenti ogni nave equipaggiata in mercanzia, munita del solo congedo, sotto pretesto di difesa, eluderebbe le cautele, e le discipline della corsa, e l'adito si aprirebbe ad una mostruosa pirateria.

70. In questo caso la presa è tutta della nazione, eccettuata la rifazione delle avarie, e dei danni, che il proprietario della nave, o delle merci aver potrebbe sofferto in causa del sostenuto attacco. Questi danni vengono liquidati coll' opera del perito, e col processo verbale del capitano, e di due de' principali dell' equipaggio; e si rimborsano col ricavo della presa venduta al pubblico incanto, od acquistata dal principe, ove si trovassero oggetti necessarj al pubblico servizio.

71. Nè l' armatore sprovveduto di commissione in guerra si può laguare di essere spogliato di una presa, che si è giudicata buona

rispetto al nemico; conciossiacchè per giudicare buona una presa in faccia del nemico basti, che questi sia stato spogliato dal suddito di un principe col quale il suo trovasi in guerra: ma per farla buona, e sua una presa rispetto al prenditore, è necessario ch'egli abbia adempite le formalità, che sono inevitabili per essere autorizzato ad impadronirsi degli effetti del nemico. Senza questa autorizzazione l'armatore non ha alcun diritto di correre sopra i nemici: e così il prenditore avendo armato senza commissione, non può acquistare a suo profitto per difetto di veste, e titolo necessario di agire da corsaro, e trasmettere a se stesso la proprietà dei beni presi all' inimico nelle corse.

72. È massima costante di diritto pubblico, che a somiglianza di quanto in una famiglia acquista il figlio, si acquista per il padre, nello Stato quanto si acquista dal cittadino viene acquistato per il principe; e che ogni profitto delle prese, essendo un vantaggio della guerra appartiene direttamente al sovrano. È in poter di questo solo l'abbandonarlo, il concederlo a colui, che arma in nome dello Stato, e colla permissione del principe, in considerazione, e compenso dei rischj ch'egli corre, e delle straordinarie spese, che è obbligato di fare in simili occasioni. Ma siccome il principe vincola il suo permesso a certi obblighi dell'armatore; così fino che questi non gli ha esattamente adempiuti, arrogarsi non si può di esercitarne il diritto di corsaro, e di far sue le prese che far potrebbe sui nemici. L'azione può essere buona in se stessa, se è fatta in caso di difesa: ma il vantaggio è tutto della nazione, e del principe, cui tali diritti sono specialmente devoluti.

73. Potrebbero accordarsi non pertanto i sovrani riguardi a quella nave, che lungi da ogni intenzione di eludere i regolamenti di marina, armata si fosse soltanto in mercanzie, e continuando la commerciale sua navigazione, munita del solo congedo, venisse alle prese con un legno corsaro nemico, e le riuscisse di catturarlo. Sebbene questa nave non avesse la regolare commissione in guerra per armare in corso; pure verificandosi, che il mero accidente la ridusse al bivio di essere predata, o di predare, oltre la riparazione dei sofferti danni ad essa si dovrebbe accordare una porzione sulla presa;

giacchè si è esposta ad essere predata con grave pericolo del suo equipaggio, e del carico da essa condotto. La metà almeno del valor della presa in questo caso sembra, che dal governo non si potrebbe negare al vascello prenditore.

74. Quando siffatte prese sono devolute all'ammiraglio per una conseguenza del diritto di alta giustizia attaccato a tale carica sul mare, e sue dipendenze, come in Francia, non si pratica di usare del rigoroso diritto della confisca. » Il faut avouer néanmoins, dice » l'autore del *Trattato delle Prese C. 3. S. 1. §. 16.*, que M. l'Amiral à la gênérosité de ne pas se prévaloir toujours du défaut de » commission en guerre, lorsque le navire est principalement équipé en marchandise ».

75. Dove l'ammiragliato è tutto in nome della nazione, o del principe entra a moderare il rigore della confisca il già rammentato spirito di equità a favor delle navi mercantili. Gli armatori sono allora per un tacito presunto assenso del governo ravvisati nel proprietario della nave mercantile prenditrice: ed il congedo tiene provvisoriamente luogo della commissione, ossia patente di guerra per corseggiare.

76. Le patenti di armatore debbono essere accompagnate da un sufficiente numero di commissioni pei conduttori delle prede: giacchè una sola nave armata in corso può avere sotto di lei molti conduttori incaricati di condurre le cose predate ne' porti del regno, e nei luoghi sicuri.

77. La sicurezza pubblica, ed ogni principio di buona politica vietano assolutamente di accordare le patenti per armare in corso, o in guerra, e mercanzia a chi non è cittadino dello Stato, od ivi non avente stabile domicilio, e sede delle sue fortune. E se un forastiero viene ad ottenerla, si dee sempre ritenerla per orretta, e surretta. Incauto, e debole è quel governo, che a mano straniera affida la gestione delle cose pubbliche, o l'uso della forz' armata. Ognuno ama il suo paese: non può essere che a nostro danno che i forastieri vengono fra noi a simulare comunion d'interesse, e ad agognare gli impieghi, e la pubblica confidenza. Se sono virtuosi, adempiscano il loro primo dovere giovando al proprio paese: se nol sono, non restino ad infestare il nostro.

78. E siccome cittadini bravi, facoltosi, e degni di essere secondati nelle loro brame possono trovarsi nelle città, e piazze marittime, assai discosti dalla capitale, e dai luoghi di residenza delle ammiraglità; così, per agevolare il mezzo ad ottenere le occorrenti commissioni, possono rivolgersi nei porti nazionali al capitano del porto, e nei porti esteri ai consoli, agenti, o commissarj delle relazioni commerciali della loro nazione, od al loro rappresentante. Questi trasmette immantinenti le petizioni al ministro della marina, od all'ammiraglio, e se vengono accordate, dal ministero ritornano agli stessi capitani, e commissarj, i quali pria di rilasciarle deggiono assicurarsi, che il bastimento sia solidamente costrutto, ben montato, attrezzato, ed equipaggiato, agile al corso, ed armato di buona artiglieria, ed eziandio che l'armatore abbia la necessaria abilità, ed esperienza per corseggiare, e sia egli stesso coi suoi mallevadori riconosciuto per solvibile. Poichè non basta ottenere una patente, e farla registrare: è duopo anche dare sicurtà per garantire il pubblico di ripararne gli abusi, le malversazioni, e le depredazioni da canto degli armatori in corso, e della loro gente.

79. Bisogna dire ch'erano su questo punto ben imperfette le ordinanze delle nazioni marittime: mentre si contentavano di una cauzione giuratoria da parte dell'armatore, e di parte dell'equipaggio, i quali promettevano di rispondere di ogni mala versazione, e mancamento ai loro doveri. Nella Francia fino sotto Luigi il *grande* la disciplina degli armamenti in corso era così rilasciata, che chiunque poteva armare, purchè l'armatore, il piloto, e quattro compagni di quartiere giurassero dinanzi qualche ufficio dell'ammiraglità, di governare la nave bene, e direttamente senza portare danno ai sudditi amici, od alleati, o benevoli del paese. Nè è già che si supponesse abbastanza di fede, ed onore negli armatori per crederli suffieientemente impegnati dalla loro parola, e religione a mantenere la promessa: giacchè tutti gli scrittori, e magistrati di quei tempi parlano di questa gente come di persone dedite all'avidità dell'interesse, ed animate da un genio corsaro, e predatore, e poco curanti delle nobili, e generose azioni. I marinai, e sotto questo nome si comprende ogni sorta di gente di mare, secondo gli antichi si chiamavano

anche *ciurme*, persone capaci di tutto. » Ce sont, disent-ils, gens » mauvais, voleurs, indociles et surchargés de tous les vices qu'ils » ramassent dans les lieux où ils abordent. » *Emerigon des assur. ch. 12. sect. V. §. 1.*

80. Pei grandi riclami, che si moltiplicarono contro la rea condotta dei corsari si sdegnò contro di costoro l'animo dei principi, e da una rilasciata giurisprudenza una troppo rigida se ne venne a stabilire, e si assoggettarono gli armatori a dare una ben solida cauzione col costituto dello stipulante di rifare ogni, e qualunque danno pubblico o privato, che fosse proveniente dagli abusi della corsa. Più non si trovavano che i facoltosi, e riputati negozianti, che potessero ritrovare sì estesa cauzione per le loro corse; e questi non amavano molto di rischiare le loro fortune sul mare negli armamenti.

81. Dalla difficoltà di ritrovare una sicurtà indefinita, e generale ne nacque il rallentamento nell'ardore delle corse, e più non vedeasi quella emulazione di fare degli armamenti cziandio quando lo Stato ne aveva gran bisogno. Parve allora necessario di prendere un temperamento, e Luigi XIV. stimò che potesse ridursi la cauzione alla somma fissa di lir. 15,000., come si era già concluso nel trattato di commercio fatto a Nimega da quel monarca cogli Stati generali delle Provincie-Unite nel 10. giugno 1678. » Celui qui aura obtenu com- » mission pour équiper un vaisseau en guerre, sera tenu da la faire » enregistrer au greffe de l'amirauté, de lieu où il fera son arme- » ment, et de donner caution de la somme de quinze mille livres, » qui sera reçu en présence de notre procureur. *Ordon. du* 1681. *liv.* 3. *tit. IX. art.* 2.

82. Se per altro i danni sono maggiori di questa somma, essi deggiono essere rimborsati dal proprietario dell'armamento. Poichè l'armatore risponde indefinitamente di tutti i danni, ed interessi risultanti dalle colpe, e depredazioni della gente del suo corsaro, non che delle prese irregolari, ed illegittime, che possono venir fatte, senza ch'egli possa liberarsi pagando le lir. 15m.: non è che il fedejussore che può difendersi da ogni molestia, pagando la somma per cui ha garantito. Senza quindi l'obbligo nell'armatore di dare una cauzione indefinita, egli è risponsabile coi suoi beni di maniera,

che sebbene il fedejussore non risponda pei danni, ed interessi più in là della somma per cui interpose la sua obbligazione, e fino alla concorrenza dei soli pesi con essa assunti; pure l'armatore rimane sempre obbligato per qualunque danno, ed interesse, al pagamento dei quali rimane specialmente ipotecato il bastimento armato in corso: e la sicurtà che si è obbligata al menzionato pagamento, non può esercitare il suo diritto privilegiato sul medesimo bastimento pria che le altre parti interessate non ne sieno state compiutamente soddisfatte.

83. È bene che questa cauzione sia ricevuta in presenza del procuratore regio, o nazionale, per essere egli incaricato di sorvegliare, e difendere il pubblico interesse. Egli è un rapporto fra il principe, ed il popolo onde i vantaggi, gli interessi, i diritti di questo sieno meglio, e costantemente promossi, difesi, e garantiti. » Cette caution » doit être, en présence du procureur du roi comme chargé de la » défense des interêts du public. *Comment. à l'ord. de marine l.* 3. *c. IX. art.* 2. *lit. t.*

84. La precitata giurisprudenza comune alla nazione danese, ed alla francese è per se stessa giusta, e ragionevole, onde togliere agli armatori ogni via di eludere l'osservanza dei marittimi regolamenti. *Valin des prises t.* 1. *p.* 26. Anzi l'armatore non può liberarsi, lasciando esposta la sicurtà, ed abbandonando il suo bastimento con tutti gli attrezzi, e le munizioni, nel caso ch'egli avesse un altro mezzo con cui soddisfare interamente alla refezione dei danni altrui recati dal corsaro, o dall'equipaggio.

85. Coll'ordinanza del 27. febbrajo 1806. del regno d'Italia emanata dal vice-re, principe Eugenio Napoleone all'art. 5. viene ingiunto a qualunque armatore di bastimento in corso, od in guerra, e mercanzie l'obbligo di dare una sicurtà per iscritto in proporzione della portata del bastimento. Se il legno porta 100. tonnellate, o meno essa è di lir. 6000., di lir. 12m. se ne porta 200., e così aggiungendo lir. 6m., ogni 100. tonnellate.

86. La solvibilità degli armatori, e dei loro mallevadori ivi esser dee certificata dai tribunali marittimi, e commerciali di prima istanza del luogo dell'armamento; e nei porti esteri dal commissario delle relazioni commerciali, che dee consultare i negozianti nazionali,

quando si trovino in sito. Tale atto di sicurtà, ove venga accettato, vuol essere depositato nell'ufficio del porto dell'armamento, e nei porti esteri nella cancelleria di esso commissario, o suo rappresentante. Ivi pure si registrano le patenti, le quali secondo la natura delle crociere, e le qualità delle domande, e proposizioni che s'innoltrano al governo, durano 6., 12., 18., e fino 24. mesi, misurabili dal dì del seguito registro: nè sono prorogabili senza speciale permesso del ministero, che si esprime sempre nel decreto di proroga.

87. La stessa persona non può servire di sicurtà per più di tre armamenti non liquidati; e chi la fa dee all'atto di sottoscriverla dichiarare quali altre per avventura ne avesse già fatte di simil sorta. Questa cautela serve a verificare se per le sue finanze sia il fedejussore tale da poter solidamente assumere ulteriori impegni.

88. Inoltre i capitani di porto, ed i commissarj di marina, e di relazioni commerciali sono in dovere di non rilasciare agli armatori la patente pria che sia formato il ruolo dell'equipaggio; il quale non meno del nome del bastimento, con cui fu armato la prima volta, non può essere assolutamente cangiato sino a che continua quel bastimento ad essere impiegato nel corso. E se un corsaro medesimo riarma parecchie volte, ogni nuovo armamento, pel quale si rilasci una patente, ossia commissione di guerra in corso, viene indicato numericamente tanto sulla patente, quanto sul ruolo dell'equipaggio.

89. Nessun cittadino, o suddito può prendere commissioni, o patenti di un altro principe fuori del suo, per armare dei vascelli in guerra, e correre i mari sotto l'altrui bandiera, senza il permesso del proprio sovrano, sotto pena di essere dichiarato nemico della patria, e trattato come vero pirata. Imperocchè chi porta le armi contro il suo paese, e corre avido di preda sui proprj concittadini non può meritare che l'estremo supplicio, o la galera perpetua, e la perdita di ogni sua fortuna. *Nec enim aliud meruerunt publicæ fidei violatores, et innocentium sanguinis ac fortunarum prædones*. Locennius *de jure marit. l. 2. c. 3. n. 9.*

90. Se il corsale non viene arrestato sotto commissione e bandiera nemica, ma soltanto neutrale, e senzachè attacchi i suoi concittadini, il delitto è minore assai, ed in luogo della morte, esser può

condannato colla perpetua prigionia, e colla confisca di ogni suo avere. Il sangue umano non va versato che negli estremi casi, altrimenti i troppo spessi, e facili cruenti supplicj induriscono l'animo del popolo, lo inferociscono, ed affatto si sbandiscono quei sentimenti di orrore che gli uomini hanno per la morte, e per i delitti, che la traggono in castigo. *Cruenta enim spectacula, præsertim frequentiora, vel omnino, vel maxima ex parte cohibent in civibus semina illa pietatis, et miserationis, quæ ideo natura omnium animis inidit, ut adolescerent virtutes nobilissimæ.* Cremani *de jure crim. l.* 1. §. *LXXXV.*

91. Venendo presi tali armatori, a loro difesa non giovarebbe il dimostrare che intanto presero una commissione, o patente nemica, o straniera, in quanto che in estero Stato avevano essi il loro domicilio; conciossiacchè sia d'uopo ad ogni cittadino che non vuole farsi reo di tradimento verso la patria da lui abbandonata di far constare, che legalmente, ed in tempo abile egli ha rinunciato alla propria cittadinanza per oriondità, e ne lia acquistata un' altra per incolato, e per istabilimento del fisso suo domicilio. Nel dubbio sono soggetti a queste pene tutti gli armatori domiciliati, e non domiciliati nel proprio paese; mentre col solo domiciliarsi in estero territorio non si cessa di essere cittadino del proprio Stato, e sono essi riguardati come ribelli al loro principe, e traditori alla loro patria, se osano prendere le armi contro quelle del loro sovrano, e fare la corsa contro i vascelli della loro nazione.

92. Qui la giurisprudenza è peraltro più mite della filosofia; giacchè in questa non vi è mai caso in cui il cittadino possa essere scusato se porta le armi contro la sua patria, qualunque sia il tempo che da essa manca, e qualunque sia il domicilio, o la sede delle sue fortune stabilito in estero Stato. Tutti sentono questa inclinazione alla propria patria, ed ognuno abborre al pensiero di portare contro di lei le armi.

Nescio qua natale solum dulcedine cunctos
Ducit, et immemores non sinit esse sui.
. . . . . .
Rursus amor patriæ ratione violentior omni.

Ovid.

93. Nè un cittadino agli occhi del filosofo potrebbe giustificarsi dalla taccia di avere agito con perfidia verso la patria, e di avere contro di lei pugnato, allegando di essere da lei stato ingiustamente trattato. Imperocchè nè il cittadino da se può farsi giudice, e censore della propria nazione: nè a questa può attribuire il fallo, o l'ingiustizia di quei pochi che la governano, o la turbano: nè finalmente può egli sapere se la passione o l'errore del magistrato siagli stato cagione di torto. Intanto è certo ch'egli è un figlio che squarcia il seno di sua madre, e mette le mani addosso a chi gli diè la vita. Supera costui quell'istinto di natura che regge il cuore selvaggio delle più crude fiere.

» È istinto di natura
» L'amor del patrio nido. Amano anch'esse
» Le spelonche natie le fiere istesse.

METAST. *in Temist.*

94. Sotto anche i buoni principi si può essere facilmente perseguitato, ed oppresso: ma l'ingiustizia è sempre l'opera dell'iniquo ministro che li circonda. In un governo grande e liberale il principe non può mai avere le passioni dei privati che non conosce, e se pur li conosce è per rapporto altrui, o per qualche distinta azione che li segnalò nella virtù, o nel delitto. I ministri sono poco nei piccoli principati, in cui il sovrano copre il ministero, e sono molto e spesso tutto nei grandi imperi, ne' quali il ministro esercita parte del principato. Dapertutto il principe è in qualche modo sottoposto alle passioni dei ministri nella pubblica amministrazione della giustizia.

» Il re s'inganna
» Se un malvaggio il circonda,
» E di malvaggi ogni terreno abbonda.

Ivi *Temist.*

95. A queste massime di ragione si accoppiano le opinioni, e gli esempj de' più grandi uomini del mondo, sia nel comune sentimento di onore che ci commove a far bene anco alla patria ingrata, sia nell'universale abborrimento di coloro che sfogarono la loro ambizione, e vendicarono i pretesi oltraggi sofferti dalla propria nazione.

96. Pietro Metastasio l'inimitabile illustrator del dramma italiano,

questo filosofico interprete del cuore, questo eloquente secretario delle passioni di altri sensi non infiammò il suo Temistocle, e con altre voci non gli fece parlar la figlia, quand' esule d'Atene in Persia rifiutò metà del regno di Serse suo benefattore, ed il supremo comando degli eserciti, che diretti volea quel re contro la nazione ateniese.

» Per quella patria istessa,
» Che non soffrì oltraggiata,
» Ch' ami nemica, e che difendi negata.

Ivi *Temist.*

97. Non meno virtuoso fu il tratto di Aristide, che ingiustamente condannato, ed esigliato d'Atene per la legge dell'ostracismo, alzate le mani al cielo, pregò per i suoi concittadini, e perchè mai più di lui eglino si ricordassero: ma della patria tanto si ebb'egli ad aver cuore, che ancor nell'esiglio potè giovarle ponendosi fra le armate, e dando a Serse una memorabile sconfitta. *Nec facta ejus precibus dissimilia fuere. Si quidem in bello contra Xersem, cum adhuc exularet, maximum momentum ad victoriam attulit.* Ricardi *de reb. et fact. memorab. l. V. pag.* 342. La legge dell'ostracismo intimava l'esiglio almen temporario a quegl' illustri cittadini, che per le segnalate loro azioni resi benemeriti della repubblica, eccitavano la gloria dei magistrati, ed i sospetti del popolo, colla loro potenza, e col loro credito. Se Filippo d'Orleans chiamato l'*Eguaglianza* avesse seguìti i consigli di Pethion *maire* di Parigi, quando consigliollo ad andare esule egregio, e volontario in Filadelfia per far cessare i sospetti, ch'egli colle sue largizioni al popolo, e cogli atti di suo straordinario patriotismo si aprisse la strada alla suprema, e fors'anche alla regia magistratura, strascinato non sarebbe stato poi come un traditore della patria, un nemico dell'ordine pubblico al patibolo di morte.

98. Fu pure P. Cor. Scipione l'*affricano*, non meno di suo fratello L. Cor. l'*asiatico*, ingiustamente dai tribuni accusato di peculato, e di segrete intelligenze col re Antioco, dopo che con tante vittorie avea arricchito, e reso potente il popolo romano: eppure nel volontario suo esiglio di Linterno nella Campagna di Roma, cui

si ritirò per conversar negli studj, e coi letterati nessun pensiero ambizioso ebbe mai a concepire contro la sua patria; onde il Frugoni memorò di lui nel suo sonetto:

» Quando il gran Scipio dall' ingrata terra,
» Che gli fu patria, e il cener suo non ebbe,
» Esule egregio si partì qual debbe
» Uom, ch' in suo cuor maschia virtù rinserra.

99. Anche Camillo cacciato dai Romani in esiglio presso gli Aghironesi, quando seppe che alla sua patria i Galli avevano dato il fuoco, ed assediato il campidoglio, raccolse tumultuariamente delle truppe, e da lui dirette contro i nemici, la patria liberò da sì grave pericolo. E tant' altri esempj ci additano le storie di cittadini illustri, che il loro militar valore spiegarono ben anche nell' oppressione, e nell' esiglio contro l' ingiusta, ed ingrata loro nazione. Ben essi vedeano che nessun vincolo di società, e parentela è più stretto di quello, che alla repubblica ci unisce, e lega. *Cum omnia ratione, animoque lustraveris, omnium societatum nulla est gravior, nulla sanctior, quam ea quæ cum rep. est. Unicuique nostrum, inquit Cicero, quod multi magni viri gravi, et exacto judicio apud se meditantes, cum vertere solum coacti sunt: injuriam acceptam patriæ condonantes re, et consilio ipsam juvare non destituerunt.* Ricard. *cit. loco.*

100. Quanti all' opposto e valorosi capitani, e rispettabili cittadini già benemeriti della loro nazione ogni impresa oscurarono, ogni merito perdettero, e d' indelebile macchia coprirono il loro nome in ogni età per avere rivolte le armi contro la patria sotto pretesto, e motivo di vendicarne le ricevute offese! Che valsero i trionfi dell' irreligioso Alcibiade, quando ricusando di comparire al giudizio, in cui era accusato di empietà, si unì coi Lacedemoniesi, ed i Siracusani nella guerra contro di Atene sua patria? *Tantum valuit apud eum inimicorum odium, ut omnem affectum, et reverentiam in patriam extinxerit.* Thucyd. *L.* 5. Plut. *in Alcibiad.* Che giovò alla civica fama di C. Marzio Coriolano la presa di Coriolo da cui n' ebbe il nome, e la moderazione nelle sue vittorie, se mandato in esiglio come promotor di sedizioni, dal tribuno Decio, coi me-

desimi Volsci ch'aveva soggiogati venne ad accamparsi nemico sotto le mura di Roma?

» Prese per vendicar l'onte, e l'esiglio
» Marzio de' vinti Volsci il sommo impero,
» E impaziente inesorabil, fiero
» Cinse la patria di fatal periglio.

101. In più vicini secoli ogni sua vittoria ottenebrò l'ambizioso Bonifacio, che vincitore delle Spagne, e dell'Affrica, offeso dalla diffidenza del suo principe ch'egli avea valorosamente servito, ed irritato dalle truppe, che questi gli aveva spedito contro per non essersi tosto dimesso dal comando delle armate, come il bramava l'imperat. Vespasiano, contro di questo servì a Genserico re dei Vandali, ed in di lui poter cedette le affricane regioni, ch' egli avea conquistate, e difese al romano impero. Così Narsete successo al generale comando di Belisario denigrò le gloriose sue sconfitte date ai Gotti, ed ai Franchi, lorchè in vendetta del toltogli comando, e degli amari rampogni per maligna accusa ricevuti alla corte dall'imp. Giustino, e da Sofia Augusta, chiamò dalla Pannonia in Italia, contro il suo principe, Alboino re de' Lombardi, e lo ajutò ad occuparne il regno. E così Roberto di Francia si coprì di eterna infamia quando indispettito contro il Parlamento, che giudicato avea a favor della contessa Metilde sua zia, se ne andò in Inghilterra a sollecitare Odoardo III. a movere contro i Francesi una guerra, che loro non potè riuscire nè più lunga, nè più atroce, nè più fatale. Finalmente a nostri giorni al valoroso, e prode generalissimo Moreau viddimo guastarsi i monumenti gloriosi delle tante sue vittorie nella Germania, e nelle frontiere della Francia, e delle civiche, e militari sue virtù, quando di Scipione, e quando di Fabio egli destò nuovi esempj alla repubblica francese, allora che fu notoriamente accusato di voler porre in ischiavitù quella stessa patria per la di cui libertà egli tanto distintamente si era battuto ed avea trionfato. Possa, se pur dal cielo gli è dato, questo sommo guerriero, ed inclito cittadino provare nel dolore del suo esiglio il sollievo dell'innocenza, quello di non essere veramente colpevole di sì perfido, ed infamante attentato.

102. Macchinare contro la patria, e portare contro di lei le pro-

prie forze è un delitto maggior d'ogni delitto: è un parricidio tentato contro il suo principe, e la sua nazione; è un crime di cui le genti colte non possono ritrovare una misurata pena, qualunque sia l'esacerbazione di questa. Da nessun pretesto può essere difeso: ed ogni scusa è vana in sì formidabile empietà. *Qui itaque injuriarum, quas a contraria factione injuste receperunt, memores contra patriam ferunt arma, quamquam causam prætextant, vacare culpa non possunt: licet multa egregia facinora antea perpetrarint, immani illo, et inexpiabili facto ipsorum gloria, si non prorsus oboletur, plurimum obscuratur.* Ricard. *dicto loco*. Dei traditori della patria, dei parenti, ed amici infidi ben si può dire, esser meglio che non fossero nati, come disse G. C. di Giuda traditore. *Bonum erat ei si natus non fuisset*. Matth. *cap. XXVII. v.* 24., e come rinfacciò Dante a que' perfidi, che s'immaginò di veder puniti nelle prime due sfere del nono cerchio dell'inferno.

» Oh sovra tutte mal creata plebe,
» Che stai nel loco, onde parlare è duro,
» Mè foste state qui pecore, o zebe.

Canto XXXII. v. 13.

103. Gli armatori, che osano correre sui legni dei loro concittadini, sono peggiori dei pirati per la perfidia unita al delitto, e deggiono attendersi l'ultimo supplicio, od il carcere perpetuo secondo l'opinione comune; poichè sono essi nemici dichiarati della società cui appartengono, violatori della pubblica, e nazionale fede, distruttori del diritto delle genti, e ladri, assassini pubblici che assalgono a mano armata, ed a forz'aperta.

104. Al par dei pirati chiunque può arrestarli, ed è lecito a ciascuno di dar loro la caccia; perchè abbiano a subire la pena meritata dal loro delitto. Non è però lecito di spogliarli privatamente, ed ancor meno di ucciderli, fuori dell'azione militare, e del calor del combattimento. Bisogna assolutamente denunciarli, e tosto consegnarli nelle mani della giustizia; poichè dai soli magistrati si debbono far eseguire le leggi penali. Ogni uomo nel divenire cittadino ha ceduto i suoi diritti di punire l'offensore per meglio assicurarne l'uso nei magistrati di lui più potenti: ha sostituito la regolarità alla

forza per più presto e sicuramente giungere alla meta di vendicare i suoi torti; ha rinunciato alle sue forze particolari per acquistare quelle del pubblico. Egli può arrestare il colpevole, ma il magistrato dee giustiziarlo. *Salva tamen magistratui loci jurisdictione criminali, et instructione de modo persequendi piratas.* Locenn. *de jure marittimo l. 2. c. 3. n. 1.*

105. Varj vecchj autori, come il Cleirac, il Peckio, il Vinnio, e lo Stracca nelle loro opere si sono avvisati di difendere la cruda tesi, che in caso di naufragio di un vascello corsaro sia permesso di metterlo a sacco, e spoglio di beni, ed effetti che vi appartengono; ma i nostri costumi abborrono d'ogni atto violento, e lo spoglio dei corsari fatto in tal guisa non è meno proibito di quello che far si puote a qualsivoglia altro navigatore; sì perchè ogni nave naufragata indistintamente trovasi sotto la particolare protezione, e salvaguardia del principe, e della nazione presso cui avviene il naufragio; sì perchè non aspetta ai privati di decidere se una nave esercita, o no la pirateria, ed è loro proibito di arrogarsi alcun diritto serbato alla giustizia dei tribunali, sì perchè ov' il legno fosse corsaro, esso cogli effetti spettarebbe al fisco, ai di cui attributi attentarebbe quel privato che mettesse le mani sui beni del corsale; sì perchè finalmente per jus delle genti sono le sole autorità marittime, come gli ufficiali dell' ammiragliato, e simili, che possono mettersi in possesso dei vascelli, e degli effetti naufragati spettanti ai nemici, od ai corsari; e non è facoltativo ai privati cittadini che di farne l'arresto, e l' assicurazione per consegnarli alla giustizia. L'opinione del Valin è la più addottata, e giusta su questo punto; ed io non posso che riferirla per rispetto di quell'esimio giureconsulto. » Par ces raisons » il est permis à quiconque de les arrêter pour leur faire subir la » peine que merite leur crime. Mais il n'est pas permis de même » de les spolier, encor moins de les tuer, autrement que dans la » chaleur du combat, et il faut nécessairement les déférer à la ju» stice ». *Traité des Prises ch. 3. sect. 2. §. 6.*

106. Ma dopo queste discipline l'armatore altre ne ha ad osservare. La patente ottenuta per armare in corso, la registrazione di essa, e la prestata servitù non è tutto; egli od il suo capitano dee

anche deporre agli uffiej di marina il ruolo del suo equipaggio, e promettere formalmente di far ritornare il suo vascello nel medesimo porto dell' armamento. Se quest' obbligo è indispensabile per qualunque genere di navigazione si venga ad intraprendere, esso lo è di più per mettere in mare una nave armata i di cui successi più da vicino interessano la macstà del principe, ed il bene dello Stato.

107. Serve questo metodo a verificare se sia osservata la regola, che prescrive che due terzi dell' equipaggio almeno sieno nazionali tanto in qualunque nave semplicemente mercantile, quanto in ogni vascello armato in corso, in cui a mio credere sarebbe per avventura miglior consiglio il volerlo composto intieramente di nazionali, per evitare quanto più è possibile di confidar le nostre armi agli stranieri. Questo giusto rigore trovavasi nel regolamento francese del 1. marzo 1716., il quale fu poi mitigato dall'ordinanza 20. ottobre 1723., fors' anche in rispetto della regia lettera 1. marzo 1710. scritta all' amministratore conte di Tolosa da Luigi XIV.

108. Il ruolo dell'equipaggio per le navi armate in corso è composto di marinai, di soldati, e di volontarj, oltre gli ufficiali, che naturalmente sono in maggior numero che sui vascelli mercantili. Ordinariamente nei legni d'importanza vi deggiono essere due capitani, quattro tenenti, ed alcuni sottotenenti, e ciò in misura, e proporzione del numero dell'equipaggio, e della grandezza del vascello.

109. I marinai forastieri portati sul ruolo dell' armatore sono trattati come nazionali per tutto il tempo in cui rimangono a bordo dei corsari; godono degli stessi vantaggi, e restano soggetti alla stessa disciplina, e polizia. Dee però il capitano distribuire loro quelle faccende, che gli espongano meno che sia possibile all' incentivo, e pericolo della diserzione; massime quando la navigazione è divenuta incomoda, e scabrosa la crociera.

110. Non di rado si passa a soscrivere un trattato fra l'armatore ed il capitano, e la gente dell' equipaggio, contenente il tempo, e le condizioni della corsa, non che la spiegazione di quel tanto che dee toccare all' equipaggio sul prodotto delle prese: ed alle volte senza venire ad alcuna convenzione si sta alla pratica del paese, o

comune, laquale per la via ordinaria ritiene fisso il tempo della corsa a tre mesi, e la porzione dell' equipaggio ad un terzo degli utili delle prese. Se però il vascello non fosse armato assolutamente in guerra; ma promiscuamente in guerra, e mercanzia, essendo minore il rischio, e l'opera personale dell' equipaggio, questi non ha diritto che ad un decimo del prodotto netto della presa. *Comment. de l'ord. de la marine art. XXXIII. Des Prises.*

111. L'ingaggio tanto degli ufficiali, quanto dei marinai, soldati, e volontarj si pratica come negli armamenti mercantili. Si conviene un tanto per il salario, e per l'anticipazione di ciascuno, e queste sono proporzionate al rango degli ufficiali, ed alla capacità dei marinai; e di tutto se ne fa l'annotazione sul ruolo dell' equipaggio, il quale così addiviene un documento, contro di cui non si può allegare verun' altra convenzione, s' essa non è giustificata in iscritto. Rispetto ai volontarj, e soldati, la loro condizione è eguale, e li mozzi, o garzoni come altrove non passano che per mezziuomini.

112. In altri tempi la porzione che si anticipava era di due terzi della paga guadagnabile, e questa si pagava sul campo, e senza riversione nel caso che le corse fossero terminate pria del tempo convenuto; l'altro terzo non si pagava che al ritorno del corsale; ma s'egli era preso, od altrimenti periva, l'ultimo terzo era perduto. Questa gente non è mai sazia, ed in questa sorte di paga gli ufficiali, i marinai, ed i volontarj hanno quasi sempre abusato del bisogno in cui si trovavano gli armatori di farne di loro conto per completare i loro equipaggi: e Luigi XIV. con tutte le sue ordinanze del 27. novembre 1689., ed i suoi regolamenti 25. novembre 1693., vide deluse le sue precauzioni prese contro costoro; malgrado le quali le genti d'equipaggio dei corsari si sono sempre mantenute in possesso di fare, al momento del loro ingaggio, le condizioni più vantaggiose al loro interesse, facendosi anche fare delle secrete anticipazioni a titolo di mancia, o strenna, o beveraggio.

113. Quando le genti d'equipaggio pretendono delle anticipazioni esorbitanti dall' armatore, egli dee avere almeno la prudenza nell' accordarle di convenire, che sieno imputabili intieramente sulla loro porzione nelle prese; altrimenti egli fa troppo male i suoi conti, e

si espone a trovar la rovina ove si avvisa di fare la sua fortuna. Questo ripiego fu messo in pratica anche nelle ultime guerre da molte nazioni marittime, e gli armatori di Francia lo hanno costantemente usato.

114. Generalmente però si astengono gli armatori di entrare in questo pericoloso impegno: e la ragione si è, che se vengono dietro delle prese vantaggiose, il male non è molto grande per loro, mentre tutto si riduce ad un' anticipazione ch' eglino hanno fatto del loro danaro: ma se non si fa veruna presa, o se ne fa di tanto tenui, che la porzione di ciascun dell' equipaggio non eguaglii le anticipazioni che a lui si sono date, allora la perdita per l'armatore è reale, e sensibile; giacchè non venendo quelle più restituite, egli non ha che delle spese a sopportare senza speranza di esserne rimborsato.

115. Questa perdita può addivenire più grave per l'armatore se vengono a disertare i marinai. Per porvi freno si è stabilito che la pena della diserzione, seguìta prima che cominci la corsa è la restituzione delle anticipazioni ricevute colla prigionia di un mese per la prima volta, ed il doppio per i recidivi. Eguali pene sono imposte a coloro che disertano durante la corsa nei luoghi di rilascio, e trattenimento delle navi armate, e perdono ad un tempo la porzione che loro sarebbe devoluta sul ricavo netto delle fatte prede.

116. Fu troppo clemente il citato decreto del principe Eugenio Napoleone vice-re d'Italia verso i disertori delle navi corsare. All'art. 17. ordina, che i marinaj imbarcati su di un legno armato in corso, disertando nel porto dell'armamento, e venendo ivi fermati pria della partenza, sieno consegnati al capitano per adempiere il viaggio, per cui sono ingaggiati, durante il quale non abbiano a percepire che la metà del salario, e del guadagno che loro sarebbe dovuto. In caso poi che il capitano rifiuti di riprenderli al servigio, sono obbligati a restituire sì a lui, che all'armatore le ricevute anticipazioni. Venendo essi arrestati dopo la partenza del bastimento, subiscono 15. giorni di prigionia, e restituiscono le predette anticipazioni.

117. Se disertano durante il viaggio, o nel tempo di stallìa nei

porti, in forza dell'art. 19., oltre al perdere i salarj, le parti, e tutte le somme di cui fossero creditori, vengono condannati ad un mese di prigione, ed alla restituzione delle anticipazioni; a meno che il capitano acconsenta di prenderli a mezzo salario sino al termine del viaggio.

118. Per evitare per quanto è possibile la diserzione si è stabilito, che ogni marinajo, destinato a far parte dell'equipaggio di un legno armato in corso sia obbligato a rendersi a bordo 24. ore dopo l'avviso della partenza, dato a suon di tamburo, o collo sbarro del cannone, sotto pena di essere punito come disertore. L'eguale pena è serbata per coloro che falsificano il nome, od il domicilio.

119. Le spese necessarie per l'arresto dei disertori dai vascelli corsari, e del loro traducimento nei porti si anticipano dagli armatori, e si compensano sul salario dovuto ai disertori, e sulla parte che a coloro fosse potuto toccare nelle prese. Se maggiore è la porzione dovuta ai disertori, gli armatori non la percepiscono, quando la loro nave armata non è della portata di 24. cannoni, e più. Ad ogni modo questo favore, od a meglio dire questa giustizia ricompensativa dovrebbe indistintamente essere accordata a tutti gli armatori, i quali sovente per le grandiose anticipazioni, che sono costretti di fare, non arrivano ad essere rimborsati su quanto è dovuto ai disertori: tanto più che quelli che disertano sono ordinariamente i più maligni, e coloro che nella rea intenzione di evadere dal servizio fanno maggiore strepito per ottenere delle anticipazioni all'atto dell'ingaggio.

120. La diserzione dei marinai è tanto più nociva alle corse, in quanto che queste si eseguiscono meglio con piccoli, ed agili legni, e conseguentemente con piccoli equipaggi; mercè dei quali più copioso riesce il numero di esse, meno costoso l'armamento, e minor danno si risente se vengono predati. E sebbene alcuni principi sommamente attenti alla conservazione dei loro sudditi, non volendo che si mettessero in mare corsali da troppo esporre colla loro debolezza l'intiero equipaggio, vietassero di lasciarli uscire dai porti con meno di 50. uomini di equipaggio, compresi gli ufficiali: pure meglio intendendo gl'interessi delle corse dovettero ricredersi, lon-

tanarsi da queste disposizioni, e lasciare che ciascuno armasse a suo talento, ed a seconda delle sue forze. In fatti dovendo i corsali più agire colla destrezza, e colla sorpresa, che coll'aperta forza, e coll'apparato militare delle flotte, più sono leggeri i loro legni, più sono pronti, e spediti all'assalto, ed all'abbordo, e meglio sono atti a scansare i pericoli, e le prese colla rapida fuga dal vascello nemico, col sottrarsi dai colpi se sono inseguiti, e col ricoverarsi celeramente ne' luoghi muniti, e sicuri.

121. A sollievo degli armatori è loro anche permesso di surrogare sotto la stessa patente, e registrazione un'altra nave corsara al luogo della prima che non si trova più in istato di servire: questo naviglio surrogato ritiene lo stesso nome, e l'equipaggio è su di esso tenuto d'imbarcarsi alle medesime condizioni per finire la corsa. Troppo sarebbe se l'equipaggio avesse da credersi sciolto da' suoi impegni per ciò che più non sia servibile il vascello per cui fecero l'ingaggio: è la corsa, e non la nave che costituisce l'essenza del suo contratto; fino che quella non è finita, spirata non è la loro obbligazione.

122. Quando l'armatore, ed il capitano abbiano rispettivamente adempite tutte le menzionate formalità, il corsaro può sciogliere dal porto, ed è autorizzato a correre su tutte le navi ch'egli incontra in mare, dare a quelle la caccia, avvisarle, riconoscerle, visitarle, ed usar il diritto di presa non solo rispetto a quelle che sono, od hanno effetti del nemico per farle dichiarare di buona preda; ma eziandio riguardo a quelle delle potenze neutre, amiche, od alleate, ed anche nazionali, se non sono munite dei documenti necessarj per garantirsi dalla presa.

123. Fatta che sia la presa l'armatore dee condurla, o spedirla coi prigionieri al porto dell'armamento, sotto pena di perdere ogni ragione sulla preda, e di essere castigato; a meno che sia stato forzato dalla tempesta, o dai nemici a trattenersi in qualche altro porto. Dee allora darne pronto avviso agli interessati nell'armamento, affinchè prendano le occorrenti precauzioni per la conservazione dei loro diritti.

124. È vietato, sotto pena di morte, a qualunque armatore, o

comandante di vascello, non che ai soldati, e marinai di colare a fondo il vascello preso, e lasciar giù i prigionieri nelle isole, o sulle coste lontane per eclare le prese. Degli altri obblighi dell' armatore rispetto alle *prese* ne ho già parlato nel Titolo che le concerne.

125. Gli armatori sono esenti dai dazj non solo rispetto alle vittovaglie occorrenti ai loro legni armati in guerra, e mercanzie; ma eziandio per quelli armati per la pesca. Questa esenzione cessa, se nella stessa nave s' imbarcano altre cose, che i viveri, e gli stromenti destinati all' uso della pesca non comprendano.

126. Le provvigioni ordinarie par il tempo della pesca soglionsi misurare in ragione di due pinte circa di vino per giorno per ciascun uomo dell' equipaggio, il doppio se vi è della birra, od altre bevande di vegetabili, ed un quarto di tal razione di vino rispetto all' acquavite, ed agli altri spiriti, e liquori. I piloti, e gli ufficiali ne hanno doppia razione, ma solo una mezza di ciascheduna sorte ne tocca ai mozzi, e garzoni.

127. Per ottenere questa esenzione l' armatore dee consegnare all' ufficio di finanza una copia del ruolo del suo equipaggio, certificato dal commissario della marina, o da altro ufficiale incaricato di questa ispezione.

128. Al momento della partenza di queste navi per la pesca l'armatore dee aver già ottenuto dalle finanze un congedo, esprimente il giorno della partenza, la quantità dei viveri, ed oggetti imbarcati, il numero degli uomini, ond' ogni legno è montato colle loro qualità. Questo congedo al ritorno si rappresenta dal capitano al comandante del porto in cui si approda; e se non è quello da cui salparono i legni pescarecci bisogna colà farlo vidimare, e poi spedire al porto della partenza. Senza queste formalità le vittovaglie che si trovano a bordo si considerano di contrabbando, e cadono in commesso per ragione di confisca.

129. Presentandosi tale notificazione, entro 24. ore dell' arrivo, i finanzieri fanno un processo verbale di tutto ciò che si trova in natura nel bastimento ad uso di vittovaglia: e se la quantità consumata eccede quella che si sarebbe dovuto consumare, proporzionatamente al tempo che le navi sono state in viaggio, il soprappiù va

soggetto ai dazj, ed il beneficio dell' esenzione non giova che per il restante; senza che il dazio possa venire scemato a causa di asserito scolo, o guasto, o perdita dei generi di consumazione.

130. I generi di vittovaglia imbarcati per la pesca con esenzione di dazio, che non sono stati consumati, non possono restare a bordo del vascello più di sei giorni dopo il ritorno della nave nel porto. Passato questo tempo l'armatore è tenuto di farne il conto dei dazj cui possono essere soggetti, come se questi viveri fossero stati consumati al di là della quantità esente dal dazio.

131. Dalle navi che ritornano in un altro porto, che non sia quello in cui furono armate per la pesca, e che vi si paghino diversi dazj, gli armatori non possono scaricare alcun articolo di provianda senza pagare non solo i dazj medesimi di cui ne ottennero l'esenzione al luogo della partenza, ma ben anche quelli che sono in uso nel porto in cui approdano; a meno che la stallia, e l'approdamento non fosse volontario, ma necessario per sottoporsi ad una visita, o per raccomodare la nave. In questo caso gli armatori sono in dovere di fare la loro dichiarazione all' ufficio locale di marina, e di depositare in un magazzeno di finanza gli articoli scaricati dal vascello, e di uso dell' equipaggio.

132. Ogni frode degli armatori, o dei loro patroni in questa materia è punita colla confisca delle cose cadute in commesso sotto pretesto della pesca, col pagamento del dazio, e con una multa, o pena afflittiva; e per tutte queste pene rimane specialmente ipotecata la nave con tutti i suoi attrezzi.

133. Possono anche gli armatori avere dei depositi di sale per l'uso della pesca; ma i locali oltre di essere a loro spese sono sotto la sorveglianza dei fermieri, i quali ne hanno una chiave per assistere ogni volta che il sale viene levato, o collocato: la quantità di questo sale viene registrato su di un libro speciale, all' effetto che ne risulti la consumazione.

134. La stessa esenzione dei dazj è accordata agli armatori per le provvisioni dei loro vascelli, tanto che sieno armati in guerra, quanto per il commercio, o per l'una, e l'altro. Di tale esenzione goder possono anche le vittovaglie prese dagli armatori per tutto il

tempo che giacciono nei magazzini senza poter essere vendute: ed anche sei mesi dopo la loro aggiudicazione, se prima non si fosse potuto effettuare la loro realizzazione.

135. Senza il permesso speciale del ministro della marina non è lecito agli armatori di acquistare munizioni di guerra, ed attrezzi navali, ch'essi sappiano essere di provenienza dei magazzeni nazionali. Ogni pretesto sarebbe vano ad evitarne la colpa, e la pena, ed oltre di questa in via di multa, vi può a seconda del dolo essere luogo al castigo afflittivo.

136. Quali sieno gli obblighi, che contrae l'armatore nella persona del suo capitano, si sono già da me trattati nel Titolo *Dell' Azione exercitoria* T. II., cui io rimetto il mio lettore. Ora basta qui discorrere di quelli che risguardano principalmente la persona dell' armatore.

137. I corsari agiscono in ragione contraria delle generali presunzioni di diritto; mentre queste fanno supporre l'uomo, e le cose sempre in regola, e quelli presumono sempre in odio di ogni nave che incontrano nella loro navigazione. Il tempo di guerra in cui essi fanno le loro crociere è il motivo che giustifica la odiosa loro presunzione. Imperocchè allora ogni legno di mare è naturalmente sospetto, e l'esperienza ci ha pur troppo fatto vedere quanto si pratichi di mascherare i vascelli, e quanto sia insidiosa la parzialità dei neutri, i quali a dispregio della neutralità, con vie indirette, e segrete, favoriscono un partito a pregiudizio dell' altro, e fin anche giungono a secondarli entrambi con abuso di fede, e violazione dei trattati a seconda dei loro interessi.

138. Indegni allora i neutrali di fare un libero commercio sono più colpevoli degli stessi nemici, dai quali è più facile il guardarsene, e se i loro obblighi non appajono osservati nella navigazione, si possono arrestare i loro bastimenti, e dichiararli di buona presa al par di quelli dei nemici.

139. Dal loro canto i corsari pria di arrestare nave alcuna deggiono adempiere le leggi della marittima polizia sulle corse: e fra le altre quella che per la prima si affaccia è, che ingiunge al corsaro l'obbligo di dar l'avviso alla nave che incontra sia colla voce, sia con un tiro di cannone a sola polvere, affinchè si arresti, e si lasci avvicinare, riconoscere, ed anche visitare.

140. Fatto in tal modo l'avviso, il capitano del bastimento avvisato, ammaina le sue vele, e si lascia avvicinare da quello che ha gettato il grido, od il colpo, sia questi amico, alleato, o neutro, od anche nazionale. S'esso legno avvisato non si trattiene, l'altro può tirargli addosso dei colpi a palla: ma pria di far ciò, dee inalberare la bandiera del suo Stato, sotto pena di essere privato sì l'armatore, che il capitano di tutto il prodotto della nave che venisse a prendere.

141. Nel caso che si dia la caccia senza tale inalberamento della nazionale bandiera, e venga preso il vascello, se è nemico la preda è confiscata a profitto del pubblico erario; e se neutrale, e peggio se è amica, o nazionale, i capitani, e gli armatori sono condannati nelle spese, e nella rifazione dei danni ed interessi verso i proprietarj, oltre un proporzionato castigo a misura del loro dolo in tale contravvenzione ai politici regolamenti. E siccome gli equipaggi che non hanno colpa non meritano castigo; così gli armatori sarebbero inoltre obbligati a rimborsare del proprio la porzione, che ai marinai sarebbe toccata, se la presa fosse stata buona.

142. Anche il bastimento che si trova in regola è in dovere di arrestarsi al ricevere dell'avviso; e s'egli, non facendolo, viene costretto ad arrestarsi col diritto della guerra, vale a dire, e col fuoco del cannone, e colla forza delle armi, pretendere non può veruna indennizzazione delle avarie, che avesse sofferte in causa della sua ostinazione, e del suo rifiuto nel caso, che dopo essere stato riconosciuto, fosse ritrovato in regola, e perciò rilasciato in libertà di continuare la sua navigazione o la sua crociera.

143. Ogni corsaro è in dovere di dare, o ricevere tale avviso o chiamata prima di nulla intraprendere contro l'altro legno sia colla forza, sia colla fuga. Niente può dispensare i capitani dall'obbligo di fare, o lasciar fare la ricognizione: e si scusarebbero invano sulla natura della costruzione del loro legno, o sulla qualità della loro bandiera; sì perchè questi segnali sono sempre fallaci, e non tolgono che un vascello esser possa nemico; sì perchè riesce sempre importante di verificare se nel vascello amico, o neutro sienvi effetti appartenenti all'inimico, od effetti di contrabbando.

144. Dopo la ricognizione, che si fa colla ispezione delle carte, e dei documenti del vascello arrestato, si fa luogo alla visita delle cose che vi si trovano a bordo: e se il capitano avvisato nè viene ad esebire i ricapiti, nè li manda a bordo del corsaro col mezzo di qualche ufficiale, o marinajo, che l'uno dei due capitani può mandare a bordo dell'altro, anzi per ostinatezza s'impegna in un combattimento, la presa da cattiva può addivenire buona. Ma se di buona fede presenta i suoi ricapiti, e si riconoscono regolari, egli colla sua nave esser dee lasciato in libertà con modi civili, e cortesi. *D'Abreu de las Presas par.* 2. *c.* 10. *Regolam. di Danim.* 5. *april.* 1710. *art.* 6. *Ordin. di Francia del* 1681. *ar.* 12. *des Prises.* V. *al tit.* 1. *delle Prese* di questo Tomo.

145. Il diritto della *chiamata* appartiene egualmente ad ogni capitano di nave armata in guerra insieme e mercanzia; poichè eguale in tutti è la facoltà di attaccare le navi nemiche, e sospette in forza della commissione, o patente del proprio governo. Ma chi non è del tutto armato in guerra non dee facilmente lasciarsi trasportare dall'avidità della presa ad impegnarsi in un combattimento con legni di maggior forza, ed armatura, ed atti a predare lui stesso: e ciò ad onta ch'egli ne possa far sua la preda, se il capitano chiamato non obbedisce, e si dà alla fuga, o si mette a combattere per non essere riconosciuto. Questo diritto *della chiamata*, che altro non è che un avviso, un monitorio, un *alto-là* al vascello che s'incontra, perchè si fermi, e si lasci riconoscere, e visitare, dicesi propriamente *chiamata all'ordine*, dai Francesi detta *sémonce*, *coup de sémonce*, *ou d'assurance*, e deesi impiegare con prudenza, e tutte le volte che il capitano corsaro sentesi in grado di sostenerla se viene negletta, o sprezzata.

146. Non solo il tiro del *colpo a palla* ossia *di offesa*, ma eziandio il *colpo a polvere* cioè d'*avviso*, che serve di *chiamata all'ordine* decsi fare dopo che si è inalberata la bandiera dello Stato, altrimenti l'altro potrebbe dire, che ad un crociatore che può essere un pirata non si deggiono somiglianti riguardi di polizia marittima. Difatti il *colpo di chiamata* esprimendo l'autorità del corsaro che lo fa, dee essere accompagnato dallo spiegamento della bandiera, che

lo distingue, altrimenti si verrebbe *al colpo di guerra* senz' aver prima giustificato col farsi conoscere il diritto di *correr sopra* gli altri legni, e di chiamarli all' ordine.

147. Basta innalzare una bandiera dello Stato, senza che sia d'uopo d' inalberare anco lo stendardo, il vessillo, l'insegna dell' ammiraglio: questo metodo è buono per le navi da guerra, ed è affatto inutile ed imbarazzante per quelle dei corsari. Piuttosto è loro permesso di avere a bordo ogni sorta di bandiere per servirsene al bisogno, sia per riconoscere così più facilmente i vascelli che incontrano, sia per evitare la caccia di quelli che stimano più forti di loro, sia finalmente per più agevolmente mettersi al coperto de' marittimi rischj: ma volendo tirare il colpo di chiamata deggiono assolutamente prevalersi dello stendardo del loro principe, per essere questo il vero segnale della provocazione in caso che l' altro non rispondi alla chiamata; e perchè esercitandosi per tal mezzo un diritto di guerra, l' esercizio non può essere che franco, e leale. » Ce » qui leur est seulement défendu, c'est de tirer le coup d'assurance, » ou de sémonce sous pavillons étranger, parceque c'est réellement » le signal de combat ». *Traité des prises ch. IV. sect.* 1. §. 14. Il corsaro che manca a tale inalberamento perde la ragione sulla preda che può fare, e soggiace alla condanna testè riferita: nè sarebbe più a tempo d' innalzare il padiglione del principe dopo avere tirato il colpo di chiamata sotto uno stendardo forastiero. Questo scambio di bandiera è in odio di quella buona fede che esige il jus delle genti, e che la fa regnare reciprocamente fra le nazioni belligeranti. *D' Abreu de las Presas par.* 2. *c.* 8.

148. Ma siccome abbiamo già osservato, che vi può non essere colpa in questa trasgressione, giacchè dessa è più imputabile al capitano, che ha il comando del vascello, che agli altri officiali, e meno ai semplici marinai costretti ad eseguire ciecamente gli ordini del loro capo; così gli equipaggi dei vascelli corsari, che fanno delle prese dopo aver tirato il colpo di chiamata sotto straniero vessillo, non meritano di essere privati della loro parte nella preda. La confisca ha luogo sul resto, ma non cade che a danno dell' armatore e del capitano: perchè si ritiene allora che questi hanno dal loro canto scientemente fatta una preda illecita, quand' anche sia di un legno nemico.

149. Nè potrebbero giustificarsi i capitani da tale contravvenzione col citare gli esempj altrui, e che per ragione di reciprocità si possa usare cogli altri di quel diritto che agli altri si arrogano di usare con noi. *Arg. L. 3. ff. quod quisque juris in alterum statuerit, ipse eodem jure utatur.* Poichè Ulpiano in questa legge non giustifica già quelli, che ricorrono ad un iniquo diritto per usarne contro coloro che dello stesso diritto già si prevalsero; sibbene dice che colui il quale impetrò un ingiusto jus contro di uno, dee costringersi ad usarne egli stesso, senza che gli sia lecito di far uso di miglior ragione verso di se stesso. *Siquis iniquum jus adversus aliquem impetravit, eo jure utatur.* Supposto quindi che un corsaro violando i regolamenti nemici facesse una presa, e poi coll' uso della stessa violazione venisse preso egli stesso, a lui giovar non potrebbe l' eccezione della illegalità della presa; poichè la maniera con cui egli fu catturato è la stessa da lui usata quando predò. L' editto romano suppone dunque che la disputa abbia luogo fra due, uno dei quali sia stato leso dalla ingiustizia dell' altro, e questi voglia poi opporre per eccezione la stessa sua iniquità. *Scilicet, ut quod ipse in alterius persona æquum esse credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur. L. 1. §. 1. ff. eod.*

150. Per indurre questa reciprocità è duopo perciò, che il diritto da esso nascente si opponga ad uno che ne usò per il primo, senza che l' eccipiente ne sia stato leso personalmente, o nella persona del suo rappresentante. *Hæc pœna adversus omnem statuitur, qui in œdictum incidit: non solum eo postulante, qui ab eo lœsus est, sed omni qui quandoque experitur. D. L. 3. §. 2.*

151. Supposto pertanto che il vascello lo *Spencer* inglese abbia usato di un iniquo diritto contro di una nave italiana, qualunque nave italiana può usare del beneficio dell' editto romano contro il vascello *Spencer*; ma dubitarei moltissimo che si potesse poi far cadere la pena dell' editto contro qualunque altro legno inglese; sì perchè i vizj di un cittadino non si possono attribuire alla di lui nazione; sì perchè ognuno è risponsabile del proprio fallo, nè altri dee scontare per lui la pena; sì perchè si renderebbe deteriore la condizione di un popolo, che sottostar dovesse alle colpe di alcuno

di quelli che lo compongono, essendo come rendere contabile il padre degli errori del figlio. *Si filius meus in magistratu in hoc edictum incidit, an in his actionibus, quas ex persona ejus intendo, huic edicto locus sit? Et non puto; ne mea conditio deterior fiat, d. L. 3. §. 4. Nam regula juris est, conditionem nostram per eos quos in potestate habemus, meliorem fieri posse, deteriorem non posse.* Pand. Just. *L. II. Tit. II. §. III. lit. e.*

152. Eppure la ragione di Stato sembra consigliare altrimenti: quando si vede che i corsari delle altre nazioni predano con poco scrupolo, e riguardo del jus delle genti, e dei marittimi regolamenti, generale si fa il reo costume di predare coll'egual metodo per non essere soli ad esser giusti, ed offesi colla propria giustizia. Non conviene ad uno Stato di serbare da se solo la fede, quando altri gliela violano: egli solo sarebbe sagrificato, ed andarebbe virtuosamente in rovina. » Non può pertanto un signore prudente, dice il Macchiavelli nel suo *Principe Cap.* 10., nè debbe osservare la fede, quando tale osservanza gli torni conto, e che sono spente le cagioni, che la fecero promettere. E se gli uomini fossero tutti buoni, questo precetto non saria buono; ma perchè sono tristi, e non l'osserverebbono a te, tu ancora non l'hai da osservare a loro ».

153. Questi però, a dir vero, sono ammaestramenti di astuzia, e di malvagità, proprj ad infettare le scuole di diritto, e dell'universale ragione: giacchè se le altre nazioni violano a vostro riguardo la ragione delle genti, voi dovete chiederne riparo dal loro principe, e se non ve la rende, usate allora con franchezza, e lealtà del diritto di rappresaglia, e di guerra: ma non corrompete il codice della ragione, e della filosofia coll'ammetterne, ed approvarne gli abusi, e la violazione. Non giustifica l'altrui la propria infedeltà. » Et qu'on ne prétende point, declama il dottissimo Valin contro » gli abusi delle corse de' suoi giorni, se prévaloir de ce que à » l'imitation des Anglois, qui semblent ne réconnoître les loix de » la guerre que pour en abuser, nos armateurs, même les officiers » des vaisseaux du roi, se sont mis dans l'usage, et dans la prèce- » dente guerre, et dans celleci, de tirer le coup de cannon de sé- » monce, sous un autre pavillon que celui du roi, alléguans qu'il

» faut en user avec l'ennemi de la même maniere qu'il en use avec » nous, et qu'il suffit de ne pas *combattre* sous pavillon étranger. » En effet si l'usage, et surtout un usage qu'interesse l'honneur, et » la probité, pouvoit l'emporter sur la lois, il n'y auroit rien à » dire; mais ici on ne voit qu'un trait de lâcheté, et de perfidie » que l'exemple des ennemis ne sauroit justifier. *Traité des Prises ch. VI. sect.* 1. §. 18.

154. La via più spedita, e degna della maestà di un governo per togliere fino dalle radici siffatti abusi è di trattare come pirati tutti coloro, che contravvenendo alla polizia marittima osano far delle prese. Temeranno allora gli esteri corsari di subire sì trista sorte ove mai ci avessero a capitare nelle mani; e se non il sentimento d'onore, e di fede, almeno il timor della pena porrà un argine alla loro audacia, e meglio rispettati saranno i regolamenti sulle corse da tutte le nazioni che imprendano di esercitarle.

155. Se la corsa è già un atto di ostilità perchè non dee venir regolata coi diritti della guerra? e perchè la violazione di questi diritti esser non dee punita? L'armatore che si trova in questo stato di violazione non facendo più parte delle legittime ostilità addivicne un pirata, un assassino che furtivamente infesta la navigazione.

156. Nè perchè sia sommamente più pernicioso al marittimo commercio un corpo di flotte, che un piccol legno da corsaro ne viene che questo sia da tollerarsi: giacchè dall' atto legittimo all' illegittimo non si può fare illazione per essere due cose affatto disuguali, e difformi. Non fu quindi che iniqua, e ben degna dello scellerato che la pronunciò la temeraria risposta di quel corsaro, che interrogato dal grand'Alessandro; qual delitto lo avesse indotto ad infestare i mari; rispose: quello stesso per cui tu spogli il mondo, colla differenza, che io son chiamato pirata, perchè non ho che una nave, e tu perchè hai le flotte, ti fai chiamare imperatore. *Nam quum quæreretur ex eo, quo scelere compulsus mare haberet infestum; uno myoparone eodem, inquit, quo tu orbem terræ.* Cicero *de repub. l.* 3. *Sed quia ego parva navi facio, pirata vocor, tu vero quia magnis classibus, diceris imperator.* Stracca *de assec. Glossa* 20. *n.* 5. *Augustin. de Civit. Dei lib. IV.*

157. In fatti Alessandro era un sovrano legittimo, un re guerriero che alla testa delle sue armate, ed in nome dell'intiera sua nazione faceva la guerra ad altre nazioni intiere: si batteva secondo le regole militari, e portava le sue conquiste contro le altre potenze, che riconoscere non volevano i suoi diritti, e gli davano occasione a difendere l'onor della sua grandezza, ed a vendicare i sofferti torti.

158. Ma il pirata non è assistito d'alcun diritto, nè di pubblica autorità; e si slancia addosso alle navi di qualunque nazione per predarle senz'aver alcuna ragione, o pretesa a far valere nè contro le genti assalite, nè contro la nazione cui esse appartengono. Sono i pirati i nemici del genere umano, ed i violatori a mano armata delle leggi universali della società. *Pirata non est perduellium numero definitus sed communis hostis omnium.* Cicero *de officiis l.* 1. c. 29. *Piratæ communis humani generis hostes sunt, quos idcirco omnibus nationibus persequi incumbit.* Bacon. *de bello sacro pag.* 346.

159. Senza dichiarar la guerra, e senza motivo di averla essi la fanno spietatamente con tutto il mondo, e perciò senza veruna forma di guerra, od ostilità possono essere arrestati, ed esterminati. Non adempiendo costoro il primo dei doveri della civile società, quello di non attentare per qualunque causa, con privata mano alla persona, ed alla cosa altrui, rientrano in faccia di essi gli altri uomini nel primiero stato di natura, e far uso possono della forza per rispingere quella dei pirati, e distruggere la loro razza. *Manet tamen vetus naturalis libertas primum in locis, ubi judicia sunt nulla, ut in mari. Quo forte referri potest; quod Cajus Cæsar privatus adhuc piratas a quibus captus fuerat classe tumultuaria persecutus est, ipsorumque naves partim fugavit, partim mersit, et cum proconsul negligeret animadvertere in captos piratas, ipse eos in mare reversus cruci suffixit.* Grot. *de J. B. et P. l. II. c. XX. §. VIII.*

160. I pirati non costituendo da loro alcun corpo di nazione non hanno l'autorità di portare le armi contro di alcuno: se osano portarle sono rei di ultimo supplicio: ma questo, fuori del calore della mischia, dee darsi dalle sole magistrature, e non dai privati, i quali non hanno nemmeno la facoltà di spogliarli, come ho già qui sopra

dimostrato, e come il coltissimo Azuni recentemente scrisse nel magnifico suo libro inscritto per il jus marittimo colla sentenza di Orazio nella sua arte poetica vers. 308. Eccone il testo.

161. *Quid deceat, quid non; quo virtus, quo ferat error.* » Comme ils ne forment pas un corps de nation, qu'ils n'ont aucun » droit d'armer, ni de faire la guerre, et ne peuvent être considérés que comme des assassins publics, à cause des rapines qu'ils » commettent indistinctement sur tous les vaisseaux qu'ils trouvent » en mer, chaque peuple a le droit de les poursuivre et de les exterminer, sans qu'il soit besoin de leur faire une déclaration préalable de guerre. Par ces raison il est gèneralment permis de les » arrêter pour leur faire subir la peine que merite leur crime; mais » n'est pas licite de même de les spolier, encor moins de les tuer » autrement que dans la chaleur du combât; et il faut necessairement » les déférer à la justice. *Droit marit. de l'Europe Vol. 2. ch. V.* » *art.* 3. §. 11.

162. Ho pure già dimostrato sotto al Titolo *delle Prese*, che i pirati scorrendo i mari, assalendo, e predando le navi senza il menomo jus di far conquiste nelle loro escursioni non possono legittimamente nè acquistare, nè possedere quanto viene da loro predato. Le persone spogliate rimangono sempre i veri proprietarj delle cose rapite, e su di queste conservano illeso il diritto di riclamarle, e vendicarle ovunque si trovano; dovendo esse ritornare ai primi padroni, e possessori, che perdere non possono i loro diritti per la sofferta usurpazione. *L.* 4. §. 7. *ff. de usurp. ll.* 24. *e* 27. *ff. de captiv. Grot. de J. B. et P. l.* 3. *c. IX.* §. 16. *Locenn. de jure marit. l.* 2. *c.* 3. *n.* 4.

163. Analogo a queste massime fu il tratto di pace, e di commercio stipulato anticamente nel 1265. fra la repubblica di Pisa, ed Elmir di Momin re di Tunisi, in cui all' ar. 30. si convenne, che i Pisani non dovessero acquistare alcuna meree, nè alcuno schiavo che fosse preso o levato dai corsari ai Saracini d' Affrica, e di Buggéa, e nel caso che lo fossero, sarebbe stato lecito di loro toglierli, per ricondurli sulle loro terre, senz' essere tenuti ad alcuna indennizzazione. *Tronci Annali di Pisa dal* 1264. *Dalborgo Diplom. Pis. pag.* 217.

164. Lo stesso spirito di giustizia, ed equità aveva dettato l'ar. 26. della convenzione fra la repubblica francese, e gli Stati-Uniti d'America dell' 8. vendemiale an. IX. (30. settembre 1800.), in virtù della quale le due parti contraenti non solo non potevano accogliere pirati nei loro porti, e nelle rade, nè permettere che fossero protetti, accolti, ricevuti, o ricoverati in qualche modo dai rispettivi abitanti: ma dovevano rispettivamente condannare a pene rigorose coloro, che fra i suoi abitanti si fossero resi colpevoli di tali complicità. I vascelli dei pirati, e gli effetti da costoro predati in qualunque porto fossero menati di una delle due nazioni, dovevano essere sequestrati, e perquisiti ovunque fossero scoperti, o restituiti ai loro proprietarj, dopo che questi, od i loro rappresentanti avessero in competente giudizio giustificata la loro proprietà. Ed ove colla vendita fossero tali effetti passati in terze mani, dovessero non pertanto venire restituiti ai padroni di essi. In questo caso però il compratore di buona fede vuol essere reintegrato, come ho detto sotto il Titolo *delle Prese, e delle Riprese*.

165. Siccome però vi sono delle nazioni, che fra i più vantaggiosi rami dell'industria ripongono quello delle corse; così sono più inclinate a sostener per buona la presa, e la vendita degli effetti predati ai pirati anche quando essi da costoro furono tolti ai proprj concittadini. Si abbandona allora il rigore delle massime di ragione per incoraggire i popoli a gettarsi sui pirati, e strappare dalle loro mani le cose altrui prese: ed il bene pubblico, la ragione di Stato sono i cardini dell'ingiusta loro sentenza.

166. Carlo Johson nella sua *Storia dei Pirati Inglesi* cita fra le altre leggi, ed ordinanze del suo paese quella, in cui all'art. 8. è stabilito, che se alcuno si fa reo di piraterìa verso i sudditi di qualche principe, o repubblica, sebbene in pace coll'Inghilterra, e che le mercanzie sieno vendute sulla pubblica piazza, esse restino ai compratori, senza che i proprietarj possano far valere le loro pretese. Nei casi semplici però gli Inglesi hanno recentemente stabilito, che il valore del riscatto di una nave già presa dai pirati sia nel solo ottavo della stima; e così, dice il versato Baldasseroni, essersi praticato negli anni 1799. 1800., e seguenti sopra diversi legni, ed effetti

inglesi ricuperati dalle mani dei corsari francesi; e così si è, a suo dire, giudicato anche in Pisa. Questa liberale giurisprudenza poco stimola l'avidità degli armatori nazionali, e tempera il vecchio sistema di quegli industriosi isolani, i quali privavano per sempre del jus di postliminio le prede ricuperate ai pirati, dacchè era seguita la formale condanna, o la vendita di esse.

167. Anche nella Spagna, quand' essa si trovò sommamente angustiata dai corsari, si vidde adottata una simile giurisprudenza nell'editto 22. dicembre 1624. in cui si ordinò che le riprese fatte sui pirati appartenessero a chi le fece, purchè le avesse possedute per lo spazio di ore 24.

168. Queste speciali ordinanze dettate piuttosto dal momentaneo bisogno, che dalla giustizia non possono attentare alla solidità della ragione universale, che toglie ai pirati ogni speranza di legittimo acquisto, e possesso di ciò che hanno preso, nè sono atte a conferir loro un diritto negato dal generale consenso delle genti, e dalla ragione. D'altronde, conviene dire col celebre Azuni, al citato *art. III.* §. 16., se queste disposizioni dell'Inghilterra, e della Spagna non hanno altro scopo, che l'incoraggimento degli armatori, poco importa che questo si ottenga prima, o dopo il pubblico incanto, od il possesso delle 24. ore; giacchè e prima e dopo vi è sempre la stessa ragione di Stato, e la stessa massima di diritto, che i pirati essendo violenti usurpatori nè la solennità della vendita, nè il lasso del termine, o la prescrizione possono in loro tramandare la proprietà delle loro prede. » D'où il faut conclure ou que les réprises » faites sur les pirates n' appartiennent jammais au capteur; ou que » si elles doivent leur être adjugées, la vente solemnelle et la ré- » volution des 24. heures n'y doivent entrer pour rien ».

169. Varie sono le specie dei corsali che appartengono alla classe dei pirati. Quei della Tartaria, di Barberia, di Algeri, Tunisi, e delle scale del Levante, e delle coste d'Affrica, e generalmente tutti coloro, che abitano lidi inospiti, e soggetti a nazioni o barbare, o poco civilizzate. Animati ancora dallo spirito della preda, e da quella ferocia che vi abbisogna per questo infame mestiere, sono più portati degli altri a scorrere i mari per ispogliarne i miseri navigatori,

Mancanti naturalmente di molte produzioni, per difetto di coltura, e d'industria, ed avidi di provvedere ai comodi della vita, vanno a cercarli sul mare, e sodisfanno colle prede la loro fierezza, e l'indomito appetito delle robbe altrui.

170. I Saraceni furono i più famosi corsali del mondo, ed organizzarono dirò così la piraterìa per dare a questa maggiore consistenza, e solidità: ed è pur quella che ancor dura presso i discendenti affricani. Spinsero costoro tant'oltre la loro audacia, che organizzatisi alla foggia di una repubblica avevano i loro capi, e se mi è permesso di dirlo, fino le loro leggi, e discipline, e le loro magistrature.

171. Pompeo, come ho rimarcato nella prefazione di quest'opera, si vide confermato il nome di *grande* per la guerra ch'egli sostenne contro i pirati. Erano costoro dei barbari, che Mitridate avea protetti, e sparsi dappertutto, perchè infestassero tutti i mari, e turbassero la navigazione, e la tranquillità dei Romani. I Cartaginesi, ed i Corinzj dopo la ruina delle loro città ne aumentarono la ciurma; ed il libertinaggio, e la licenza porgeva loro maggior facilità per arricchirsi. Da principio non avevano che delle barche: ma resi più arditi dalla impunità, e dai prosperi successi del loro brigandaggio, si procurarono dei vascelli d'ogni grandezza, e si fecero dei magazzeni, dei porti, delle piazze d'armi, e fino degli arsenali. Parve loro di più non volere il nome odioso di pirati, e si fecero chiamare *soldati mercenarj*, ed anche Cilicj, perchè avevano nella Cilicia come la sede del loro impero, delle loro leggi, e magistrature. Possedevano eziandio nelle contrade marittime delle isole deserte, delle fortezze abbandonate, e delle rade di un difficile accesso, che loro servivano d'asilo, e di ritirata. Ordinati all'uso di una flotta errante sul mare, interrompevano la navigazione, turbavano il commercio, toglievano la sussistenza alle città marittime, e desolavano le campagne delle coste in modo che restavano incolte: ed in mezzo a tanti mali nessuno ormai più osava di attaccarli. Vi abbisognò un'armata di 500. vascelli sotto Pompeo per nettare i mari dalle loro corse, e vi riuscì in 40. giorni, attaccandoli su tutti i punti, e riducendoli alla piena, ed ultima disfatta.

172. Ma in mezzo alle vicende del romano impero seppero i pirati approfittare del disordine di quella formidabile potenza, e lasciavansi ancora vedere a corseggiare. Sconfitti nuovamente sotto i primi imperadori, anche dopo la decadenza dell' impero occidentale il mediterraneo restò tranquillo, e libero dai corsari dal quarto fino al settimo secolo dell' era cristiana. Fu però meno la vigilanza delle potenze, che la ignoranza generale di que' secoli bassi la causa di questa tranquillità: il commercio e la navigazione giacevano negletti, perchè richiedevano arti, e cognizioni maggiori di quelle, che possedevano tutte le genti di que' tempi oscuri. Non era dunque allettata nè l'avidità del corsaro, nè egli stesso era nella comune accidia, ed ignoranza molto fatto per navigare, e corseggiare con quell' abilità che è necessaria ad un brigante della sua classe.

173. In seguito si viddero di bel nuovo a comparire le corse spietate dei Saraceni, e degli Affricani, e dopo tre, o quattro secoli di stupida pazienza si accinsero i Cristiani europei alla loro cacciа, e dispersione: ma invece di rispingerli con flotte potenti, e ben disciplinate, vi opposero una consimile, o reciproca piratería. Non avevano i Cristiani alcuna flotta regolare, nè s'ingegnavano di unirla, ed organizzarla. Eppure i principi sono strettamente tenuti, per dovere assoluto del principato, difendere il mare, e le coste dai pirati, onde non sieno i cittadini vessati sui confini del loro territorio, e nella loro navigazione. Quel patto sociale che dà al principe il diritto di stabilire, ed esigere dei tributi, e delle regalie per la difesa dello Stato, è pur quello che al sovrano ingiunge l'obbligazione d'impiegare tali mezzi per allontanare un male, che intorbida la pubblica quiete, e distrugge il commercio della nazione. Se gli ordinarj tributi non bastano, può il sovrano metterne degli straornarj, e non vi è classe della società, che possa chiamarsi esente dal sopportarli, giacchè comune, ed universale è il bene cui sono diretti. *Sic etiam princeps tenetur defendere mare a piratis, qui illud vexent, cum in suo territorio, tum in confinio, et extra illud circum circa, ratione regalium, quæ ex eo percipit: ex quibus sumptus deducere potest, et si ea non sufficiant, potest partiri, et exigere id, quod opus est ad hoc, communiter ab omni-*

bus laicis, et clericis, cum sit utilitas communis. Hevia *de com. navali cap.* 1. *Mare n.* 15. Malgrado tali obblighi anche i principi cristiani ponevano in obblio questo sacro loro dovere, e neghittosi lasciavano, che i sudditi, arrogandosi un diritto maestatico si ponessero in mare a correre sui corsari che l'infestavano. Ma i privati la facevano da privati; e le vie di far guadagno si aumentarono, non quelle della giustizia.

174. Tutti volevano avere le loro navi con cui correre sui pirati, e sugli esteri: tutti volevano attaccare i legni altrui per rapirli; ed a poco a poco invalse quell' antica barbara giurisprudenza dei Germani, dei Lusitani, e degli Sciti, che toglieva l'infamia al ladroneggio che si faceva fuori del proprio territorio. *Latrocinia nullam habent infamiam quæ extra fines cujusque civitatis fiunt*. Cæsar *de bello Gall. L. VI. c.* 23. » Perlocchè, scrive l'erudito Galliani, rivide l'Europa in tutti i secoli susseguenti fino all'età d'Alfonso I. re delle due Sicilie, e di Luigi XI. le private incursioni, i saccheggi, le prede, le devastazioni, ad aumentar le quali grandemente contribuì la forma feudale, la quale, riducendo i popoli ad un' oligarchia quasi anarchica, dava campo ad ogni potente, e gran vassallo d'usar capricciosamente le sue forze a molestare, ed angariare i vicini, gli emuli, i commercianti, i passeggieri, e talvolta fino i proprj sovrani ».

175. A sì crudele giurisprudenza, un' altra ne successe di sanzionare l'inospitale trattamento già anticamente usato dai Norveggi, dai Brittani, e dai Galli sui lidi dell' Oceano verso i naufragati, di rapirne gli avvanzi, e le spoglie, e da là passata nel Mediterraneo coll' odioso nome di *diritto di naufragio*, detto dai Francesi *droit de brisage*. Il reo piacere delle rapine giunse all'eccesso di estinguere in quegli abitatori del nord il senso della natural compassione verso gli infelici naufraghi stranieri. Che più abbominevole pirateria di questa!

176. Ad onta però che i sovrani tutti, omai arrossando di aver protetta o tollerata la feudalità, avessero abolito interamente l'odioso sistema feudale, e l' abborrita distinzione del vassallaggio, allestendo delle truppe agguerrite, e ben disciplinate, ed allevando dei

valorosi, e bravi capitani, non mancarono dei briganti, e scellerati, che fuor usciti dal paese a lor natìo, o traendo partito dalle selvagge loro dimore si misero a scorrere i mari, ed esercitarvi con eguale animosità le più ribalde piraterie.

177. Difatti prima che gli Inglesi fossero stabiliti nella Giamaica, ed i Francesi a S. Domingo dei forusciti delle due nazioni, tanto conosciuti poi sotto il nome di *Filibustieri* si unirono a far il corsaro, e giunsero a tanta forza, che ne scacciarono gli Spagnuoli dalla piccola isola della *Tortue*; e vi si fortificarono, formandovi delle società, o brigate di 50., di 100., e di 150. uomini.

178. Una barca più, o meno grande era tutta la loro forza naturale; ed appena vi si poteva dormire. Mancavano di tutto, e soffrivano tutto con pazienza. Ora erano brucciati dall' ardore del clima, ed ora intirizziti dalle dirotte piogge che innondano quelle spiagge: ma in mezzo a tanti patimenti, tutto scordavano alla vista di un vascello, il quale per grande che fosse era da loro attaccato all' abbordaggio, ed una volta che vi avevano gettato il grappino, il vascello era preso.

179. Memori i *Filibustieri* delle crudeltà usate dagli Spagnuoli nell' America, nel comune odio questi n'erano i più presi di mira: e questo sdegno implacabile misto di una strana pietà era rinvigorito dal personale risentimento di vedersi nel Nuovo-Mondo interdetta la caccia, e la pesca cui essi credevano di pretendere per diritto naturale. Pieni di quest' idea non s'imbarcavano mai senza raccomandare a Dio il successo della loro corsa, nè lasciavano la spedizione senza ringraziarlo delle prede, e delle vittorie. Giuravano di nulla toccar delle prede prima di farne la distribuzione: se uno era convinto di spergiuro, lo abbandonavano come infame su qualche deserta costa. Le prime parti si davano a quelli ch'erano stati mutilati, e gravemente feriti nelle zuffe: quest' antepatte era del valore di 100. scudi per chi avea perduto una mano, un braccio, un piede, e la metà per un occhio, un dito; ed ogni ferito si curava per due mesi a 3. lire al giorno.

180. Se le prese non bastavano ad adempire questi sacri doveri d'umanità, tutto l'equipaggio era obbligato di ritornare alla corsa,

e continuarla per ottenerne i mezzi sufficienti. Se ve n'erano di più si dividevano a sorte in porzioni eguali fra tutti, compreso il comandante; cui se ne accordavano tre, o 4. porzioni di più, a seconda che i Filibustieri erano più, o meno contenti della sua intelligenza, del suo valore, e della sua condotta.

181. Se l'equipaggio non era il padrone del bastimento, ma altri lo avea fornito colle munizioni di guerra, e bocca aveva un terzo della presa. La porzione dei morti si dava al superstite camerata, od alla famiglia: ed in mancanza dell'uno, e dell'altra si distribuiva ai poveri, ed alle chiese perchè lo suffragassero.

182. Adempiuti questi riti di giustizia, e pietà cominciavano le profusioni in giuoco, vino, e donne; ed il mare rivedeva nudi, e miseri coloro ch'egli avea cotanto arricchiti. Sempre in pericolo di perderla non amavano la vita per conservarla, ma per consumarla. Avevano però dei sentimenti religionarj, e per decorare il tempio ch'essi s'avvisavano di ergere nell'isola della Tortue, col riscatto di Maracaibo portarono seco le campane, le croci, i quadri, e le più preziose suppellettili delle chiese per consecrarle a Dio, e fargli offerta del loro bottino. Vennero negli ultimi loro tempi costoro sì ricchi, ed arroganti, che per riscatto più non accettavano che oro, perle, e gemme; sicchè l'argento era per loro un peso che gli imbarazzava.

183. Le navi mercantili europee non tentavano la loro avidità, non amavano aver tante cure per vendere delle merci; se la facevano meglio coi bastimenti che partivano carichi di metalli, ed effetti preziosi dell'altro Emisfero. Osavano attaccare le flotte intere, e guai alla nave che restasse indietro; essa era perduta. Lo Spagnuolo ghiacciava d'orrore alla loro vista, ai loro gridi: se non avea del grand'oro, non otteneva la vita, e spesso l'equipaggio era gittato in mare..

184. Narra il celebre Gullielmo Tomaso Raynal nella sua Storia filosofica delle Indie L. X. §. X. che il Filibustiere Pietro Legrand, nativo di Dieppe con un batello a 4. cannoni, e 28. uomini attaccò il vice-ammiraglio dei galeoni, e dopo aver dati gli ordini per fare colare a fondo il suo bastimento, abbordò il bastimento degli Spa-

gnuoli, così sorpresi da tanto ardire, che nessuno di loro osò mettersi in azione per respingerlo. Giunto alla stanza del capitano, occupato a giuocare, con una pistola alla gola obbligollo alla resa: e per colmo di umiliazione, al più vicino capo, mise a terra tutta quella codarda gente, inutile al vascello che non seppe difendere, e si partì con quei pochi marinai che gli abbisognavano per la manovra.

185. Scorrevano il mare del Sud, e rientrando nel Nord dopo due mille leghe di viaggio contro il vento, se nell'Oceano sì ricco nulla potevano predare col loro batello di 30. a 50. uomini, correvano di rabbia dallo stretto di Magellano fino al Perù, e vi predavano i più forti, e più facoltosi vascelli.

186. Anche gli Olandesi, bravi capitani di mare, e prudenti repubblicani, furono da questi avventurieri con piccole barche battuti, e spogliati dei poderosi loro vascelli; ogni nazione che navigava in quelle volte provava il rigor della loro piraterìa. Quando i Filibustieri erano nell'estremo pericolo di essere presi, il capo arringava ai suoi compagni, ed ordinava loro di tosto dare il fuoco alle proprie feluche, come il segnale di trovar la salute nella morte, o nel coraggio; tosto sbalzavansi nelle onde a nuoto, e si aggrappavano sul bordo del nemico vascello, che facevano loro preda.

187. Impaurite le colonie spagnuole dall'intrepidità dei Filibustieri si disgustarono dalla navigazione, e si abbandonarono a quell'inazione che vi dura ancora: lo spavento di cadere in mano tanto feroci fu in esse più forte dell'onore, dell'interesse, e della politica.

188. Questi avventurieri ebbero anche il nome *di fratelli della costa*, a motivo della stretta loro unione, e delle coste marittime dell'Oceano, e delle isole del Nuovo-Mondo in cui essi facevano le loro corse, e tenevano le passaggere loro stazioni. I capi dei Filibustieri marciavano alla loro testa, piuttosto per esporsi i primi che per comandare gli altri compagni. Montbars, gentiluomo di Linguadoca, acquistò il nome di *Sterminatore* per i segnalati combattimenti ch'egli sostenne; dacchè seguendo il genio di vendicare il sangue americano, fino dal suo collegio concepito, eseguì il fuocoso suo disegno dall' arruolarsi a questi corsari, e si gettò con impeto fulminatore sulle navi spagnuole ch'egli ebbe ad incontrare.

189. Più feroce e brutale comparve l'Olonese, Filibustiere oriundo delle *Sables-d'Olonne*, che da vile mozzo, e marinajo ingaggiato era giunto al comando di due sciate, o canoe, e di 22. uomini, ch'era la maggior flottiglia di questi avventurieri marini. All'annuncio che la fregata spagnuola da lui predata sulle coste di Cuba era destinata a soggiogare, e condurre al patibolo tutti i Filibustieri, che già avea condannati il governatore d'Avana, ferocemente l'Olonese tagliò il capo a tutti gli Spagnuoli colla sua scimitarra, succhiandone le gotte del sangue, che ad ogni colpo glicla imbrattava. Poi recossi a Porto-Principe ov'erano altri 4. legni per dar loro la caccia: li prese, e gettati gli equipaggi in mare, un solo uomo graziò della vita per inviarlo a quel governatore con una lettera minacciante l'eguale sterminio a tutti gli Spagnuoli, ed a lui stesso se capitato gli fosse nelle mani.

190. Impegnati in seguito nelle più vaste imprese giunsero a riunire fino 440. compagni; ed avendo alla testa il Filibustiere Morgan, inglese nell'attacco di Porto-bello, pria d'impegnare la forza usarono l'astuzia. Impadronitisi della città senza nemmeno combattere, perchè si rendesse il forte, gli fecero dare la scalata dalle donne, e dai preti, persuasi che la galanteria, e la superstizione spagnuola avrebbe agli assediati vietato di colpire i più distinti oggetti del loro amore, e del rispetto nazionale: ma la guarnigione potè resistere a questi sentimenti, e dovettero prenderla colle armi. Gli Spagnuoli erano così avvezzi ad essere espugnati, e vinti da questi corsali, che quando venivano attaccati, invece di pensare a respingerli, si occupavano del modo di arrendersi senza vergogna; concertavano delle commedie notturne cogli assalitori, che riuscivano a meraviglia per tradire il loro principe, sagrificare i popoli, e spesso non salvarsi essi medesimi.

191. Se apparve qualche scintilla di coraggio, e di virtù negli Spagnuoli non fu già nei loro comandanti, e nei militari, ma nelle loro donne. In mezzo a tanti orrori il cuore di Morgan si aprì all'amore per una bella Spagnuola, che tormentando senza volerlo il di lui sen feroce lo indusse a voler per violenza trionfare di colei, cui non era fatto per ispirare teneri sentimenti. La prende, e l'annoda fra le braccia; ma essa nell'atto di svincolarsi precipitosamente:

ferma, gli grida, *ferma pensi tu rapirmi l'onore, come a me rapisti e beni, e libertà? sappi ch'io mi posso dar la morte, e vendicarmi*; ed in questo dire, tratto un pugnale dal seno, gli avventò un colpo, che non evitato con prontezza, gli avrebbe passato il petto. Malgrado quest'affronto alla di lui passione l'innamorato, e feroce corsale tentò in vano con mille favori raddolcire la ferma donna: e con eguale successo egli ricorse alle vie di forza, ed ai barbari trattamenti: mai egli potè guadagnare la bella prigioniera. Intanto i pirati mormoravano contro questo ritardo di un mese nell'inazione cagionato da uno stravagante capriccio del fiero lor capo addivenuto galante; si dovette partire per la corsa, e l'avvenente, e brava giovine spagnuola fu rilasciata a carissimo riscatto dopo la presa, e l'incendio di Panama, sulle di cui praterie stavano accampati. Noi cercaremmo indarno fra le nostre belle tanta fedeltà, e tanta intrepidezza. Belle Italiane deh siate in ciò Spagnuole!

192. Nel 1683. ebbero costoro alla testa Vand-Horm nativo d'Ostenda, il quale era così nemico d'ogni atto di debolezza, che nell'ardore del combattimento, scorreva la sua fregata osservando ad uno ad uno come si battevano i suoi compagni, e trucidava sul campo coloro, che bassato avessero il capo allo strepito improvviso delle armi da fuoco che si sbarravano. Egli era il terrore dei vili, è l'idolo dei bravi, e colla generosa distribuzione delle prede egli era seguito da più di 1200. Filibustieri. Quando prese la Vera-Croce per ispogliarla a miglior agio fece passare tutto il popolo nelle chiese, e caricare le porte con barili di polvere, sui quali stava un corsaro colla miccia accesa per darvi fuoco, e far saltare l'edificio al menomo segnale di sollevamento negli uomini, o nelle donne colà rinchiuse. Dopo tutto questo i cittadini riscattarono la loro vita, e libertà con una contribuzione di 10,00000 lire: questa non si pagò per intiero, e seco condussero in ostaggio 1500. schiavi.

193. Gli Spagnuoli degenerando dai loro avi, ammolliti da un lusso immorale, snervati dalle comuni lascivie, istupiditi dall'esercizio pacifico della tirannia, ed abruttiti come i loro schiavi invece di battersi vigorosamente coi Filibustieri, almeno a venti per un di questi, la facevano da bravi contro i morti che dissotterravano, ed

insultavano come vivi, e facevano dai loro preti scomunicare le città prese dai corsari, scagliare gli anatemi contro le mura, ed il suolo delle piazze devastate, le quali così profanate venivano dagli abitanti abbandonate per sempre.

194. Fa meraviglia il vedere come questa razza di corsari venisse impiegata anco nelle militari spedizioni, insieme alle truppe disciplinate della Francia, e dell'Inghilterra. Essi nel 1697. entrarono nella spedizione, e nella presa di Cartagena, città fra le più ricche, e la meglio fortificata dell'America: ma il bottino che li trattenne in questa città, ch'essi avevano preso d'assalto, riuscì loro fatale; perchè rimbarcati s'imbatterono in una flotta anglo-olandese alleata della Spagna, e ben pochi di loro battuti, od annegati poterono salvarsi a San Domingo.

195. Poco si fidavano i Filibustieri a comparire nelle città marittime a vendere le navi, e cose derubate. Ma se questi pirati invece di bruciare, o colare a fondo le loro navi le avessero vendute ad un terzo, sostengono gli autori, che i derubati da quelli, od i loro assicuratori non avrebbero avuto diritto di ripetere il rifacimento dei danni su quelle navi, da cui gli avevano sofferti, perchè essendo queste inanimate non sono complici di alcun delitto; e secondo la loro opinione, passando un vascello in mani terze non ritiene alcuna ipoteca a favore dei crediti verso il primo suo proprietario. *Stracca de navib. part.* 2. *n.* 14. *Stypman par.* 4. *c.* 9. *n.* 34. *Rocca de navib. not.* 36. *Marquard de mercat. l.* 2. *c.* 5. *n.* 29. *Baldasseroni assicur. marit. v.* 2. *part. V. tit.* 10. §. 22. Secondo però la teoria da me citata in quest'opera *Vol. I. tit. VII. della Nave* §. 91., in cui ho dimostrato che il bastimento è uno stabile, e non già un mobile rispetto agli effetti civili, la dottrina dei citati autori vuol essere ricevuta con distinzione. O la nave venduta dai pirati è un vero bastimento, ed essa è soggetta ai nodi ipotecarj, e resta vincolata a favore dei terzi creditori aventi un' azione reale di credito sui beni dei pirati: o quella nave è un semplice legno da corsaro, una barca, o semplice nave a remi, e non un vero vascello, e bastimento a vele, munito del suo batello per entrarvi, ed uscire ascendendo, e scendendo dal bordo, armato, ed equipaggiato, o sib-

bene il credito dei terzi pretendenti non è che personale, ed inetto a conservare alcuna ipoteca, o sequela di dominio sui beni del debitore, ed allora è fuor di dubbio, che i derubati dai pirati non hanno sulle navi da questi vendute alcun diritto a ripetere dai terzi acquirenti il loro rifacimento.

196. Del resto allorchè gli assicuratori rispondono nella polizza di qualunque sinistro, o dei sinistri in genere a loro carico riesce qualunque saccheggio, o furto fatto violentemente dai corsari, o pirati, o dalla gente della loro ciurma; quando costa della violenza, e non della colpa, e negligenza del capitano. In dubbio, trattandosi di pirati, la violenza è sempre presunta, e tocca all' assicuratore di provare evidentemente l' incuria, o la prevaricazione del capitano, che non si presume mai capace di tanta viltà. *Park cap.* 3, *pag.* 61. *Vasket pag.* 397.

197. Il Baldasseroni al citato titolo §. 28. ci dà per gran ladri di mare, ed infestatori procaci del mediterraneo i corsari savojardi, e nomina alcuni di quelli che furono condannati come pirati per avere colle loro scorrerie afflitta l' Europa dal 1792. al 1796. in onta delle leggi, e dei provvidi stabilimenti del consolato di Nizza, e del loro governo. L' Azuni che da buon cittadino parla volentieri bene del suo paese, e della disciplina marittima del suo Stato non saprà molto buon grado a questo accreditato giureconsulto livornese, che ci lasciò un poco brillante monumento dei corsari di Savoja. Costoro, ed i Barbareschi sono una specie di Filibustieri del mar Tireno: fanno quelli il ladro in dettaglio, come questi lo facevano in grande, e se mi è permesso di dirlo, all' eroica, dando alle loro rapaci spedizioni tutta l' aria di una valorosa conquista.

198. Questa marittima società, che avrebbe soggiogato tutto il Nuovo-Mondo, se avesse avuto lo spirito di conquista, com' ebbe quello della pirateria, venne a sciogliersi piuttosto colle politiche misure dei saggi governatori, che colle armi delle flotte combattenti. Ai capi più accreditati diedero dei posti civili, e militari; gli altri con premj, e ricompense si allettarono al travaglio delle colonie. Accettarono essi volontieri questa nuova destinazione, sì perchè perivano sovvente i loro compagni, ed i loro comandanti, ed erano spesso

in tumulto, ed in pericolo per mancanza di bravi capi; sì perchè la maggior parte delle volte si perdevano le prede pria di goderle, e porle in sicuro; sì perchè conosciuti omai da ogni nazione europea che passava alle Indie, trovavano dappertutto il fuoco, il ferro, e la morte. La miseria, ed il disprezzo che fatte avevano nascere in loro l'avidità, e la vendetta, le più potenti passioni del feroce lor cuore, erano estinte coll'onore, e col lucro dei loro impieghi. Il primo ardor dell'indipendenza, e della novità, il fermento dell'imitazione, ed il desìo, e la speranza di miglior fortuna, tutto era calmato.

199. La romanzesca, ed entusiastica loro unione piena di vizj, e d'croismo non fu meno stupenda della scoperta del nuovo Emisfero: e quei popoli che impallidivano alla vista di questi celebri scellerati, spesso erano maravigliati di udire i tratti di fede, generosità, e religione che far potevano onore ai popoli più virtuosi. Le loro virtù erano ancora più rispettabili; perchè senza legami sociali, senza parenti, senz'amici, senza patria, senz'asilo non avevano alcun motivo che gli eccitasse alla gloria, o desse prezzo alla loro esistenza. La libertà assoluta che si erano assicurata col ferro, e col sangue era il solo prezzo delle loro fatiche, e dei loro pàtimenti; e vincevano con essa il clima, il bisogno, il travaglio, ed ogni sventura. » Une passion démesurée pour l'indépendence, et la liberté, pro» duissoit, et nourissoit en eux cette énergie capable de tout en» treprendre, de tout executer, cette vigeur, et cette superiorité » que la meilleure tactique, les plus forts combinaisons, le gouver» ment le mieux ordonné, les récompenses les plus honorables, les » distinctions les plus marquées ne donneront jamais ». Raynal *Hist. philos. des deux Indes liv. X. §. X. pag.* 280.

200. In mezzo a tutto questo i Filibustieri erano pirati, e chiunque poteali arrestare, e tradurre alla podestà crimiuale, perchè sul palco espiassero i loro eccessi. Non avevano alcuna politica consistenza, nè la loro compagnia errante, e profuga era riconosciuta legalmente dalle potenze, e dalle nazioni. Avevano a S. Domingo una specie di ricovero; ma non era che provvisorio, e passaggero: nè alcuno stabilimento sociale, o domestico vi avevano essi eretto.

Senza nazione, questi famosi avventurieri non sussistevano che colle torme dei forusciti delle altre nazioni; senza patria, essi vivevano scorrendo i mari, e le coste come mostri marini; senza famiglia, essi aumentavano, o completavano il numero dei loro compagni coll' arrivo di quelli ch' erano curiosi d' imitarli, e di aver comune con loro la sorte: senza mogli, essi non avevano che delle femmine rapite nei contorni, destinate ai loro piaceri, ed a riceverli nelle loro braccia, quando vi erano slanciati dall' ebrietà dei festini, che onoravano le sanguinose loro vittorie. Non prole, non cittadinanza, non forma di governo vi avevano in quei loro covili: la stazione che facevano a S. Domingo potevano farla in qualunque altra isola del Nuovo-Mondo. Erano pirati riuniti in orde per essere il flagello dell' umanità, la distruzione del commercio, lo spavento della navigazione, ed i mostri umani del nuovo Emisfero.

201. Non può quindi trovarsi scusa, che assolva di viltà, e di perfidia verso le genti quei Francesi, e Spagnuoli, che con vitupero della loro nazione si prevalsero dei Filibustieri per le militari e commerciali spedizioni, quando associandoseli come truppe alleate, od ausiliari, e quando facendo dai corsari loro legni convogliare i trasporti mercantili, e i nazionali loro vascelli.

202. Coi scellerati, per distinti, e famosi che sieno, non è mai permesso di transigere; e chi l' altrui forza accusa, la propria debolezza confessa. Se una squadra di una potenza si fosse incontrata con questa mistura di navi, provato che si fosse essere volontaria, io penso che tutte assieme sarebbero state di buona presa.

203. Chi si unisce ai pirati, al par di chi li favorisce, o protegge è complice del loro delitto: e miglior favore non si può ad essi accordare di quello di far conto delle feroci loro forze. Le altre nazioni tutte rimangono oltraggiate, e tradite da quella, che con costoro si accompagna, e si prevale dell' infame loro braccio; poichè per un patto sociale universale sono tutti i popoli tenuti a difendersi vicendevolmente, e far la guerra contro i comuni nemici delle civili società. Ogni ommissione in questa dilicata, ed importante materia è un attentato alla fede pubblica, alla sicurezza delle genti, è un delitto assoluto contro i primitivi doveri sociali, cui ogni

popolo, ogni cittadino è strettamente legato, e soggetto li uo-
mini, e le nazioni sono create, scrive Cicerone, non per cersi,
ma per giovarsi fra di loro. *Ut ipsi inter se, alius alii, desse*
possint . . . . mutatione officiorum . . . tum artibus, tum pera,
tum facultatibus devincire hominum inter homines societ . . . .
sed injustitiæ duo sunt genera: unum eorum qui inferu alte-
rum eorum, qui ab iis, quibus infertur, si possint, non opul-
sant injuriam . . . . Qui autem non defendit nec obsistit ri po-
test, injuriæ, tam est in vitio, quam si parentes, aut p riam,
aut socios deserat. DE OFFICIIS *L.* 1.

204. In mezzo a quanto io fino quì ebbi a scrivere com giure-
consulto, considerando le cose nello stato, in cui sono per in ge-
nerale costume delle potenze, e delle nazioni marittime, on ho
mancato di gettare dei semi di quella filosofica giurisprudenza, che
pure io amerei addottata da tutti i principi, e da tutti i popoli.

205. Le corse, che a parlar di buona fede, sono avvanzi dell' an-
tica ferocia delle rozze nazioni, sono piraterie introdotte dalla feri-
na avidità dei primi abitatori delle inospite sponde marine non han-
no una causa più giusta di quella, che un' orda di pirati, in tem-
po di guerra, muniti di arme, e di forze, avrebbe entrando sul
nostro territorio ad inondare le nostre terre, saccheggiare le nostre
campagne, ed assalire le nostre case, e portare le catene di servitù,
ed il ferro di morte fino sulle nostre persone. Che strana differen-
za è questa di principj di guerra terrestre, e marittima, in cui si
permetta in questa quanto è vietato in quella! Perchè in terra si
richieggono lunghi, e fedeli serviggi, e prove di esperimentata abi-
lità, e bravura in un capitano, in un colonnello; e sul mare con
una patente s' investisce un corsaro del comando in capo de' suoi
assassini, e del fatale diritto della vita, e della morte? Con un po'
di danaro per avere una patente, una nave, e quattro cannoni per
armarla si corrono i mari rubbando, distruggendo, ammazzando le-
galmente tutti quelli che non sono più forti del corsaro. È costui
più despota di ciò che trae al suo bordo, di quello lo sia un gene-
ralissimo, un sovrano delle sue conquiste. Se un granatiere, un us-
saro prende un cavolo, un frutto da un mercante senza pagarlo vie-

ne arrestato, e punito: i corsari rubbano dappertutto, e saccheggiano le più grandi facoltà degli innocenti navigatori, e sono premiati col bottino, e coi privileggi che loro accordano i principi. I soldati sono condotti dalla disciplina, ed i militari dall' onore a non trovare che la morte, o la vittoria in faccia di nemici egualmente agguerriti, e spesso di loro più numerosi, e fortunati: ed i corsari, costoro che hanno i fiotti per campo, e per teatro il mare fanno la guerra senz' essere militari, rubbano, e non si battono, e per la speculazione di farsi ricchi, per l'amor del guadagno si fanno guerrieri dalla sera alla mattina. L'avarizia guida le loro imprese, e scannano di sangue freddo la buona gente di commercio, che non gli ha offesi, per impadronirsi delle navi, e delle merci.

206. La corsa è un vero assassinio, di cui la patente ne fa cangiar il nome, e non l'essenza. È una masnaderia, perchè attacca vilmente della gente senza difesa: è un mestiere odioso, perchè il valore non è guidato, che dal laido personale interesse; è un atto barbaro, perchè, volendo sforzare all' obbedienza un legno mercantile che fugge, si comincia dall' opprimerlo con delle micidiali bordate sicchè, al momento in cui ammaina le vele, spesso una porzione dell' equipaggio è già massacrata dai colpi, che ne portano l' ordine di ammainare. Che stravolgimento d' idee, di principj è questo!

207. Queste omicide manovre che farebbero orrore in terra, con delle patenti, e col nome di armatore fanno parte del jus delle genti in mare. Sono abborrite dai soldati nel calor delle mischie, e formano la delizia dei corsari nella calma delle sicure loro piraterie. La corsa ha tutti i caratteri naturali dell' aggressione: e le discipline delle patenti sono disimpegni legali per l' armatore, ed impegni politici per il principe che le accorda. » C'est une véritable ma» raude. La lettre de marque peut en changer le nom, mais non » pas la nature. Linguet *Annal. politiq. V. 6. pag.* 106.

208. Vi sono le discipline per i corsari, ed i magistrati per punirli quando le violino: ma nessuno si vede mai punito daddovero; e vi è per essi sempre qualche uscita per salvarsi. I magistrati hanno le loro passioni, le loro viste d' interesse, e la loro corrutela: le viste del governo sono di rado adempite. In ogni Stato, e mas-

sime nelle monarchie ordinariamente non vi è di buono altro che il principe; ed ha egli pure la sua disgrazia nel dovere affidare ai privati ipocriti, malvaggi, o inetti la pubblica amministrazione.

209. Lo stesso principe, che fa rispettare le vite, e le proprietà dei cittadini, quando entra vittorioso in una città nemica, approva che si attenti alle une, ed alle altre, se non le sue armate, ma dei corsari si avventano nelle navi di altrui commercio. Si cambia di sovrano nelle città in mezzo ai cannoni, ed alle truppe ch'entrano ad occuparle, ed ognuno tranquillo nella sua casa, dorme sicuro nel suo letto, libero accudisce alle sue faccende; e spesso guadagnasi sotto il vincitore più che col graziosissimo sovrano, che non le ha saputo proteggere. Nessuno viene spogliato; e si hanno anzi molti riguardi per i paesi soggiogati, o vinti. Ma se il cannone sbocca da un vascello, non v'è più grazia, o riguardo per quei miseri negozianti, che hanno sul mare le loro fortune. Tutto diviene preda dei corsari, non meno terribili delle macchine del loro furore; e per nulla si raddolciscono colla prontezza della obbedienza. Si strascina il vascello preso al loro covile: si precipitano gli uomini nell'infetta, e squallida sentina del fondo di cale; ed ivi o trovano il loro sepolcro, o restano per uscire a terra a perire di disagio, o disperazione. Il codice di marina è dunque quello di barbarie?

210. Vero è che essendo il mare un vasto campo, libero a tutto il mondo, *patet omnibus æquor*, che non conosce confini fuor di quelli della terra ch'esso circonda: *qua latam Nereus cærulus ambit humum . . . jussit et ambitæ circumdare littora terræ*. Ovid., può essere da ognuno percorso senza violare l'altrui giurisdizione. Ma quello che è di nessuno in proprietà, è comune a tutti nell'uso; e quello che è pubblico appartiene a tutti in particolare. Lo spazio, e tratto di mare, su cui percorre la nave è di suo diritto allora, e fino che ne usa navigando: fino che essa non naviga sull'altrui dominio, da nessuno può essere molestata nell'esercizio di quest'uso, di questo suo diritto. Esso consiste nell'occupar navigando il mare.

211. Sia pure che un tale dominio, o dritto sul mare sia passaggero come l'orma, che la nave vi lascia solcando le onde: ma fino che il suo corso dura, essa vi continua, e si mantiene nell'uso del suo di-

ritto. Nè altri può venire a turbarlo; giacchè costui verrebbe in un luogo non suo ad esercitare un atto di dominio, che estendere non si può al di là dei confini della propria giurisdizione.

212 Nè vi è giustizia nell'assalto, che il corsaro fa alla nave mercantile perciò, ch'ella sia nemica; giacchè nemico non è mai chi lontano dall'idea di nuocere altrui fa un'azione indifferente per se, ed utile a tutti, senza ledere nè col fatto, nè colla direzione gli altrui interessi. La navigazione, ed il commercio da lor non sono atti ostili.

213. Ancor meno vi è di giustizia nell'imparità dello stato in cui si trova la nave assalita a fronte dall'assalitrice; mentre questa già stimolata dall'ingiusto appetito delle robe altrui, già disposta a metter mano nel sangue altrui si scaglia su del vascello mercantile, che tranquillo, e pacifico senza diffidenza alcuna di altro non è occupato che della sua navigazione. Somigliante il corsaro ad un intrepido assassino, che sulle strade colla pistola alla mano, spoglia impunemente una quantità di uomini, che riposando tranquilli, e chiusi nelle loro carrozze, continuano senza sospetto l'innocente loro viaggio: sebbene sia solo, non ha che a tirare un colpo, o due, per imporre a tutti; giacchè nessuno di essi è pronto a sacrificarsi per gli altri assaliti. Vi è il bisogno della difesa: ma questa suppone un concerto di volontà, che si forma con tanta minore lentezza, quanto meno aspettato è il pericolo, quanto più compita è la sicurezza, e quanto più di tempo ha questa regnato nel nostro cuore. Un pugno di corsari, che le schiume dei mari ci vomitino addosso, basta dunque per gettare lo spavento, la desolazione su molte navi mercantili, e farle preda della loro rapacità.

214. Siffatto brutale modo di offesa, questo assassinio navale, questo ladroneggio sui mari organizzato dalle leggi civili, poichè altro non è la corsa, questo mostruoso uso politico del tutto indegno è di avere il nome di guerra, e di farne di essa una parte, ed un oggetto. Richiamansi con esso i funesti tempi degli antichi selvaggi, meno colpevoli di noi per l'istinto che li guidava a saziare la fame, e le ardenti loro voglie, che ad ogni primavera uscivano in mare a ricominciare le rapaci e crudeli loro scorrerie: nè la varia fortuna, o l'incerto marte, con cui eglino davano termine alle loro incursioni mai fiaccava il loro ardire, e la loro cupidigia.

215. I corsari sono come tanti lupi, che vanno erranti per le foreste, e per le campagne, ed infuriando contro qualunque animale di lor più debole incontrano, e reputano atto a saziare le sanguinolenti loro brame, quello sbranano, e divorano. Peggiori di questi animali, i quali calmano il loro furore quando cessa l'appetito, il bisogno, e ne sono satolli, quelli mai non satollano l'immensa loro avidità, e dopo la preda sono più avidi di prima. Costoro ci svegliano l'abborrita immagine delle fiere all'umanità più spaventevoli, e più funeste. Il corsaro è un animal di tutte brame, e senza pace;

Ed ha natura sì malvaggia e ria,
Che mai non empie la bramosa voglia,
E dopo 'l pasto ha più fame che pria.

DANTE *Inf. c. 1. v. 97.*

216. Perchè questa cruda, e selvaggia giurisprudenza facesse parte del jus di guerra farebbe di mestieri, che un tale diritto rendesse assoluta la necessità di bagnare di sangue, rapire, e distruggere ogni cosa nemica, e di nulla decidere che col ferro, e col fuoco. La polizia marittima metterebbe allora in bocca del soldato così, come del corsaro, = Tu porti un segnale nemico: dunque ne sei mia proprietà. Io ti colo a fondo, se non mi dai te stesso, e quanto mai possedi =. Ma questa abbominevole teorla repugnarebbe ancor di più nel corsaro, che nel soldato; e non farebbe che minore spavento a coloro, che hanno l'empietà di praticarla.

217. Quando il negoziante lontano da ogni bellicoso rapporto d'altre merci non carica il suo naviglio, che di quelle innocenti, e comuni a tutto il mondo, quale diritto si ha di turbarlo, e di spogliarlo nelle marittime sue spedizioni? Qual ragione si può avere di porlo in servitù? Abbisognate, o principi delle sue merci? egli ve le darà ad equo prezzo. Temete voi che servano di aumento alle forze dell'inimico che di esse ne ha penuria, e bisogno? il capitano della nave ve ne farà la consegna e la vendita, se prima d'ogni altro, egli è da voi richiesto. Siete voi in guerra col mio principe? misuratevi col valore suo, e colle sue forze. Io non ho nè forza, nè mezzi contro di voi: sono un tranquillo mercatante, che fo il mio commercio così con voi, come con qualunque altro popolo del

mondo. Mandare delle forze contro la mia nave è uno spogliare me, che nulla v'ho fatto di male, è un avvilire la maestà del vostro Stato, è un dichiarare la guerra all' umanità, e non alle potenze con voi belligeranti, è un voler distruggere gli uomini, e non i vostri nemici.

218. Un virtuoso principe dee accompagnare ogni sua azione colla giustizia, e colla dignità del suo carattere. Ma non vi è giusto titolo per predare le cose altrui, e peggio ancora quelle di persone che non ci fanno, nè ci vogliono male alcuno. Vistasi da Alessandro su di un vicino monte nelle Indie una truppa di scimie, diè ordine di assalire quegli esseri, e distruggerli; uno de' suoi sapienti interpreti gli disse: o principe, lascia stare coloro, che sono animali pacifici, e non capaci a ti fare danno alcuno. Quel gran re lasciolle in pace. Quale abbassamento della dignità di un principe, che invece di fare colle nemiche legioni una guerra onorevole, e generosa, pensa molestare i nemici suoi coll' autorizzare la preda, e coll' oppressione dei quieti, ed innocenti loro mercanti! Delle bestie almeno si dice, che le più forti non si gettano sulle imbelli, e sulle inette a resistere alla loro fierezza.

Leon ch' errando vada = nella natìa contrada
Se un agnellin rimira = non si commove all' ira
Nel generoso cor. = Ma se venir si vede
Orrida tigre in faccia = l' assale, e la minaccia
Perchè sol quella crede = degna del suo furor.

METAST. *Didone.*

219. Le azioni di ogni uomo, e molto più quelle dei principi deggiono essere sempre accompagnate dallo spirito puro della giustizia: se questa non le dirige, decadono dalla loro dignità, e sono spreggevoli, ad onta che infinite forze rendano formidabile colui che le esercita. *Illud vivendi genus, quod maximis copiis, opibus, principatibus nititur, si cum justitiæ dignitate conjungitur divinum sit: sin disjungitur a fera et agresti vita nihil distat.* PLUTARC.

220. Nè buona si può dire l'azione del corseggiare per ciò che impedisca, che colle derrate si ajutino i nemici, i quali chiusi nelle loro piazze, senza soccorsi sarebbero dalla carestia ridotti a cedere,

e darsi viuti; e che perciò debbasi ogni mezzo adoperare per ridurli a questa estremità: *clausis annonæ subsidiis., inopia, ac discordia hosti conciliantur*. Tacit. Imperocchè questo saggio avviso di sì politico scrittor latino si può ottenere egualmente senza l'uso delle corse, tenendo ben investita la piazza, e predando quelle navi, che si trovassero a lei d'intorno per recare siffatto sollievo. L'atto di soccorso sarebbe immediato, e più cader non potrebbe sotto la qualità di un semplice mercatante colui che comandasse, ed eseguisse sì ostile ed ardua impresa.

221. La guerra, o la confisca dovrebbe distruggere somiglianti soccorsi ai nostri nemici: la prima se le navi soccorritrici sono da guerra: la seconda se queste sono di contrabbando mercantile. Imperocchè allora si esercitarebbe o il diritto della guerra nelle vie legittime, e degne di una leale potenza, o quello della propria giurisdizione, e difesa, se la nave mercantile dei nostri concittadini si trovasse in istato di contrabbando per le merci, di cui fosse caricata.

222. Quando una piazza è bene investita, un porto ben circondato, una costa ben guardata nessuna nave mercantile osa certamente di appressarsi, ed a nessuno negoziante speculatore, per animoso che sia, viene lo stolto pensiero di avventurare le sue fortune col più improvvido azzardoso consiglio. Non vi abbisogna che il mare sia allora scorso dai licenziosi corsari, perchè al nostro nemico sieno tolti gli effetti di un nautico soccorso. Armi più nobili, e più sicure imbrandisce il principe per la difesa del suo impegno; e nelle sue forze militari trova un bene diretto, e certo. Nè si avvilisce a fare, dirò così, lo sparviero odioso sui beni degli innocenti mercatanti col rostro, e coll'artiglio de' rapaci corsari. E poi, fatta la preda qual bene diretto ne risente mai lo Stato? Quel vascello di cui se n'è reso padrone l'armatore, quanto non riduce a poco le ricchezze che vi si trovano? Quante spese, quanti perigli, quanti danni pria di appurarle, e risentirne il bene? Si adoperano degli nomini per avere delle cose, e queste si consumano nel nodrire, e custodire l'equipaggio prigioniero. Invece di guadagnare delle derrate, e delle merci, se ne ha di queste una consumazione onerosa: e ci priviamo di molte braccia impiegate a sorvegliare i prigionieri. All'opposto se non fossero che le navi da guerra, che corressero sui

nemici, e sui barbari per nettare i mari dalle infeste loro piraterie, i soldati spezzerebbero i ferri ai loro concittadini, ricupererebbero dei difensori, bravi, ed ardenti di brama di contribuire con pari zelo a vendicare il sofferto affronto, a riparare i patiti danni, ed a spiegare una vigorosa attività per la comune difesa, e per la protezione della navigazione e del commercio. Ma perchè questo civico zelo sia fruttuoso fa di mestieri togliere affatto l'aria di legittimità, che hanno le prese, e lasciare loro tutta l'idea della violenza, la sola che può incoraggire i privati a fare ogni sforzo per vederla repressa, e tolta. Così fiano liberi i mari, ed estirpati i corsari.

223. D'altronde per quanto sieno costoro per origine, e per principj di savia indole, per quanto sieno dalle leggi, e dalle discipline frenati, essi non possono che perdere con tal esercizio l'idea del giusto, e dell'onesto. Sono soldati, e non hanno soldo; faticano, e corrono estremi pericoli, e le loro ricompense sono appunto le prede, e le spoglie dei miseri navigatori. Sono essi nel caso di rapire le cose altrui con diritto se il possono, se no in qualunque modo, purchè segua la rapina, e con essa il premio dei sagrificj loro.

rem

Si possis recte: si non, quocumque modo rem.

Hor. *Epis. I.*

224. La preda addivenuta l'unico idolo del loro cuore, l'unica meta dei loro travagli non lascia campo ai medesimi di bilanciare sui mezzi leciti, ed onesti con cui ottenerla. Tutto hanno perduto se l'assalto non è fortunato: veggono da un canto il pèricolo di lasciare sul mare e beni, e vita, e sentono dall'altro l'appetito insano di tutto rischiare per predare l'altrui. Che vale, essi dicono a se stessi, l'avere scorrendo i mari osservate le austere leggi della giustizia? se noi torniamo meschini in patria, avremo il comune dispreggio: poichè senza ricchezze e facoltà langue nella plebe ogni sublime spirito; e quelle seguono più facili colui, che più non sente della coscienza il morso, ed il pallor della colpa.

Est animus tibi, sunt mores, est lingua fidesque,
Sed quadrigentis sex septem millia desint;
Plebs eris . . . Hic murus æneus esto,
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa. Horat. ivi.

225. Lungi adunque la vana idea che i corsari possano giovare al principe, ed allo Stato. Essi tutta serbano per se stessi la loro avidità: e quella misera parte delle prede, che viene devoluta allo Stato, non compensa in verun modo il danno, ch' essi arrecano al commercio, che solo è sorgente delle pubbliche, e private fortune. Ai savj governi solo resta il rammarico di vedere col fatto eseguire sempre le corse alla foggia delle più barbare incursioni con mostruosa spietatezza, senza che nemmeno possano i comandanti mettere freno alle loro genti nel saccheggio, e nella preda di quanto loro si para davanti, per essere questa l'unica loro paga, e la sola rimunerazione delle loro pene nei felici eventi.

226. Ma poichè tanto puote sul cuor dei corsari l'avidità, perchè non è satolla almeno quando inerme e volontario si arrende il vascello assalito? Perchè crudeli se fugge, se resta, sempre l'opprimono col ferro, e col fuoco? Che strano diritto è questo di voler suo un vascello, che inerme percorre l'innocente suo cammino! Quando un forte è preso si distingue il combattente dal cittadino pacifico, e quegli non questi è prigione di guerra. Nella nave tutto è pace, e tutto si prende, e si fa prigione. » La province subjugée, » la place soumise voient conserver à leur habitans la libre jouis» sance de leur biens, pourvu que la reddition soit volontaire. » Comment se fait-il que le vaisseau, dès qu'il a été apperçu avec » la lunette, soit confisqué, s'il n'a pas assez de canons pour aby» mer le pirate, ou de légerté pour le fuir, et que son empresse» ment à courir au-dévant des fers ne soit qu'un titre pour légiti» mer la violence avec laquelle on le dépouille? *Annal. Politiques T. VI. pag.* 114.

227. Dalla prima barbara introduzione dei corsari alla loro istituzione dei giorni nostri parmi, che ben poco siasi migliorato, e tutto questo affare risenta dell' antica sua barbarie. Richiedonsi adesso delle patenti, delle permissioni del principe per armare in corso; vi sono dei regolamenti savj, e giusti, ma la presenza del principe, e de' suoi magistrati non gli accompagna dappertutto; e quasi sempre non hanno altro testimonio dei loro eccessi, che le onde, e i venti, e le vittime sfortunate della loro insolenza. Anche gli antichi

quando si avvidero delle frequenti sciagure, seguaci della temerità corsara, conobbero necessario di farne dagli armatori dare l'avviso, e chiederne il permesso al capo della nazione: ma esso era più di cerimonia che di obbligazione, e disciplina; e quand' erano in mare si abbandonavano tracotanti ad ogni eccesso.

228. Di mano in mano però che le nazioni cessavano d'essere selvagge, e si accostavano allo stato di civilizzazione, sviluppandosi in loro una più nobile ambizione, all' indegno modo di offendere gli altri popoli colle piraterie sostituirono il genio guerriero della conquista, e della guerra, sicchè divennero con vie più degne della forza nazionale vaste, e bellicose potenze. Ai pirati sottentrarono gli ordini militari, alle prede le pubbliche paghe, ed alle incursioni le guerre legalmente, e solennemente dichiarate in forme aperte, e magnanime. Uscita Roma dal furor delle incursioni sentì cangiarsi in petto colla cupidiggia della potenza la sete d' impero, e divenne padrona del mondo intero fin allora conosciuto. *Vetus ac jampridem insita mortalibus potentiæ cupido cum imperii magnitudine adolevit, erupitque.* Tacit. *Hist. L.* 11. *c.* 38.

229. Le prede sui vascelli da guerra deggiono essere considerate come qualunque altro bottino militare, il quale spetta di pieno diritto al principe, allo Stato. Solo talvolta possono venir quelle in parte concesse ai soldati in premio, ed incoraggimento del loro valore dalla generosità dei supremi comandanti, a misura degli sforzi di bravura, e di sofferenza dimostrati dall' equipaggio. Sui vascelli mercantili non vi debb' essere nè ragione di guerra nè di preda.

230. I Romani che negli ultimi tempi avevano maggiori forze navali, che terrestri, avvezzi a decidere sul mare le loro guerre, dalla prima cartaginese fino alla battaglia d' Azio, non si prevalsero mai d' altro nerbo che delle navi da guerra. Non sapevano essi tollerare l'esistenza degli armatori, che con privata forza, e per loro privato conto andassero scorrendo i mari col pretesto di spogliare, ed insultare i nemici della nazione. Pareva indegna al nome romano questa foggia di prevalersi dei privati armamenti per sostenere in guerra la causa della nazione: ed abborrivano in Roma la pirateria a segno, che neppure la tolleravano nei loro nemici; e quanti ne incontrava-

no sul mare, considerandoli indegni dei riguardi della guerra, li facevano porre in croce come ladri marini.

231. Vi abbisognò lo sfrantumamento del romano impero per vedere colla ferocia occidentale ricomparire sui mari le corse, i saccheggi, le prede; e trovò questo rozzo, e fiero modo di ladroneggiare sui mari una cert'aria di giustizia nella protezione dei governi, che la forma feudale aveva montati sul piede di una anarchica oligarchìa. Più non fu di meraviglia il vedere a passare sul colto Mediterraneo le massime dell' inospito Oceano europeo, sulle di cui sponde così erano estinti dalla pirateria i sensi della natural compassione verso gli infelici naufraghi stranieri, che dalla loro forensità nazionale nasceva la cruda presunzione legale che fossero nemici, e soggetti alla ragione di preda. Questo inospitale trattamento verso i naufragati d' altra nazione venne dietro all' uso delle piraterie dei Danesi, e di altri popoli del Nord; e questi vi portavano sui mari il loro flagello, pria che i Romani passassero nelle Gallie, nella Gran-Brettagna, e nella Lusitania.

232. La Francia, quella nazione sì colta, e sì umana non vidde che nel secolo XVIII. sotto il brillante ministero del Duca di Choiseul abolirsi pian piano i diritti di naufragio, *de Brisage, e d' Aubaine*: e così nei manierati, e generosi Francesi si rispettarono per tanti secoli le rozze costumanze dei Franchi barbari, e selvatici. Pensavano quegli abitatori che, attesa la mal conosciuta, ed abborrita navigazione, gli esteri non potessero far vela verso le loro coste che per esercitarvi la pirateria: presumevansi pirati i naufraghi, e venivano indistintamente predati i loro beni, ed i miseri avvanzi delle marittime loro vicende. La presunzione di pirata in chi navigava giunse tant'oltre, che come già ebbi a rimarcare, il nome di *mariuolo* usato dagl'Italiani per dinotare uno che andava sul mare, perdette il suo senso etimologico, e passò ad essere sinonimo di ladro, furfante.

233. Che se il corsaro essere doveva un oggetto odioso alla ragione, ed abborrito dalle legislazioni ne' primi suoi tempi, e fra gli uomini ancor vaganti nel rozzo stato di natura, quando tutta la forza delle nazioni consisteva nel braccio volontario di quelli, che la

componevano, come mai sarà tollerato adesso, che i popoli civilizzati hanno i loro capi, che pensano alla pubblica difesa, che le società civili riunite in tante potenze sono armate di forza pubblica, e stipendiata, che le nazioni sono fra di loro strettamente unite col fratellevole nodo del commercio, e coi rapporti politici della navigazione, dei trattati, e delle alleanze?

234. Nè questo abborrimento è soltanto dettato da un sentimento filosofico, ed astratto; esso è ben anche morale, e politico: giacchè non vi può essere saggio, e buono stabilimento politico, ove la morale, e la virtù non ne sia l'appoggio, e la guida. Le corse nuociono allo Stato che le autorizza, e le promove, a motivo che gli altri popoli giustamente temendo, che sotto qualche pretesto si predino, e rapiscano i loro effetti, ogni studio ripongono nel rivolgere altrove il loro commercio, e troncare così ogni rapporto cogli Stati ridondanti di armatori. Per avere essi colla forza pochi beni altrui si privano di quelle copiose contrattazioni legittime di merci, ed effetti, la di cui introduzione cotanto sostiene il credito nazionale, arricchisce i sudditi, ed aumenta prodigiosamente il reddito delle finanze, e le politiche forze dello Stato.

235. Col permesso delle corse i principi rendono i loro popoli isolati dalle altre nazioni, loro tolgono i primi beni sociali, quelli di una mutua civica e commerciale corrispondenza, li mettono in guerra con tutto il mondo per far la guerra ad una sola potenza, e segnano una fatale linea di confine ai loro Stati, onde nessuno si accosti a soccorrerli nei loro bisogni, e spargere i fiori del commercio, e dell'opulenza nel seno del loro paese.

236. Le arti giacciono neglette, calpestate le scienze, e derelitta la mercatura entro delle proprie mura, perchè nessun estero viene a cambiarvi colle opere nazionali i proprj tesori. Il torrente maestoso del commercio, che da una in altra regione a comune vantaggio porta fra tutti i popoli le produzioni delle terre, e dell'ingegno, viene chiuso dirò così dalle corse marittime, e ristagna le sue acque fecondatrici, e pure come in un lago di corruzione, nel recinto del paese, che allontana gli altri col ferro, e col fuoco degli armamenti.

237. Nè il carattere nazionale, ed i pubblici costumi vengono

meno a perdere della loro bontà, e saviezza. Imperocchè avvezzo il privato ad esercitar colle corse una vita rapace, e prepotente, le idee del giusto, e dell' onesto danno luogo a quelle della depredazione: e l' aria di protezione che questa crede trovar nella legge, e nel principe finisce di togliere quel freno, che l' uomo tenta già di rompere eziandio quando in mezzo all' austerità delle pene non sente altro stimolo che quello del privato interesse.

238. Avvezzi a corseggiare in tempo di guerra, o vi continuano colle frodi, e colle simulazioni in tempo di pace, o vengono i corsari a portare la peste dei loro costumi nel grembo delle città, ed il mestiere del *mariolo* addiviene loro abituale, e necessario in mare, e in terra. Hanno essi tutta la baldanza del soldato senz' averne la disciplina, posseggono l' arguzia dei barattieri senza temerne le pene, ed hanno tutta la cognizione dei mercanti senz' esercitarne la fede: ond' è che infestano le città, disonorano lo Stato, e rovinano i cittadini. E siccome, per non essere soli a soffrire il danno, la frode non si vince o previene che coll' astuzia, e coll' inganno; così queste reprobe costumanze di agire s' introducono nei contratti, ed il reo costume tanto si fa innanzi, che giunge a godere della pubblica tolleranza.

239. Molto più dannoso, illecito, e crudele è l' uso delle corse rispetto agli altri popoli, i quali distinguendo il rapporto della guerra da quello del commercio, senza immischiarsi colle forze belliche del loro principe, limitano le loro azioni alla navigazione meramente mercantile, e non conoscendo nei popoli belligeranti che degli uomini, a tutti egualmente portano le innocue loro merci, e con tutti senza distinzione fanno un innocente commercio. Io non so che questo sistema siasi peranco praticato nelle nazioni d' Europa; ma sarebbe ormai tempo di attivarlo a gloria di questa bella parte del globo, a comune tranquillità, ed a pubblico vantaggio. Vederemo più abbasso gli ostacoli, che fino qui si opposero all' esecuzione di un sistema tanto filantropico, ed equo, e di universale felicità.

240. Vi sono le navi neutre che non deggiono andare soggette ai rischj delle altrui corse, per la reintegrazione delle quali rispondono le sicurtà, che oltre della permissione sovrana nelle lettere

di marca sono gli armatori obbligati di esebire all' ufficio ammiragliale per essere abilitati alla corsa. Ma una luttuosa esperienza di tanti secoli ci fa vedere, che appena si dicono i casi, in cui una preda fu giudicata non buona, e condannato l' armatore alla rifusione dei danni verso la parte lesa; e mille sono i casi di prede ingiuste, in cui si perdette ogni cosa dallo spogliato senz' ottenere giustizia. Diffatti come processare nelle forme genti, che professano sublimemente l' arte di simular bandiera, e nome scorrendo i mari, e di eludere i più rigidi regolamenti del proprio sovrano? Come precisare il luogo, il modo, la qualità della preda in genti, che come falchi marini vanno errando sul mare in tortuosi giri per ispogliare, predare, e rapire a forza le cose altrui; ed assalire le navi inermi che loro cadono nelle unghie? Dove mai trovare le prove occorrenti per dimostrare la frode di genti, che appunto la professano baldanzosamente perchè la sanno coprire?

241. Ma sieno pur anche unite le prove dimostranti l' illegalità della presa, non per questo si ottiene facile giustizia. Il tribunale giudicante è quello del corsaro: questi ha tutto l' avvantaggio di essere citato nel proprio paese, in cui il suo interesse è collegato con quello del principe, o della nazione. Tutto il favore è per lui, e la magistratura del tribunale essendo una emanazione del principato, viene il giudice ad essere reo e parte interessata ad un sol tempo. Il forastiero vi capita spesso solo per gettare nuovi danari, soffrire nuovi danni, ed esservi deluso. I regolamenti marittimi, e le formole giudiziarie addivengono senza effetto, e come non presentate le permissioni, e le garanzie per i danni recati dagli armatori. » Fragilissimi ragnateli, grida il dotto Galliani; giacchè quel» le non si negano a nessuno, e per questi non si vede mai con» dannato veruno » pag. 432.

242. Nè possono lusingarsi i principi, che promovendo le corse vadano così agguerrendo la nazionale marina. Imperocchè, come ho già fatto riflettere, gli armatori sono gagliardi per la preda che amano, e non per la pugna che fuggono. La loro audacia tutta si scaglia contro le navi sfornite d' armi, e di equipaggio atto a lor fare resistenza. Il combattimento è del tutto contrario al loro inte-

resse, il quale consiste nel conservare la nave armata, e non esporla al pericolo di procelle, e di battaglie. Hanno sempre innanzi all' occhio la spesa fatta nell' armamento: ed il loro calcolo si riduce a rischiar poco, e rapire molto. Nel dubbio di assalire una nave armata, e di avere una rispinta fuggono come sorci al solo aspetto degli armati. La loro tattica sta nell' evitare i rischj, e non nell' affrontarli, e vincerli. La loro evoluzione è nel fuggire, e non nell' usare la forza; e la loro scuola insegna a scansare, e non a sostenere le militari azioni. Svelti ladri, e non bravi soldati si allevano nella marina corsale: è la preda, e non la gloria che li fa muovere dal lido.

243. La patria, il principe sono per i corsari nomi vuoti di senso: non ne fanno uso che come di un mezzo necessario per esercitare il loro mestiere. Non conoscono ordine, nè ricevono mai comando: sarebbe questo fatale al loro interesse. Si montano in modo, che non possono mai coadjuvare ad alcuna militare spedizione, nè mai entrare in alcuna vista di pubblica utilità. Hanno bisogno delle tenebre, del disordine, della libertà per vagare sui mari senza ritegno, e intanto cammino facendo, senza che si sappia dove vengano, dove vadano, osano spogliare, ricattare, prendere per forza, e catturare le cose, e le persone, onde guadagnar colla preda, e sul prezzo del riscatto. Ogni regolare impegno è nemico dei loro interessi: è la robba in genere, e non quella dei nemici ch' essi inseguono. Ogni preda è buona per loro; purchè si possa fare senza pericolo di perdere i loro capitali impiegati nell' armamento. Sanno poi essi le vie per non lasciarla fuggir dalle mani quando l' hanno afferrata. Misero quel negoziante preso, che si consola sulla sua innocenza, e sulla giustizia de' tribunali! Egli si stancherà d' invocarla; e troverà meno dannoso consiglio il risparmiare le spese di un eterno giudizio per ottenerla.

244. Neppure mi si dica, che le corse impoveriscono il nemico, ed arricchiscano lo Stato. Conciossiachè, quanto all' impoverire il nemico, io ne sono d' accordo: ma siccome le piraterie sono reciproche; così o nessun avvantaggio si ha sul nemico, o si ha il danno di essere spogliato dagli altri armatori, danno che non soffriremo

mo, se questi fra noi non esistessero. Bisognerebbe che fossimo i soli a mettere in mare dei corsari: ma questo mestiere è sì generale, che vi è più da guadagnare a sopprimerlo universalmente che a praticarlo; giacchè somigliamo a quei miseri assediati, che volendo corrompere gli elementi per nuocere ai nemici furono eglino i primi ad essere appestati.

245. In ordine all'arricchimento, che dalle corse ne viene allo Stato, è facile cosa il comprendere, che consistendo la vera forza, e ricchezza nazionale nei bastimenti da guerra, e nelle navi mercantili, invece di averne un maggior numero di queste per abbattere i nemici, ed estendere il commercio, si riducono poche, e povere per l'aumento delle navi corsare, le quali colle prede non riparano mai allo Stato il bene perduto coll'avvilimento della negoziazione. Avvegnachè, quando non vi sieno i combattimenti, vi sono i naufragj, le prigionie, le morti della gente di equipaggio, i capitali perduti, i rovinati armatori, e tanti altri sinistri eventi, che riducono a poco più di zero l'utile delle prese. E queste pure che fine mai fanno? Spesso si perdono pria di venderle. Molte bisogna venderle a disperato prezzo pria di menarle nei porti per la difficoltà di condurvele: sempre si deteriorano col tempo, e le spese incontrate minacciano ruina ai più facoltosi armatori.

246. Intanto si consumano sugli armamenti infiniti materiali, numerosi marinai, che rimasti nei cantieri, negli arsenali, e nelle ammiraglità avrebbero servito alla costruzione delle navi da guerra, ai bastimenti mercantili, ed a fornire le squadre di soldati marinai utili, e non rado necessarj allo Stato, che invano tenta poi di arruolarli col violento mezzo delle coscrizioni.

247. Risponsabile in certo modo il principe del fatto de' suoi corsali, entra in rincrescevoli impegni coi suoi amici neutrali: disgusta sovente gli alleati; offende i neutri, e si prepara nuovi nemici. Ogni popolo è irritato dalla corsa, e non dalla marina. Se questa illanguidisce, e quella trionfa, lo Stato rimane debole, e più esposto diviene agli assalti del nemico. Odiato nei successi senza essere compassionato nel poco buon esito delle corse, il principe trova ad ogni passo dei motivi di far la guerra; ed i mezzi che è costretto impiegare per

sostenerla sono di gran lunga più grandi del tenue avvantaggio riportato colle corse, che di esse divengono la mal augurata sorgente.

248. Le grandi potenze non hanno che a perdere coll'uso delle corse: giacchè mentre un loro corsaro prende una nave del valore di cento, è costretto venderla per 10. se pure non la perde intieramente, e strascina seco in rovina le case del mercante, e dell' assicuratore di estero paese, i di cui corsari facendo lo stesso colpo sulle nostre navi, che vanno predando, traggono in una eguale sciagura le nostre case di commercio. Più sono i corsari, e più sono le perdite. Epperò è chiaro che per un danno grande ed inevitabile andiamo in cerca corseggiando di un profitto tenue, ed incerto.

249. Non vi sono che i popoli poveri, e rozzi, i quali privi di marina, e di commercio non deggiono temere di essere spogliati delle loro fortune, e possono tentare di avere colle corse quegli oggetti, che loro abbisognano, e che invano sperarebbero dall'agricoltura, e dal commercio. Ma ormai nell'Europa, e nemmeno sulle coste d' Affirica più non si trovano popoli di tanta barbarie, ed infelicità di costumi, e di leggi. Sono tali usi tutt'al più conformi all'indole affricana degli abitatori di Barbaria, che portano col nome l'idea dell'incivile loro carattere: ma indecenti, e ruinosi voglionsi ravvisare per le nazioni colte, e potenti del genio europeo.

250. Nè l'uso della corsa può essere raddolcito abbastanza dal metodo del *Riscatto* invalso nelle nazioni, di cui ne abbiamo esposte le teorie sotto il Tit. IV. di questo Tomo. Imperocchè temperare il dolore non è già levarlo; ed in fatto di politico male, tutto vuol'essere sradicato e tolto. Il bene filosofico (se pur è lecito di profanare questi nomi in simili materie) che si ottiene col riscatto rende meno inumano, e meno discosto dal jus delle genti questa convenzione coll'armatore: ma vi lascia regnare il male, che offende la ragione, e l'umanità. Gli Inglesi che verso gli altri amano in guerra più il vero *politico*, che il *filosofico* trovarono saggio nelle loro leggi marittime di rigettare il riscatto, come atto a produrre un disavvantaggio reale per quella delle due nazioni, che sola ne fa uso.

251. Il riscatto di mare corrisponde alle contribuzioni che si levano in terra. Senza questo ripiego i sudditi di un principe infelice,

o che non ha altro arbitro che il cannone, sarebbero astretti a vedersi togliere le loro proprietà. Ma queste calamità sono nello stato di una guerra solenne, e regolare; ciò che non si verifica punto in quello delle corse.

252. Eppure i corsari spingono più oltre dei soldati la loro fierezza; conciossiacchè fra questi sia ovunque proscritto il fare un male soltanto atroce, e perfido, come avvelenare le fontane, assassinare i malati, brucciare le case, e distruggere senza necessità i tempj, ed i pubblici edificj; e quelli di un sol colpo predano il vascello, il carico, e l'inerme equipaggio, e fino i mercanti, che sulla pubblica fede azzardarono le persone, e le fortune loro. È dunque la sola facilità di strascinar seco un vascello, ed il carico che fece adottare sul mare l'iniqua giurisprudenza di predare i mercanti navigatori: se dessa non è consecrata in terra è forse perchè la manovra di strascinar seco le città non è peranco ritrovata dall' ingegno umano. Ad ogni modo quel riguardo, che si ha per le botteghe delle comuni arrese, o vinte a miglior titolo si dovrebbe avere per il carico mercantile delle estere navi. » Une proprieté flottante est-» elle moins sacrée qu'une proprieté immobile? La *cabine du pas-» sager* n'est-elle pas aussi respectable que la *boutique du marchand?* » Et si celle-ci vous inspire des égards, pourquoi enfoncez vous » l'autre avec une brutalité si voracc? *Annal. Politiq. T. VI. p.* 112.

253. Nemmeno la ripresa diminuisce la sciagura del vascello preso, e catturato: imperocchè nell' atto che i difensori si battono per rivendicare il vascello predato vi è gran pericolo, che il cannone liberatore non ci cali a fondo, o ci confonda nell' offesa col legno nemico; e dopo la vittoriosa zuffa della nave amica i salvatori ci domandano con impero, ed avidità: da quanto tempo è seguita la preda? Se la nostra nave ha portati i ferri un minuto meno di ore 24., non ci si prende per prezzo della ricuperata libertà, che un terzo dei beni salvati: ma tutto il nostro è bottino per loro, se un intiero giro diurno ha fatto il sole. Così gli amici, i compatrioti misurano il male che ci hanno a fare da quello, che ci hanno fatto i nemici. Più ne abbiamo sofferto da questi, e più essi ci maltrattano, e ci dispogliano. Al primo porto accessibile ci mettono a

terra nudi, e disperati fra il cordoglio del male incerto, che far ci potevano i nemici, e da cui ci potevamo redimere col riscatto, e da quello sicuro degli amici, che nulla più temendo di perdere la preda, sono ben lontani di lasciarla riscattare. Con un rovescio incredibile di ogni principio di giustizia, e fino di politica ci lasciano costoro incerti se più dobbiamo le nostre querele, le nostre imprecazioni ad un rapitore straniero, ch' ebbe il pensiero di spogliarci, o ad un amico assassino, ch' eseguì l' ostile progetto della nostra ruina. Eppure in questo abbominevole contegno i pubblicisti trovano un atto pieno di dolcezza, nobiltà, grandezza, ed equità, ch' essi chiamano *ripresa*, o *riscossa*. Tanto l' uomo sovverte i diritti suoi!

254. Perchè mai la legge che dichiara ladro non solo, ma colpevole di lesa maestà quel generale che esige dagli abitanti, dal di cui territorio scacciò i nemici, un prezzo della loro libertà, approva simili furti nei corsari, e loro accorda privilegi, ed autorità perchè ne facciano in gran copia? Fino che negli uomini vi sarà ragione impossibile sarà di trovarne una che giustifichi questo eccesso. » Pourquoi donc le même homme, qu'est si disintéressé ou si bien » contenu, quand'il manœuvre en cocarde, en uniforme, en guêtres, » à la tête d'un régiment, est-il si avide, et si autorisé, quand un » vaisseau est le theatre de ses esploits, et qu'il a pour agens des » matelots en jacquette? *Linguet p.* 115. *V. VI.*

255. La ripresa non è meno ingiusta, ed inumana della presa stessa, se pure non è un male più grave, ed acerbo. Imperocchè con una specie d' immoralità spoglia delle proprie fortune quelli che si pretendono liberati, e dà il tolto per un prezzo di quest' atto di umanità. D' altronde se due amici, o fratelli sortono dallo stesso porto, e che l' uno sia preso, se questo s' incontra sul viaggio nell' altro, ed è ripreso, repugna ad ogni senso di equità di vederlo vittima del proprio concittadino, ed alle prese con lui per salvare qualche cosa di ciò ch' egli ha salvato dai nemici. In sì barbaro conflitto delle leggi civili repugnanti a quelle della natura, questa far vincer potrebbe l' equipaggio già preso; e posto che trovasi dopo le 24. ore per dover sempre perdere le sue fortune, si risolverebbe per necessità ad unire le sue forze a quelle del nemico prenditore, e così evitare di

essere spogliato del tutto dai suoi compatrioti. Questa risoluzione farebbe un traditore alla patria, il quale per evitarne le pene anderebbe a stabilirsi in estero lido: e così la di lui nazione invece di fare una preda di un vascello nemico, due ne perderebbe dei suoi, uno colla forza, e l'altro per elezione, i quali senza il reo diritto di riscossa si sarebbero riuoiti a predare il nemico navilio.

256. E tanto meno conviene ai ripresi siffatto trattamento, in quanto che cootribuiscono anch' essi alla ripresa: conciossiacchè l'armatore nemico per difendersi dalla nave che incontra, e per custodire la fatta presa sia costretto dividere le forze del suo equipaggio, e così mettersi al dissotto di mezzi per evitare egli stesso la propria cattura.

257. Col diritto di ripresa si può giungere a spogliare in nome della legge il proprio padre, troppo felice di aver potuto salvare la vita. Ma se un tal empio diritto cade sugli effetti perchè non cade sulle persone? E se queste dopo 24. ore di prigionia non sono divenute nemiche, perchè questa metamorfosi sarà seguita nei loro effetti? Questa distinzione è assurda, ed ingiusta; giacchè le cose non hanno cambiato luogo nel vascello preso più delle persone.

258. Che dei nemici, dei barbari vengano a spogliarmi allorchè sono ancor libero, e padrone del mio navilio, e di me stesso, o quando mi trovano preda di altri barbari, mi resta almeno la confusa speranza di aver mezzi di vendicarmi un giorno, e di poter coll' arte o colla forza rompere i miei ferri; so che la sola violenza, e la loro barbarie fu causa del mio cieco destino, e se m' imbatto in qualche nave amica, atta alla difesa, posso trovar libertà, e salute. Ma questa speme più non tempera i miei mali quando sono degli amici, dei compatrioti, che mi tolgono ogni mio bene col favor della legge, che riduce all' indigenza me, ed i miei figli; l'arrivo in patria è per me senza risorsa, e senza consolazione. Fatto prigione *per diritto delle armi* dal nemico prenditore, sono spogliato *per jus delle genti* dall' amico liberatore. La mia famiglia è ugualmente costretta a versar lagrime di affanno sulla mia presa, e sulla liberazione mia: il piacer di vedermi è rattristato dall' orrore di vedermi nudo. Maledico in segreto l'iniqua legge delle prese, e più

abborro l'odioso favore delle riprese. La patria bagna di pianto questi passaggeri trionfi, e questa fallace prosperità. Le nazioni più probe, e generose sono sempre perdenti nell'uso delle corse: tutti gli avvantaggi sono per le barbare, e disleali.

259. Nè ci dee recare maraviglia, che in mezzo a tanti motivi per sopprimere le corse, dopo tanti lumi sparsi dagli autori sulla convenienza di tale generale soppressione quando da Groningio nel suo libro *de libera navigatione* nel 1692., quando da Mably nel suo *Droit Public de l' Europe*, e da Sollicoffre Svizzero nella sua *Memoria*, e quando dal Galliani nel suo trattato *Dei Doveri dei Principi neutrali* nel 1782., non siavi stato ancora una nazione, un principe, che scuotendo la face della filosofia sulla marittima legislazione, abbia le altre potenze indotte ad abbracciare il generoso, e savio sistema di sopprimere per sempre, e dappertutto l'uso delle corse. Imperocchè la scienza del giureconsulto, e del filosofo, la generosità di un principe una inutile vampa riesce, quando l'eguale ardore non sentono gli altri potentati, o quella dal presente interesse vengono sopite, ed estinte. Luigi XIV. avea concepita l'idea di questo piano sublime, e salutare al mondo intero, e seppe usarlo in faccia di quegli Inglesi stessi, che predavano i vascelli francesi, allorchè questi doveano per ordine del loro re rinunciare ai vantaggi delle corse. Ma l'esempio di quel gran monarca non ebbe seguaci, ed il genio corsaro si riprodusse con maggiore lena sui mari europei.

260. Le pretese di dominio, e di esclusivo possesso spiegato dai Portoghesi, e dagli Spagnuoli sul mare Atlantico, su quello delle Indie, e fino sull' Occano: l'aria di signoria, che in più stretti confini con eguali pretensioni si davano i Veneziani sull' Adriatico, i Genovesi sul mare Ligustico, i Toscani sul Tireno, e fino i pontefici di Roma sul mare della Chiesa: la privativa dei mari che i Danesi, i Norwegi, gli Svezzesi, i Polacchi, i Turchi, ed altri popoli si arrogavano sui mari a lor vicini; e più di tutto l'assoluta proprietà dei mari, che gli Inglesi si aggiudicano sull' Oceano australe, occidentale, e brittanico, ch' essi pretendono avere coi contigui mari avuto in privato loro potere molto pria che fossero soggiogati dai Romani, furono le cagioni sempre vive, e potenti, perchè invece di

togliersi venissero ad essere promosse, e sostenute le corse sui mari dell' Europa. Pretendono niente meno gli Inglesi, che di avere un incontrastabile dominio su tutto il mare che li circonda, non che sul mare di Scozia orientale, ed occidentale, su quello di Fiandra, e delle Gallie, compresi i lidi di Aquitania, Normandìa, e Picardìa: e pare che si estendano coll' esorbitante loro pretesa fino a dominare dovunque possono stazionare le nazionali loro flotte. S' immaginano i Britani, che Augusto confessasse, che i Rodiani fossero al di lui tempo i padroni dell' intiero mare del globo, perchè lo erano della navigazione, e delle nautiche leggi. *Ego quidem mundi dominus, lex autem (Rhodia) maris. L. 9. ff. de L. Rh.*, e ch' eglino sieno successi come i primi marini, i più celebri isolani della terra nella pienezza dei diritti rodj, e quindi nella sovranità dei mari tanto per la legislazione, quanto per la giurisdizione, ed il privato loro uso. Ma il vero padron del mare è il vento che lo turba, o lo quieta a suo capriccio. *Adeout imperatorem respondisse vellet, se quidem mundi dominum esse, sed ventum maris esse dominum.* Samuel Petitus *miscellan. L. 3. c. 11.*

261. Non è quindi affatto fuor di proposito quanto scrive l' olandese giureconsulto Teodoro Grasswinckel, che Pietro Borgo, e Gio. Seldeno scrivessero più per lusingare la repubblica ligure, ed i re d' Inghilterra, che per la verità, e giustezza della scienza, quando si accinsero a dimostrare, che vi è un dominio sui mari, e che sommo era il jus marino degli Inglesi sopra tutte le altre nazioni d' Europa. *De mari clauso, seu de dominio Serenissimi regis magnæ Britanniæ in Oceano circumambiente.*

262. Il mare è libero a qualunque navigatore; e ben lo dimostra la ragione coi suoi lumi, l' esperienza coi suoi sensi, e l' opinione dei più grandi principi, e più illustri filosofi, e giureconsulti. Il famoso *mare liberum* di Ugone Grozio sarà sempre più accetto all' umanità, che l' erudito *mare clausum* di Gio. Seldeno, e dei suoi pochi seguaci, come lo abbiamo già veduto nel I. Vol. al Tit. VIII. *Della Giurisdizione marittima.*

263. Da questa libertà dei mari ne viene in ogni popolo, in ciascun uomo il diritto di scorrerlo per i proprj bisogni senza timore

di essere molestato nella navigazione. La molestia delle corse sulle navi mercantili, ed innocue allo Stato altrui addiviene adunque ingiusta; perchè toglie ai navigatori, e commercianti quella facoltà, che è il frutto della libertà di navigare, e di fare così un libero uso dei mari comuni ad ogni abitatore del globo.

264. Vero è che riesce prudente consiglio il non lasciare avvicinare alle coste, ai porti delle navi straniere, che con apparecchio mercantile recare potrebbero a bordo delle armate, e sorprendere la fede delle città marittime. Ma per evitare le insidie vi sono i regolamenti nautici, i quali non permettono che una nave s'avvicini pria di essere visitata: s'ella si rifiuta a quest'atto di comune vigilanza, può essere trattata ostilmente. In ogni nave però non si dee temere, che si avvicini un nuovo cavallo di Troja. Il timore sarebbe giusto se si trattasse di una squadra di molte navi: ed allora i comandanti delle coste, e dei forti ben sanno come prevedere ogni inconveniente; e siamo allora fuori della questione. Conciossiacchè coi corsari non si possano allontanare, nè rispingere dalle coste delle squadre navali. I corsari si scagliano sulle singole navi mercantili, ed ivi sfogano tutto l'ardore della loro avidità, e della preda; e non osano misurarsi nè con legni armati, o con convogli atti a fare una durevole, e vigorosa resistenza.

265. Il pretesto di difendere le coste non ha niente di comune coll'uso dei corsari. Le rade, le coste, i porti vogliono essere difesi da buoni trinceramenti, da bravi cannonieri, dalle truppe disciplinate. L'avido corsaro, come si è già rimarcato, non è in verun grado di far parte delle militari operazioni.

266. I corsari vanno dappertutto senza legge, e senza freno: non portano altro in fronte, che la loro rapacità, e la presunzione del loro principe di dominare i mari, ne' quali vanno scorrendo siffatte masnade marinaresche. Si pretende poi di andare colle flotte dove si penetra colle navi corsare. Le potenze si violano a vicenda la libertà del pelago, e della navigazione; e lo spirito di prepotenza, e di padronanza sui mari fa allignare, e crescere quello delle corse. Filippo II. affettando l'impero del mare, osò trattare con disprezzo, e durezza tutti i popoli, che procuravano di dividerne gli avvantaggi.

Egli trovò una rivale, di lui ancora più pretendente in Elisabetta regina d'Inghilterra, e la irritò. La guerra si accese, e la causa di questi due pretendenti all'impero del mare era egualmente ingiusta, ma ebbe varia la sorte: giacchè la numerosa flotta spagnuola detta invano *la invincibile*, finì per essere sommersa da quei flotti ch'ella si arrogava di signoreggiare. Sia pur vero, che, come disse al suo re, per consolarlo di tanta perdita, l'ammiraglio spagnuolo, che solo Iddio, ed i venti la poterono distruggere: il fatto sempre fu, che il mare sembra che siasi vendicato di una possanza, che aspirava ad averne di lui l'impero. Nettuno solo il tiene, e per divino retaggio, dicevano gli antichi con verità, e saggezza.

» - - - - - - - - - O numen aquarum
» Proxima cui cœlo cessit, Neptune, potestas.

OVID.

267. Ancor meno si può dire, che le corse tolgano il commercio ai nostri nemici, e li renda incapaci a sostenere contro di noi la guerra: giacchè, essendo universale il loro uso, tolgono ad un tempo eziandio ogni sorta di commercio di noi, e de' nostri alleati: ed abbiamo sicuro il danno, ed incerto il bene indiretto, che ne speriamo sull'abbassamento delle forze politiche dello Stato a noi nemico. D'altronde la legge dell'umanità, e dell'equità fra le nazioni non si estende fino ad esigere, che senza un assoluto bisogno, o motivo di nostra salvezza, un popolo si privi del suo profitto commerciale in favore di un altro, od anche in favore di nessuno. E se l'avidità di alcuni mercanti va sì avanti, che per il menomo guadagno non si facciano scrupolo di andare al di là dei giusti confini della navigazione, ed osino ricevere a bordo merci di bellico contrabbando a pro degli inimici, si fa riparo a questo abuso colla visita dei vascelli, che possono fare le nazioni belligeranti sulle navi non armate in guerra ch'esse incontrano sui mari.

268. Non io parlo qui al solo mio principe, ad una sola nazione affinchè dimetta per sempre l'uso delle corse: giacchè rispondere mi si potrebbe coll'abate Mably *Droit public de l'Europe T. 2. pag.* 417., che provando essere dell'interesse del mio paese il proscrivere le corse dimostrerei, che può convenire agli altri di sostenerle.

» Si je provais qu'il est de l'interêt de l'Angleterre de proscrire l'u-
» sage de pirateries, je craindrais qu'on en conclût que la France
» doit les maintenir ». Io scrivo per tutte le nazioni, per tutti i principi, e se arriveranno una volta nella giusta persuasione dei veri loro interessi a sopprimere il nefario uso delle corse, questo inconveniente temuto dall'abate Mably non potrà più avvenire. Ogni popolo scorrerà libero i mari; e nessuno mercatante del globo temerà di essere sorpreso, arrestato, e predato colla sua nave nel corso della navigazione.

269. Questa generale soppressione delle corse sarà quell'egida fortunata, che salverà tanti bastimenti dei particolari innocenti, laboriosi, e veramente utili, finora divorati dalla guerra; le perdite dei quali hanno sovente ridotte le famiglie de' più facoltosi mercatanti alla ruina, ed alla disperazione. Che si battano fra soldati, ma si lascino tranquilli i viaggiatori commercianti. Si rispettano i mercanti delle città nemiche, se vengono presi, perchè si violeranno quelli delle navi che s'incontrano in mare senza il menomo apparato di ostilità? » Que les gens armées se battent, soit; qu'ils écrasent, et
» soient écrasés, rien de mieux: mais pourquoi sur mer le com-
» merce paisible, et sans défense partage-t-il les désastres de la
» guerre? Cette iniquité n'a pas lieu sur terre: quand on s'empare
» d'une ville, on ne pille pas les boutiques des marchand qu'elle
» renferme. Sur quoi est fondé le côde qui a établi un autre ju-
» risprudence dans le debât marittime?.... D'où vient cette diffé-
» rence entre les *flottes* et les *armées*, entre les *escadres* et les
» *régimens*, entre les *corsaires* et les *housards*? Linguet *Annal. Politiq. vol.* 5. *pag.* 518.

270. Ma poichè le capitolazioni nel jus bellico vengono a por fine ai mali della guerra, ed a sanare le piaghe dell'umanità, una generale, ed eterna se ne faccia, e giuri da tutti i principi per sopprimere le corse. Questo trattato dell'umanità, e della giustizia non somigli già a quello di molte potenze, che arrestano colla pace per qualche tempo il sangue piuttosto per rinnovarne più copioso il cruento spettacolo, che per risparmiarne l'effusione. Formi esso la parte immutabile, e fondamentale di ogni costituzione di ogni governo, ed in tavole di bronzo si scriva il prezioso decreto dell'uman genere.

271. Deggiono i governi vieppiù aver parte in questo solenne trattato, in quanto che bisogua accusare loro stessi di questo malaventuroso smembramento della marina, fatto nelle corse. Sono essi che hanno lasciato traspirare in questa classe di agenti, e commessi mezzo-militari l'istinto feroce di avarizia, e rapacità, che gli anima nelle corse. Col tollerarli si sostengono; e si nodriscono col dare loro le vie per procurarsi un ingiusto alimento. La colpa è delle amministrazioni se nei cittadini vi trovano dei vizj, quand' elleno hanno il potere di far inspirare delle virtù nelle anime che dirigono. Col permettere un atto immorale, ed iniquo bisogna che nel cuore si scancelli l'idea della virtù; ed il pubblico costume si guasta, e si corrompe a danno dello *Stato*.

272. Nè io temo che venendo a rottura le potenze belligeranti, annullando i trattati, e riputandosi sciolte di ogni patto, rimaner debba inefficace quello di astenersi dal corseggiare. Imperocchè non voglio far sì grave torto ai principi, che trattandosi di un patto universale, ed egualmente obbligatorio per tutti senza distinzione voglia una potenza guadagnar tempo, e porsi con un formicolajo di armatori a predare le navi dell' altra, che virtuosamente riposando sul patto, si astiene dal violarlo. Questa gara nel delitto, questa immorale attenzione ad infrangere per il primo il gius delle genti, ed a prevenir l'altro nell' infrazione di un patto reso sociale dal comune giuramento, io più non voglio supporla nei capi delle nazioni. Supporrei il loro disonore, la loro infamia, e raccapriccio al solo pensiere di cotanto ignominiosa supposizione. La libertà del commercio interessa il mondo intero, e quella potenza belligerante che mancasse al patto, mancarebbe all'universalità delle nazioni: si porrebbe con esse tutte in istato di ostilità, e ciascuna di esse avrebbe un fondato motivo per attaccarla. Vi entra la garanzia di tutti i principi a sostenere l'esecuzione del patto; e non è presumibile, che uno ve ne sia così ignaro del suo bene, e così stolto nelle sue pretese, che in onta dell' universo voglia dar licenze di corseggiare ai proprj sudditi per avventurare il maggior suo danno senza sperarne un certo suo vantaggio. Sciolgasi, se lice, in guerra ogni altro giuramento, ogn' altra fede di patti particolari fra li due guerreggianti:

ma si serbi illeso, e sacro il patto di non permettere nè corse, nè armatori che infestino le navi mercantili. Sia santa la fede di questo giuramento, che pronuncia l'eterno sterminio dei vilissimi corsari: e sia indissolubile il nodo fra le nazioni ad osservare come atto fondamentale delle politiche società, quello della distruzione di essi.

273. E se pure vi è ancora qualche potenza, che si ostini a rifiutare la comune stipulazione, ed a far uso delle corse, sia essa dichiarata per diritto delle genti l'inimica dell'universo, e si mettano delle flottiglie armate per distruggere le sue piraterie, e coloro che le professano, per riscattare, e riprendere i nostri concittadini, e le loro fortune. Cessi questo mestiero di essere inumano. Annobilito, se mi lice il dirlo, dalla brillante carriera militare di chi lo esercita per distruggerlo, ben presto i mari offriranno sicuro il seno ad ogni nave di commercio anche allora che solevano bullicare di rapacissimi corsari. Al mestiere dell'armatore sottentri così l'esercizio del militare. Uomini decorati del titolo, del carattere di officiale sieno destinati ad eseguirlo: bravi soldati marini ne formino l'equipaggio; e la nazionale artiglieria ne armi il vascello. Attaccando a questa bella impresa le distinzioni, i gradi, e tutte le ricompense, che innalzano il cuore alla longanimità, il disinteresse guiderà lo zelo dei combattenti; la gloria di purgare i mari, liberare il commercio, e la navigazione, e di sciogliere i ferri ai presi concittadini sarà il miglior prezzo dei loro travagli. L'acquisto del patrio onore, sarà, dirò così, la nobile preda, che loro ispirerà lena, ed ardore ne' più rischiosi cimenti. Le prese saranno tutte della nazione, e spetteranno ai privati cittadini le riprese loro sostanze. Il principe dee sentire tutto il prezzo del piacere di rendere ai proprj sudditi le fortune loro prese dai nemici dello Stato, e dell'umanità: adempie allora al più sacro, e più dolce dei doveri paterni; e di nodo indissolubile egli a se stringe l'amor dei popoli che governa. Asciuga le lagrime dell'umanità, e rende così felici le nazioni a lui soggette meglio d'assai, che colle sanguinose vittorie di una guerra spesso ambiziosa, e sempre funesta:

\- - - - - Abbatter mura
» Eserciti fugar, scuoter gli imperi

» Fra turbini di guerra
» È il piacer che gli eroi provano in terra.
» Ma sollevar gli oppressi
» Render felici i regni, i popoli,
» Coronar la virtù, togliere a lei
» Quel che l'adombra ingiurioso velo
» È il piacer che gli Dei provano in Cielo.

METAST. *nel Re Pastore.*

274. Distrutto l'odioso diritto, e costume delle prese germoglieranno col tempo sempre nuove idee di virtù per non lasciarle più far parte del nostro codice marittimo. Tali idee meneranno i principi a delle riforme nella marina commerciale, e bellica, che consoleranno i nostri discendenti, e li garantiranno per sempre degli abusi, ed eccessi per cui noi gemiamo adesso.

275. Nell' aspettazione di un tal momento favorevole alla giustizia, ed all' umanità, io sono impaziente di vederlo arrivato, e più non so reggere, come filosofo, alle leggi che la sola abitudine può sostenere. L' illusione, questa regina dei popoli, cessi una volta di sedurli insieme degli ingannati loro principi. Io so che vi sono dei ministri illuminati, che sentono tutta l'importanza di presentare ai sovrani un piano di generale soppressione delle corse; ma ignoro se meritino scusa per ciò, che ne raccomandano l'osservanza, senza approvarle.

276. Sia pure che la necessità abbia in origine dato motivo agli usi, ed alle leggi sulle corse: ma quella passò col transito delle nazioni dalla barbarie allo stato di coltura, e civilizzazione. Convenirono per avventura le corse allora, e disconvengono adesso. Lo stato attuale degli affari pubblici d' Europa ritiene peranco in vigore l' uso delle corse: ma se tutti le abjurano, più non vi resta la necessità di esercitarle per non essere il solo a soffrirle, dichiarandosi in istato di guerra con tutte le altre potenze, e nemico di tutto il genere umano. Pria dell' uso della navigazione, l' uomo sarebbe perito di fame anzichè fare un traverso di due passi di mare per procurarsi l' alimento: ed ora che tutti domano quel terribile elemento, lo scorrôno in mezzo alle procelle da un polo all' altro per mera ambizione, e per pro-

cacciarsi superflue ricchezze, e merci di pura voluttà. Fatto il primo passo ogni difficoltà svanisce, e tutto si mette ad un nuovo equilibrio politico. Altri mezzi s'impiegano dalle potenze belligeranti per riuscire nel loro assunto: e tranquille passano le navi mercantili in mezzo al teatro delle guerre, e delle ostilità.

277. Anche gli scrittori più dedicati al sostegno degli armamenti in corso confessano che, ragionandola da filosofo, v'è di riprovare, e proscrivere il costume di farli, ed usarne; e rispettano l'opinione di quegli autori che declamarono contro sì reo costume. » Je re» specte leur sentiment; je l'adopterais même si je parlais en phi» losophe ». Azuni *Droit maritime d'Europe V. 2. ch. V. ar.* 3. §. 9.

278. Ma quando si tratta di riformare una legislazione, che conserva un barbaro costume, un sistema contrario all'umanità, al ben pubblico, ed alla sana polizia degli Stati, certamente vi è d'uopo della voce del filosofo che s'innalzi fino al trono senza offendere come giureconsulto il rispetto alla dominante legislazione, e come cittadino la venerazione, ch'egli dee alle veglianti sanzioni del suo sovrano.

279. Il giureconsulto filosofo è l'organo dell'umanità, è il messaggero delle genti, e per dir così l'ambasciadore degli uomini destinato a trattare i loro diritti col proprio, e coll'altrui sovrano. Egli ha un tacito mandato di ogni essere umano per rappresentarlo ogni volta che si tratta di migliorare l'umana condizione: egli esercita le azioni utili dell'uomo in istato di natura, e del cittadino in quello di società. Egli è l'oratore, l'avvocato, il difensore del genere umano: egli è il primo, il più nobile, e rispettabile magistrato del mondo quando difende, sostiene, e promove i diritti, ed il bene dei suoi simili, e degli ordini sociali. Maestro del principe, ed istruttore delle nazioni egli somiglia a quell'astro avventuroso, che separa il giorno dalle tenebre della notte: e sul trono così, come nelle capanne condanna il vizio e l'errore, ed illustra la virtù, e la saggezza. È dunque il solo, che può innovare lo spirito delle leggi, dettarne delle nuove, e far cancellare quelle, che male attingono il fine per cui gli uomini fra di loro si stabilirono leggi, e costumi.

280. Nè io, di tale carattere vestendomi, porrò silenzio alle mie querele per ciò che i miei talenti sieno tenui a tanto affare, e che ancor più deboli riescano per far dimettere un uso inveterato, universale, confermato da tanti editti, sostenuto da tutti i principi, avuto in credito da tanti scrittori di diritto, e ritenuto per legittimo in tutti i pubblici trattati. Imperocchè, quando io scrivo di buona fede, e con principj di filantropìa, qualunque sia l'autorità delle mie ragioni, non possono riescire dispregievoli, e senz'effetto al cospetto della verità, e del pubblico bene cui sono diretti: e la copia degli argomenti, ed obbjetti contrarj forz'è che cada, quando sono colpiti dalla generale persuasione dei principi che finora protessero l'uso di corseggiare. La folla dei tenaci approvatori di quest'uso viene superata dalla sfolgoreggiante dottrina di altri rispettabili pubblicisti, e dalla ferma, ed unisona dichiarazione di tutti i negozianti del mondo. Perciocchè il voto di questi non debb'essere trascurato in una materia tutt'a loro riservata; dacchè sono essi i coltivatori del commercio, e tutte le nazioni riguardano il commercio come il più solido fondamento della politica grandezza, e fanno tanti sforzi per estenderne la corrispondenza. Ora tutto addiverrebbe vano, ed illusorio, se assicurata non fosse la navigazione dei commercianti in tempo di guerra mediante un patto avvantaggioso a tutti, e generale, in cui dai corsari più non avessero ad essere assalite le navi mercantili, quando il turbine di guerra agita i mari, e le marittime contrade; ed ancor meno quando il fragor delle armi minaccia in terra i campi, e le fortezze delle potenze belligeranti.

281. Nè l'esistenza di questo reo costume, da tanti secoli invalso, può servire di giusto titolo alla conservazione di esso: giacchè sono imprescrittibili i diritti dell'umanità, e citare il passaggio del lungo tempo per impedirne il loro uso è lo stesso, che dare una ragione di più per accelerare il momento di chiamarli a nuova vita, e far atterrare più presto l'iniqua cagione che li tenne oppressi.

282. Nelle flottiglie armate ch'io proposi per distruggere i corsari non deggionsi mirare già gli armamenti con altro nome chiamati. Imperocchè questi si fanno per interesse privato, e quelle a pubbliche spese: questi si scagliano sulle navi mercantili dei particolari

per ispogliarle, e quelle tendono a proteggerle in liberando i mari dai corsari: questi predano per se stessi e nave, e carico qualunque sia di ragione privata, ed innocente, e quelle non s'impadroniscono in nome ed interesse solo della loro nazione, che di quanto appartiene al sovrano nemico, o che vi si trova soggetto a contrabbando di guerra; questi fanno prigioni i marinai, i pescatori, e gli uomini a bordo di nave mercantile, con peggior pretesto di quello per cui le armate terrestri potrebbero far prigioni i contadini, gli artisti, ed i semplici cittadini, ed a solo fine di trarre danaro dalla loro cattività, e quelle non arrestarebbero che i cannonieri di marina, od i complici del contrabbando, e li lascerebbero ben anche liberi sotto la fede, e la parola di onore di non servire nè da soldati nelle truppe, nè da marinai nelle flotte del loro sovrano fino al termine delle ostilità, finalmente questi impiegano la ragione *del più forte*, ed *il diritto delle armi*, e quelle non usarebbero che legittimamente *il diritto della guerra*, ed *il jus delle genti*.

283. Ma poichè da se solo il suggerimento del filosofo, del giureconsulto, del pubblicista non è bastevole ad introdurre questo nuovo piano politico, come non bastò al dottissimo abate di Mably il consiglio da lui dato ai principi ad avvalorare il virtuoso suo desìo; seguendo le tracce dell' erudito Galliani mi rivolgerò anch' io ad invocare da un eccelso principe l' appoggio de' miei pensieri, e delle filosofiche mie meditazioni. Di questo autore men degno, ma forse più di lui felice per le propizie circostanze dei tempi in cui io scrivo, posso rivolgermi al più grande dei sovrani, che abbia preseduto alla legislazione dei popoli, e che arbitro sia rimasto del codice di tutte le nazioni, e del destino dell' Europa a lui soggetta.

284. Mi volgo a TE augusto, ed immortale NAPOLEONE, che mentre scorri con marcia trionfale i freddi campi della Prussia, e della Polonia fino alle Scitiche frontiere, qual se placido sedesti sul patrio trono, col penetrante tuo sguardo scopri, e correggi le più antiche mancanti leggi dei popoli al tuo voler sommessi. A TE, mio principe, io parlo, che con eguale mano roti il brando sterminatore delle nemiche falangi, e porgi soccorso, e beneficenze così alle più rimote, e grandi nazioni, come al più lontano, ed oscuro mortale.

Dalla tua possanza, e dalla giustizia tua, o gran re, io imploro che sia posto nel codice delle nazioni il memorando decreto, che proscriva per sempre l'uso delle corse, e degli armamenti. Tu, cui le storie di tutti i secoli non danno l'eguale nè per valor guerriero, nè per sapienza legislativa, nè per rapida fortuna: TU, cui piegano dinanzi tutti i più grandi potentati della terra, TU loro presenta l'augusto trattato dell'umanità, quello della proscrizione delle marittime corse. Tu non hai che a porlo ad essi innanzi, perchè tutti volenterosi il firmino, e lo avvalorino colla giurata loro fede. Il miglior de' tuoi ministri, chiaro per i suoi politici talenti, e per la salda sua virtù, travagli sotto i tuoi sguardi quest' opera da Dio serbata al protettor de' popoli, al più provido monarca, al perseverante vincitor dei climi, e delle tempeste. Quante opere insigni per materia, e per lavoro, che far potranno i popoli in maravigliosa memoria de' tuoi trionfi, tutte cadranno un giorno. Le greggi, e le mandre ai nostri dì si pascolano sui monumenti più celebri della greca antichità; e ne calpesta il Moro i tenui avvanzi delle stupende un tempo piramidi, e fabbriche dell'ingegnoso Egitto. La gloria di una nuova, e saggia legislazione delle genti è la sola, che resiste all'età, all'ingiuria dei secoli, e delle vicende. Quest' esempio di giurisprudenza, ed umanità non visto ancora ha per teatro il mondo intero, e le vicine così come le tarde nazioni ripeteranno in ogni etade il NOME augusto, ed immortale dell' EROE che trionfò del comune errore, e della universale depravazione...

285. Più non veggendosi vogare sui mari le licenziose navi degli avidi corsari, meno oseranno i barbari pirati uscir dai loro covili: e dalle coste d'Affrica non partiranno sì frequenti, e preste le ardite vele di que' marittimi ladroni.

286. Le invincibili forze dell'impero, e del regno di cui, mio re, ne onori il soglio renderanno temute per sempre a qualunque Stato le più leggieri violazioni di questo universale trattato. Esso addiverrà consensuale a tutti i popoli, e più nel cuore, che nel codice di ogni nazione troverà sede, ed inestinguibile ardore d'immancabile osservanza. Il trattato di Tilsit sia il foriero di questo, ch'io a TE propongo, alla umanità presento, e alla eternità consagro.

TITOLO VIII.

Della Guerra.

1. Troppo mi allontanarei dal cammino, che io mi sono prefisso di correre in quest' opera, se parlando della guerra, avessi ad entrare nell' origine, negli evcuti, e negli infiniti rapporti della guerra colle nazioni, coi diritti, e gli obblighi delle potenze belligeranti. Varj, e rinomati autori hanno già diffusamente trattato qucst' importantc soggetto; e la profonda loro erudizione, e dottrina, la minuta, e saggia discussione delle varie quistioni cui sì vasta materia è soggetta, non che la celebrità delle giuste, e commentate loro massime m' impongono silenzo. Grozio nel suo aureo trattato della guerra, e della pace; Wolf, e Puffendorf nelle immortali loro opere sul diritto della natura, e delle genti; Wattel, Coccejo, Montesquieu, Vicat, Barbcriac, Filangeri, e tant' altri insigni autori di varie, e colte nazioni hanno qucsta giurisprudcnza illustrata, e ripetuta.

2. Io mi ristringerò a quei punti che nella sfcra del marittimo diritto delle genti possono venire compresi. Partirò come da punti fissi, ed immutabili, da quelle massime, che dettate da spirito di saggia lcgislazione, vennero da sì grandi uomini rischiarite, e dalle nazioni tutte adottate, ed escguite.

3. La guerra nata dal bisogno, e dalla barbarie degli uomini, e dalle lòro cupidiggie dovette rendersi meno frequente coll' andar dei tempi, nei quali il commercio, e la navigazione diedcro ai popoli anche fra loro più rimoti i mezzi con cui supplire a quanto essi bramavano pcr la propria conservazione. Gli antichi abitatori venivano facilmente alle prese per una fiera, che avevano inseguìta per saziare la loro fame, per una bella, che un vicino loro aveva rapita, per una porzione di pecore, o di terreno, che gli altri non volevano rilasciare. Si battevano que' miscri a rivi di sangue per l' oggetto il più meschino, ed il più chimerico.

» In mala sudatis miseri ; sine fine cupido
» Vos agit in rixas, bellaque præcipites.

Diog. Laert. in Phil. Atheneum L. 10. §. 2.

4. Per riuscire con migliore successo in queste sanguinose intraprese dovettero i popoli munirsi di stromenti atti a ferire, e distruggere i nostri simili, e il maneggio di quest' armi esigeva forza, e destrezza, e queste due qualità non si poterono acquistare meglio, che coll' esercizio, e colla buona direzione. Vi abbisognarono dunque dei direttori, dei capi i quali stessero alla testa dei movimenti guerrieri. Potevano nel calore della mischia disperdersi, ed abbandonare il punto della loro unione, e s'immaginarono dei segnali che li riunisse. Eguali spesso di lingua, la voce dei loro capi non era sufficiente, si pensò ad innalzare delle bandiere, dei segni, che da lontano distinguessero l'armata cui ciascuno apparteneva. Lo spavento, ed il disordine poteva inspirar loro la fuga, o l'avvilimento, ed i musicali stromenti s'inventarono per eccitare lo spirito marziale, e condurre all' attacco con una dolce oscillazione dei sensi i proprj combattenti. Finalmente potevano fra le tenebre, e nella confusione essere confusi coi proprj nemici, e si pensò a stabilire delle sentinelle, delle vedette nei luoghi più esposti, ed eminenti, le quali gridassero, e si scagliassero contro coloro, che si avvicinavano senza dar i segni convenuti per riconoscere i proprj compagni.

5. Fatto tutto questo da un popolo, l'altro lo dovette fare dal suo canto per non essere al dissotto nel bellicoso cimento, e ciascuno a gara procurò di avere il più gran numero possibile di armi, e di uomini, di aver quelle della migliore struttura, e questi di miglior forza, e bravura. Allora il mestiere della guerra acquistò maggior credito di ogni altro esercizio: le arti più utili, e produttive erano senza allettativo per quei feroci abitatori del mondo.

6. Ma le nazioni hanno perduta la loro antica ferocia senza perdere il gusto per la guerra. Tutti i calcoli, dice ottimamente il Filangeri, *Scienza della Legis.*, che si sono esaminati alla presenza dei principi, non sono stati diretti, che alla soluzione di un solo problema; trovar la maniera di uccidere più uomini nel minor tempo

possibile. Tutti i loro sforzi furono per avere un arsenale formidabile, un' artiglieria numerosa, una truppa bene agguerrita. Ognuno ha voluto mettersi nello stato di far tremare il suo vicino, e questo tutto s'ingegnò per nulla temere delle altrui forze. » Car si tôt » qu'un état augmente ce qu'il appelle ses troupes, soudain les » autres augmentent les leurs, de façon qu'on ne gagne rien par » là que la ruine comune. Chaque monarque tient sur pied les » mêmes armées qu'il pourroit avoir si ses peuples étaient en dan- » ger d'être exterminés; et on nomme paix cet état d'effort de tous » contre tous ». Montesquieu *Esprit de Lois*.

7. La guerra, sebbene da molti scrittori sia chiamata l'azione di forza colla quale uno sta contro l'altro *certatio per vim*. Cic., e si disputa il suo diritto. » La guerre est cet état, dans lequel on » poursuit son droit par la force ». Vattel *L.* 3. *c.* 1. §. 1., pure generalmente, e più accuratamente viene definita per *uno stato di forza, in cui una nazione è disposta di attaccare l'altra nelle vie di fatto, per sostenere le proprie ragioni*. Un popolo che si rifiuta ad un altro di accordare a questo quanto gli viene addomandato dicesi in guerra, perchè si mette nello stato di spedire le sue flotte contro di quello, che si è fatto a lui nemico in causa del rifiuto. L'azione dell' attacco, e dell' offesa dicesi *combattimento*, e non è che il fatto, l'azione pratica della guerra; sicchè questa vi può essere senza di quello, e quello non può aver luogo senza di questa. *Hostes non soli existimantur, qui jam navali, aut terrestri prœlio certant, sed pro talibus habendi, et qui machinas admovent portubus, aut mœnibus, et si nundum pugnam incipiunt*. Philo *de legib. special. L. II. Bellum est tempus omne, quo vel præparatur aliquid pugnæ necessarium, vel quo pugna geritur. Prœlium autem dicitur conflictus ille bellorum* = ivi VIII.

8. Implicita, e tacita dichiarazione di guerra deesi pertanto considerare quella, che nasce dall' annuncio di straordinarj armamenti da parte del nostro vicino, o dell' alleato dei nostri vicini; quand'essi sulla nostra interpellazione non diano altro ragioncvole motivo delle forze navali, o terrestri ch'essi adunano nei loro dominj, e molto più se le spediscono verso le nostre frontiere, e sui nostri mari.

9. Questa forza offensiva, la guerra, vuol essere regolata dal jus delle genti, il qual è la legge politica delle nazioni nel rapporto sociale, che le une hanno verso delle altre. Ogni movimento, ed uso di tale forza contro il diritto pubblico è adunque un attentato alla ragione di quel popolo contro cui è diretto; e la guerra addiviene ingiusta da parte di chi la move.

10. La vita, e la ragione degli Stati è comune a quella degli uomini. Vi abbisogna l'estremo caso della naturale difesa per offendere, ed uccidere il nostro simile, e fino che non è in pericolo la nostra conservazione, come non lo potremmo ledere da privati, così non gli potremmo fare la guerra da principi. La sola differenza fra queste due maniere di farsi ragione consiste in ciò, che il cittadino invece di attaccare il suo offensore dee ricorrere ai tribunali, nè può esercire il diritto della sua difesa, che nel caso momentaneo, in cui sarebb'egli perduto se non si difendesse per aspettare il soccorso delle leggi; e che uno Stato ritrovandosi senza mezzi superiori ad invocare contro il suo nemico, conserva a se stesso la ragione della naturale difesa per rompere una pace, che gli sarebbe funesta e distruttrice, ed ottenere colla guerra la propria conservazione.

11. Egli è per ciò che le piccole società, essendo le più esposte all'altrui cupidiggia, ed al pericolo di essere distrutte, hanno più spesso delle grandi la ragione di fare la guerra: ragione per altro di ancor più pericoloso esercizio per la facilità di trovarvi la propria distruzione, quando una forte, e potente società le minaccia del suo giogo, e delle sue conquiste. Ma sempre bisogna tornare al primo assioma, che il diritto della guerra non può nascere, che dalla necessità, e dalla rigorosa giustizia di evitare la propria distruzione. La gloria della nazione non basta per legittimare la guerra: questa viene allora ad essere il fomento dell'ambizione, e dell'ingiustizia, ed i principi che la fanno per guadagnar gloria, perdono di questa il miglior merito, perchè addivengono ingiusti. » Que l'on ne » me parle pas surtout de la gloire du prince, sa gloire serait son » orgueil, c'est une passion, et non pas un droit légitime. Il est vrai » que la reputation de sa puissance pourroit augmenter les forces de » son état, mais la reputation de sa justice les augmenteroit tout de » même. *Esprit des Lois. Liv. X. c. 3.*

12. Il monumento di gloria fondato sulla potenza di uno Stato, di un principe non è che temporale, e soggetto alle vicende delle cose, che sempre variano: ma quello eretto sulla virtù, sulla giustizia è incancellabile dalla storia, e dalla memoria degli uomini. Il principe muore, gl'imperj ruinano; ma la gloria di essere stato giusto, e virtuoso passa coi secoli verso l'eternità. Gli antichi, vasti, e potenti imperi, e regni degli Assirj, degli Egiziani, dei Macedoni, dei Greci, dei Cartaginesi, e dei Romani, un tempo sì formidabili, che i padroni erano del mondo, e che sembravano eterni, ormai da molti secoli sono spariti dalla superficie del globo, e sommessi, smembrati da nuovi reami, ora giacciono trasformati in foreste, e ridotti in aridi deserti. La storia ha potuto conservare la ricordanza delle brillanti azioni di que' principi che ne illustrarono il nome; ma la loro potenza è perita insieme dell' impero per cui l'avevano ingrandita. Non fu quindi lodevole l'insolente tratto di Antigono il vecchio, lorchè in procinto di espugnare le altrui città senza ragione di guerra, mise in derisione quell' illustre cittadino che gli pose sott'occhio il commentario della giustizia *Erasm. de Apophtegm. l.* 4.: e lo fu meno il famoso Mario quando alla testa delle civiche sue coorti ricusò di porgere ascolto alle leggi, perchè trovavasi già nello strepito delle armi. Pria di far marte arbitro del diritto, ogni via di giustizia debb'essere precorsa. La ferocia d'Achille di tutto voler decidere colla spada fu segno più di presunzione che di virtù. Orazio lo descrive, e non lo applaude.

Impiger, iracundus, inexorabilis, acer,
Jura negat sibi nata, nihil non arroget armis.

Ars Poet.

13. Narra Plutarco come Focione gran capitano ateniese ogni sforzo facesse per impedire la guerra, che Leostene sollecitava fosse dichiarata ai Macedoni. Quando i giovani, diceva, voleranno alla coscrizione, nè abbandoneranno il loro posto, i ricchi contribuiranno volontieri colle loro ricchezze, e gli oratori non metteranno mano alle cose della repubblica, io consiglierò la guerra. Perchè una guerra sia buona dee, al dir di Augusto, essere giustificata dai filosofi, e comandata dai Numi. Trajano fu quindi il solo imperatore

romano, che non sia mai stato vinto in battaglia; poichè non guerreggiava che per giuste cause. *Elius Spartian.* Narsete quel gran capitano, che soggiogò i Goti, vinse i Battri, e domò gli Allemani, non diede mai battaglia, che vi non abbia pianto sopra la notte avanti nel tempio. Tutti i mali della guerra si schierano all'occhio del buon cittadino, e del principe. » La guerre est accompagnée d'un grand nom» bre de malheurs, d'impietés, de violences, d'extorsions, d'une infi» nité de cruautés, d'injustices et d'abominations: elle introduit le » desordre, et les mœurs corrompues, elle ôte la vie aux innocens; » elle fait plusieurs pauvres, et miserables. La convoitise se réveille, » l'avarice croit, la justice perit, la force et la violation dominent, » la rapine regne, la luxure est en liberté, les plus mechans ont » l'autorité, les bons sont opprimés, l'innocence foulée, les filles, » et les femmes violées, le pays gaté, les maisons brulées, les tem» ples détruits, les sepultures brisés, les biens ravis, et les homi» cides fréquens: toute la vertu est bannie du milieu des hommes, » le vice est honoré, le service de Dieu est abbandoné: enfin la » famine et la peste suivent la guerre. *Recueil des traits d'histoir. V. I.* Nè il belligerante può far cessare questi mali a suo talento; giacchè è più facile cominciare, che finir la guerra: la facoltà di farla non è unita a quella di finirla.

14. Lo Stato non dee ricorrere al violento mezzo della guerra, che allorquando ogn' altro è vano: la natura armò le sole bestie; poichè altra via di ragione non hanno per difendersi, lorchè vengono offese, ed attaccate nella propria conservazione. *Cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc belluarum, confugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore.* Cic. *Epist. fam. XII.* 3. Nella civile società ognuno è debole da se solo, e la sua forza ritrova in quella dell' intiera società: ma questa non dee cimentar le sue forze colle altre società, che ove sia giusta la propria difesa, e questa ottenere non si possa che colla via delle armi.

15. La giustizia non dee dalle civili società essere trattata come un nume soltanto vindicatore delle offese che gli esteri ci possono fare: se noi le abbiamo provocate, la giustizia c' impone l' obbligo

di non vendicarle coll' eccidio de' nostri simili. La giustizia sarebbe allora quello spaventevole simulacro, che tutto avvolto nelle nubi, altro non lascia vedere che le braccia per opprimere tutti coloro, che non servono ai nostri interessi, alle nostre brame.

16. Una nazione fiorisce nel commercio, brilla nelle navali spedizioni, e con ciò viene a nuocere alle mercantili nostre navigazioni: non per questo noi abbiamo a commettere contro di lei delle ostilità, e di provocarla alle armi. Se noi per questa politica emulazione troviamo il pretesto di metterci con lei in guerra, la nostra guerra è ingiusta; poichè ogni popolo è padrone di fare qualunque intrapresa in mare, che a tutti è comune, quando non lede gli altrui diritti, e nessuno può opporsi alle prospere di lui spedizioni.

17. Invece di essere sospettosi, avidi, gelosi, ed invidi dell' altrui bene, e della gloria delle altre nazioni, siamo piuttosto generosi, e bravi nell' imitarle, e sopravvanzarle ben anco nella carriera della virtù, nel travaglio, nello studio, e nell' esercizio delle arti, e delle scienze. Il tempo delle armi, e quello delle leggi sono due ben distinti tempi, disse Cesare a Metello, quando questi gli volea impedire di spogliare il pubblico tesoro; *Plutar. vita Cæs.* Licurgo non conosceva altro tempo, fuor di quello della guerra: i cittadini non avevano altro esercizio, che quello delle armi: gli altri mestieri erano per gli Iloti resi schiavi dai Lacedemoni. Nei popoli essenzialmente guerrieri le belle arti erano l' occupazione dei servi. *Plut.*

18. Se un principe si trova potente in mare per la vantaggiosa posizione del suo impero, e delle marittime sue forze non ha per questo diritto di tenere lo scettro di Nettuno su tutte le altre potenze, che di lui non sono eguali in grandezza, e possanza. La sua ragione di preminenza non sarebbe migliore di quella di un gigante, o di un uomo poderoso, e robusto, su di un nano, o di un tenero, e gracile giovinetto. E sebbene chi ha il scettro del mare tenga quello del mondo; pure nessuno può arrogarsi di averlo ad esclusione degli altri. Ogni potenza marittima, e continentale dee aver parte al dominio dei mari, e da nessuna può essere vessata nell' esercizio di questa parte del comune diritto.

19. Vero è che nei secoli di quando in quando apparvero delle

orgogliose potenze, che fiere della marittima loro possanza, spiegarono una strana ragione di proprietà sui mari, e minacciarono del loro giogo le nazioni tutte del continente. Ma la loro arroganza fu ingiusta, ed ingiuste furono le leggi; che tutte fatte per il loro interesse, e per la loro ambizione, osarono dettarle al mondo intiero. È ormai tempo di scancellare massime sì assurde, ed atroci dalla diplomazia dei gabinetti, e dalla giurisprudenza dei legislatori: esse furono dall'orgoglio consagrate al dispotismo, alla tirannide, ed all'eterna vergogna delle altre marittime potenze, che non ebbero voce nell'empio consiglio, nè valore per dare un altro voto, e sostenerlo.

20. Nessuna legge marittima può essere veramente giusta, se non è attinta nel semplice, e chiaro diritto della natura, e delle genti. Non è colle difficili astruse teorie che meglio si comprende, e spiega il diritto delle nazioni: esso non può nascere che dallo sviluppo della naturale equità, la quale è sincera allora che ha per guida la buona fede, e la *verità*; e questa (disse il dottissimo Abate Pietro Tamburini, nella sapiente sua prolusione al corso di filosofia morale) non abbisogna di cercarla sulle alpestri cime, e nelle vie tortuose, e scabre. Nel generale consenso di tutti i popoli più sicura si rinviene la scienza della legislazione. » Mostreremmo di non appartenere ad una nazione civilizzata, scrisse Blakston al parlamento di Londra, se volessimo adottare un diritto marittimo, che la sorgente non avesse nella ragione universale di tutte le altre civili società ».

21. Nessuna potenza marittima può adunque intimare alle altre delle proscrizioni ingiuriose, ed arbitrarie, per avere sottili, ed arguti pretesti a fare la guerra: ogni cosa esser dee libera dall'influenza delle straniere potestà, ma più di tutto libero esser dee il mare. Fino che il dispotismo, la tirannía, l'oppressione scorreranno impunemente su questo vasto elemento, il commercio, la navigazione, l'industria, e fino l'agricoltura, e le arti rimarranno nei ceppi dell'avvilimento, e giacerà spirante lo sviluppo delle industriali facoltà. Mancarà l'equilibrio politico, che l'effetto è della libertà dei mari, e la causa della nazionale prosperità; si estinguerà lo spirito navigatore, e le coste dei mari saranno fuggite come l'orlo di un precipizio in cui tutto evvi a temere, e nulla da sperare.

22. Se sul nettunio regno non si stabilisce, e si mantiene un equilibrio fermo, e costante, quello del continente non è più che una illusione, ed ogni trattato riesce una debol ombra = che ad ogni vento si dilegua, e sgombra = L' interesse generale di tutte le nazioni del mondo riclama imperiosamente sì necessario stabilimento; onde a giusta infamia l' opinione condanna coloro, che ogni ripiego usando per alterare l' equilibrio della politica comunione, vanno coprendo di un velo ingannatore le ostili loro imprese, per isfidare a guerra i potentati del continente, ogni volta che questo mestiere distruttore dell' umanità entra nel feroce calcolo dei loro interessi.

23. Ma questo equlibrio non si può ottenere che allora quando ogni potenza, ed ogni nazione è tranquillamente ristabilita nel primiero godimento dei suoi diritti, ed in quella porzione di libertà, che la natura a ciascuno accorda nel dominio generale della proprietà, e dell' industria, e nell' esercizio del commercio, e della navigazione. Nascerà allora quella volontà ferma, magnanima, e costante di tutt' i popoli, che li metterà tutti d' accordo a distruggere ogni privato sistema di monopolio, d' esclusione, e di proibizione, che inaridisce le fonti del commercio, converte i porti in arsenali, le coste in trincere, perpetua le inimicizie fra i governi, le ostilità fra le genti, e che, al dire del celebre Azuni, soffoca nelle viscere della terra, e rapisce dalla sede del travaglio i germi, e le produzioni, che la libertà dell' industria, e delle arti aveva fatto sortire.

24. Quella naturale fierezza, che il mare ha sempre ispirato agli uomini, che lo scorrono abitualmente, la ferocia, che suole caratterizzare gli abitatori di quel terribile elemento, e le somme facoltà, e ricchezze, che sono a portata di avere, combinate coll' improvviso spavento che tragge seco l' improvviso sbarco di una flotta nemica, hanno sempre fatto tremare le popolose terre del continente, e su queste spiegarono un dominio senza fine, una influenza senza ritegno.

25. Tutti i principi sono perciò costretti a disputarsi gli elementi per avere in quello delle onde una parte di dominio, con cui soccorrere ai bisogni ed alla difesa delle proprie terre. Senza questo sforzo le nazioni separate dall' immensità dell' Oceano non sentirebbero alcun sollievo nel commercio marittimo, che loro serve di le-

game, e soccorso generale, e fratellevole. Questo vincolo viene rotto ad ogni tratto dalle più forti, e più fedifraghe potenze; e costretti gli altri a battersi per la libertà del loro commercio, non riportano che frutti fecondati dal sangue dei loro popoli. I flotti del mare vengono a gettare le corrotte loro spume sulle terre dei pacifici Europei, e simili ai denti sparsi dall' infido sposo di Medea, fanno nascere le armate, e le guerre sul suolo del continente. I potentati di terra ferma seguono l' impeto del marittimo soffio, e pieni dell' idea di trionfare a rischio ben anche di perdere il proprio governo, si scagliano sull' altrui, ed istupiditi dal gusto del trionfo non veggono irrigati dalle lagrime dell' umanità i germi della loro gloria.

26. La *monarchia universale* immaginata dalle potenze continentali, e quando dai Romani, i quali soli a dir vero l' ottennero, e quando da Luigi XIV. il Grande, per quanto scrive Gregorio Leti, e quando da più moderno, e di lui più grande, e più felice principe, non meno che l' *impero del mondo* che occupò, al dire di Diogene, per qualche tempo la mente gigantesca di Alessandro, poi di Cesare, e de' primi, e di lui meno sventurati suoi successori, sarebbero sempre stati vani nomi senza soggetto, fino che alla terribile possanza di soggiogar colle guerre il continente intiero, unito non si fosse il potere di dominare guerreggiando i mari. L' *impero del mare* sembrò dunque arrogarsi quello della terra, e gli ambiziosi principi sedotti da questo fantasma incantatore non si stancarono mai di aspirarvi, sia soffiando nelle guerre terrestri per rimaner soli nel dominio dei mari, sia minacciando le marittime potenze nelle loro coste, e fino nei loro porti per rinserrarli nei loro lidi senza veruna speranza di aver parte in quel commercio, ch' elleno si arrogavano esclusivo. La gelosìa commerciale, l' economìa politica, e sopra tutto l' ambizione di farsi temere in guerra dalle altre potenze, formano oggidì le passioni dominanti di tutti i governi d' Europa. Ma invano si lusingano essi di ottenere quest' impero del mondo: il tridente di Nettuno non avverrà mai che domini lo scettro di Cibele; hanno l' uno, e l' altra bisogno di scambiarsi a vicenda i loro beni per essere entrambi felici. Quei prin-

cipi, che hanno dell'impero nel continente, sempre avranno parte al dominio del mare a tutti comune; e quelli che sono posti in mezzo ai Tritoni, ed alle figlie di Nereo sempre avranno parte nel commercio terrestre. Solo Iddio ha l'impero del mondo; egli solo è il monarca universale del globo, e tutti i più grandi principi della terra, e dei mari dal menomo suo voler dipendono, e tornano nel nulla da cui egli ebbe a trarli. Le forze, e le idee gigantesche degli uomini arroganti non hanno miglior sorte di quella, che i poeti scrivono essere stata di Tifeo, ed Encellado, che furono precipitati in mezzo alla stolta loro impresa.

Regum timendorum in proprios greges,
Reges in ipsos imperium est Jovis
Clari giganteo triumpho, et
Cuncta supercilio moventis.

HORAT. *L. III. ode I.*

27. È dunque ingiusta la guerra che si fa per sola idea di conquista; ed è anche affatto inutile per l'ambizioso scopo cui è diretta. Non può colla giustizia rinascere sulle acque quanto si è dalla ragione proscritto sulla terra. Non può essere in seno dell'Oceano, e ne' rimoti clima delle Colonie giusto un principio di guerra, che reprobo, e censurato viene nel suolo del continente da quelle stesse nazioni, che per uno spirito di loro politica vi fanno passare nel Nuovo-Mondo il flagello della guerra, ed i tristi effetti del calcolo, e della speculazione commerciale, ch'esse veggono legati alla prosperità del loro impero. Il pubblico diritto non può variare in alcuna parte del mondo: figlio della ragione naturale, esser dee rispettato in ogni contrada abitata dall'umanità.

28. La guerra è permessa dalle leggi divine, ed umane quando altro mezzo non evvi per finire le differenze insorte fra le nazioni: le cose tornano allora nello stato di natura, e non è che la ragion del più forte, o del più fortunato che sia la migliore. *Est hæc non scripta sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti, sed facti, non instituti, sed imbuti sumus: ut si vita nostra in aliquas insidias, si in vim, si in tela aut latro-*

num, aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendæ salutis . . . . Hoc et ratio doctis, et necessitas barbaris, et mos gentibus, et feris natura ipsa præscripsit, ut omnem semper vim, quacumque ope possent a corpore, a capite, a vita sua propulsarent. Cicero *pro Milone. Jure gentium ita comparatum est, ut arma armis propulsentur.* Livius *Lib. XLIII. Fortitudo, quæ vel bello tuetur a barbaris patriam, vel domi defendit infirmos, vel a latronibus socios, plena justitia est.* Ambros. *de offic. L. 1. c. 27.* Giuliano imperatore, sebbene fosse apostata, aveva nelle sue armate dei soldati cristiani, i quali, lorchè dava loro l'ordine di combattere per la difesa della causa pubblica, obbedivano con massimo zelo; ma quando voleva che andassero in campo contro i cristiani, si rifiutavano dicendo, che tale non era il vincolo del loro giuramento, e non conoscevano che l'imperator del cielo. *Post Christi vero adventum cessavit mos iste, et ad definiendum ordinem redacti sunt actus bellici.* Chrysost. *in orat. Non militare delictum est, sed propter prædam militare peccatum est.* Ambros. *Sermon. VII.*

29. Ma se negli estremi casi soltanto i principi secolari possono ricorrere al violento, e pericoloso rimedio della guerra, gli ecclesiastici, sebben abbiano un dominio temporale, debbono certamente con maggiore scrupolo, e più rigoroso riserbo far uso delle armi. La milizia dei vescovi esser dee meramente spirituale, e lasciare che Iddio ponga rimedio a tutto. Se ad un vescovo alcuno vuol levare un abito, e lo provochi a tenzone, quegli dee dargli anche il pallio per evitare la contesa. *Qui velit tecum litigare, ut tunicam accipiat, dimitte illi, et pallium.* Chris. *in Evang.* Iaenæus *Lib. IV. c. 27. Episcopus nec provocatus de rebus transitoriis litiget.* Concil. Cartagin. iv. *Ambros. de offic. Lib. 2. c. 21. Greg. Magn. l. 2. ind. XI. epist. 48.* Quando i principi ecclesiastici veggono, che ogni tentativo è vano per la conservazione dei diritti annessi al loro governo, e che il rimedio della guerra produrrebbe un male certo, e reale, ed un bene incerto, e pericoloso, rinunciare deggiono alla gloria di farsi largo in mezzo ai cadaveri, ed al sangue umano. Vi abbisogna una vera oppressione dall' inimico, una manifesta ingiusti-

zia nelle di lui ostilità per ricorrere alle armi; ed anche in questo ultimo caso il vescovo, il primate, qualunque sia dee far grand' uso della prudenza, e della moderazione, e procurare di avere dall' opponente anche meno colla pace, che maggiori vantaggi in mezzo al lutto della guerra. Le chiavi di S. Pietro sono le armi dei vescovi, e dei papi: il loro cimiero è il semplice beretto di quel santo pescatore: le loro forze sono le orazioni, e le indulgenze: le loro truppe sono le anime divote, le loro castella sono le chiese, ed il loro regno è il cielo. *Quamquam in carne ambulantes, nequaquam carnis bella gerimus. Nam arma militiæ nostræ non sunt carnalia, sed divinitus valida ad destructionem munilionum.* Paul. *ad Corin. II. X. 3. Induite universam illam armaturam Dei, ut possitis stare adversus artes diaboli, quia non est vobis lucta adversus sanguinem, et carnem.* Paul. *ad Ephes. VI. 12. Non enim ad hoc venerat Christus, ut alienam invaderet gloriam, sed ut suam donaret: non ut regnum terrestre præriperet, sed ut cœleste conferret.* Hilarius *Arelatensis*. Ai principi secolari è quindi lecito qualche cosa di più nel jus della guerra di quello che è permesso agli ecclesiastici. *Minus licet episcopo, quam regi.* Hyeronim. *in Epist. Nepot.* Questi sono i principj, che l'imperatore Federico I. fece presenti al pontefice Anastasio IV., onde si astenesse dalla guerra.

Ecclesiam regat ille suam, divinaque jura
Temperet: imperium nobis, fascesque relinquat.

Günther *de Ligur.*

30. Se quindi un principe ecclesiastico si getta negli affari politici delle potenze belligeranti, più non merita quei riguardi, che la dignità del suo stato sembrano ispirare. Si può movere contro di lui la guerra, occupare il suo territorio, e se le ostilità vanno più oltre, anche privarlo del governo temporale, riducendolo nei confini illesi, e venerabili della sua giurisdizione spirituale. È ben raro il caso che una potestà ecclesiastica possa unire la spada all'aspersorio per difendere i suoi Stati. Mentre l'incendio della guerra viene ad ardere d'intorno al proprio Stato, il principe vescovo, o primate dee stare tranquillo al suo posto, senz'accogliere, e senza rifiutare alcuna truppa belligerante: non dee far l'amico, od il nemico di alcuno:

Digitized by Google

ma rimanere in quello stato, in cui, come disse un generale dei Sanniti, nè si acquistano, nè si perdono gli amici. *Neque amicos parat, neque amicos tollit. T. Liv.*

31. Ogni movimento inquieto di una vicina potenza è una giusta cagion di guerra nelle belligeranti. Il pretesto di *neutralità armata* è ben raro, che sia sincero; e nessuno più presta fede alle proteste dei neutrali, che dicono di tenere in piedi delle poderose armate solo per il buon ordine delle cose, e per la difesa dei loro Stati. Questi principi affettano neutralità per vedere chi esca vittorioso dal campo, e se il loro emolo soccombe, non tardano un istante a cogliere il favore delle circostanze, e trovare un titolo colorato per essergli addosso, e dividere cogli altri le di lui spoglie.

32. La guerra contro costoro è giusta: e sebbene chiamasi *di precauzione*, pure viene dettata dalla certezza morale, che allora la neutralità armata non essendo, che una guerra velata, e coperta dall' artifizio, è indispensabile di dissiparla. Simile ad un ammasso di dense nubi, che si raggruppano nel cielo, contengono le grandini, ed i fulmini già pronti, e vicini a devastare le messi, ed abbattere le città. Non bisogna ravvisare queste neutralità, che come avrebbero dovuto i miseri Trojani riconoscere nel perfido cavallo dei Greci, il centro dei loro nemici, già disposti, e parati al loro eccidio.

33. I principi non possono aver fra di loro nè vera unione, nè sincera amicizia: questi sentimenti vivono fino che sono legati col bene del loro Stato. Ognivolta che questo a quelli si oppone, la politica ragione di Stato discioglie ogni vincolo di amistà, e parentela, e si battono colla stessa ferocia i principi più rimoti, e disgiunti di clima, e di costumi, come quelli che sono avvinti dai legami più stretti del sangue, e della vicinità. Nè può essere altrimenti; giacchè il loro cuore non dee avere alcuna privata passione, e non deggiono le loro anime avere altro sentimento fuor di quello della nazione, nè altro zelo che quello della pubblica gloria, e della felicità dei loro sudditi.

34. Allora quando adunque una potenza anco amica, od alleata cessa di secondare le nostre imprese, e ad uno stato di assoluta quiete sostituisce quello di un dubbio, e pericoloso armamento sotto neutrale

dichiarazione, e le forze attivate sono tali da farci sommo male ove sieno contro di noi rivolte, noi dobbiamo survegliare i movimenti di questo neutrale sospetto, ed equivoco, ed al primo segno, o movimento guerresco, portargli una guerra di precauzione, onde rientri nel primiero stato di tranquillità, o si decida di venire alle prese.

35. Gli arsenali ripieni di straordinario numero di vascelli, l'arruolamento di grandiose milizie, l'allestimento di copiosi equipaggi, l'armamento, e la fortificazione dei porti, e delle coste, la riunione e l'assortimento di numerosi legni da guerra, l'ammasso di straboccchevoli munizioni, ed attrezzi navali, l'organizzazione di un corpo attivo, ed imponente di marina, la gelosia armata di custodire i porti, e le rade, e la difficoltà di entrarvi, e stazionarvi colle navi estere mercantili, la frequenza delle trattative, e delle corrispondenze con qualche potenza belligerante, sono tanti atti che rendono chi le fa sommamente indiziato di segreta guerra: ed allora ogni sovrano prudente, e saggio dee squarciare il periglioso mistero coll'intimazione di guerra, nel caso ch'egli abbia versatili, od evasive risposte alla sua interpellanza. Quando il nodo non si può sciogliere forz'è, come Alessandro, tagliarlo con un colpo di scimitarra. *Fortissimi duces ultimi in consulendo bello, primi in exequendo.* Gerard.

36. È perciò di tutta importanza il penetrare i disegni degli altri principi, ed il ben conoscere con chi si ha a fare. *Proprium optimi ducis officium, consilia, et naturam hostium intelligere.* Polybius. Conciossiacchè la propria vigilanza, e non il riposo nella fede altrui sia il mezzo di condurre a buon successo le militari imprese. *Boni ducis officium, suorum salutem in vigilantia sua, non in aliena fide sitam arbitrari.* Osorius.

37. La causa della guerra è generalmente giusta ogni volta che si riconosce necessaria, qualunque sia la necessità, che mette la nazione al bivio, o di essere oppressa, o di misurarsi coll'oppressore senza speranza di poter altrimenti conciliare la controversia. *Tantum illud bellum justum, quod necessarium: et pia arma, ultra quæ nulla restat spes.* Livius. *Certe equidem vos estis Romani, qui ideo felicia esse bella vestra, quia justa sint, præ vobis fertis, nec tam exitu eorum, quod vincatis, quam principiis, quod non sine causa*

suscipiatis, gloriamini: ivi *lib.* 45. *His. Rom.* Senza questa giustizia la guerra è un ladroneggio organizzato, in cui, al dire di Lattanzio, si adorna di una gloria il delitto, che maestosamente nei regni assume il nome di sociale diritto. *Remota justitia quid sunt regna, nisi magna latrocinia.* Augvst. *de Civit. Dei l. IV.*

38. Egli è per ciò che i Romani non decretavano mai nel senato la guerra contro i loro nemici, che dopo avere a costoro spedito il Feciale, ed avere sentito da questo sacerdote, che vana omai era qualunque persuasiva, o speranza ch' essi rientrassero nel loro dovere. *Ego vos testor, populum illum injustum esse, neque jus persolvere.* Allora rimandavasi il sacerdote, o l'araldo, perchè gettasse l'asta, od il guanto al cospetto dell'inimico, e s'intimasse la guerra = *Bellum indicito* = » Chi la pace non vuol, la guerra s' abbia » Radunati que' padri coscritti nel deliberare la guerra si presentavano al popolo, nominavano il generale in capo dell'esercito, avvolti in purpurea toga, e col famoso cinto Gabinio, che attorniavala in nodo dal dorso al petto, facevano chiudere le porte del tempio della Pace, e spalancavano quelle di Giano, e di Bellona.

Sunt geminæ belli portæ, sic nomine dicunt,
Religione sacra, et sævi formidine Martis:
Centum ærei claudunt vectes, æternaque ferri
Robora: nec custos absistit limine Janus.
Has, ubi certa sedet Patribus sententia pugnæ;
Ipse Quirinali trabea cinctuque Gabino
Insignis, reserat stridentia limina consul.
Ipse vocat pugnas: sequitur tunc cætera pubes.
Æreaque assensu conspirant cornua rauco.

Virgil. *Æneid. Lib. VII. vers.* 607.

39. A nostri tempi la dichiarazione di guerra, tanto necessaria per rendere legittimi gli atti di ostilità, come i blocchi, gli assedj, gli armamenti, le prese, e simili, si fa coi manifesti, che i principi divulgano a giustificazione della loro condotta, e dei motivi, che gli sforzano a prendere le armi. La partenza degli ambasciadori, e dei ministri dalle loro residenze in estero Stato, l'allontanamento dei forestieri, e la loro esclusione dall' entrare sul nostro territorio, e

molto più il ragunamento delle truppe verso le frontiere, e le militari loro stazioni in faccia dell' altrui Stato sono i sicuri contrassegni della rottura di due governi, e del principio delle ostilità fra i medesimi.

40. Il primo atto di giustizia, e lealtà di una potenza belligerante è quello di fare la pubblica sua dichiarazione di guerra in faccia dell' universo, onde tutte le nazioni sappiano la giusta causa che la move a ricorrere alla forza. Dee quindi il sovrano nel suo manifesto dichiarare, ed esporre con magnanima franchezza i motivi, e le ragioni, che lo fecero risolvere ad abbandonare il miglior degli stati, quello della pace, i torti a lui fatti, e non riparati dalla parte contendente, i pretesti ingiusti, ed illegali di questa a non rendere la chiesta ragione, e l'ingiuria dalla stessa inferita a lui stesso, od alla di lui nazione. *Id primum vobis curandum arbitror*, disse Coriolano presso Dionigi d' Alicarnasso lib. 8., *ut piam et justam accipiatis belli causam*; onde il mondo sappia che tutto il torto è dalla parte avversa. *Iniquitas partis adversæ justa bella gerit.* Augustin. *de Civit. Dei Lib. IV. cap.* 6. *in fine. De falsa relig. lib.* 1. *c.* 18.

41. Cause di giusta guerra sono pertanto la difesa, e la protezione del commercio, e della navigazione, ove sieno turbati dagli esteri; il ricupero di un paese, di un forte, di una flotta, od altra nostra cosa rapitaci senza diritto, e fuor di ogni patto; la ritenzione ostinata dei nostri concittadini in ostaggio, prigionia, e schiavitù per titoli arbitrarj, ingiusti, o già estinti colla guerra, o coi trattati di pace, od altrimenti riprovati dal diritto delle genti; il castigo di un insulto fatto alla persona del sovrano, o dei cittadini, sia contro gli ambasciadori, e ministri, sia contro i militari, sia contro i negozianti, e viaggiatori, che nel passare in estero dominio non trasgredirono le leggi del paese; la sevizie, e la crudeltà usata verso i prigionieri di guerra, inermi, e tranquilli; l'oltraggio, e l'ingiuria permessa o tollerata da un estero governo ne' suoi fogli pubblici, nelle statue, e pitture pubbliche, e negli altri monumenti a disdoro, ed infamia di un altro Stato; l'aggiudicazione violenta, ed ingiusta delle prese illegalmente fatte ai nostri concittadini, non voluta

riparare dal sovrano dei tribunali che la proferirono; il rifiuto di accordarci delle cose solite ad ottenersi da un governo, e da questo poi date, o permesse ai nostri nemici; l'ingerenza arbitraria di esteri governi nella forma, e gestione del nostro; l'esacerbamento delle pene contro i nostri concittadini piuttosto che contro gli altri sudditi per le stesse colpe, e sotto le stesse leggi, ed in eguali circostanze; l'inosservanza in tutta, od in parte essenziale delle convenzioni, o dei trattati; e generalmente qualunque importante violazione del jus convenzionale, o comune delle genti, onde all'altra parte ne derivi nocumento, od infamia.

42. Per quanti titoli non fu quindi giusta e degna dell'immortal Bonaparte, e della gran nazione da lui guidata ai trionfi la guerra, che diè capo alla memoranda giornata di Marengo? E come mai il buon Francesco II. educato alla corte, e sotto gli esempj magnanimi, e prodi dell'inclito Giuseppe II., di questo principe guerriero, e legislatore, che cittadino, e re educato aveva nel suo cuore le più brillanti virtù repubblicane, potè in isfregio, ed onta della fede da lui data nell'art. 16. del trattato di Campoformio 17. ottobre 1797. annuire, che il commissario Cocastelli non indicasse nei pubblici atti che come *governo intruso*, *sedicente*, *empio*, *ed irreligioso*, la repubblica da lui riconosciuta, e che tre mostri di crudeltà ed ingiustizia, nuovi satelliti di Mario, e di Silla rinovando quei funesti dì, *processassero*, *molestassero*, *imprigionassero*, *tormentassero nella persona*, *e nella proprietà illustri cittadini*, *a motivo delle loro opinioni politiche*, *o azioni civili*, *militari*, *o mercantili*, *durante la guerra che ha avuto luogo fra le due potenze*? Come soffrire che il popolo, invaso di non suo spirito, insultasse con imprecazioni, ed offese nelle vie di fatto fino i magistrati, ed i generali delle truppe italiane, e francesi? Come lasciarli strascinare incatenati, ed oppressi in figura di scellerati nelle rocce di Cattaro, e nelle caverne di Sebenico? Nessuno più di questi tre commissarj, che io taccio per rossore di aver con essi comune la patria, hanno mal servito il principe, e traditi gl'interessi del loro sovrano: nessuno di loro fece più di male al suo paese, e più di strazio ai suoi concittadini. *Non est malum in civitate, quod non fecerint cives.* Augusr. *de Civit. Dei.*

» Ma giusto Ciel perchè soffrir questi empj,
» Fulminar poi le torri, e i sacri tempj!

43. Se il favor di Marte seconda le militari imprese, ed entrasi in un paese a noi nemico per ragione di conquista è lecito mutar leggi, e governo; ma non è d'alcun diritto permesso il versare l'infamia sul premiero regime, e coprir di ferri, e di abbominio quelli che onoratamente il sostennero. La filosofia, la religione, ed il dover sociale abborrono altamente da questo abuso della ragione di guerra. I popoli si veggono oppressi, estinte le virtù sociali, e solo l'ipocrisìa, l'oppressione, lo spionaggio, e la schiavitù dominano feroci sul guasto cuore dei magistrati, e fanno tremare ad ogni istante l'onesta cittadinanza.

» Parla natura invan, non invan parla
» La levitica turba . . . . . .
» L'empia di dominar rabbia celando
» Col manto di pietà; l'orrenda voce
» Piomba nei cori, e un rabido tumulto
» Desta di affetti procellosi . . . . .
» Carità di consorte, amor di figlio
» Tacciono intanto, combattuti, e vinti
» Dal simulato zel, peste d'averno
» Degli uomini flagello, astro di morte.
» Notte di error, che alla ragion fai velo
» Il bujo addoppia, e vincitrice inombra
» Il paterno terren . . . . Argo non vide
» Più nequitosa insatollabil razza
» Di colpe, e d'oro . . . e in vortice profondo
» Con le spoglie degli orfani innocenti
» L'inestricato labirinto assorbe
» Il dritto, il giusto . . . . . .
» Anco il ribelle malcontento sgrida
» L'aspro governo, e torbido reclama
» L'arti languenti ed il commercio afflitto
» Da inique leggi . . . . . e immensa innonda
» Piena di lutto . . . . infin che l'Alpe scenda

» Fra il tonante de' bronzi ordin guerriero,
» L'Italo GENIO, che la Senna onora.

CERONI = *Poemetto di Verona.*

44. Nè la guerra, che in questi casi è lecito di movere, e sostenere, può essere incolpata di sentimento di vendetta; giacchè vendetta nel senso politico, e civile altro non significa che la riparazione del sofferto torto, e non è che un' azione permessa, anzi necessaria in un principe, che sia zelante per l'onore, la gloria, e la prosperità della sua nazione. S. Agostino gran teologo, e filosofo ad un tempo trova giusto titolo di guerra, quello di vendicarsi delle ingiurie. *Justa bella definiri solent, quæ ulciscuntur injurias. L. VI. q.* 10. *super Josue.* E se è vero che un popolo mette parte del suo potere nelle mani del principe per essere difeso e protetto, questi è in obbligo di vendicare le ingiurie che si arrecano ai suoi sudditi a costo di mettersi anco in guerra cogli offensori.

45. A parte quindi dei principj di morale, e degli insegnamenti della religione di Cristo, nel linguaggio del politico, e del giureconsulto anche la vendetta può essere una giusta ragione di guerra. *Omnia, quæ defendi, repetique, et ulcisci fas sit.* T. LIV. *lib. V. cap.* 49. » Egli è vero, che una vendetta non ripara un danno, » ma è però vero che ne previene cento. Il perdono di un solo » delitto può fare un gran male, e la vendetta di una sola offesa » un gran bene. E quantunque il perdono, o la vendetta di una » offesa sia un fatto, che tocchi, v. g., un solo individuo, è però » un fatto che opera col suo esempio, come il suo odore. Il per» dono dell' ingiuria non è un' azione commendevole. È contraria » alle leggi della natura, perchè è contraria al sentimento della ven» detta, che ci è dalla natura medesima ispirato, ed è di un me» rito eguale a quello della riconoscenza. È contraria alla perfezio» ne dei costumi, perchè tendendo col suo esempio a moltiplicare » i delitti, tende con ciò a corrompere la morale. È contraria alla » pubblica sicurezza, perchè la pubblica sicurezza sta in ragione in» versa del numero dei delitti che si commettono. DIONIGI MARTINELLI = *Saggio sulla vendetta.*

49. Tuttavia cominciar dee il diritto di far la guerra, quando co-

mincia il diritto della difesa, da quell'istante cioè che l'inimico si dispone ad attaccarmi, e viene a mancare a me la via di ottenere altrimenti la propria sicurezza. Allora non si può più dire, che non basti il timore di essere invaso, e che questo timore sia un fatto mio, che me lo creo, quel timore che è un sospetto, e non iscusa in senso de' giureconsulti. *L.* 9. *pr.*, *l.* 21. *pr. ff. quod met. caus.*, *l.* 3. §. 9. *ff. de vi arm.*, ed è tutta l'opera della nostra credulità, e debolezza. » Non è prudenza = ma follia de' mortali = l'arte crudel di presagirsi i mali.

» Sempre è maggior del vero
» L'idea di una sventura
» Al credulo pensiero = dipinta dal timor.
» Chi stolto il mal figura
» Affretta il proprio affanno,
» Ed assicura un danno
» Quand'è dubbioso ancor.

Metast. nel Regolo.

50. Questo timore, e quest' antivedenza ci vietano però di stare neghittosi, quando è noto che l'emulo ci sovrasta, e che da un sol momento può dipendere la nostra ruina. *Nec morari teneris dum alter imminet, et ferit, quia vel hoc ictu, qui ad mensuram non datur, sterni potes*. B. Parent. *V.* 2. *Disput.* §. 193.

51. E siccome l'inimico può usare l'arte, e la simulazione per celare il suo disegno anche allor quando è imminente l'istante dell'attacco; così stare non si dee al rigore di non cominciare la difesa, e con essa la guerra pria del momento in cui consta che l'animo dell'avversario è d'invadervi, potendolo esso fare all'improvviso, senza che si abbia tempo di trovare scampo, o porvi riparo lorch'egli già v'incalza, e fiede. Nè chi ha un giusto motivo di credere d'essere assalito è tenuto al essere ingegnoso con proprio danno per ritrovare una via di evitare la guerra; poichè ignorandosi in buona fede una strada non ignominiosa, e pregiudicievole per evitare le ostilità, le cose si riducono in quello stato, come la via non vi fosse, e fosse necessario di prendere le armi. *Primum ergo sufficit, si justa fuerit invasionis opinio, et v. g. inimicus*

ita separaverit, et instruxerit, ut aliud suspicari non possis, et deinde si nesciveris aliam esse evadendi viam, ignorantia inculpata . . . In dubio proferendum quod verisimilius est. B. Parent. *ivi.*

52. E sebbene Ugo Grozio chiami ingiuste le guerre dei Romani contro Filippo il Macedone, e di Lisimaco contro Demetrio, quand' altra cagione di farle non avessero, che le fortificazioni grandiose dei loro castelli, e l'approviggionamento di essi; pure con rispetto di quel grand' uomo io non vedo, che basti dal nostro canto imitare, com' egli vuole, i Germani, che senza tosto venir alla guerra, altrettanto ne facevano dal canto loro per essere pronti alla difesa. *Prompta tamen omnibus arma, ac si res poscat, exercitus.* Tacitus *de Cauchis*. Imperocchè questa sentenza di Tacito non decide la questione, col dire *si res poscat*; mentre *res poscit*, vi è il bisogno appunto di entrare in guerra, pria di essere assalito, quando il vicino addensa le sue forze sul piede di guerra, nè si sa che contro degli altri fuori di noi egli possa dirigerle: ed altronde quando l'inimico è montato, e ben fornito di forze egli è già in istato di offesa, e l'assalto, e l'invasione può essere opera solo di un istante.

53. Seguendo questi principj ognuno comprende, che le cause della guerra possono essere assolutamente *giuste* come quelle già da me esposte, e fondate sulla necessaria difesa di se stesso; e possono essere almeno *giustificate* per la vendetta, ch' esse assumono d' un torto ricevuto: sebbene in queste vi annidi qualche spirito di ambizione, e di conquista, onde sono spesso oscurate le azioni de' più grandi principi, dei più celebri guerrieri, e delle più virtuose nazioni. Così Alessandro nella sua guerra contro di Dario volle vendicarsi delle ingiurie, che i Persiani avevano recate ai Greci, e la gloria di acquistar impero, e ricchezze gli fu di stimolo ed incentivo, non meno che la speranza d'imitar con facilità le imprese di Xenofonte, e di Agesilao. Così la seconda guerra Punica, in cui si disputava Sagonto, nacque dall' ingiustizia dei patti, che i Cartaginesi pretendevano aver da loro estorti i Romani in tempi di sventura, e dalla prosperità delle loro armi nelle Spagne. Fu un pretesto dei Romani per arricchirsi quello di battere i Sanniti per le offese da questi fatte ai Sidicini alleati di Roma. *Pugnasse se ajunt*

verbo pro Sidicinis, re pro se ipsis. Livius *Lib. XXXVI.*; e fu misto di ambizione, e di orgoglio il pretesto di Cesare ad occupar colla guerra l'impero di Roma. *Hæc pridem prætexto opus habenti speciem aliquam, et decorum titulum bellandi dedere.* Plutarc.

Esse ducis motus, et causas invenit armis.

Lucan.

54. Senza pretesto, e con fiero inumano consiglio si fecero inique guerre da coloro, che non consultavano per farle che la *propria forza* come Brenno, la *propria spada*, anzichè la giustizia, e i patti come Annibale, e l'*esito*, non la causa della guerra, al pari di Attila, o la *speranza delle spoglie* al par di Barbarossa, *l'Affricano*, che fatto aveva il mestier del pirata, e del capitano di mare collo stesso valore, al soldo di straniere potenze.

55. La sola utilità non è giusta cagione di guerra: ma se vi si accoppia la patita offesa, la giustizia di guerreggiare non perde il dignitoso suo carattere per ciò che in facendola sommo bene ne ridondi alla nazione belligerante; mentre allora non vi regna quella immorale pugna fra l'utile e l'onesto, nella quale dee guardarsi ogni principe guerriero di porre la propria deliberazione.

56. Se la sola utilità, ed ambizione nostra non è bastante cagione per intimare ad altri la guerra, meno lo sarà il rifiuto di un trattato, che ad altra nazione avessimo proposto, o la negativa di un matrimonio, che amassimo di contrarre con persona di estero Stato. Perciocchè queste, e simili cose dipendono dal consenso delle parti, e desso non sarebbe libero, se negandolo si avesse a tirarsi addosso le armi altrui; a meno che il rifiuto fosse accompagnato da un apparente disprezzo del principe, o della nazione postulante. *Modo quædam gens non excludatur ex contemptu.* Coccejus *ad Grot. Lib. 2. c. XXII. §. VII.*

57. Nemmeno per cose a noi non dovute per giustizia piena, e negate possiamo portare altrui la guerra. Nessuno colle armi può essere costretto a far ciò che la virtù esige; giacchè ogni guerra suppone in alcuna delle parti belligeranti la violazione del suo dovere, ed ogni dovere, ed obbligazione suppone il detenimento di un altro diritto; e quelle cose che spettano alla virtù non sono in

potere di alcuno, sicchè non si fa veruna ingiuria quando non si vogliono accordare. Deggiono essere tali cose ridotte a patto per pretenderle con diritto: ma allora non sono più come cose dalla virtù dettate, sibbene dalla convenzione che si addomandano, e se ci vengono negate, possiamo ricorrere alla guerra per ottenerle.

58. Più equa non sarebbe la causa della guerra, se avesse per iscopo di cambiare cielo, e clima per respirare aere più salubre, e coltivare terre più fertili in esteri paesi, quand'anche in questi si lasciassero incolte, e deserte. Delle cose altrui nessuno può disporne; e la guerra non può essere uno stromento d'ingiustizia, ed iniquità. La barbarie dei secoli rozzi non è atta perciò a scusare di predoneria i Germani, e gli Elvetici, quando al dire di Tacito L. 4. c. 73., e di Floro 3. 10., invasero le Gallie per uscire dalle natie, ed infeconde loro paludi.

59. I titoli di scoperta, occupazione, e conquista non sono meglio ricevuti in diritto per fare altrui la guerra, e gli Spagnuoli in soggiogando le Indie, ch'eglino ben viddero già abitate, e colte non diedero già all'Europa una lezione di giustizia, e di ragione delle genti. » Et le nouveau monde ne leur parut-il pas plutôt une riche » proie qu'il falloit dévorer, qu'une conquete qu'il falloit menager? Raynal. *His. Phil. L. X. §. 1.*

60. Miglior titolo non sarebbe quello di movere la guerra contro di un principe il di cui popolo, essendo libero, lo avesse eletto al principato, alla sovranità, abbandonando lo stato repubblicano. Poichè quando una nazione ha riconosciuta la dignità di sovrano in un suo concittadino, e che si è sottomessa alle di lui leggi, per un mero patto sociale si è obbligata a rispettare la maestà del suo capo, e non può armarsi per toglierla senz'essere ribelle; ed ancor meno altri per lei può arrogarsi di far la guerra per ridurla nel primiero stato di libertà, o dir meglio per trarla egli stesso in estera schiavitù.

61. Per somiglianza di principj se vi fosse un popolo selvaggio, formato in orde, e spoglio d'ogni forma di civile società, non vi sarebbe causa di portare le armi contro di lui, ed invadere le di lui regioni. Io non conosco nell'umanità che sienvi degli esseri, i quali esser possano dall'uomo più forte soggiogati, ed espulsi dalle patrie loro contrade, o da quelle in cui essi stabiliscono i proprj abituri.

62. Così non conosco, che un re, un imperatore per quanto magnifico sia il suo titolo possa sopra degli altri aver più facili, e non eguali motivi per invadere l'altrui territorio, e spiegare le armi contro le altre potenze. È quindi ridicolo il commento di Bartolo alla *L. Hostes* 24. *ff. de capt.*, nel quale, per farla da giureconsulto insieme, e da teologo, accusa per cretici coloro che non ammettono essere soggetti tutti i re del mondo all'imperator de' Romani. Se Roma fu signora del mondo, cessò di esserlo quando divise si sono le sue provincie, e cento sovrani tornarono a dominarle: e s'altro popolo al pari del romano è capace di signoreggiare colle armi, e col senno il mondo intiero, il faccia, e poi dica, che dell'universo ei n'ha l'impero; e se lo ha, non vi è ragione di guerra coi proprj sudditi. Bisogna avere il valor romano; e questo non è di tutti i tempi, nè di tutti i popoli. L'animoso Pirro non osava di pretendere alla signoria dell'emisfero, che avendo egli soldati romani, od essendo il re di Roma. *O quam facile erat orbis imperium occupare, aut mihi romanis militibus, aut me rege Romanis*. Flor. *His. Rom. lib.* 1. *c.* 18. *V. Coccei. Disert. de Dom. orbis, et Com. ad Grot. l.* 2. *c. XXII. §. XIII.*

63. Frivola, superstiziosa, ed ingiusta è pure la causa di guerreggiare quand'essa viene dalle supposte profezie, o dalle divine ispirazioni; giacchè Dio non può far predire, ispirare azioni contrarie al diritto delle genti, e della natura, di cui egli è il massimo, ed eterno autore, e conservatore. Fu quindi follia dei Giudei, quella di sortire dal loro paese per battere i loro vicini, invadere le loro terre, ed ivi trovare un più bello Oriente; e fu leggerezza dei Francesi il promovere sotto Carlo VIII. la guerra dell'Italia per dominare sul Sebeto, e lo scorrere i mari con tante navi sotto Luigi XI. per distruggere Babilonia, e liberar Terra-Santa.

64. Ma poichè nelle cose morali non può l'uomo trovare quella certezza, ch'egli rinviene nelle matematiche, procuri almeno nella varietà delle circostanze, nella discrepanza delle evidenze, nel contrasto delle opinioni di agire sempre nella ferma, e costante persuasione, che quant'egli fa è giusto, ed onesto, e che il suo animo non saprebbe altrimenti deliberare. *Unusquisque sui sensus sibi certus sit.* Paul.

Digitized by Google

ad Ephes. IV. v. 5. Quidquid enim non sit ex fide, peccatum est. Paul. *ad Rom. XIV. v. 25.* Grande quindi sebben ebreo, è il detto del rabbino Gamaliel = non fa mai ciò, che tu vedi dubbio =.

65. E siccome da noi soli possiamo errare nella scelta del miglior consiglio, così dobbiamo sentire in cose di tanta importanza il consiglio altrui. Gli antichi Romani non deliberavano la guerra che dopo averla proposta al collegio dei Feciali; ed i primi imperatori non la dichiaravano senza il consiglio dei sacerdoti, ed i cristiani dei vescovi, i quali erano i soli giurisperiti di que' tempi. Fu quindi antichissimo costume dei Galli, e dei Germani di avere il giudizio de' ministri della religione in ogni pubblica loro deliberazione. *Cæs. de B. G. l. 6. Tacit. de M. G. c. 11.*, e quest'uso fu l'origine degli odierni arcicancellieri dell'impero. *B. Parent. Jus Pub. c. X.* Il senato, il consiglio, o la consulta di Stato, od il corpo legislativo, o tribunizio è, a nostri giorni, a seconda delle forme di ciascun governo, il corpo politico, che dee dal principe essere sentito pria di mettere la sua nazione in istato di guerra colle altre potenze, e nazioni.

66. Se il consiglio di Stato è scisso in due contrarie, ed eguali opinioni il principe delibera, e legge diviene la sua deliberazione. Ma egli sarà più certo di avere abbracciata la meglio saggia opinione, se quella avrà seguita che nella pace mantiene e conserva i suoi popoli, e le sue terre: e non già perchè nei grandi affari sia più saggia l'opinione per la tranquillità, ma perchè nel dubbio non si presume, che l'ingiuria da vendicarsi esista in fatto, e sia tale di rendere necessaria la guerra; e fino che non costa chiaramente dell'offesa vendicabile, le cose rimangono nel primiero loro stato.

67. Prima di venire a questa deliberazione dee il principe dimostrare al suo consiglio, ch'egli ha impiegato senz'effetto le officiose interpellazioni, le ambascerie, le negoziazioni, che un savio governo suole impiegare dinanzi di venire alle armi cogli altri. *Verbis id impetrabo; sin nequeo, manu,* dicevano i Greci presso di Euripide, ed è per ciò che tante formole si usavano dagli antichi pria di venire alle mani coi loro nemici. *Nullum bellum est justum: nisi aut pro rebus petitis geratur: aut ante denunciatum sit, et indictum.* Cicero *de offic.*

68. Tutte queste cose vogliono essere rapidamente fatte; poichè sarebbe una follìa di trascurare nella guerra i favorevoli istanti per farla con successo, e lasciare che il nemico ingagliardisse col tempo le sue armate. *Expectare vero, dum hostium copiæ augeantur, summa dementia est.* Jul. Cels. *de Gest. Cæs. l. VI.*

69. Debbono perciò i principi usare con molto riserbo dell' antico mezzo di finir le guerre col compromettere le loro ragioni in una potenza neutra, e di comune confidenza. Questo mezzo è troppo pericoloso: giacchè se di soverchio, come avviene, si ritardano le negoziazioni, le stagioni, le circostanze, e le cose cambiano d'aspetto, e l'occasione può intanto sparire per vincere colle armi il proprio nemico, se pur, rotte le intavolate mediazioni, forz'è finalmente di scendere in campo.

70. Egualmente rischioso, e poco prudente è il ricorrere alla sorte per decidere le questioni che sono cause della guerra: una cieca distribuzione delle regioni, e dei regni non è mai atta a formare la sicurezza di un governo, e la felicità dei cittadini. Un popolo più affezionato ad un principe potrebbe dalla fortuna esser destinato a vivere sotto un abborrito sovrano: ed un regime barbaro, e selvaggio potrebbe toccare alla nazione più colta, ed incivilita.

71. A minori inconvenienti della sorte non è soggetto l' altro mezzo di finir la guerra colla singolar tenzone, col duello di due soli uomini, scelti dalle armate belligeranti. Questa foggia, che Strabone scrive essere stata antichissima fra i Greci, e che Virgilio loda nei feroci Trojani nella famosa pugna fra Enea e Turno, come un minor male, ed un ripiego introdotto per risparmiare il sangue delle armate, non può essere più lecita di ogni altro duello; giacchè sempre si mette l'uomo a certo rischio di morte, e dalla morte di un uomo si fa dipendere la perdita di un regno, e la rovina, e l'avvilimento di un' intiera nazione.

72. Osiamo adunque dire di non essere del sentimento di Grozio, il quale ammette che il duello non si può fare, ma si può accettare dalle città. *Verum enim id, si non ab ipsis recte fieri, a civitatibus posse acceptari ut minus malum. L. 2. c. 23. §. X.*, quasi che fosse lecito di accettare, e permettere, che i suoi cittadini faces-

sero un' azione dalla ragione vietata. Macchiavelli nei suoi discorsi sopra T. Livio L. 1. c. 22. narrando la pugna sostenuta dagli Orazj per l'esercito di Tullo re di Roma, e dai Curiazj per quello di Mezio re d'Alba, dice con molto giudizio » che mai non si debbe con parte delle sue forze arrischiare tutta la sua fortuna »; nè si può credere che tanti mila combattenti abbiano ad essere contenti che la loro vittoria, o servitù dipenda dal combattimento di pochi, o di un solo, nel quale un colpo ito male non può essere riparato nè coll' arte, nè coi rinforzi, nè colla saggezza, che pure si possono utilmente impiegare nelle battaglie anco le più ardenti.

73. Più giusta, e di lui degna è la dottrina dell' olandese pubblicista, quando alle potenze belligeranti insegna ne' casi dubbj essere in pari causa migliore quella di chi è nel possesso dell' oggetto per cui si vuole far la guerra. Per quanto breve sia il possesso dee sempre produrre la presunzione a favor suo di esserne legittimo l'acquisto. Il tacito consenso dei popoli, il silenzo dei principi, e molto più i loro trattati, per poco che abbiano durato dopo cessate le ostilità, sono documenti, ed atti sufficienti ad indurre un legittimo possesso nell' occupante; e la non mai estinta emulazione degli altri potentati non dà loro diritto di far nuova guerra per disputare col possessore sulla legittimità del titolo della occupazione.

74. Se la cosa disputata non è da alcuno posseduta, e sia tutt' ora nelle mani di uno dei belligeranti, o di un socio nell' impresa, e questi offra di dividerla col competitore, la divisione può aver luogo in ragione geometrica del compenso, che se ne ha altrove, o delle forze contribuite dalle parti per l'acquisto di tale cosa. Il rifiuto a questa divisione potrebbe dar luogo ad una giusta guerra. Misera condizione dei popoli, che soggiogati da potenze nemiche, o coalizzate, sono costretti spesso passare sotto il dominio di un capo inviso, e sconveniente allo scopo per cui si unirono nella civile società! Meno male sarebbe il rimaner soggetti al solo vincitore.

75. Possono però le potenze belligeranti essere tutte in buona fede, e tutte fare dal loro canto, per ciò ch' è della loro coscienza, una egualmente giusta guerra, in quel modo appunto, che noi vediamo due probi oratori scendere nell' arena civile, e sostenere con pari

Digitized by Google

giustizia la rispettiva loro causa. Perchè nelle cose intellettuali accade lo stesso di quello che si vede nelle fisiche, in cui lo stesso oggetto è diversamente veduto da due differenti persone, ciascuna delle quali crede di vedere bene, e con precisione l'oggetto controverso. La giustizia, per quanto scrissero Aristotele *de Rethor. L.* 3. *c.* 17., e Quintiliano *L.* 11. *c.* 17., consiste nell'interna probità dello spirito, nella sincera sentenza del suo animo, nel giudizio che ognuno fa di buona fede sul proprio assunto: per quanto sia esso grande, ed importante nelle guerre, le funzioni dello spirito, e del sentimento sono sempre le stesse.

76. Sebbene per ogni piccola offesa fatta ai nostri concittadini non sia lecito di venire alle armi, e far colla guerra maggior male allo Stato di quello che rinscir possa di bene colla vendetta di un leggiere torto; pure se più alla nazione, che al privato, più al cittadino, che all'uomo è fatto l'oltraggio, ed il principe estero si rifiuti di farlo riparare, non dubito punto che possiamo ricorrere alla forza. I Romani sebbene grandi, e magnanimi nelle loro virtù stimarono della pubblica giustizia il fare la guerra a coloro, che turbato avevano il loro commercio, e molestata la navigazione de' loro cittadini. *Majores nostri, sæpe mercatoribus ac naviculatoribus injuriosius tractatis bella gesserunt.* Cic. *ad Quirit. pro L. Manil. c.* 5. *Quot bella majores nostri susceperunt, quod cives Rom. injuria affecti, navicularii retenti, mercatores spoliati esse dicerentur.* Cic. *in Verr. V. n.* 58. Nè perchè un cittadino sia tenuto di tutto far per la sua patria per dovere di affetto, egli è in obbligo positivo di darsi per lei la morte. *Multa enim sunt non justitiæ proprie dictæ, sed dilectionis officia, quæ non tantum cum laude præstantur, sed etiam ommitti sine culpa nequeunt.* Grot. *de J. B. et P. L.* 2. *c.* 25. §. 3. Ma non per questo nasce nel cittadino un obbligo di stretta giustizia a gettarsi nell'eccidio, ed un diritto nel principe a sagrificare un cittadino, piuttosto che vindicarlo colle armi alla mano: giacchè se ognuno è per il corpo sociale, anche questo esser dee per ciascuno che lo compone, quando vi è mezzo di salvarlo, senza rischiare la comune rovina; mentre allora sarebbe una fatalità di cui i singoli non si potrebbero lagnare. Dovere di

religiosa dilezione, e di civica virtù fu quello, che indusse Giona a gettarsi in mare per placare l'ira divina, e salvare la nave, e l'equipaggio presso a naufragare, e che ispirò all'oratore di Roma il nobile concetto di precipitar se stesso nelle onde, anzi che esporre i suoi compagni ad essere preda dei corsari. *Orat. pro P. Sextio n.* 20. Che se il capo della nazione sceglie un cittadino per una rischiosa spedizione, tendente al pubblico bene, per quanto vecmente sia il pericolo, non si può egli rifiutare di andarvi, senza mancare al patto sociale, e senza violare il legame di carità che lo stringe alla patria.

77. La guerra è peranche giusta, quando è diretta alla difesa dei nostri alleati: *qui non repellit injuriam a socio, si potest, tam est in vitio quam ille qui facit.* Ambros. *de offic. lib.* 1. *c.* 36. Anzi se i socj vengono fra di loro a contesa, possiamo difendere la causa di quelli, che stimiamo essere da canto della ragione, sebbene questi fossero stati gli ultimi a legarsi con noi in alleanza. Gli Ateniesi così difesero il partito di quelli di Corfù contro i Corinzj, antichi loro amici. L'amicizia sola però senza l'alleanza non è un vincolo bastante per dovere mettersi in una guerra, che altrimenti non ci riguarda: possiamo prendere il partito degli amici, ma non siamo in obbligo di farlo.

78. Minore nella civile società è il vincolo dell'amicizia di quello che lo sia quello dell'alleanza, o confederazione: eppure anco per i popoli amici noi siamo in facoltà, anzi nell'obbligo di far la guerra ai loro nemici, quando veggiamo che loro sovrasta un pericolo che minaccia la politica loro esistenza. E sebbene negli esempj delle antiche nazioni, che si battevano per i loro amici, si possa ravvisare qualche circostanza che rendesse più stretto il vincolo dell'amistà, come nei Cartaginesi per i Tirj, che veneravano come loro parenti, *Curt.* 4. 2., nei Ceriti per i Tarquiniesi, dei quali erano consanguinei *Liv.* 7. 19., di Sagillo re di Scizia per le Amazzoni, che da tale schiatta erano orionde; pure siffatto legame è moralmente più caro all'umanità, e per lei più attivo, sì che io non dubito, che intraprendere si possa la guerra a favor dei nostri amici, quando essi lo

bramino, e noi fare lo possiamo senza grave nostro danno. La causa dell'amico è nostra, ed egli non fa che usare le armi nostre per difendersi. *Quid pulchrius est, quam succurrere amicis?* diceva Ciro ai suoi soldati, XENOFONTE *lib.* 1. *Homo enim in adjutorium mutuum generatus est.* CIC. *de off.* 11., *de Finib.* 3. *Et fortitudo quæ defendit infirmos, plena justitia est.* AMBROS. *de off.* 1. 27.

79. La bella gloria di soccorrere gli altri colle nostre forze debb'essere moderata dalla prudenza di non esporre la nostra patria, lo Stato nostro a dei mali certi, e rovinosi. Si soccorrano gli altri, ma senza rischiare di perire noi medesimi, cui è dovuta la prima carità. *Succurram perituro, sed ut ipse non peream.* SENECA *Fragment. IV.* 2. Di viltà, e perfidia solo saremmo colpevoli, se potendolo senza danno, e pericolo, noi abbandonassimo i nostri amici all'ingiuria dell'altrui oppressione; ed è per ciò che M. Tullio nell'eccellente suo precetto di resistere all'ingiuria vi aggiunge la condizione, *si potest*, volea dire, se può da noi dipendere senza veemente nostro rischio. *Qui non defendit, nec obsistit, si potest, injuriæ, tam est in vitio, quam si parentes, aut patriam, aut socios deserat. De off.* 1. 7.

80. Siccome però, malgrado l'opinione dell'illustre mio antesignano olandese, io non reputo, che nello stato civile delle genti si sia la da lui immaginata generale congiunzione tra gli uomini, e tra le nazioni: e supposto anche ch'essa vi fosse, sarebbe più saggio consiglio quello d'esser neutro, e di non assisterne alcuna, anzichè uniti a tutte le nazioni favorirne una per nuocere all'altra; così con eguale costanza io penso, che gli amici, sprovveduti di patto, o confederazione sociale non hanno verso di noi assoluto diritto di chiedere il soccorso delle nostre armi per la stessa ragione, che noi non abbiamo verso di loro una perfetta obbligazione di prestarle alla loro difesa: giacchè nessuno ha ragione di prevalersi delle nostre forze, e di far conto sulle nostre azioni, quantunque senz'incomodo lo possiamo fare. *Immo simpliciter dicendum est, eum non teneri (populus populum ab injuria defendere), et si nullum periculum adsit; quia homo non tenetur homini benefacere: neque alter jus in meas actiones habet.* COCCEI *Com. ad §. VII. c. XXV. l. 2. de J. B. et P.*

81. Più spinosa, e dilicata è la questione, se un principe, od un popolo possa venire a soccorrere un altro principe contro il suo popolo, od un altro popolo contro il suo principe. Ritenuto che col patto sociale la suprema autorità dei capi di famiglia è passata nel principe, e che una famiglia in istato di natura non ha diritto d'ingerirsi negli affari dell'altra, colla stessa regola di legale geometria si vede che nessun estero popolo, o principe può venire a prendere partito nelle differenze d'un popolo col suo capo. Se però il popolo infringendo per caparbia, ed iniquità il patto sociale minacciasse la vita del suo principe, gli altri potentati, massime quegli a lui uniti per vincolo di sangue, affinità, alleanza, od amicizia, potrebbero venire in di lui soccorso. E per identità di ragione, nel converso caso di un tiranno, che sovvertisse lo Stato, ed agisse notoriamente contro il patto sociale del suo popolo, violando le leggi, che sono fondamentali di qualunque civile società, ogni altra nazione, o potenza potrebbe venire a parte degli interessi del popolo oltraggiato, e difenderlo dalla oppressione. Stette per ciò gran pezza dubbiosa la regina Elisabetta d'Inghilterra se dovesse accettare la protezione degli Olandesi, che sotto il di lei ajuto scuotere volevano il giogo della dominazione della Spagna: ma resosi finalmente notorio in Europa il contegno barbaro, ed opprimente del governo spagnuolo, ella si risolse a sostenere la causa dei Fiamminghi, e delle belgiche provincie. Nè oso dire che con pari diritto abbia il re di Francia ajutati i Pisani a levarli dall'impero, o dirò meglio dalla società dei Fiorentini. Poichè se i sudditi non hanno diritto di resistere al proprio principe, nemmeno altri per loro, nè eglino col mezzo altrui lo possono fare. *Si uni non licet ob defectum juris, nec alii ejus nomine id licere potest. Et hic ex alia causa impeditur quominus se immiscere alienis litibus potest: quia scilicet judex non est inter principem extraneum, ejusdemque subditos: adeoque suo jure arma capere nequit.* Coccei *d. l. §. VIII.*

82. Se quindi rarissimo è il caso, in cui al dire dell'erudito G. Barbeirac, sienvi innocenti sudditi, che rendano giusta la loro difesa contro il proprio capo, reso di lor tiranno, per la teoria dei pubblicisti, che cessa di esser sovrano chi tutto il popolo affligge, *si ty-*

rannus promiscue in totum populum sævit, omnino desinit esse princeps Cocceii *d. l.*, quanto più raro non sarà quello di portar le armi contro un' intiera nazione a difesa del di lei capo? Non potranno quindi facilmente giustificarsi al cospetto delle genti le armi, che varie potenze coalizzate, Dio sa se per giovare a quel misero, ed ultimo re Capeto, o per cupidiggia del bene altrui, portaron ostinatamente contro le repubbliche di Francia, e della Cisalpina, governi ambedue stabiliti coll' universale consenso dei popoli che le avevano organizzate, e costituite. Ed esse ancor meno il possono adesso, che dopo avere invase ingiustamente le nazioni per i loro capi, ora insidiano, ed attaccano il capo per le nazioni, ed un capo non meno di esse sacro, ed inviolabile, ma più di loro grande, e generoso. *Scimus quidem ex veteribus, novisque historiis, alieni cupiditatem hos sibi quærere obtentus: sed non ideo statim jus esse desinit, si quid a malis usurpatur. Navigant et piratæ: ferro utuntur et latrones.* Grotius *l. 2. c. 24. §. VIII. in fine. Qui cupiunt aliena invadere, hoc prætextu dissimulare propositum suum, quasi veniant vindicatum alienas injurias, etiam si inserviunt aviditati suæ.* Gronov *d. l.* Justin. *4. 3. 15. etc.*

83. Sebbene ognuno abbia diritto di assoldare l'opera propria all'altrui servigio, sia per coadjuvare alla difesa di chi lo paga, sia per entrare nel sostegno delle di lui imprese; pure non è di una grande, e virtuosa nazione il darsi facilmente a portare le armi mercenarie per un altro Stato. Nè questi ha mai delle truppe veramente valorose, nè da lui si fa un' azione veramente giusta. Imperocchè colla vincita, o colla perdita della potenza belligerante essi non hanno parte, e poco sensibile loro riesce la gloria, o la viltà del combattimento. Quel vendere il suo braccio, il suo ferro per distruggere l'umanità, per servire spesso all'avarizia, all'ambizione altrui non è un atto giusto: e la facoltà che i teologi, ed i moralisti accordano sul testo del Vangelo, *Luca* 3. 14., di S. Paolo *ad Cor.* 1. *X.* 7., di S. Agostino *de verbis Dom. secund. Math. XXIII. quæst.* 1. *c.* 5., non riguarda che lo stipendio dei soldati, che militano sotto il proprio natio loro principe, non già coloro, che come gli antichi Galli, e Brettoni andavano girando coi loro turcassi per militare sotto

quel capitano che meglio gli avesse accolti, e pagati. Quanto non è stolto questo mestiere di battersi senza causa, e con persone sconosciute, e peggio assai delle belve darsi di cozzo, e ferirsi senza motivo di odio, e di contesa. *Hoc vero quid aliud quis dixerit, quam insaniam, circumferre pericula, et ruere in ignotos, iratum sine injuria, occurrentia devastantem, ac ferarum more, occidere quem non oderis?* Seneca *natur. v.* 18.

84. Qualunque pertanto sia la nazione, che lascia ad una potenza a noi nemica far reclute nel suo dominio, o le concede a nostro danno truppe stipendiate, o navi noleggiate per venire con noi in guerra, sempre con tal atto ci fornisce un giusto motivo di farle la guerra. Poichè qualsivoglia fosse il rapporto sociale, o politico fra queste due nazioni, sempre basta l'atto ostile di ajutare contro di noi il nostro nemico, perchè nasca in noi il jus dell' intimazione della guerra a quella che lo fece. *Alia quæstio, an ob auxilia missa, bellum mittentibus indici potuerit, quod omnino affirmamus.* Coccei *Dis. Proem. l. VII. c.* 4. §. 791.

85. Bene a ragione fu combattuta, e derisa dal Galliani la contraria opinione di Vattel, il quale appunto per essere nato a Neuchatel, impiegato poi dalla Sassonia nel ministero svizzero presso cui scrisse i tre libri *del diritto delle genti*, come libero cittadino, e giureconsulto anzichè umana, e pacifica, doveva ravvisare per ingiusta, insidiosa, e foriera di simulazione l' opinione da lui ivi messa in luce, che il contingente di truppe fornito da una nazione ad un' altra belligerante non è atto ostile, e lesivo della potenza contro cui un tal contingente è diretto, tuttochè sia esso a quella nazione prestato in forza di antichi trattati colla medesima. *L. 3. c. VI.* §. 101. Caduto così nel primo abbaglio il Vattel, prosiegue il franco Autore *dei doveri dei principi neutrali pag.* 123., per diminuire la palpabile enormità ha cercato colorirlo con dire, che non v'è motivo di giusta doglianza quando i soccorsi, che si danno al nemico sono moderati, e discreti. Ma chi è mai colui, che, non delirando, abbia detto non potersi chiamar offeso uno, che abbia ricevuti due, o tre colpi, per la ridicola ragione, che ne ha ricevuti solo tre, e non cento? Chi fisserà qui un termine, un grado all' offesa?

86. La guerra, che da se stessa un sommo male apporta all' umanità, non solo deesi intimare con tutto il riguardo dovuto alla pubblica fede, e nei soli casi estremi; ma eziandio vuol essere fatta senza perfidia, e senza esacerbare il lutto, con cui essa riduce allo squallore le infelici nazioni che le servono di teatro.

87. Ogni abuso, dei soldati, ed ufficiali nel territorio altrui vuol essere severamente represso. Quel tradire l'ospitalità dei cittadini che lor danno l'alloggio, quell' ispogliarli delle loro suppellettili, quel turbare la castità delle spose, ed il pudore delle figlie sono gravissimi delitti, che l'austerità romana facea punire coll' ultimo supplicio, quand' era esercitata nei placidi paesi ch' essi avevano passati, o conquistati. La più gran lode di Pompeo fu di aver fatta rigidamente serbare la militare, e civica disciplina ai suoi eserciti. Dicesi che arrivasse a far sigillare le spade ai soldati quando passavano nelle città tranquille, onde da ogni licenza si astenessero; sicchè nessuna trista memoria lasciavano quelle savie truppe per dove passavano. *Cum audisset milites suos per itinera licentiosius agere, sigillum gladiis eorum apposuit, quod quis non custodisset, is puniebatur.* Plutarc. *Cujus legiones se in Uticam pervenerunt ut non modo manus tanti exercitus, sed ne vestigium quidem cuiquam pacto nocuisse dicatur.* Cic. *pro lege Manilia.* Le truppe di Alessandro Severo si conducevano con tanta probità contro i Parti, che parevano senatori. *Tanta disciplina, tanta reverentia sui egit, ut non milites, sed senatores dicerentur: quocumque iter faciebant, tribuni accincti, centuriones verecundi, milites amabiles erant: ipsum vero ob hoc tot, et tanta bona principales ut Deum suscipiebant.* Lampridius. Dicono perciò giustamente i teologi commettere grave peccato quel principe che non paga nè frena i suoi soldati, ed esser egli perciò tenuto dei danni, ed eccessi, che possono commettere sulle robbe, e sul pudore delle città quiete, ov' essi passano, o dimorano. Fino i Goti erano gelosi della militare disciplina, e la intimavano severamente ne' loro proclami. *Sub omni continentia properate.* Cassiodor. *Epist.* 25.

88. Ogni stratagemma adunque, che sia dalla perfidia, e dalla crudeltà immaginato non può essere che un mezzo abborrito, ed in-

giusto di guerreggiare. Lo stratagemma è lecito allora che la sola destrezza, l'arte, l'ingegno, e la prevenzione lo suggeriscono ai prodi, e bravi condottieri delle flotte, e delle armate. Si dissecchino le vene dei fonti come a Nankin, si divertano i canali delle acque come a Bettuglia, si piantino delle arene ai porti, e delle dighe ai fiumi, e s'innalzino degli intralci alle paludi, alle marce, come i Levantini a Venezia, i Frauchi nell'Olanda; ma non si corrompano le acque coi cadaveri come i Turchi a Didibra, non si avvelenino i condotti come gli Anfizioni contro i Geti; nè s'imbrattino di tossico le navi, e le armi di sangue vipereo come gli Sciti contro i Romani. *Nam et fontes veneno inficere, quod ipsum quoque aut non latet, aut non diu latet, Florus ait esse non tantum contra morem majorum, sed et contra fas Deum, sicut jura gentium Diis adscribi autoribus solere alibi quoque a nobis annotatum est.* DE JURE B. ET P. *l.* 3. *c. IV.* §. 16.

89. Che se ai nemici è vietato di far dei mali proditorj, e crudeli, ben a più forte ragione si oppone il diritto delle genti al turbamento del commercio dei popoli che non sono di noi nemici. La libertà della navigazione, e del commercio marittimo non dee turbarsi dalla guerra, che rispetto a quelli che contro di noi la movono, o la proteggono.

90. Con qual diritto adunque si potranno giudicare di buona presa i bastimenti mercantili delle potenze non belligeranti? Come dichiarare in istato di blocco i porti neutrali? Come trattare ostilmente i pacifici abitatori delle marittime coste? Se questo non è una patente violazione del jus delle genti, quale lo sarà mai? Essere in guerra con una potenza, non è un diritto per farla a tutte. L'impegno di nuocere ai nostri nemici in tempo di guerra non trae seco quello di nuocere al mondo intero: nè la guerra, che si fa contro una società d'uomini, deesi rivolgere contro tutta l'umanità.

91. L'asilo accidentale accordato ad una nave nemica di passaggio in luogo neutro, l'ospitalità indifferente, e passaggera usata verso di un nemico inerme, e simili atti voluti dall'umanità, e dall'universale ragione delle genti non sono mai un giusto titolo per imperversare ostilmente contro le nazioni non guerreggianti, e precludere loro l'adito ad un lecito innocuo commercio.

92. Il commercio che altro non è, che la comunicazione fra i popoli delle rispettive produzioni naturali, ed industriali, delle quali uno si priva, come a lui superflue, per ottenere dall' altro cose a lui necessarie, è un rapporto che gli unisce in una grande società colla reciprocanza di scambievoli ufficj, il quale non può essere inceppato, o reciso per qualunque situazione politica, in cui si possano trovare le nazioni del mondo.

93. Il cambio, e la contrattazione sono dunque il fondamento del commercio, e nè l'uno nè l'altra può in tempo di guerra essere leso dalle potenze belligeranti. Gli uomini, e le nazioni in generale non solo hanno diritto di esercitarlo in qualunque vicenda umana, fuor di quella di essere la loro posizione tale da funestare gli altri sia fisicamente col contaggio, e ne risentissero l'infezione, sia moralmente colle loro piraterie, ove le commettessero sotto pretesto di avvicinarsi alle coste, ed ai porti per commerciare, sono anzi in istretto obbligo di farlo per legge di natura, che addita il commercio, come l'unico mezzo di conservare, e perfezionare la loro esistenza.

94. E siccome per la ragione della propria difesa non si acquista quella di nuocere a quelli che non ci offendono; così è fuori d'ogni disputa che la guerra non dà diritto alcuno per intorbidare il commercio altrui, per quello stesso principio che non può la nazione belligerante attentare all' altrui esistenza, nè ai mezzi con cui gli altri popoli se la conservano.

95. Pirati vogliansi dunque dire, e non popoli guerreggianti coloro, che sotto pretesto di opporsi in guerra al commercio dei loro nemici distruggono quello delle nazioni placide, ed innocenti; ed organizzando la rapina sotto i fili della guerra involano le sostanze altrui, e gettano nella miseria, e nella desolazione tante famiglie, vittime di una barbara, ed iniqua ragione di Stato, che meno di Aletto, e di Megera infuria, ed imperversa contro l'umanità.

96. Cessi per quanto è possibile di adoperarsi il ferro, ed il fuoco per distruggere l'umanità. Ben ebbe un cuor di ferro colui che rivolse in guerra le spade contro i suoi simili.

» Quis fuit horrendos primus qui protulit enses?
» Quam ferus, et vere ferrens ille fuit!

Tibul. Eleg. IV. Lib. I.

Più non ci assordino i tristi inni di guerra, e più non risuonino tanto spesso i tempj di rendimenti di grazie all' Altissimo Dio per ciò, che con sommo favore abbia accordato alla nostra nazione di non avere avuti sui campi della guerra, che 20, o 30 mille morti, o feriti, quando la spada fulminatrice della guerra, ed il fuoco dell' artiglieria ne ha rovesciati sul suolo, e fatti perire agli inimici nei più atroci tormenti più di 80, o cento mille figli della loro patria.

97. Si finiscano le guerre colla gloria del principe, coll' onore delle truppe, e colla dignità della nazione. Le battaglie, e le prese valorose, e guerriere sieno i luminosi modi di finire le guerre, dettando la legge ai vinti, e debellati nemici. Ma si guardi il principe di affidarne l' esito alla sorte; egli nol può fare senza infrangere il primo de' suoi doveri quello di difendere i cittadini con tutti i mezzi ch' eglino possono mettere a di lui disposizione. Non è che il proprietario che può transigere sulla cosa controversa, rimettendone alla sorte la definizione. Sarebbe soltanto lecito questo estremo rimedio, quando tutto fosse perduto per la patria, e che più non vi restasse a tentare che gli eventi della fortuna: come mal minore sarebbe allora tollerato. Ma per deliberare in questo estremo punto il re da se solo non ne ha le facoltà: dee sentire il gran consiglio del popolo per addottare questo fatale partito. *Immo absque consensu populi res sorti nunquam committi potest; de ejus enim jure agitur*. Coccei ad grot. *L.* 3. *c. XX. §.* 42. *in fine*.

98. Per eguaglianza di ragione non può il principe, ed assai meno un generale condottiero delle truppe da se decidere l' esito della guerra con una singolar tenzone: giacchè l' affidare la patria ad un duello molto somiglia ad affidarla alla cieca fortuna che ha tanta rea parte negli umani eventi. Sienvi pure degli illustri esempj di tale costume negli antichi: ma pur anche ve ne sono degli altri contrarj, e riputati meglio di essi prudenti. I primi esempj tengono ancora all' antica rozzezza, ed i secondi risentono la più colta civilizzazione. Ai primi appartengono quelli di Enea contro Turno, di Menelao, e Paride, Romolo contro il Re Acrone, le di cui spoglie egli portò a Giove Feretrio, *Plutarc.*, di Manlio, e Gabbio, *Liv. l.* 7. *c.* 10., di Marco Valerio Corvino, e Gallo, *l.* 7. *c.* 26., di Jubellio

Campano; e Claudio Asello, *l.* 23. *c.* 47., di Manlio figlio, e Geminio Mezio Latino, *l.* 8. *c.* 7., di Badio Campano, e Q. Crispino Romano, *l.* 25. *c.* 18., del conte di Turena, ed Enrico Leone. All' opposto Augusto rifiutò il duello di Antonio, Antigono quello di Pirro, Metello di Sertorio, Fabio di Annibale, e Carlo V. ricusò di accettare la sfida di Francesco I.

99. Quando vi sia il consenso del popolo, e degli eserciti meno illecito è il definire la guerra col privato combattimento di più persone sia a due a due, come gli Etoli, e gli Elei, *Pausan. lib.* 5., sia a tre come gli Orazj Romani, ed i Curiazj Albani, *Tit. Liv. l.* 1. *c.* 24. *et seq.*, sia fino a 300. come i Lacedemoni, e gli Argivi sotto Ortiade, e Tersandro loro capitani, Meursi, *miscell. Lacon. lib. IV. c.* 13.

100. Il duello può tutt'al più convenire a due principi, che per ragione di famiglia, od altrimenti si disputino il soglio. Ma il popolo non vi dee prendere parte, che ove vengano intaccati i suoi diritti sociali, quelli della sua conservazione e libertà. Tanto più che se uno resta vinto, fino che non cede il campo al suo emulo, e si riconosce tale, l'altro non è mai veramente vincitore. Spesso vi è chi la fa da vincitore senza che l'altro si dia per vinto, come avvenne di Filippo contro la flotta di Attalo. *Magis pro victore se gerebat, quam victorem se sentiebat.* Polybius *l.* 16. *c. V. Hystor.* Grot. *l.* 3. *c. XX.* §. 45. Lo stesso avvenne fra Pietro d'Arragona, e Carlo di Angiò, che si sfidarono per avere il reame di Napoli: ma il papa, disse che nessuno di loro aveva vinto, perchè col fatto eseguita, e finita non avevano la singolare tenzone.

101. La guerra può anche terminarsi coll' arrendersi, e darsi alla discrezione, e fede del vincitore. Questi non dee già abusarne: ma un tal modo di far la pace è di pessimo esempio per la viltà, e l'abbjezione del modo con cui si abbraccia il più vergognoso rimedio di uscire dai bellici impegni. Il senato romano ebbe quindi ad altamente riprovare la condotta di M. Popilio, che diede a riscatto tanti mille Liguri, che si erano resi implorando la fede del popolo romano, lasciando così l'adito ai soldati romani di sperar un' eguale sorte ove avessero avuta la codardia di darsi in potere del nemico;

ne quis unquam se postea dedere auderet, pessimo exemplo venisse. T. Livio *Hyst. l.* 42. *c.* 8.

102. Può finirsi la guerra col prendere, o dare degli ostaggi: ma questi contribuendo da loro a sostener un peso della pubblica causa, ch'essere dovrebbe ripartito sull' universalità dei cittadini, deggiono essere dalla nazione, o dal principe reintegrati da ogni danno sofferto da loro, e dalle loro famiglie durante l' ostaggio, e la cattività che vi è ordinariamente unita. Al diritto, che ha il principe di far degli ostaggi anche per forza, corrisponde in lui l' obbligo di farne loro fare una congrua indennizzazione, come ho dimostrato nella mia allegazione, che va unita al *Titolo IV. del Riscatto T. III. Accessiones pactiones sunt obsides . . . . Sed civitas aut ejus rector tenebitur illud incommodum ei, qui patitur, aut proximis repensare*. Grot. *de J. B. et P. l.* 3. *c. XX.* §. 52.

103. Non posso io qui soscrivere alla crudele ed ingiusta sentenza di Grozio, seguita dal Coccejo, che sia lecito uccidere gli ostaggi, se il loro principe, di cui seguono la sorte, viola la data fede. Imperocchè se lecito non sarebbe di uccidere il principe che mancasse ai suoi impegni, ma solo si potrebbe privarlo colla guerra de' suoi stati, e da ultimo, se resiste, ridurlo in schiavitù: molto meno potrà versarsi il sangue innocente degli ostaggi, che a sola difesa della causa della loro nazione vennero prescelti a partire esuli dalla patria per essere prigionieri del nemico, fino che il loro sovrano abbia mandate ad esecuzione le promesse cose. Più d'una moderata prigionia essi non deggiono soffrire: ogni altra pena sarebbe iniqua, quand'essi non si fossero resi colpevoli d'un personale loro delitto verso il principe presso cui trovansi cattivi.

104. Dicasi piuttosto, che l'ostaggio non può fuggire dalla cattività senza violare il patto sociale, ad onta che non volontario, ma forzato egli sia passato in potere del nemico, o dell' estera nazione, e che fuggendo non è lecito alla sua nazione di dargli ricovero. I Romani erano sì gelosi di serbare la fede, che non la risparmiavano anche alle donne, quand' erano date in ostaggio, s' elleno abbandonavano il posto. La spiritosa Clelia fu una di quelle giovinette romane date in ostaggio a Porsena, ch'era andato ad assediare Roma

per ristabilire i Tarquinj, affinchè egli levasse l'esercito dal Gianniculo: ella sotto pretesto di lavarsi ingannò le guardie, e montando colle altre donzelle sugli stessi cavalli delle guardie reali, se ne fuggì di nottetempo dal campo, e passò il Tevere. Fu ella rimandata a Porsena, che l'avea richiesta di bel nuovo per mezzo de' suoi ambasciadori. *Si non dedatur obses, pro rupto se fœdus habiturum. Deinde Romani pignus pacis et fœderis restituerunt.* Livius *l. XI.* Ma quel principe ammirando la virtù di questa figlia, le permise di ritornare a Roma colle sue compagne. Il senato le fece inalzare una statua equestre nella pubblica piazza. Grozio dice, che il senato non aveva mai pensato di obbligare quelle gentili prigioniere a non decampare, e che per ciò potevasi difendere la fuga di Clelia. *Et sic defendi potest Cœliæ factum.* = ivi §. 54. =, ciò che non è molto alla ragione conforme, nè alla specchiata lealtà del popolo romano. Sarebbe illusorio l'ostaggio, ed il patto, se dar si potesse con istruzione e facoltà negli ostaggi di sottrarsi poi colla fuga all'adempimento del patto istesso. *Plutarc. in Publicola.* Ma Virgilio rese miglior giustizia alla fe' di quegli augusti padri della capitale del mondo, e fece da Vulcano scolpire nello scudo di Enea anco il passaggio del Tevere fatto da Clelia con violata fede. Fu il coraggio, e non la fe' di questa illustre donna, che il senato premiò.

Et fluvium vinclis innaret Cœlia ruptis.

Æneid. *l. VIII. ver.* 651.

105. Se quindi l'ostaggio torna al paese suo natio è della lealtà del suo governo di farlo restituire: e se viene preso nella fuga dallo Stato, cui è spedito, può essere trattato ostilmente, e coi rigori del più stretto carcere. Fecero i Romani frustare, e gettare dalla rocca quegli ostaggi di Taranto, che furono sorpresi fuggitivi dal campo romano. *Liv. l.* 25. *c.* 7. Ne' più vicini tempi Odoardo III. d'Inghilterra mosse grave accusa a Filippo VI. di Valois re di Francia, perchè accolse un ostaggio fuggitivo.

106. Sebbene l'ostaggio a termini di ragione comune non possa venir trattenuto per una causa nuova, o diversa da quella per cui fu dato a somiglianza del pegno, che dato per una causa non può essere ritenuto per un'altra. *L. unica C. etiam ob chirogr.*; pure nel jus

di guerra, se non come ostaggio almeno come oggetto di rappresaglia può essere ritenuto. A meno che si trattasse di una causa anteriore a quella per cui avvenne l'ostaggio, o si fosse nel darlo stipulato espressamente, che non s'intendesse egli dato per una causa diversa, e susseguente a quella garantita colla consegna degli ostaggi; nei quali due casi s'è assolutamente cessata la causa per cui fu dato, egli esser dee restituito, ed ogni di lui ritenzione è un atto dispotico, ingiusto e prepotente.

107. L'ostaggio può esser dato per la restituzione, od il ritorno d'un prigioniero, come se uno si fosse costituito ostaggio fino al ritorno di Regolo; e se questo fosse morto, quello sarebbe stato sciolto dalla fede sua, e della sua nazione che ve lo avesse spedito. Poichè, dice Ulpiano *l.* 15. *ff. de capti.*, se un figlio pattuisse una somma per liberare il padre cattivo, e questi morisse pria che fosse pagato il prezzo del suo riscatto, il padre si riputarebbe morto senza obbligazione, e mancato con lui sarebbe il pegno che si voleva redimere, per la nota teoria che, mancando il pegno, manca l'oggetto della redenzione, *L.* 8. *ff. quib. mod. solvit. hypot.* Il prezzo succede allora in luogo della persona, e mancando questa manca la cosa obbligata. Non fu quindi ingiusta l'istanza fatta al senato romano da Demetrio, perchè, attesa la morte di suo fratello Antioco per cui era ostaggio, gli fosse accordato il ritorno in patria. *Appian. de bello syriac.*

108. Morto il principe, se l'ostaggio fu dato per la sola di lui persona, questo è sciolto: ma se fu consegnato per il principe, come il capo della nazione, l'obbligazione sussiste, e con essa vive quella dell'ostaggio perchè resti al suo posto. Nel primo caso l'impegno è personale, ed è reale nel secondo.

109. Può essere personale anche del solo ostaggio l'obbligazione, quand'egli indipendentemente dal suo principe ne assunse l'impegno, come Postumio che alla sconfitta delle forche Caudine si costituì ostaggio ai Sanniti, ove il popolo non avesse accettate le sue proposizioni offerte ai vincitori.

110. Se durante la guerra invece degli ostaggi si danno dei pegni, come dei porti, delle fortezze, città, e simili, ad onta che la prima

causa per cui avvennero sia sciolta, se chi li diè si trova in difetto di fede, possono essere ritenuti per titolo di rappresaglia; a meno che siasi espressamente convenuto, che si avessero a restituire all'istante che si fosse adempita la causa per cui furono dati. Nel dubbio si possono ritenere in pegno per qualunque anche menoma trasgressione di una delle parti belligeranti. Se si trattasse di ostaggi, essendo cosa odiosa la loro detenzione, tutto dee nel dubbio spiegarsi a favore della loro libertà: ma cadendo il pegno su cose materiali, nessun danno irreparabile deriva dalla durata della loro occupazione. Imperocchè essendo quelle impegnate per titolo di pubblico diritto, non vi può mai più entrare il pericolo della prescrizione, che suole aprir la via ai legittimi acquisti nella ragione civile. Nei diritti di natura, e delle genti il tempo non è mai il modo di acquistare, o finire un'obbligazione. Sempre si guarda la causa, e la condizione che diè luogo, od intervenne al pegno: cessando quella, o verificandosi questa la cosa torna nel suo intiero, ben anche mille anni dopo la seguìta stipulazione, quando di questa se ne provi l'esistenza. Conciossiachè se nessun atto appare, il tempo può soccorrere alla incertezza delle proprietà; e fino che di quello non si dimostra l'esistenza, la legittimità dell'acquisto sta per il possessore.

111. Ma per evitare tutte queste dubbiezze che spesso sono i mantici, che soffiano con novello impeto nel quasi estinto fuoco della guerra, il più bello, e saggio modo di dare a questa un termine certo, e permanente è quello di stabilire un definitivo, e chiaro trattato di pace, in cui ciascuno dei principi, e dei popoli contraenti sappia cos'ha di perdere, e di guadagnare, e cosa tutti debbano perpetuamente conservare.

112. Formi questo trattato il jus convenzionale delle genti; ma unica base sia la giustizia, e la fede. Sull'appoggio di questi due cardini si aggiri sempre la ragione di Stato, quella dei principi, e delle nazioni. La guerra si estingue allora, e non si sopisce: nè l'oppresso col segnare la pace fa tremendi voti di vendetta contro l'oppressore che la dettò.

» *Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor* ».

VIRG. *Æneid. L. IV.*

TITOLO IX.

Della Pace.

1. È ormai tempo che io ponga fine alle funeste idee della guerra, e che agli orrori che trae seco questa fiera cagione di lutto, succedano le allegre, consolanti immagini della bella *Pace*, di quel nume caro all' umanità, che protegge, e coltiva la popolazione, ravviva il commercio, e la navigazione, risveglia gli ingegni, e gli spiriti, fa brillare le arti, e le scienze, e dappertutto sparge i fiori della bellezza, ed i frutti dell' abbondanza, e della comune felicità.

2. Ben a ragione gli antichi sfoggiavano i più vaghi disegni, i più ricchi ornati, ed i più magnifici edificj per fare il tempio della Pace, e della Concordia. In Atene, e molto più in Roma vi sono ancora i preziosi avvanzi di sì famosi monumenti; ed oh quanta grandezza ancora spirano le ruine! L' abbondanza fu sempre a lei compagna, e gli effetti essa ci presenta dell' amica pace.

3. Non è senza ragione che i poeti riconoscevano questa Deità per figlia di Giove, e di Temi; giacchè la prosperità, e la giustizia essa conserva, e promuove: nè senza mistero la rappresentavano soave in volto, avente in una mano una piccola statua di Pluto; e nell' altra le spiche, le rose, ed i rami d' ulivo, con una mezza corona in testa, ed avente sotto i piedi l' alloro.

At nobis Pax alma veni, spicamque teneto;
Perfluat et pomis candidus ante sinus.

PROPERT. *Eleg.*

4. Chi può mai dimenticare un istante i beni dell' alma pace? Chi non risentirne tutta la loro dolcezza? Le sostanze rispettate, le campagne coltivate, le arti incoraggite, la virtù premiata, il vizio punito, i costumi ridonati alla loro purità, le spose lasciate fedeli al nodo nuziale, le figlie serbate illese da ogni insidia al virgineo loro pudore, le vedove, e le matrone placidamente caste nel seno dignitoso delle savie loro famiglie.

5. Che spettacolo di giulivo incanto non presentano i porti ripieni di navi, e coperti di merci, le rade sparse d'uomini carichi sotto il peso delle più ricche mercanzie delle rimote colonie, i bastimenti adorni di cento vele, ed echeggianti di lieti gridi, i mari ondeggianti sotto le opulenti flotte che veleggiano alle più lontane regioni, i fiumi mugghianti infra le onuste barche del patrio, ed estero commercio, e gli arsenali ridondanti dei più doviziosi prodotti delle fertili terre, e delle ingegnose manifatture?

6. Reduce il soldato al patrio tetto, ai sociali doveri tutto sente il prezzo di quelle virtù domestiche, ch'egli violò impunemente nelle Penelopi, e nelle Zenobie, che dovevano fede ai mariti loro, ai loro amanti. Sposi, e padri sentono tremarsi il cuore al solo sospetto, che si tendano lacci di lascivie alla moglie, ed alle figlie; ed abborrono negli altri gli antichi, e militari loro principj: ogn' uomo rientra nelle abitudini della virtù, e serve per la propria all' altrui felicità. Tutto questo forma il quadro della pace.

7. Gli antichi, di noi migliori nei costumi, e nella legislazione, e soprattutto nell' osservanza delle simboliche nazionali solennità solevano celebrare delle feste in onor della pace, quando i soldati ritornavano dal campo: le matrone, che durante l'assenza de' loro mariti alla militare spedizione si erano conservata la riputazione di avere costantemente vissute caste, e fedeli, erano le sacerdotesse, che vi presiedevano.

8. Nella Grecia nel tempo di Giunone in tempo di pace venivano scelte le più vaghe donne del paese fra le matrone, le corritrici, le danzanti, e le vergini: le spose, e le figlie dei re non vi arrossavano di comparire nude nella prima, e nella quarta classe per essere esaminate dagli artisti nella scultura, e nella pittura. Giuseppe Errante, insigne pittore d'Italia, sta ora perfezionando in Milano su così grande tema, un quadro degno del celebre suo pennello. Pensavano con molta giustizia gli antichi, che dalla giustezza delle membra se ne arguisse la bellezza dell' animo. La voluttà infatti, e la dissolutezza guastano sensibilmente, ed innanzi tempo le fattezze delle donne, le quali mal conoscono, e tradiscono i loro interessi, dandosi, come a' nostri giorni, celeremente in preda ad una lasciva

distruttrice galanteria, per misurare la loro bravura dal numero degli amanti, che si lusingano aver resi felici.

9. I Romani, le di cui donne erano più ritirate, ma meno virtuose delle greche, celebravano ogni anno una festa in onore della Pace, ch'esse avevano deificata. Ella aveva un altare in Roma, ed un tempio magnifico; e dei riti religiosi le si tributavano dai più illustri cittadini con grande solennità. Le greche erano più esposte, ma più conservate dalla natìa loro virtù. Le nostre donne sono greco-romane.

10. Anche i pastori facevano delle feste per la pace, ch'essi chiamavano *pacalia*. Aldelmo nel suo libro, *De Laude Virgin.*, tratta di impure le feste, e cerimonie dei Gentili, e chiama una di esse *pœnalia*: ma Gronovio taccia come corrotto questo passo, e rimarca che non viene ricordata presso gli antichi alcuna festa di questo nome; ma che forse si debba leggere *Pacalia*, o *Palilia*, o *Parilia*, cerimonie usate tanto in onore della *Pace*, che della Dea *Pale*, la di cui festa essi celebravano al primo di maggio, perchè la guerra stesse lontana dai loro campi, e per supplicare questa Dea a prendere cura delle loro gregge, e conservare i loro bestiami illesi dai lupi, e dalle malattie. Parte della cerimonia consisteva nell' accendere mucchi di paglia, e saltarvi sopra.

Thura sacerdotes pacalibus addite flammis

Ovid.

Et placidam soleo spargere lacte Palem.

Prop.

11. Nell'Inghilterra la parola di pace ha diversi sensi, politici, e giudiziarj. *Peace* ne' libri antichi legali inglesi si restringe a significare una quiete, ed innocente condotta verso del re, ed il di lui popolo. *Lamb. Cirenarch. Pax regis* menzionata da Riccardo II. nello statuto 6. è quella sicurezza, che il re promette a' suoi sudditi, ed altri, tolti in sua protezione, sì rispetto alla vita, che ai beni, ed all'esercizio delle civili facoltà. *Pax Deo, et Ecclesiæ* era presso degli antichi Britanni quella quiete, e cessazione di cure, che i sudditi del re avevano dalle liti, ed altri simili disturbi, nel tempo, od intervallo fra un termine, e l'altro.

12. Nel senso di rapporto giudiziale chiamano essi tempo di pace,

tim of peace quello, in cui i tribunali di giustizia sono aperti, ed i loro giudici, e ministri possono legalmente proteggere chicchessia dal torto, e dalla violenza, e distribuire ad ognuno giustizia COKE, *of the justice*. Finalmente giustizia, ossia sicurezza di pace, *justice of the peace*, ovvero, *frank-pledge*, dicesi allora, quando uno si trova in pericolo di ricevere offesa da un altro, e si presenta per ciò a giurare dinanzi al giudice di pace: presta il giuramento del pericolo, ed il giudice prende le misure di sicurezza a suo favore, e dee quegli essere assicurato con valido vincolo, che chiamasi *binding to the peace etc.* CHAMBER. *Diz. univ.*

13. Abbiamo quindi imitati gli Inglesi nello stabilimento dei giudici di pace, i quali amministrano una giustizia di conciliazione, ed anche definitiva, inappellabile, e di polizia correzionale a misura della qualità, quantità, e del valore dell' oggetto controverso, e delle circostanze che accompagnano la quistione, od il delitto. Sarà sempre un oggetto di stupore al filosofo, ed allo storico il vedere che gli Inglesi che hanno ottime leggi, e così bene le adempiono fra di loro, tanto male poi le osservino cogli esteri. Bisogna ch' essi con una orgogliosa ingiustizia trattino da barbari tutti quelli che non sono Inglesi, e che come gli antichi Persiani, e Macedoni si credano sciolti coi forastieri dall' obbligo di serbare loro un' eguale fede, e giustizia, quale viene fra di essi amministrata.

14. *Pacifico* nel senso politico è ogni atto, o cosa che libera dalle quistioni viene addottata, o senza strepito, turbolenze, e tumulti viene osservata. I geografi chiamano il mare del *Sud* col nome di *mare pacifico*, *Oceano pacifico*; perchè è meno dell' Atlantico infestato dalle burrasche. Ma il diligente Frezier afferma, ch' esso non merita siffatta denominazione, avendovi vedute delle tempeste gagliarde quanto negli altri mari: ma essendo accaduto che Magellano vi trovasse un vento favorevolissimo allorchè per la prima volta traversò quel vasto Oceano nel 1520., senza che alcuna cosa avversa, od infausta lo trattenesse, si avvisò di dargli il nome di *pacifico*, che sempre dappoi ritenne. Maty aggiunge nullameno, che il vento è ivi così regolare, che le navi spesso fanno il viaggio da Acapulco alle isole Filippine senza cambiar una vela. Non è quindi

senza ragione che lo scopritor delle isole magellaniche diede a quel mare il nome di *pacifico*.

15. In materia di *datería* romana si conoscono certe lettere di pace, dette *literæ pacificæ*, le quali nell' antica chiesa erano tutte le sorti di lettere testimoniali del vescovo ai preti, ed ai fedeli quando avevano uopo di viaggiare, o cambiare paese, colle quali si attestava, che il portatore era un cattolico, ed in comunione colla Chiesa; onde fosse così conosciuto, ed accolto dagli altri fedeli. Dufresnoy *Tavole cronologiche V. 2. p. 214.* Nella vita di papa San Sisto I. martire, presa dal pontificale di papa Damaso, si fa menzione che quel papa fu il primo ad introdurre tali lettere, chiamate, *formatæ, canonicæ, commendatitiæ, communicatoriæ, ecclesiasticæ, et pacificæ*; sicchè la loro introduzione avvenne circa l' anno 120. dell' E. C.

16. La *pacificazione* nel senso comune è quell' atto, con cui si concilia la comune concordia, si rimette, e ristabilisce la pubblica pace, e tranquillità: e nel senso storico, massime oltremontano, ed oltremarino questa parola si appropria particolarmente ai termini messi ai tumulti religiosi più, che politici, ed in ispecie alle dispute di religione sollevate in Francia nel 1562. coll' editto di Nantes, emanato contro gli accattolici, ed ai moti civili, religionarj tra gli Inglesi, e gli Scozzesi, terminati nel 1638. Frequentissimo in que' miseri tempi era il passaggio di Calais dei cattolici inglesi a rifugiarsi in Francia, e dei perseguitati dall' intolleranza di tale editto a scampare dal suolo francese nell' Inghilterra. La religione non è già un rapporto fra l'uomo, e l'uomo, fra il cittadino, ed il principe, che possa dal sovrano, o dalla repubblica essere determinato, e guidato dalle leggi civili, e politiche. Ella è un rapporto secreto, ed intimo fra Dio e l'uomo, in cui l'umana legislazione non vi può, nè dee aver parte. Non è che rispetto agli atti di culto esterno, che il bene pubblico, e la comune pace può volere, che sieno essi conformi alla generale religione dello Stato, per quella morale riflessione, che in ogni ben ordinata società i pochi deono rispettare le pratiche, e le abitudini dei molti.

17. Il nome di *pacificatore* suol essere inteso nello stesso senso

di *mediatore*, di quello cioè che si studia di riconciliare i principi, e le potenze che sono in guerra, od in disparere. Vi è peraltro sensibile differenza fra il pacificatore, ed il mediatore: conciossiacchè il primo, spesso usando delle sue vittorie, o dell'influenza, che per le sue forze, o per la sua grandezza ha sulle potenze belligeranti, detti, e concilii la pace fra di queste, le quali non possono per qualche gran causa rifiutare la proposta pace; ed il secondo non può che maneggiare delle negoziazioni, le quali spesso vanno a vuoto, e le potenze continuano la guerra. Fu l'anno scorso, durante la guerra in Germania dei tre imperatori, che il re di Prussia ha potuto avere la gloria di essere il *pacificatore* dell'Europa; giacchè conosciuta non si era peranco la sua debolezza, e quella della galante, e bella sua sposa: ed in sì felice incontro spiegar poteva la pace alla Francia, all'Austria, ed alla Russia, dal vero riposo dei quali imperj dipendeva quello delle altre potenze: ma folle fuggir lasciò il fortunato istante; quest'anno venne alle armi, e fu perduto, e vinto. Napoleone il *grande* è ormai il solo, che la bella gloria di *pacificatore* si acquista per le future età. Questo eroe di cui le storie di tutti i secoli non ne hanno l'eguale va placando i mari, e quietando le terre con uno spirito meraviglioso, e potente di pace universale, e cara a tutta l'umanità.

18. L'essere *mediatore* è più facile che *pacificatore*, e senza di straordinarie, e grandi circostanze non è dato ai principi di poter pacificare. L'atto di mediare, e negoziare le paci è comune a tutte le potenze neutrali, e massime a quelle che hanno una certa riputazione, o certo braccio negl'affari politici. L'autore del trattato *sull'ambasciatore*, volendo ad ogni fiata dar risalto, e lume a questa ben distinta carica, scrive, ch'essendo conchiusa la pace fra la Francia, e l'Inghilterra nel 1621., gl'istrumenti di ciascuna parte furono messi nelle mani di certi *ambasciadori*, i quali erano stati impiegati come pacificatori, non come mediatori, acciocchè si custodissero fin'a quel tempo in cui sarebbonsi concambiate le ratificazioni. Così l'arcivescovo di Pisa, ambasciatore in Madrid del Duca di Toscana, non fu mai stimato un mediatore, abbenchè gli ambasciadori francesi gli permettessero di essere presente alle conferenze

tenute coi commissarj di Spagna, per agire come pacificatore dei dispareri fra di essi. Il Gran-Duca non aveva offerta la sua mediazione, nè la Francia l'aveva accettata. *Wicquefort p. 2. §. XI.*

19. Questo autore nel caso della pace del 1621. doveva riconoscere, che quegli ambasciatori ben lungi di far le funzioni di pacificatori, non fecero che quello di *conservatori* delle pacifiche convenzioni: e nell'ambascerla di Toscana in Madrid quell'arcivescovo di Pisa non fu nè pacificatore, nè mediatore, ma un solo *interloquitore* nei congressi, che si tenevano per trattare la pace fra la Spagna, e la Francia. Wicquefort non poteva ben definire la qualità di pacificatore, se non s'immagiuava prima di tutto, che tal carattere non si poteva vestire, che da un principe rispettato, o temuto, o ben caro alle parti contendenti, da uno, insomma, che l'arbitro esser potesse della pace. *Pacis faciendæ arbiter.* Livius *l.* 27. *c.* 30. Un ambasciatore per quanto grande di senno, autorità, e riputazione egli sia non può, che indirettamente come organo del suo principe farla da pacificatore. I Wolsey in Inghilterra, i Mazarini, ed i Richelieu in Francia erano i soli porporati che potevano colle forze di terra, e di mare dei loro re, di cui erano padroni più che ministri, assumere l'augusto, ed imponente carattere di pacificatore. Non è quindi che in largo senso, che il mediatore della pace può essere chiamato pacificatore *deprecator pacificus*, *conciliator pacis*, come pure viene chiamato da Tito Livio al precitato luogo, allorchè Anaximandro fu dagli Etoli impiegato come pacificatore; ma essi lo avevano interessato, perchè sapevano quant'egli era stimato dai loro nemici. Sotto qualunque forma sia uno adoperato per conciliare le potenze discordi, sempre il suo ufficio è rispettabile, e benemerito dell'umanità. Egli non è meno stimato dagli eserciti, che caro, e adorato fino presso i semplici agricoltori: tutti sono per lui oratori.

Pace Ceres lœta est; et vos orate coloni
Perpetuam pacem, perpetuumque ducem.

Ovid.

20. La pace non può essere conchiusa che dal magistrato supremo della repubblica, dal sovrano. Il diritto di farla non è sempre unito alla maestà del re: il parlamento come in Londra, ed il senato con-

servatore in Parigi, a somiglianza del senato di Roma, sono gli augusti tribunali del popolo, in cui si trattano i suoi interessi, e si delibera se la pace sia da proporsi od accettarsi.

21. Se gli articoli della pace, che viene proposta sono assolutamente rovinosi allo Stato, o per lui turpi, e vergognosi, deggionsi nobilmente rifiutare da un governo grande, e liberale. Ingiuriosi all'onore nazionale sarebbero quegli articoli, che stabilissero delle riforme nella costituzione dello Stato, dei considerevoli smembramenti del territorio, o degli stabilimenti della nazione, e degl'atti servili, ed abjetti al corpo dei cittadini, o dei soldati. Non sia mai che un principe, un console, un condottiero in capo degl'eserciti scenda ad atti disdorosi, e vili per acquistarsi la pace. Una nobile e giusta fierezza, combinata colla prudenza, dee ardere nel petto a chi è destinato a presiedere ai destini dei popoli qualunque ne sia la forma del loro governo. Roma, sebbene tutta presa, e saccheggiata, ed arsa dai Galli vincitori fremette alle insultanti inique proposizioni di pace del barbaro Brenno; e sotto il valore di Camillo vendicò l'onor romano, e salvò il campidoglio colla sconfitta de' suoi nemici. Cartagine s'indispettì alle umilianti condizioni di pace a lei ingiunte da Regolo; le rifiutò sdegnosa, e questo illustre cittadino, e capitano romano fu prigioniero avvolto nella sconfitta del suo esercito trionfatore. Offrirono i principi d'Europa disdorevoli progetti di pace come alla repubblica, così come all'impero de' Francesi, e quella grande nazione non li volle accettare a prezzo dell'onor suo. La pace è un sommo bene; ma se a perder si ha la libertà, o l'onore, nulla più vale il maggior bene del mondo.

22. Bisogna dunque essere rivestito del sovrano impero dello Stato per avere, ed esercire il diritto della pace, e non avere nelle costituzioni fondamentali del proprio governo alcuna proibitiva, o modificazione di tale diritto: mentre allora è il solo potere legislativo, presso cui ampiamente risede, come presso la rappresentanza del popolo la facoltà di far la pace. Nei paesi liberi il re per patto, o per giuramento seguìto all'epoca dell'incoronazione non può fare nè la guerra nè la pace senza il consenso dei grandi, ossia dei primi magistrati del regno.

23. Per quanto sia quindi l'autorità dal governo data ad un ammiraglio, o comandante generale in capo di flotta, o di armate terrestri, se non ha un espresso mandato del principe non può assolutamente conchiudere pace di sorte alcuna. Quegli è sempre un privato; e come tale non ha mai facoltà di arrogarsi una ragione imperante, quella di porre mano ai trattati di pace, e conchiuderli.

24. Nemmeno presso del principe assoluto, come nelle monarchie risede il jus di pace, quando egli è in età minore, o si trova nell'imbecillità, o nella demenza, od anche in cattività. Imperocchè nè la pubblica salvezza, nè quella dello stesso monarca, nè la ragione, ed il patto sociale permettono, che chi non è in istato di far libero uso delle morali, e civili facoltà poss' assumere obbligazioni valide per se stesso, ed ancor meno per gli altri. In questi casi il supremo impero torna al popolo; ma viene esercitato da' suoi rappresentanti, e segnatamente da quei grandi cittadini, che sogliono nelle costituzioni degli imperi essere destinati a siffatte prime funzioni della pubblica suprema magistratura. Hanno tali principi il diritto di regnare; ma l'esercizio, l'amministrazione di esso viene sospesa, ed intanto affidata a dei tutori, o curatori, o ministri, che in loro nome lo disimpegnano. *Et si enim jus imperii habet, non tamen administrat, indeque nec pacem facit; qui est actus judicii.* Cocceı *ad Jus B. et P. l.* 3. *c. XX.* §. 3.

25. Da qui è che gli Stati generali di Francia non vollero ratificare la pace fatta coll' imperatore Carlo V. da Francesco I. quando da Pavia fu condotto prigione di guerra a Madrid; da dove uscì sostituendovi in istato di arresto due suoi figli, espressamente ivi mandati da Parigi per la liberazione di quel bravo, ed infelice monarca. La pace fatta da un re nella cattività varrebbe soltanto allora ch'egli la convenisse colla promessa, ed alienazione delle sue private cose, poichè ciascuno può disporre del fatto suo: ma s' egli vuole acquistarla altrimenti, con danari del pubblico tesoro, o colla cessione di terre, o diritti appartenenti al regno, vi abbisogna il consenso della repubblica di cui egli è capo, ed amministratore, per allora interdetto, e sospeso delle sue sovrane facoltà.

26. I primi ad amministrare siffatto diritto, se non vi sono spe-

ciali costituzioni nel regno, sono i presuntivi eredi della corona: a meno che pria di partire per la guerra avesse il re legalmente nominato dei suoi commissarj, o ministri colla facoltà di rappresentarlo durante la sua assenza. Imperocchè allora essi hanno tutta la regia facoltà loro affidata, e possono stipulare anche quelle condizioni di pace, che il re prigioniero loro annuncia con lettere dal luogo del suo arresto, non già perchè si abbiano ad eseguire come regie jussioni, ma perchè sono essi in facoltà di adempirle come cose da loro medesimi ordinate.

27. Mancando però nella famiglia reale, e nei magistrati persone destinate alla rappresentanza del re assente, e prigione il diritto di reggere ritorna al popolo, il quale lo amministra col mezzo de' suoi deputati, ch' egli può eleggere nel suo seno, e da tutti gli ordini dei cittadini.

28. Se anche al re prigioniero sotto la parola di onore fosse permesso di rientrare nel regno fino alla pace, egli potrebbe bensì trattarla, ma non conchiuderla: avvegnachè dovendo serbare la fede data al nemico, egli la violerebbe assumendo un carattere differente da quello sotto cui partì. Attilio Regolo quando andò sulla parola d'onore in Roma a trattare il cambio dei prigionieri ricusò di sedere, e votare in senato, dicendo, ch' egli non era senatore fino che si trovava legato al giuramento dei Cartaginesi, e che fra il console, ed i padri un servo non sedea. Il patto tiene luogo di schiavitù, e lo accompagna dovunque ei vada, sebben libero e sciolto dall' arresto in cui viveva detenuto. Belle virtù di Roma voi mi assalite nella parte più tenera del mio cuore; e sulle magnanime azioni di quei prodi cittadini sono costretto versare lagrime di affezione.

29. Nelle repubbliche il diritto di far la pace risede presso l'universalità de' cittadini, che nei comizj emettono il pubblico loro consiglio; e la volontà della maggior parte è ricevuta per il volere generale di tutti i cittadini, la di cui universalità è ordinariamente rappresentata da un senato, o da un tribunato, o da un corpo legislativo. Fatta la pace dal maggior numero, gli altri debbono adempire le condizioni. *Quod plurìbus placuisset, cunctis tenendum*. Plin. *L.* 6. *Ep.* 13.

30. Volendo un principe nel trattato di pace cedere una provincia, una piazza di mare importante alla navigazione, od al commercio dello Stato, non solo dee sentire l'opinione degli Stati generali del regno, ed averne il loro assenso, ma eziandio dee riportare quello degli abitanti del paese che vuole cedere; mentre loro malgrado non possono venire staccati dal corpo civile cui appartengono. Imperciocchè nel proposto caso si violarebbe il diritto di due enti civili; l'uno di tutto il popolo di cui n'è una parte la popolazione ceduta; e l'altro di questa parte di nazione, che entrò nel civico legame a patto, che i suoi diritti fossero difesi, e garantiti dalle comuni forze, come porzione di un tutto indivisibile. *Ut pars aliqua imperii valide alienetur, duplici opus est consensu, et corporis, et specialiter ejus partis, de qua agitur, ut quæ invita a corpore, cui coaluit, avelli nequeat.* Grotius *d. l.* 3. *c. XX. §. V.* Nè per annullare siffatta cessione, ove fosse avvenuta, vi abbisognarebbe di allegare una speciale costituzione dello Stato; giacchè tali atti di alienazione di parte dell'impero sono da essi nulli, ed irriti per diritto, e fatto. Il principe che le avesse fatte, se fosse possibile che avesse dei beni suoi, dovrebbe con essi soddisfare al danno, che lo Stato ne avesse risentito da tale alienazione; poichè quegli rimane tenuto verso del popolo per la cattiva amministrazione ch'egli fa dell'impero a lui affidato.

31. La società, che una provincia contrae coll'intiera nazione, non può essere disciolta dalla volontà delle parti, che per rimanere in libertà, non mai per isforzare l'altra parte, onde appartenga suo malgrado ad un'altra società; per la teoria delle società, dalle quali ciascuno dei socj può disciogliersi, e sciogliere da se gli altri, ma non distaccarli dal contratto per collocarli a forza in un altro vincolo sociale. L'ordine teutonico, sottraendosi dall'impero romano per poi riconoscere le sue provincie come infeudate dai Polacchi, esercitò ad un dipresso la stessa facoltà dei principi dell'impero d'Allemagna, che sciolti da questo si associarono alla confederazione del Reno; ma nè ciascuno di essi, nè tutti insieme avrebbero avuto diritto di costringere gli altri membri dell'impero allemano ad entrare nella lega renana. Nè meno appoggiato sul sistema delle società

è l'altro diritto dei socj di sciogliere ogni vincolo sociale, se gli altri mancano al più essenziale dei loro impegni, quello di difendere, e promuovere l'interesse comune. Se quindi una città, la di cui unione alla civile società non può avere altro scopo che la propria sicurezza, non è colle comuni forze difesa dai nemici, il nodo che a lei la lega si discioglie, le cose tornano in primo stato, ed ella può abbracciare quel partito che più le torna a grado; tanto che la difesa sia mancata per difetto di volontà dell'intiero corpo sociale, quanto per assoluta mancanza di forze. L'effetto è sempre lo stesso in ambi i casi, e per evitarlo una città può da se far la pace col nemico, od unirsi al di lui territorio. *Si vires deficiunt, res redit in pristinum statum, idest pars illa, civitas fit sui juris.* Coccei *ad Hug. Grot. ad l. 3. c. XX. §. V. n. 2. in fine.*

32. Nessuno Stato, o regno può essere patrimoniale del re: questi non è che l'amministratore della cosa pubblica, e perciò nel retto senso civile i buoni principi sono gli amministratori della repubblica, ossia il regno allora è una repubblica amministrata da un monarca, il quale perciò per fare la pace colla cessione di una parte del regno dee sentire, e riportare l'assenso dell'universalità de' cittadini rappresentati dal supremo politico loro magistrato. Il re allora non è che il presidente di questo augusto comizio, in cui si trattano gl'oggetti più importanti della nazionale amministrazione.

33. Che se anche il principe vittorioso alla testa delle sue armate conquista col suo valore delle provincie, e poi nelle vicende delle cose, ridotto a far la pace, voglia per ottenerla cedere le terre conquistate, sempre egli dee riportare l'assenso del popolo, ed allora si verifica appunto, che è il popolo che cede, e non il re. Imperocchè per acquistare a favor dell'amministrato l'amministratore ha sempre la facoltà: ma di questa è privo se vuole alienare le cose per lui avvantaggiate, o conseguite. Faraone, che ha potuto comprare le terre di Egitto, non ne acquistò per ciò su di esse un assoluto dominio: questo rimase presso del popolo. Il Macedone, che acquistò tanti paesi dell'Asia, non fece che aumentare al suo popolo il comune patrimonio. *Bello victi non sunt in patrimonio regis: at populi.* = ivi = *ad §. VI.*

34. Se nel corso delle vittorie un popolo si dà vinto, e soggetto al vincitore colla condizione di appartenere per intiero con civico nodo allo Stato trionfatore, il principe di questo nemmeno coll'assenso dei suoi magistrati, nè di tutto insieme il popolo acquirente può cedere ad un' altra potenza in parte il popolo vinto senza la di lui adesione: o dee tutto conservarlo, o tutto cederlo prima che questo popolo sia ammesso colla pace all'esercizio sociale dei civili politici diritti; mentre allora senza il suo assenso non sarebbe più cedibile nè in tutto, nè in parte per le testè riferite teorie.

35. Accordano alcuni pubblicisti al re la facoltà di alienare per la pace una parte del regno, se dessa gli fu accordata nella costituzione della monarchia, o se il tacito consenso del popolo v'è intervenuto. Ma in materia di jus delle genti vi sono delle facoltà, che non sono accordabili in diritto, nè prescrivibili in fatto, come quelle che intrinsecamente ripugnano alla consistenza della cosa. In quel modo che non sarebbe soggetto di patto od assenso espresso, o tacito quello che ciascun del popolo potesse attentare alla vita del principe, ed ai diritti annessi alla di lui maestà; così non può essere nè al patto, nè alla consuetudine legalmente appoggiata la facoltà nel principe di alienare una cosa a lui anzi affidata perchè la conservi. *Quia tueri civitatem debent, et ideo constituti sunt reges. Non autem tuetur qui alienat.* Cocceı *ivi* = *n. 2. in prin.*

36. E siccome i successori dei principi non possono venire pregiudicati dalle tolleranze, o convenzioni imprudenti, e contrarie alla costituzione del principato invalse, o successe per un fatto dei loro antenati: così i popoli non possono essere lesi nella conservazione dei loro diritti per un fatto dei loro maggiori.

37. Senza contrasto possono i principi da loro decretare per la pace la cessione delle ricchezze e cose conquistate: a meno che di esse lo Stato ne avesse sommo bisogno per la sua conservazione. La restituzione che si avesse a fare agli stessi vinti, o la cessione delle cose di questi a terze potenze, percuotendo allora la pubblica felicità, e la salvezza del popolo, fa sì che il principe prima di sanzionarla debba sentire il suo consiglio di Stato.

38. Le altre cose pubbliche, sacre, ed ecclesiastiche si possono

dai principi cedere per ottenere la pace, quando questa misura sia di pubblico vantaggio. È questo un diritto annesso al principato, e lo veggiamo esercitato dai re degli Ebrei, che per la pace spesso hanno date le sacre suppellettili ai loro nemici; così il re Ezechia diè per la pace al re degli Assirj tutti gli argenti del tempio, e del palazzo reale. *Reg. IV. c.* 18. *v.* 15., *et* 16. *Gudelin de jure pacis c.* 5. *et* 9. Non fu quindi alla ragione pubblica conforme la protesta del romano pontefice contro l'atto della famosa pace di Munster, ed Osnabrug, in cui i principi dell'impero se l'erano acquistata colla cessione di cose ecclesiastiche.

39. Per una ragione contraria, ma nata dalle viscere delle predette massime, l'obbligazione che si assume il re nella pace non è mai personale, ma come re, e così come capo della repubblica, la quale sempre rimane obbligata per l'esecuzione del patto cui si è sottoposto il suo principe. Nel dubbio però, se questi abbia, o no dovuto in quel tal caso riportare l'assenso del popolo, si presume a favor suo, come si dee stare al giudizio del sovrano sul punto dubbio, se l'alienazione sia stata utile alla repubblica, od entro i confini della di lui amministrazione.

40. Egualmente lecito è al principe per ottenere la pace di ordinare delle contribuzioni sui cittadini, e di far uso eziandio delle loro proprietà. Nè vi abbisogna che per fare ciò vi sia un'estrema necessità; giacchè anche la sola causa di pubblico vantaggio basta nel principe per disporre delle cose dei sudditi, i quali non hanno potuto venire, e continuare nella civile società senza il patto di mettere alla disposizione del capo le private loro fortune.

41. Ma è altrettanto vero, che la repubblica, il regno, e per essi il principe è tenuto a farli indennizzare delle perdite sulle pubbliche sostanze. Si considera quest'obbligo d'indennizzazione come comune, e generale, e tutti i cittadini deggiono contribuire per soddisfarlo. Il creditore allora in certo modo contribuisce a soddisfare il proprio suo credito; ma questo è il menomo dei pesi, che si possono sopportare nella civile società a fronte del bene continuo, e permanente di avere nel principe, e nello Stato i mezzi con cui tranquillamente godere dei beni comuni, e particolari.

Digitized by Google

42. Nè può da quest'obbligo sottrarsi lo Stato per ciò, che appena fatta la pace non sia in grado di fare delle spese, e soddisfarne le passività: mentre questa imperiosa circostanza fa sospendere, ma non toglie l'esistenza del debito pubblico. Verrà quel tempo, che la coltivazione succederà al devastamento, il commercio, e l'industria all'inerzia, l'abbondanza, e la ricchezza pubblica alla nazionale angustia; ed i bei giorni verranno già predetti da Virgilio ad Augusto, in cui, passati i tempi, e cessate le ricordanze delle civiche, ed estere guerre, la patria soddisferà a poco a poco tutti i suoi debiti verso i proprj cittadini, e vedransi con istupore i bellici monumenti.

Scilicet, et tempus veniet, cum finibus illis
Agricola, incurvo terram molitus aratro,
Exesa inveniet scabra rubigine pila:
Aut gravibus rostris galeas pulsabit inanes,
Grandiaque effossis mirabitur ossa sepulcris.

Georg. l. I. v. 493.

43. Allora, in tempo di pace, il principe assolutamente dee far pagare i debiti dello Stato, sia colla vendita de' beni ecclesiastici, sia coll'imporre moderate contribuzioni, sia (ed è ben meglio) coi frutti di una saggia, e costante pubblica economia.

44. Nell'impero francese, e nel regno d'Italia evvi stabilito a questo scopo una prefettura del debito pubblico, perchè i cittadini, che furono danneggiati nella guerra, sieno rimborsati col pubblico tesoro. Ma nelle mani dei ministri le più belle, e grandi intenzioni del principe sono quasi sempre angustiate o deforte dal retto, e maestoso loro fine; e senza i lumi del filosofo, ed i consigli del giureconsulto il popolo alla buona attribuirebbe al principe i difetti de' di lui ministri, che nell'atto pratico e finale sanno spesso rendere illusorio il sovrano provvedimento.

45. Questo rimborso in tempo di pace dee farsi anche per i danni procedenti da spoglio, devastazione, e simili atti violenti delle nemiche truppe, o per contributi ordinati dall'autorità civica sotto il nemico governo per caso di necessità, o di suo ordine assoluto. Ogni principio di umanità, e di ragione fa passar nel vincitore l'obbligo di sollevare i proprj sudditi dalle calamità sofferte nelle guerre

da cui egli n'ebbe gloria, trionfi, e conquiste. Ancor più egli è in dovere di soddisfare i crediti ipotecarj dei proprj cittadini sul tesoro dello Stato da lui acquistato; quand'anche l'ipoteca movesse da un atto legale, seguìto sotto il cessato governo. Il rifiuto a questi pagamenti di crediti arretrati è ingiusto per se stesso, e crudele verso de' proprj cittadini, che passati sono sotto il nostro impero.

46. Quest'obbligo nel principe non è però di stretta giustizia: avvegnacchè la guerra per cui avvennero i danni non è già fatta in nome del principe: è di equità, ma tale da essere adempiuto.

47. Questa pubblica giurisprudenza fu appurata nella repubblica, e consolidata in mezzo allo strepito delle armi trionfatrici dell' immortale Napoleone I., che, mentre batte con franco piede il cammino della gloria militare, i più filosofici tratti egli dà di una sapiente legislazione. Più di Cesare, che domator dell' Asia fu dai vinti popoli pregato a loro dettare nuove leggi, egli è qui dalle nazioni implorato a fondar nuovi regni, e nuove costituzioni.

- - - - - - - - - Cæsar dum magnus ad altum
Fulminat Euphratem, victorque volentes
Per populos dat jura, viamque affectat Olympo.

Virgil. *Geor. IV.* v. 560.

48. La casa di Spagna ha qui negli ultimi anni finito di pagare i debiti verso i cittadini, che già da un secolo erano creditori per sofferti danni nelle guerre avvenute per il passaggio a quella monarchia fatto dalla famiglia Borbone. Tardò, ma non ommise di pagare, e fuori nacque un' obbligazione che rimaneva sopita. *Neque hoc onere levabitur civitas si nunc forte ei præstationi par non sit, sed quandocumque copia suppetit, exseret se se quasi sopita obligatio.* Grot. *d. l. §. VII. n. 2.*

49. Nè la cosa può andare altrimenti; conciossiacchè un cittadino per l'altro non possa essere aggravato in materia di pubblico servizio, dovendo tutti, e ciascuno egualmente contribuire al sostegno della repubblica. Nè si può ai singoli in diverso modo recar sollievo, che col pagarli coll' erario nazionale, o colla generale contribuzione. La città, lo Stato è in obbligo in tempo di pace di risarcire tutto ciò, che il principe a questo ed a quello ordinò di con-

tribuire: mentre uno per l'altro non dee difendere la repubblica; ma a comune aggravio esser vuole la pubblica difesa.

50. Sebbene quindi appena fatta la pace una nazione si senta per i danni delle sofferte guerre alquanto abbattuta, ed esausta di pubblici fondi; pure non viene meno per questo il diritto dei cittadini ad essere soddisfatti di quanto contribuirono per la comune causa. L'esecuzione, e non il diritto è, che allora manca: e l'esecuzione di questo non può essere mai prescritta per qualunque tempo avvenire.

51. Addiviene perciò fuor di questione la teoria, che un principe per fare la pace possa alienare i beni dei sudditi: conciossiacchè al diritto di quest'alienazione vada unito l'obbligo assoluto d'indennizzarli col pubblico erario. Se così non fosse il principe sarebbe il padrone, e non l'amministratore delle pubbliche, e private fortune in caso di necessità; e questa voce di padrone mal si conviene nell'impero, e nel regno, in cui tutta l'autorità consiste nel difendere le persone, e le sostanze dei sudditi, e non nel disperderle. *Domini vox male in imperiis adhibetur*. Cocceı *ad Grot. d. l.* Ma poichè il re non può adoperare dei suoi danari per estinguere questo debito pubblico; così può assegnare in tale causa i fondi nazionali, ed in loro mancanza far uso delle contribuzioni.

52. Questa facoltà nel principe è tanto più evidente in quanto che non fa egli la guerra, e la pace per un suo diritto, e per se stesso, nè ultroneamente; ma per diritto, e causa della repubblica, e per una necessaria difesa. Epperò non essendo tutto questo un affare personalmente suo, ma dell'ufficio suo reale, che lo incarica di difendere, e proteggere i suoi popoli, questi soli, e non egli, deggiono sopportare tanto i danni della guerra, quanto il prezzo della pace.

53. Anche il danno necessario, e fortuito dai cittadini sofferto nelle guerre dee loro essere reintegrato. Imperocchè se il nemico mi rapisce, o distrugge le mie sostanze, o per caso durante la guerra io venga saccheggiato, o leso ne' miei poderi, non è già un danno meramente fortuito, che debba colpir me solo, come il padrone, per la massima di ragione, che la cosa perita a caso, perisca a danno del suo padrone; ma è procedente dall'azione di guerra, che il nemico fa contro la mia patria, ed il mio governo; cosicchè se non avesse

fatto danno a me, fatto lo avrebbe ad un altro cittadino. La causa di questo danno è sempre l'ostilità, l'ingiuria, che il nemico fa non a me in particolare, ma come un individuo componente il corpo morale, e politico contro cui egli ha mosse le armi.

54. Da quest'obbligo comune potrebbe per avventura considerarsi escluso quel danno, che ai privati si fosse recato non già dai soldati nell'azione bellica, ma da loro come ladri, e gente indisciplinata fuori di ogni regola militare; come quando i Russi venuti ad infestare l'Italia nel 1799., sbandati giravano per le campagne, e per le case a commettere le ruberie, e le scelleraggini le più esecrande. Questo danno per altro, se fosse causa di rovina, e sterminio di una famiglia, non cesserebbe di essere della classe di quelli, che deggiono dalla città, e dal principe farsi rientegrare ai miseri cittadini che lo patirono.

55. Fatta la pace, se non vi sono delle speciali capitolazioni, le cose rimangono tutte in quello stato, in cui si trovavano, quando si sono aperte le pacifiche negoziazioni, sì che ciascuna delle potenze abbia quanto si è acquistato durante la guerra. Non si presume quindi la mutazione, perchè le cose si ritengono per diritto in quello stato in cui sono; e non si carica alcuno dei danni fatti nella guerra, perchè questa riparazione non può venire, che dal consenso di tutti o dalla colpa di alcuno, e quello mancherebbe, e questa non si ammette fra i belligeranti, nessuno dei quali intende di aver avuto torto nella sostenuta guerra.

56. Rispetto ai prigionieri di guerra, se pure di questi non se n'è fatta menzione nel trattato di pace non s'intende stipulata la loro restituzione: e ciò per la stessa ragione che, quando manca il patto speciale, si ritiene che le cose col fare la pace rimangano nello stato in cui si trovano rispetto a tutto quanto di cose, e persone fu preso durante la guerra. Coccejo nei citati suoi commenti deriva questa massima di jus pubblico da un' antica legge dei Romani, che vietava di redimere i prigionieri; cita un passo di Tito Livio *l.* 22. c. *XXIII. n.* 59. per sostegno della sua opinione. Vero è che T. Manlio Torquato opponendosi in senato all'arringa di M. Giunio, che perorava per i prigionieri, rammenta un antico severo costume di non redi-

mere i prigionieri. *Quid enim aliud, quam admonendi estis, P. C., ut morem non redimendi captivos traditum a patribus, necessario ad rem militarem exemplo, servaretis? n.* 60. Ma la speciale ragione, che diè luogo al senato-consulto di non redimere i prigionieri di guerra, oltre di evitare un esempio di pericolosa indulgenza, fu per non esaurire l'erario di già impoverito nel comperare ed armare degli esteri per l'armata in cui perivano tanti cittadini, e per non fornire del danaro ad Annibale, il quale, com'era fama, ne aveva un gran bisogno. Epperò i senatori sebbene legati in parentela con molti prigionieri votarono per la non redenzione in mezzo al pianto, ed ai gridi di tanti loro parenti, che gemevano alle porte del senato implorando la libertà dei loro congiunti. D'altronde si vede, che furono abbandonati al loro destino anche per esservi stata della codardìa nel modo in cui diedero le armi all'inimico: sicchè servì tale abbandono anche di pena alla loro viltà. *Cum in acie stare, ac pugnare decuerat, tum in castra refugerunt: cum pro vallo pugnandum erat, castra tradiderunt, neque in acie, neque in castris utiles* = ivi =. Se adunque fatalità, e non inerzia, e meno perfidia fosse stata causa della prigionìa dei nostri soldati, e che nel trattato di pace non se ne fosse fatta di loro menzione, l'altro sovrano non sarebbe in obbligo di restituire siffatti prigionieri, ma il nostro dovrebbe in seguito redimerli. La società civile non può così abbandonare alla schiavitù i suoi fratelli d'arme, che il puro fato disarmò, e rese prigioni dell'inimico. Imperocchè ella ben dee conoscere che è follìa, e non virtù il resistere ad un nemico, che per ogni lato ci assale, e superiore nelle forze, e nei mezzi più non ci lascia che a scegliere la resa, od una morte inutile, e vana allo scopo militare per cui si affrontano i più ostinati perigli. Fuori però del caso di un lungo assedio, e di un estremo languore, che ci renda impossibile ogni tentativo, io non veggo perchè bravi soldati, e truppe disciplinate, ed agguerrite abbiano a lasciarsi fare prigionieri dall'inimico. Chi non sa pugnare per salvar se stesso, meno saprà morire per difendere la patria.

57. Se poi colla forza si fossero fatti prigionieri dei semplici cittadini, che non avevano l'armi alla mano; siccome questi non sareb-

bero tenuti ad alcuna parola di onore verso il nemico, nè ad alcuna legge militare, così, quantunque non fossero nominati nel trattato di pace, non sarebbero privati del jus di postliminio, nè potrebbero essere trattenuti dal ritornare liberi in patria.

58. Non sono egualmente in obbligo le potenze pacificate di restituire i disertori dell'armata nemica dei quali nella pace non siasi fatta menzione; mentr'essi per jus di guerra si possono accogliere, e conservare. *Transfugam jure belli recipimus.* Celsus *in l.* 51. *ff. de adq. rer. dom.*, sì perchè ciascuno può cambiare domicilio, sì perchè chi siegue le nostre bandiere è nostro soldato, e non è più nemico. Il Coccejo per altro sostiene, che Celso in questa legge parla di quel disertore dalle nostre armate, che noi prendiamo insieme al nemico, e che allora diviene una proprietà nostra, come un altro soldato nemico. Ma questa spiegazione poteva convenire alla vecchia, non alla moderna giurisprudenza: in cui in caso simile contro un disertore di tale specie altro non vi sarebbe, che un rigido estremo militar castigo, la morte; castigo che pure non risparmiavano i Romani ai felloni loro disertori. *L.* 3. §. 10., *l.* 5. §. 4., *l.* 7. *ff. de re milit.*, *ll.* 3. 13. *ff. de sicar.*, *l.* 8. §. 2. *ff. de pœnis.*

59. Nel caso che il trattato di pace sia dubbio non si fa luogo a quelle presunzioni di jus civile, le quali ristringono l'estensione del patto nelle cose odiose, e lo ampliano nelle favorevoli. Qui versiamo in materia di ragione naturale, o delle genti, nella quale non si dà per presunto niente sulla volontà dei contraenti: e nulla si può ritenere convenuto quando non costa dalla volontà d'ambe le parti. Se il patto è ambiguo, e queste disputano sulla interpretazione di esso, sia che una neghi, e l'altra affermi, non vi resta più convenzione veruna, e le cose tornano al primo stato, cioè quello della guerra. Fra le potenze non vi è alcuno di superiore che far possa le parti di giudice, sicchè non evvi che la forza che possa decidere la quistione. Se quindi non ha luogo la pace, od una leale convenzione, ch' io pure non cesso di consigliare a tutti i buoni principi, non è che la vittoria, che in diritto pubblico può decidere della giustizia della causa per cui sono essi venuti alle armi. *Diximus quæstionem hanc de justitia causæ in suspenso esse, eamque nonnisi per*

ultimam victoriam deciđi, adeoque ex hoc demum tempore constare quis justum bellum gesserit, quis injustum. Coccei *ad Grot. L. 3. c. XX. §. XII. p.* 357.

60. I debiti pubblici, e gli obblighi che uno Stato può aver avuto verso l'altro pria delle ostilità, se quello fu vincitore di questo si estinguono, quando nulla si è in tale proposito stipulato nella pace. Ma i debiti, e diritti dei privati fra i cittadini delle due nazioni possono rimanere sospesi per la guerra, non già estinti: e venuta la pace, si può col ministero del giudice, farne quell'uso che è dalle leggi civili permesso. La ragione di questa differenza è che il lasciar dispute, e pretese fra i principi, e fra i popoli può esser causa di nuove rotture: ma per le questioni civili dei privati la pace non può venir in alcun modo turbata. A meno che l'ingiuria, o la disputa privata fosse stata la cagione della guerra: giacchè per identità di causa sarebbe allora estinta colla pace.

61. Stipulandosi nella pace, che le cose rimangano nel primiero stato senza parlare in ispecie di cosa alcuna, s'intende bensì che farsi debba la restituzione delle cose tutte prese colla forza durante le ostilità, ma non già di quelle, che il popolo, le città, od i privati possono avere spontaneamente dato alle potenze belligeranti nemiche. Se quindi un popolo libero si dà ad una potenza, l'altra non può chiedere che sia restituito, e rimesso nel primiero suo stato.

62. Sono quindi più riferibili al diritto civile, che a quello delle genti le sottili distinzioni, che fa Grozio al §. XXI. del cap. 20. del libro terzo dell'insigne suo trattato *De jure belli, et pacis* per agevolare l'interpretazione dei trattati di pace; conciossiacchè nulla si possa presumere nella ragione delle genti fuor di quello che è letteralmente convenuto, salvo ciò che all'assoluto diritto di natura è conforme, e relativo. E sebbene si trattasse di oggetti riferibili ad una pace vicina, ed antecedente fra le medesime parti; pure non s'intenderebbero mai quelli far parte della nuova pace, che in quanto vi sieno letteralmente espresse.

63. Nel patto di restituire le cose levate si comprendono le navi, e le altre cose che mobili si chiamano: ma per queste, che non hanno sequela di dominio si pratica piuttosto di stabilire il paga-

mento di una somma in via di compenso, anzi che la materiale loro restituzione per la difficoltà di provare i tre estremi, che la cosa sia rapita, chi la possegga, e qual ne sia il suo valore.

64. I frutti, i redditi, i proventi delle cose cedute colla pace non si deggiono che dal giorno della reale esecuzione del trattato di pace: giacchè, il belligerante che seppe fare una pace vantaggiosa, dee anche essere sollecito di mettersi nel possesso delle cose cedute, cambiate, e convenute.

65. Nè sotto pretesto di soda pace può una potenza diferire l'adempimento delle cose stipulate nel pacifico trattato. Nella ragione delle genti non entrano le purgazioni di mora, le restituzioni in tempo, e le altre sottigliezze del diritto civile. Appena che uno manca l'altro può ricorrere alle armi. La virtù, la generosità, e la perfezione morale, e teologica sono i più grandi meriti di un bravo principe, ma non formano parte del codice del jus delle genti. Io tratto il diritto degli uomini, e non le morali affezioni loro.

66. Nei trattati delle genti quando il patto non è espresso non si può nè intendere, nè presumere a favore, o contro di una delle parti, perchè quella lo abbia ricevuto dall' altra, o questa lo abbia dettato. Queste ampliazioni, ed interpretazioni benigne, od odiose sono lecite soltanto nel diritto civile all' effetto di evitare le liti, e perchè fra i cittadini vi è il giudice che può decidere. Ma fra le nazioni, grandi, o piccole, vincitrici, o vinte non vi è nessuna di superiore, e quando il patto non è chiaro, non vi è alcuno che lo possa interpretare, *contra L. veteribus* 39. *ff. de pactis. Si de voluntate constat, semper tenetur promittens: si id dubium sit, nihil actum est, quia deficit voluntas.* Comment. *ad Grot. vol. IV. pag.* 364. *col.* 2. La gravosa capitolazione di pace, che Annibale fu costretto ricevere in Affrica da Scipione, se avesse contenuto delle ambigue espressioni, non cragli certamente lecito d' interpretarle a favor di Cartagine, perchè fosse stata costretta ad accettarle, nè perchè fosse stato obbligo dei Romani di spiegarle in termini più chiari, e positivi. Disse quindi quel valoroso capitano, ch' egli versato anche nella giurisprudenza più che mai comprendeva la forza di quel non iniquo, e necessario trattato. *Urbis, ac fori jura, leges, mores vos*

me oportet doceatis . . . de pace . . . nec iniqua , at necessaria. Livius *L. XXX. c.* 38. *n.* 37.

67. Fino che non è pienamente eseguito il trattato di pace, se vi sono delle rotture fra le potenze si riticne rinata la prima guerra: perchè si dica essere una nuova guerra è d' uopo, che proceda da cause posteriori, od indipendenti dalle prime ostilità, o dal trattato di pace, sia nel violarlo apertamente, sia nell' ommetterne l'esecuzione; o nel fare atti tali, che contrarj essendo alla buona armonìa, ed amistanza, indichino la perfidia, o sieno forieri di ostilità, come abbiamo già veduto nelle cause della guerra di cui si è parlato nel Titolo antecedente.

68. Violata da un principe la pace su di un articolo, l' altro non è più obbligato di adempiere gli altri: giacchè ogni trattato, e specialmente quello di pace è univoco, ed indivisibile nell' osservanza delle cose in esso contenute: *quia pax rumpitur quoties fides ea data violatur, etsi in re minima*. Com. *Grot. dict. l. p.* 367. Vero è peraltro, che vi potrebbe essere a questa regola la sua limitazione, se gli articoli della pace fossero fra di essi affatto diversi, e contenessero una causa, una lite separata, e disgiunta, ciò che ben di rado avviene. Allora dalla separazione dei patti, e delle obbligazioni nasce, che un patto può essere violato senza l'infrazione della pace; poichè vi sarebbero tante paci quanti fossero i patti, e tanti patti quante fossero le cose ivi distiute, e separate. Dicono quindi i publicisti, che nella pace di Osnabrug il re di Francia infranse il patto relativo all' Alsazia ceduta ai Francesi, ma non violò la pace che un tal patto conteneva. Ad ogni modo questa distinzione mi pare più atta per la civile che per la pubblica ragione delle genti.

69. Non si può dire rotta con un principe la pace per ciò, che uno de' suoi alleati, od amici, od anche i suoi sudditi senza sua adesione abbiano fatto degli atti ostili contro di un' altra potenza. Il fatto di un terzo non obbliga le persone che non vi hanno parte; nè la repubblica è risponsabile per il fatto dei privati suoi cittadini quand' essa non lo approva. Narrasi quindi, che a Bretislao re di Boemia, meditando di portar le armi in Polonia, perchè delle truppe polacche avevano invasi i confini del suo regno, il consiglio di

Stato si oppose, dicendo, che prima d'intimar la guerra era duopo sapere se il re Casimiro avesse avuta parte nella ostile spedizione de' suoi sudditi. Saputosi di no, tutti i Polacchi che furono presi, vennero appiccati come assassini. Dubrav. *Hist. Bohem. L.* 7. Al contrario se i sudditi deliberano atti ostili in pubblico consiglio, ed il loro sovrano non si oppone, la pace con lui è debitamente infranta. Laonde Camillo ritenne sciolto ogni legame di pace coi Toscani, e cogli Ernici, che pubblicamente avevano dichiarato di militare coi Volsci, e loro dato aveano pubblico soccorso contro dei Romani. Liv., *Hist. l.* 6. *c.* 13. §. 17. *in fine*.

70. Fuori dei cittadini, e sudditi proprj gli altri, sebbene amici alleati, o parenti, ed affini delle potenze pacificate non sono compresi nel trattato di pace. Imperocchè non sono gli interessi di famiglia, ma quelli politici dello Stato che si amministrano, che si determinano colle stipulazioni dei principi; ed il politico loro rapporto colle obbligazioni che assumono, e coi diritti che acquistano nella guerra, o nella pace, è il solo scopo di quei trattati.

71. Non si può dire, che abbia infranta la pace quel popolo, che dal suo canto non fu cagione di rottura alcuna, e che non ebbe col proprio fatto influenza nel non adempimento del pacifico trattato.

72. Nè un popolo può essere turbato per la pace, ch' egli pensò di fare coll' usurpatore del suo paese, fosse questi anche un ingiusto conquistatore, che senza verun motivo invaso ne avesse il regno, o la repubblica. Poichè dal momento che per debolezza del primo loro principe furono dal conquistatore sommessi alle sue forze, ed alle sue leggi sottoposti lo riconobbero per sovrano, egli ne acquistò il possesso dell'impero. Le nazioni allora libere di riconoscerlo per loro principe, o di combattere contro di lui per espellerlo dall'usurpazione se fanno con lui la pace, gli altri principi non hanno diritto d'immischiarsi negli affari interni di esse. » Elles peuvent donc » traiter la paix avec l'usurpateur, et la conclure avec lui. » *Vattel*, *Droit des gens L. III. c.* 2. §. 14.

73. Dall'atto di pace che siegue fra due potenze non ne viene, ch' elleno restino d'indi in istato di amicizia a segno di essere l'una obbligata a giovar l'altra ne' vicendevoli bisogni. Rimangono esse

pacificate, e non nemiche, senza che contraggano alcuno più stretto rapporto, il qual essere non può che l'effetto di una confederazione. *Nam si cum gente aliqua, in pace, neque amicitiam, neque hospitium, neque fœdus amicitiæ causa factum habemus: hi hostes quidem non sunt. L. 5. ff. de captiv. et postlim.* Pomponio qui non parla di quelle nazioni, che ne' sensi di Proculo sono tra di loro alleate: giacchè rispetto a quelle essendovi una specie di comunione di diritto nella conservazione delle cose rispettivamente possedute, ed un certo patto di giovarsi a vicenda, se i suoi soldati fuggono al nostro paese, questi non godono del favore del posliminio, perchè siamo in obbligo di ritenerli come facienti ancora parte dell'esercito cui sono arruolati. *Non dubito quia fœderati, et liberi nobis externi sint: non inter nos, atque eos postliminium esse: etenim quid inter nos atque eos postliminii opus est, cum et illi apud nos, et libertatem suam, et dominium rerum suarum æque, atque apud se retineant: et eadem nobis apud eos contingant? L. 7. ff. eod.* La pace senza il patto di alleanza, ed amicizia non basta per indurre questi sociali rapporti fra le due potenze pacificate. L'amicizia che nasce dalla pace, e che nei trattati si suole esprimere colle parole di *amicizia, pace, armonia, e buona intelligenza, e di attaccamento, attenzione, e premura a mantener l'unione felicemente ristabilita* e simili, da se non produce altro effetto, che quello di trattarsi coi debiti riguardi, che nascono dal jus delle genti colte fra quelle, che non hanno fra di loro causa di dissapore. Ma ogni nazione è intenta a promuovere il suo bene affatto indipendente da quello dell'altra. Non mi pare quindi con Samuele Coccejo, che abbia errato Ugone Grozio quando disse, che la pace essendo contratta sotto legge dell'amicizia, se viene violata mancando ai doveri dell'amistà, non solo s'infrangono i comuni officj dell'amicizia, ma si rompe eziandio quanto si è stabilito per ragione di patto. *Quod enim inter cæteros solius amicitiæ officium exigeret, hic etiam pacti jure præstandum est. L. 3. c. XX. §. 40.* Poichè se vi è patto speciale di amicizia per vicendevole soccorso, desso risente tutta l'indole di una confederazione, la quale non si ritiene stipulata, se l'amicizia nel trattato è di formola generale, e non di precisa clausola commissoria.

74. Trovo più sensata, e giusta la riflessione di Coccejo contro la supposizione di Grozio, che vi possa essere una pace seguìta dall'alleanza senza l'amicizia. Ogni ragione civile, e naturale cozza coll'idea di poter non essere amico di colui col quale siamo alleati; mercè che l'alleanza non è che un vincolo più stretto dell'amicizia, che ogn'uno dee avere per i suoi simili, quando con essi non ha verun motivo di scissura, ed ostilità.

75. Se non vi è che la pura amicizia, dal rifiuto degli ufficj di questa, non si può dir violato jus di pace, ciò che sarebbe senza dubbio, se l'amistà fosse stipulata con un patto speciale, e federativo. Nel primo caso il mio principe non rompe la pace se nega dei vascelli, dei soccorsi ad un principe amico che gliene fa richiesta: ma nel secondo mancarebbe al patto di soccorrere colle sue forze l'amico confederato.

76. Può la pace venire alterata eziandio dalla infrazione dei primi riguardi sociali, quand'essi si oppongono direttamente allo scopo primario, ed essenziale della medesima, quello di essere garantiti dalle ostilità delle potenze belligeranti, come allor quando un principe non rimove dalle frontiere le sue truppe, munisce delle fortezze, o lascia che i suoi corsari infestino i mari da noi navigati, assalendo le nostre navi, o tratta ostilmente i nostri vascelli che cadono in suo potere, o capitano vicini ai suoi porti, e sotto le sue batterie, e dà soccorsi al nostro nemico: ma allora non è soltanto l'ufficio di amistà, sibbene il patto fondamentale del trattato, che viene leso, ed infranto, e perciò si fa luogo ad una nuova guerra.

77. Non deesi credere violata l'amicizia, e la buona armonia delle potenze per ciò, che che vi si ricoverino degli esuli, o dei mercanti, che vi si portino a tentare la loro sorte, od a stabilirvi la sede delle loro fortune, e del loro commercio. Lo stesso dicasi dei prigionieri di guerra, espressamente non contemplati nel trattato per essere restituiti, e rimessi al loro principe, i quali si domiciliassero nelle terre del vincitore, o della potenza in cui si trovano rifugiati, o condotti. I Cristiani, ed i Maomettani si distinguono bene dalle altre religioni, e sette in ciò, ch'eglino giammai ritengono caduti nella servitù coloro, che sono disertori, o vengono tradotti prigio-

nieri di guerra in estero paese. Anche gli Ebrei davano sicuro asilo, e ricovero a coloro che si rifugiavano nelle loro regioni.

78. Il mezzo più sicuro per agevolare la pace fra le potenze belligeranti, e perpetuare quella di cui già possiamo trovarci al godimento è proteggere il commercio specialmente marittimo, in sopprimendo le corse, e gli armatori, che per il privato loro sordido interesse compromettono la sicurezza dello Stato, l'onor della nazione, e la gloria del principe; in cui nome essi commettono i più riprovevoli abusi ben anche colle nazioni neutre, ed amiche del proprio loro sovrano. Io richiamo a quest' uopo quant' ho già scritto per tutti i principi, e portato all' eccelso trono dell' immortale mio monarca sotto al Titolo VII. di questo tomo.

79. Colla pace fra le potenze belligeranti s'intende fatta quella coi popoli che le ajutarono rispettivamente come alleati durante la guerra: nè possono essere questi molestati per i soccorsi militari, politici, e commerciali che diedero alle potenze stesse. Ma eglino possono assentire, e no al trattato principale di pace in ciò che riguarda gli articoli della medesima. Possono anche rimanere nello stato di guerra per dei motivi, ed articoli affatto indipendenti dal menzionato soccorso, ch' essi diedero senza prendere diretta parte nella guerra. Ciascuna delle potenze ha quindi ragione di pretendere, che l'altra riconciliata non tocchi dopo la pace i proprj alleati da lei nominati nel trattato. » Le souverain ne peut avec justice faire la paix sans » y comprendre ses alliés, j'entends ceux qui lui ont donné du sé- » cours, sans prendre part directement à la guerre. » *Vattel Droit des gens liv. IV. c.* 11. §. 15.

80. Un altro salutevole frutto della pace è *l'amnistìa*, quel generoso oblio, e quella perfetta dimenticanza di ogni male passato. Destinata la pace ad annientare, e togliere fino dalla memoria tutte le cause di discordia, l'amnistìa esser dee il primo articolo del trattato. Debb' essere primo per eccellenza, e come quello che dà tutta l'anima al trattato, quand' anche di essa non se ne fosse fatta neppure menzione: giacchè la natura della pace è di produrre come frutto principale, quello dell' amnistìa, e del perdono generale a tutti co-

loro, che durante la guerra, dopo l'invasione del paese fatta dal nemico riconciliato, hanno a questo prestati i loro soccorsi.

81. Che se quest'amnistia vuol'essere ampiamente accordata ai nostri nemici, quanto più essa dee venire generosamente, e con liberalità diffusa sopra i nostri sudditi, se abbiamo la sorte di rientrare al possesso di quegli Stati, che per la forza de' nostri nemici fummo costretti di abbandonare. La bontà verso i nostri simili diviene obbligo di pietà verso i nostri sudditi, e più ingiusti, e crudeli siamo in violandola a loro danno, ed oppressione.

82. Ma quel generoso perdono, che il principe ed il cittadino ha ad usare verso degli interni suoi nemici, non dee giungere fino a favorire, e distinguere colle cariche più eminenti coloro, che in loro cuore continuano a nodrire l'antica, e mai doma loro avversione. Ingiusto ciò riesce al cospetto dei cittadini al principe fedeli, e pericoloso per lui stesso di affidare la pubblica amministrazione, e parte del potere governativo ad uomini, che tutt'altri fuori di lui, e del di lui principato ama, e desidera. Egli si lusinga invano di guadagnare, e vincere il loro spirito simulatore colle dignità, e colle decorazioni le più luminose. Abbandona così il capo della nazione i suoi veri amici, che la di lui causa sono sempre pronti di difendere, e sostenere per versare i suoi favori sopra coloro, che al primo sfavor di sorte ritornerebbero ad essere di ogni fellonia capaci. Dio perdona, ma non premia le trasgressioni delle sue sante leggi.

TITOLO X.

Della Neutralità.

1. Poco men di pace è la neutralità, tanto per i rapporti politici in cui essa mette lo Stato neutro colle altre potenze, quanto per i riguardi sociali, che da quello a queste, e viceversa deggionsi costantemente professare. L'unico divario è fra le potenze belligeranti, e le pacifiche: mentre a queste e non a quelle può la nazione neutra fornire, vendere, e somministrare attrezzi militari, e munizioni da guerra. A tutti però indistintamente può essa dare derrate, e generi commerciali di ogni qualità, ed anche generi guerreschi, quand' essi facessero il principale commercio di sua nazione. » Si „ une nation commerce en armes, en bois de construction, en „ vaisseaux, en munition de guerre, je ne puis trouver mauvais qu' elle „ vende de tout cela à mon ennemi, pourvû qu' elle ne réfuse pas „ de m'en vendre aussi à un prix raisonnable. » *Wattel Droit des gens L. 3. C. VII. §. 110. in fin.* Dalla disposizione in cui sarebbe questo neutro di rendere a tutti l'eguali merci, ne appare ch' egli esercitarebbe il suo traffico senza viste di favorire, o nuocere alcun partito: e continuandolo anche dopo la guerra, come se questo rispetto a lui non vi fosse, in nulla egli romperebbe i vincoli neutrali.

2. Molto si sono disputati gli autori sulla definizione della neutralità. Puffendorf non amò di disegnarla nel gran quadro dell' insigne sua opera *del jus di natura, e delle genti*. L'Hübner ne diede una saggia idea, che bene può servire di definizione; *de la saisie des bat. neut. L. 1. ch. 2. §. 1.*, quand' anche il Galliani nel suo libro *dei Doveri dei Principi neutrali cap. I. def. 5.* l'abbia sommamente censurata senza darne egli una migliore. Il Boucher, ed il Ranucci, due distinti professori di jus pubblico e marittimo a Parigi, ed a Pisa nelle loro opere, *Institution au Droit marittime*, ed *Elo-*

gio del Lampredi modellarono sott' altre forme siffatta definizione, che poi l' erudito Azuni si compiacque di dare ne' termini più semplici, e concisi. *Droit maritime L. 1. art. 3.*

3. Amante io pure della precisione, e della chiarezza reputo doversi definire la *neutralità*, una perfetta, ed esatta continuazione di quiete di Stato per se stesso, ed imparzialità di fatto verso gli altri.

4. Dcesi perciò dire esattamente neutra quella nazione, che nulla mischiandosi negli affari della guerra, conserva nelle sue azioni a questa relative un' esatta imparzialità, e professa gli stessi riguardi per tutte le potenze belligeranti. Nè i semplici voti, che dalle nostre inclinazioni, o dai nostri interessi possono destarsi a favore di una di quelle, diminuiscono di un punto lo stato di neutralità, che si è abbracciato, semprecchè sieno essi sepolti nel nostro cuore, e non si manifestino colle azioni nelle vie di fatto. Le pure affezioni dello spirito in materia di Stato non costituiscono l' atto contrario ai proprj doveri: vi abbisogna della materiale contravvenzione all' obbligo, che ci siamo ingiunti, per farci colpevoli, ed indegni di godere degli avvantaggi, che vanno uniti all' adempimento delle proprie obbligazioni, i quali in questo caso comprendono la libertà del commercio, e della navigazione di chi si attiene con buona fede allo Stato neutrale.

5. Da ciò ne viene, che ben anche la più rigida neutralità non vieta di continuare nel primiero commercio colle potenze belligeranti, sebbene con una di esse fosse più esteso, e vicino, a seconda che lo esigono gli interessi commerciali, e sebbene implicitamente mettesse maggiore confidenza in una che in un' altra, da cui nascesse una più o meno stretta comunicazione: semprecchè ciò non tenda a fortificare quella che più ci preme contro il di lei nemico, e che a quella non si forniscano mezzi proprj, e diretti per nuocere al di lei competitore.

6. Per rimanere in istato di neutralità non vi abbisogna di alcun trattato coi principi belligeranti: è il fatto, e non la convenzione che costituisce lo stato neutro. La neutralità è una cosa negativa col rapporto della guerra, e degli atti che da questa sono dipendenti. Un popolo quindi, che realmente non favorisce più una parte

che l'altra, che non prende alcun interesse alla guerra, nè vi pone mano di sorte è veramente neutro, abbenchè non l'abbia esso formalmente dichiarato.

7. Nel jus delle genti, in cui il fatto solo si considera, e non l'apparente stipulazione del tutto puerili, e vane riescono le convenzioni, e le proclamazioni di neutralità. Imperocchè se chi la viola si unisce alla parte più forte, e più fortunata, od egli stesso ha forze sufficienti per fare nella guerra una brillante figura, per nulla si occupa delle cose dette, o promesse. E se viene vinto non è già l'infranta promessa, e fede che gli fa torto, ma la perdita ch'egli fece sul campo di battaglia.

8. Per la stessa ragione sono inconcludenti, e superflue le argute, e fallaci distinzioni di *neutralità generale*, e *particolare*, di *piena*, e *limitata*, quasi che si potesse stipulare il modo di adempiere una cosa assolutamente negativa: e che il diritto delle genti potesse permettere, che prima della guerra si annuisse ad una neutralità, che nelle future guerre avesse a partecipare di quelle qualità, che ne escludono di essa l'essenza, e che alterano sostanzialmente gli effetti di questo stato inattivo, quieto, ed imparziale per ogni parte guerreggiante. La parte che venisse a soffrire da tali limitazioni avrebbe sempre dinanzi a se il jus di guerra, la di cui violazione non può essere di un sol punto autorizzata da qualunque trattato che si faccia cogli Stati neutri.

9. Nessuno è in vero obbligo di restare neutrale, ad onta che non abbia motivi rispetto al suo vicino di mettersi in guerra a favore de'di lui nemici: ma se per calmare le sue inquietudini il vicino lo interpella per sapere s'egli vuol rimanere neutro, o prender parte nella guerra, questi è in dovere di rispondere cattegoricamente, od almeno in modo così chiaro, e positivo, che il vicino possa regolarsi nelle politiche, e guerresche sue operazioni. Ogni simulazione sarebbe perfida, e dalla perfidia abborre il jus delle genti.

10. Una volta che una potenza non è compresa nella tenzone di guerra, sebben anche non siasi apertamente dichiarata per la neutralità, tutte le nazioni belligeranti possono obbligare, e forzare lei a portarsi da leale neutra. Imperocchè ogni Stato non apertamente

compreso nella guerra, è tenuto di osservare rigorosamente una generale neutralità: ed ognuno dei principi guerreggianti può colle armi costringerlo a non favorire più di se stesso il suo nemico, ovvero a non ajutare, rispetto alla guerra, nè l'uno, nè l'altro. La guerra è un tornéo, in cui nessuno può stare a visiera calata fuori dello steccato marziale: o si entri nel certame sott' una delle due bandiere, o si alzi la visiera come semplice spettatore del militare dibattimento.

11. L'imparzialità che deggiono strettamente osservare i neutri non può essere da loro delusa sotto lo scolastico pretesto, che negli obblighi perfetti sieno imparziali per tutte le parti, e che solo sieno liberi di favorire l'una, anzi che l'altra nelle obbligazioni di vincolo imperfetto. Guai a coloro che addottassero una politica cotanto insidiosa! Il precetto delle genti è chiaro: il neutro in nessun modo diretto, od indiretto dee nel rapporto della guerra favorire una parte belligerante anzi che l'altra. Ogni favore è in lui colpevole da qualunque vincolo esso nasca; e violata con quello sarebbe la perfetta neutralità, che i combattenti hanno aperta ragione di esigere da chi non entra nella militare loro discussione.

12. *O tutto a tutti, o niente a nessuno*: ecco il grande assioma che dee guidare le azioni dei neutri. Ogni distinzione è vana: ogni restrizione mentale è ingiusta, e direttamente contraria allo spirito, ed allo scopo della neutralità, la quale vuol essere *esatta*, e *perfetta* su tutti i rapporti, e per ogni riguardo che alla guerra si riferisca.

13. Vi può essere un caso innocente, e di limitazione a questa massima: ma desso è più metafisico, che reale. Quello sarebbe di una nazione neutra, che cercatale da una potenza belligerante una quantità di derrate, od altre materie di produzione del suo territorio, a quella ne desse, e poi non ne avesse più a dare all' altra che le facesse l'eguale inchiesta. Se la quantità data alla prima fosse strabocchevole, e tale da indurre un giusto sospetto, che fosse al di là del verosimile bisogno di quella, e tendente al segreto fine di giovare alla prima, anzi che alla seconda, questa avrebbe ragione di dolersene come di violata neutralità, e di considerare la nazione neutra come nemica, anzi come perfida per lo sleale suo conteguo.

14. Ogni cosa quindi, che per ragione di natura, per jus delle genti, per obbligo sociale perfetto, od imperfetto siamo obbligati a fare verso gli altri Stati, dobbiamo, come neutri, farla rispetto a ciascuna delle parti belligeranti. Laonde se un popolo neatro rende ad uno di quelli, che si fanno la guerra un servigio, cui non era perfettamente tenuto, egli non dee rifiutarlo all' altro; a meno che questo servigio non fosse assolutamente indipendente dalla guerra, sicchè nessun danno ne avesse a derivare alle altre parti guerreggianti. » Pourvû que cela ne se fasse au dépens d'un tiers, que » l'on satisfasse à ses devoirs rigoreux, et que l'on ne blesse point » les droits inviolables des autres. Hubner *des batim. neut. ch. II. §. V.*

15. Per una conseguenza della stessa eccezione uno Stato neutro, senza sortire dal suo carattere, e senza mancare alla sua imparzialità può continuare, coltivare, o contrarre un' amicizia più, o meno intima con quelli che sono in guerra; e dare a quello ch' egli preferisce nel suo cuore dei contrassegni distinti degli affezionati suoi sentimenti; semprecchè nel fatto della guerra sia egli amico egualmente di tutti, a ciascuno professi gli eguali riguardi politici, e commerciali, e nulla operi che nuoccia direttamente ad una delle parti combattenti. Imperocchè nelle cose straniere alla guerra ciascuno è libero di contrarre un legame di amicizia più o meno stretto colle persone, colle quali viviamo nella grande società delle nazioni, e possiamo a scelta delle nostre inclinazioni, od a norma dei nostri interessi fare maggiori piaceri ad uno, che ad un altro. Queste personali intimità sono peraltro poco prudenti per chi le contrae, pericolose per gli impegni cui conducono, e gelose per le altre potenze, le quali hanno per lo meno giusto motivo di diffidenza di quel neutro che le ha contratte: epperò più savio consiglio è quello di fuggirle, fino che ci arde d' intorno il fuoco della guerra.

16. Nessuna potenza neutra può essere obbligata a prestare ad una nazione nemica dei servigi atti a portarle delle funeste conseguenze; sì perchè si esporrebbe ella stessa a dei pericoli gravi, ed inseparabili dall' incauto favore, sì perchè si metterebbe nel caso di dovere raddoppiare i suoi guai per l' obbligo ch' egli avrebbe di accordarlo anche agli altri, sì perchè si esporrebbe a sopportare tutti i

mali della guerra senza risentirne i beni, che indi si possono sperare colle vittorie.

17. A queste specie di pericolosi servigi appartiene quello di accordare nei proprj Stati una ritirata, od un accesso ad uno degli eserciti nemici. L'altro vorrebbe fare a ragione lo stesso, ed il paese neutrale addiverrebbe il teatro della guerra, ed il bersaglio di tutte le calamità afflittive del suo popolo innocente, di cui il sovrano è tenuto di garantirne la sicurezza, e la tranquillità. Ma se il passaggio fosse assolutamente innocente, e voluto dall'ordinario stradale per trasportarsi da un luogo all'altro, o fosse necessario, ed indispensabile per essere un'armata senza di esso esposta a perire, la neutralità non si romperebbe coll'accordarlo; ed in caso di rifiuto, concorrendovi quella necessità urgente, ed assoluta che sospende ogni ragione di proprietà, il passaggio si potrebb'anco aprire colla spada alla mano. Dal suo canto però chi ne ha di esso bisogno dee addomandarlo, offrendone i mezzi di sicurezza, ed il pagamento dei danni che si recassero in passando. Così praticarono di fare i Greci ritornando dall'Asia per la Tracia, e la Macedonia sotto la condotta di Agesilao, come narra Plutarco nella di lui vita; ma le interpellazioni che faceva passando quel valoroso, ed arrogante capitano risentivano tutto l'impero di un ordine anzichè la sommissione dell'inchiesta. Plut. *Tom.* 3. *pag.* 152. *ediz. di Verona* 1775.

18. I mezzi di sicurezza esser deggiono reciproci tanto per il principe che passa, che per quello che lascia passare. Se si ha a che fare con una nazione barbara, non conviene prendere misure, che ci indeboliscano troppo: sarebbe vano stipulare con un popolo, che tutto decide colla barbarie, e colla forza. Vattel *Droit des gens L.* 3. *c. VII. §§.* 126. *al* 131.

19. La neutralità sarebbe intatta se il passaggio si accordasse ai semplici cittadini, e viaggiatori delle nemiche potenze, quand'anche si trattasse di personaggi distinti, e qualificati, come generali comandanti, ministri, ambasciadori, e simili. Perciocchè nessun sinistro ne può accadere al neutro Stato anco coll'accordare agli altri un somigliante accesso, e passaggio; ed altronde osservando egli quest'obbligo di ospitalità verso questi passaggeri non perde il diritto

ch' egli ha di esercitare su di essi il supremo suo potere facendo da essi rispettare, secondo il jus delle genti, le leggi civili del suo governo, ed il pubblico riposo de' suoi sudditi.

20. Può eziandio uno Stato neutro accordare a ciascuna egualmente delle parti belligeranti il traverso ne' suoi Stati per il trasporto delle derrate, e delle munizioni da guerra, e ben anche dei prigionieri da quelle rispettivamente fatti, quando questi atti non menano dietro il grave pericolo di esporre la tranquillità del proprio paese, e quando si facciano sotto quelle discipline, le quali nè poco nè punto alterino la esatta, e perfetta neutralità del principe che gli accorda.

21. A migliore titolo un sovrano neutro può ricevere ne' suoi Stati, e nel numero de' suoi sudditi, e de' suoi soldati, i disertori di ciascuna delle due armate nemiche, senza che sia obbligato a renderli. Non vi sarebbe che una precedente convenzione, che potesse obbligarlo alla restituzione; questo trattato presso di alcune nazioni chiamasi *Cartello*. Ma in questo caso non è già in forza della neutralità, sibbene in vigore della convenzione ch' egli li rende.

22. Se il neutro, non convenzionato, facesse rimandare i prigionieri all' esercito da cui ebbero a disertare, darebbe mano a punire il loro fallo, ed alla conservazione delle forze di quella potenza cui appartengono; lo che sarebbe il carattere di un alleato, avente parte nella guerresca lega, e non quello di un neutro assoluto, ed imparziale, il quale rimanendo nello stato d' inazione riceve quelli, che a lui vengono disarmati, li considera come suoi sudditi, se da tali si diportano sotto le sue leggi, e per niente s' immischia nei rapporti della guerra.

23. Egualmente un sovrano neutro non è obbligato a dare in pegno della sua neutralità ad alcuna delle potenze in guerra una piazza, un porto, e simili; giacchè tale pegno è contradditorio agli obblighi del neutrale, e ripugna allo stato d' imparzialità, che dee regolare in questo tutte le di lui azioni.

24. La stessa ripugnanza si ravvisarebbe in colui che richiedesse dei marinari, dei piloti, o delle navi da guerra, o mercantili ad un neutro per meglio riuscire nella militare sua spedizione. Questi soccorsi avrebbero un diretto rapporto colla guerra, ed ogni idea distruggerebbero di neutralità in chi li desse.

25. Sebbene io abbia detto in più luoghi di questa mia opera, che non ripugna nelle nazioni commercianti al carattere neutro il continuare il loro commercio con indistinzione, ed imparzialità verso le potenze belligeranti: pure gli Stati neutri, ed i loro sudditi debbono soprattutto astenersi affatto da ogni comunicazione anche mercantile colle piazze, città, e porti assediati, o bloccati. Imperocchè non è qui il commercio per se stesso, che loro sia vietato, ma il luogo di farlo. Si faccia il commercio colle nazioni in guerra, ma non positivamente nei luoghi in cui esse sono investite direttamente dai loro nemici.

26. Rispetto agli effetti, ed alle derrate, che non sono di uso determinato, e speciale per la guerra, e che servono egualmente alla pubblica consumazione in tempo di guerra, e di pace, non n'è vietata la somministrazione, ma il popolo neutro che le fornisce ad uno dei nemici, dee somministrarle anche all' altro di lui avversario, se questi ne richieda, ed allo stesso prezzo, e sotto l' eguali condizioni. Si eccettua il solo caso già riferito, in cui mancasse innocentemente il genere: giacchè allora nessuno è costretto di nuocere a se stesso per non recare danno agli altri. » Car elle, la nation neu- » tre, n'est pas obligée de s'exposer à la disette, pour satisfaire à » des devoirs, qui sont toujours inférieurs à celui de se conserver » soi-même. Hubner *d. l.* §. *X.*

27. Alcuni autori pensano, che i principi neutri sieno principalmente obbligati ad impiegare ogni mezzo presso le parti belligeranti, onde fra questi ristabilire la pace. Questo pensiero può ben essere un savio consiglio, ma non già un rigoroso precetto; giacchè lo Stato neutrale essendo naturalmente inattivo, e quieto non tragge seco l' obbligo assoluto di operare la mediazione della pace. Degno però di lode è quello Stato neutro, che si dà cura d' impiegare sinceramente i suoi buoni ufficj, affinchè si operi la riconciliazione sia facendo alla parte lesa accordare una debita soddisfazione, sia cooperando alla cessazione delle ostilità.

28. Altri autori per un altro verso stimano che sia rotta la neutralità quando un principe neutro soffre pazientemente una invasione ne' suoi porti, o Stati, uno sfregio alle sue bandiere, od altro simile

torto da canto di una potenza belligerante. Se il neutro insultato, ed offeso non richiede riparo di sorta al patito affronto, certo è ch'egli rinuncia tacitamente alla ragione di vindicarlo, e con questa tolleranza si allontana dalla neutralità, prendendo un partito passivo in favore della nazione, che lo ha spogliato, ed offeso. Ma se il neutro ha fatte le più vive sue querele, le forti sue rimostranze all'offensore, e questi non gli dà retta, quegli non dovrà perciò, massime trovandosi inferiore di forze, provocarlo alle onte, e sfidarlo ad un guerriero cimento, in cui rischiarebbe di perdere anco i suoi Stati. Che far mai potrebbe uno Stato neutro dotato di limitate forze contro di uno belligerante, forte, e prepotente? Quando non abbiamo forze imponenti, e tali da vincere l'offensore bisogna contentarci della difesa dei piccoli senza aspirare alla vendetta dei grandi. Siamo allora deboli tortore, che non possiamo che gemere contro l'autor dei nostri mali: l'istinto istesso di natura ci porge il provvido consiglio.

» Col rostro, e con l'artiglio
» Se non difende il figlio,
» L'insidiator molesta
» Con le querele almen.

Metast. in Issipile. A. II.

29. Più giusta è la limitazione alla neutralità nel caso, che un sovrano abbia fatta una convenzione con un altro di fornirgli in tempo di guerra tante derrate, o merci. S'egli adempie il dover suo senza immischiarsi in altro, può ben dire di aver serbata la neutralità con ambe le parti, *fuor di quanto si è obbligato*. Questa restrizione è necessaria; poichè quando un sovrano fornisce dei soccorsi moderati da lui dovuti in forza di una anteriore alleanza difensiva, egli non prende parte nella guerra, e per questo può adempiere innocentemente, e di buona fede il suo dovere, ed osservare nel resto un' esatta neutralità. Il Wattel dice che nell'Europa vi sono molti esempj di queste neutralità convenzionate. » Si les alliés » y ont simplement stipulé, que chacun d'eux fournira un sécours » determiné à celui qui sera attaqué, je ne puis exiger qu'ils man- » quent à un traité solemnel, qui l'on a sans doute pu conclure » sans me faire injure: les sécours qu'il fournissent à mon ennemi,

» sont une dette qu'ils payent; ils ne me font point injure en l'aquit-
» tant, et par conséquent, ils ne me donnent aucun juste sujet de
» leur faire la guerre. *Droit des gens L. 3. c. VI. §. 101.*

30. Questo trattato che obbliga il neutro a certe forniture ad una delle potenze belligeranti non è fatto nè moralmente, nè materialmente contro l'altra parte. Imperocchè non essendo stato concluso quando questa si preparava alla pugna, ma molto prima, cader non poteva in pensiero, che contro di lei avesse ad operare un tal patto; ed operato esso verrebbe egualmente se contro tutt'altra potenza si fosse accesa la guerra colla nazione colla quale si è convenuto un dato genere di somministrazioni. Anzi non sarebbe nemmeno utile di considerare per nemico siffatto neutro; giacchè non si farebbe che avere un nemico di più a combattere: mentre questi, dato che avesse il moderato suo convenzionale soccorso, nulla più farebbe a favore dell'altro; e se lo facesse in seguito sarebbe disposto a farlo ad ambe le parti senza veruna distinzione. Conciossiacchè adempiuti una volta gli obblighi del trattato, rimarrebbe nel resto esatto osservatore di quelli di una stretta neutralità.

31. Una nazione, prima di fare alcun atto contrario alla neutralità da lei addottata, dee fare attenzione al bene del suo Stato. Tutto ciò che può incagliare il commercio, intorbidare la navigazione, ed abbattere le arti, e le scienze non dee da lei essere abbracciato che come ultimo mezzo nei casi estremi. La giustizia apparente della causa di una potenza in guerra, la parentela, l'amicizia, non sono motivi sufficienti per uscire dalla neutralità, avvolgersi nel turbine delle ostilità, ed imbarcarsi nella guerra. Esternamente si presumono giuste tutte le cause sostenute colle armi dai principi sovrani: l'amicizia, e la parentela cedono ai legami, che vincolano il principe al suo popolo di cui è padre, e tutore per non procacciare, e proteggere che il di lui bene.

32. In mezzo a ciò non ogni atto armigero è contrario alla neutralità. Una flotta che difenda i porti, e le rade: un esercito che presidii le fortezze, e le città: delle truppe che garantiscano le frontiere, ed assicurino il paese da una invasione delle armate belligeranti possono bensì costituire una neutralità armata, ma non una

violazione d'essa; giacchè a nessuno può esscre vietata la propria difesa, e la conservazione delle sue proprietà. È questo un diritto di natura conforme alla ragione comune, reso più forte dal jus delle genti, e che non viene meno per l'obbligo che ogni neutrale ha d'astenersi da ogni atto guerresco, ed ostile.

33. Se però l'unione di queste forze armate manifestamente apparisse eccedente il bisogno della semplice difesa, o si vedessero ragunate in luogo, e modo da minacciare gli Stati altrui, i principi guerreggianti avrebbero giusto motivo di sapere a quale scopo fossero ivi tali forze ridotte, o di chiedere che fossero dissipate dal punto imponente, e minaccioso cui si trovassero addensate, e condotte. In caso di rifiuto dell'una, o l'altra interpellanza, o domanda si presumerebbe nel neutro una decisa intenzione di guerra, e violata del tutto in lui sarebbe la dichiarata neutralità.

34. Questa violazione sarebbe ancora più patente, se il neutrale avese collocate le sue forze soltanto da parte di una delle nazioni in guerra: mentre allora si vedrebbe ad evidenza che le sue operazioni militari sarebbero dirette contro di questa parte a favore, ed ajuto dell' altra nazione combattente. Una condotta cotanto sleale, e perfida porrebbe quella nazione tradita nella ragione di rivolgere contro della neutrale tutto il fuoco della guerra, e distruggere il di lui governo fino dalle fondamenta; perchè servisse di memorando esempio ai principi traditori, che con una simulata neutralità meditano di spogliare gli Stati altrui, ed ingrandire i suoi, approfittando del momento di rovescio di una potenza guerreggiante. Le corti di Napoli, e Berlino, degeneri dai sentimenti di prudenza, e di valore dei Carli, e dei Federici diedero all'Europa il funesto esempio della pubblica fede violata, e delusa, e del fatale eccidio che punì il grave loro fallo. Donne, sebbene regine! il vostro regno è il cuore degli uomini, l'amore e la voluttà sono i vostri trionfi: voi perdete i regni e le nazioni, quando negli affari di Stato mischiate la galanteria del vostro sesso.

35. Per mettersi al coperto di questi infidi eveninenti sogliono le nazioni, che fanno la guerra, o si preparano a farla, prendere spesso il partito di proporre un trattato di neutralità a quella che

sembra loro sospetta. Con tale ripiego prudente si può sapere in tempo come regolarsi, e non si arrischia di vedersi esposto tutto ad un colpo alle forze di un vicino, che si unisce al nemico nel più vivo bollore della guerra.

36. La neutralità può essere anche dettata dalla necessità, lor quando una nazione potente, e vittoriosa m'ingiunge di stare perfettamente neutro, di nulla fornire ai miei alleati ad onta di qualunque trattato io abbia con essi stipulato, e di qualunque siasi impegno da me in lor favore assunto, o ch'ei mi assale, e mi conquista. Allora io obbedisco alla necessità, e la mia impotenza mi disonera fino dall'obbligazione naturale, e da quella che avessi civilmente contratta col mio alleato. Il di lui nemico mi può opprimere, la mia sorte è nelle sue mani: io sono costretto di rinunciare alla facoltà di soccorrerlo, ed alla libertà di scegliere un altro partito a me più caro: la mia salvezza non mi permette di bilanciare, e mi dispensa da qualunque adempimento dei miei impegni verso gli altri. Se questa necessità non è pressante, ed estrema non v'è più scusa per chi si lascia imporre dalle altrui minacce. È riservata al vile, ed al perfido soltanto di attaccarsi alla menoma cagione di timore per mancare alle sue promesse, e tradire i proprj doveri. Non fu di molta gloria a Luigi XIV. l'avere sforzato Vittorio Amadeo di Savoja ad abbandonare i di lui alleati: ma questo principe dovette cedere all'impero della necessità. Appena ch'essa cessò, per il valore del principe Eugenio, si tenne fermo col re di Polonia ad ogni tristo avvenimento; resistettero questi due sovrani alle minaccie di potenti nazioni, ed ebbero la gloria di non fare causa disgiunta da quella dei loro alleati.

37. Sebbene la neutralità non sia un nuovo stato politico per chi l'abbraccia, ma una perseveranza nello stato di quiete in cui esso si trova di già, ed una continuazione di corrispondenza, ed amicizia, accompagnata sempre da una rigorosa imparzialità verso le potenze belligeranti; pure può essa formare un oggetto di convenzione, e far nascere un trattato in cui essa venga stipulata in modi utili, e spesso necessarj a chi si propone di essere neutro. La nazione che ama di assicurare la sua tranquillità, quando sente il fragore della guerra, può benissimo colle parti, che la fanno, conchiudere un trattato di neu-

tralità colle condizioni espresse, sotto le quali debb'essere mantenuta, sia per riguardo al passaggio delle loro truppe, sia riguardo alla leva e provvigione degli uomini, e delle cose loro occorrenti durante la guerra.

38. Quando siffatta convenzione non v'è, le regole della neutralità vogliono essere desunte dal diritto di natura, e dal jus delle genti, non che da certe costumanze rese generali fra le nazioni colte, ed aventi forza di legge per il tacito annoso loro esercizio, e per non essere in urto cogli accennati diritti immutabili, ed imprescrittibili. Queste regole non possono dipartirsi dal naturale diritto delle genti, e risultano da una giusta combinazione del jus della guerra colla libertà, colla salvezza, col commercio, cogli avvantaggi, e cogli altri beni, e diritti delle nazioni neutre.

39. Una nazione marittima, che non potrebbe avere la politica sua consistenza senza il commercio, e la libertà dei mari, non può essere biasimata se, continuando nelle commerciali sue relazioni, naviga in mezzo allo strepito di marte, e spedisce le sue merci alle potenze belligeranti. Imperocchè tutto ciò, che una nazione fa usando de' suoi diritti, ed unicamente in vista del proprio suo bene, senza veruna parzialità, e senza disegno di favorire una potenza a pregiudizio dell'altra, non può mai essere riguardato come un atto contrario alla neutralità. Abbiamo già veduto che questo disegno può risultare da certi immediati rapporti coll'atto per se stesso indifferente del popolo neutro, ed il diretto soccorso militare alla nazione guerreggiante, quando questa è assediata, e che le derrate a lei si portano direttamente nel luogo dell'assedio. L'altra parte allora può opporsi come ad una ostile operazione da cui è direttamente pregiudicata, e l'autore di essa può venire trattato da nemico, e non da neutro.

40. Lo stesso disegno di favorire uno dei combattenti risulterebbe in quella potenza che, sebbene fosse come la Svizzera avvezza a fornire delle truppe agli altrui Stati, pure ne accordasse una forte quantità, o la riunisse a quelle forze, colle quali il nemico invadesse immediatamente i miei Stati. Con questa lega il popolo neutro farebbe una specie di alleanza con una delle potenze in guerra, e la mia sicurezza mi autorizzarebbe a trattarlo come un altro mio nemico.

41. Per quanto riguarda i prestiti di danaro, che soglionsi fare tra di loro le nazioni, se vien esso fatto ad una piuttosto che ad un' altra, perchè la neutra creda più sicuro il suo impiego presso di una in cui ha confidenza, che presso di un' altra, dessa non fa uso, che di un innocuo, e libero suo diritto, e non può dirsi violata la neutralità. Ma se questa preferenza nasce dall'intenzione, manifestata col fatto di mettere un principe in grado di meglio attaccare, e superare l' altro, il prestito allora concorre direttamente a fare, e sostenere la guerra, e si risolve in un atto affè contrario alla neutralità. Anche l'egregia quantità delle somme imprestate, e la continuazione del prestito, come le prestanze fatte dall' Inghilterra in queste guerre ai nemici della Francia, sarebbero operazioni tali da indurre l' infrazione della neutralità.

42. Nessun atto dei neutri può venire attribuito a rottura di neutralità, quando il sentimento di preferenza, e predilezione che vi traluce non è ridotto ad un fatto pregiudizievole direttamente alla guerra, che uno dei belligeranti fa all' altro. Le affezioni morali per se stesse non sono atte a dar motivo di ostilità contro i neutri, che nelle vie di fatto non hanno mancato agli obblighi del loro stato.

43. In ordine al commercio dei neutri, di cui ne ho tante volte ai principi, ed alle nazioni predicata la libertà, deggio fare una maestrevole distinzione per non inceppare di soverchio l'esercizio del diritto della guerra.

44. Se il commercio consiste in ciò che ciascuna delle potenze belligeranti vada, o mandi dei vascelli a provvedere merci, e derrate nei paesi neutri, esso è più libero, e sicuro: conciossiacchè basta farlo con tutti egualmente per goderne tutti gli avvantaggi senza violare di un atomo i doveri della neutralità.

45. Questa sorte di commercio non altera per niente affatto il diritto della guerra: poichè se mentre, usciti dal porto neutro, navigano i vascelli da guerra alla volta del loro destino, carichi delle compre merci, vengono arrestati dai loro nemici, si disputano essi la preda, ed il più forte usa con successo della ragione di guerra, senza che il neutrale venga da questo fatto pregiudicato, od offeso. Una volta che il carico, il convoglio è fuori del suo porto il neu-

trale più non si occupa degli eventi marittimi, cui può andare soggetto in causa dei rapporti di guerra che quello ha colle altre potenze.

46. Una tale ampiezza di favore non gode già il neutro s' egli va esercitare il suo commercio presso le nazioni belligeranti. Allora egli va a mettersi in mezzo ai pericoli, e se di troppo si accosta al fuoco della guerra, rischia di esserne arso, e distrutto.

47. Sebbene, non prendendo egli parte alle questioni belliche, possa trattare egualmente tutte le nazioni in guerra, senza che sia tenuto di rinunciare al suo traffico per evitare di fornire ad uno maggiori mezzi, che ad un altro di fare la guerra: pure se il neutro ne darà ad uno una strabocchevole quantità, o colle sue navi si recherà a portare le derrate, ove più appunto obbisognano al nemico, l' altra parte potrà ritenere quest' atto come contrario alla neutralità.

48. Veggo, che così s' incrociano gl' interessi, ed i diritti dei neutrali con quelli dei guerreggianti: ma questi, che hanno una ragione migliore di allontanare un male che loro sovrasta dalle forze del nemico, e non soltanto un utile a perdere come i primi coll' incaglio del loro commercio, sono autorizzati ad arrestare tutte le cose appartenenti alla guerra, le quali condotte al loro inimico, lo mettono in grado di meglio resistere, e nuocere. Qui la necessità fa spiegare la forza contro l' autore di tali soccorsi: e riesce miglior consiglio l' inimicarsi dei neutri puntigliosi, che di lasciare fortificare liberamente il suo nemico. Non è contro del neutro che la forza è diretta, ma contro gli stromenti, ed i mezzi inviati all' avversario per fare il nostro male. Non è il commercio dei neutri che si percuote, ma il modo, ed il luogo in cui viene esercitato. Ognuno fa uso de' suoi diritti, ma questi vanno in conflitto per le circostanze che ne accompagnano l' esercizio: finiscono a nuocersi, ma per un effetto di una necessità inevitabile. Lungi adunque o neutrali commercianti dalle piazze investite, dai forti assediati, dai porti bloccati: lungi dal teatro della guerra se volete vendere tranquilli le vostre merci. Giù dal tiro del cannone o neutri, se volete essere amici di tutti, e liberi trafficanti delle vostre derrate.

49. Questa durezza d' inceppare in certo modo il commercio dei neutri, e di arrestare la loro navigazione nei porti del nemico do-

vrebb'essere temperata in guisa, che per le munizioni da guerra si arrestassero le navi neutre in qualunque luogo esse fossero trovate, e destinate ad una nazione belligerante, e per le merci innocenti non venissero prese che nei luoghi di guerra guerreggiata. Se però le munizioni guerresche sono fornite da una nazione che ne fa ordinario traffico, e queste si trovano in luogo non d'immediato soccorso al nemico, debbono essere pagate da colui che se le prende.

5o. La ragione per cui accordasi che si predano i vascelli neutri che soccorrono immediatamente il nemico, consiste in ciò, che quando un vascello neutro porta le sue derrate in una piazza di un principe belligerante ma non investita, nè bloccata, non fa che un atto commerciale, ed indifferente per la guerra, od almeno di una sola indiretta utilità: ma lorchè il navilio neutrale si fa largo in mezzo ai pericoli, s'accosta al luogo assediato, e penetra, o si avvicina coi suoi soccorsi anche di semplici derrate, esso fa più un'operazione militare, che mercantile, e chi la fa, sorte dalla sfera della neutralità.

51. Le pubblicazioni, i manifesti di guerra, che si fanno dalle potenze belligeranti, tendono appunto a porre in avvertenza le neutrali dell'obbligo ch'elleno hanno di attenersi ad una stretta neutralità, se soffrir non amano le sventure della guerra.

52. Nella storia, e nei codici dei popoli antichi noi cercaremmo a stento delle tracce della neutralità, e dei diritti, e degli obblighi che vanno a questa uniti. Polibio appena ci lasciò scritto, che i Romani furono presi dai Cartaginesi, perchè ai loro nemici portavano essi delle vittovaglie, e che i Cartaginesi fecero poi restituire ai Romani le navi stesse con eguale carico, od altre navi, ed altre merci in compenso. Anche Plutarco ci riferisce nella vita di Demetrio, che questo principe guerreggiando in Attica, mentre voleva prendere Atene colla fame, fece appiccare il piloto di quella nave, che si avvicinava per recare del frumento alla città assediata. Ma pare che tali soccorsi venissero piuttosto da gente alleata, ed amica, che assolutamente neutrale.

53. Secondo i pubblicisti olandesi, se la nave è neutrale, ma il carico sia già per conto del nemico, la nave dai belligeranti può es-

sere condotta in uno dei loro porti per farne a loro stessi aggiudicare il bottino, con obbligo però di pagarne i noli, ed i salarj dovuti alla nave, ed all' equipaggio. Ma se la nave è nemica, e neutrale il carico si dee ivi transigere sul valore del nolo di essa: in difetto è condotta in uno dei porti del prenditore; affinchè a questo sia pagato dai neutrali il nolo di essa, ed il valore se vogliono acquistarla per loro uso, onde seguitare il loro cammino.

54. In Olanda mentre nel 1438. ardeva la guerra con Lubecca, e le altre città del Baltico e sull' Elba fu spesso dal senato giudicato, che le mercanzie dei neutri, ritrovate in vascello nemico non fossero soggette a presa, e queste senatorie decisioni ebbero forza di legge. Tale giurisprudenza fu abbracciata eziandio dal re di Danimarca, quando nel 1597. spedì un ambasceria agli Olandesi, ed ai loro confederati per riclamare la libertà di navigare verso la Spagna, e di farvi il suo commercio, sebbene con essi ella sostenesse una guerra accerrima, ed impegnata. Presso i Francesi poi fu sempre adottata la libertà dei popoli neutri di fare il loro traffico coi nemici della Francia: e giunse a tanto la tolleranza di quelli, e l'indiscretezza di questi, che da veri nemici di essa sulle navi neutrali, e sotto mentito nome occultavano i loro effetti anche di bellico contrabbando. Dovettero quindi reprimersi questi abusi cogli editti del 1543. ar. 42. del 1584., e seguenti, in cui si pubblicò, che i neutri ed amici della Francia potessero continuare il loro commercio in tempo di guerra; purchè colle loro navi, e coi loro equipaggi non portassero, e conducessero attrezzi militari atti a favorire l'impegno dei nemici del regno: e trovandosene di questi fosse lecito ai Francesi di predarli pagandone un prezzo di equità.

55. Non furono così eque, e generose le altre potenze del Nord: ma le loro sanzioni marittime apparvero piuttosto figlie della varietà dei tempi, e delle circostanze, che dei sodi, e costanti principj di equità. Poichè le Provincie-Unite nella lunga, e sanguinosa guerra, che sostennero contro la Spagna per ricuperare la loro libertà, non soffrirono, che gli Inglesi portassero delle merci a Dunkerque, innanzi a cui avevano elleno stazionata una grande flotta. Gli Inglesi per ragione di guerra turbarono tosto il commercio dei Danesi: i quali

per ciò usciti dalla neutralità vendicarono l'offesa col battere, e vincere le flotte inglesi a segno di finir la guerra coll'imposizione d'un tributo all'Inghilterra sotto il nome di *danaro danese*. Anche la Polonia nel 1597. spedì un ambasciadore a lagnarsi coll'Inghilterra, che per essere questa in guerra colle Spagne attentasse al jus delle genti, togliendo ai neutri la libertà di trafficare nei mari, e porti spagnuoli. Indi gli stessi Inglesi sotto Elisabetta, e verso lo stesso tempo, nel 1575. mandarono degli ambasciadori in Olanda; affinchè le loro navi neutrali, che si trovavano nei porti spagnuoli, non fossero molestate dagli Olandesi, perciò che una focosa guerra essi avessero colla Spagna. Addivenuta poi questa nemica cogli Inglesi, vollero eglino turbare alle città della Germania il diritto di navigare, e trafficare nelle Spagne. Irrequieti, e presuntuosi abitatori delle caledonie selve! voi sempre siete eguali a voi stessi: ben vi fu tramandato dai vostri avi quello spirito di volere soli dominare sui mari, come un signore nelle sue campagne. Ma pure siete grandi anche in questo vostro nazionale orgoglio.

56. In mezzo a questa versatilità non lasciarono i popoli europei di conoscere l'indole di quelli della Gran-Brettagna. Diffatti seguita la pace fra i Francesi, e la Spagna, colla quale gl'Inglesi erano in guerra, non osando Elisabetta di assalire apertamente i vascelli neutrali propose alla Francia di lasciare, che i suoi armatori almeno visitassero le navi dirette per la Spagna, soltanto per appurare se vi fossero attrezzi, o convogli militari. Si avvidero i Francesi, che questo era uno specioso pretesto per intorbidare il commercio, ed aprire il corso alle rapine, e non vollero accordare l'insidioso progetto. Molti fatti avvennero di questo genere, e leggonsi in varie opere citate dall'immortale Grozio nei commenti del §. *VI. del cap.* 1. *del lib.* 3. *de jure B. et P.*

57. Nelle famose guerre di Luigi XIV. coll'Olanda, e coll'Inghilterra si erano fatte delle prede ingiuste sulle navi della Svezia, e della Danimarca, le quali arenavano il commercio, e la navigazione di quelle due nazioni rimaste neutrali. Si allearono elleno nel 17. marzo 1693. per sostenere gli offesi loro diritti, e si procurarono una debita soddisfazione. Le potenze marittime belligeranti ricono-

scendo giuste le loro querele, non si opposero a queste due corone, e loro fecero giustizia.

58. Se veramente i neutri, obbliando i loro doveri, fanno un contrabbando di guerra, insinuando a' luoghi assediati delle derrate, o fornendo ultroneamente ai nemici delle munizioni da guerra, poco sarebbe l' arrestare le loro navi, ed acquistare le loro merci. Questo mezzo sarebbe inefficace sì perchè non è possibile in mare di occupare tutti gli accessi ai porti bloccati, sì perchè i neutrali rischiarebbero nulla contravvenendo ai loro doveri, coll' essere rimborsati del prezzo di ciò che inviano ai nemici. È necessario di confiscare ogni nave, e carico di contrabbando bellico per così col timore di una sicura perdita porre freno alla loro avidità, e fare sì, che l' interesse consigli ai neutri di astenersi da ogni commercio coi porti, e luoghi guerreggiati.

59. I principi neutrali deggiono perciò abbandonare ad ogni rischioso evento i loro sudditi, che sedotti dalla speranza di un gagliardo guadagno si studiano di far passare delle merci ai luoghi attorniati dai nemici: anzi deggiono dichiarare nei loro editti, che venendo essi presi non accorderà veruna protezione a coloro, che dipartendo dalle viste, e dalle intenzioni neutrali del governo s' imbarcheranno in contrabbandi di guerra.

60. Possono i principi prendere delle misure anco indirette cogli altri Stati neutri; affinchè sotto pretesto di fare un libero commercio non coadjuvino sensibilmente alla causa dei loro nemici. Si è quindi veduto il re di Spagna proibire l' entrata nei suoi porti ai vascelli di Ambourg, perchè questa città si era impegnata formalmente a fornire delle munizioni da guerra agli Algerini; e per tal modo fu essa obbligata a rompere il suo trattato coi Barbareschi piuttosto che vedersi trattata da nemica, ed interrotto il suo commercio.

61. Dalla premessa teoria, che nessun principe neutrale possa lagnarsi delle potenze belligeranti per ciò che vadano predando le navi dei di lui sudditi, che si trovano avere a bordo delle merci di contrabbando di guerra, un' altra ne viene, che cioè anche i belligeranti non possano prendersela coi sovrani neutrali per ciò che i loro sudditi facciano somiglianti private trasgressioni al buon ordine della neutralità: giacchè la secreta colpa dei sudditi non involve lo Stato.

62. All' effetto pertanto di verificare la neutralità delle navi che si affacciano in mare, e l'innocuità delle cose che vi sono a bordo è indispensabile, ch' esse soffrano di essere visitate dai vascelli da guerra. Ma la fede, che si dee ai certificati, alle patenti, ed ai ricapiti nautici che vengono esibiti a vedere dal capitano del bastimento, basta per toglierc ogni dubbio sulla neutralità della nave, e del carico: a meno che vi fossero urgenti indizj di frode, e simulazione; nel qual caso si possono prendere più rigide misure, non esclusa quella di una provvisoria catturazione, come si è gia detto sotto al Tit. 2. *delle Prese*.

63. Trovandosi delle merci nemiche su d'una nave neutra, quelle si confiscano, e di questa col loro prezzo ricavato dalla vendita se ne paga il nolo, e la condotta. Ma se gli effetti sono neutri, e nemico il vascello, questo è preso, e quelle si restituiscono ai proprietarj, senza però loro fare abbuonamento alcuno per i ritardi, e danni ch'essi possono avere sofferti. Il vascello prenditore, se usando della forza per diritto di guerra avesse a colpi di cannone, per arrestare il vascello nemico, non solo fatte perire le merci, ma ben anche uccise delle persone neutre, che come passeggiere si trovassero a bordo, non sarebbe per tali tristi avvenimenti risponsabile verso di alcuno. La fatalità sarebbe tutta per chi ebbe a soffrirle.

64. Vi è anche una specie di neutralità convenzionale tacita, la quale risulta da una antica costumanza di comportarsi in un dato modo verso le potenze belligeranti. In tutte le guerre, che hanno agitata l'Europa, gli Svizzeri hanno sempre mantenuto neutro, e comune il loro territorio, permettendo a chicchessia indistintamente di andare da loro a comperare i viveri, i cavalli, le munizioni, le armi, di cui il paese non ne avesse bisogno. In questa guerra gli Stati di America sono in possesso di un commercio neutrale con tutte le potenze belligeranti: e gli Americani sono i soli ormai, che nel porto di Livorno fanno il commercio con tutta l'Italia, come negli altri porti lo fanno con molta parte dell'Europa.

65. Qualunque sia la neutralità, se le armate belligeranti si trovano a caso, o di transito in un paese neutro, non è loro permesso d'ivi esercitare alcun atto di ostilità. Agire da sovrano in giurisdizione

altrui è commettere un odioso attentato alla neutralità, ed alla prima ragione delle genti, quella di essere sicuro, e tranquillo nella propria regione. La flotta olandese delle Indie Orientali, essendosi ritirata dal porto di Bergue in Norvegia, l'anno 1666., per sottrarsi agli Inglesi, l'ammiraglio nemico osò di attaccarla, ma il governatore di quel porto fece tirare il cannone sugl'aggressori. La corte di Danimarca non corrispose alla fermezza di questo suo bravo comandante, e si lagnò troppo debolmente con quella d'Inghilterra per una intrapresa cotanto ingiuriosa alla sua dignità, ed ai suoi diritti. Questa condotta del gabinetto danese diede credito alla fama che divulgava, come i Norvegi avessero data parola agli Inglesi di loro dare in preda la flotta olandese, e che non si fosse questa salvata che per un dono fatto dall'ammiraglio delle Provincie-Unite alla corte di Danimarca. L'annedoto sarebbe ancora più disdoroso per quella regia corte; mentre alla bassezza vi si aggiungerebbe la perfidia contro il diritto ospitale, e delle genti. Ma l'autore della storiella è un Inglese nel conosciuto suo opuscolo. *État présent du Danemark chap. X.*, ed i Danesi non si riporteranno molto alla fede del di lui raccouto.

66. Ancor meno è lecito di scortare colla forza una flotta nemica appena combattuta in un porto neutro. Siccome senza questo punto di asìlo per il vincitore la flotta vinta potrebbe nel largo fare delle nuove manovre, o ricevere delle nuove squadre, o degli altri soccorsi, ed ajuti, che facessero cambiare faccia alla guerra; così il permettere che vi si strascini il bottino, ed i vinti, o prigionieri sono atti di guerra; e chi li soffre ne' suoi Stati ben mostra di favorire, e sostenere le ostilità.

67. Perchè si possa accordare un somigliante ricovero è necessario che la battaglia sia compitamente decisa, ed estinta, che la presa sia consumata, che il bottino, il convoglio sia assolutamente in tranquillo potere dell' inimico vincitore, in guisa che non siavi luogo ad informarsi d' onde vengano tali effetti, che sieno una placida sua proprietà, e che questa non si possa turbare anche non venendo con essi nel paese neutro. È d' uopo che rispetto a quel convoglio il neutro si trovi fuori di stato di giovargli, e dargli appoggio di

sorte. Bisogna che il comandante sia nel vero caso di un armatore, che conduce la sua presa nel primo porto neutro, e che ivi la venda liberamente, per essere giudicata, o ritenuta buona. Ma non vi si potrebbero sbarcare, ed ivi mettere a terra dei prigionieri per tenerveli nello stato di arresto: giacchè l'atto di ritenere, e custodire dei prigionieri di guerra è una vera continuazione delle ostilità, le quali non deggiono sotto verun aspetto seguire, e tollerarsi in un luogo neutro.

68. Quantunque io abbia annuito, che il neutro in caso di necessità possa lasciar ritirare sul suo paese le armate combattenti, che altro scampo non hanno per salvarsi, senza che l'altra parte se ne possa dolere; pure vuolsi avvertire, che il sentimento d'umanità ond'è animato per una parte il neutro non dee giungere all'ingiustizia rispetto all'altra. Allora dunque che i nostri nemici sbarcano, o si ritirano presso di un neutro per evitare la loro distruzione, se la carità non gli permette di loro ricusare sbarco, passaggio, e sicurezza, dee almeno farli tosto passare innanzi al loro destino, e non soffrire, che nei suoi Stati si fermino, e si mettano in agguato, e forza per attaccarci di nuovo. Se il neutro ciò loro accorda, viola la neutralità, e ci pone in mano il diritto per invadere le di lui terre, ivi accamparsi, battere il nemico, e portare il flagello della guerra nelle di lui contrade.

69. Non posso qui dissimulare, che siffatte regole ed osservanze di stretta neutralità sono buone da eseguirsi dalle potenze forti, e rispettabili: giacchè le nazioni deboli, e piccole sono, come navi esposte alle onde algenti, ed all'urto del menomo vento; e qualunque nemico, che abbia una forza imponente, sbarca, attraversa, passa, e si accampa ne' loro Stati, senza ch'elleno vi abbiano parte, o fare vi possano la più leggiere, ed efficace opposizione. Povera neutralità! tu vai tapina fuggendo al rimbombo delle armi. Sei un nome senza soggetto, quando armata pur tu di scudo, ed usbergo non puoi minacciare gli stessi danni di guerra a chi ti riduce a seguirla per vindicare l'oltraggio delle potenze belligeranti.

70. Se per altro un principe neutro si trova nello stato di sostenere i diritti della neutralità, e che a nessuno dei belligeranti voglia

negare il passaggio, e l'accesso ne' suoi Stati, egli lo può fare a pieno diritto. Se però uno di essi lo volesse a viva forza, egli avrebbe ragione di unirsi all'altra parte guerreggiante, o di combattere da se solo per respingere colla forza un violente tentativo di passar sulle sue terre. L'accordare il passaggio è un atto facoltativo, e non doveroso.

71. Un motivo quindi di rifiuto sarebbe se il passaggio fosse manifestamente ingiusto, e non necessario, e tendente a portarsi di slancio ad invadere dall'altra banda un paese tranquillo per mero spirito di conquista. Così Giulio Cesare rifiutò agli Elvetici un passaggio, ch'essi volevano per il solo fine di cambiare paese, e conquistarne uno migliore. Sebbene in questo rifiuto vi avesse parte più la politica che l'amore della giustizia; pure egli ha potuto farlo colle regole della prudenza, e colle massime del jus pubblico. Ma per questi rifiuti io ripeto, che bisogna avere della forza, e del coraggio. Se Cesare lo avesse voluto per se gli Elvetici non avrebbero forse potuto negarlo; ad onta che questi popoli sieno sempre stati fermi nel ricusare il passaggio delle altrui armate sulle loro montagne. Anche a'nostri giorni lasciano essi passare qualche piccole reclute, o dei distaccamenti senz'armi; ma tengono mano forte, e costante perchè sia rispettato il loro territorio, e si allontani la guerra dalle loro frontiere. Un principe dee guardarsi con questi rifiuti di non attirarsi addosso dei guai, ed esporre con della temerità il suo popolo ai disastri della guerra. Se vengono dei generali come Cimone, Lisandro, Agesilao a chiedere il passaggio, sarà giusto il caso di fare dei consigli di Stato, come il re di Macedonia, prima di accordarlo, o negarlo: ed intanto l'armata passerà senza che noi abbiamo violata la neutralità. *Consultet*, disse Agesilao, *nos interea transibimus*. Plutarc. *d. l.*

72. Dal loro canto le armate che passano per i paesi neutri deggiono serbare la più rigorosa disciplina sia per ciò che riguarda il pubblico costume, nulla operando che sia contrario, ed offensivo alla religione, e morale di quei popoli, rispettando l'ospitalità, ed il pudore, marciando sulle sole pubbliche strade, senza entrare nelle possessioni, e meno nelle case dei particolari, col pagare fedelmente tutto ciò che sono in bisogno di comperare, o prendere, in somma

adempiere con precisione tutti i doveri sociali. E se la licenza del militare, o la necessità dell' accampamento produce mali, e danni agli abitanti del paese neutro, quella punir si dee con esemplare rigore, e questi risarcire si debbono colla migliore possibile equità.

73. Dir non si potrebbe innocente un passaggio in paese neutro se ivi si offendesse il principe, od il popolo, o loro si recasse un pregiudizio senza intenzione di ripararlo. I Romani erano famosi per condurre le loro truppe sotto il rigore della più esatta disciplina. Narrano che Pompeo *magno* conducesse sugli Stati neutri i suoi soldati con tanta severità di costumi, che sembravano tanti senatori. Sotto Napoleone il *grande* le armate da lui condotte in estrance parti a combattere le nazioni più barbare, e le stagioni, ed i climi più inclementi, sono ridotte alla massima disciplina, quando passano sui paesi neutri, o si trovano sui paesi conquistati.

74. Se avvengono questi danni, essere dee prima cura del principe il farne rimborsare i privati che gli ebbero a soffrire. Egli non ha ragione alcuna per ritenere nell' erario quanto si ottenne per tali risarcimenti. I poveri che furono danneggiati deggiono per i primi essere reintegrati: privi di ogni altra risorsa, se soffrono da una banda, non hanno, come i grandi facoltosi, pronto il mezzo di rimediarvi, e supplirvi dall' altra: il popolo debb' essere la prima cura del principe. » Et nul droit ne l'autorise à s'approprier ce qui » est donné pour leur indemnité. Il arrive trop souvent que les foi» bles souffrent la perte, et que les puissans en reçoivent le dé» dommagement. Vattel *d. l.* §. 134. *in fine*.

75. Per la grande massima, che ad ogni obbligazione corrisponde un diritto, e che ogni facoltà sociale è correspettiva con quanto ci resta a fare per poterla esercitare, facile cosa è comprendere che altri diritti competono ai principi neutri verso i belligeranti, quasi in concambio dei riguardi ch' eglino deggiono a questi professare.

76. Ora il diritto più perfetto di uno Stato neutrale consiste a potere, in tale qualità, pretendere, che quelli sono in guerra, osservino esattamente verso di lui, ed i di lui sudditi le leggi della sociabilità. Debbono quindi riguardo a lui astenersi da qualsivoglia atto ostile; rispettare le di lui frontiere, i di lui passaporti, e le di lui ban-

diere; proteggere, e favorire i di lui viaggiatori, e mercatanti che si portano daddovero nelle loro spedizioni; non turbare in modo alcuno il loro commercio; tenere lontani i proprj sudditi, e soldati dal correre sui legni neutrali, dal saccheggiare i magazzeni, e bloccare, od insidiare i porti neutri, in somma guardarsi dal recare danno, od ingiuria di sorta alle persone, ed alle cose delle nazioni neutre.

77. Non minore è il diritto annesso alla neutralità di esigere una rigorosa riparazione all' offesa se i comandanti delle flotte nemiche, dei vascelli da guerra, o degli armatori vengono a violare i riguardi a quella dovuti. Se questa integrale soddisfazione viene negata, o di sovverchio ritardata, il neutrale offeso è pienamente autorizzato a procurarsela da se, ed a far uso del diritto di rappresaglia. Egli è ben giusto che i neutri debbano difendere la conservazione del loro Stato; e per quanto grandi sieno i diritti della guerra, dessi non possono impiegarsi a danno dei popoli neutrali, che rispettando il jus dei belligeranti, acquistano un titolo a risentire degli avvantaggi in correspettivo degli incomodi, e dei sagrificj, che sono costretti di fare per rimanere nello stato innocuo di neutralità.

78. Uno Stato, che non sia in grado di sostenere, e difendere la sua neutralità, fa meglio se sceglie il partito della guerra. In quella, non potendo farla rispettare non che a perdere, ed avvilirsi; ed in questa può anche guadagnare, e farsi credito, e gloria. Il peggior dei consigli è di lasciare che altri facciano la guerra a nostre spese. La neutralità passiva è solo fatta per i piccoli, e deboli Stati.

79. Non sarà però vero, che un principe neutro possa darsi per offeso ad ogni menoma braveria di qualche militare arrogante, o per la condotta colpevole di qualche cattivo suddito. Imperocchè basta per la dignità di un governo, ch' esso non ricusi giustizia, e riparazione a chi debitamente la chiede contro i privati autori dell' offesa. Nè alcun corpo politico è tenuto pei fatti dei singoli che lo compongono: chi non ha la politica rappresentanza non compromette mai il governo colle sue azioni. Per quanto rigorose sieno le sanzioni legislative di uno Stato, esse lasciano sempre ai cittadini la naturale facoltà di violarla: la mancanza nel principe comincia allora che negligenta i mezzi per impedire, o castigare l' azione criminosa,

non adopera quelle misure, che influiscono efficacemente sulla condotta dei cittadini, semplici o militari ch' eglino sieno. Se al governo è nota l' offesa fatta dai suoi particolari ad un estero Stato, e non si occupa di farla riparare, dessa viene ritenuta come fatta dal capo della nazione che la protegge, e la difende.

80. Ancor più manifesta sarebbe l'offesa della nazione belligerante alla neutrale, se quella negli ordini de' suoi ufficiali, e nelle patenti de' suoi armatori avesse date delle facoltà pregiudizievoli al favore della neutralità. Questi torti però vogliono essere conosciuti, e giudicati, a seconda ch'essi sono in materia politica, o civile, dal consiglio di Stato, o dai tribunali di giustizia col jus delle genti, e colle leggi dei popoli, che si riferiscono al commercio, alla navigazione, e generalmente agli affari degli Stati neutri durante la guerra.

81. Nè si puo dire, che qui il neutro sia giudice, e parte: giacchè i tribunali giudicar deggiono con libertà assoluta, ed indipendenza da qualunque influenza politica. Non ci mancano esempj di tribunali che hanno pronunciato contro il proprio sovrano: in Roma, dove il pontefice è tante volte principe degli ecclesiastici suoi giudici, si viddero delle sentenze in materia civile contro di lui a favore dei privati, anche esteri, a gloria tanto dei tribunali che giudicarono, quanto del papa che rispettò i loro giudicati. Del resto se v'è un luogo in cui più sicura esser debba in tempo di guerra l'amministrazione della giustizia, è certamente il neutrale, in cui lungi dallo strepito di marte, e dalle prepotenze, che trae seco lo stato bellico, la giustizia asside più placida, e libera sulla sua cattedra di verità.

82. Può avvenire eziandio che un comandante, un rappresentante della nazione belligerante faccia puramente da sua testa degli affronti ai sudditi delle potenze neutre senz'essere autorizzato dal suo principe, e senza che vi appaja altro fatto che il suo proprio privato, e personale. In questo caso se quel principe disapprova la condotta dell'ufficiale, o ministro suo, la colpa di questo non può cadere sulla nazione. Ma il colpevole dee ben essere punito sia secondo le leggi del paese, di cui egli coll'insulto volle disonorarne l'equità, e la buona fede, sia col conseguarlo al popolo offeso che lo riclama,

attesa la scandalosa gravità dell'eccesso; od in altro modo riparando alla parte lesa sia l'onta sofferta, sia i danni a lei recati da colui, che ha potuto commettere la sua colpa sotto l'ombra dell'autorità dello Stato. Più un dignitario abusa della rappresentanza del suo governo, più questo debb'essere rigido ed inesorabile nel vindicarne l'abuso.

83. Ma il più grande, il più prezioso diritto dei neutrali è quello di liberamente portare in mezzo alle flotte armate dei belligeranti, dappertuto sui mari la loro navigazione, cioè il commercio loro, in ogni porto, in ogni suolo, in ogni città marittima, che stretta non sia dall'assedio, od investita. Il mare è comune a tutti i popoli: tutte le nazioni, tutti gli uomini possono usarne; fino che io ne uso altri non può venire a turbarmi nell'interinale mio possesso, il quale cessa coll'azione possessoria ch'io esercito sui fiotti. La proprietà vi può essere nel continente, non già nel mare che lo circonda, e bagna. *Mare est multitudo aquarum quæ terram circumdat . . . Maris usus ex jure naturali communis est omnibus, et ideo quilibet uti potest illo piscando, navigando, et agendo omne quod ei libuerit; siquidem prior occupaverit, qui non potest impediri ab alio, donec ab eo mare occupatum fuerit*, l. quædam 2. §. 1. ll. 2. et 4. ff. de rer. div. §. Et quidem 1. Inst. t. eod., l. 2. §§. 8. 9. l. 3. ff. ne quid in loco pub. *Et quo ad hoc ex jure gentium in nihilo mutatum est jus naturale primævum, ex quo omnia erant communia omnibus, quicumque præoccupasset, sed illud in suo robore manet.* Hævia *Comm. naval. c.* 2.

84. Ma questo diritto d'occupazione non è che seguace del tempo in cui attualmente si occupa coll'uso il mare: cessato quello, manca ad un tempo il fatto, ed il jus dell'occupazione. D'altronde questa non cadendo che su d'una parte del vasto mare, il resto rimane ad uso comune. La possibilità perciò di occupare solo il mare è rispetto a quei dati luoghi, in cui o materialmente si occupa usando, o che per una convenzione delle genti, sotto al tiro del cannone, dalle mura del suo porto, si ritiene che vi sia a favor di se un'esclusiva navigazione. » Il s'ensuit que le droit exclusif de naviguer sur l'océan n'a » lieu que, tout au plus, dans l'empire de possibilités, et que par

» consequent la pleine mer est libre pour tout le monde. HUBNER » *De la saisie des batim. neut. V.* 1. *ch.* 3. §. *IV.* Le acque che s'infrangono intorno alle mura dei porti, e delle piazze marittime a queste servono di baluardi, e sono ad esse spettanti come le fosse che circondano i forti. Poteva quindi con ragione gloriarsene rispetto alla sua patria di avere dei valenti ripari il duca di Sommerset, protettore dell'Inghilterra. Questi baluardi ben valgono di più di quelli dell'antica Allemagna, i quali, al dir di Cesare, consistevano in vasti deserti, ed in terre inabitate; ad onta che i fieri Germani riputavano a grandezza l'esserne circondati.

85. Non potendo quindi sul mare comprendersi da uno il diritto di usarne ad esclusione di ogni altro, colla facoltà di disporne a suo arbitrio, manca su di esso ogni idea di proprietà, che da tali due estremi è costituita, ed il mare rimane libero a tutti non meno dell'aria, della luce, e del calore del sole.

86. Vieppiù frivola è la pretesa di dominare i mari per averlo il primo occupato, o navigato; giacchè l'occupazione del primo navigatore durò sul mare quanto restò sulle onde da lui solcate l'impressione della sua nave, e dei remi che le feudevano. D'altronde se i Fenici furono i primi navigatori, erede della loro generale occupazione sarebbe il Gran-Signore, e solo avrebb'egli a spiegare il dominio dei mari. Che se il primo a navigare fu Noè, e da lui scendono tutti i popoli del mondo, tutti hanno egualmente ereditata la comune facoltà di usare dei mari nei loro bisogni. Chi meglio sa navigare, quegli ne fa un maggiore e più profittevol uso: giacchè l'arte, e l'industria è il primo elemento della navigazione. *Illius autem navigatio provenit ex industria, ex arte hominum, capere necessaria est. L.* 1. *ff. de exercit.* HEVIA *d. l. n.* 1.

87. Questa libertà dei mari sebbene per se cotanto manifesta diè luogo ad una questione ch'eccitò l'erudite penne di due valent'uomini fors'eguali per talenti, ma contrarj di opinione, come abbiamo già veduto sotto al Tit. VIII. *Della marittima giurisdizione* Vol. I. Grozio difese la libertà dei mari che sì acremente fu combattuta da Seldeno: entrambi sembrano avere posto maggiore studio nel provare la loro erudizione che la proposta tesi. A giudizio de' più grandi

pubblicisti che loro vennero dietro, la posterità ha deciso, che l'Olandese ha mal sostenuto una buona causa, e che una, ch' era cattivissima fu dall'altro ben trattata, e difesa. Prima però che questi facesse la corte alle pretese dell' Inghilterra, dal di cui governo per altro egli narra d'essere stato con vario modo, e con ingratitudine trattato, la famosa Elisabetta, che tanto fece brillare il soglio brittanico, rispose al Mendoza, inviato di Spagna, ch' ella non vedeva ragione, perchè gli Spagnuoli potessero escludere i vascelli inglesi, e quelli delle altre nazioni dal navigare sull' Indico; mentr' anche gli Inglesi navigavano sull' Oceano, ben consci, che l'uso di esso, come quello dell' aria, era comune a tutti gli altri uomini.

88. La neutralità riguardandosi come uno stato pacifico, e tranquillo cogli Stati guerreggianti non dee trovare alcun ostacolo nel libero esercizio della navigazione e del commercio tanto su tutti i mari, quanto nei porti neutrali, ed in quelli aperti delle potenze in guerra. Il vantaggio accidentale, che risentono queste dal commercio coi neutrali, entrando nel più vasto circolo di rapporti sociali, non è più soggetto alle viste del jus della guerra, i confini del quale si estenderebbero al di là del dovere, ed annullerebbero quelli della neutralità, se questa per non far un bene indiretto agli altri avesse a rinunciare al diretto utile che ne ridonda dal marittimo commercio.

89. Ciò posto, riesce affatto inutile il disputare sulla tesi se ogni commercio fortifichi lo Stato; giacchè vi sono dei commerci rovinosi che precipitano le nazioni che lo fanno: anzi più è forte la marina guerriera, più in tempo di guerra dee illanguidire la mercantile. Essa perde quasi tutti i benefici dei noli: e lo stato precario della sua navigazione fa innalzare il prezzo delle assicuranze, e le rende scabrose a segno, che i mercanti non possono navigare senza rovinarsi. I negozianti dei popoli in guerra se hanno a comprare sono costretti a pagare le merci ad enormi prezzi; e se hanno a vendere, vendono senza beneficio, e qualche volta con perdita, per i maggiori, ed imminenti pericoli che si affacciano nel trasporto sui mari, e nei luoghi sottoposti alla guerra. Basta peraltro al mio assunto, che i popoli neutrali, che s'astengono dal favorire alcuna delle potenze in guerra, possano continuare nel primo stato

politico, e commerciale in cui si trovavano, quando si sono dichiarati di rimanere tali, e seguitino a fare tutto quello che facevano prima. Fra questa facoltà occupa il primo posto quella di avere il suo commercio con tutto il mondo; in cui non evvi altro scopo che quello innocente di esercitare il suo traffico, e la sua industria come in tempo di pace, solo a seconda dei proprj bisogni, e della naturale e politica posizione del proprio territorio.

90. L' imputare ad un popolo neutrale, che fa il suo commercio entro i limiti a lui permessi, l' accidentale utilità che d' indi ne può ridondare ad uno Stato belligerante, sarebbe un giudizio iniquo, e stravagante al par di quello di Cneo Pisone, che fece condurre al supplicio un povero soldato, perchè sul falso annuncio della sua morte, si era condannato un altro per indizj fallaci. » Io ti fo morire, » diceva questo giudice folle, ed ingiusto, perchè fosti cagione del- » la morte del tuo compagno ». Le conseguenze possibili di un' azione giusta, e permessa non deono servire di motivo per non farla. Chi serbando la debita distanza fa un cavo nelle sue terre non fa torto altrui: se quello emunge le acque del mio vicino, egli non se ne può lagnare di me, che altro non fo che usare di un mio diritto. Se tale non fosse la decisione dei romani giureconsulti, vi sarebbe quella della ragione, del senso comune, ch' essere dee la legge universale di tutte le nazioni, di tutti gli uomini nella civile società.

91. Disputano qui i pubblicisti se almeno sia vietato ai neutri di fare il commercio colle colonie di uno Stato, che sia in guerra, a motivo che con tale mezzo è più facile di fare il contrabbando di guerra, e con dei soccorsi mediati, e pronti alle parti belligeranti influire direttamente sulla guerra. A me pare che in questa tesi si debba decidere il fatto, e non il diritto, e giudicare ciò che si fa, e non quello che si può fare. Se il commercio colle colonie è al di là della sfera delle operazioni neutre, desso addiviene un contrabbando di guerra, ed è illecito: ma se nei termini della sincera neutralità esso è fatto, non vi è motivo per ritenerlo proibito, ed illegittimo. Dicasi piuttosto che questo genere di commercio estero coloniale non è praticabile in tempo di pace, perchè ogni nazione lo vuole fare esclusivamente nelle sue colonie: non è che la guerra che ne

apre il varco ai neutrali a queste spedizioni, giacchè tutto rischiarebbero facendole i belligeranti.

92. Nei fasti del gran Pompeo, se il senato non gli diè l'ordine, non può certo far monumento della sua giustizia anzi che della potenza, ed ambizione romana il decreto, ch' egli fece nella famosa guerra del re del Ponto, per istabilire delle navi, e delle guardacoste nel Bosforo, onde fosse arrestata ogni nave, e punito di morte ogni nocchiero, che vi avesse osato di navigare, e fare il suo commercio. Plutar. *Istoria della guerra di Mitridate.*

93. Ma se i Romani avessero esercitato la navigazione, ed il commercio con quella penetrazione, e quell' esperienza con cui fu coltivato in appresso, non avrebbero mai riputato degno della loro magnanimità l'impedire ai popoli neutri di esercitarlo in modo innocuo, e semplice ben anche colle potenze belligeranti.

94. Nelle più vicine età tutte le potenze diedero costanti esempj della loro giustizia nell'ammettere in tempo di guerra la libertà della navigazione, e del commercio dei neutrali: e mille fatti si potrebbero citare in prova di questa verità; ma le massime del jus delle genti universale non hanno bisogno di alcuna autorità per essere dimostrate. Esse sono affatto indipendenti dalla condotta giusta, od ingiusta delle potenze umane, e dalle opinioni erronee di coloro, che mal le conoscono, o che infingono di non conoscerle. I popoli che le osservano riducono bensì all'atto pratico l'immutabile diritto, che li dee guidare; ma coll'osservanza non le rendono nè più sicure, nè più indubitabili, per ciò che riguarda l'essenza di esse massime; e coloro che le violano, o le trasgrediscono, non le rendono per ciò meno autorevoli, e meno obbligatorie.

95. La famosa Elisabetta nell' opporsi ai Fiamminghi, che pretendevano la libertà del commercio anche delle munizioni di guerra non aveva già pensato, che si potessero arrestare le loro navi cariche di altre merci innocenti. La di lei adesione a questo genere di commercio, sebbene rivestita d'espressioni fastose, ed imperanti, non era che un'osservanza della massima, che rende libero il commercio dei neutri con qualunque delle potenze belligeranti. La domanda, che il Seldeno ci dice, essere stata fatta dall'avvocato Berghen am-

burghese, perchè le navi delle città Anseatiche far potessero ogni genere di commercio, anche d'armi, era per verità più animosa, che giusta: a meno che fossero quelle state il principale ramo di commercio del suo paese, e che si fosse offerto a darne indistintamente ad ogni Stato belligerante. A buon conto fuor del caso di somministrare delle armi anche il Seldeno ammette implicitamente, che il mare è libero alla mercantile marina dei popoli neutrali. *Et ea de re quæstio est illustris, atque a viris doctissimis disputata, in quantum hostibus ii, qui hostes non sunt aut dici nolunt, res aliquas jure gentium possint subministare. At vero dum annis aliquot ante naves has captas, non semel negata est Hamburgensibus omnimoda sive frumentum, sive arma bellica transvehendi libertas: nec jure gentium, aut commerciorum, petitionem suam niti, nec reginæ negationem hujusmodi juri adversari omnino suggerebant:* Mare Clausum *l. 2. c. XX. pag.* 184.

96. Non posso però convenire con questo celebre autore, che il frumento cada nel genere vietato al commercio neutrale: esso è una derrata indifferente alla guerra, di cui indistintamente abbisognano tutti i popoli in guerra, od in pace ch'eglino sieno; e non può essere un genere vietato che allora, che viene introdotto in una piazza assediata, od investita. Dee quindi essere sotto questo rapporto, che l'oratore fiammingo non voleva soffrire siffatta limitazione. *Sed biennio post ablegatus in Angliam Sebastianus a Berghen eorum orator cum literis petitoriis, ut exceptio in superius concessa libertate tolleretur, liberaque omnium mercium esset transvectio* = ivi =

97. Dal fin qui detto chiaramente traluce, che la ragione di arrestare i bastimenti neutri quando portano delle munizioni da guerra ai nemici, o soccorrono colle vittovaglie direttamente una piazza investita, o commettono altro simile contrabbando, non nasce da un diritto di guerra positivo, o dalla podestà delle genti belligeranti: ma sibbene dalla contravvenzione alla neutralità stessa. La facoltà del neutrale è di fare come in tempo di pace il suo commercio con tutti i popoli: ma per esercitare questa facoltà assume l'impegno di astenersi affatto da dare il menomo soccorso alle potenze in guerra. S'egli non si contiene nei limiti del suo impegno, egli viola la legge

che ha imposto a se stesso colla propria neutralità: ne perde di questa la facoltà, e gli avvantaggi, si mette nella schiera dei nemici, e merita come tale di essere trattato da coloro, contro gl' interessi dei quali egli imprende ad agire, o ad immischiarsi per favorirne l' avversario.

98. Dacchè il neutrale si priva col proprio fatto del diritto di essere riguardato, e rispettato come amico da tutte le potenze in guerra, queste possono far prendere i di lui vascelli, e sottoporre quelle dei di lui sudditi alle *prese* marittime, ed alle *corse*, delle quali ho trattato sotto ai Titoli II., e VII. di questo Tomo.

99. Lo stato di assoluta indifferenza, in cui dee continuare la nazione neutrale, non può venire alterata dalla citazione d'alcuni esempj delle potenze, le quali s'immaginarono delle speciose neutralità, che molto risentivano dell'alleanza, e della coalizione. Imperocchè questi esempj seguìti per errore, per debolezza, o per prepotenza invece di essere capaci di stabilire una massima di ragione, non servono che a provare, come le potenze non meno dei privati non seguano sempre le leggi del giusto, e dell'onesto, le quali pur dovrebbero caratterizzare i popoli civilizzati in tutte le loro azioni.

100. Basta quindi la voce di neutralità per esprimere tutti i doveri di giustizia, ed umanità che dobbiamo adempiere verso i nostri simili quando sono in guerra. Nè vi abbisogna di trovare un' altra voce per esprimere questa idea. Affatto inutili furono pertanto le frasi *d' imparziale rifiuto*, *d' imparziale concessione*, od *imparziale tolleranza* proposte dal Galliani nella definizione VI. del suo trattato. Queste distinzioni dicono troppo sia per i casi ne' quali conviene di concedere qualche cosa, sia per quello in cui è prudenza di rifiutarne un' altra, come si è già superiormente dimostrato. Dicono niente per quegli altri in cui non vi può essere occasione di commercio alcuno. Addivengono allora esse distinzioni senza effetto relativamente a quelle nazioni, le quali per la fisica loro posizione sono senz' alcun rapporto politico, o commerciale colle belligeranti. Se la guerra si desta fra la China, ed il Giappone può essere benissimo, che l'Italia conservi fra questi belligeranti un imparziale rifiuto: ma ciò sarebbe detto assurdamente; giacchè non vi è il caso

di rifiuto con uno che non è in grado di addomandare per il nessun rapporto, che vi passa fra il figurato postulante, ed il postulato. Che se il bellico ardore agita la Francia, l'Austria, o le altre a noi vicine regioni, come mai potremmo adottare un sistema neutrale di rifiuto, in mezzo agli stretti rapporti di vicinanza, e di contrattazione che ci legano abitualmente a siffatte potenze? Anche prima della guerra elleno avevano bisogno di noi, come noi di loro: questo bisogno commerciale continua, e continuar pur noi lo dobbiamo entro i confini di una esatta neutralità.

101. Non è un paradosso il dire, che la neutralità esser dee positiva anzi che negativa. Imperocchè grande, o piccolo fosse lo Stato, che si mettesse in caso di essere neutrale assolutamente negativo, egli solo sarebbe certo di soffrire, privandosi di ogni sorta di commercio attivo, e passivo, ed abdicandosi così dalla naturale facoltà di contrattare colle altre civili società, anche belligeranti; e gli altri anche indipendentemente di lui potrebbero coltivare con altre nazioni il commercio che loro convenisse. La neutralità negativa dunque, quand' anche fosse praticabile ai nostri giorni, non potrebbe ch'essere contraria agli interessi di ogni Stato. D' altronde, come giudiziosamente riflette l'amico Azuni nel combattere alcune sottili, ed erronee definizioni del Galliani, la libertà che avrebbero i neutri di accordare tutto a tutti, cava sempre la nazione neutrale dall' imbarazzo, prevenendo le contravvenzioni, e togliendo ogni pretesto di querela alle parti belligeranti, e lascia al negoziante un libero campo per fare le sue imprese commerciali a favor di se stesso, e per i bisogni dello Stato in tempo di guerra al pari che in quello della pace. *Droit maritime ch.* 1. *art. IV.* §. 8.

102. Sia dunque una saggia, e prudente neutralità rispettivamente *positiva* rispetto a far tutto con tutti nelle cose che non s' immischiano nella guerra. Sia poi *attiva* nel senso di continuare egualmente il suo commercio con tutte le nazioni guerreggianti, come lo faceva dapprima senza parzialità, distinzione, o diminuzione: e sia *passiva* nel non cessare giammai per il fatto suo di permettere alle nazioni d' introdurre, ed esportare dalle sue regioni le mercanzie, che prima della guerra vi venivano introdotte, ed esportate;

in fuori di un estremo caso in cui con tale permesso venisse a pericolare la pubblica causa del paese neutrale.

103. La neutralità vuol anch' essere *relativa* allo stato di politico, e commerciale rapporto in cui si trova il neutro colle altre potenze al momento dell'apertura della guerra. Se quindi, come ho dissopra di leggieri toccato, un popolo neutrale ha più relazioni commerciali con uno, che coll' altro dei belligeranti, volendo egli restare neutro con ambedue non è obbligato a diminuire il suo commercio con l'uno per accrescerlo coll' altro, onde mettersi in perfetto equilibrio. La neutralità allora sarebbe o diverrebbe uno stato nuovo, quand' essa non è che una continuazione di quello in cui si trovava quando spirò la pace. » Non è la perfetta eguaglianza, scrive il Galliani pag. 143, » verso ambedue i guerreggianti, che lo caratterizzi; ma egli è il » continuare ad essere in quello stato di relazioni morali, in cui » era il neutrale verso ciascuno dei due prima di accendersi la » guerra =. Se quindi queste relazioni non erano eguali in pace, disuguali essere denno dopo la rottura di essa: e quel belligerante che doler non si poteva dapprima, lagnar non si può in appresso; dacchè riconosce che la privazione del neutrale, rispetto a lui ed al suo nemico, non ha fatto che permanere, e continuare nel primiero suo posto, e grado di politico rapporto. Stia il neutrale come una pietra nella posizione in cui si trova all' accendersi la guerriera contesa, e non tema di fallare. *Omne corpus perseveret in eo statu motus, aut quietis, in quo semel positum est.* Newton *Princip. Mathem.*

104. Vi è anche *la neutralità armata* recentemente introdotta dalle potenze grandi, e vigorose d' Europa. La Russia che fu la prima a proporla sotto il governo dell' immortale Catterina fece parte del vasto suo progetto alle altre potenze neutre; e spiegò la ferma sua risoluzione di esigerla come un diritto, e di sostenerla colle forze riunite di tutte le nazioni, che seco lei avevano abbracciato sì guerriero divisamento. Ma la gloria di questa nuova politica scoperta deesi al fecondo ingegno del conte di Vergenne, ministro, ed uomo di Stato capace de' più grandi piani, e degno della più alta considerazione dei principi, presso i quali veniva dalla Francia

spedito in legazione. Conosceva egli l'orgoglio di quella fiera principessa presso cui era ambasciadore, e fatti entrare nel suo pensiero i ministri di Danimarca, e di Svezia facile, e degno a lui venne di vederlo accettato da lei, e da tutti i potentati europei.

105. Gli Inglesi, che ognora pretesero di avere un impero esclusivo sui mari per eludere le conseguenze di quest' armata neutralità, ivano dicendo col mezzo dei loro inviati, che si erano dati gli ordini più precisi ai comandanti dei vascelli di rispettare la bandiera dei Russi, e dei neutrali: ma col fatto seguitavano a lasciar prendere le navi neutre, e farne giudicar buone le prese dai tribunali dell' amminaglità brittanica. Questo sleale contegno dovette indegnare la Russia, e gli altri principi a segno, che riunite le dette potenze colla Prussia, Savoja, e Portogallo si tenne mano forte per il rispetto dovuto alla loro neutralità; e fatta tra di essi una confederazione navale, dopo una seria contestazione l'Inghilterra dovette far rilasciare i vascelli indebitamente presi, e catturati alle nazioni neutrali. *Recueil des Traités par M. Matens vol. 2. e 3.*

106. Questa neutralità armata, che oggidì sogliono adottare le forti potenze è piuttosto un mezzo, un modo per difendere i diritti dei neutrali, anzi che una nuova specie di neutralità. Siccome non è raro l'esempio di alcune potenze belligeranti, che sotto il pretesto di esercitare la ragione di guerra, col favor delle armi si arrogano dei diritti contrarj a quelli dei principi neutrali: così questi, quando sono in caso di farsi rispettare, non solo si attengono strettamente alla loro neutralità, ma ben anche la difendono, e sostengono in faccia agli altri colle forze riunite proprie, od eziandio delle altre nazioni, che hanno seguito lo stesso neutro progetto.

107. Con tal modo si astengono i belligeranti dal violare i diritti delle nazioni, angustiando il commercio, interrompendo la navigazione, o praticando degli abusi, che la sola forza delle armi potrebbe loro consigliare. La guerra non porta allora dappertutto il suo flagello, percuotendo anche i popoli neutrali; e godono questi realmente di quella continuata quiete, che mantiene un' innocente commerciale, e politica relazione cogli altri Stati, e che non altera la politica posizione dei belligeranti.

108. Nemmeno nel caso di una neutralità armata è di precetto delle genti, che si debba fare di essa una dichiarazione, come vedemmo essere essenziale per la guerra. I ministri, e le legazioni, che sogliono risedere presso tutte le potenze, ci danno un facile mezzo per conoscere le positive intenzioni di queste sulla volontà di aver parte nella guerra, o di attenersi alla neutralità. La condotta poi delle potenze è il segnale, il contrassegno più sicuro delle pacifiche, od ostili loro intenzioni.

109. Ma quantunque non sia necessario per conservarsi, ed usare i diritti della neutralità di fare un manifesto, una dichiarazione, e meno una stipulazione di essa: pure questa sarebbe utile, e prudente tanto rispetto alle altre potenze neutre, quanto alle guerreggianti. Un atto di solenne convenzione, sebbene non potesse obbligare gli altri neutrali che non vi hanno parte, *l.* 1. *c. res inter alios acta*; pure renderebbe più fissi e sicuri i diritti della guerra, e della neutralità. Sacra sarebbe l'osservanza dei proprj patti, ed i sospetti spesso fallaci, e sempre pericolosi non verrebbero a gettare la diffidenza fra le potenze, e sovente ad armare la mano guerriera contro il pacifico innocente godimento dei diritti neutrali. Questi trattati sono i mezzi più efficaci per far conoscere ai mercanti navigatori fino dove può giungere la libertà del commercio, e della navigazione. Illuse allora non sono le marittime spedizioni, e tradite non rimangono le speranze di un popolo, di un cittadino che al mare affidi le sue risorse, e le sue fortune.

110. Affinchè i neutrali possano proteggere l'onore delle loro bandiere, la sicurezza del loro commercio, e la indipendente navigazione dei proprj sudditi, deggiono allora far eseguire la neutralità sia legale, sia convenzionale armando a di lei favore delle rispettabili forze navali. Queste misure non nuocciono al sistema neutrale, non ingelosiscono le potenze in guerra, e costringono generalmente le nazioni a non uscire dai confini di una giusta moderazione, e di una perfetta imparzialità.

111. A queste regole generali appartengono le savie, e giuste stipulazioni, o massime speciali dei principi grandi, e liberali di non turbare la libera navigazione dei vascelli neutri di un porto all'altro,

Digitized by Google

sulle coste delle nazioni in guerra; di non attentare alla sicurezza degli effetti delle potenze belligeranti, i quali sieno a bordo di qualunque vascello neutro, ad eccezione di quelli che sono di bellico contrabbando; di non osare i neutri di far introdurre merci, o derrate in luoghi assediati, od investiti; e di non ritenere comunemente bloccati che quei porti soltanto, che si trovano in tal guisa guardati, od attorniati dai vascelli delle potenze che lo attaccano od investono, che ne sia pericolosa l' entrata.

112. Questa neutralità armata non può mai ordinariamente cadere nel piano di uno Stato piccolo, e debole. Essa è una pesante armatura di ferro, che mal si conviene ad un gracile pigméo. Non è però tolto ad uno Stato anche di tenui forze, e limitate frontiere di adottare siffatta neutralità. Se alla naturale difesa del luogo poco accessibile, o scosceso si accoppia l'intrepidezza, e la costanza di un popolo valoroso, egli può senza dubbio sostenere un' armata neutralità, e farla rispettare colla bravura de' suoi marini più che col numero dei suoi vascelli. I Rodj con poche navi facevano correre sui mari, e fuggire dal loro aspetto innumerabili flotte delle nazioni che venivano ad attaccarli. Un pugno d'uomini agguerriti, e coraggiosi, e poche, ed agili barche formavano tutte le forze navali del famoso Barbarossa, addivenuto il terrore nelle scale d'Affrica e del Levante delle più copiose flotte degli Europei: e quattro zattere dei feroci Filibustieri gettavano lo spavento sulle squadre, e sui convogli più imponenti degli Spagnuoli, e dei Portoghesi, che carichi d'arme, e di ricchezze venivano dal Nuovo-Mondo.

113. Disputano pertanto i pubblicisti, ed i politici, se più convènga ad un principe, che voglia restare neutrale, di rimanere, come ho detto, tacito nella sua neutralità, ovvero di pubblicarla, od anche di convenirla mediante solenne trattato. Quegli che inclinano per quest' ultima proposizione, ce la presentano come preferibile a tutte le altre, a motivo, dicono essi, che col vicendevole consenso delle parti belligeranti, possono da queste ottenere qualche maggiore, e più sicuro vantaggio, ch' essi in forza del trattato non deggiono temere di vedere in seguito diminuito. Citano a tal' uopo gl' esempj della casa Medici la quale, quando regnava in Toscana, per evitare ogni

urto colle potenze in guerra, soleva far congregare, in presenza del governatore di Livorno, al momento in cui scoppiava la guerra, i consoli tutti delle nazioni aventi parte nelle ostilità, rispettivamente muniti degli occorrenti poteri dei loro sovrani; affinchè convenissero tra di loro delle condizioni della neutralità dei porti toscani.

114. Questo metodo, sebbene prudente per se stesso, involve il bisogno di troppe formalità, ed un sovverchio tempo per conchiudere definitivamente tali condizioni. Intanto il neutrale è legato nell' esercizio dei suoi diritti; le difficoltà, che ordinariamente s' incontrano in queste dilicate negoziazioni, rendono spesso senza effetto il tardo scopo di bene ultimarle; e si viene così a far dipendere il libero uso delle facoltà del jus dei neutrali dalla volontà dei belligeranti, o da quelle sempre incerte combinazioni, le quali finiscono sovente col loro esito a nuocere ai veri interessi di uno Stato libero, ed indipendente. Senza gli incagli di questi negoziati il principe neutro avrebbe all' istante, che si aprì la guerra, liberamente spiegata la sua neutralità, ed approfittato dei diritti di cui godono i principi neutrali, senza far dipendere il loro esercizio dalla volontà de' terzi, l' interesse dei quali è non di rado in opposizione a quello dei proprj Stati.

115. Mille infiniti esempj per altro vi sono anche nelle ultime guerre di questi tempi dei trattati risguardanti il divieto delle ostilità, che fare si potrebbero ai neutri dai belligeranti. L' Azuni ne riferisce una serie copiosa di trattati di quasi tutte le potenze marittime, e le cita insieme di una dichiarazione della Porta-Ottomana del 23. settembre 1802. da lui giustamente commendata. *Droit maritime ch.* 1. *ar. VI.* §. 4.

116. Più cauto non mi sembra l' altro mezzo di stare neutrali col fatto senza dichiararsi tali: conciossiacchè, lasciandosi campo a sospettare sulla nostra condotta, possiamo eccitare la gelosia tanto degli altri neutri, che dei belligeranti. Queste sospizioni acquistano maggiore forza se conserviamo una neutralità armata, senza fare una manifesta dichiarazione sull' uso delle nostre forze. Ciascuno si mette in apprensione sui nostri armamenti navali: ogni squadra, ogni convoglio sebbene mercantile, sul dubbio che sia diretto all' inimico,

può essere trattato come una forza navale sospetta, e farci vedere ad ogni tratto angustiato, e perseguitato il nostro commercio, ed il libero uso dei mari.

117. Reputo io quindi sommamente degno di un governo saggio, e leale, dichiarato per la neutralità, il divisamento di manifestarla con ingenui, e pubblici proclami, onde ognuno sappia, e possa far conto sulla massima costante del nostro perfetto neutralismo nelle guerre marittime d' Europa, e ciascuno Stato dal suo canto non interrompa il nostro commercio, e non inciampi la nostra marina, e la sciolta navigazione dei mari. Quest' è la migliore politica per combinare la più grande felicità possibile del suo paese colla maggiore sua indipendenza dagli altri Stati, e colla più generale, e più sincera corrispondenza con tutte le nazioni neutrali, o belligeranti.

118. Dichiaratosi in tal guisa un popolo per la neutralità, io non credo ch' egli l' abbia violata per ciò, che un vicino principe alla testa di formidabili eserciti sia sullo stile dell' animoso Agesilao entrato, o disceso nel paese neutrale, senza che per parte di questo opporre gli si potesse bastevole resistenza per alzare un argine robusto, ed efficace ad impedirne l' accesso. *Culpa caret qui scit, sed prohibere non potest. L.* 50. *ff. de R. J., L.* 104. *ff. eodem.* La forza superiore, cui non si può resistere, doma la volontà più decisa, e senza il concorso di questa nessuna azione umana è imputabile a colpa, o fallo di lui che la commise sia nel fare ciò, che resisteva ai contratti impegni, sia col permettere ciò che va in urto alla data fede, od all' universale ragione delle genti nello stato di civile società.

119. Sia quindi che l' invasore rimanga in quella guerra vinto, o vincitore, nessuno ha diritto di trattare il nostro Stato come paese da conquista: ma come neutrale esso debb' essere restituito alla primiera sua indipendenza. Il difetto di forze a difendere, e garantire la propria neutralità non può, nè debb' essere motivo ad uno di noi più forte per invadere il nostro territorio, e far comparire il nostro governo violatore degli obblighi neutrali. Sarebbe la ragione del lupo per ingojare l' agnello, e quella di un gigante per ispogliare un nano.

120. In mezzo alla terribile reciprocità in cui si trovano i guerreggianti per il diritto vicendevole di farsi del male, il neutrale dee ben astenersi dal farsi giudice fra di loro per riconoscere chi ecceda i termini del giusto, e del lecito, chi sia o si metta da parte del torto, o della ragione. Questa indagine è affatto estrania al neutro; e gli può essere anco insidiosa per la facilità di trarlo ad abbracciare o favorire per un certo zelo di giustizia il partito dell' uno, anzi che dell' altro. Le questioni belliche non si giudicano che colle armi da coloro che le hanno messe alla mano; i terzi non hanno alcuna veste nè di conoscere, nè di giudicarne il merito della disputa. Il neutro, che è uno di questi, dee adunque ritener per legittimo tutto ciò che le potenze belligeranti si fanno le une alle altre durante la guerra; e nessun' azione militare dee passare nel di lui spirito per un atto ingiusto, ed ingiurioso. *Reliqui populi, qui neutri partium addicti sunt, quidquid utrinque in bello fit, pro jure habent, nihilque, quod armis ab utraque parte agitur, pro injuria. Neque enim cognoscere, aut statuere de injustitia partium jure possunt qui earum judices non sunt, neque partes, quæ judicem non habent, injuriæ ab aliis convinci, vel condemnari. Necessario igitur utriusque partis factum, qua vi armorum peragitur, apud omnes reliquas gentes pro jure erit.* Coccei *Disput. de postlim. sect.* 1. §. 4.

121. Anche i guerreggianti non deggiono troppo richiedere dai neutrali, e porli nel duro stato di mancare ai doveri della neutralità, o di gettarsi dal partito opposto. Così fecero gli Ateniesi quando posero condizioni così gravi, ed umilianti al popolo di Potidéa, che questi stimolato dalla disperazione cessò di essere neutrale per far parte suo malgrado della lega degli Spartani. *Pristinos quidem hostes augetis, illos vero, qui neque unquam quidem hostes vobis esse statuerunt, invitos impellistis.* Thucid. *de Bello Pelopon. lib. V.*

122. Se il neutro si trovasse avere in mezzo de' suoi porti, o sotto la sua giurisdizione marittima delle squadre inimiche le une dalle altre, dovrebbe a loro rispettivo riguardo usare una condotta, che a nessuna di esse procurasse avvantaggio, o distinzione. Laonde, trovandosi due vascelli fra di loro nemici nel medesimo tempo sulla

rada, o dentro ad un porto neutro, per costume generale delle genti si è fatto invalere il metodo di non permettere, che uno si metta alle vele, che 24. ore dopo che l'altro avrà levata l'ancora; a meno che quegli non dia sufficiente, e ricevuta cauzione di non commettere nella giurisdizione neutra, e pria di essere in alto mare la menoma ostilità. La migliore cauzione però è quella di non permettere che l'uno parta prima dell'altro, che secondo l'ordine del tempo in cui entrò, ed in difetto di quest'ordine, estraendo a sorte il nome di quello che partir dee 24. ore innanzi dell'altro; e così nulla fare per uno che favorisca, o disappunti l'altro. *Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri. L. 74. ff. de R. J.*

123. Queste massime di pubblico diritto non possono venire indebolite dalla storia di molte potenze neutre, che approfittando della vantaggiosa situazione del loro paese, diedero importanti soccorsi alle belligeranti, e di non poche di queste, che per non attirarsi addosso un nemico dichiarato di più, o per l'impegno di portar altrove le loro armi hanno sofferto un male minore per evitarne uno più grande, e non vendicarono i torti degli infidi neutrali. La massima dee nascere dal diritto, e non dal fatto. *L. 1. ff. de R. J.* Le storie variano a seconda delle circostanze, e dei pensieri degli uomini. D'altronde non ci faremmo molto onore citando gli esempj de' nostri tempi, in cui fu violata apertamente la neutralità; mentre gli antichi, ed i popoli che noi chiamiamo rozzi, e barbari la rispettavano come sacra. I Greci nella Persia, ed i Romani sotto Pompeo nella Sicilia, e nelle Spagne diedero luminosi esempj del loro rispetto per i popoli neutrali. Gli Unni, i Gotti, gli Alani sotto Teodorico, ed Atalarico erano scrupolosi di nulla attentare contro i neutrali, e le loro ordinanze militari non sono che regole desunte dal pubblico diritto. Grot. *de J. B. et P. L. 3. c. 17.* Pecquet. *Esprit de maximes politiques.*

124. Nè ci dee recare meraviglia che i principi, guidati dall'ambizione, dall'interesse, e spesso dall'impero delle necessità abbiano deviato dalle giuste massime di diritto sulla neutralità: giacchè anche i filosofi pubblicisti più illuminati errarono sommamente nello stabilimento di queste massime. Grozio è spesso censurato dai Coc-

cei padre, e figlio nei dotti loro commenti; il Vattel, e l'Hubner lo sono dal Galliani, e dall' Azuni: ed il Wolff gran giureconsulto, e profondo mattematico cadde nell'abbaglio di pensare, che i neutri non acquistassero un pieno diritto alla neutralità, che in forza di trattati con una delle potenze belligeranti; quasichè un diritto di naturale libertà, ed indipendenza emanato dalla natura, ed universale a tutte le genti avesse bisogno di un patto civile per essere compiutamente acquistato, ed esercitato. *In bello* MEDII *dicuntur, qui neutri belligerantium parti adhœrent: consequenter bello sese non inimiscent. Dicuntur etiam vulgo* NEUTRALES, *et ipsorum terræ vocantur terræ* NEUTRÆ. *Quamvis vero vi libertatis naturalis genti unicuique permittendum, ut sit in bello* MEDIA, *ut tamen jus perfectum acquiratur ad neutralitatem, fœdera cum belligerantium vel uno, vel utroque, prout casus tulerit, pangenda.* DE JURE NAT. ET GEN. §. 1181. Come mai questo illustre geometra, e pubblicista, dopo avere detto, che nessuno ha diritto sulle azioni altrui, che tutte le nazioni sono egualmente libere nell' esercizio delle loro facoltà, senza che da un altro possano essere impedite: *omnes natura æquales nulli jus est in actiones alterius: singulorum est libertas, cujus usus non impediendus a gente alia.* VOLFF. §. 1089. ha potuto far discendere la facoltà di essere neutrale, e di goderne i diritti della neutralità dai patti con uno dei guerreggianti? Questa libera facoltà delle genti è il diritto massimo, ed il più perfetto dell' umanità? Essa è in morale ciò che è in fisica la solidità, l'impenetrabilità dei corpi. Senza di questa tutti i corpi si compenetrarebbero, più non conservando la loro forma; la materia tutta si sfigurarebbe, ed un sol atomo diverrebbe il mondo intiero: senza di quella gli uomini non avrebbero nè volontà, nè azioni loro proprie; e tutte le genti insieme non formarebbero più che un solo ente morale confuso, imperfetto, e mostruoso.

125. Dal libero esercizio delle proprie facoltà ne viene, che i neutrali, se hanno dei rapporti anteriori alla guerra con uno dei guerreggianti, non sono obbligati a farli cessare per le sopraggiunte ostilità. A questi rapporti appartengono i così detti *Patti di Famiglia* i quali consistono in certi trattati fra i principi di vicendevole, o

privativo commercio, di esenzione reciproca di dazj nei porti, o di altri tributi, ed obblighi, come di albinaggio, visita, e simili, di mutua ammissione alla cittadinanza, di successione, e di chiamate di linea tra i sovrani, di concordati, ed etichette, ossieno costumanze rispetto ai ranghi, alle precedenze, ai saluti in mare, di reciproca corrispondenza, e surrogazione di ministri risedenti nelle corti, e di consoli nei porti.

126. La neutralità essendo la continuazione del primiero stato, questo non può venire interrotto, od alterato dalla guerra senza un fatto del neutrale: conciossiacchè senza nuova causa non si dia un nuovo stato di cose, nè possa nascere nuova obbligazione. Il neutro, che mancasse alla condizione, che lo lega ad uno dei belligeranti, indurrebbe un nuovo stato di cose, non prestando ciò che dee per patto, mancarebbe alla giustizia, favorirebbe l'emulo del suo costipulante, e cessarebbe di essere neutrale. Dal quale obbligo nel neutro l'altro nasce nei belligeranti di non offendersi per ciò, che quegli continui nel praticato suo costume.

127. Nè il neutrale potrebbe ritrovare una scusa, che lo giustificasse nella cessazione dei suoi ufficj verso di una potenza in guerra per ciò, che questa a lui sembrasse ingiusta da canto di essa potenza. Ho già detto, che fra due guerreggianti nessuno è giudice competente per decidere la loro vertenza: la sorte delle armi è l'unica definitrice delle belliche contese. D'altronde fra i principi non è come nei privati, nelle liti dei quali, ove non si tratti di un caso ommesso dalla legge, forz'è che uno abbia torto, e l'altro ragione; sì perchè la legge è la sola, che ambi i litiganti deggiono osservare, e qualch'uno di essi male l'adempie; sì perchè la natura della cosa non permette che vi sia ad un sol tempo un potere morale, ed un vero diritto a due cose contrarie di fare, cioè, e di proibire di fare. *Grot. de Jure B. et P. l. 2. c. XXIII. §. ult.* Ma i principi in materia di Stato, essendo fra di loro due enti diversi, non soggetti ad un solo principio, ciascuno di essi può avere il suo diritto; e questi varj diritti nascendo da opposte cause fra loro s'incrocciano, e si urtano. Il contrasto di questi diritti non nasce dalla rispettiva buona fede, od ignoranza dei sovrani di avere ragione, o torto nella disputa,

come pensa il citato autore; sibbene dalla rispettiva perfezione, e pienezza dei medesimi, l'urto dei quali è la cagione delle guerre. Samuele Coccejo ha qui seguita l'opinione di Grozio colla massima deferenza, e ritenne esser quella una dottrina tanto sicura che non si volle dar alcuna pena di dimostrarla.

128. Ho anch' io scritto sotto al titolo VIII. *della Guerra* che uno dei belligeranti può avere torto, ed in ciò ho seguita la teoria di questi due rispettabili pubblicisti, e che non lo ha quegli che guerreggia in buona fede. *Hinc jam sequitur jure naturæ bellum justum non dari; alter enim necessario jure agit, alter injuria.* Coccei *L. VII. c. 2. §. 724. At vero ut neuter bellantium injuste agat, fieri sane potest: injuste enim agit nemo nisi qui et scit se rem injustam agere: multi autem id nesciunt.* Gaotius *d. l.* Ma io mi avvisai di parlare di quell' intimo senso, che ogni uomo dee avere del retto, e dell'onesto; per cui bene può, e dee discernere, s' egli abbia ragione, o torto nell' impegno che si accinge a sostenere. Le verità, ed i principj di natura sono di tanta purezza, che ognuno le sente nel suo cuore: la sola ignoranza dei fatti ci può trarre nell'errore; e se un istante di passione ci abbaglia coi prestiggi di un' apparente dimostrazione, appena che possiamo riconoscere la verità dei fatti, si ridesta tosto il sentimento della giustizia, ed il sindacato possiamo fare a noi medesimi. I neutrali non possono fare questo scrutinio, perchè nessuno può avere intima, e sicura conoscenza dei fatti altrui: sicchè rispetto a loro la causa dei belligeranti è egualmente giusta, e riguardo a questi rimaner deggiono nello stato positivo e relativo in cui si trovavano pria delle politiche rotture.

129. Questo stato d'indifferenza, in cui debbono rimanere i neutrali, esige da loro un genere di sagrificio, che non è nuovo nelle civili società. L'umanità, ed il bene del commercio possono talvolta consigliare al neutrale di dare soccorso ad una città assediata, perchè non muoja di fame, e riscatti a sommo peso d'oro la propria sussistenza dalle fauci della morte, o della disperazione. Ma queste belle ed utili azioni sono lecite allora che compagne hanno la virtù, e la giustizia: e queste ambe si oppongono all'atto generoso, o venale

di soccorrere una piazza investita, ed impedire così che il nemico assediante la possa colla fame ridurre in suo potere. Se perfetto è il diritto dell'assediante ad usar ogni arte per condurre alla resa la città nemica, il neutrale ha un perfetto obbligo di non opporsi col suo fatto all'esercizio di questo diritto. Dee adunque sagrificare nel suo cuore il piacere di soccorrere il suo simile in istato languente, e nel suo interesse il guadagno di vendergli a caro prezzo i suoi soccorsi. Questo sagrificio è inseparabile dall'obbligo della neutralità.

130. Nel resto il neutro popolo può commerciare con una intera nazione durante il corso della guerra, e venderle merci, e vittovaglie, quand'anche sieno poi queste spedite al campo dai di lei negozianti, e fornitori: giacchè tale genere di commercio non riesce di diretto, ed assoluto impedimento alle guerrieri operazioni, e così molto giovando ai neutrali, poco nuoce alle imprese militari degli altri combattenti. Sarebbero queste solo rovinate da un' operazione commerciale di cose, o luoghi, coi quali, traendo essa al neutrale un tenue, breve, e pericoloso profitto, si distruggesse tutto l'effetto delle armi, e della tattica marziale. Questa condotta sleale, ed ingiuriosa ridurrebbe i combattenti nella necessità di opporsi alla forza, alle insidie del neutrale, e di trattare come sospette anco le innocenti e lecite di lui mercantili operazioni.

131. Da siffatte teorie un'altra ne ridonda, ed è che, sebbene tra due sovranità eguali nello stato di naturale libertà, ed indipendenza vi sia un' eguale pienezza di diritto, senza che il pieno jus di una distrugga quella dell' altra, e fra di loro si equilibrino come due forze eguali, e che perciò l' obbligo dei neutrali sia di virtuosa umanità, di ragionevole moderazione, o tutt' al più di politica equità; pure questo sentimento, questo dovere morale è di tanta importanza alle civili società, che tutto il maestoso ammanto della giustizia giunse a prendere fra le genti, le quali ormai lo scrissero nei doveri di pretto, e rigido jus.

132. La guerra, essendo la massima calamità dei mortali, dee trovare nella neutralità il suo termine, la sua estinzione, anzichè il soffio animatore a sempre nuovi eccidj. L' umanità che impone questa santa legge ai neutrali, affinchè si astengano per quanto più le

possono, dal cooperare all' alimento della guerra, loro ben anche schiude le vie alla propria prosperità del più libero e placido commercio che ritornano a fare nel seno della pace. Se quindi un neutrale con uno dei combattenti ha il patto di non fornire effetti da guerra al di lui nemico, sempre questa condizione s' intende, che il rifiuto di tali forniture debba farsi indistintamente ad entrambi i belligeranti; altrimenti sarebb' esso un trattato di alleanza ben contrario alla neutralità, anzichè un patto a questa indifferente, di pace, commercio, e navigazione; salvo ciò che si è qui sopra limitato.

133. Per identità di ragione se uno dei combattenti approfitta del commercio di un neutro per acquistare cose ad uso di guerra, non può arrogarsi che l' eguale non si faccia col suo nemico; ma s' egli ha richiesto, e dichiarato ad un neutrale di astenersi di fornire al suo nemico oggetti militari, quand' anche li volesse egli poi pagare a caro costo, non può più essere ammesso ad acquistargli, avendo colla sua dichiarazione rinunciato a quel diritto che poteva avere di approfittare della vendita imparziale, e comune del popolo neutrale.

134. Deggio peraltro qui richiamare il già premesso canone di jus pubblico, che una tale richiesta, e dichiarazione può essere dal neutrale secondata, se gran danno a lui non produce l' interdizione volontaria di siffatto genere di commercio. Imperocchè se s' intimasse di non vendere legnami d' opera, ferramenti, od altri materiali ad uso di guerra ad una nazione neutrale, che per istituto facesse di tali articoli il principale suo commercio, io qui ripeto che folle, e presuntuosa sarebbe l' istanza, e giusta, e necessaria la negativa. In questo caso, dice saviamente con Coccejo il franco, e dotto Galliani *pag.* 312., se quella nazione in tempo di pace, e di guerra ritraesse da siffatto commercio la principale sua sussistenza, o ricchezza, perchè la sua regione fosse doviziosa in miniere di ferro, o di zolfo, il suolo pregno di nitro, o coperto d' ampie foreste d' alberi cedui, e resinosi, ridondante di estese, e colte messi di canape, e di numerose, e buone fonderie, il belligerante dovrebbe invece contentarsi della sola di lei imparzialità nelle vendite, e nel commercio dei riferiti oggetti. *Neuter prohibere, vel perturbare potest commercia pacati cum altero hostium: idque verum est, et si hostium*

vires augeantur; ut si ferrum, arma, frumenta, aliaque quæ in bello usum habent, afferrantur. Samuel Coccei *dissert. proem.* §. 789. Difatti una gran parte del commercio di alcune nazioni europee, come la Svezia, la Norvegia, e la Russia consiste in merci, e cose necessarie alle guerre marittime, e fino nella costruzione dei vascelli, che ivi si vendono ai mercanti, ed agli stessi belligeranti.

135. Questa dottrina nasce da ciò, che il cambio essendo il fondamento del commercio, le nazioni abbondanti di un genere, e scarse di un altro sono per legge di natura obbligate a praticarlo, come unico mezzo di conservare, e perfezionare la loro esistenza. Se la guerra non viene quindi colla forza ad opporsi all' esercizio di questo traffico, ogni nazione può farlo nella sua neutralità. E sebbene anche vi fosse una nazione cotanto felice da provvedere tutto a se stessa colle sue produzioni naturali, ed industriali, sì che non abbisognasse di essere commerciante: pure siccome nessuno fuor di essa avrebbe diritto di giudicare il di lei bisogno, così ella potrebbe sempre fare il suo commercio: giacchè coll' esercizio di esso mostrarebbe in fatto di averne il bisogno.

136. Tutto il punto della giustizia consiste a non favorire l'uno più dell' altro guerreggiante, e come ho già detto nel far lo stesso per tutti fino al punto di non soffrire in se medesimo il neutrale per la sua conservazione. Egli è perciò che il Lampredi nel suo trattato *del commercio dei neutrali in tempo di guerra* trovò giusta la minaccia di saccheggio alla città dei Tejani, un tempo fatta dal pretore Emilio, perchè costoro, avendo fornita una quantità di viveri alla flotta dei nemici di Roma, non volevano a questa, che li cercava, darne altrettanto. Ma se i Tejani quando furono richiesti da Emilio ne avevano appena per se stessi, io non veggo motivo perchè quel bravo pretore montar dovesse contro loro nelle furie, e nelle minacce: e forse fu per questo, che ritornarono tristi, e confusi gli ambasciatori, che quei di Teo gli avevano inviati per calmarlo. Liv. *lib.* 37. *c. XXI. n.* 28.

137. Ormai più non si dubita della verità di questa massima fondamentale, che in tempo di guerra un neutro esercitando liberamente il suo commercio attivo, e passivo coi belligeranti senz' alcun dise-

gno di nuocere ad un di essi non fa torto ad alcuno. „ Il est donc „ nécessaire d'établir, scrive l'insigne Azuni nel suo *Jus marittimo „ dell' Europa V. 2. c. 2. §. 6.*, pour maxime fondamental de „ tout droit, que les peuples neutres devant, et pouvant licitement „ continuer le commerce qu'ils font en temps de paix, on ne doit „ faire aucune distinction des marchandises, denrecs, ou produits „ de manufactures, quoique propres à la guerre, et que par cette „ raison la vente, et le transport sur les côtes des pays belligérans „ en sont permis, selon qu'ils en faisaient un commerce actif, ou „ passif en temps de paix, sans qu'on puisse dire en aucune ma- „ niere que ce soit violer la neutralité, pourvu qu'on agisse sans „ animosité, sans preférence, et sans partialité marquecs. "

138. L'atto di astenersi da un tal genere di commercio non può essere illecito, che per la parte che si prende nella guerra; ed allora siamo fra i nemici, e non più fra i neutrali; e la condizione di quelli non può mai essere estesa fino a questi, quando soltanto il sentiero battono della neutralità. *De his quœritur quid facere aut non facere possint (medii) inter duos hostes. Omnia, forte inquies, quœ potuerunt cum pax esset inter eos, quos inter nunc bellum est: belli enim conditio non videbitur porrigenda ultra eos, qui invicem bellum gerunt.* Bynkershoeck *Quœst. Jur. Pub. L. 1. C IX.* Molto quindi a proposito della libertà del commercio dei neutrali il prefato autore nizzardo alla pag. 96. del V. 2., cita una franca risposta di un negoziante olandese ad un magistrato di Amsterdam, che lo rimproverava di avere portate delle munizioni belliche agli Spagnuoli che facevano la guerra colla Francia. » Come cittadino di questa città io ho diritto di portare dappertutto il mio commercio; e se, per farlo con migliore profitto, abbisognasse traversare l'inferno, io azzarderei volentieri di brucciarvi le vele del mio vascello ». *Hist. de la puiss. nav. de l'Angl. T. 1. pag.* 225.

139. Non così io reputo di seguire l'opinione dell' Azuni, che nell' art. 2. si avvisa di stabilire un diritto nei belligeranti a limitare il commercio attivo dei neutri, quando questi soccorrono con esso le piazze investite, od altrimenti in vic dirette sostengono i loro

nemici. Imperocchè in allora, come si è già da me fatto rimarcare, non siamo più nel caso dei neutrali, ma sibbene di gente ajutatrice del nostro nemico; e quando uno sorte dalla linea della neutralità entra necessariamente in quella della guerra, giacchè un sol punto matematico fa la separazione di questi due stati politici, ed una volta che il neutrale in quello entrò, non v'è più per lui un diritto di limitazione fra belligerante, e neutro, ma un jus di forza, ed opposizione fra nemico, e nemico. Sono dunque allora i neutri decaduti da loro stessi dal diritto di commerciare, e le belligeranti cessarono dall'obbligo di rispettare di quelli la navigazione.

140. Nè si può dire con Eineccio §. 14. *de navib. etc.* che il neutrale usi per avventura del suo diritto quando somministra tali cose ad uno dei belligeranti, e che gli altri che fanno la guerra si prevalgano del loro jus, opponendosi a colui che vuole iugagliardire il loro nemico. Perciocchè se il neutrale ha l'obbligo di serbare una stretta, e rigorosa imparzialità coi guerreggianti, non ha certamente il diritto di violare quest'obbligo ajutando l'uno contro dell'altro. L'ajuto che si dà ad uno in un'azione, od impresa qualunque, se è diretto, è niente meno di una partecipazione all'azione stessa; e chi è partecipe degli atti ostili del mio avversario non può mai più qualificarsi per neutrale, e godere delle libere facoltà che accompagnano la neutralità.

141. Verrebbe questa ad essere conservata, se l'ajuto, ossia la somministrazione delle merci fosse generale a tutte le potenze belligeranti: ma in proprio termine chiamare più non si potrebbe ajuto, il quale dinota l'intenzione diretta, e ridotta ad atto di soccorrere un belligerante anzi che l'altro. Ove tutti aver possono gli eguali soccorsi, l'ajuto è indiretto, e si risolve in un puro commercio indifferente, ed imparziale che sempre far possono i popoli neutrali.

142. Sono quindi più arroganti che giusti i proclami, che alcune potenze belligeranti si fanno lecito di pubblicare per imporre delle condizioni alla libertà del commercio marittimo. Per manifestare degli ordini è duopo avere la giurisdizione almeno materiale, o legale sulle persone sulle quali si pensa di esercitarla: e nessuno diritto di sovranità hanno sui neutri i principi guerreggianti. Questi tutt' al

più, durante la guerra, possono spiegare dei titoli giurisdizionali sia su di quelli degli antichi, e non perduti loro dominj, sia sulla parte di territorio occupata colle loro armate. Dove cessa negli altri l'obbligo di loro prestare obbedienza, ivi cessa in essi la ragione di chiederla. L'allegare che un bisogno naturale della propria difesa loro apporti il diritto di necessità sopra i neutrali, è un assurdo che suppone non esistervi in questi lo stesso diritto per difendere la libertà del loro commercio colle stesse armi, e cogli stessi modi, con cui i primi si arrogano di limitarlo, e circoscriverlo. Abb. Gent. *de jure belli*. Henr. Cocc. *de jure belli in amicos* §. 6. Galliani *pag.* 391. Lampredi *com. dei neutri* §. 5. *p.* 55.

143. Ancor meno i belligeranti possono arrestare le navi neutre che si trovano in alto mare, vale a dire in quel punto centrale del pelago in cui non si vede che cielo, e mare. Colà nessuno ha giurisdizione sui vascelli altrui: è un luogo di assoluta franchiggia, in cui cessano tutte le pretese giurisdizionali dei belligeranti.

144. Per un eguale difetto di giurisdizione sarebbe un abuso contrario ad ogni diritto quello di bloccare un porto neutro sotto lo specioso pretesto d'impedire l'uscita di vascelli carichi, e diretti ai porti nemici. Se i belligeranti abbisognano per essi di tali carichi, non vi è ragione perchè ricorrano all'odioso ingiusto mezzo dell'arresto: ma debbono farne istanza per usarne, od ottenerli, e pagare il debito prezzo. Ed ove per qualche improvviso avvenimento dai guerreggianti fosse per estremo bisogno arrestato un vascello neutro, eglino tosto dovrebbero riparare i danni arrecati con siffatta detenzione, e presa del fatto altrui. Hutcheson. *A system. mor. phil. l.* 2. *c.* 18. Grot. *de J. B. et P. l.* 3. *c.* 1. §. 5.

145. Non vi è adunque alcuna legge, che proibisca ai neutrali di fare il loro commercio d'armi, ed altre munizioni di guerra coi belligeranti, purchè lo facciano con una perfetta imparzialità: come non è tolto a questi il diritto di opporsi a qualunque commercio dei neutri popoli, quando il caso, e la necessità lo esigano, e lo facciano in luoghi soggetti alla propria potenza, e sempre che una tale opposizione non rechi a loro alcun pregiudizio, o s' indennizzino i neutrali per l'arrenato, o tolto loro traffico. Azuni *droit marit. V.* 2. *pag.* 112. Lampredi *d. l. pag.* 49., *e* 50.

146. La Porta-Ottomana, la Danimarca, e la Svezia sotto la saggia reggenza del Duca di Sudermania in queste ultime guerre si mostrarono potenze ferme, e costanti nella difesa della loro neutralità; e bene mostrarono coll'esito delle belliche vicende di avere a miglior senno operato delle altre nazioni, che uno spirito d'orgoglio, e d'ambizione trasse nell'incendio delle guerre, ed ivi perdettero assai più di quello, che speravano di acquistare nella bellicosa coalizzazione.

147. Queste brave nazioni resistettero all'impeto prepotente dell'Inghilterra, e della Russia, le quali col regolamento 8. giugno 1793. sulla navigazione dei neutri fatto in Londra dal consiglio del re, e colla nota 30. luglio di detto anno del ministro di Pietroburgo al gran cancelliere di Svezia, ed al governo danese minacciarono di presa qualunque vascello neutro fatto avesse il commercio col popolo francese. Si voleva ruinare affatto la navigazione di questo popolo, e togliergli ogni genere di sussistenza affinchè avesse a perire: ma gli amici dell'umanità, e del diritto comune delle nazioni, le potenze neutrali si opposero al barbaro progetto; e le nazioni tutte benediranno sempre la memoria del bravo ministro Bernstorff, il quale da Copenaghen ebbe il giusto coraggio di far fronte alle istigazioni, ed altitonanti prescrizioni dei governi coalizzati nel antropofago sistema.

148. La neutralità vuol essere mantenuta, protetta, e difesa con dignità, e con massime liberali: gli accidentali eventi non debbono nè alterarla, nè diminuirla al cospetto dei belligeranti. Essa è strettamente osservata quando i neutrali non si allontanano mai colle loro massime da una stretta imparzialità, e dal rigoroso senso dei loro trattati. Il caso, o l'accidente, in cui tali massime possano meglio entrare nelle viste di una potenza, che dell'altra belligerante, può formare per una di esse l'occupazione, l'interesse del momento, ma non è mai un titolo per alterare l'equilibrio neutrale. L'interesse del momento di una delle parti guerreggianti esser non dee l'interprete, e l'arbitro del jus comune alle genti, e dei loro trattati.

149. La libertà naturale delle nazioni combinata col diritto universale delle genti è il solo fondamento dei sistemi neutrali. Quando ad un tal diritto i popoli neutri non recano oltraggio, essendo con

tutti uguali, ed imparziali, nessuno ha ragione d'imporre a loro alcuna legge sia limitando la navigazione, od il commercio, sia assoggettando l'uso a certi aggravj o regolamenti contrarj alla generale indipendenza di ogni libera nazione.

150. Perchè un popolo neutrale si astenga da un tal uso, o modo di navigare, e commerciare è duopo, ch' egli abbia rinunciato ai suoi naturali diritti con uno speciale trattato. Non è quindi più allora in forza delle leggi della neutralità, ma delle proprie convenzioni ch'egli se ne astiene, o se ne dee astenere. La legge, che i neutri impongono a se stessi colle proprie stipulazioni, o coll' aderire alla pratica generale delle altre nazioni, è un atto espresso, o tacito della loro volontà, contro la quale non è lecito di agire senza violare i diritti altrui, ed allora i combattenti possono reprimere colla forza la violata neutralità. Non è perciò mai un rigido dovere di giustizia quello che vieta ai neutri certe astinenze nel loro commercio coi belligeranti; ma l'effetto di una rinuncia tacita, od espressa ai loro diritti, la quale in loro genera un obbligo se non assoluto, almeno relativo, e d'equità, e buona fede. Se infatti un guerreggiante avesse un perfetto, ed assoluto diritto di opporsi al commercio altrui, tra due sovrani posti nello stato di naturale libertà, ed indipendenza fra di loro, il pieno diritto dell' uomo non vincerebbe il pieno jus dell'altro, per il noto assioma che due forze eguali o si distruggono, o si equilibrano.

151. L'Azuni nel precitato suo libro del *jus marittimo d'Europa pag.* 125. accorda questo libero commercio ai neutri, che sono in possesso di fare un traffico attivo colle nazioni belligeranti. Per fare un' azione libera, e comune a tutti i popoli, com' è il commercio, non mi pare che vi abbisogni del possesso. Vi abbisogna di questo tutta volta, che per fare degli atti civili, ci occorre l'altrui permesso, o tolleranza. Ma gli atti di navigare, e commerciare essendo facoltativi a qualunque popolo non abbisognano di possesso per essere esercitati. Non è il possesso, ma il costume di un tal commercio che deggiono avere i neutri pria della guerra per continuarlo poi colle potenze belligeranti. Perciocchè se una nazione non avvezza a fare alcun traffico di munizioni da guerra, uno ne intro-

ducesse per fornirne ad una potenza una particolare quantità, e calcolare così sulla di lei circostanza, andarebbe sospetta di parzialità, e conseguentemente d'infranta neutralità. Anche questa nazione però se con una rigorosa imparzialità a tutti ne fornisse egualmente, io non credo, che colla introduzione di questo nuovo ramo di commercio fuori uscita fosse dagli obblighi neutrali. *Nam si qua gens instrumenta bellica, et cætera supra memorata utrisque bellantibus æquo pretio veluti merces vendat, neutralitatem non violat.* Lampredi *Theor. jur. publ. p.* 3. *c.* 12. §. 9. *n.* 4.

152. Non fu quindi senza saggezza la distinzione, che il senato di Venezia fece fra il commercio, che i privati cittadini d'un popolo neutro fanno coi belligeranti con quello, che in via di soccorso un principe neutrale invia ad uno di essi. Consalvo al servizio di Ferdinando il cattolico contro Luigi XII. ridotto coll'esercito in Barletta senza danari, con poca vettovaglia, e carestia di munizioni, non trasse già sollievo dal senato, ma dall'acquisto dei salnitri ch'egli fece dai mercanti di Venezia, nella quale città libera non era mai stato vietato ad alcuno di esercitare privatamente le sue negoziazioni, ed i suoi commerci. Guicciardini *Istoria delle guerre d'Italia L. V.*

153. Questa imparzialità nel commercio cogli esteri è l'unico dovere dei neutri verso i belligeranti. Il jus delle genti non lo sottomette ad altre limitazioni: le restrizioni fatte coll'andare dei secoli alla indipendenza, e libertà delle mercantili relazioni, dipendono unicamente dalle convenzioni espresse, o tacite dei popoli, le quali formano il diritto convenzionale delle genti.

154. Tali restrizioni del jus convenzionale, a dir vero, non riguardano già la qualità delle mercanzie in se stesse, che si mettono in commercio dai neutrali, ma sibbene il concorso della doppia circostanza della loro direzione al nemico con parzialità da canto dei neutri, e dei mezzi diretti da questi presi per dirigerne, ed assicurarne il passaggio all'ostile loro destino, non che della materiale esistenza di esse merci così dirette fuori del territorio neutrale. Se le mercanzie in tal modo dirette vengono da un belligerante incontrate sul punto di entrare sul suo suolo, od in quello da lui oc-

cupato, in faccia sua divengono cose di contrabbando, e di buona presa; non già come stromenti, o provvigioni di guerra, ma come destinate, ed appartenenti all' inimico. La destinazione ad accrescere le di lui forze fa sì, che più non sieno sicure sotto qualunque bandiera esse si trovino. HUTCHESON *A system. of moral. philos. L. 3. c. 10. n. 2.*

155. Sensata, giusta, e conforme alla legge universale delle genti era quindi la clausola generale usata nei più antichi trattati di commercio, i quali senza comprendere alcuna specifica determinazione delle merci di contrabbando bellico esprimevano soltanto in via di massima, che i contraenti non dovevano in alcuna maniera assistere, o soccorrere l' inimico di una delle due parti.

156. Quantunque, al dire del Dumont *Corp. Diplomat.*, d'Eon de Beaumont, *les Loisirs*, di Rousset, *recolt. d' act. mem.*, e del *Merc. ist. polit.*, e di altri scrittori, dopo la metà del secolo XVII. non si trovi nella storia diplomatica dell' Europa alcun trattato di commercio, e navigazione, che non vieti ai neutrali il trasporto dei cannoni, delle armi, e delle altre munizioni di guerra, nei porti, e nelle piazze dei nemici, e delle vittovaglie nei luoghi soltanto bloccati, assediati, od investiti da una delle parti stipulanti; pure questa distinzione di provvigioni innocenti, e da guerra non fu introdotta che a maggiore cautela delle potenze contraenti. Mancando il trattato, le cose si giudicano a seconda dei principj della legge universale delle genti, la quale non conosce altra obbligazione nei neutrali fuori di quella di essere imparziali con tutte le parti belligeranti.

157. Non mancano però esempj anche di trattati generosi, e grandi, ne' quali non si deviò dalla memorata clausola generale, come leggesi in quello di pace, ed alleanza concluso a l'Aya il 6. agosto 1661. fra l'Olanda, ed il Portogallo. *Liberum præterea Belgarum fœderatorum populo ac permissum sit, præter merces omnigenas arma etiam, res bellicas et annonam, tam exfœderatarum Belgii provinciarum, quam ex aliis quibuscumque portubus ac terris in quascumque gentes transferre, tam inimicas regi, regnoque Lusitaniæ, quam amicas et fœderatas.*

158. Tutte le nazioni in varj tempi fecero dei varj trattati, e la varietà loro bene ci addita che non possono servire di guida certa, e costante per attingervi il diritto universale delle genti. Ogni parte contraente può addottare quella convenzione che riesce più conforme ai suoi interessi: ma il filosofo, il giureconsulto nello stabilire i principj fermi, e costanti di una pérenne, e generale legislazione dee determinare quelle regole, le quali sieno atte a tenere in dovere le nazioni, ben anche allora, che si astrinsero a nessun trattato. Utile quindi e non necessaria alla giurisprudenza marittima è la serie dei trattati seguiti in diverse età fra le varie potenze d'Europa, delle quali dopo l'accurato Dumont ne parlarono con dettaglio il bravo Hubner nel suo trattato *de la saisie des bâtimens neutres*, ed il colto Azuni nel suo *Droit maritime de l'Europe*.

159. Se non che necessaria una tale cognizione dei trattati riesce allora quando si tratta di conoscere la legalità, e sussistenza delle prese fatte ai neutrali nello stato attuale delle cose politiche d'Europa. Ecco perchè sotto al Titolo II. *delle Prese*, venni a ritener buone molte di quelle che secondo i principj di una libera ed assoluta neutralità sarebbero ingiuste. In allora io doveva fare il giureconsulto in faccia alle rispettive convenzioni, e pratiche dei popoli e dei principi: e qui mi porto a gettare i solidi fondamenti di una liberale giurisprudenza sui diritti, e gli obblighi della neutralità. Ove quindi non siavi uno speciale trattato ad osservare, io non posso considerare buone, o cattive le prese, che in ragione della dimostrata violazione, od osservanza degli obblighi neutrali. Quando siavi un patto speciale fra il neutro, ed il belligerante, non è più in forza dell'assoluta ragione delle genti che questi usando il jus di guerra fa presa delle navi, e cose neutrali cadute in contrabbando. È per una ragione civile nascente dall'infrazione dello stipulato che il belligerante si scaglia contro il neutrale come fedifrago, e mancatore ai suoi impegni convenzionali. Il jus di guerra non viene allora che come un mezzo all'offeso per esercitare da se la ragione civile; la quale, fuori del diritto delle genti, non potrebbe mai essere fatta a se stesso da chi è giudice, e parte. Le nazioni essendo tutte eguali, ed indipendenti fra di loro sono costrette ad usar della

forza per farsi ragione, ed essere, così giudici in causa propria; giacchè mancherebbe nella comune eguaglianza quella nazione che nomar si potesse superiore per decidere con giurisdizione le controversie delle altre. Allora il diritto convenzionale fra le potenze è privato, e civile, e non già pubblico, e delle genti: di pubblico non v'è che il modo di manifestarlo, e vindicarlo, se viene infranto.

160. Chiamasi per eccellenza *diritto convenzionale* quello che addottato da tutti i popoli, seguìto da tutte le nazioni, difeso, e protetto da tutti i principi forma l'accordo generale, e comune di tutte le potenze, che a quello conformano come ad universale prammatica le loro leggi, e le loro azioni. Pubblica, e convenzionale può quindi appellarsi quella giurisprudenza addottata da tutte le nazioni antiche, e moderne nei loro trattati, nei quali non vietarono ai neutri alcuna sorte di commercio coi belligeranti, tranne le merci di assoluto contrabbando, e di soccorso immediato all'inimico assediato. Conciossiacchè sebbene le nazioni le più potenti, e i principi più orgogliosi, potessero impunemente prevalersi della ragione del più forte, sovente la migliore, pure non hanno mai osato nelle loro dichiarazioni di guerre, ben anco dettate dalla più ardente animosità, di proibire ai neutri il commercio imparziale delle loro merci coi nemici, eziandio più formidabili. La serie dei trattati d'Europa citati con diligenza dall'Azuni ci persuade di questa verità. *Droit maritime ch. 2. ar. IV.*

161. Non così può dirsi convenzionale, e comune la spiegazione che le potenze danno alle merci di contrabbando, di cui molte di esse ne vietano il commercio ai neutrali. Molti principi ritengono di contrabbando nei loro trattati, ed editti le munizioni da guerra di qualunque genere, o specie esse sieno, siccome cose atte a mettere il nemico in istato di far maggiore offesa, o resistenza; ed altri non considerano che quelle provvigioni, che più da collega ed alleato, che da neutro vengono fatte dai neutrali ai belligeranti. Questa differenza di opinione dipende dalla forza e dal coraggio, che una potenza si sente d'avere più d'un' altra per modificare altrui le leggi.

162. Noi abbiamo veduto soltanto nella nostra Italia questa varietà di regole nei varj principati che la compongono. Chi non aveva

nè petto nè spirito per sostenere all'occorrenza un'armata neutralità si asteneva umilmente nella sua qualità neutrale da ogni commercio di dubbio, o sospetto carattere: ma chi ebbe lena e possanza per mostrarsi neutrale, ed armato ai belligeranti ogni genere di commercio protesse, che al puro jus delle genti non fosse in urto.

163. Mentre quindi la gelosa Venezia, l'avara Genova, la degenere Roma, la trafficante Ragusi, la meschina Sardegna, e la pigra Napoli si affannarono in tempo di guerra a serbare la più abjetta neutralità, restringendo il proprio commercio, e paventando dappertutto di commetter con esso un bellico contrabbando, la coraggiosa Toscana sempre ferma a sostenere i suoi diritti sulla immutabile base del jus delle genti, senz'avere delle forze maggiori degl'altri Stati d'Italia, permise costantemente ai suoi commercianti il traffico, e la vendita imparziale nei suoi porti di ogni specie di mercatanzia, che gli altri appellavano di contrabbando, senza trepidare di violare con ciò la dichiarata neutralità.

164. Una egualmente generosa, e grande giurisprudenza suole addottarsi da quei principi, che come io ebbi ad osservare, si pronunciano per un'armata neutralità, per quella unione federativa di forze navali, con cui le potenze neutre, sempre eguali a se stesse, mentre si guardano altamente dal favorire alcun partito, sono ferme ad un tempo nel respingere le violenze di guerre, con cui i belligeranti attentano alla libertà del commercio e della navigazione dei popoli pacifici.

165. È riservato alle nazioni deboli e pusillanimi di languire in uno stato più d'oppressione, che di neutralità. Sbalordite dalla tema di essere assalite dai belligeranti giungono all'avvilimento di fare il sagrifizio dei diritti incontrastabili del loro commercio, proibendo a se stesse, in tutto, od in parte, sul proprio territorio lo smercio delle munizioni di guerra ivi prodotte, o fabbricate. Chiamano ellono prudente la politica più rovinosa del loro Stato, e si avvisano momentaneo un male, che può trar seco il perpetuo decadimento del loro commercio. Ma ben ci conforta che l'esempio di qualche piccolo governo, timoroso di spiacere ad una delle potenze guerreggianti, od incapace di resistere ai di lei insulti, nulla influisca sull'

incontrastabilità dei diritti, che hanno i neutrali di difendere a tutta possa la libertà dell' imparziale loro commercio. » Mais l'exemple » de quelques nations foibles et désarmées, que la necessité forçait » à céder, et à préférer à un plus grand mal le sacrifice momentané de leur commerce, ne prouve rien contre la pratique constante » et universelle suivie par l'Europe depuis tant de siécles. Azuni *d. l. pag.* 173.

166. Monumento di nazionale fierezza più che di personale giustizia fu la memoranda risposta, che il ministro Pitt nel settembre 1778. a nome del suo governo diede a Catterina II., a Luigi XVI., ed alle altre potenze d'Europa, loro dicendo per esentuarsi dal trattato sulla ricognizione degl'obblighi, e dei diritti dei neutrali, » che » l'Inghilterra, non avendo alcun bisogno dei neutri in tempo di » guerra, averebbe indistintamente continuato a predare i loro vascelli ». = Chi non è con me, è contra me; volea dire quell' orgolioso ministro.

167. Il risultato di tutte queste convenzioni non era quindi atto a stabilire una giurisprudenza pubblica, ed assoluta. I trattati delle nazioni, così come i loro regolamenti sono spesso gli uni derogati, od aboliti dagli altri, e nello svolgimento dei secoli e delle politiche vicende non vi resta più che un ammasso di ordinanze, e massime confuse, e contraddittorie. Aveva quindi ben ragione il Direttorio della repubblica francese di dire nel suo messaggio 22. nevoso an. 7. al Corpo Legislativo sulla legge marittima 29. ventoso an. 6. che mancava ai tribunali di Francia una positiva, e certa legislazione per giudicare sulla validità delle prese pria che una nuova, generale, e fissa non se ne fosse promulgata. » Le droit de prononcer » sur la validité des prises est livré à une jurisprudence surannée, » incomplète, souvent contradictoire, et dont aucune autorité dans » la république ne peut corriger, ou guider l'application.

168. La giurisprudenza dedotta dai vecchi trattati è altronde sempre vacillante, ed incerta; giacchè spesso uno dei contraenti dopo di aver egli mancato in quanto lo concerne, ne pretende dagli altri l'esecuzione. Ogni regolamento che da quelli nasca non è dunque che condizionale, e non dee conseguentemente essere osservato, che

nel caso di una esatta reciprocanza. Il trattato, e con esso la neutralità cessa di essere imparziale, dacchè questa non è relativa a tutte le parti interessate.

169. Dai semplici trattati perciò sebben copiosi non può mai nascere il vero jus *convenzionale*, quand' essi non sono uniformi, ed eguali nello spirito, e nell' essenziale della giurisprudenza che contengono. È d' uopo che le stesse massime, gli stessi principj sieno i fondamenti dei trattati delle varie nazioni, e che nel volgere dei tempi quelle non si alterino in modo, che i più moderni discordino dai più antichi. Da questa perenne, e generale continuazione, ed uniformità dei trattati di tutti i popoli sorte, come da vasto fiume, il diritto convenzionale delle genti, che jus pubblico si appella.

170. Il jus pubblico convenzionale non ha bisogno di essere l'opera dei secoli; può essere quella di un giorno, allorchè tutte le potenze convengono in un trattato universale, e pacifico. Se venisse a calmarsi il turbine di guerra che ora scuote l' Europa intiera, tutte le potenze belligeranti, e neutre far dovrebbero un sociale patto universale di navigazione, e di commercio; e l' universalità di questo stipulato verrebbe ad inchiudere un codice generale di pubblico diritto. Sorgerebbe allora in un sol punto quel jus convenzionale, di cui io mi serbo a discorrerne nel IV. volume di questo mio Trattato.

171. Basterà intanto di ritenere come principio di jus ricevuto da tutti i pubblicisti, e da tutte le nazioni anco le meno civilizzate, che in tempo di guerra la navigazione, ed il commercio essere deono liberi alle nazioni neutre colle belligeranti sullo stesso piede in cui l' una, e l' altro trovavansi prima delle ostilità; che il trasporto delle proprietà nemiche sui vascelli neutrali non offende per nulla i diritti dei guerreggianti; e che per mercanzie di contrabbando non si considerano che quelle appositamente dirette a soccorrere una parte, anzi che l' altra alla foggia di un ajuto di alleato, anzi che di una innocente somministrazione di un neutro.

172. Fuori di quest' ultimo caso, e di qualunque altro somigliante, in cui appaja a certi indizj violata l' imparzialità dei neutrali, non si va a cercare se il carico, o la merce, o la nave sia per se stessa

nemica, purchè sia montata da un capitano neutro, con bandiera neutrale, e munita di regolare passaporto. La bandiera copre la nave, il carico, e l'equipaggio: e, come disse il sapiente ministro Portalis, nel suo rapporto del 5. termid. an. VIII. *al consiglio delle prese*, ogni regolamento, ogni giudizio è giusto allora che costantemente inclina verso l'equità generale.

173. In questi tempi in cui i costumi, e le circostanze hanno tanto influito sul cangiamento delle legislazioni, ed in cui la politica del tempo ha modificati i principj civili delle età vicine, e rimote, quasi tutta l'Europa si è modernata sulle regole della marittima giurisprudenza. Ma, conviene dirlo, al popolo francese è dovuto l'onore di avere nelle sue ultime guerre aperta per il primo l'iniziativa di massime dolci, e generose, che hanno prevaluto sulla barbarie, ed ingiustizia delle altre genti, che furono di lui più tranquille; e la gloria di aver dati degli esempj utili, ed istruttivi a tutti gli altri popoli d'Europa, è nel jus pubblico serbata all'augusto, ed immortale *Capo* di quella gran nazione. L'Italia ha bisogno di pace, e di forza per segnalare la civile, e politica sua costituzione sul maestoso modello delle leggi create dai suoi padri, che sedeano porporati nel senato di Roma.

. . . . . .

FINE DEL TOMO TERZO.

INDICE

Dei Titoli contenuti in questo Terzo Tomo.

TITOLO I. *Dell' arresto di Principe, e dell' Embargo* . . . . . Pag. 1

II. *Delle Prese* . . . . . » 29

III. *Delle Riprese* . . . . . » 136

IV. *Del Riscatto, e degli Ostaggi* . . . » 164

V. *Delle Rappresaglie* . . . . . » 232

VI. *Dei Contrabbandi, e delle Confische* » 258

VII. *Degli Armatori, e Corsari* . . . . » 280

VIII. *Della Guerra* . . . . . » 380

IX. *Della Pace* . . . . . » 423

X. *Della Neutralità* . . . . . » 451